REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 27 dicembre 2013 **Anno XLIV - N. 115**



Montebello Vicentino (Vi), Parrocchia Santa Maria Assunta.
Sorta come cappella dipendente dalla Pieve di Santa Maria Assunta alla fine del XIII secolo, la chiesa venne ricostruita ex novo per la prima volta nel 1448 ad opera di "Comune et nomines de Montebello" e una seconda volta tra il 1776 e il 1798. I lavori di completamento proseguirono anche negli anni successivi e la facciata monumentale è stata terminata nel 1874. La costruzione del campanile risale invece alla prima metà del 1800.

(Foto Alessandro Alberto)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 34
Istituzione del nuovo Comune di Quero Vas mediante fusione dei Comuni di Quero e Vas della Provincia di Belluno. 1

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 35
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo". 6

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 36
Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane. 30

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 37
Garante regionale dei diritti della persona. 39

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 38
Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 15 "Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali". 54

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 39
Norme in materia di società regionali. 56

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI

n. **173** del 12 dicembre 2013
Procedura aperta per l'appalto triennale di servizi postali e di invio telematico della corrispondenza. Approvazione degli atti ed indizione della gara ex art. 11 del D.lgs. n° 163/2006. 64
[Appalti]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

n. **227** del 12 dicembre 2013
Aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa Ecology Coop S.p.A. della gara d'appalto mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di pulizia della sede regionale di cui al lotto di gara n. 3 - Sede dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari di Buttapietra (VR) codice CIG 5200376E05. 66
[Appalti]

n. **228** del 12 dicembre 2013
Aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa Franceschetti Paolo & C. S.n.c. con sede in Occhiobello (RO) della gara d'appalto mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di pulizia della sedi regionali di cui al lotto di gara n. 1 - Sedi Operative del Servizio Forestale di Padova e Rovigo codice CIG 52000345473 e delle sedi regionali di cui al lotto di gara n. 2 - Sedi Operative del Servizio Forestale di Vicenza codice CIG 5200359002. 76
[Appalti]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA UNITA' DI PROGETTO COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

n. **35** del 13 dicembre 2013
Programma Operativo Regionale (POR) obiettivo Competitività Regionale e Occupazione (CRO) parte FESR 2007-2013 Asse 5, Linea di intervento 5.1, Azione 5.1.1 "Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale". Codice Azione 2A511. Bandi approvati con DGR n. 632 del 7 maggio 2013 e DGR n. 2054 del 19 novembre 2013. Adozione degli atti per la gestione della spesa. 86
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA

n. **254** del 18 novembre 2013
DGR 937 del 22/05/2012. Manutenzione ordinarie e somme urgenze. Accordo Quadro. CUP: H18G12000370002 Nuova aggiudicazione definitiva dei lavori. 134
[Appalti]

n. **261** del 25 novembre 2013
L.R. 3/2003 art. 45 - L.R. 11/2010 art. 83 Opere di difesa dei litorali marittimi. Interventi di difesa dall'erosione nel tratto di litorale antistante la lama del Revelino e manutenzione delle difese costiere di Bibione e di Porto Baseleghe. VE-M0053.0 CUP: H88G11001920002 CIG: 5094425480. Aggiudicazione definitiva dei lavori Gara N. 490. 136
[Appalti]

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **2271** del 10 dicembre 2013
Nuove disposizioni in tema di "Organizzazione delle aziende UU.LL.SS.SS. e Ospedaliere. Linee guida per la predisposizione del nuovo atto aziendale, per l'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione e per l'organizzazione del Distretto socio sanitario. Articolo 3, comma 1 bis e articolo 7 bis, comma 1 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.e i.. L.R. 29 giugno 2012, n. 23". 138
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **2287** del 10 dicembre 2013
Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Nuova disciplina regionale per le attività di informazione ed accoglienza turistica. Deliberazione n. 139/CR del 28 ottobre 2013. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 15. 172
[Turismo]

n. **2297** del 10 dicembre 2013
Corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie organizzato dalla Confagricoltura Veneto, sede di Mestre-Venezia: autorizzazione allo svolgimento (art. 34 L.R. n. 50/93). 190
[Caccia e pesca]

n. **2303** del 10 dicembre 2013
Bando a sportello per il finanziamento di iniziative a sostegno del tessuto produttivo dell'area del Polesine. DGR n. 1813 del 3 ottobre 2013 "Area Polesine. Iniziative a sostegno del territorio. Protocollo d'Intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico del 21 marzo 2013. Attuazione. Deliberazione della Giunta regionale n. 113/CR del 12 agosto 2013". 200
[Settore secondario]

n. **2415** del 16 dicembre 2013
Protezione Civile. Concessione di contributi per il potenziamento delle attività di protezione civile sul territorio regionale. 210
[Protezione civile e calamità naturali]

PARTE TERZA

CONCORSI

AZIENDA ULSS N. 1, BELLUNO
Delibera n. 975 del 21.11.2013. Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 dirigenti medici nella disciplina di ostetricia e ginecologia. 230

AZIENDA ULSS N. 9, TREVISO
Graduatoria di merito del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Farmacista di Farmacia Ospedaliera. 238

Graduatoria di merito del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico di Cardiochirurgia. 239

Graduatoria di merito del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico di Radiodiagnostica. 240

Graduatoria di merito del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista Occupazionale, categoria D. 241

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico di Urologia. 242

AZIENDA ULSS N. 13, MIRANO (VENEZIA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto a tempo indeterminato di dirigente analista per i servizi socio-sanitari dell'azienda. 243

AZIENDA ULSS N. 16, PADOVA
Approvazione delle prime graduatorie provinciali dei Medici Veterinari (graduatorie anno 2012 valide anche per anno 2013) aspiranti ad incarico ambulatoriale nell'ambito provinciale di Padova. Deliberazione del Direttore Generale n. 744 del 29.08.2013. 254

COMUNE DI LEGNARO (PADOVA)
Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo (Cat. C) a tempo pieno e indeterminato. 258

COMUNE DI PAESE (TREVISO)
Bando di concorso per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con conducente in comune di Orsago. 259

IPAB CASA DI RIPOSO "G. A. CAMPOSTRINI", SOMMACAMPAGNA (VERONA)
Concorso pubblico per esami per la formazione di una graduatopria per l'assunzione di "Manutentori" Cat- B, pos. Economica B1 a tempo determinato. 260

PROVINCIA DI BELLUNO
Bando di indizione per esame di abilitazione ed estensione linguistica per la professione di accompagnatore turistico 2013/2014. 261

VENETO PROMOZIONE SCPA, VENEZIA
Avviso di procedura comparativa per curriculum e colloquio per la selezione del direttore generale di Veneto Promozione s.c.p.a.. 262

Avviso pubblico per la formazione di una short list di esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione da attivare presso Veneto Promozione s.c.p.a. finalizzati al progetto «Azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio di luoghi e memorie della grande guerra nel Veneto». 263

APPALTI

Bandi e avvisi di gara

REGIONE DEL VENETO

Direzione Affari Generali. Bando di gara per affidamento triennale di servizi postali e invio telematico della corrispondenza. C.I.G. 5503326049. 264

AVVISI

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Treviso. T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Soc. Agricola Dotto Giovanni e Gino s.s. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Treviso ad uso irriguo. Pratica n. 5042. 266

Genio civile di Verona. Avviso D/12305. Azienda Agricola Rizzi Luigino & Claudio soc. agricola. Uso irriguo antibrina - Comune di Bovolone (Verona). 267

Genio civile di Verona. Avviso D/12306. Vini Rizzi s.r.l. Uso igienico assimilato (scambio termico) - Comune di Bovolone (Verona). 268

Genio civile di Verona. Avviso D/12309. Azienda Agrituristica La Fredda di Perina Costantina. Uso irriguo - Comune di Sommacampagna (Verona). 269

Genio civile di Verona. Avviso D/12317. Sometti Lorena. Uso irriguo di soccorso ed antibrina - Comune di Villafranca (Verona). 270

Genio civile di Verona. Avviso D/12324. Pluvitec S.p.a. Uso igienico assimilato (antincendio) - Comune di Ronco all'Adige (Verona). 271

Genio civile di Verona. Avviso. Rif. pratica D/12351. Ditta: Bonazzi Fabio. Uso: irriguo (soccorso). Comune di San Pietro Incariano (VR), S. Lucia. 272

Genio civile di Verona. Domanda di rinnovo concessione per l'utilizzazione del bene del demanio idrico di competenza della Regione Veneto. Ditta richiedente: Azienda agricola Rugolotto Tiziano e Corrado di Albaredo d'Adige (Vr). 273

Genio civile di Verona. Domanda di rinnovo concessione per l'utilizzazione del bene del demanio idrico di competenza della Regione Veneto. Ditta richiedente: Azienda agricola Rugolotto Tiziano e Corrado di Albaredo d'Adige (Vr). 275

Genio civile di Verona. Domanda di rinnovo concessione per l'utilizzazione del bene del demanio idrico di competenza della Regione Veneto. Ditta richiedente: Rugolotto Lino di Albaredo d'Adige (Vr). 277

Genio civile di Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessone idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Immobiliare Il Tupilano S.r.l. Rif. pratica D/12316. Uso: igienico ed assimilati (antincendio) - Comune di Minerbe. 279

Genio civile di Vicenza. R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". Istanza della ditta EnBlu S.r.l. per concessione di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal Rio Valle Sterpa, in comune di Valli del Pasubio (VI) località Staro. Moduli medi 0,56 (56 l/s) e massimi 1,34 (134 l/s) - Potenza nominale media 16,63 kW. Pratica n. 532/LE. Ordinanza n. 558791 del 19.12.2013. 280

Unità di progetto tutela produzioni agroalimentari. Avviso di reperibilità fino al 30 gennaio 2014 sul Portale piave.veneto.it delle schede aggiornate e corrette dei Prodotti agroalimentari tradizionali, in vista di prossima edizione Atlante 2014. 282

CONSIGLIO DI BACINO DOLOMITI BELLUNESI, BELLUNO

Consiglio di bacino "dolomiti bellunesi". Metodo tariffario transitorio - tariffe 2012 e 2013. Delibera n. 506 /2013/R/IDR del 7 novembre 2013. 283

PROVINCIA DI BELLUNO

Avviso di pubblicazione istanza di rinnovo con variante sostanziale della concessione di derivazione d'acqua dal torrente Tegosa, in località la Mora dei Comuni di Canale d'Agordo e Falcade (BL), ad uso idroelettrico, presentata dal signor Mezzacasa Tiziano. 285

PROCEDIMENTI VIA

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE, SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA)

Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (art. 20, D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.). 286

PROVINCIA DI PADOVA

ASPIAG SERVICE S.R.L., BOLZANO - Progetto di una "nuova grande struttura di vendita configurata a centro commerciale" in comune di Padova. Estratto del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Padova (ai sensi dell'art. 27 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). 287

TARGON IVANO E SANDRO, RONCO ALL'ADIGE (VERONA)

Domanda di verifica di assoggettabilità (screening) ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. 289

PROVINCIA DI VICENZA

Marostica Giuseppe Rottami Spa - progetto di riorganizzazione ed ampliamento di un impianto esistente di recupero rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi - giudizio di compatibilità ambientale e contestuale approvazione progetto. D.lgs. n. 152/2006, L.r. n. 10/1999, L.r. n. 3/2000 - annullamento e sostituzione della delibera n. 184 del 6/09/2013. 290

Progetto: aumento della capacità di trattamento impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi cer 17 03 02 - giudizio di compatibilità ambientale e contestuale Approvazione Progetto. D.lgs. n. 152/2006, L.R. n. 10/1999, L.R. n. 3/2000. 292

DITTA TONON S.P.A., COLLE UMBERTO (TREVISO)

Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (art. 20, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). 294

PROVINCIA DI VENEZIA

Avviso di non assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale di cui all' art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. del progetto presentato da SAVE S.p.A relativo alla realizzazione di un percorso pedonale assistito di collegamento tra la darsena e il terminal aeroportuale di Venezia. 295

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Vicenza n. 321 del 10 dicembre 2013 Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013 Misura 331 - Azione 1 - (421) "Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e sul territorio" Progetto "Rural Emotion", Codice progetto T-L-IT-016-003-007. Deliberazione del Consiglio di Amministazione del GAL Terra Berica n. 34 del 19 dicembre 2012. Ammissibilità e finanziabilità delle domande presentate. 296

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Vicenza n. 322 del 10 dicembre 2013 Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013 Misura 331 - Azione 1 - (421) "Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e sul territorio" Progetto "Rural Emotion", Codice progetto T-L-IT-016-003-007. Deliberazione del Consiglio di Amministazione del GAL Montagna Vicentina n. 43 del 18 dicembre 2012. Ammissibilità e finanziabilità delle domande presentate. 297

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 521 del 11 dicembre 2013 Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 313 - Azione 2/413. Deliberazione del GAL Baldo Lessinia n. 43/2013. Intervento a regia. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità. 298

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 523 del 11 dicembre 2013 Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 323/a - Azione 3/421. Deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 37/2013. Intervento a regia. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità. 299

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 524 del 11 dicembre 2013 Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 323/a - Azione 2/421. Deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 41/2013. Intervento a regia. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità. 300

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 526 del 11 dicembre 2013 Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 323/a - Azione 2/413. Deliberazione del GAL Baldo Lessinia n. 44/2013. Intervento a regia. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità. 301

Decreto del dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 87 del 12 dicembre 2013 Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Ammissibilità e approvazione della graduatoria per la finanziabilità delle domande di aiuto relative alla Misura 133 - Attività di informazione e promozione agroalimentare, attivata con delibera n. 39/2013 dal GAL Baldo Lessinia nell'ambito della Misura 421 azione 1. 302

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 505 del 18 dicembre 2013 Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità delle domande di aiuto presentate - Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013 - Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche", Az. 1 "Itinerari e certificazione", attivata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal Bassa Padovana n. 39 del 09/11/2012 - Bando a Regia - Misura 421 Cooperazione - Progetto Tur Rivers. 303

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 533 del 13 dicembre 2013 Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 331 - Azione 1/421. Deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 23/2013. Bando pubblico. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità. 304

Decreto del dirigente aiuti di stato n. 27 del 16 dicembre 2013 L. r. 7 agosto 2009, n. 16 articolo 2 - Programma regionale di intervento per il credito di esercizio a favore delle imprese agricole del Veneto. Errata corrige al decreto n. 20/2013 di approvazione della graduatoria regionale ed individuazione delle domande finanziabili. 305

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Venezia n. 268 del 17 dicembre 2013 PSR del Veneto 2007-2013 - Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche" Azione 2 "Accoglienza" attivata a gestione diretta con delibera n. 42 del 24/07/2013 dal GAL Antico Dogado nell'ambito della Misura 421 - progetto di Cooperazione Transnazionale "REM". Approvazione elenco di ammissibilità e graduatoria per la finanziabilità della domanda ID 2571509. 306

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 540 del 17 dicembre 2013 Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 313 - Azione 5/413. Deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 34/2013. Bando pubblico. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità. 307

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 541 del 17 dicembre 2013 Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 313 - Azione 4/421. Deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 42/2013. Intervento a regia. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità. 308

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 542 del 17 dicembre 2013 Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 313 - Azione 4/421. Deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 38/2013. Intervento a regia. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità. 309

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Treviso n. 567 del 17 dicembre 2013 Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità Misura 421 Progetti di cooperazione interterritoriale PIAVE LIVE e TURISMO PEDEMONTANO VENETO relativamente le domande di aiuto presentate per le Misure 313 az. 1 "Incentivazione delle attività turistiche", 323 az. 2 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" e 313 az. 4 "Incentivazione delle attività turistiche". PSR del Veneto 2007-2013. Delibere del C.d.a. GAL Terre di Marca e Alta Marca Trevigiana. 310

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Treviso n. 568 del 17 dicembre 2013 Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande di aiuto - Misura 313 az. 4 "Incentivazione delle attività turistiche". PSR del Veneto 2007-2013. Delibera del C.d.a. n. 30 del 25/07/2013 GAL Alta Marca Trevigiana. 311

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Venezia n. 271 del 18 dicembre 2013 Ammissibilità e approvazione della graduatoria per la finanziabilità delle domande di aiuto relative alla Misura 323/a, Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, Azione 4 "Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali", attivata a Regia dal GAL Antico Dogado con delibera n. 34 del 27/06/2013. 312

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Venezia n. 274 del 18 dicembre 2013 Ammissibilità e approvazione della graduatoria per la finanziabilità delle domande di aiuto relative alla Misura 323/a "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - Azione 4 "Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali", attuata a regia con delibera n. 59/2013 dal GAL Venezia Orientale. 313

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Venezia n. 276 del 18 dicembre 2013 Ammissibilità e approvazione della graduatoria per la finanziabilità della domanda di aiuto ID 2572970 relativa alla Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche" Azione 1 "Itinerari e Certificazioni", attuata a regia con delibera n. 62/2013 dal GAL Venezia Orientale nell'ambito della Misura 421 - Progetto di cooperazione "Piave Live". 314

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Belluno n. 429 del 18 dicembre 2013 PSR 2007-2013, Misura 313, azione 1, attivata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del GAL Alto Bellunese n. 10 del 02.04.2012, a regia GAL. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità. 315

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Belluno n. 430 del 18 dicembre 2013 PSR 2007-2013, Misura 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, azione 4 Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali, attivata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del GAL Alto Bellunese n. 41 del 02.07.2013, a regia GAL. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità. 316

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Belluno n. 431 del 18 dicembre 2013 PSR 2007-2013, Misura 313, azione 4, attivata con deliberazione del Consiglio direttivo del GAL Prealpi e Dolomiti n. 22 del 17.09.2013, a regia GAL. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità. 317

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Belluno n. 433 del 18 dicembre 2013 PSR 2007-2013, Misura 313, azione 2, attivata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del GAL Alto Bellunese n. 34 del 02.07.2013, a regia GAL. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità. 318

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Belluno n. 434 del 18 dicembre 2013 PSR 2007-2013, Misura 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, azione 4 Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali, attivata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del GAL Alto Bellunese n. 12 del 18.05.2012, a regia GAL. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità. 319

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Belluno n. 435 del 18 dicembre 2013 PSR 2007-2013, Misura 313, azione 1, attivata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del GAL Alto Bellunese n. 33 del 02.07.2013, a regia GAL. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità. 320

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 503 del 18 dicembre 2013 Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità delle domande di aiuto presentate - Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013 - Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche", Az. 1 "Itinerari e certificazione", attivata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal Bassa Padovana n. 31 del 09/11/2012 - Bando a Regia. 321

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 504 del 18 dicembre 2013 Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità delle domande di aiuto presentate - Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013 - Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche", Az. 1 "Itinerari e certificazione", attivata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal Patavino n. 35 del 09/11/2012 - Bando a Regia. 322

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 506 del 18 dicembre 2013 Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità delle domande di aiuto presentate - Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013 - Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche", Az. 1 "Itinerari e certificazione", attivata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal Patavino n. 44 del 09/11/2012 - Bando a Regia - Misura 421 Cooperazione - Progetto Tur Rivers. 323

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 547 del 18 dicembre 2013 Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 313 - Azione 3/421. Deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 51/2013. Intervento a regia. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità. 324

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 548 del 18 dicembre 2013 Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 323/a - Azione 4/421. Deliberazione del GAL Baldo Lessinia n. 8/2013. Intervento a regia. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità. 325

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 549 del 18 dicembre 2013
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 323/a - Azione 4/421. Deliberazione del GAL Baldo Lessinia n. 14/2013. Intervento a regia. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità. 326

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 550 del 18 dicembre 2013
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 313 - Azione 4/413. Deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 33/2013. Bando pubblico. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità. 327

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 551 del 18 dicembre 2013
Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 313 - Azione 1/421. Deliberazione del GAL Baldo Lessinia n. 6/2013. Intervento a regia. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità. 328

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI BELLUNO
Determinazioni nn. 692, 693, 694, 695 del 10 dicembre 2013 e n. 731 del 12 dicembre 2013
Costruzione di un marciapiede in via Monte Grappa. Pagamento/ deposito indennità di esproprio. 329

COMUNE DI CAMPODORO (PADOVA)
Ordinanza n. 12 del 10 dicembre 2013
Lavori di realizzazione nuova pista ciclabile lungo la S.P. 12 dal Km 16+400 al Km 17+828 - Via Municipio - Campodoro (PD). Deposito dell'indennità provvisoria di esproprio ex art. 26 comma 4 del D.P.R. 327/2001. 330

Ordinanza del dirigente responsabile ufficio espropriazioni n. 13 del 10 dicembre 2013
Lavori di realizzazione nuova pista ciclabile lungo la S.P. 12 dal Km 16+400 al Km 17+828 - Via Municipio - Campodoro (PD). Pagamento a saldo dell'indennità provvisoria di esproprio ex artt. 20, comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001. 337

Ordinanza del dirigente responsabile ufficio espropriazioni n. 14 del 10 dicembre 2013
Intervento di ammodernamento e messa in sicurezza di alcune strade comunali via Crosara, Via Rezzonico, Via Molini e via Liminella - II° STRALCIO Via Crosara e Via Molini. Deposito dell'indennità provvisoria di esproprio ex art. 26 comma 4 del D.P.R. 327/2001. 347

Ordinanza del dirigente responsabile ufficio espropriazioni n. 15 del 10 dicembre 2013
Intervento di ammodernamento e messa in sicurezza di alcune strade comunali via Crosara, Via Rezzonico, Via Molini e via Liminella - II° STRALCIO Via Crosara e Via Molini. Pagamento a saldo dell'indennità provvisoria di esproprio ex artt. 20, comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001. 349

COMUNE DI PADOVA
Decreto n. 42 del 6 dicembre 2013
Potenziamento fossato a margine della bretella stradale tra S.R. 47 "di Altichiero" e S.P. 2 "Romana Aponense". 353

COMUNE DI VILLORBA (TREVISO)
Estratto determinazione n. 760 del 4 dicembre 2013
Sistemazione di via Silvello, da via Everardo a via Giavera acquisizione aree interessate da procedura espropriativa con decreto di esproprio. 354

Estratto decreto n. 37027 del 4 dicembre 2013
Sistemazione di via Silvello, da via Everardo a via Giavera. 355

Estratto determinazione n. 781 del 6 dicembre 2013
Completamento opere di urbanizzazione primaria di via marconi con realizzazione di un percorso protetto (1° stralcio). Impegno di spesa indennità di esproprio. 356

Estratto decreto n. 37094 del 6 dicembre 2013
Completamento opere di urbanizzazione primaria di via marconi con realizzazione di un percorso protetto (1° stralcio). 357

Estratto determinazione n. 813 del 12 dicembre 2013
Lavori di completamento opere di urbanizzazione primaria di via Centa con realizzazione di pista ciclo-pedonale da via C. Battisti a via donizetti - 3° stralcio. Acquisizione aree interessate da procedura espropriativa con decreto di esproprio. 358

Estratto decreto n. 37628 del 12 dicembre 2013
Lavori di completamento opere di urbanizzazione primaria di via Centa con realizzazione di pista ciclo-pedonale da via C. Battisti a via Donizetti - 3° stralcio. 359

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Decreto n. 117 prot. n. 18786 del 12 dicembre 2013
Espropriazione di terreni necessari alla realizzazione degli "Interventi di ripristino della funzionalità idraulica dello scolo Brentelle in Comune di Mira (VE) - ID 73". 360

Decreto n. 118 prot. n. 18787 del 12 dicembre 2013
Asservimento di terreni necessari alla realizzazione degli "Interventi di ripristino della funzionalità idraulica dello scolo Brentelle in Comune di Mira (VE) - ID 73". 362

Decreto n. 116 prot. n. 18748 del 12 dicembre 2013
Espropriazione di terreni necessari alla realizzazione dei "Lavori di ricalibratura e rinaturalizzazione dello scolo Castellaro in Comune di Fiesso d'Artico". (Codice consorziale progetto: 548). Decreto di espropriazione ex artt. 20, co. 11 e 23, co. 1 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. Ditta proprietaria Sarov Mario. 363

CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto decreto n. 1148 del 13 dicembre 2013
Lavori di Ripristino efficenza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa ed adeguamento della rete idrica nei bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine: Lotto interventi Bacino del Guà Frassine - Completamento opere irrigue a servizio parte centrale del comprensorio nei comuni di Ospedaletto Euganeo, Saletto, Santa Margherita d'Adige, Ponso e Piacenza d'Adige - Stralcio funzionale. Asservimento ex artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con il decreto sopra menzionato è stata pronunciata, a favore del Demanio dello Stato - ramo bonifica, C.F. 80207790587, l'asservimento dell'immobile censiti in comune di Ospedaletto Euganeo. 364

Estratto decreti dal n. 1145 al n. 1147 del 13 dicembre 2013
Lavori di Ripristino efficenza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa ed adeguamento della rete idrica nei bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine: Lotto interventi Bacino del Guà Frassine - Completamento opere irrigue a servizio parte centrale del comprensorio nei comuni di Ospedaletto Euganeo, Saletto, Santa Margherita d'Adige, Ponso e Piacenza d'Adige - Stralcio funzionale. Asservimento ex artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con i decreti sopra menzionati è stata pronunciata, a favore del Demanio dello Stato - ramo bonifica, C.F. 80207790587, l'asservimento degli immobili censiti in comune di Saletto. 365

CONSORZIO DI BONIFICA "VERONESE", VERONA
Decreto n. 13/2013 del 9 dicembre 2013
Lavori urgenti ed indifferibili per l'alimentazione idrica di terreni in località Ca' del Lago in comune di Cerea. Decreto regionale n. 178 in data 08.10.2010. 366

Decreto n. 17/2013 del 11 dicembre 2013
Progetto per l'ammodernamento e il completamento di opere irrigue - riordino impianto di Dolcè. Decreto ministeriale n. 61042 in data 19.10.2005. Primo elenco di n. 31 ditte. 367

Decreto n. 18/2013 del 11 dicembre 2013
Progetto per l'ammodernamento e il completamento di opere irrigue - impianto di Bardolino. Decreto ministeriale n. 61042 in data 19.10.2005. Terzo elenco di n. 5 ditte. 369

Decreto n. 14/2013 del 9 dicembre 2013
Lavori urgenti ed indifferibili per l'alimentazione idrica di terreni in localita' Ca' del Lago in comune di Cerea. Decreto regionale n. 178 in data 08.10.2010. 370

Determinazione n. 22/2013 di pagamento dell'indennità concordata del 17 dicembre 2013
Progetto per l'ammodernamento e il completamento di opere irrigue. Riordino impianto irriguo di Garda. Decreti ministeriali n. 4743 del 04.04.2007 e n. 13210 del 05.06.2009. 371

SOCIETÀ PASSANTE DI MESTRE SCPA, MESTRE (VENEZIA)
Determinazione Prot. CVE-0041685-P del 26 novembre 2013
Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante autostradale. Variante di Robegano alla Sp Mestrina WBE C21.XX Comune di Salzano. Determinazione conguaglio delle indennità di esproprio accettate e richiesta autorizzazione al pagamento diretto del saldo. 372

Statuti

COMUNE DI CARBONERA (TREVISO)
Deliberazione Consiglio comunale n. 47 del 27 novembre 2013
Modifiche ed integrazioni allo statuo comunale. 374

COMUNE DI LUGO DI VICENZA (VICENZA)
Delibera Consiglio comunale n. 54 del 26 novembre 2013
Modifica articolo 1 e articolo 24 dello Statuto Comunale. 379

PROVINCIA DI VENEZIA
Deliberaizone Consiglio provinciale n. 67 del 28 novembre 2013
Statuto della Provincia di Venezia modificato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 67 del 28 novembre 2013. Modifiche agli articoli 2-9-15-16-18. 380

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VAL LEOGRA, TORREBELVICINO (VICENZA)
Deliberazione Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra n. 19 del 10 ottobre 2013
Modifica allo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra. 396

Trasporti e viabilità

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA (VERONA)
prot. n.9943 del 15 novembre 2013
Sdemanializzazione/declassificazione e demanializzazione /classificazione di alcuni terreni - c.da dosso scoli-tander. 397

Urbanistica

PROVINCIA DI VENEZIA
Delibera Giunta Provinciale n. 163 del 25 novembre 2013
Approvazione della variante parziale al p.r.g. del comune di Fossalta di Piave, per la realizzazione delle attrezzature del Parco golenale del fiume Piave. 398

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

(Codice interno: 264786)

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 34

Istituzione del nuovo Comune di Quero Vas mediante fusione dei Comuni di Quero e Vas della Provincia di Belluno.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Istituzione

1. È istituito, nella Provincia di Belluno, il Comune di Quero Vas mediante fusione dei Comuni di Quero e Vas.

2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita, il nuovo comune avrà sede in quella attuale di Quero.

3. Nello Statuto sono altresì assicurate, alla comunità di origine, privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.

Art. 2
Risultati della consultazione

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

	Comune di Quero	Comune di Vas	Totale
elettori aventi diritto al voto	n. 2.071	n. 732	n. 2.803
votanti	n. 844	n. 362	n. 1.206
voti validamente espressi	n. 831	n. 359	n. 1.190
voti favorevoli	n. 782	n. 277	n. 1.059
voti contrari	n. 49	n. 82	n. 131

Art. 3
Disposizioni finali e transitorie

1. I rapporti conseguenti alla istituzione del Comune di Quero Vas sono definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", dalla Provincia di Belluno sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 2013

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 - Risultati della consultazione

Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 4 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 34

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Roberto Ciambetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 13 novembre 2012, n. 24/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 dicembre 2012, dove ha acquisito il n. 324 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 dicembre 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 dicembre 2013, n. 33.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite.

La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei comuni e delle province, nonché il mutamento della denominazione dei comuni.

Le variazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere anche nella fusione di due o più comuni in uno nuovo. Tali variazioni possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l'unione di comuni.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della suddetta legge regionale, quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa per le variazioni delle circoscrizioni comunali, previsto dall'articolo 38 dello Statuto, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

Alla luce della normativa sopra indicata, i Comuni di Quero e di Vas della Provincia di Belluno hanno chiesto alla Giunta regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di fusione dei due Comuni medesimi, rispettivamente con deliberazioni n. 1/C.C. del 29 giugno 2012 e n. 1/C.C. del 18 giugno 2012, esecutive ai sensi di legge e avverso le quali, pubblicate a norma dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 non sono state prodotte osservazioni o opposizioni.

Dai predetti provvedimenti si evince che tra il Comune di Quero e quello di Vas è stata costituita l'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville con atto sottoscritto in data 20 dicembre 2000, successivamente rinnovato fino al 19 dicembre 2018.

Si rileva, inoltre, che a seguito del decennale percorso di progressiva associazione delle funzioni, risultano trasferite dai comuni all'unione le seguenti funzioni, pari al 100 per cento delle funzioni fondamentali, individuate dall'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, con l'aggiunta di ulteriori funzioni:

- funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, la cui articolazione in servizi è la seguente:
- organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
- segreteria generale, personale e organizzazione;
- gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- ufficio tecnico (limitatamente ai compiti di seguito specificati nelle funzioni che seguono);
- anagrafe, stato civile, leva e servizio statistico;
- altri servizi generali (consegna a domicilio certificati servizi demografici, servizio affissione avvisi di pubblica utilità, questionari di gradimento dei servizi);

- funzioni di polizia locale, la cui articolazione in servizi è la seguente:
- polizia municipale;
- polizia commerciale;
- polizia amministrativa;
- funzione di istruzione pubblica, la cui articolazione in servizi è la seguente:
- scuola materna;
- istruzione elementare;
- istruzione media;
- assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi;
- funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, la cui articolazione in servizi è la seguente:
- biblioteche;
- informagiovani;
- teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale (tra cui programmazione e gestione attività culturali);
- funzioni nel campo turistico, la cui articolazione in servizi è la seguente:
- servizi turistici (attività di promozione turistica);
- manifestazioni turistiche;
- funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, la cui articolazione in servizi è la seguente:
- servizi connessi a manutenzione viabilità stradale;
- servizio segnaletica;
- altri servizi (vigilanza notturna con servizio metronotte);
- funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell''ambiente, la cui articolazione in servizi è la seguente:
- urbanistica e gestione del territorio, compreso il catasto;
- servizio smaltimento rifiuti (compresa la raccolta);
- attività connesse al servizio tecnico-manutentivo;
- gestione manutenzione verde pubblico;
- illuminazione pubblica e servizi connessi;
- servizio di protezione civile;
- servizio idrico integrato;
- progettazione opere;
- gestione degli appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche a valenza sovracomunale (eventualmente anche dei comuni in caso di specifica delega e conseguente accettazione riferita a singole opere e servizi);
- servizi informatici;
- sistema informativo territoriale;
- altri servizi (servizio vigili del fuoco volontari);
- funzioni nel settore sociale, la cui articolazione in servizi è la seguente:
- asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
- assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (servizio di assistenza sociale ad inabili, handicappati, tossicodipendenti, con esclusione telecontrollo, telesoccorso, domicilio di soccorso, trasporto solidale ed assistenza domiciliare);
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- altri servizi (sportello informa immigrati);
- funzioni nel campo dello sviluppo economico, la cui articolazione in servizi è la seguente:
- servizi relativi all'agricoltura;
- sportello unico per le imprese;
- altri servizi (es. teleriscaldamento, risparmio e valorizzazione energetica, ecc.).

L'integrazione associativa tra i Comuni di Quero e di Vas risulta attestata dagli stessi "fattori aggreganti", certificati dalla Regione Veneto in sede di assegnazione dei contributi assegnati alle Unioni, che hanno visto l'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville al vertice dei punteggi attribuiti negli ultimi dieci anni.

Tra i due Comuni sussistono pertanto i seguenti fattori aggregativi:

- l'esistenza di forme di collaborazione in atto, con particolare riferimento a Unioni di Comuni, a Comunità Montane, a Unità Locali Socio-Sanitarie, ad autorità di bacino e a gestioni associate di servizi;
- l'esistenza di rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale e alle relazioni culturali;
- l'esigenza di realizzare una più adeguata organizzazione e distribuzione territoriale dei servizi, con particolare riferimento al sistema dei trasporti e della viabilità, anche in rapporto ai piani e programmi regionali;
- l'esigenza di conseguire una più efficace razionalizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale anche in vista di una qualificazione degli abitati.

La legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, ad oggetto "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", volta a realizzare un piano di riordino territoriale a seguito della disposizioni del succitato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e del decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 promuove e sostiene l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonché la

fusione di Comuni, facendo rientrare questa ultima nei criteri di preferenza in sede di ripartizione delle risorse finanziarie che la Regione Veneto stanzia a favore dell'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali.

Il percorso di fusione tra il Comune di Quero e il Comune di Vas risulta essere una soluzione ottimale per risolvere le problematiche economiche dei piccoli Comuni, oltre ad essere il termine naturale del processo avviato con l'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville.

Si ritiene che tale scelta, inoltre, permetterebbe al Comune derivante dalla fusione, di garantire trasferimenti statali aggiuntivi per dieci anni, stanziati dallo Stato per finanziare i Comuni che provvedono a tale processo di fusione.

Il criterio di quantificazione di tali trasferimenti è stabilito dall'articolo 20 della legge 7 agosto 2012, n. 135, la cosiddetta "spending review", la quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai Comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.

Inoltre, la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 stanzia per l'esercizio finanziario 2012 la somma di euro 3.150.000,00 per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, compresa la fusione dei comuni.

Si dà atto infine che il Comune di Quero e il Comune di Vas hanno deliberato di condividere un percorso di fusione, previa adeguata e preventiva informazione e consultazione delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio.

In data 26 marzo 2012 si è tenuta, presso la sede municipale di Vas, una seduta informale congiunta dei Consigli comunali di Quero e di Vas, nel corso della quale è stata data la possibilità ai cittadini presenti di intervenire alla discussione formulando domande relative al progetto di fusione in oggetto.

Si prende atto pertanto che è stato svolto un percorso di informazione e consultazione della popolazione e delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio sull'iter normativo finalizzato a portare a termine il processo di fusione tra i due enti.

La fusione tra i due comuni rappresenta, quindi, la logica conseguenza della presa d'atto di una situazione di perfetta integrazione di due popolazioni che già si trovano a vivere in armonica simbiosi.

La popolazione dei due Comuni, in base al censimento del 21 ottobre 2001, è di 2.312 abitanti per il Comune di Quero e di 864 abitanti per il Comune di Vas.

La denominazione del nuovo Comune Quero Vas è stata deliberata dalle amministrazioni interessate con provvedimenti n. 1/C.C. del 29 giugno 2012 e n. 1/C.C. del 18 giugno 2012 esecutivi ai sensi di legge.

Il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale consta della presente relazione con la quale vengono illustrate le ragioni per le quali i due Comuni Bellunesi hanno chiesto di fondersi in nuovo Comune e di quattro articoli.

Con l'articolo 1 si istituisce, in particolare, il nuovo Comune di Quero Vas mediante la fusione dei Comuni di Quero e di Vas.

Con l'articolo 2 si dà atto dei risultati del referendum tra le popolazioni interessate che si è tenuto, in data 27 ottobre 2013, ai sensi delle leggi regionali 12 gennaio 1973, n. 1 e 24 dicembre 1992, n. 25 (si veda il verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale per il referendum del 30 ottobre 2013).

L'articolo 3, contiene delle disposizioni finali e transitorie indispensabili per assicurare la continuità amministrativa ed il governo del territorio dei Comuni originari nonché un graduale e corretto avvio del processo di organizzazione del nuovo comune.

L'articolo 4, infine, riguarda la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto e la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La Prima Commissione consiliare nella seduta dell'11 dicembre 2013 ha preso atto del risultato di tale consultazione referendaria concludendo l'iter legislativo relativo al progetto di legge oggi al vostro esame e lo ha approvato all'unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi PDL, LV-LN-P, PDV, Federazione della Sinistra veneta-PRC.".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 25/1992 è il seguente:

"Art. 17 (Successione di comuni).

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui all'art. 8.".

4. Struttura di riferimento

Direzione enti locali, persone giuridiche e controllo atti

(Codice interno: 264799)

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 35

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea dopo le parole: *"l'agriturismo, il pescaturismo e l'ittiturismo"* sono inserite le seguenti: *", il turismo rurale e le fattorie didattiche,";*
b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
"f bis) favorire lo sviluppo del turismo rurale e delle fattorie didattiche, ampliando e diversificando l'offerta turistica nonché l'uso dello spazio agricolo e vallivo lagunare anche con l'offerta di attività didattiche;".

Art. 2
Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è così sostituita:
"b) l'ittiturismo: l'attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori ittici singoli o associati, connessa a quella di pesca o acquacoltura, svolta attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore;";
b) la lettera c) è così sostituita:
"c) il pescaturismo: l'attività di imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su imbarcazioni da pesca a scopo turistico-ricreativo, esercitata da pescatori di professione singoli o associati, connessa a quella di pesca professionale o acquacoltura.".

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) sono inserite le seguenti:
"0a) turismo rurale: l'insieme delle attività e iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative, di valorizzazione del patrimonio ambientale, nonché ogni altra attività di utilizzazione dello spazio e dell'ambiente rurale ivi compresi gli ecosistemi acquatici e vallivi, svolta da imprenditori agricoli, imprenditori ittici o da imprese turistiche;
0b) fattoria didattica: l'azienda agricola o ittica che ospita e svolge attività didattiche e divulgative a favore delle scuole e dei cittadini allo scopo di riscoprire il valore culturale dell'agricoltura, della pesca, della civiltà rurale e marinara;";
b) la lettera e) è così sostituita:

"e) prevalenza: il modo in cui si esprime il rapporto fra attività agricole e attività agrituristiche;";
c) la lettera f) è così sostituita:
"f) attività e servizi complementari: le attività e i servizi di cui alle lettere 0a) e 0b);";
d) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
"f bis) attività turistiche connesse al settore primario: le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e le attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2.".

Art. 3
Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:

"1 bis. Il corso iniziale di formazione professionale di cui alla lettera b) del comma 1 conserva validità per cinque anni dalla data di superamento; trascorso tale periodo senza che sia stata avviata l'attività, la validità può essere rinnovata attraverso il superamento di un corso di aggiornamento professionale.".

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"2. I programmi del corso iniziale e di aggiornamento professionale sono definiti dalla Giunta regionale e prevedono elementi relativi all'ambiente e alla tradizione dei luoghi nei quali è ubicata l'azienda agrituristica nonché nozioni relative ai prodotti tipici, ai prodotti locali, alle tradizioni enogastronomiche venete e alle produzioni agricole e agroalimentari di qualità.".

3. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la parola: *"sei"* è sostituita con la parola: *"dieci"*.

4. Al comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo le parole: *"a quello impiegato nell'attività agrituristica"* sono inserite le seguenti: *"e nelle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 dell'articolo 2.".*

Art. 4
Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i parametri medi di conversione delle produzioni agricole e degli allevamenti aziendali ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti, spuntini e bevande delle attività di somministrazione di cui all'articolo 8.".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo le parole: *"le giornate di lavoro dedicate all'attività agrituristica"* sono inserite le seguenti: *"e alle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 dell'articolo 2".*

Art. 5
Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è soppresso.

Art. 6
Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo la parola: *"pasti"*, è aggiunta la parola: *", spuntini"*.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo la parola: *"pasti"* è aggiunta la parola: *", spuntini"*.

3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: *"per almeno il cinquanta per cento del totale ovvero almeno il venticinque per cento del totale"* sono sostituite dalle seguenti: *"per almeno il sessantacinque per cento del totale ovvero almeno il trentacinque per cento del totale"*.

4. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"al dettaglio"* sono soppresse.

5. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"6. La somministrazione può essere svolta per il numero massimo di posti a sedere previsto dall'autorizzazione igienico sanitaria dei locali e per il numero massimo annuo di pasti, spuntini e di bevande individuato dal piano agrituristico di cui all'articolo 4.".

6. I commi 7 e 8 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 sono soppressi.

Art. 7
Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la lettera b) è soppressa.

2. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b)"* sono sostituite dalle seguenti: *"La sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a)"*.

3. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"i contenuti obbligatori ivi compresi i criteri per il computo del tempo lavoro e dei quantitativi di produzione relativi alle attività ittituristiche rispetto a quelle di pesca o acquacoltura e le modalità e le procedure di presentazione del piano ittituristico aziendale alle province."* sono sostituite con le seguenti: *"i contenuti obbligatori e le modalità e le procedure di presentazione del piano ittituristico aziendale alle province e i parametri medi di conversione delle produzioni ittiche aziendali ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti e spuntini per le attività di somministrazione."*.

4. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è soppresso.

Art. 8
Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la lettera b) è così sostituita:

"b) somministrare pasti, spuntini e bevande.".

2. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"2. L'attività di ospitalità in camere o in unità abitative o in una loro combinazione e l'attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande anche presso manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni, con imbarco su navi aziendali nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, sono svolte, per l'attività di ospitalità, nei limiti massimi e secondo le modalità previsti per le attività agrituristiche e, per le attività di somministrazione, per il numero massimo di posti a sedere previsto dall'autorizzazione igienico sanitaria dei locali e per il numero massimo annuo di pasti e spuntini individuato dal piano ittituristico di cui all'articolo 9, comma 3.".

3. Al comma 3 dell'articolo 10 dopo le parole: *"di somministrazione di pasti"* sono aggiunte le parole: *"e spuntini"* e le parole: *"aziende ittiche venete"* sono sostituite dalle parole: *"aziende ittiche del distretto nord Adriatico di cui al decreto ministeriale*

27 febbraio 2012".

Art. 9
Modifiche dell'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: *"e non prevalente rispetto"* sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, in fine, sono aggiunte le parole: *", nel rispetto della vigente normativa sull'igiene degli alimenti.".*

Art. 10
Modifiche dell'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di pescaturismo, il pescatore di professione deve essere in possesso di:

a) accertamenti tecnici, verifica delle dotazioni di sicurezza e prova pratica di stabilità di ciascuna delle proprie navi per l'attività di pescaturismo in ore diurne o notturne rilasciati, per il tramite degli uffici dell'ispettorato di porto o della capitaneria di porto territorialmente competenti, da organismo tecnico riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 "Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime";

b) polizza assicurativa verso i terzi prevista dal Titolo decimo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" e successive modificazioni e integrazioni;

c) titoli previsti per la pesca professionale dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna ovvero patente nautica da diporto, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" e successive modificazioni.".

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *", comprensivo di ciascuno dei due anni successivi a quello di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività"* sono soppresse.

Art. 11
Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente articolo:

"Art. 12 bis
Turismo rurale e fattorie didattiche.

1. Sono considerate attività di turismo rurale, secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale:

a) le attività culturali, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo, ippoturismo e avioturismo, riferite all'ambiente rurale e degli ecosistemi acquatici e vallivi, svolte anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa;
b) l'allevamento di specie animali e la coltivazione di specie vegetali a fini amatoriali e di sviluppo del turismo naturalistico e rurale;
c) la realizzazione di iniziative di supporto alle attività di cicloturismo e di ippoturismo anche in connessione

a percorsi e itinerari turistici;
d) la mescita di vino, olio o birra ai fini della promozione e la vendita diretta dei prodotti dell'azienda, con la somministrazione non assistita e senza corrispettivo di prodotti di gastronomia fredda legati alle produzioni e alle tradizioni locali, fatto salvo l'obbligo di notifica all'autorità competente in materia di igiene degli alimenti.

2. Sono considerate fattorie didattiche le aziende, come definite alla lettera 0b) del comma 2 dell'articolo 2, che svolgono le proprie attività secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale, che istituisce e tiene apposito elenco.

3. Alle attività di turismo rurale e delle fattorie didattiche, quando svolte da aziende agrituristiche, ittituristiche e pescaturistiche, si applicano le disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito, di applicazione delle disposizioni fiscali nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui all' articolo 2, comma 5 e all'articolo 7, comma 2 della legge n. 96 del 2006.".

Art. 12
Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, in fine, sono aggiunte le parole: *"e per il reciproco scambio delle informazioni funzionali al loro rispettivo esercizio;".*

Art. 13
Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), dopo le parole: *"prevalenza delle aziende agrituristiche e"*, sono aggiunte le seguenti: *"di connessione per quelle";*
b) la lettera g) è soppressa;
c) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
"h bis) rilascio dell'autorizzazione temporanea a derogare al requisito della percentuale dei prodotti aziendali per cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie.".

Art. 14
Modifiche dell'articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: *"per l'esercizio delle attività agrituristiche e ittituristiche"* sono sostituite dalle seguenti: *"per l'esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario, fatta eccezione per l'attività di pescaturismo.";*
b) la lettera b) è soppressa.

Art. 15
Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo le parole: *"per le attività agrituristiche"* sono aggiunte le parole: *"e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 bis".*

2. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo le parole: *"L'utilizzazione agrituristica"* sono aggiunte le parole: *"e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 bis".*

3. Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a sei posti letto"* sono sostituite dalle parole: *"la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto".*

Art. 16
Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, dopo le parole: *"per attività ittituristiche"* sono aggiunte le parole: *"e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 bis".*

Art. 17
Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. L'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"Art. 18
Norme igienico-sanitarie comuni alle attività agrituristiche e ittituristiche

1. Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica o ittituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 può definire specifiche condizioni e modalità di attuazione:

a) delle norme igienico-sanitarie relative a strutture e locali, con riferimento alle particolari caratteristiche degli edifici destinati alle attività agrituristiche e ittituristiche, compresi i manufatti della tradizione locale, quali casoni e capanni, e alle limitate dimensioni delle relative attività svolte;
b) della disciplina in materia di igiene degli alimenti, relativamente all'utilizzazione della cucina e dei locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione, tenendo conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni agricole o ittiche interessate.

3. È comunque consentita la macellazione di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevati in azienda in apposita sala di macellazione annessa all'azienda agricola o agrituristica; è altresì consentito il sezionamento in apposito locale annesso all'azienda agricola o agrituristica, registrato ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004, delle carni di animali allevati in azienda e macellati presso stabilimenti riconosciuti ai sensi del reg. (CE) n. 853/2004, finalizzato alla somministrazione o alla vendita diretta.

4. Sono sempre consentiti gli interventi edilizi necessari per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie nonché per gli adeguamenti tecnologici per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia.

5. Le piscine in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche e gli eventuali centri benessere sono riservati ai soli ospiti che fruiscono dell'ospitalità in alloggio o in spazi aperti; le piscine in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche che svolgono attività di somministrazione sono accessibili ai soli clienti e per esse valgono le disposizioni relative alla categoria delle piscine a uso collettivo di cui all'Accordo tra Ministero della salute, regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 16 gennaio 2003, rep. Atti n. 1605, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003.

6. Gli eventuali centri benessere in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche sono riservati ai soli ospiti che fruiscono dell'ospitalità in alloggio o in spazi aperti. Per tali centri valgono le disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" e successive modificazioni.

7. All'azienda agrituristica che opera nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 3 è consentito l'uso della cucina per gli ospiti laddove sia disponibile uno spazio comune adeguato per il consumo dei pasti.".

Art. 18
Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28

"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali"* sono sostituite dalle seguenti: *"con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2013 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 marzo 2013, n. 54".*

2. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"criteri di classificazione delle aziende ittiturístiche e pescaturistiche rapportati"* sono sostituite dalle seguenti: *"criteri di classificazione delle aziende ittiturístiche e pescaturistiche nonché delle fattorie didattiche, anche in rapporto".*

3. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"Le denominazioni di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"* sono sostituite dalle seguenti: *"Le denominazioni delle attività turistiche connesse al settore primario".*

Art. 19
Abrogazione dell'articolo 21 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. L'articolo 21 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è abrogato.

Art. 20
Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituita:

> *"a) al comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa, nel caso di attività turistiche connesse al settore primario, ad eccezione delle attività di pescaturismo;".*

2. Al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"piano aziendale come approvato dalla provincia"* sono sostituite dalle seguenti: *"piano aziendale come presentato alla provincia".*

Art. 21
Modifiche dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea le parole: *"l'attività turistica connessa"* sono sostituite dalle seguenti: *"le attività turistiche connesse";*
b) la lettera a) è soppressa;
c) alla lettera c) dopo la parola: *"comunicare"* sono inserite le seguenti: *"all'ente cui è stata presentata la SCIA";*
d) la lettera h) è così sostituita:
"h) richiedere alla provincia l'eventuale autorizzazione temporanea di cui alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 14.";
e) la lettera i) è soppressa.

Art. 22
Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"1. Al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività, la provincia è tenuta a svolgere controlli a campione nel limite minimo del venti per cento annuo delle attività turistiche connesse al settore primario, secondo un piano definito sulla base di criteri di analisi del rischio, e a trasmettere annualmente alla Giunta regionale, che ne riferisce alla competente commissione consiliare, una relazione sui risultati di tale attività.".

Art. 23
Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"e la conseguente cancellazione dagli elenchi"* sono sostituite dalle seguenti: *"e l'immediata chiusura dell'attività".*

Art. 24
Modifica dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. L'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito:

"Art. 28
Sanzioni amministrative

1. Chiunque eserciti le attività turistiche connesse al settore primario in assenza di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o in regime di sospensione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro settemila oltre all'immediata chiusura dell'attività.

2. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila qualora impieghino soggetti esterni all'impresa per attività e servizi afferenti l'ospitalità e la somministrazione.

3. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche che in sede di controllo risultino superare il numero massimo di posti letto, di persone ospitabili in spazi aperti ovvero risultino superare il numero massimo annuo di pasti, spuntini e di bevande individuati dal piano agrituristico o ittituristico aziendale e oggetto di SCIA, sono soggetti a una sanzione amministrativa secondo i seguenti scaglioni:

a) fino a dieci unità, euro cinquanta per ogni unità di superamento;
b) da undici a venti unità, euro cento per ogni unità di superamento oltre le dieci unità;
c) oltre venti unità, euro duecentocinquanta per ogni unità di superamento oltre le venti unità.

4. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche e i titolari di cantine vinicole, oleifici o birrifici sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquemila qualora non rispettino le percentuali di provenienza dei prodotti, secondo quanto stabilito dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5, dall'articolo 8 e dall'articolo 10 ovvero non rispettino le norme per l'esercizio della attività di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 12 bis.

5. È applicata la sanzione amministrativa da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento nei casi:

a) di utilizzo delle piscine e dei centri benessere in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche non conforme a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 18;
b) di apertura o utilizzo dei centri benessere in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche non conforme a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 18;
c) di utilizzo di denominazioni o classificazioni, simbolo regionale identificativo del turismo veneto o logo delle attività turistiche connesse al settore primario non conformi rispettivamente ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 20;
d) di non adempimento a uno degli obblighi previsti dall'articolo 25;
e) di superamento del periodo massimo di sospensione temporanea dell'attività agrituristica di cui al comma 3 dell'articolo 5;
f) di mancato rispetto delle indicazioni e dei prezzi di cui alla lettera f) e alla lettera g), comma 1,

dell'articolo 25;
g) di rifiuto ingiustificato per l'accesso alla struttura agli incaricati della provincia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 26.

6. L'esercizio dell'attività di pescaturismo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila qualora nell'attività di ristorazione non venga rispettata la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11.

7. L'esercizio delle attività di turismo rurale è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora svolto in difformità dai requisiti e modalità definiti dalla Giunta regionale.

8. L'esercizio dell'attività di fattoria didattica è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora svolto in difformità dai requisiti e modalità definiti dalla Giunta regionale in materia di comunicazione, didattica, aggiornamento e sicurezza dei visitatori.

9. Qualora una delle violazioni di cui ai commi 2, 4, 5, 7 e 8 è reiterata:

a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell'importo massimo e la provincia dispone, quale sanzione accessoria, l'immediata sospensione dell'attività dell'azienda per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione;
b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima infrazione, la provincia applica le sanzioni amministrative pecuniarie nell'importo massimo e dispone, quale sanzione accessoria, la chiusura dell'attività dell'azienda per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione.

10. Qualora una delle violazioni di cui al comma 3 è reiterata:

a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell'importo doppio e la provincia dispone, quale sanzione accessoria, l'immediata sospensione dell'attività dell'azienda per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione;
b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell'importo doppio e la provincia dispone, quale sanzione accessoria, la chiusura dell'attività dell'azienda per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione.

11. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

12. Le sanzioni di cui al presente articolo, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", sono comminate e introitate dalla provincia competente per territorio che impiega le relative somme per lo svolgimento di attività di promozione, formazione e informazione in materia di attività turistiche connesse al settore primario.".

Art. 25
Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 le parole: *"Alle attività di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"* sono sostituite dalle seguenti: *"Alle attività turistiche connesse al settore primario"*.

Art. 26
Modifica del titolo della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
"Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

1. Il titolo della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è così sostituito: *"Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"*.

Art. 27
Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013"

1. La rubrica dell'articolo 32 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 è così modificata: *"Contributo straordinario per interventi volti al recupero dei processi produttivi del comparto molluschicolo del basso Polesine, di Chioggia e della laguna di Venezia.".*

2. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 è così sostituito:

> *"1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare un contributo straordinario da destinare al sostegno dei pescatori di vongole e molluschi nel basso Polesine, di Chioggia e della laguna di Venezia ad integrazione dei redditi, anche attraverso accordi con enti pubblici.".*

Art. 28
Norme transitorie

1. La disciplina della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti, spuntini e bevande delle attività di somministrazione di cui all'articolo 8 e all'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, così come modificati rispettivamente dagli articoli 6 e 8 della presente legge, opera a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 bis dell'articolo 4 e al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 così come modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 7 della presente legge.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, così come sostituito dall'articolo 24 della presente legge decorrono nei loro effetti dalla data di cui al comma 1; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 28 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 28 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano altresì ai titolari delle attività di agriturismo e ittiturismo che continuano ad avvalersi delle norme transitorie di cui all'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28.

4. Le fattorie didattiche, già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono iscritte d'ufficio nell'elenco regionale di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, così come inserito dall'articolo 11 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 2013

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 2 - Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 3 - Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 4 - Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 5 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 6 - Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 7 - Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 8 - Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 9 - Modifiche dell'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 10 - Modifiche dell'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 11 - Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 12 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 13 - Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 14 - Modifiche dell'articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 15 - Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 16 - Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 17 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 18 - Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 19 - Abrogazione dell'articolo 21 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 20 - Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 21 - Modifiche dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 22 - Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 23 - Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 24 - Modifica dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 25 - Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 26 - Modifica del titolo della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"

Art. 27 - Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013"

Art. 28 - Norme transitorie

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Franco Manzato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 25 marzo 2013, n. 2/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 28 marzo 2013, dove ha acquisito il n. 340 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quarta Commissione consiliare;
- La Quarta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 4 dicembre 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quarta Commissione consiliare, consigliere Davide Bendinelli, e su relazione di minoranza della Quarta Commissione consiliare, consigliere Gustavo Franchetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 dicembre 2013, n. 34.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Davide Bendinelli, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge in esame interviene a novellare la recente legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo", con la quale la Regione aveva inteso da un lato dotarsi di una nuova e organica disciplina in materia di agriturismo e dall'altro disciplinare due nuove attività legate al mondo della pesca che presentano riflessi particolari e significativi sulla diversificazione della offerta turistica, ovvero l'ittiturismo e il pescaturismo (quest'ultimo, peraltro, già aveva conosciuto una sua prima disciplina in occasione della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 recante "Testo unico delle leggi regionali in materia dì turismo").

Come evidenziato nella relazione accompagnatoria al progetto di legge n. 340 di iniziativa della Giunta regionale, l'intervento muove dalla constatazione che "sin dal momento della sua pratica attuazione", "la legge in parola ha manifestato ... delle problematicità operative e delle contraddittorietà normative e procedurali che ne impongono una parziale modificazione e integrazione in taluni articoli della legge".

L'intervento inizialmente proposto spaziava:

- dagli aspetti di semplificazione normativa, vuoi sopprimendo adempimenti (obbligo di comunicazione prezzi), vuoi mutando alcuni parametri di riferimento per la valutazione e il controllo delle attività di agriturismo (assunzione quale riferimento per il computo, in termini di valore, delle percentuali dei prodotti utilizzati per la somministrazione, dei prezzi all'ingrosso in luogo dei prezzi al dettaglio praticati nella zona, stante la dichiarata difficoltà di rilevazione di questi ultimi), vuoi ridefinendo, in recepimento della disciplina comunitaria, comunemente nota come "Pacchetto igiene", gli aspetti di natura igienico-sanitaria correlati alla gestione di attività di macellazione e lavorazione di animali da cortile in azienda;
- ad aspetti di perequazione delle sanzioni (sistema a scaglioni per la fattispecie del superamento di posti a sedere e di posti letto);
- dagli aspetti di qualificazione delle attività agrituristiche, parendo ritenere come anche il solo svolgimento, senza attività di ospitalità e somministrazione, di attività e servizi complementari potesse qualificare giuridicamente un'attività quale agrituristica;
- fino ad una più puntuale definizione delle attività consentite alle cantine vinicole, con contestuale estensione della relativa disciplina agli oleifici, cui si proponeva di consentire di accompagnare l'attività di promozione e degustazione dei propri vini e oli in azienda, ai fini della successiva commercializzazione, con la somministrazione di prodotti dell'enogastronomia fredda legati alle produzioni e tradizioni del territorio, qualificando tali attività, che dovevano comunque avvenire nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, come attività non agrituristiche.

In sede di esame da parte della commissione consiliare referente, si sono poste altre esigenze di valutazione in ordine:

- all'opportunità di estendere la disciplina anche alle attività e ai servizi complementari del turismo rurale e delle fattorie didattiche;
- alla necessità di conformare le previsioni in materia di pescaturismo e ittiturismo al nuovo quadro normativo di riferimento statale introdotto, dapprima con il decreto legislativo n. 4 del 2012 (che non ha variato sul punto il rapporto di connessione e prevalenza che deve sussistere fra le attività di pesca e le attività di pescaturismo e ittiturismo) e, da ultimo, con la sua modifica introdotta

con l'articolo 59 quater della legge n. 134 del 2012 che, in difformità dall'impostazione consolidata di rapporto fra attività di pesca e attività a esse connesse e non prevalenti, ha invece previsto come le attività di pescaturismo e ittiturismo, se effettuate dall'imprenditore ittico, "rientrano nella pesca professionale" senza quindi più richiedere il vincolo della prevalenza;

- alla necessità di sciogliere una certa contraddittorietà presente negli articoli relativamente alle procedure di inizio e variazione delle attività, al fine di consentirne l'avvio alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività;
- al superamento del criterio di stagionalità delle attività turistiche connesse al settore primario e alla diversa modalità di determinazione del limite massimo delle attività di somministrazione.

Dopo aver raccolto anche i pareri delle province, dell'ANCI Veneto, delle organizzazioni professionali agricole e del commercio, la Quarta Commissione consiliare è pervenuta alla presente proposta legislativa di novellazione della legge regionale n. 28 del 2012.

Il progetto di legge, oltre a novellare alcune disposizioni della legge regionale n. 28 del 2012 (peraltro a un anno appena dall'entrata in vigore), interviene per ampliare il raggio di azione della disciplina regionale anche al turismo rurale e delle fattorie didattiche (articoli 1, 2, 11, 15, 16, 25 e 26).

Tali attività e servizi accessori, inizialmente inclusi nel testo della proposta legislativa che diede origine alla disciplina regionale ora vigente, ne furono successivamente espunti dal testo andato in Aula, nella preoccupazione che si potesse creare un'esclusiva a favore delle imprese agricole, a danno di altri operatori, in particolare del settore turistico.

Questa preoccupazione tuttavia non ha impedito nel frattempo alle imprese agrituristiche e ittituristiche di esercitare legittimamente le attività di turismo rurale e di fattoria didattica dal momento che lo svolgimento di tali attività è comunque garantito dalla formula codicistica di "attività connesse" contenuta nella nuova definizione imprenditore agricolo introdotta dal decreto legislativo n. 228 del 2001 ("...attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda...") e dalla normativa quadro statale in materia di agriturismo (articolo 2 della legge n. 96 del 2006).

Correttamente infatti, la deliberazione della Giunta regionale, che ha dato attuazione alla legge regionale n. 28 del 2013 (DGR n. 315 del 19 marzo 2013), aveva disciplinato anche queste attività ("Attività ricreative"), prevedendo che esse potessero essere svolte dalle imprese agricole già riconosciute per lo svolgimento delle attività di ospitalità e somministrazione oppure in modo esclusivo e autonomo, senza cioè in accompagnamento delle suddette attività.

Pertanto, rispetto al quadro applicativo vigente, il progetto di legge in esame prevede, da un lato, di consentire anche a imprese del settore turistico di poter eventualmente svolgere attività inerenti il turismo rurale e, dall'altro, di dare dignità legislativa alle fattorie didattiche che, originariamente disciplinate a livello amministrativo dalla deliberazione n. 70 del 24 gennaio 2003, non sono state ricomprese tra le "attività ricreative" della DGR 315/2013.

Un significativo aspetto della novellazione della legge regionale n. 28 del 2012 che si intende attuare con il presente progetto di legge è dato dalla parziale correzione delle procedure per l'avvio o le variazioni delle attività turistiche connesse al settore primario e che nell'attuale imperfetta formulazione non sono state in grado di dispiegare i propri effetti (articoli 14, 20, 21). Si tratta di poter consentire l'inizio immediato dell'attività dopo la presentazione al comune (o alla provincia, nel caso del pescaturismo) della SCIA corredata delle relative dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni per le verifiche di competenza dell'ente ricevente. Mentre il vigente procedimento subordina l'esercizio dell'attività al preventivo accertamento dei requisiti e l'iscrizione all'elenco dei operatori da parte della provincia competente per territorio.

In questo modo si eliminano i tempi necessari per riconoscimento e per l'approvazione del piano agri-itti-turistico aziendale (attualmente regolamentati autonomamente dalle singole province) e la presentazione della segnalazione certificata potrebbe altresì costituire titolo per l'eventuale accesso agli aiuti o per l'esecuzione dei lavori edilizi. Nello stesso tempo si riduce l'attività amministrativa di controllo preventivo a vantaggio di più mirate e puntuali verifiche successive.

In questo ambito viene altresì prevista l'abrogazione dell'obbligo di tenuta degli elenchi regionale e provinciali degli agri-itti-pesca-turismi (articolo 19; mentre vengono mantenuti quelli per le fattorie didattiche), tenuto conto del significato meramente ricognitivo che essi svolgevano; ciò non esclude comunque la possibilità per le amministrazione di utilizzazione dei relativi dati per fini istituzionali (es. banche dati, iniziative fieristiche, promozionali, ecc.).

Ancora in tema di semplificazione viene alzata da sei a dieci ospiti la soglia dei piccoli agri-itti-turismi ai quali non viene chiesto il possesso del requisito della prevalenza (articolo 3); lo stesso articolo propone l'adeguamento del criterio di calcolo del requisito della prevalenza, nel caso di concomitanza di svolgimento di attività di fattoria didattica o di una o più servizi accessori di turismo rurale.

Tenuto conto delle nuove tendenze nella fruizione delle strutture di accoglienza e di ristoro in ambiente agricolo che rivelano una domanda sempre più destagionalizzata nonché della farraginosità del sistema vigente, viene proposta la soppressione della durata stagionale delle attività di agri-itti-turismo relativamente alle attività di somministrazione (articolo 5), come peraltro già avviene per l'attività di pernottamento.

Si propone di introdurre un nuovo parametro relativo alla somministrazione rappresentato dal numero massimo annuo di pasti, spuntini e bevande, calcolato attraverso parametri medi di conversione delle produzioni agricole e degli allevamenti aziendali definiti dalla Giunta regionale (articoli 4 e 6).

Analogo meccanismo viene introdotto anche per l'attività di somministrazione dell'impresa ittituristica (articoli 7 e 8).

Tali procedure sembrano essere più rispondenti alle concrete potenzialità di offerta aziendale e, attraverso la correlata abrogazione delle disposizioni che permettevano in determinate circostanze di derogare dal numero di posti a sedere, consentono anche una più agevole gestione amministrativa dell'attività sia per le imprese che per le amministrazioni coinvolte.

Dall'introduzione di un limite massimo annuo nelle attività di somministrazione dovrebbe altresì discendere anche una diversa modalità operativa per quanto riguarda l'attività di vigilanza che quindi potrebbe contare per il suo svolgimento anche su valutazioni

ex- post. Ciò dovrebbe consentire di suscitare una maggiore collaborazione degli operatori e di ridurre il contenzioso che spesso ha reso difficile la vita al settore, sia per chi vi opera come titolare di attività, sia per chi deve gestire procedure amministrative ed effettuare i controlli di legge.

Tali proposte di modifiche relative all'abolizione della stagionalità delle aperture e alla determinazione di un tetto annuo dei pasti somministrabili hanno suscitato forte disappunto da parte delle organizzazioni del commercio. Fermo restando che l'incidenza delle attività agrituristiche interessa non più dell'1 per cento del totale delle presenze turistiche del Veneto e il 4 per cento del totale degli esercizi di attività di somministrazione di alimenti e bevande, si fa osservare comunque che l'innovazione introdotta costituisce semplicemente una diversa modalità di determinazione della potenziale offerta alimentare dell'azienda agri-itti-turistica e non un "fittizio meccanismo" per poter consentire di aggirare i quantitativi consentiti e desumibili dal piano agri-itti-turistico.

Ancora in tema di somministrazione e tenuto conto delle sempre maggiori esigenze in fatto di autenticità, territorialità e tipicità da parte della clientela degli agriturismi, si prevede di aumentare la quota l'utilizzazione di prodotto proprio nell'offerta di pasti, spuntini e bevande degli agri-itti-turismi, portandola dal 50 per cento al 60 per cento (in zona montana dal 25 per cento al 30 per cento (articolo 6)). Mentre per quanto riguarda l'applicazione delle deroghe al rispetto della quota di prodotto proprio in presenza di cause di forza maggiore (calamità atmosferiche, fitopatie, ecc.) si è ritenuto più adeguato a tale concessione il livello provinciale; pertanto la relativa competenza, attualmente in capo ai comuni viene proposto di attribuita alle province (articolo 13).

La presente iniziativa di legge propone un sostanziale rimaneggiamento della disciplina vigente relativa alle norme igienico sanitarie (articoli 9, 17), conformandola al cosiddetto "pacchetto igiene" in materia di sicurezza alimentare. Mentre il testo vigente, ai fini della macellazione per la somministrazione e vendita aziendale, non fa distinzione tra tipologie di carni, il progetto di legge prevede che, per quanto riguarda il pollame, i conigli e la piccola selvaggina, i capi possano essere macellati in azienda; per le altre carni (bovini, suini, caprini, ecc.), la macellazione dovrà avvenire obbligatoriamente presso i macelli riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004.

Comunque, viene mantenuta in capo alla Giunta la facoltà, per determinati quantitativi di animali da cortile, di concedere l'utilizzazione della cucina o altri locali aziendali per la macellazione e la lavorazione in area separata del medesimo locale qualora si disponga di sufficiente spazio.

Ancora in tema di norme igienico sanitarie, ma relativamente all'agibilità delle piscine in uso alle aziende agri-itti-turistiche, la normativa vigente (che prevede l'accessibilità all'impianto ai soli ospiti alloggiati e senza l'obbligo di spogliatoi e bagnino) viene integrata con la fattispecie delle piscine accessibili ai clienti di aziende che svolgono attività di somministrazione, nel qual caso tuttavia esse dovranno rispettare le specifiche caratteristiche strutturali e gestionali definite dalla Regione Veneto per la categoria delle piscine a uso collettivo (DGR 18 aprile 2003, n. 1173).

Il diverso inquadramento giuridico, conseguente al nuovo quadro normativo di riferimento statale introdotto per le attività di pescaturismo e ittiturismo (per le quali non viene più previsto il requisito della prevalenza) ha richiesto di intervenire in vari punti per conformare il testo vigente (articoli 2 e 7).

In materia di pescaturismo inoltre si è reso necessario meglio precisare i requisiti per lo svolgimento dell'attività nelle acque interne (articolo 10), facendo riferimento alla più generale disciplina relativa ai titoli richiesti per la condotta di natanti adibiti al trasporto in conto proprio (articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia").

Infine, in conseguenza delle modifiche proposte, si rende necessario intervenire in modo diffuso anche riguardo il regime sanzionatorio (articolo 24).

Vengono operate numerose soppressioni (in particolare per quanto riguarda le violazioni relative alla stagionalità dell'attività o le preventive comunicazioni di deroga di cui, come detto, viene proposta l'abolizione) nonché modifiche e integrazioni al testo vigente.

In particolare viene proposta la modifica del vigente regime, introducendo un sistema a scaglioni progressivi di gravità di infrazione a cui corrispondono entità graduate di sanzioni; inoltre vengono accorciati i tempi per la reiterazione della violazione, per la quale scatta la sanzione accessoria della chiusura dell'attività. Inoltre, vengono introdotte le fattispecie di violazioni connesse alle attività di turismo rurale e di fattoria didattica.

Il progetto di legge si conclude con un ampio quadro di disposizioni transitorie (articolo 27) la prima delle quali condiziona l'entrata in vigore delle modifiche relative all'attività di somministrazione negli agri-itti-turismi alla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale relativo la determinazione dei parametri medi di conversione delle produzioni agricole e ittiche. Per cui fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni nel testo attualmente vigente.

Allo stesso provvedimento amministrativo si rinvia altresì l'applicazione delle relative sanzioni, salvaguardando anche in questo caso, fino alla suddetta data, il preesistente regime sanzionatorio.

Viene prevista l'iscrizione d'ufficio nell'elenco regionale delle fattorie didattiche già riconosciute ai sensi della precedente normativa.

Inoltre, viene fatto presente che nella disciplina delle attività oggetto della presente iniziativa di legge vengono a coesistere una pluralità di regimi transitori, così come definiti dall'articolo 30 (ci si riferisce in particolare ai commi 2, 5 e 7) della legge regionale n. 28 del 2012 e dall'articolo 27 della presente proposta.

Sul progetto di legge in esame, la Conferenza permanente Regione-autonomie locali non ha ritenuto di esprimere il proprio parere in merito ai sensi della legge regionale n. 20 del 1997.

Si dà atto tuttavia che, nell'ambito dell'audizione svolta il 20 novembre 2013, l'Unione delle province del Veneto (URPV) ha

presentato ampio e dettagliato documento di osservazioni di cui la commissione consiliare ha ampiamente tenuto conto nella elaborazione finale.

Il testo licenziato si è altresì giovato delle osservazioni presentate nell'audizione dalle organizzazioni professionali ed economiche agricole e della pesca (AGRITURIST - AGRIVACANZE - TERRANOSTRA - TURISMOVERDE - FEDERCOOPESCA - LEGA PESCA - AGCI - FEDERVALLI - FEDERPESCA - COLDIRETTI - CIA - CONFAGRICOLTURA), come pure di quelle contrapposte dei rappresentanti delle categorie del settore commerciale (FIPE - CONFTURISMO - CONFESERCENTI).

Si dà atto che è stato acquisito il parere favorevole all'unanimità della Prima Commissione consiliare sia per quanto riguarda l'assenza di impatti finanziari, tenuto conto che il progetto di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, sia per quanto riguarda i profili istituzionali (rispettivamente articoli 22 e 26, comma 1 del regolamento consiliare).

La Quarta Commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole a maggioranza e ha indicato il presidente Bendinelli, quale relatore per l'Aula e il consigliere Franchetto correlatore.";

- Relazione di minoranza della Quarta Commissione consiliare, consigliere Gustavo Franchetto, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la questione la possiamo presentare in termini semplicistici per capire la portata del problema mano a mano che andiamo ad esaminare gli articoli: da una parte abbiamo gli agriturismi, gli ittiturismo, i pescaturismo con tutte le loro sigle del settore primario che li sostengono, ci sono tantissime sigle, la Coldiretti, la Confagricoltura, la Cooperative Agri, Terra Nostra, e dall'altra abbiamo il sistema dei ristoratori, degli albergatori, dei pubblici esercizi sostenuti da Confcommercio e Confturismo. Di fronte a un agriturismo che dà da mangiare, un'ospitalità e da dormire, c'è un ristorante, c'è un albergo che dà da mangiare e dà da dormire. Questi due mondi, che oggi non si confrontano perché in Aula ce n'è soltanto uno, sono divisi da due sistemi fiscali pesantemente diversi.

Gli uni, quelli della Confcommercio e del Confturismo, ovviamente sottoposti a un numero enorme di procedure, di controlli, di partita Iva, di tasse, di denunce, di sicurezze, etc., gli altri, quelli che abbiamo in Aula, in un regime fiscale privilegiato, di una percentuale fissa con possibilità di movimento molto più leggera. Direi che è proprio la diversa o il diverso regime fiscale tra le due realtà, che sostanzialmente in tanti casi producono servizi molto simili, che rende questi due mondi in conflitto tra loro e, infatti, rispetto a questa norma sull'agriturismo, ittiturismo, che noi andiamo con questa bella espressione "a novellare". È un verbo che ho sentito in Aula, non lo conoscevo prima, pensavo fosse un verbo relativo al racconto di cose nuove, alle novelle, invece, ho visto che giuridicamente si novella un codice e quindi si aggiorna ovviamente una legge già scritta, noi oggi andiamo a novellare una legge che abbiamo fatto l'anno scorso, che presenta alcune difficoltà di attuazione e che cerchiamo di rendere ovviamente più gestibile e più facile. Come reagiscono il mondo del Confturismo e del Confcommercio? Leggo velocemente: "Forte disappunto, sconcerto per il chiaro obiettivo che si cela nel disegno di legge", cioè trasformare un'attività nata a sostegno del reddito agrario in un'attività del tutto analoga a quella svolta dalle aziende di ristorazione, parlano di "concorrenza sleale", anzi, dicono "siamo di fronte a un'azione senza più timori e pudori, un'azione che vuole sostanzialmente tutelare e proteggere soltanto il mondo agricolo a scapito del mondo del mondo commerciale e del mondo turistico". Cosa dicono, invece, le sigle degli agricoltori e delle cooperative, della Confagricoltura e della Coldiretti? Che invece questa legge costituisce per il settore primario un elemento di massima importanza, di grande aiuto per poter dare un'offerta sempre più completa al turismo che arriva nel Veneto.

Sintesi massima: questo è il quadro che noi abbiamo di fronte, per qualcuno stiamo commettendo una sorta di delitto e per qualcun altro, per coloro che, invece, operano in questo mondo, stiamo facendo una cosa benedetta.

Dove sta il giusto? Il giusto sta nella consapevolezza di come sia difficile governare le cose, l'abbiamo visto nella legge sul turismo quando gli albergatori se la prendevano con i bed and breakfast, e volevano per i bed and breakfast norme molto più severe di quelle che sono state messe, lo vediamo tutti i giorni quando vengono messi in gioco interessi comuni e viene aperta una sorta di competizione.

Ma vado verso la fine per dire cosa? Per dire che questa novellazione è stata fatta, a mio giudizio, con buonsenso e che con pochi emendamenti - e non così pesanti - si può approvare un progetto di legge che dia maggiore libertà di sicuro a questo mondo dell'agriturismo e dell'ittiturismo e, al tempo stesso, non si vadano a stabilire norme troppe sperequative nei confronti delle altre attività commerciali. C'è soltanto un dato, che poi vedremo e vado verso la chiusura, noi togliamo con questa nuova norma la stagionalità agli agriturismi e togliamo il numero di pasti consentiti in base alle giornate di apertura che nella norma tuttora vigente erano diversi a seconda del periodo di apertura dello stesso agriturismo. E andiamo a stabilire che, per ogni azienda agricola, verrà fatto un piano agrituristico per cui degli esperti diranno: "Azienda, in base agli animali che hai, ai conigli che possiedi, alle galline che possiedi, ai maiali che allevi, agli ettari, tu puoi produrre tot numero di pasti", cioè verrà assegnato un monte pasti per ogni agriturismo il quale agriturismo se li gestirà nel corso dell'anno.

Mi pare sia questo l'elemento che poggia su una cosa soprattutto, che è fondamentale, sul fatto che noi siamo certi di avere degli interlocutori seri, che rispettano le regole, che fanno i pasti che abbiamo detto che devono fare.

Lo vedete l'operatore che ha duemila pasti a disposizione e arriva al 20 dicembre che ne ha già consumati duemila, chiude per Natale? Magari ne farà 2.200. Sembra un po' come quella legge nella quale andavamo a dire al cacciatore di segnare i capi abbattuti al termine della giornata, non durante l'abbattimento in modo che il controllo potesse effettuarsi subito ma al termine della giornata. Qua diciamo: "Quanti pasti avete? Tot, mi raccomando, gestiteli nel corso dell'anno" ma se mi capita di finirli sul più bello? Vedremo i controlli, partiamo con un atto di fiducia, che questo favorisce le aziende, probabilmente si muoveranno con più serenità e quindi potranno anche operare con maggiore efficacia.

Tra gli emendamenti piccoli proposti io ho tentato anche di innalzare quel 60%, poi sarà l'Aula a decidere se votare contro o

meno. Ritengo che sia già una buona quota il 60%, lo dico apertamente, c'erano sollecitazioni per provare una sfida anche fino al 70% e l'emendamento l'ho presentato e l'Aula quindi poi andrà a decidere come comportarsi. Dove invece sarò abbastanza severo è sui centri benessere collegati agli agriturismi; per noi gli agriturismi sono luoghi dove andiamo a mangiare possibilmente prodotti di quell'azienda, quello è il suo core business, quella è la sua mission: darci da mangiare cose che arrivano da lì, coltivate lì, macellata lì, che sono buone e sane rispetto al resto. Piscina, centri benessere, ci sono delle norme ma, per cortesia, mettiamoli dentro a degli schemi piuttosto severi, quantomeno il più vicino possibile alle regole che devono rispettare alberghi e centri che hanno altri obiettivi e altre destinazioni.

Comunque emendamento dopo emendamento, faremo il nostro commento sul perché viene chiesto e sostenuto. Grazie.".

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 1 - Finalità e soggetti pubblici.

La Regione del Veneto, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo, disciplina, quali attività turistiche connesse al settore primario, l'agriturismo, il pescaturismo e l'ittiturismo, *il turismo rurale e le fattorie didattiche*, espressioni dell'offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario, allo scopo di:

a) diversificare l'offerta e incrementare i redditi aziendali delle imprese del settore primario;
b) assicurare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali e degli imprenditori ittici nelle aree vocate all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
c) salvaguardare e tutelare l'ambiente, accrescere la conoscenza del territorio, valorizzando il patrimonio rurale, vallivo-lagunare e quello della tradizione locale;
d) creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, vallivo-lagunari e marittime;
e) valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete;
f) diffondere la conoscenza della cultura contadina e di quella del mondo della pesca;
f bis) favorire lo sviluppo del turismo rurale e delle fattorie didattiche, ampliando e diversificando l'offerta turistica nonché l'uso dello spazio agricolo e vallivo lagunare anche con l'offerta di attività didattiche;
g) promuovere lo sviluppo della filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari;
h) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato o dismesso.

2. La Regione, nell'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, garantisce la concertazione con gli enti locali, le autonomie funzionali e le parti economiche e applica il principio della sussidiarietà.

3. Ai fini della presente legge partecipano all'esercizio delle funzioni amministrative i seguenti soggetti: la Regione, le province e i comuni, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza e per l'esercizio delle attività ad essi attribuite dalla legge.".

Note all'articolo 2

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge, per attività turistiche connesse al settore primario s'intendono:

a) l'agriturismo: l'attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma di società agricole di persone e di capitali, di cui all'articolo 2135 del codice civile, connessa e non prevalente rispetto a quella principale di coltivazione, selvicoltura e allevamento del bestiame;
b) l'ittiturismo: l'attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori ittici singoli o associati, connessa a quella di pesca o acquacoltura, svolta attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore;
c) il pescaturismo: l'attività di imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su imbarcazioni da pesca a scopo turistico-ricreativo, esercitata da pescatori di professione singoli o associati, connessa a quella di pesca professionale o acquacoltura.

2. Ai fini delle presente legge si intende per:

"0a) turismo rurale: l'insieme delle attività e iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative, di valorizzazione del patrimonio ambientale, nonché ogni altra attività di utilizzazione dello spazio e dell'ambiente rurale ivi compresi gli ecosistemi acquatici e vallivi, svolta da imprenditori agricoli, imprenditori ittici o da imprese turistiche;
0b) fattoria didattica: l'azienda agricola o ittica che ospita e svolge attività didattiche e divulgative a favore delle scuole e dei cittadini allo scopo di riscoprire il valore culturale dell'agricoltura, della pesca, della civiltà rurale e marinara;
a) zone montane: le aree come individuate dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni;
b) produzioni di qualità: le produzioni agricole e agroalimentari come individuate dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni;
c) prodotti tradizionali: le produzioni primarie o trasformate indicate nell'elenco dei prodotti tradizionali di cui al regolamento adottato con decreto del ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173" e successive

modificazioni;

d) connessione: il legame che intercorre tra azienda dell'impresa agricola o ittica e l'attività agrituristica, pescaturistica e ittituristica;

e) prevalenza: il modo in cui si esprime il rapporto fra attività agricole e attività agrituristiche;

f) attività e servizi complementari: le attività e i servizi di cui alle lettere 0a) e 0b);

f bis) attività turistiche connesse al settore primario: le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e le attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2.".

Note all'articolo 3

Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Requisiti per l'esercizio dell'attività.

1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli che:

a) svolgono attività agricola da almeno un biennio; il requisito non è richiesto nel caso di parenti e affini, fino al terzo grado, che subentrano nella titolarità dell'azienda, anche in forma societaria;

b) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l'avvio dell'esercizio di attività agrituristica, organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";

c) utilizzano la propria azienda agrituristica in rapporto di connessione con l'azienda agricola;

d) assicurano la prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche, con riferimento ai parametri definiti al comma 7.

1 bis. Il corso iniziale di formazione professionale di cui alla lettera b) del comma 1 conserva validità per cinque anni dalla data di superamento; trascorso tale periodo senza che sia stata avviata l'attività, la validità può essere rinnovata attraverso il superamento di un corso di aggiornamento professionale.

2. I programmi del corso iniziale e di aggiornamento professionale sono definiti dalla Giunta regionale e prevedono elementi relativi all'ambiente e alla tradizione dei luoghi nei quali è ubicata l'azienda agrituristica nonché nozioni relative ai prodotti tipici, ai prodotti locali, alle tradizioni enogastronomiche venete e alle produzioni agricole e agroalimentari di qualità.

3. Il requisito soggettivo previsto dalla lettera b) del comma 1 non si applica ai laureati in agraria o in possesso di titoli equipollenti.

4. La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 è attestata mediante la presentazione del piano agrituristico aziendale di cui all'articolo 4.

5. Il requisito della prevalenza di cui alla lettera d) del comma 1 non è richiesto qualora:

a) l'azienda agrituristica svolga esclusivamente l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti per un numero di persone complessivamente non superiore a *dieci*;

b) l'azienda agrituristica sia ubicata in zone montane e svolga una o più delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 5, per un numero di persone che complessivamente non è superiore a dieci.

6. Nell'esercizio dell'attività agrituristica, il titolare dell'impresa agricola può essere coadiuvato da soggetti esterni all'impresa stessa esclusivamente per attività e servizi complementari.

7. Il carattere di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si realizza se il tempo di lavoro impiegato nell'attività agricola nel corso dell'anno è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica *e nelle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 dell'articolo 2.*

Note all'articolo 4

Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - Piano agrituristico aziendale.

1. Il piano agrituristico aziendale, in relazione all'estensione e alle dotazioni strutturali dell'azienda, alla natura e varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, agli spazi disponibili negli edifici, al numero degli addetti e al grado di impiego nelle attività agricole, è lo strumento con il quale si individuano le attività agrituristiche che si intendono adottare fra quelle indicate all'articolo 5 e si definisce il rapporto di connessione con l'azienda dell'impresa agricola, ivi compresa la verifica dell'utilizzazione delle risorse aziendali.

1 bis. Il corso iniziale di formazione professionale di cui alla lettera b) del comma 1 conserva validità per cinque anni dalla data di superamento; trascorso tale periodo senza che sia stata avviata l'attività, la validità può essere rinnovata attraverso il superamento di un corso di aggiornamento professionale.

2. Il piano agrituristico aziendale indica quale parametro scelto per realizzare la condizione della prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica le giornate di lavoro dedicate all'attività agrituristica *e alle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 dell'articolo 2 e quelle dedicate all'attività agricola.*

3. La Giunta regionale, sentito il comitato regionale per la concertazione in agricoltura previsto dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo", denominato tavolo verde, integrato con la partecipazione del rappresentante designato dall'Unione regionale delle province del Veneto, definisce i contenuti, le modalità e le procedure di presentazione del piano agrituristico aziendale alle province, con l'avvalimento del sistema informativo del settore primario di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 40 del 2003.".

Note all'articolo 6

Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è sopresso/abrogato):

"Art. 8 - Somministrazione di pasti e bevande e limiti all'attività.

1. Per somministrazione di pasti, *spuntini* e bevande si intendono le attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti forniti dall'azienda agrituristica all'ospite in locali o superfici attrezzati.

2. La somministrazione di pasti, *spuntini* e bevande è realizzata dall'azienda agrituristica utilizzando una quota di prodotto proprio ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda, comprese le bevande spiritose tipiche dell'ambito regionale.

3. I prodotti usati per le attività di cui al presente articolo, devono provenire, in termini di valore e salvo che l'azienda agrituristica sia interessata da cause di forza maggiore dovute, in particolare, a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dalla Giunta regionale:

a) *per almeno il sessantacinque per cento del totale ovvero almeno il trentacinque per cento del totale* nel caso di attività in zona montana, direttamente dall'azienda agricola connessa con l'attività agrituristica;
b) per non più del quindici per cento del totale dal libero mercato di distribuzione alimentare;
c) per la quota restante da aziende agricole o imprese artigiane alimentari aventi sede nel territorio regionale.

4. Le percentuali di cui al comma 3 sono calcolate su base annua, tenendo conto dei prezzi di vendita [al dettaglio] praticati nella zona, per la cui rilevazione la Giunta regionale definisce le modalità.

5. Sono considerate produzioni aziendali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo", i prodotti provenienti dall'esercizio del prelievo venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie di cui all'articolo 30 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

6. La somministrazione può essere svolta per il numero massimo di posti a sedere previsto dall'autorizzazione igienico sanitaria dei locali e per il numero massimo annuo di pasti, spuntini e di bevande individuato dal piano agrituristico di cui all'articolo 4.

[7. Il numero di posti a sedere di cui al comma 6 può essere aumentato:

a) del venti per cento qualora l'azienda agrituristica svolga anche attività di ospitalità in alloggi o in spazi aperti;
b) del venti per cento in non più di dieci casi all'anno, comunicati preventivamente all'amministrazione provinciale competente;
c) del venti per cento e per non più di un mese, qualora l'azienda agrituristica comunichi alla provincia entro il 1° ottobre di ogni anno, il proprio prodotto tradizionale di riferimento per la realizzazione dei pasti, compreso fra quelli individuati con decreto del ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173" e successive modificazioni;
d) del cinquanta per cento per le malghe che svolgono attività agrituristica.

8. Nelle cantine vinicole la somministrazione, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, finalizzata esclusivamente alla promozione e alla vendita del vino prodotto dalla cantina o in regione Veneto, può essere accompagnata dalla somministrazione, a carattere non prevalente, di prodotti di gastronomia fredda legati al territorio e non è soggetta alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività].

Note all'articolo 7

Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è sopresso/abrogato):

"Art. 9 - Requisiti per l'esercizio dell'attività e piano ittituristico aziendale.

1. Possono svolgere l'attività ittituristica gli imprenditori ittici che:

a) utilizzano la propria abitazione o le proprie strutture aziendali in connessione con l'attività di pesca o acquacoltura;
[b) assicurano la prevalenza dell'attività di pesca o acquacoltura rispetto a quella ittituristica;]
c) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l'avvio dell'esercizio di attività ittituristica organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 .

2. *La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a)* del comma 1 è attestata mediante la presentazione del piano ittituristico aziendale.

3. La Giunta regionale, sentite le commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura istituite in attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante norme in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, denominate tavolo azzurro, definisce, in correlazione con il sistema informativo del settore primario di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , *i contenuti obbligatori e le modalità e le procedure di presentazione del piano ittituristico aziendale alle province e i parametri medi di conversione delle produzioni ittiche aziendali ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti e spuntini per le attività di somministrazione.*

[4. Il carattere di prevalenza dell'attività ittica rispetto a quella ittituristica si realizza quando sussista una delle seguenti condizioni:

a) il tempo di lavoro impiegato nell'attività ittica nel corso dell'anno è superiore a quello impiegato nell'attività ittituristica;
b) il quantitativo annuo della produzione pescata o raccolta è maggiore rispetto al quantitativo annuo impiegato per la somministrazione nell'attività ittituristica.]".

Note all'articolo 8

Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 10 - Attività di ittiturismo e limiti.

1. L'attività di ittiturismo, così come definita dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 consiste nel:

a) dare ospitalità in alloggi presso l'abitazione o in apposite strutture aziendali a ciò adibite;

b) somministrare pasti, spuntini e bevande.

2. L'attività di ospitalità in camere o in unità abitative o in una loro combinazione e l'attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande anche presso manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni, con imbarco su navi aziendali nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, sono svolte, per l'attività di ospitalità, nei limiti massimi e secondo le modalità previsti per le attività agrituristiche e, per le attività di somministrazione, per il numero massimo di posti a sedere previsto dall'autorizzazione igienico sanitaria dei locali e per il numero massimo annuo di pasti e spuntini individuato dal piano ittituristico di cui all'articolo 9, comma 3.

3. I prodotti ittici impiegati per l'attività di somministrazione di pasti e *spuntini* devono provenire in termini di quantitativo annuo per almeno il cinquanta per cento dalla propria impresa ittica e per la parte restante da prodotti di aziende ittiche venete *aziende ittiche del distretto nord Adriatico di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 2012* singole o associate, salvo che il comparto sia interessato da stato di crisi dichiarato dalle autorità competenti.".

Note all'articolo 9

Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è sopresso/abrogato):

"Art. 11 - Attività di pescaturismo e limiti.

1. L'attività di pescaturismo, così come definita dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, è svolta a favore di persone imbarcate nella nave adibita alla pesca professionale diverse dall'equipaggio e deve intendersi come attività connessa [e non prevalente rispetto] a quella di pesca professionale e consiste nella:

a) pesca mediante l'impiego dei sistemi consentiti dalle norme vigenti;

b) ristorazione effettuata a bordo, mediante l'impiego delle relative attrezzature e cucina, utilizzando i prodotti provenienti dalla propria attività di pesca e acquacoltura, *nel rispetto della vigente normativa sull'igiene degli alimenti*.

2. Possono esercitare l'attività di pescaturismo i pescatori di professione che hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l'avvio dell'esercizio di attività di pescaturismo, organizzato e gestito dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 .

3. L'attività di pesca nell'ambito dell'attività di pescaturismo nelle acque interne e marittime interne deve essere svolta esclusivamente con gli attrezzi consentiti e indicati nei regolamenti provinciali di cui all'articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

4. L'attività di pescaturismo in mare è svolta secondo le modalità definite nell'autorizzazione rilasciata dalla capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave.".

Note all'articolo 10

Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è sopresso/abrogato):

"Art. 12 - Requisiti per l'attività di pescaturismo.

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di pescaturismo, il pescatore di professione deve essere in possesso di:

a) accertamenti tecnici, verifica delle dotazioni di sicurezza e prova pratica di stabilità di ciascuna delle proprie navi per l'attività di pescaturismo in ore diurne o notturne rilasciati, per il tramite degli uffici dell'ispettorato di porto o della capitaneria di porto territorialmente competenti, da organismo tecnico riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 "Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime";

b) polizza assicurativa verso i terzi prevista dal Titolo decimo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" e successive modificazioni e integrazioni;

c) titoli previsti per la pesca professionale dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna ovvero patente nautica da diporto, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" e successive modificazioni.

2. Il pescatore di professione invia alla provincia competente, entro trenta giorni dal pagamento, la documentazione comprovante il versamento del premio assicurativo [, comprensivo di ciascuno dei due anni successivi a quello di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività].

3. La provincia comunica l'avvenuto ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività al competente ufficio presso il quale la nave è iscritta nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 146 del codice della navigazione e successive modificazioni e integrazioni e ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di abilitazione alla navigazione.

4. Nel caso di navigazione nelle acque delle lagune, è autorizzato l'imbarco di passeggeri in numero superiore a dodici e comunque entro i limiti e secondo quanto previsto dagli accertamenti di cui alla lettera a) del comma 1.

Note all'articolo 12

Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 13 - Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) concorso, in conformità alla disciplina di cui alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea" all'elaborazione e attuazione delle politiche comunitarie e statali di settore, in armonia con il Programma di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e alla gestione delle relative risorse finanziarie;

b) coordinamento delle attività degli altri soggetti pubblici per le funzioni ai medesimi conferite *e per il reciproco scambio delle informazioni funzionali al loro rispettivo esercizio*;

c) promozione e valorizzazione, in Italia e all'estero, delle attività turistiche connesse al settore primario, nell'ambito degli strumenti previsti dalla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ;

d) definizione dei criteri di classificazione e del logo delle aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario.".

Note all'articolo 13

Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è sopresso/abrogato):

"Art. 14 - Funzioni delle province.

1. Le province esercitano le seguenti funzioni:

a) sviluppo, valorizzazione e promozione delle attività turistiche connesse al settore primario in ambito locale;

b) coordinamento delle politiche di settore con le attività di promozione locale del turismo;

c) verifica e riconoscimento dei requisiti di connessione e prevalenza delle aziende agrituristiche *e di connessione per quelle* ittituristiche, mediante esame e approvazione rispettivamente del piano agrituristico aziendale e del piano ittituristico aziendale;

d) ricezione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" per l'esercizio dell'attività di pescaturismo;

e) classificazione delle aziende che svolgono attività turistiche connesse al settore primario;

f) esercizio dell'attività di controllo sul rispetto di requisiti, modalità e condizioni di esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario e applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie;

[g) tenuta e pubblicazione degli elenchi provinciali;]

h) adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8 dell'articolo 30.

h bis rilascio dell'autorizzazione temporanea a derogare al requisito della percentuale dei prodotti aziendali per cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie.".

Note all'articolo 14

Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è sopresso/abrogato):

"Art. 15 - Funzioni dei comuni.

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:

a) ricezione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 *per l'esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario, fatta eccezione per l'attività di pescaturismo;*

[b) rilascio dell'autorizzazione temporanea a derogare dal requisito della percentuale dei prodotti aziendali nei casi di calamità atmosferiche, fitopatie e epizoozie di cui al comma 3 dell'articolo 8.]".

Note all'articolo 15

Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 16 - Immobili destinati all'agriturismo.

1. Sono utilizzabili per le attività agrituristiche *e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 bis,* i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda e non più necessari per le attività di coltivazione, selvicoltura e allevamento nonché per le attività connesse.

2. L'utilizzazione agrituristica *e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 bis* non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e delle superfici censite come rurali.

3. Al fine di consentire di migliorare l'offerta turistica, è consentita la realizzazione di piscine nelle aziende agrituristiche e nelle aziende ittituristiche ubicate in zona agricola, in deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio".

4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende agrituristiche ubicate in zona montana e alle aziende agrituristiche *la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto*, nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", anche con opere provvisionali.".

Note all'articolo 16

Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 17 - Immobili destinati all'ittiturismo.

1. Sono utilizzabili per attività ittituristiche *e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 bis* i fabbricati e le strutture attrezzate nella disponibilità dell'azienda, ivi compresi i manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni.

2. Per gli interventi edilizi in funzione dell'attività ittituristica in zona agricola, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ovvero, qualora tale attività venga svolta in zona diversa da quella agricola, si applica la normativa vigente in materia edilizia.

3. Gli interventi edilizi in funzione della attività ittituristica in zona agricola di cui al comma 2 sono consentiti:

a) agli imprenditori ittici, in deroga ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

b) sulla base di un piano aziendale, di cui la Giunta regionale definisce i contenuti e la competenza per il suo esame e approvazione.

4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende ittituristiche la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto, nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", anche con opere provvisionali.".

Note all'articolo 18

Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 19 - Classificazione e denominazione delle aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario.

1. La Giunta regionale è autorizzata a dare attuazione ai criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale delle aziende agrituristiche determinati *con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2013 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 marzo 2013, n. 54* ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

2. La Giunta regionale provvede altresì a definire *criteri di classificazione delle aziende ittituristiche e pescaturistiche nonché delle fattorie didattiche, anche in rapporto* e pescaturistiche rapportati a quelli di cui al comma 1.

3. *Le denominazioni delle attività turistiche connesse al settore primario* sono riservate alle attività in possesso dei titoli per l'avvio di esercizio, come definiti ai sensi della presente legge; le aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario non possono utilizzare le denominazioni attribuite alle strutture ricettive turistiche di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 situate nello stesso territorio comunale.".

Note all'articolo 20

Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 24 - Esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario.

1. L'esercizio di attività turistiche connesse al settore primario è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività da trasmettere:

a) al comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa, nel caso di attività turistiche connesse al settore primario, ad eccezione delle attività di pescaturismo;

b) alla provincia ove il pescatore di professione svolge in via prevalente l'attività di pescaturismo.

2. La provincia e il comune adottano le norme sul procedimento amministrativo concernenti rispettivamente le domande di riconoscimento e le segnalazioni certificate di inizio attività per l'esercizio di attività turistiche connesse al settore primario nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La provincia o il comune, secondo le rispettive competenze, indicono su richiesta la conferenza di servizi preliminare sul progetto di attività turistiche connesse al settore primario; alla conferenza di servizi preliminare e ai suoi lavori si applica la disciplina di cui all'articolo 14 bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. La segnalazione certificata di inizio attività specifica le tipologie di attività che si intendono svolgere nonché i limiti e le modalità di esercizio, dichiarando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", la conformità al *piano aziendale come presentato alla provincia* e il possesso dei requisiti richiesti.".

Note all'articolo 21

Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è sopresso/abrogato):

"Art. 25 - Obblighi degli operatori.

1. Chiunque esercita *le attività turistiche connesse* al settore primario è tenuto a:

[a) comunicare, entro il 1° ottobre di ogni anno, alla provincia i prezzi massimi concernenti le attività di ospitalità che si intendono applicare con validità per l'anno solare successivo qualora siano modificati rispetto all'anno precedente, unitamente ai periodi di apertura dell'azienda agrituristica o ittituristica o di esercizio dell'attività di pescaturismo;]

b) esporre al pubblico la segnalazione certificata di inizio attività, il simbolo regionale identificativo del turismo veneto e il logo dell'attività;

c) comunicare *all'ente cui è stata presentata la SCIA* l'eventuale sospensione temporanea dell'attività, precisando i motivi e la durata ed, entro trenta giorni, la cessazione dell'attività;

d) comunicare alla provincia gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul sistema statistico regionale";

e) provvedere alla registrazione e denuncia delle generalità delle persone alloggiate nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;

f) nel caso di attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande, esporre al pubblico e nel menù l'elenco delle pietanze, delle bevande e degli altri prodotti serviti, indicando i relativi prezzi e la provenienza dei prodotti, secondo le categorie di cui al comma 3 dell'articolo 8;

g) nel caso di attività di alloggio, esporre il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi a esso collegati;

h) richiedere alla provincia l'eventuale autorizzazione temporanea di cui alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 14.

[i) comunicare preventivamente alla provincia il superamento del limite dei posti a sedere previsto alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 8.]".

Note all'articolo 22

Il testo dell'art. 26 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 26 - Attività di controllo ed esercizio del potere sostitutivo.

1. Al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività, la provincia è tenuta a svolgere controlli a campione nel limite minimo del venti per cento annuo delle attività turistiche connesse al settore primario, secondo un piano definito sulla base di criteri di analisi del rischio, e a trasmettere annualmente alla Giunta regionale, che ne riferisce alla competente commissione consiliare, una relazione sui risultati di tale attività.

2. Quando è accertata una persistente inerzia o inadempimento nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali, diffida gli enti locali a provvedere entro un congruo termine.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva e, nei casi più gravi, sentita la Conferenza.".

Nota all'articolo 23

Il testo dell'art. 27 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 27 - Perdita dei requisiti e divieto di esercizio dell'attività.

1. La perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario comporta la revoca del riconoscimento *e l'immediata chiusura dell'attività.*

2. Non possono esercitare attività turistiche connesse al settore primario coloro che versano, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, nelle condizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".".

Nota all'articolo 25

Il testo dell'art. 29 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 29 - Esclusione dell'applicazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. *Alle attività turistiche connesse al settore primario* disciplinate dalla presente legge non si applica la disciplina di cui alla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", fatte salve le disposizioni in materia di:

a) assaggio gratuito di prodotti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3;

b) limitazione alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di cui all'articolo 6, informazione e promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche di cui all'articolo 7 e le sanzioni di cui all'articolo 32.".

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'art. 32 della legge regionale n. 3/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 32 - *Contributo straordinario per interventi volti al recupero dei processi produttivi del comparto molluschicolo del basso Polesine, di Chioggia e della laguna di Venezia.*

1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare un contributo straordinario da destinare al sostegno dei pescatori di vongole e molluschi nel basso Polesine, di Chioggia e della laguna di Venezia ad integrazione dei redditi, anche attraverso accordi con enti pubblici.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2013 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0034 "Servizi integrati agro-faunisticovenatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio di previsione 2013.".

4. Struttura di riferimento

Direzione turismo

(Codice interno: 264792)

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 36

Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto, al fine di valorizzare la professionalità artigiana e migliorare l'informazione del consumatore, promuove la modernizzazione e lo sviluppo dell'attività di panificazione, il miglioramento qualitativo e l'incremento della sicurezza igienico-sanitaria, il riconoscimento delle diverse tipologie produttive e di vendita del pane.
2. Per le finalità di cui al comma 1, vengono individuate, in conformità alla normativa europea e statale vigente, le denominazioni di pane, panificio e impresa di panificazione, responsabile dell'attività produttiva, forno di qualità.

Art. 2
Definizione di pane

1. Per pane si intende il prodotto conforme a quanto previsto dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 "Disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari" e successive modificazioni.
2. La denominazione "pane fresco" ai sensi dell'articolo 4, comma 2 ter, lettera b), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è riservata al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale e comunque entro e non oltre la giornata nella quale è stato completato il processo produttivo.
3. In conformità alla legislazione europea vigente, è fatto obbligo al venditore di pane precotto o congelato di esporre l'etichetta contenente, fra l'altro, la dicitura relativa all'indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la data di produzione e la ragione sociale del produttore.

Art. 3
Panificio ed imprese di panificazione

1. Si intende per panificio l'impresa di panificazione che svolge l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale.
2. Ai fini di cui alla presente legge, l'impresa di panificazione è l'azienda di panificazione, intesa come il complesso di beni e servizi organizzati dall'imprenditore per la produzione di pane, impasti da pane, prodotti da forno dolci e salati.
3. L'impresa di cui al comma 2 deve nominare un responsabile dell'attività produttiva. Qualora tale impresa possieda più unità operative in cui avviene la panificazione, per ognuna di esse viene indicato un responsabile dell'attività produttiva.
4. Il panificio può svolgere anche:

a) attività di produzione e vendita di prodotti da forno, di impasti e di prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati;
b) attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, nelle forme e secondo le

modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Art. 4
Esercizio dell'attività di panificazione

1. L'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). La SCIA è corredata anche dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva.
2. L'attività di panificazione è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 5
Responsabile dell'attività produttiva

1. Ai fini della presente legge, per responsabile dell'attività produttiva si intende il titolare, il collaboratore familiare, il socio o il lavoratore dell'impresa di panificazione che, su specifica designazione del legale rappresentante della stessa, presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto, sovraintendendo e coordinando la produzione del pane e degli impasti da pane in tutte le sue fasi.
2. Il responsabile dell'attività produttiva è assoggettato a un corso di formazione, con verifica finale di apprendimento, accreditato dalla Giunta regionale. I contenuti e la durata del corso, nonché l'individuazione degli altri titoli professionali inerenti la materia della panificazione validi ai fini della presente legge, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
3. Non è assoggettato al corso di cui al comma 2 il responsabile dell'attività produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) avere prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere o una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti;
b) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo.

4. Il responsabile dell'attività produttiva svolge la propria attività in completa autonomia relativamente alla gestione, organizzazione e attuazione della produzione.
5. Al responsabile dell'attività produttiva è affidato il compito di garantire all'interno dell'azienda il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime conformi alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro nonché la qualità del prodotto finito.
6. Coloro che svolgono l'attività di responsabile dell'attività produttiva, compresi i soggetti di cui al comma 3, partecipano, con cadenza periodica, ad attività di aggiornamento professionale, definite dalla Giunta regionale con il provvedimento previsto dal comma 2.

Art. 6
Forno di qualità

1. La denominazione "forno di qualità" consente al consumatore di individuare il panificio che, per tipologia di lavorazione, qualità e tipicità del prodotto tradizionale, possiede le caratteristiche individuate da apposito provvedimento della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7
Registro regionale delle specialità da forno tipiche della tradizione del Veneto

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il Registro regionale delle specialità da forno tipiche della tradizione del Veneto.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di istituzione

e di tenuta del Registro regionale individuando le specialità da forno tipiche della tradizione del Veneto da inserire e le modalità per ottenere l'iscrizione.

Art. 8
Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai comuni, cui spettano i proventi delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 9 e dalle autorità competenti in materia igienico-sanitaria.
2. La Giunta regionale definisce gli indirizzi operativi per il coordinamento dell'attività di vigilanza dei comuni.

Art. 9
Sanzioni

1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da 1.000 a 10.000 euro per il panificio come definito dall'articolo 3, comma 1, che non svolga nel proprio ambito l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale;
b) da 1.000 a 7.000 euro ove il responsabile dell'attività produttiva non ottemperi all'obbligo formativo di cui all'articolo 5, comma 2, o non soddisfi alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 3, lettere a) e b);
c) da 2.000 a 12.000 euro per il mancato rispetto dei requisiti previsti nella produzione del pane fresco, di cui all'articolo 2.

2. In caso di recidiva gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono raddoppiati.
3. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono esercitate dai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.
4. Per il procedimento di determinazione delle sanzioni e la riscossione coattiva delle somme dovute si osservano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e nella legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e loro successive modificazioni.

Art. 10
Disposizioni transitorie

1. I panifici attivi alla data di entrata in vigore della presente legge comunicano al SUAP, entro novanta giorni dalla stessa data, il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.
2. I contenuti dei corsi di formazione di cui all'articolo 5, comma 2, sono stabiliti dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, i responsabili dell'attività produttiva, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, sono tenuti alla formazione di cui all'articolo 5, comma 2, entro il termine massimo di dodici mesi dalla attivazione dei corsi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 2013

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Definizione di pane
Art. 3 - Panificio ed imprese di panificazione
Art. 4 - Esercizio dell'attività di panificazione
Art. 5 - Responsabile dell'attività produttiva
Art. 6 - Forno di qualità
Art. 7 - Registro regionale delle specialità da forno tipiche della tradizione del Veneto
Art. 8 - Vigilanza
Art. 9 - Sanzioni
Art. 10 - Disposizioni transitorie

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 36

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 17 luglio 2012, n. 18/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 2 ottobre 2012, dove ha acquisito il n. 305 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 13 novembre 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Bruno Cappon, e su relazione di minoranza della Terza commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Niero, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 dicembre 2013, n. 35.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Bruno CAPPON, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente disegno di legge concerne le materie della "tutela della salute" e della "alimentazione", la cui disciplina è affidata alle Regioni, in concorrenza con lo Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Il pane rappresenta un bene fondamentale della piramide alimentare e disciplinare gli aspetti produttivi, nonché alcuni requisiti identificativi degli esercizi di vendita, significa fornire al consumatore una ulteriore garanzia di tutela della propria salute.

Le trasformazioni legislative, sociali e tecnologiche registrate negli ultimi vent'anni, hanno inciso profondamente sia sulle modalità di produzione che sulle modalità di vendita del pane, modificando sostanzialmente anche il mercato della panificazione. Oggi, infatti, sono molte le tecniche che possono venir impiegate per produrre pane, per cui accanto al pane prodotto nel modo più tradizionale, vale a dire a partire da un impasto di acqua, farina, sale e lievito con l'aggiunta eventuale di altri ingredienti (esempio l'olio di oliva) per finire con la cottura completa e finale del pane pronto al consumo, sul mercato è possibile acquistare quotidianamente sia pane ottenuto per completamento di cottura, effettuata direttamente nel punto vendita, sia pane ottenuto per cottura di impasti congelati o surgelati che poi sono scongelati e cotti nel punto vendita.

In tutti questi casi il consumatore, al momento dell'acquisto, difficilmente riesce a comprendere se si tratta di pane fresco artigianale destinato a essere consumato nel breve arco della giornata in cui è stato preparato e non, invece, di pane ottenuto con tecniche di conservazione prolungata che è stato cotto all'ultimo minuto.

Diventa quindi essenziale migliorare l'informazione del consumatore sulla tipologia e sull'origine del pane che acquista, mettendo in condizione di capire se sta acquistando un prodotto realmente fresco o un prodotto che è stato semplicemente cotto nel punto vendita.

Ma è anche necessario che il consumatore sappia distinguere con chiarezza e certezza se sta acquistando pane in un punto vendita dotato di impianto di cottura o se sta acquistando da un panificio.

Il panificio è l'azienda tradizionale che il pane lo produce nell'arco della giornata con un procedimento produttivo unico e continuo, che inizia con la formazione dell'impasto di sfarinati, lievito, sale e acqua, e finisce sulla bocca del forno, con il pane caldo appena sfornato e pronto per la vendita al consumatore finale.

Procedimento quest'ultimo che richiede una professionalità ed un impegno molto più alti per dare al consumatore il prodotto fragrante che egli aspetta di avere.

Condividendo la necessità di tutelare i consumatori e le imprese tradizionali di panificazione, che sono garanti della continuità di una cultura veneta che si riconosce nei prodotti tipici e tradizionali, la presente proposta di legge regionale ha l'obiettivo di creare un nuovo e più attuale quadro legislativo che consenta alla imprese di panificazione di valorizzare le peculiarità artigianali delle loro attività e dei loro prodotti.

Allo scopo, vengono definite in maniera puntuale e dettagliata le specifiche riguardanti il prodotto pane, le informazioni da comunicare obbligatoriamente ai consumatori (articolo 2) e il panificio e le imprese di panificazione (articolo 3).

L'articolo 4 riguarda l'apertura dell'esercizio dell'attività di panificazione attraverso la Segnalazione Certificata di Inizio Attività,

mentre il successivo articolo 5 prevede l'obbligo di individuazione del responsabile di panificazione e le caratteristiche proprie di questa figura in ordine sia alla formazione ed esperienza professionale, che alle responsabilità relative alla garanzia di qualità del prodotto e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro. È altresì stabilito l'obbligo di comunicazione, entro novanta giorni dall'approvazione di questa proposta di legge, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del responsabile di panificazione ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.

Con il successivo articolo 6 si affida alla Giunta regionale il compito di stabilire che tipo di caratteristiche debbano rispettare i panifici e gli esercizi che si possano fregiare della denominazione di "forno di qualità", in base alle modalità di produzione e vendita di prodotti artigianali tipici e tradizionali.

L'articolo 7 prevede l'istituzione del Registro delle specialità da forno del Veneto al fine di valorizzare le produzioni tipiche e dare una riconoscibilità a prodotti che per i particolari ingredienti impiegati e le procedure di lavorazione particolari si possono considerare storici e tipici e come tali debbano essere valorizzati.

Gli articoli 8 e 9 riguardano l'attività di vigilanza svolta dai Comuni e le sanzioni in caso di violazione delle norme di cui alla legge regionale.

L'articolo 10 riguarda, infine, le norme transitorie.

La Terza Commissione, nella seduta del 13 novembre 2013, ha approvato a maggioranza il progetto di legge. Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi Lega Nord-Liga Veneta Padania (Baggio con delega Mainardi-PDL e Cappon con delega Bond-PDL), Misto (Sandri) e Italia dei Valori (Marotta). Astenuti i rappresentanti dei gruppi Partito Democratico Veneto (Fasoli, Bortoli e Niero).

Della relazione di maggioranza è incaricato il consigliere Cappon e della relazione di minoranza il consigliere Niero.";

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Niero, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge in esame riguarda la tutela di un bene che possiede una grande capacità evocativa: nella tradizione il pane o "panis" in latino, è sinonimo di cibo e nutrimento e come il "companaticum" o companatico.

Il pane evoca immensi messaggi nella storia dell'umanità, nella cultura, nella tradizione ed è molto presente nelle diverse religioni del mondo e nelle leggende. In passato era sinonimo di ricchezza a differenza della polenta che veniva associata alla povertà.

L'origine del pane è indefinita: alcuni studiosi la fanno risalire al neolitico, altri addirittura all'epoca dell'Homo Erectus. Gli egizi per primi ne applicarono la fermentazione, gli ebrei ancor oggi nella commemorazione dell'esodo mangiano il pane azzimo "Matzah".

I greci cominciarono a lavorarlo di notte. Basti ricordare anche l'ultima cena di Gesù con gli Apostoli in cui il pane svolge un ruolo da protagonista.

Nel 1849 Arnaldo Fusinato di Schio ha rappresentato la resa della città di Venezia con l'indimenticabile poesia "L'ultima ora di Venezia" il cui ritornello recita "il morbo infuria, il pan ci manca sul ponte sventola bandiera bianca".

L'attenzione nei confronti della tutela, della panificazione e della distribuzione del pane rappresenta una questione di interesse generale.

Le finalità e gli obiettivi del presente provvedimento sono di per sé apprezzabili.

È un diritto sacrosanto tutelare la salute del consumatore garantendo la produzione di un alimento di uso quotidiano sicuro e sano e la corrispondenza tra la domanda e l'offerta di tale prodotto. Allo stesso tempo è indispensabile tutelare coloro che per missione e professione svolgono e producono il pane nel rispetto dei processi produttivi consentendo ai consumatori di saper distinguere un prodotto di qualità. È pertanto meritevole di interesse impedire alterazioni del prodotto ed eventuali contraffazioni nella commercializzazione attraverso una puntuale informazione sul tipo di pane disponibile sul mercato.

È compito del legislatore saper cogliere ed interpretare la richiesta di una forte vigilanza affinché le norme sulla produzione e il consumo di questo importante prodotto siano rispettate da tutti senza però aggravare gli oneri a carico di coloro che svolgono la professione di panificatori.

Molti articoli della proposta di legge in esame non vanno a modificare le norme esistenti essendo questa una materia concorrente, anche l'Unione europea è già intervenuta nelle sue parti essenziali. La definizione di pane fresco, l'obbligo di etichettatura e quindi di informazione fino alla individuazione del responsabile di attività sono aspetti già normati.

La definizione di pane risale alla legge n. 580 del 1967, quella di "pane fresco" è stata normata dalla legge n. 248 del 2006 (Legge Bersani). L'informazione da inserire sulla etichettatura è stata decisa dall'Unione europea e recepita dallo Stato italiano.

La figura del responsabile di attività produttiva attiene alla legge 248/2006 relativamente alla semplificazione delle procedure di apertura di una attività, la SCIA, da attivare attraverso gli sportelli della SUAP contestualmente all'individuazione di tale figura.

Viene confermata l'indicazione dei comuni quali soggetti chiamati a vigilare per l'applicazione delle norme.

Le principali novità del provvedimento in discussione cosa sono:

- l'obbligo formativo parziale (esclusi i soggetti del comma 3 dell'articolo 5) per coloro che possono dimostrare di avere prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere o una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti o di aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo. Mentre l'obbligo dell'aggiornamento formativo vale per tutti i soggetti. La norma nazionale non prevedeva questo obbligo in carico alle imprese;
- la denominazione di "Forno di Qualità" le cui modalità applicative non vengono definite ma demandate alla Giunta. Il previsto

ulteriore bollino appare di dubbia efficacia anche ai fini di una sua contraffazione o quantomeno aggirabile vista l'enorme quantità di informazioni già oggi presenti nei punti vendita. Peraltro non risulta chiaro come sarà il suo formato e a chi spetterà l'onere della sua apposizione: bisognerà attendere il provvedimento della Giunta ma è ipotizzabile che l'onere economico oltre a quello burocratico della richiesta sarà a carico delle aziende.

Infine si prevede l'istituzione presso la Giunta regionale del registro delle "specialità da forno" tipiche della tradizione veneta che ne dovrà disciplinare l'attuazione e le modalità di iscrizione.

Nel confermare infine i comuni quali soggetti atti alla vigilanza, si incrementano le sanzioni e si rinviano alla Giunta le disposizioni per il coordinamento: rimane così sospesa la valutazione sulla capacità di dare efficacia alla deterrenza che è vitale per la tutela del lavoro e della professionalità degli operatori del settore.

Da lungo tempo si registrano lamentele sulla mancanza di vigilanza da parte degli operatori del commercio. L'aumento delle sanzioni si muove nella direzione di una maggiore deterrenza. È utile affidare gli introiti delle sanzioni ai soggetti che sono chiamati a tale funzione ma il risultato si ottiene solo dando concretezza organizzativa all'azione di vigilanza. Non è noto come la Giunta intende procedere.

Per le ragioni suesposte il provvedimento non sembra raggiungere pienamente l'obiettivo di tutelare il settore senza aggravare di ulteriori obblighi le imprese coinvolte. Ciò è motivo di rammarico pur nell'auspicio di un possibile futuro miglioramento.".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

Il testo dell'art. 4 del decreto legge n. 223/2006 è il seguente:

"4. Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane.

1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonchè dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

2-bis. È comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformità al diritto comunitario:

a) la denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
b) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
c) l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonchè delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.

3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.

4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.".

Nota all'articolo 3

Il testo degli artt.3 e 10 della legge regionale n. 29/2007 è il seguente:

"Art. 3 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge s'intende:

a) per somministrazione di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici all'uopo attrezzati; non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;
b) per somministrazione non assistita: l'attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programma-

zione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto", o dei propri prodotti da parte del titolare del panificio utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell'azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione;

c) per panificio: l'impresa che svolge l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, come previsto dall'articolo 4, comma 2 ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
d) per locali attrezzati: quelli in cui sono presenti impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;
e) per superficie aperta al pubblico: l'area adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'operatore, se privata, attrezzata, anche da terzi, per essere utilizzata per la somministrazione;
f) per impianti ed attrezzature per la somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande nei locali e nelle aree di cui alle lettere d) ed e), compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale;
g) per somministrazione al domicilio del consumatore: l'organizzazione presso il domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;
h) per domicilio del consumatore: la sua privata dimora, nonché il luogo in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;
i) per locali non aperti al pubblico: quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;
l) per somministrazione nelle mense aziendali: la somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture all'uopo attrezzate, da uno o più datori di lavoro, pubblici o privati, direttamente o tramite l'opera di terzi con cui è stato stipulato apposito contratto;
m) *omissis*
n) *omissis."*.

"Art. 10 - Somministrazione non assistita.

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione non assistita di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è soggetto a previa comunicazione al comune in cui si svolge l'attività.

2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato sul posto dei soli prodotti di gastronomia fredda, con esclusione di qualsiasi forma di cottura e di riscaldamento. È altresì consentito il solo consumo sul posto di bevande non alcoliche.

3. Negli esercizi di vicinato di cui al comma 2 e nei panifici è consentita la dotazione di soli piani d'appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

4. All'attività di somministrazione non assistita si applicano i requisiti professionali, gli orari e la disciplina previsti, rispettivamente, per gli esercizi di vicinato e per i panifici.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è punita con la sanzione prevista all'articolo 32, comma 1.".

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 19 della legge n. 241/1990 è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento,

ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20].

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.".

4. Struttura di riferimento

Direzione industria e artigianato

(Codice interno: 264791)

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 37
Garante regionale dei diritti della persona.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Istituzione

1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato Garante, nel rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e della normativa regionale, nazionale ed europea.

2. Il Garante esercita le seguenti funzioni:

a) garantisce in ambito regionale, secondo procedure non giurisdizionali di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici;

b) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

c) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale.

3. Il Garante è organo monocratico ed esercita le funzioni ad esso attribuite in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione. Non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 2
Requisiti

1. Per la nomina a Garante, oltre a quelli imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) adeguata competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo e dei diritti umani, con particolare riguardo alle materie che rientrano tra le sue attribuzioni, accertate sulla base del curriculum presentato.

Art. 3
Elezione e durata in carica

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati in occasione delle prime due votazioni; successivamente con la maggioranza dei consiglieri assegnati. Il voto avviene a scrutinio segreto. Non si applicano alla nomina del Garante le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni.

2. Il Garante dura in carica tre anni dalla data del giuramento ed è rieleggibile.

3. La prestazione del giuramento ha luogo davanti al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data dell'elezione con la formula "Giuro di bene e fedelmente svolgere l'incarico cui sono chiamato nell'interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà e indipendenza".

4. Almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo Garante.

5. Qualora il mandato venga a cessare prima della naturale scadenza, per qualunque causa, entro i primi tre anni dall'elezione, la nuova elezione del Garante è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato e sono utilizzate le proposte di candidatura presentate nell'ultima elezione, per le quali la competente struttura del Consiglio regionale abbia già verificato la sussistenza dei requisiti necessari all'elezione e la regolarità della documentazione prodotta.

Art. 4
Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Sono ineleggibili a Garante:

a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;

b) i presidenti di regione, provincia e unione montana;

c) i sindaci;

d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e di unione montana;

e) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.

2. Sono altresì ineleggibili a Garante coloro che, al momento dell'elezione, sono candidati alla carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo, di presidente di regione, di presidente di provincia, di sindaco, di consigliere regionale, provinciale, comunale.

3. L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione, con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura, con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale.

4. Il Garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro.

5. È comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1 e 2.

6. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio regionale nella prima seduta utile.

7. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.

Art. 5
Revoca

1. Il Garante può essere revocato a seguito di motivata mozione approvata dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 6
Trattamento economico

1. Al Garante spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennità di carica di cui all'articolo 1, comma 1 e dell'indennità di funzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni, nonché il rimborso spese di cui all'articolo 3, comma 3 e all'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e successive modificazioni e secondo le modalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e successive modificazioni.

TITOLO II
Funzioni

CAPO I
Il Garante

Art. 7
Funzioni e compiti generali del Garante

1. Il Garante, oltre alle specifiche funzioni di cui al capo II, al capo III e al capo IV del presente titolo:

a) formula, su richiesta o di propria iniziativa, pareri su progetti di legge o su atti di indirizzo, riguardanti i diritti fondamentali della persona e i diritti dei minori, della Regione, degli altri enti o aziende dalla stessa dipendenti ovvero degli enti cui sono attribuite dalla Regione funzioni regionali;

b) promuove iniziative per l'analisi delle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali che influiscono sul soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento alle condizioni dei gruppi sociali maggiormente vulnerabili;

c) supporta, nei limiti di legge, i soggetti aventi titolo nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;

d) promuove, anche in collaborazione con altre istituzioni e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dei diritti della persona;

e) esercita, a richiesta di soggetti pubblici o privati, azioni di informazione, consulenza, facilitazione, mediazione in relazione a procedimenti e attività di uffici e servizi delle pubbliche amministrazioni e di gestori di servizi pubblici in ambito regionale;

f) promuove la conoscenza dell'istituzione del Garante e della sua azione sia presso l'opinione pubblica sia nei confronti dei propri interlocutori istituzionali, sollecitando, in particolare, le pubbliche amministrazioni ad informare i destinatari dei propri atti della facoltà di rivolgersi al Garante;

g) partecipa agli organismi di coordinamento regionali, nazionali, europei e internazionali formati da analoghe istituzioni indipendenti per i diritti umani;

h) promuove il coordinamento regionale delle istituzioni di garanzia, comunque denominate, operanti a livello locale;

i) si avvale dell'assistenza delle strutture regionali competenti e, ove necessario, della collaborazione di esperti e di centri di studio e ricerca.

2. Nell'esercizio delle funzioni di difesa civica il Garante concorre all'attuazione del diritto al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione, secondo criteri di legalità, correttezza, umanità, sollecitudine, ragionevolezza ed equità.

Art. 8
Poteri

1. Il Garante, per l'adempimento delle sue funzioni, può:

a) consultare, anche avvalendosi dei sistemi informatici regionali, gli atti che costituiscono oggetto del proprio intervento e ottenerne copia, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;

b) convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della questione di cui è stato investito;

c) accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche o private convenzionate o accreditate in cui si trovino le persone, compresi i minori d'età, a tutela delle quali il Garante interviene.

2. Il Garante è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

3. Il Garante informa gli interessati dell'andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

4. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili del procedimento, dei responsabili degli uffici o di altri funzionari comunque interpellati per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Garante segnala il fatto all'amministrazione di appartenenza ai fini dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare. L'esito degli eventuali procedimenti disciplinari è comunicato al Garante.

Art. 9
Criteri di azione

1. L'accesso alle prestazioni del Garante regionale è gratuito e non soggetto ad alcuna formalità.

2. Il Garante:

a) agisce con criteri di legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, buona amministrazione, operando con strumenti non giurisdizionali di mediazione, persuasione, facilitazione;

b) promuove la costituzione di organismi consultivi a sostegno della propria attività istituzionale, anche aperti alla partecipazione di minori d'età;

c) fornisce motivata risposta alle istanze presentate.

3. L'attività del Garante si esplica anche nei confronti degli enti locali, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico o non esistano figure di garanzia negli altri settori, previa stipula di apposita convenzione tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e gli enti interessati.

4. Sono fatte salve le competenze di altre autorità e amministrazioni.

Art. 10
Rapporti istituzionali

1. Il Garante, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente, con eventuali considerazioni e proposte su aspetti normativi o amministrativi pertinenti. La relazione è esaminata dalle commissioni consiliari competenti, che ne riferiscono al Consiglio regionale, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2. Il Garante è sentito almeno una volta l'anno dalle commissioni consiliari competenti per riferire su aspetti generali della propria attività ovvero in ordine ad aspetti particolari.

3. Le commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti e informazioni sull'attività svolta. Il Garante può chiedere di essere ascoltato dalle commissioni consiliari per problematiche inerenti materie di loro competenza.

4. In casi di particolare importanza o urgenza il Garante può inviare proprie relazioni al Consiglio regionale.

5. Il Garante riferisce periodicamente alla Giunta regionale sull'andamento dell'attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.

6. Il Garante, nell'esercizio delle funzioni di cui al capo III, promuove e realizza rapporti di comunicazione e collaborazione con le strutture competenti della Regione.

7. Il Garante, di concerto con il Consiglio regionale, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività istituzionale, anche utilizzando la struttura consiliare di comunicazione.

CAPO II
Attività di difesa civica

Art. 11
Funzioni di difesa civica

1. Fatte salve le funzioni di cui all'articolo 7, nello svolgimento delle funzioni di difesa civica, il Garante interviene, su istanza di parte o d'ufficio, in casi di disfunzioni o abusi della pubblica amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 12.

2. Esercita le funzioni espressamente conferitegli da leggi statali.

3. Il Garante non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.

Art. 12
Procedimento

1. Il Garante interviene a tutela dei diritti e degli interessi della persona su istanza di persone singole o associate o di formazioni sociali che abbiano una pratica in corso.

2. L'istanza è presentata senza alcuna formalità. Nel caso in cui venga presentata oralmente, è verbalizzata dall'ufficio.

3. Il Garante, qualora ritenga l'istanza di sua competenza, chiede al responsabile dell'ufficio interessato notizie sullo stato della pratica, esercitando i poteri istruttori di cui all'articolo 8.

4. Nel caso di abusi, disfunzioni, ritardi o inerzia, il Garante pone in essere attività di orientamento, nonché di mediazione, sollecitazione, raccomandazione nei confronti dell'amministrazione interessata.

5. Il Garante fornisce motivata risposta alle istanze ricevute. Copia della risposta è trasmessa all'amministrazione interessata.

CAPO III
Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

Art. 13
Funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

1. Nello svolgimento delle funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età, il Garante:

a) promuove la formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e di curatela, nonché altre analoghe forme di sostegno a vantaggio di minori d'età in conformità al codice civile e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77, fornendo loro consulenza, curando l'aggiornamento e la funzionalità del relativo

elenco regionale e mettendo quest'ultimo a disposizione delle competenti autorità;

b) promuove iniziative di consulenza, mediazione, facilitazione, accompagnamento, in collegamento con le competenti strutture della Regione e degli enti locali e in collaborazione con le istituzioni e i servizi operanti per la cura dei minori d'età nel territorio regionale, nonché con l'autorità giudiziaria minorile o ordinaria, per favorire la prevenzione del disagio minorile e per il miglior trattamento delle situazioni che richiedono interventi di ordine assistenziale, giudiziario, educativo e sociosanitario;

c) attiva forme di ascolto istituzionale nei confronti di servizi sociosanitari, istituzioni scolastiche, comunità di accoglienza ed altre istituzioni pubbliche o private e accoglie le segnalazioni relative a casi di violazioni dei diritti dei minori di età, nonché le segnalazioni relative a difficoltà nello svolgimento delle procedure di protezione e tutela. L'ascolto istituzionale, eventualmente esteso a famiglie e minori di età, e l'accoglimento delle segnalazioni sono finalizzati alla mediazione, alla consulenza, all'orientamento e alla segnalazione alle amministrazioni competenti e, se del caso, all'autorità giudiziaria;

d) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori accolti in contesti diversi dalla propria famiglia di origine;

e) svolge, in collaborazione con altre specifiche istituzioni della Regione, con le università e con l'autorità giudiziaria, attività di monitoraggio, di ricerca e di promozione culturale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel Veneto;

f) promuove iniziative di partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità, in collegamento con gli enti locali e in collaborazione con le istituzioni scolastiche, l'associazionismo giovanile e gli organismi di società civile.

CAPO IV
Attività di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Art. 14
Funzioni a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. Il Garante, fatte salve le funzioni delle amministrazioni competenti ai sensi della legislazione nazionale vigente ed attraverso forme di collaborazione con esse, opera a favore delle persone detenute negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei servizi dei centri per la giustizia minorile, nei centri di identificazione ed espulsione, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché delle persone private a qualsiasi titolo della libertà personale.

2. Nello svolgimento delle funzioni di garanzia il Garante:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui al comma 1 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale, al reinserimento sociale e lavorativo;

b) sollecita le amministrazioni competenti affinché assumano le iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

c) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, a carico delle persone di cui al comma 1, su indicazione sia dei soggetti interessati, sia di associazioni od organizzazioni non governative che svolgano una attività inerente a quanto segnalato;

d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

e) comunica con le persone di cui al comma 1 e accede ai luoghi e agli istituti ove esse si trovano, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, lettera l-bis), della legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modificazioni;

f) propone agli organi regionali interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 1;

g) propone alla Giunta regionale iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali;

h) promuove iniziative di collaborazione, di studio e di confronto sui temi attinenti ai diritti umani e all'esecuzione delle pene.

TITOLO III
Organizzazione

Art. 15
Organizzazione dell'ufficio

1. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in forma decentrata.

2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per l'attuazione del programma e per il funzionamento dell'Ufficio del Garante provvede, sentito il Garante, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione, tenendo conto delle distinte funzioni previste dai capi II, III e IV del titolo II anche sotto il profilo organizzativo.

3. Per l'esercizio in forma decentrata delle proprie funzioni il Garante, secondo le indicazioni del Consiglio regionale, stipula convenzioni con pubbliche amministrazioni.

4. L'Ufficio di presidenza, su proposta del Garante, disciplina con proprio atto l'organizzazione interna dell'Ufficio.

TITOLO IV
Disposizioni finali

Art. 16
Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge non possono eccedere quelli finalizzati al funzionamento delle figure di cui alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42.

2. A decorrere dall'esercizio 2015 è istituita l'upb "Garante regionale dei diritti della persona" (Funzione obiettivo F0001 "Organi istituzionali"; Area omogenea A0001 "Organi istituzionali"), nella quale sono riversate le risorse allocate nel bilancio pluriennale 2013-2015:

a) sull'upb U0247 "Difensore civico";

b) sull'upb U0002 "Giunta regionale", relativamente alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42;

c) sulle pertinenti upb della Funzione obiettivo F0005 "Risorse umane e strumentali", necessarie per la struttura ed il personale assegnato al Garante.

Art. 17
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali:

a) legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del difensore civico";

b) legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 "Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori";

c) articoli 51 e 52 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge

finanziaria 1996)";

d) legge regionale 31 ottobre 1996, n. 33 "Modifica della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del difensore civico" e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 "Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori"";

e) articoli 8, comma 3, e 10, comma 5, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";

f) articolo 60 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)";

g) articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)";

h) articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004";

i) articoli 6 e 7 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012";

l) articolo 61 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".

Art. 18
Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali"

1. Al quarto comma dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni dopo le parole: *"se il titolare viene eletto alla carica di Difensore civico o di titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui rispettivamente alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42"* sono inserite le seguenti: *"o viene eletto alla carica di Garante regionale dei diritti della persona".*

Art. 19
Disposizioni transitorie

1. In prima applicazione della presente legge, alla nomina del Garante si dà corso a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge; a tal fine il Consiglio regionale è convocato almeno centottanta giorni prima della scadenza della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per eleggere il Garante.

2. Il Difensore civico di cui alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 nonché il titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42, in carica all'entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino all'insediamento del Garante e ad essi ed all'esercizio delle rispettive funzioni continuano ad applicarsi le disposizioni rispettivamente di cui alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42 e successive modificazioni, ivi compresa la disciplina di cui all'articolo 61, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".

3. Fino all'insediamento del Garante le funzioni di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale sono esercitate dal titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 2013

Luca Zaia

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 - Requisiti

Art. 3 - Elezione e durata in carica

Art. 4 - Ineleggibilità ed incompatibilità

Art. 5 - Revoca

Art. 6 - Trattamento economico

TITOLO II - Funzioni

CAPO I - Il Garante

Art. 7 - Funzioni e compiti generali del Garante

Art. 8 - Poteri

Art. 9 - Criteri di azione

Art. 10 - Rapporti istituzionali

CAPO II - Attività di difesa civica

Art. 11 - Funzioni di difesa civica

Art. 12 - Procedimento

CAPO III - Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

Art. 13 - Funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

CAPO IV - Attività di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Art. 14 - Funzioni a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

TITOLO III - Organizzazione

Art. 15 - Organizzazione dell'ufficio

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 16 - Disposizioni finanziarie

Art. 17 - Abrogazioni

Art. 18 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali"

Art. 19 - Disposizioni transitorie

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali, che hanno presentato tre proposte di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
  - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Pettenò e Padrin relativa a "Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali"; (progetto di legge n. 15);
  - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Bond, Cortelazzo, Bendinelli, Padrin, Toniolo, Teso, Conta, Laroni, Mainardi e Tesserin relativa a "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona"; (progetto di legge n. 86);
  - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Sinigaglia, Puppato, Pigozzo, Azzalin, Berlato Sella, Bonfante, Bortoli, Bottacin, Causin, Fasoli, Fracasso, Reolon, Ruzzante, Tiozzo e Niero relativa a "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona"; (progetto di legge n. 96).
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio;
- La Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Garante regionale dei diritti della persona";
- La Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio ha espresso parere sul progetto di legge in data 17 settembre 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio, relatore il Presidente della stessa, consigliere Carlo Alberto Tesserin e su relazione di minoranza della Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio, relatore il consigliere Diego Bottacin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 dicembre 2013, n. 36.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio, relatore il Presidente della stessa, consigliere Carlo Alberto Tesserin, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente progetto di legge rappresenta la sintesi di tre proposte di legge regionale: la n. 15 "Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali"; la n. 86 "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona"; la n. 96 "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona". Il presente progetto di legge dà attuazione, inoltre, all'articolo 63 dello Statuto regionale, che ha previsto l'istituzione del Garante regionale dei diritti della persona, con il compito di esercitare sia le funzioni di garanzia attualmente svolte dal Difensore civico e dal Pubblico Tutore dei minori, sia quelle di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale.

La Regione del Veneto già nel 1988 ha riconosciuto l'esigenza di istituire un'autorità autonoma, capace di muoversi agilmente, in contatto con i cittadini, indipendente dalla pubblica amministrazione, ma consapevole dei suoi problemi, che fosse elemento di promozione e stimolo all'amministrazione stessa, garante dei diritti dei più deboli.

Da questa consapevolezza sono scaturite le due leggi regionali istitutive del Difensore civico e del Pubblico Tutore dei minori.

Il Difensore civico, istituito con legge regionale n. 28 del 1988, ha il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità cui è ispirata la presente legge.

Il Pubblico Tutore dei minori, istituito con legge regionale n. 42 del 1988, è un'istituzione indipendente di tutela e garanzia dei diritti dei minori di età. Opera perché in ogni circostanza sia rispettato il supremo interesse dei bambini, come richiesto dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176.

A tutt'oggi è generalmente riconosciuta l'importanza di queste due figure, che hanno in questi anni dato prova della loro efficacia.

Il presente progetto di legge interviene, pertanto, solo a parziale riforma dei due organismi di tutela già esistenti, con la finalità dichiarata di sottolinearne l'indipendenza e l'autonomia dal potere amministrativo, di valorizzarne e ampliarne la competenza e la capacità di intervento, ma anche di razionalizzarne l'organizzazione.

Decisivo è che chi si rivolge al Garante abbia una chiara percezione della sua indipendenza e autonomia, della sua competenza e capacità di intervento.

L'ascolto attento può aiutare il richiedente a comprendere le ragioni dell'amministrazione e offrire una possibilità d'aiuto concreto, svincolato dalle rigide norme burocratiche, alle persone in difficoltà e ai minori. È un contributo. Ma è un contributo alla fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione anche la dimostrazione che esiste una reale attenzione alla spesa pubblica, che i soldi dei contribuenti vengono impiegati al meglio, senza sprechi.

Proprio in un'ottica di razionalizzazione della spesa e di potenziamento delle garanzie a tutela del cittadino, soprattutto delle persone più deboli, nasce l'idea di riunire le funzioni di garanzia dei diritti della persona in capo ad un unico soggetto, che sia responsabile della tutela dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, vigile custode e promotore dei diritti dei minori e responsabile della garanzia dei diritti delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale.

Ovvero si ridisegna la sfera di competenza del Garante, ma allo stesso tempo si riorganizza la struttura operativa dello stesso perché dalla unicità dell'organo possa derivare un migliore e più efficace funzionamento.

Riguardo all'ampliamento delle funzioni di tutela dei diritti delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale, l'attenzione e l'interesse sviluppati dalla Regione del Veneto hanno già trovato concreta traduzione nel Protocollo d'intesa con il Ministero della Giustizia, sottoscritto nel 1988 e rinnovato nel 2003.

Il Protocollo testimonia e sancisce forme stabili di concertazione per un'adeguata collaborazione e sinergia fra i soggetti, cui la normativa attribuisce specifiche competenze rispetto all'esecuzione penale, nella piena consapevolezza della diversità dei ruoli e dei compiti che appartengono all'amministrazione della giustizia, alle regioni e agli enti locali, senza trascurare le articolazioni regionali e territoriali di altre amministrazioni statali e del terzo settore.

L'esecuzione penale, infatti, diventa strumento efficace solo grazie ad un'azione multilivello, dalla prevenzione del disagio fino alla prospettiva del reinserimento sociale, che investa tutte le componenti sociali, Stato, regioni, enti locali e società civile nelle varie forme organizzate, azione che si richiama ai principi di sussidiarietà verticale e orizzontale.

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/1998, della legge n. 328/2000 e, da ultimo, della legge costituzionale n. 3/2001 di modifica del Titolo V della Costituzione, le regioni e le amministrazioni locali hanno assunto un ruolo sempre più decisivo nell'indirizzo di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali e delle politiche socio-lavorative di reinserimento sociale.

In particolare la Regione del Veneto, in considerazione della finalità rieducativa della pena sancita dall'articolo 27 della Costituzione, ha espresso, attraverso i propri atti, un'azione complessiva di indirizzo affinché i diversi soggetti istituzionali e la comunità civile, nelle loro molteplici espressioni e specifiche competenze, promuovano iniziative mirate al superamento delle difficoltà che ostacolano l'esercizio dei diritti da parte delle persone in esecuzione penale - adulti e minori - e la loro inclusione sociale.

Per questi motivi il presente progetto di legge contempla anche la funzione di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Questo segna un ulteriore passaggio a garanzia del riconoscimento dei diritti e della dignità propria della persona umana.

Il presente progetto di legge all'articolo 1 istituisce la figura del Garante dei diritti della persona specificandone le funzioni. Il nuovo organo garantisce, secondo procedure non giudiziarie, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso la pubblica amministrazione, assicura la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti dei minori, promuove i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

L'articolo 2 prosegue individuando i requisiti necessari perché un soggetto venga nominato Garante: oltre al possesso di un diploma di laurea si richiede un'adeguata competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo e dei diritti umani, con particolare riguardo alle materie che rientrano tra le sue attribuzioni.

L'articolo 3 tratta dell'elezione e della durata in carica del Garante. Le previsioni contenute in quest'articolo hanno lo scopo di potenziare l'indipendenza del Garante ed infatti stabiliscono che il Garante venga nominato da una maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati e che resti in carica per sei anni, svincolando così la durata dell'incarico dalla durata della legislatura.

L'articolo 4 elenca in modo dettagliato tutte le incompatibilità ed i casi di ineleggibilità.

L'articolo 5 tratta della revoca del Garante, prevedendo che la stessa possa avvenire solo in seguito alla presentazione di motivata mozione approvata dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Una possibilità di revoca molto limitata è indubbiamente garanzia di una maggiore indipendenza dell'organo rispetto al potere amministrativo.

L'articolo 6 definisce il trattamento economico del Garante.

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 descrivono l'attività del Garante: funzioni, poteri, criteri di azione e rapporti istituzionali, in particolare con le commissioni e il Consiglio regionale. È prevista la facoltà delle commissioni consiliari competenti di convocare il Garante per assumere informazioni sull'attività svolta. Il Garante ha l'obbligo di presentare entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio regionale la relazione annuale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Gli articoli 11 e 12 espongono in maniera dettagliata quali sono i compiti, i poteri e le facoltà del Garante in relazione all'attività di difesa civica. È espressamente specificato, tra l'altro, che il Garante non possa intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.

L'articolo 13 prevede che il Garante accolga segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di questi diritti e intervenendo presso i soggetti competenti; raccolga direttamente dalla voce dei bambini, degli adolescenti e degli adulti esigenze, istanze e proposte utilizzando spazi idonei di ascolto; promuova iniziative per sensibilizzare i minori, le famiglie, gli operatori e la società sui problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'articolo 14 disciplina le funzioni inerenti alla tutela delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, pre-

vedendo che il Garante possa intrattenere colloqui e comunicazioni con le persone in regime di restrizione della libertà ed accedere ai luoghi e agli istituti ove esse si trovano, ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modificazioni.

L'articolo 15 tratta dell'organizzazione dell'Ufficio del Garante prevedendo, fra l'altro, la possibilità di svolgere le funzioni in forma decentrata.

L'articolo 16 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 17 contiene l'abrogazione delle due leggi regionali istitutive del Difensore civico e del Pubblico Tutore dei minori, nonché delle leggi e delle disposizioni regionali recanti modifiche delle medesime.

L'articolo 18 modifica l'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, prevedendo la sospensione dell'assegno vitalizio per il consigliere regionale che sia eletto alla carica di Garante, così come già disposto per il consigliere regionale che sia eletto alla carica di Difensore civico o di Pubblico Tutore dei minori.

Infine l'articolo 19 contiene una norma transitoria volta a regolare la nomina e l'insediamento del Garante in prima applicazione della legge.

La Commissione per lo Statuto e il Regolamento ha esaminato il progetto di legge nel corso delle sedute n. 50 del 2 luglio 2012; n. 52 del 27 luglio 2012; n. 73 del 2 luglio 2013; n. 74 del 16 luglio 2013; n. 75 del 23 luglio 2013. Nel corso della seduta n. 76 del 17 settembre 2013 la Commissione ha definitivamente istruito in sede referente il progetto.

Hanno espresso parere favorevole i consiglieri: Carlo Alberto Tesserin con delega del Consigliere Mauro Mainardi (Gruppo PDL); Dario Bond con delega del Consigliere Piergiorgio Cortelazzo (Gruppo PDL); Giuseppe Berlato Sella (Gruppo PDV); Sergio Reolon (Gruppo PDV); Bruno Cappon con delega del Consigliere Matteo Toscani (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania); Vittorino Cenci (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania); Giovanni Furlanetto (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania); Paolo Tosato con delega del Consigliere Federico Caner (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania); Gianpiero Possamai (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania); Gennaro Marotta (Gruppo IDV); si è astenuto il consigliere: Diego Bottacin (Gruppo Misto).";

- Relazione di minoranza della Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio, relatore il consigliere Diego Bottacin, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

non c'è molto da aggiungere, se non che quello della difesa civica e poi della tutela dei minori e adesso la tutela delle persone private della libertà, comunque della difesa civica di questa forma extragiudiziaria a tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti ha ormai una storia ventennale e per cui è possibile provare a trarre qualche riflessione e la legge cerca di fare sintesi delle riflessioni che si sono svolte in questi anni sul tema.

Ovviamente viene da domandarsi se dopo vent'anni di difesa civica veneta, e anche difesa civica istituita da un numero minoritario ma non trascurabile di comuni, sia migliorata sensibilmente l'imparzialità e il buon andamento, l'efficienza dell'Amministrazione pubblica e, se i cittadini dopo vent'anni di difesa civica, di presenza di questo istituto siano effettivamente maggiormente tutelati, quando si scontrano con una Pubblica amministrazione che non risponde ai principi di buon andamento, di equità, etc.. La risposta è difficile perché i casi di pessimo andamento della Pubblica amministrazione, di imparzialità, se non di peggio della Pubblica amministrazione e di ottusità della burocrazia, di prepotenza e prevaricazione nei confronti dei cittadini da parte della burocrazia sono casi tutt'altro che sporadici e le molte attività istruttorie, le lettere, i fascicoli che si sono accumulati nella scrivania e nell'archivio del Difensore civico regionale, così come quelli che si sono accumulati nelle scrivanie e negli archivi dei Difensori civici dei vari Comuni, raramente hanno contribuito - quantomeno in tempi ragionevoli, in tempi veloci - a garantire questa maggiore tutela e questo diritto da parte dei cittadini.

Una riflessione a parte poi, o aggiuntiva, merita anche il fatto che il Difensore civico regionale, diversamente dai Difensori civici cittadini comunali, si rivolge ad una platea molto, molto ampia di utenti e, pertanto, siccome purtroppo i disservizi e le carenze sono notevoli, ha potenzialmente una platea di utenti assolutamente smisurata e assolutamente sproporzionata rispetto a quelle che sono le sue capacità operative perché, se già un Difensore civico comunale è spesso oberato da una notevole mole di casi che gli vengono sottoposti, il Difensore civico regionale o non lo conosce nessuno per cui è sostanzialmente inutile o vi accedono solo i pochi che, per vari motivi, sono abituati a ricorrere a tutti i gradi di ricorso, etc., e alla fine o all'inizio arrivano anche al Difensore civico, oppure francamente le risorse che noi mettiamo a disposizione per una tutela effettiva dei singoli diritti sono piuttosto scarse. Questo ordine di ragionamenti mi ha portato a riflettere in sede di discussione in Commissione sulla cosa che stavamo facendo.

Le ragioni per cui alla fine comunque credo che sia utile anche perché facciamo l'accorpamento, cioè mettiamo insieme più figure, è che i compiti, che noi affidiamo al Difensore, al tutore dei diritti della persona, secondo me, sono compiti che hanno a che fare molto di più con un rapporto con l'opinione pubblica e con un rapporto sistematico di report sulla situazione generale che non la tutela diretta dei singoli cittadini, che vi si rivolgono.

Faccio questa riflessione soprattutto per la novità principale, che è contenuta nella legge perché è chiaro che il tutore dei diritti dell'infanzia e il Difensore civico sono storie sperimentate mentre quello della tutela dei diritti delle persone private della libertà individuale sono una novità assoluta per la Regione del Veneto. So che c'è qualche Comune che si sta attivando però non è una realtà conosciuta. In questo senso ritengo forse l'elemento maggiormente positivo e maggiormente innovativo che è contenuto nella legge e per quanto mi riguarda anche quello che più di altri mi ha spinto alla fine, mi spingerà insomma a un voto favorevole alla proposta di legge perché la situazione delle carceri in Italia, ma anche la situazione dei detenuti delle persone private della libertà individuale nella nostra Regione è una situazione particolarmente grave che, ricordo, riguarda tutte le persone detenute, comprese

quelle in attesa di giudizio, che sono più della metà delle persone recluse, che sono nella stragrande maggioranza della nostra Regione private della libertà e ospitate nei penitenziari in maniera totalmente indifferenziata tra in attesa di giudizio e in fase di espiazione della condanna; che trascorrono, che espiano la condanna o che trascorrono il periodo di privazione cautelare della propria libertà in condizioni quasi ovunque con pochissime eccezioni, totalmente al di fuori di quello che la Comunità europea considera lo standard minimo accettabile. Per essere chiari, lo standard minimo perché le condizioni di detenzione non siano considerate tortura perché lo standard minimo vuol dire questo. Questa è la soglia delle direttive europee che interpretano la dichiarazione universale sulla tutela dei diritti delle persone.

Allora, in questo senso io credo che, se un significato ha questa legge, o meglio, no, se un significato, il significato maggiore che io attribuisco a questa legge è proprio che su questo tema come sul tema dei minori per considerazioni analoghe la funzione del tutore può avere un ruolo importante nel relazionare e nel relazionarsi con l'opinione pubblica, nel fare con sistematicità alcuni report oggettivi sulle condizioni che stiamo vivendo perché possano essere superate.

In questo senso vedo l'aspetto positivo della legge. Poi ci sono alcuni emendamenti che sono assolutamente condivisibili, che sono stati anche suggeriti in fase di consultazioni informali e che ho ritenuto di sottoscrivere perché mi sembrano tutti migliorativi del testo uscito dalla Commissione e poi l'unico emendamento sulla questione della durata dell'incarico, che valuteremo a breve, e su cui comunque credo che vada trovata una soluzione comune come è uscita con un voto molto ampio dalla Commissione la proposta di legge. Grazie.".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 27/1997 è il seguente:

"Art. 7 - Procedura per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale.

1. La competente struttura della Segreteria Generale provvede a istruire le proposte, a verificare la regolarità della documentazione prodotta e, sulla base della documentazione stessa, l'esistenza dei requisiti richiesti per la nomina o la designazione; trasmette la documentazione con gli esiti dell'istruttoria alla Commissione consiliare competente, che formula la relativa proposta per il Consiglio regionale.

2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche per le proposte di candidatura formulate dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi del comma 8 dell'articolo 6.

3. Nei casi previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 4, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1, sulla base di eventuali proposte presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari.".

Note all'articolo 6

- Il testo degli artt. 1, 3, 6 e 9 della legge regionale n. 5/1997 è il seguente:

"Art. 1 - Indennità dei consiglieri.

1. L'indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è pari a euro 6.600,00.

2. Spetta ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda di funzione così determinata:

a) euro 2.700,00 per i presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale;

b) euro 2.400,00 per i vicepresidenti del Consiglio regionale, per il vicepresidente e gli altri membri della Giunta regionale, per i consiglieri segretari del Consiglio regionale, per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, dei gruppi consiliari e per il portavoce dell'opposizione;

c) euro 2.100,00 per i vicepresidenti dei gruppi consiliari, per i vicepresidenti e i consiglieri segretari delle commissioni consiliari permanenti e per i consiglieri revisori dei conti.

3. L'indennità mensile lorda di cui al comma 2 è corrisposta ad ogni consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.

4. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino alla eventuale opzione per la carica regionale.

5. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale.

6. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale, nonché la normativa statale in materia di disciplina del cumulo per la elezione o nomina in organi appartenenti a diversi livelli di governo o di previsione di carattere onorifico delle relative cariche, è vietato il cumulo di indennità o emolumenti, comunque denominati, per la partecipazione a commissioni od organi collegiali derivante dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, ivi comprese le partecipazioni previste di diritto in ragione della carica ricoperta; nelle more della comunicazione della opzione per il trattamento indennitario di cui al presente articolo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non è corrisposto.".

"Art. 3 - Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato.

1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso forfettario delle spese per l'esercizio del mandato, ivi comprese le spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad ogni altra attività istituzionale nell'ambito del territorio regionale.

2. La partecipazione dei consiglieri regionali ai lavori delle commissioni permanenti e speciali è gratuita, con l'esclusione di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati.

3. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è pari a euro 4.500,00.

4. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto del dieci per cento per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per i vicepresidenti del Consiglio regionale e per gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione per raggiungere le sedi regionali e per gli altri spostamenti per l'esercizio del mandato.

5. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto in ragione dell'uno per cento per ogni giornata per la quale i consiglieri, in missione per la partecipazione ad attività istituzionali nel territorio regionale su mandato formale del Presidente del Consiglio regionale, usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.

6. L'Ufficio di presidenza emana, d'intesa con la Giunta regionale, disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 4 e 5.".

"Art. 6 - Rimborso spese.

1. Ai consiglieri regionali inviati in missione fuori del territorio regionale, per l'espletamento delle funzioni esercitate o in ragione della carica ricoperta, spettano:

a) il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate;
b) il rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alle tariffe ACI secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e l'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, qualora facciano uso del loro mezzo di trasporto;
c) le spese di taxi, nell'ambito della località di missione, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.".

"Art. 9 - Organo competente alla liquidazione dei trattamenti economici.

1. Alla liquidazione dei trattamenti economici di cui alla presente legge provvedono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale a seconda se trattasi di membri del Consiglio o della Giunta regionale.

1 bis. Le somme di cui all'articolo 3 rientrano tra i rimborsi spese di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni.".

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 67 della legge n. 354/1975 è il seguente:

"67. Visite agli istituti.

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;
i) l'ispettore dei cappellani;
l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;

l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati;

l-ter) i membri del Parlamento europeo.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'art. 18-bis.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.".

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 9/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 15

La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa se il titolare rientri a far parte del Consiglio Regionale del Veneto.

Alla scadenza del mandato, l'assegno verrà rideterminato secondo la maggiore misura frattanto maturata.

L'assegno vitalizio è altresí sospeso se il titolare viene eletto al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo o ad altro Consiglio regionale; l'assegno stesso è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati.

L'assegno vitalizio è inoltre sospeso se il titolare viene eletto alla carica di Difensore civico o di titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui rispettivamente alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42 *o viene eletto alla carica di Garante regionale dei diritti della persona*; ovvero qualora assuma incarico di Segretario generale della programmazione, di Segretario generale del Consiglio regionale, di Segretario regionale, di Direttore di ente dipendente dalla Regione, di Direttore generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di Direttore generale di Unità locale socio-sanitaria o di Azienda ospedaliera. L'assegno è ripristinato con la cessazione dall'incarico.

La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa anche su richiesta del titolare; l'assegno stesso è ripristinato a richiesta dell'avente titolo, senza diritto di rivalsa per il periodo di sospensione. L'Ufficio di Presidenza definisce termini e modalità per la presentazione di richiesta di sospensione dell'assegno vitalizio e di richiesta di ripristino della sua corresponsione.".

4. Struttura di riferimento

Direzione servizi sociali
Segreteria generale del Consiglio regionale

(Codice interno: 264794)

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 38

Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 15 "Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifica all'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 15
"Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali"

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 15, le parole *"agli istituti scolastici"*, sono sostituite con le parole *"agli istituti scolastici e alle associazioni che operano in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti"*.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 2013

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 15 "Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali"

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 38

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 20 settembre 2013, dove ha acquisito il n. 382 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Peraro, Toniolo, Pipitone, Tiozzo, Franchetto, Ruzzante, Caner, Bond, Bozza, Pettenò, Bassi e Valdegamberi;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 19 novembre 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Peraro, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 dicembre 2013, n. 37.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Peraro, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente progetto di legge mira ad ampliare l'applicazione della legge regionale 15/2012: "Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali", rimediando ad un errore tecnico accusato durante la votazione della legge stessa. In quella sede non fu messo in votazione un emendamento proposto dal consigliere Peraro che prevedeva di aggiungere tra i destinatari dei contributi previsti dalla legge anche le associazioni.

Infatti le associazioni dei familiari delle vittime della strada come anche molte altre associazioni ONLUS, sono realtà importanti e operative sul territorio regionale, che si pongono l'obiettivo di fermare le stragi stradali e dare sostegno e giustizia ai superstiti. Provvedono inoltre ad un importante opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle scuole sul territorio attraverso campagne, convegni, manifestazioni e ogni altra forma di attività su temi inerenti o collegati a quello della sicurezza stradale.

In particolare con il presente progetto di legge si intende consentire anche alle associazioni (quali, ad esempio, quelle dei familiari delle vittime) di presentare specifici progetti e quindi ottenere la concessione di contributi per la realizzazione di interventi ed attività per la sicurezza e l'educazione stradale.

Nello specifico la legge si compone di un solo articolo che prevede di aggiungere la parola "associazioni che operano in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti" agli altri destinatari di contributi in materia di educazione alla sicurezza stradale.

La Prima Commissione consiliare, ha esaminato il progetto di legge nella seduta del 19 novembre 2013 ha concluso i propri lavori, approvandolo all'unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, PDL, PDV, UDC, Federazione della Sinistra veneta-PRC.".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 68 della legge regionale n. 15/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 6 - Contributi a favore di iniziative pubbliche.

1. La Regione concede contributi agli enti locali, agli atenei e *agli istituti scolastici e alle associazioni che operano in materia di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti,* sulla base dei progetti presentati, per la realizzazione degli interventi e delle attività di cui agli articoli 4 e 5; la Regione concede, altresì, contributi agli istituti scolastici superiori che, nell'ambito della propria autonomia scolastica, prevedono un'ora di lezione ogni quindici giorni sulla sicurezza stradale con testimonianze di esperti, filmati e l'ausilio degli strumenti più idonei.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di sicurezza stradale e viabilità, determina preventivamente i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.".

4. Struttura di riferimento

Direzione infrastrutture

(Codice interno: 264793)

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 39
Norme in materia di società regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I
Norme generali

Art. 1
Indirizzo e controllo sulle società partecipate

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, definisce gli indirizzi relativi alle partecipazioni societarie ed alle attività delle società controllate dalla Regione e ne controlla l'attuazione, anche valutando gli effetti sulle politiche e verificando il raggiungimento dei risultati previsti dai piani strategici delle società.
2. In conformità all'articolo 56 dello Statuto, il Consiglio regionale, attraverso le commissioni consiliari competenti, può esprimere parere sui bilanci delle società controllate e verifica i risultati gestionali delle società partecipate.
3. La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dalle società partecipate.
4. Le società controllate trasmettono ogni sei mesi al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sulle linee generali dell'attività prevista per il semestre successivo, nonché l'elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi.

Art. 2
Misure urgenti per il contenimento delle spese di funzionamento

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno gli amministratori delle società controllate effettuano una ricognizione dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali, nonché una proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento.
2. Contestualmente all'esame del bilancio delle società, la Regione verifica i documenti presentati e subordina l'erogazione di finanziamenti e di contributi alla condivisione dei suddetti documenti.

Art. 3
Acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte della Regione

1. La Regione, qualora non intenda produrre opere, lavori, servizi e beni tramite la propria organizzazione, li acquisisce mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi della normativa regionale, statale ed europea in materia di appalti pubblici.
2. Qualora, in deroga a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale, dimostrandone la convenienza, intenda affidare funzioni, servizi, opere, lavori e forniture a società costituite nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza per la gestione in house, effettua una valutazione preventiva degli effetti, anche considerando le opzioni alternative, ed acquisisce il parere della competente commissione consiliare.
3. La Giunta regionale effettua almeno annualmente una valutazione circa il raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti dall'affidamento di funzioni, servizi e compiti a società controllata e ne informa la competente commissione consiliare.

CAPO II
Disciplina delle società controllate dalla Regione

Art. 4
Disciplina delle società controllate

1. Alle società controllate, anche indirettamente, dalla Regione si applica la disciplina di cui al presente Capo.

Art. 5
Acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte delle società controllate

1. Le società controllate acquisiscono opere, lavori, servizi e forniture mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi della normativa regionale, statale ed europea in materia di appalti pubblici.
2. Esse adottano altresì parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione dal programma per la razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri.

Art. 6
Disposizioni in materia di organi societari

1. Le società controllate adeguano i propri statuti alle seguenti disposizioni:

a) prevedere che i consigli di amministrazione delle società controllate siano composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione regionale, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione regionale e dipendenti della stessa società controllante, per le società a partecipazione indiretta; che il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato e che sia comunque consentita la nomina di un amministratore unico; e che tali previsioni si applichino con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) prevedere che i dipendenti dell'amministrazione regionale, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante, riversino i relativi compensi all'amministrazione ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza, e che tale previsione si applichi con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) prevedere che al presidente dell'organo amministrativo possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell'assemblea dei soci;
d) prevedere che la carica di vicepresidente sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza previsione di compensi aggiuntivi;
e) prevedere che l'organo amministrativo, fermo quanto previsto ai sensi della lettera c), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
f) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera e), fermo quanto previsto ai sensi della lettera c), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;
g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali;
h) prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

2. La Giunta regionale adotta le misure ritenute opportune per il caso in cui gli amministratori delle società controllate, in conseguenza della loro gestione, fanno registrare un progressivo peggioramento dei conti per due esercizi finanziari.

Art. 7
Riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organi societari

1. I compensi spettanti ai presidenti ed agli amministratori delegati delle società controllate non sono superiori ad un importo

lordo massimo omnicomprensivo annuo, ivi compresi i benefici accessori, di 80.000,00 euro; quelli spettanti a ciascun componente degli organi di amministrazione, di 25.000 euro; quelli spettanti a ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo, di 20.000 euro.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i compensi attualmente spettanti rimangono invariati.
3. I compensi possono essere incrementati dalla Giunta regionale ogni tre anni in conformità all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat.

Art. 8
Reclutamento del personale e conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Il reclutamento del personale delle società controllate è effettuato, previo nulla osta della Giunta regionale, attraverso le procedure di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
2. Il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale nelle società controllate è effettuato, previo nulla osta della Giunta regionale, attraverso le procedure di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Art. 9
Trattamento economico del personale

1. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale, assunto dopo l'entrata in vigore della presente legge, delle società controllate è determinato in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società controllate, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

Art. 10
Esercizio di funzioni amministrative

1. Nell'esercizio di funzioni od operazioni amministrative delegate dalla Regione, le società controllate applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e la legislazione regionale, statale ed europea in materia.

Art. 11
Trasparenza e pubblicità

1. Le società controllate pubblicano sul loro sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, i seguenti dati:

a) informazioni relative ai procedimenti amministrativi;
b) bilanci e conti consuntivi;
c) costi unitari di realizzazione di opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini;
d) almeno un indirizzo di posta elettronica certificata;
e) informazioni relative alle procedure di evidenza pubblica;
f) informazioni relative alle procedure di reclutamento del personale;
g) curriculum vitae e retribuzione dei componenti degli organi di vertice e dei dirigenti nonché dei dati relativi ad altri incarichi conferiti da enti pubblici o privati;
h) elenco delle consulenze e delle collaborazioni con curricula vitae e compensi degli incaricati;
i) personale in servizio a tempo determinato e indeterminato e relativo costo complessivo annuale;
l) elenco degli enti di diritto privato partecipati;
m) atti relativi alla procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
n) informazioni relative all'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati;
o) atti relativi alle prove selettive per l'assunzione di personale.

2. L'erogazione di contributi e finanziamenti alle società controllate è subordinata al rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

Art. 12
Norme transitorie

1. La Giunta regionale presenta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla commissione consiliare competente una valutazione di carattere economico relativa alle funzioni amministrative attualmente esercitate da società controllate e, entro centottanta giorni, al Consiglio una proposta circa il mantenimento o meno in capo alle società delle funzioni conferite.

Art. 13
Norma finanziaria

1. Le minori spese derivanti dall'attuazione della presente legge incrementano per pari importo e percentualmente in ugual misura la dotazione delle funzioni obiettivo F0007 "Sviluppo del sistema produttivo e delle piccole medie imprese", F0008 "Lavoro" e F0020 "Interventi sociali" del bilancio pluriennale 2013-2015.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 2013

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Norme generali

Art. 1 - Indirizzo e controllo sulle società partecipate
Art. 2 - Misure urgenti per il contenimento delle spese di funzionamento
Art. 3 - Acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte della Regione

CAPO II - Disciplina delle società controllate dalla Regione

Art. 4 - Disciplina delle società controllate
Art. 5 - Acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte delle società controllate
Art. 6 - Disposizioni in materia di organi societari
Art. 7 - Riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organi societari
Art. 8 - Reclutamento del personale e conferimento degli incarichi dirigenziali
Art. 9 - Trattamento economico del personale
Art. 10 - Esercizio di funzioni amministrative
Art. 11 - Trasparenza e pubblicità
Art. 12 - Norme transitorie
Art. 13 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 6 agosto 2013, dove ha acquisito il n. 374 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Toniolo, Marotta e Ruzzante;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 12 novembre 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Franco Bonfante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 dicembre 2013, n. 38.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Consiglio regionale del Veneto ha avviato un percorso volto alla riduzione delle spese della politica. Con le leggi regionali 28 luglio 2006, n. 13 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" ", 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari", 27 luglio 2007, n. 19 "Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei Consiglieri regionali" e abrogazione della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, ed integrazioni alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" ", 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi" si è infatti operata una riduzione dei costi direttamente attribuibili alla politica.

È stato però intrapreso anche un percorso volto alla riduzione dei costi dell'apparato amministrativo ed in particolare della cosiddetta amministrazione indiretta (enti e società strumentali). I costi di quest'ultima, infatti, appaiono meno evidenti e di non facile quantificazione, ma sicuramente tutt'altro che trascurabili. In data 1° agosto 2011 è stato presentato il progetto di legge n. 192, finalizzato ad eliminare i consigli di amministrazione delle aziende ed a ridurre i costi di gestione del personale, approvato dal Consiglio, con modificazioni, il 20 giugno 2013. In data 18 luglio 2013 è stato poi presentato il progetto di legge n. 367, licenziato dalla Prima commissione nella seduta dell'8 ottobre.

In parallelo con la razionalizzazione degli enti regionale, si è ritenuto di avviare un iter legislativo dedicato alla razionalizzazione del sistema societario regionale. È già stato presentato un primo progetto di legge volto a sopprimere alcune società. Ora, con questo progetto di legge, si tratta d'introdurre una disciplina di base, finalizzata a ridurre i costi del sistema delle partecipazioni, aumentarne la trasparenza, favorire la concorrenza e il ricorso al mercato.

Questo progetto di legge tiene conto del nuovo Statuto del Veneto, che ha disciplinato in maniera innovativa il rapporto tra la Regione e gli enti e le società strumentali, nonché il ruolo che il Consiglio riveste in quest'ambito. Da quest'ultimo punto di vista, l'articolo 33, in particolare, stabilisce specificamente che il Consiglio, nel determinare l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e nel controllare la sua attuazione, verifica la rispondenza degli effetti delle politiche regionali agli obiettivi di governo e i risultati gestionali degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi di diritto pubblico regionali, ed esprime pareri alla Giunta sui bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione.

L'articolo 60 dello Statuto, a sua volta, prevede che per l'esercizio di funzioni tecniche o specialistiche, la Regione possa istituire con legge enti o altri organismi, ma che tale facoltà debba essere esercitata secondo criteri di contenimento dei costi e di efficienza, evitando comunque duplicazioni o sovrapposizioni di compiti.

Anche qui al Consiglio è riservato un ruolo importante, quello di definire gli indirizzi per l'attività dei soggetti di cui sopra e di controllarne l'attuazione attraverso la competente commissione consiliare. Per far questo si prevede espressamente che gli amministratori espongano annualmente alla competente commissione i dati e le valutazioni sull'andamento della propria gestione. In particolare per le società regionali, all'articolo 61 si prevede inoltre che il Presidente della Giunta regionale riferisca alla competente commissione consiliare delle decisioni assunte e degli atti compiuti in qualità di socio.

Si tratta ora di fornire alla Giunta delle prime indicazioni, sulla base del dettato statutario, alla luce dei principi recentemente dettati in materia dal legislatore statale e soprattutto tenendo conto della necessità di adottare ogni misura utile a far fronte alla situazione di crisi che ci attanaglia.

Ecco allora che l'articolo 1 del presente progetto di legge, in attesa di una più organica riforma, con norme immediatamente efficaci individua i compiti del Consiglio e della Giunta, ponendo a carico di quest'ultima e delle società controllate alcuni specifici oneri informativi. L'articolo 12, comma 1, integra una tantum tali disposizioni, mirando a colmare in una prima fase transitoria il vuoto informativo in cui attualmente versa l'organo assembleare.

Le indicazioni di fondo che con questo progetto di legge s'intendono fornire, senza dimenticare i principi statali in materia, possono essere così riassunti.

Primo. Se la Regione intende produrre beni, servizi lavori o opere ha due scelte: o lo fa tramite la propria organizzazione attualmente esistente, oppure li acquisisce dal mercato mediante procedure di evidenza pubblica (articolo 3 del progetto di legge). In linea di principio non deve produrli attraverso quelle forme ibride che sono gli organismi di diritto pubblico o le società controllate. Infatti, solo il mercato può assicurare che quello che si paga è il minor prezzo possibile; solo le gare assicurano trasparenza e correttezza dell'azione.

Secondo. Se proprio intende affidare funzioni, opere, lavori servizi e beni a società in house, la Regione lo può fare solo a patto di effettuare preventivamente un'analisi economica circa la convenienza del conferimento rispetto all'esercizio in proprio, dimostrando la convenienza della scelta assunta (articolo 3, commi 2 e 3 del progetto di legge e, in sede di prima applicazione, articolo 12, comma 1).

In ogni caso, l'esercizio di funzioni od operazioni amministrative rimane soggetto alla disciplina loro propria, ed in primo luogo alla legge sul procedimento, a prescindere dal fatto che esse siano svolte direttamente dagli uffici regionali o da una società delegataria (articolo 10 del progetto di legge). In altre parole, gli strumenti di tutela del cittadino non possono subire una diminuzione (come talvolta avviene) per il fatto che una funzione è esercitata attraverso una società, invece che direttamente dagli uffici regionali.

Del resto, l'articolo 3 della legge statale n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) aveva già previsto che le pubbliche amministrazioni non potessero costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Più recentemente l'articolo 9, comma 1 e 5, del decreto legge n. 95 del 2012 ha previsto l'obbligatoria riduzione dei costi di funzionamento degli enti strumentali degli enti locali. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 236 del 17 luglio 2013, ha dichiarato l'illegittimità del comma 4 dell'articolo 9, che irragionevolmente sopprimeva direttamente enti strumentali regionali. Ma la Consulta ha espressamente riconosciuto la legittimità del principio posto dallo Stato di ridurre i costi degli strumentali, lasciando alle regioni la libertà di scegliere le forme più idonee.

Ciò, tuttavia, pone le regioni, e la Regione del Veneto, di fronte alla responsabilità di farsi carico delle spese inutili sostenute e dei rilevanti sprechi legati ad una crescita ed un utilizzo abnormi delle società regionali. Cosa che si può fare sia sopprimendo quelle inutili, sia rendendole maggiormente efficienti e giuste, innanzi tutto obbligandole ad utilizzare procedure concorrenziali e ad applicare le norme sul procedimento amministrativo.

Vista la non soddisfacente prova che hanno dato le società partecipate, - spesso strumento di aggiramento delle norme di carattere pubblicistico volte ad imporre trasparenza, imparzialità, efficienza, più che d'importazione di moduli di efficienza imprenditoriale, - il legislatore statale della crisi aveva imposto alle amministrazioni pubbliche di fare ricorso al mercato, e quindi di applicare il codice dei contratti e le regole della concorrenza, per acquisire beni e servizi che non sono in grado di produrre da sé. Aveva infatti stabilito un generale divieto di mantenere strutture che affiancassero la normale organizzazione amministrativa per realizzare attività che avrebbero potuto essere affidate al mercato, vietando il ricorso al modello della gestione in house per l'acquisizione di servizi strumentali alla p.a. ed imponendo l'obbligo dello scioglimento entro il 31 dicembre 2013.

La Corte costituzionale, con la decisione n. 229 del 23 luglio 2013, ha dichiarato l'incostituzionalità di queste previsioni, che incongruamente ledevano l'autonomia organizzativa della Regione, ma ciò non ci esime dal fornire esplicazione a quest'autonomia. È davvero necessario che intervenga lo Stato per costringerci ad attuare i nostri principi statutari e a ridisegnare in maniera efficiente il nostro apparato?

Io credo che non possiamo, ed anzi dobbiamo dimostrare di essere perfettamente in grado di autoriformarci. In questo senso va dunque anche l'articolo 5 del progetto di legge, che, per le ipotesi in cui sia consentita e consigliata la creazione (o il mantenimento) di una società controllata, prevede l'obbligo per quest'ultima di rivolgersi al mercato con le procedure trasparenti e concorrenziali previste dalla vigente legislazione. Queste ultime sono infatti l'unica garanzia che i denari pubblici siano spesi nel modo più vantaggioso.

Nello stesso senso va comunque anche l'articolo 11, che prevede alcuni oneri di trasparenza. Consapevole del fatto che la trasparenza costituisce un bene pubblico da perseguire di per sé ed è un mezzo indispensabile per il perseguimento di altri interessi, quali l'imparzialità e, indirettamente, pure l'efficienza, il recente decreto legislativo n. 33 del 2013 ha individuato obblighi rilevanti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni in capo alle pubbliche amministrazioni ed anche alle società partecipate o controllate (cfr. l'articolo 1, commi 15-33, della legge n. 190 del 2012). Che questa sia un'esigenza sentita, per ciò che attiene questo progetto, è dimostrato ad esempio dal fatto che, al momento della presentazione, sui siti istituzionali dell'ottanta per cento delle società non risultano pubblicati né il bilancio societario, né le partecipazioni detenute, né gli incarichi affidati, né il personale dipendente.

Sono molti gli elementi che alimentano il dubbio che dietro l'apparato delle partecipate si celino costose situazioni di ingiustificato privilegio.

Appaiono perfettibili, sotto questo punto di vista, le direttive della Giunta, che prevedono, duplicando una norma statale, che il trattamento economico dei dipendenti delle società controllate non possa essere superiore al trattamento economico del Primo presidente della Corte di Cassazione (v. deliberazione della Giunta regionale n. 258 del 5 marzo 2013 "Chiarificazioni e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate di cui alle DGR n. 2951 del 14 dicembre 2010, n. 1075 del 26 luglio 2011 e n. 2790 del 24 dicembre 2012"). Considerato che tale trattamento nel 2012 ammontava ad euro 302.937 annui, si comprende come vi sia l'improrogabile necessità d'intervenire sul punto.

Il ragionamento sul trattamento economico deve partire da altre premesse. Se, alla luce di quanto sopra detto, la possibilità per la Regione di esercitare funzioni amministrative attraverso società controllate è subordinata alla dimostrazione che tale modello organizzativo risulti economicamente più efficiente dell'esercizio tramite i propri uffici, non si vede come il trattamento dei dipendenti delle partecipate possa prescindere da quello riconosciuto ai dipendenti dell'ente titolare della funzione delegata.

Si propone pertanto di fissare delle soglie stipendiali coerenti con l'articolazione del sistema, e dunque di prevedere che il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale delle società controllate sia determinato in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica (articolo 9 del progetto di legge). Del resto il legislatore statale è già intervenuto ripetutamente (se pur forse non troppo coraggiosamente) determinando con norma di carattere pubblico il trattamento economico dei dipendenti delle società pubbliche (cfr. ad es. l'articolo 23 bis del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, modificato dal decreto legge n. 95 del 2012).

Il tema del trattamento economico del personale delle società controllate reca inevitabilmente con sé quello, contiguo, dei metodi di selezione. Oggi le prassi risultano piuttosto eterogenee.

In realtà, soltanto le procedure concorsuali consentono di verificare che coloro che vengono assunti sono effettivamente i migliori. Ecco pertanto la necessità di stabilire sia che il reclutamento del personale venga effettuato con le procedure stabilite dal decreto legislativo n. 165 del 2001, sia che il conferimento degli incarichi dirigenziali venga fatto non arbitrariamente, ma secondo procedure comparative trasparenti, come è previsto dal citato decreto (articolo 8 del progetto di legge). Del resto, l'articolo 18, comma 2, DL n. 112/2008 già prevedeva obblighi in tal senso, "con la finalità ... di contrastare il fenomeno della fuga dai modelli organizzativi propri della pubblica amministrazione ed alle connesse stringenti regole di coordinamento della finanza, contabilità e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali pubbliche" (così Cons. di Stato, sez., V, sent. 6016/2012).

Si badi bene, però: qui non si tratta d'introdurre farraginose procedure di sapore ottocentesco, ma procedure concorsuali moderne, al passo coi tempi e con le esigenze di un'azienda pubblica efficiente, in grado di salvaguardare "la necessità di realizzare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, imparzialità e trasparenza" in una prospettiva manageriale.

Ovviamente, il progetto di legge interviene anche sugli oneri legati al funzionamento degli organi societari, in parallelo con quanto previsto dalla legislazione statale. Ecco quindi i vincoli nella loro composizione (articolo 6) ed i tetti che non è possibile superare nella determinazione dei relativi compensi (articolo 7). Le relative regole, oltre che la riduzione degli oneri a carico del bilancio regionale, favoriscono la realizzazione di un controllo congruente con quello previsto dalla normativa di derivazione europea. Si stabilisce espressamente, inoltre, l'obbligo che gli statuti prevedano che spettino al genere meno rappresentato almeno un terzo dei componenti di ciascun organo collegiale (articolo 6, comma 3, lettera h)).

Il progetto di legge contiene anche una norma di carattere più generale, l'articolo 2, che introduce degli strumenti permanenti e periodici di revisione della spesa, allo scopo di tenere sotto controllo e ridurre le spese sia per il personale sia per gli incarichi esterni.

Del resto, che vi sia necessità d'intervenire è dimostrato dal fatto che attualmente i bilanci delle società per lo più non sono pubblicati sui siti istituzionali e nemmeno inviati alla commissione competente, nonché dal fatto che non vi è contezza degli indirizzi amministrativi elaborati dalla Giunta nei riguardi delle controllate, così che attualmente risulta pressoché impossibile per il Consiglio avere quel minimo d'informazioni necessario per elaborare un proprio indirizzo politico-amministrativo.

Attualmente, nella scarsità di dati e di informazioni in cui si versa, risulta assai difficile quantificare i minori costi - diretti ed indiretti - per il sistema che l'attuazione della legge comporterà. Certamente si tratterà di cifre assai significative. Il risparmio ottenuto direttamente, mediante la riduzione delle spese legate al funzionamento del complesso sistema societario ora esistente, consentirà d'incrementare le risorse da destinare allo sviluppo ed in generale al sociale.

La Prima Commissione consiliare, ha esaminato il progetto di legge nelle sedute del 24 settembre 2013 e del 12 novembre 2013 e ha concluso i propri lavori, approvandolo a maggioranza con i voti favorevoli dei consiglieri regionali Toniolo (con delega Cortelazzo), Laroni, Tiozzo, Reolon, Ruzzante, Marotta e il voto di astensione dei consiglieri regionali Caner, Cenci, Corazzari, Bonfante, Bottacin, Peraro.";

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Franco Bonfante, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la recente approvazione del Progetto di Legge n. 367, che ha previsto la soppressione di quattro società partecipate della Regione, ha dato inizio ad un percorso più volte sollecitato dalle forze di opposizione che richiamavano la maggioranza sulla necessità di intervenire in maniera decisa su un settore così importante e, non da meno, al rispetto di un impegno ben preciso assunto dal Consiglio regionale in sede di approvazione della prima Finanziaria di questa Legislatura, quando è stato deciso di dare il via libera all'attuazione di un processo di semplificazione e di riduzione del numero delle partecipate e controllate in vari enti e società strumentali.

E, non solo la semplificazione e la soppressione, ma anche un intervento drastico sulla riduzione degli oneri finanziari nelle società che rimangono attive a partire dalla rideterminazione dei compensi ai manager e nella diminuzione della composizione dei Consigli di amministrazione e dei relativi emolumenti.

È anche noto come le opposizioni si siano espresse in commissione in senso positivo nei riguardi del progetto di legge in esame, concordando con lo spirito dello stesso in quanto va nella direzione auspicata tant'è che il PdL è stato sottoscritto anche dal Vicepresidente della prima commissione.

Con questo provvedimento, infatti, si inverte la tendenza rispetto al passato in cui si è assistito ad un proliferare ingiustificato di società a partecipazione pubblica.

Uno dei punti di maggiore convergenza è senza dubbio quello che vede il Consiglio regionale assumere finalmente un ruolo di primo piano nel controllo delle società laddove, all'articolo 1, viene riconosciuto che lo stesso definisce gli indirizzi ed esercita il controllo dell'attuazione attribuendo, altresì, alle commissioni consiliari l'importante compito di esprimere parere sui bilanci preventivi delle società controllate e di verificare i risultati gestionali delle società partecipate.

La mia astensione in commissione deriva da alcuni aspetti che ritengo importanti, anche se marginali rispetto all'impianto complessivo; ed in questo senso diviene rilevante che in legge sia previsto che il collegio dei revisori dei conti sia costituito mediante estrazione a sorte dei suoi componenti in coerenza con un orientamento giuridico nazionale sempre più diffuso e già applicato anche dalla Regione per il suo bilancio.

Altro elemento da tenere in considerazione, è quello riguardante il personale che deve trovare adeguate tutele sia in riferimento alla conservazione del posto di lavoro sia sul piano contrattuale affinché nel passaggio al nuovo sistema non si creino situazioni di criticità a danno dei dipendenti.

Il voto su questo Progetto di Legge, se sarà tenuto conto di alcune nostre proposte, sarà pertanto favorevole, in quanto l'impianto complessivo va nella direzione giusta in sintonia con i tempi che stiamo vivendo: maggiore sobrietà, maggiore attenzione, stop all'eccesso di diffusione di società e sotto società più o meno controllate.

È arrivato quindi il momento di tornare indietro e cioè al tempo in cui le società si facevano solo se effettivamente servivano ed erano utili ai cittadini.

Dappertutto, anche nei comuni, ad un certo punto c'è stata la falsa credenza che la privatizzazione fosse la soluzione a tutti i problemi. Il privato, invece, deve essere veramente privato, cioè libero in un mercato con le sue regole, ma competitivo, mentre il pubblico deve svolgere una sua propria funzione a valenza principalmente sociale.

Si deve realisticamente tornare al pubblico che fa il suo mestiere e il privato che fa il proprio con eventuali e ben motivate eccezioni.".

3. Struttura di riferimento

Direzione attività ispettiva e partecipazioni societarie

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI

(Codice interno: 264159)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI n. 173 del 12 dicembre 2013

Procedura aperta per l'appalto triennale di servizi postali e di invio telematico della corrispondenza. Approvazione degli atti ed indizione della gara ex art. 11 del D.lgs. n° 163/2006.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
E' indetta una procedura di gara con modalità di asta pubblica per l'affidamento di appalto triennale di servizi postali e di invio telematico della corrispondenza della Regione del Veneto.

Il Dirigente

PREMESSO che risultano in scadenza i contratti in essere con Poste Italiane, per fornitura e gestione integrata di servizi postali, sottoscritti a seguito dell'Accordo Quadro approvato con DDGR n. 152/2011 e n. 450/2011, dei quali è stata autorizzata la ripetizione con DGR n. 1911 del 25/9/2012;

ATTESO che tale ripetizione contrattuale perseguiva l'obiettivo di una più attendibile verifica dell'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi postali, monitorando gli esiti di analoghe procedure di gara in corso, così da valutare l'evoluzione del mercato dei fornitori dei servizi postali e, dunque, l'opportunità di indire specifiche procedure di gara, adeguatamente dimensionate nei corrispettivi di riferimento e nei criteri di valutazione della convenienza delle offerte;

VISTA la DGR n.378 del 25/03/2013 - Programmazione per l'anno 2013 delle forniture e dei servizi per l'Amministrazione Regionale e relative determinazioni. Art. 11, comma 2 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163, con la quale è stato previsto, tra le altre, l'esperimento di una gara per l'approvvigionamento triennale di servizi postali diversi;

CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni CONSIP, aventi un oggetto comparabile a quello ritenuto necessario dall'Amministrazione Regionale e che non risulta possibile il ricorso al MEPA;

PRESO ATTO, che, nelle more della predisposizione degli atti di gara, che si rileva particolarmente complessa per la parte di implementazione tecnica di gestione delle spedizioni on-line, questa Direzione ha provveduto a richiedere a Poste Italiane (nota prot. n. 386797 del 13/09/2013) di garantire la continuità delle prestazioni fino al 30/06/2014, al fine di evitare ogni possibile interruzione nell'erogazione dei medesimi servizi fino all'avvenuta aggiudicazione, ricevendo riscontro positivo con nota in data 26/09/2013, acquisita a Protocollo Generale al n. 426748 del 08/10/2013;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 163/2006, il valore dell'appalto, determinato dall'Amministrazione, riferito ai tre anni di durata contrattuale, è complessivamente stimato in Euro 600.000,00;

RITENUTO che non risulta opportuna la suddivisione dell'appalto in lotti, in quanto, in ragione dell'oggetto del contratto, tale soluzione non garantirebbe la fornitura integrata delle diverse tipologie di servizio di spedizione richieste (che vanno dall'invio in formato elettronico, alla consegna di documenti in formato cartaceo, alle pre-lavorazioni di tipo operativo diverse) nè si presta a parcellizzazione o a conduzioni sperimentali da parte di operatori economici privi di idonea organizzazione ed esperienza;

RILEVATA, dunque la necessità, ai sensi degli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 163/06, di procedere all'espletamento di gara sopra soglia, nella fattispecie di una procedura aperta, che consente la partecipazione di tutti gli operatori economici interessati, con aggiudicazione effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 sulla base di elementi di valutazione e ponderazione definiti nel disciplinare di gara;

PRESO ATTO che la disciplina specifica della gara e del successivo rapporto contrattuale sono stati predisposti e definiti nel bando (Allegato A), nel disciplinare (Allegato B), nel capitolato (Allegato C) e nell'estratto di avviso (Allegato D);

RILEVATO inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del D. Lgs. 163/2006, occorre procedere alla nomina del responsabile della procedura di affidamento e ritenuto opportuno individuarlo nella persona del Dirigente pro tempore della Direzione Affari Generali;

RICHIAMATA la citata DGR n. 378 del 25/03/2013;

VISTI il D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 ed il D.P.R. 5/10/2010, n. 207;

VISTE le LL.RR. n. 39/2001 e n. 54/2012;

VISTO il D. Lgs. 14/3/2013, n. 33;

decreta

1. di indire, per i motivi illustrati nelle premesse, la procedura di gara per l'affidamento triennale di servizi postali e di invio telematico della corrispondenza con un importo di Euro 600.000,00;
2. di approvare il bando di gara (**allegato A**), il disciplinare di gara e relativi allegati (**allegato B**), il Capitolato speciale d'appalto (**allegato C**) e l'estratto dell'avviso di gara (**allegato D**) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e di provvedere alla richiesta del C.I.G.;
3. di individuare quale R.U.P. della gara in oggetto il Dott. Loriano Ceroni, e quale D.E.C. la dr.ssa Elisabetta Scarpa, titolare della P.O. Protocollo Informatico, flussi documentali e archivi;
4. di procedere alla pubblicazione del bando di gara (**allegato A**) sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie speciale relativa ai contratti, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
5. di procedere alla pubblicazione dell'estratto del bando di gara (**allegato D**) su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggior diffusione locale;
6. di disporre la pubblicazione del bando di gara, del disciplinare e del capitolato sul profilo committente della Stazione Appaltante e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e presso la sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(L'allegato bando è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, *ndr*)

Loriano Ceroni

Allegati *(omissis)*

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

(Codice interno: 264160)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 227 del 12 dicembre 2013

Aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa Ecology Coop S.p.A. della gara d'appalto mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di pulizia della sede regionale di cui al lotto di gara n. 3 - Sede dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari di Buttapietra (VR) codice CIG 5200376E05.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Aggiudicazione definitiva, in favore dell'impresa Ecology Coop S.p.A., della gara d'appalto, mediante ricorso al Me.Pa., per l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi regionali di cui al lotto di gara n. 3 Sede dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari di Buttapietra (VR) codice CIG 5200376E05. Documenti principali del fascicolo: Decreto di indizione della gara d'appalto n.117 del 4 luglio 2013; Verbale di aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto in data 2, 4 e 16 settembre 2013.

Il Dirigente

PREMESSO che:

- con RDO n. 254745 del 6 luglio 2013 è stata bandita la gara d'appalto a mezzo procedura negoziata di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi regionali di cui al lotto di gara n. 1 - Sedi Operative del Servizio Forestale di Padova e Rovigo codice CIG 5200345473, delle sedi regionali di cui al lotto di gara n. 2 - Sedi Operative del Servizio Forestale di Vicenza codice CIG 5200359002 e della sede regionale di cui al lotto di gara n. 3 Unità Periferica per i servizi Fitosanitari di Buttapietra (VR) codice CIG 5200376E05;
- sono state invitate a presentare la propria migliore offerta, sulla base delle prescrizioni tecniche di cui al capitolato d'appalto, le imprese specializzate nel settore iscritte al Me.Pa. nella sezione SIA 104 Servizi di pulizia e di igiene ambientale e nel dettaglio indicate nell'elenco di cui alla RDO medesima (Dati Generali della Procedura pag. 5);
- al fine di addivenire al miglior risultato tecnico-economico per l'Amministrazione si è ritenuto opportuno procedere all'aggiudicazione della gara in base al criterio stabilito all'art. 82 del D.Lgs n. 163/2006, vale a dire a favore dell'offerta al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, con riferimento all'intera durata contrattuale fissata in anni due, stabilito per il:
  - ♦ lotto di gara n. 1 in Euro 20.000,00 IVA esclusa;
  - ♦ lotto di gara n. 2 in Euro 13.000,00 IVA esclusa;
  - ♦ lotto di gara n. 3 in Euro 30.500,00 IVA esclusa.

PRESO ATTO che:

- dalla documentazione in atti dell'Unità Complessa Demanio e Patrimonio, così come esposto nei verbali di gara di esame delle offerte pervenute sul Me.Pa., redatti rispettivamente in data 2, 4 e 16 settembre 2013, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento **(Allegati "A", "B", "C")**, risulta che per il lotto di gara n. 3 hanno inviato la propria offerta le sotto indicate imprese:

- Franceschetti & C. S.n.c., la quale ha formulato la propria migliore offerta con il ribasso sul prezzo a base d'asta pari all'1,59%;
- Ecology Coop S.p.A. la quale ha formulato la propria migliore offerta con il ribasso sul prezzo a base d'asta pari al 5,10%;
- Lorenzetti Flaviano la quale ha formulato la propria migliore offerta con il ribasso sul prezzo a base d'asta pari all'1,50%;
- con i suddetti verbali di gara redatti in data 2, 4 e 16 settembre 2013 la Commissione ha approvato l'aggiudicazione provvisoria della gara in argomento in favore dell'impresa Ecology Coop S.p.A. con sede in Scorzè (VE).

DATO ATTO che:

- in applicazione dell'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, con nota in data 23.09.2013 prot. n. 398519/62.03 è stata richiesta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, la certificazione di regolarità fiscale relativa all'impresa risultata aggiudicataria provvisoria;
- con nota in data 23 ottobre 2013 prot. n. 99037 la medesima Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Venezia provvedeva a comunicare la non esistenza di carichi erariali pendenti nei confronti dell'impresa Ecology Coop S.p.A.;
- con nota in data 01.10.2013 prot. n. 415441/62.03 è stata richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia - Ufficio del Casellario Giudiziale, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 313/2002, il rilascio del certificato del casellario giudiziale dei soggetti controllati dell'impresa Ecology Coop S.p.A.;
- con successive note in data 4 novembre 2013 prot. n. 475876/62.03 e n. 495440/62.03 del 14 novembre 2013 la medesima richiesta è stata ulteriormente sollecitata.

PRESO ATTO che alla data di adozione del presente provvedimento nulla è pervenuto in ordine alla sopra citata richiesta di rilascio del certificato del casellario giudiziale.

RITENUTO necessario pervenire alla conclusione della procedura di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto d'appalto.

VISTO il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 1/1997 e n. 39/2001;

VISTA la documentazione agli atti

decreta

1. di approvare l'aggiudicazione definitiva della gara formulata in data 6 luglio 2013 con RDO n. 254745, per l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi regionali di cui al lotto di gara n. 3 Sede dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari di Buttapietra (VR) codice CIG 5200376E05, in forza dei verbali di gara del 2, 4 e 16 settembre 2013 (**Allegati "A", "B" e "C"**), i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, saranno effettuate le verifiche del possesso dei requisiti dichiarati dalla predetta impresa in sede di presentazione della documentazione amministrativa per l'ammissione alla gara, ai sensi dell'art. 11 - comma 8 D.Lgs n. 163/2006;
3. di dare atto che la stipula del contratto avverrà a seguito delle verifiche di cui al punto 2 del presente provvedimento;
4. di riservarsi la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui dovessero pervenire a questa Amministrazione Regionale, in esito alle richieste formulate ex art. 39 D.P.R. n. 313/2002, comunicazioni interdittive nei confronti della succitata impresa Ecology Coop. S.p.A. Codice Fiscale e Partita IVA 02925100279 con sede in Scorzè (VE), da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia - Ufficio del Casellario Giudiziale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Gian Luigi Carrucciu

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 227 del 12 DIC. 2013 pag. 1/3

DIREZIONE REGIONALE
DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI
U.C. DEMANIO E PATRIMONIO
Palazzo della Regione, Cannaregio, 23 Venezia
Tel. 041.2795228; Fax 041.2795212

OGGETTO: Procedura di gara d'appalto mediante ricorso al Me.Pa per l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi regionali: Lotto n. 1 - Sedi Operative del Servizio Forestale di Padova e Rovigo codice CIG 5200345473; Lotto n. 2 - Sedi Operative del Servizio Forestale di Vicenza codice CIG 5200359002; Lotto n. 3 – Sede dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari di Buttapietra (VR) codice CIG 5200376E05 D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i..

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

Il giorno 02.09.2013, alle ore 09,04, in un locale della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, sito in Venezia, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio n. 23, si è proceduto alla verifica ed approvazione delle offerte di cui alla gara in oggetto, espletata a mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per l'affidamento del medesimo alla presenza dei sigg.ri:

- **avv. Enrico Specchio**, Dirigente dell'Unità Complessa Demanio e Patrimonio della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, in qualità di Presidente del seggio di gara;
- **geom. Antonio De Donatis** Responsabile della P.O. Patrimonio Mobiliare dell'U.C. Demanio e Patrimonio della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, in qualità di testimone;
- **sig.ra Sandra Franceschini**, Collaboratore Professionale dell'U.C. Demanio e Patrimonio della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, in qualità di testimone.

PREMESSO che con RDO N. 254745, sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata le imprese iscritte al MePa nella sezione "Servizi di igiene ambientale (SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale" e nel dettaglio indicate nell'elenco di cui alla RDO medesima (Dati Generali della Procedura - pag. 5).

RILEVATO che le Ditte concorrenti, per partecipare alla gara, avrebbero dovuto allegare alla RDO in parola, a pena d'esclusione, i documenti indicati a pag. 3, 4 e 5 della sopra richiamata RDO n. 254745 (Dati Generali della Procedura).

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, l'avv. Enrico Specchio, Dirigente dell'Unità Complessa Demanio e Patrimonio della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, in qualità di Presidente del seggio di gara dichiara aperta la gara e procede alla verifica dei dati e documenti pervenuti presso il sistema del MePa.

Il Presidente fa presente che sono pervenute entro il termine previsto del 23.08.2013 ore 12,00, le offerte delle imprese di seguito elencate:

Denominazione Impresa	Data Arrivo/ore	Lotto di partecipazione
FRANCESCHETTI PAOLO & C.	21.08.2013 – h. 19:18	Lotto n. 1, 2 e 3
LORENZONI FLAVIANO	09.08.2013 – h. 18:36	Lotto n. 3
ECOLOGY COOP. SPA	22.08.2013 – h. 10:17	Lotto n. 3

DIREZIONE REGIONALE
DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI
U.C. DEMANIO E PATRIMONIO
Palazzo della Regione, Cannaregio, 23 Venezia
Tel. 041.2795228; Fax 041.2795212

La Commissione prende atto che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta anche in presenza di una sola offerta pervenuta purché ritenuta congrua (punto 13 della lettera invito "Modalità di gara".

Ammesse, quindi, le sopracitate ditte, si procede alla verifica della documentazione amministrativa il cui risultato è il seguente:

Denominazione Impresa	NOTA DI VALUTAZIONE
FRANCESCHETTI PAOLO & C	Documentazione conforme
LORENZONI FLAVIANO -	Documentazione non conforme per mancata allegazione della dichiarazione di avvenuto sopralluogo da prodursi obbligatoriamente a pena d'esclusione e mediante invio telematico con firma digitale.
ECOLOGY COOP. SPA -	Documentazione conforme

Preso atto di quanto sopra indicato vengono quindi ammesse alla fase successiva di valutazione dell'offerta economica le imprese Franceschetti Paolo & presentata presso il MePa e che si riportato nel seguente prospetto riepilogativo:

Denominazione Impresa	Lotto di Gara	Percentuale di ribasso su base d'asta di € 20.000,00 IVA esclusa	Corrispondenza del prezzo offerto IVA esclusa
FRANCESCHETTI PAOLO & C. -	N. 1	0,16%	€ 19.968,00 (€ 831,99/mese)
ECOLOGY COOP. SPA	N. 1	NESSUNA OFFERTA	

Denominazione Impresa	Lotto di Gara	Percentuale di ribasso su base d'asta di €	Corrispondenza del prezzo offerto IVA esclusa
FRANCESCHETTI PAOLO	N. 2	14,72%%	€ 11.086,40 (€ 461,93/mese)
ECOLOGY COOP. SPA -	N. 2	NESSUNA OFFERTA	

Denominazione Impresa	Lotto di Gara	Percentuale di ribasso su base d'asta di € 30.500 IVA esclusa	Corrispondenza del prezzo offerto IVA esclusa
FRANCESCHETTI PAOLO	N. 3	1,59%	€ 30.015,05 (€ 1.250,62 /mese)
ECOLOGY COOP. SPA -	N. 3	5,10%	€ 28.944,50 (€ 1.206,02 /mese)

La Commissione preso atto dei risultati sopra riportati e che l'offerta al prezzo più basso con riferimento a ciascun lotto di gara è quella formulata rispettivamente per il:

Lotto di Gara N. 1 dall'impresa Franceschetti Paolo & C. S.n.c. con sede in Occhiobello (RO) via Poazzo Superiore n. 19/a;

Lotto di Gara N. 2 dall'impresa Franceschetti Paolo & C. S.n.c. con sede in Occhiobello (RO) via Poazzo Superiore n. 19/a;

Lotto di Gara N. 3 dall'impresa Ecology S.p.A. con sede in Scorzè (VE) via Taliercio n. 10.

A seguito di quanto sopra, l'avv. Enrico Specchio, Dirigente dell'Unità Complessa Demanio e Patrimonio

DIREZIONE REGIONALE
DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI
U.C. DEMANIO E PATRIMONIO
Palazzo della Regione, Cannaregio, 23 Venezia
Tel. 041.2795228; Fax 041.2795212

della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi dichiara chiusa la gara alle ore 11.40.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

avv. Enrico Specchio

geom. Antonio De Donatis

sig.ra Sandra Franceschini

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 227 del 12 DIC. 2013 pag. 1/2

DIREZIONE REGIONALE
DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI
U.C. DEMANIO E PATRIMONIO
Palazzo della Regione, Cannaregio, 23 Venezia
Tel. 041.2795228; Fax 041.2795212

OGGETTO: Procedura di gara d'appalto mediante ricorso al Me.Pa per l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi regionali: Lotto n. 1 - Sedi Operative del Servizio Forestale di Padova e Rovigo codice CIG 5200345473; Lotto n. 2 - Sedi Operative del Servizio Forestale di Vicenza codice CIG 5200359002; Lotto n. 3 – Sede dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari di Buttapietra (VR) codice CIG 5200376E05 D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i..

VERBALE DI ESAME DEI RILIEVI PRESENTATI DA UNA DITTA PARTECIPANTE. REVOCA PARZIALE DELLA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

Il giorno 04.09.2013, alle ore 10.30, presso i locali della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, sito in Venezia, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio n. 23, si è riunita la Commissione della gara in oggetto, espletata a mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per l'affidamento del medesimo alla presenza dei sigg.ri:

- **avv. Enrico Specchio**, Dirigente dell'Unità Complessa Demanio e Patrimonio della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, in qualità di Presidente del seggio di gara;
- **geom. Antonio De Donatis** Responsabile della P.O. Patrimonio Mobiliare dell'U.C. Demanio e Patrimonio della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, in qualità di testimone;
- **sig.ra Sandra Franceschini**, Collaboratore Professionale dell'U.C. Demanio e Patrimonio della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, in qualità di testimone.

PREMESSO che con RDO N. 254745, sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata le imprese iscritte al MePa nella sezione "Servizi di igiene ambientale (SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale" e nel dettaglio indicate nell'elenco di cui alla RDO medesima (Dati Generali della Procedura - pag. 5).

RILEVATO che in data 02 Settembre us, si è proceduto all'apertura delle offerte ed alla aggiudicazione provvisoria del servizio;

che la ditta Lorenzoni Flaviano ha fatto presente di aver omesso la allegazione dell'autodichiarazione dell'avvenuto sopralluogo per mero errore materiale di inserimento del documento nell'ambito della propria offerta e ha trasmesso via fax la suddetta autodichiarazione, chiedendo, pertanto, di essere ammessa a partecipare alla gara per l'affidamento del lotto 3 in ordine al quale ha presentato la propria offerta

La Commissione, meglio esaminata la lettera d'invito e la RDO n.254745 rileva come la prescrizione della allegazione dell'avvenuto sopralluogo non fosse richiesta a pena di esclusione, ed inoltre come il dettato dell'art.46 bis del D.lg 163/2006 osta a considerare tale prescrizione come da adempiersi a pena di esclusione. In tal senso, della sproporzione della esclusione dalla gara per mancata allegazione dell'avvenuto sopralluogo, materialmente effettuato, si è pronunciata anche l'AVCP con determina n.4 del 10.10.2012.

La Commissione ritiene, quindi, a parziale modifica di quanto precedentemente deciso, di riammettere la ditta Lorenzoni Flaviano alla partecipazione alla gara per il lotto n.3 e di revocare, pertanto, la precedente aggiudicazione provvisoria relativamente al suddetto lotto.
In considerazione del fatto che il sistema operativo del MEPA non consente, una volta effettuata la aggiudicazione provvisoria, di operare a modifica della stessa in via informatica, la Commissione decide di chiedere alla ditta Lorenzoni Flaviano di trasmettere via PEC alla Direzione Demanio Patrimonio e Sedi l'offerta dalla stessa inserita nell'ambito della RDO e che risulta arrivata il giorno 09.08.2013 h.18.36, come

DIREZIONE REGIONALE
DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI
U.C. DEMANIO E PATRIMONIO
Palazzo della Regione, Cannaregio, 23 Venezia
Tel. 041.2795228; Fax 041.2795212

riportato dal MEPA medesimo.
L'offerta dovrà pertanto essere corrispondente a quella inviata al MEPA e riportare la attestazione di avvenuta ricezione dell'invio in via digitale rilasciata dal MEPA.
A seguito della ricezione della documentazione così richiesta, la Commissione procederà a valutare l'offerta presentata dalla suddetta ditta ed ad effettuare, quindi, la nuova aggiudicazione provvisoria relativa al lotto 3 della gara in oggetto.

Non essendovi altre questioni da discutere, l'avv. Enrico Specchio, Dirigente dell'Unità Complessa Demanio e Patrimonio della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi dichiara chiusa la seduta della Commissione ad ore 11.15.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

avv. Enrico Specchio

geom. Antonio De Donatis

sig.ra Sandra Franceschini

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 227 del 12 DIC.2013 pag. 1/3

DIREZIONE REGIONALE
DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI
U.C. DEMANIO E PATRIMONIO
Palazzo della Regione, Cannaregio, 23 Venezia
Tel. 041.2795228; Fax 041.2795212

OGGETTO: Procedura di gara d'appalto mediante ricorso al Me.Pa per l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi regionali: Lotto n. 1 - Sedi Operative del Servizio Forestale di Padova e Rovigo codice CIG 5200345473; Lotto n. 2 - Sedi Operative del Servizio Forestale di Vicenza codice CIG 5200359002; Lotto n. 3 – Sede dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari di Buttapietra (VR) codice CIG 5200376E05 D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i..

VERBALE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA PRESENTATA DA UNA DITTA PARTECIPANTE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA.

Il giorno 16.09.2013, alle ore 09.30, presso i locali della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, sito in Venezia, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio n. 23, si è riunita la Commissione della gara in oggetto, espletata a mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per l'affidamento del medesimo alla presenza dei sigg.ri:

- **avv. Enrico Specchio**, Dirigente dell'Unità Complessa Demanio e Patrimonio della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, in qualità di Presidente del seggio di gara;
- **geom. Antonio De Donatis** Responsabile della P.O. Patrimonio Mobiliare dell'U.C. Demanio e Patrimonio della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, in qualità di testimone;
- **sig.ra Sandra Franceschini**, Collaboratore Professionale dell'U.C. Demanio e Patrimonio della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, in qualità di testimone.

PREMESSO che con RDO N. 254745, sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata le imprese iscritte al MePa nella sezione "Servizi di igiene ambientale (SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale" e nel dettaglio indicate nell'elenco di cui alla RDO medesima (Dati Generali della Procedura - pag. 5).

RILEVATO che in data 02 Settembre us, si è proceduto all'apertura delle offerte ed alla aggiudicazione provvisoria del servizio;
che la ditta Lorenzoni Flaviano ha fatto presente di aver omesso la allegazione dell'autodichiarazione dell'avvenuto sopralluogo per mero errore materiale di inserimento del documento nell'ambito della propria offerta e ha trasmesso via fax la suddetta autodichiarazione, chiedendo, pertanto, di essere ammessa a partecipare alla gara per l'affidamento del lotto 3 in ordine al quale ha presentato la propria offerta

La Commissione, meglio esaminata la lettera d'invito e la RDO n.254745 rilevava come la prescrizione della allegazione dell'avvenuto sopralluogo non fosse richiesta a pena di esclusione, ed inoltre come il dettato dell'art.46 bis del D.lg 163/2006 osta a considerare tale prescrizione come da adempiersi a pena di esclusione. In tal senso, della sproporzione della esclusione dalla gara per mancata allegazione dell'avvenuto sopralluogo, materialmente effettuato, si è pronunciata anche l'AVCP con determina n.4 del 10.10.2012.

La Commissione ha quindi ritenuto, a parziale modifica di quanto precedentemente deciso, di riammettere la ditta Lorenzoni Flaviano alla partecipazione alla gara per il lotto n.3 e di sospendere, pertanto, la precedente aggiudicazione provvisoria relativamente al suddetto lotto.

In considerazione del fatto che il sistema operativo del MEPA non consente, una volta effettuata la

DIREZIONE REGIONALE
DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI
U.C. DEMANIO E PATRIMONIO
Palazzo della Regione, Cannaregio, 23 Venezia
Tel. 041.2795228; Fax 041.2795212

aggiudicazione provvisoria, di operare a modifica della stessa in via informatica, la Commissione decideva di chiedere alla ditta Lorenzoni Flaviano di trasmettere via PEC alla Direzione Demanio Patrimonio e Sedi l'offerta dalla stessa inserita nell'ambito della RDO e che risulta arrivata il giorno 09.08.2013 h.18.36, come riportato dal MEPA medesimo.

L'offerta in parola è stata trasmessa alla Stazione Appaltante a mezzo posta certificata venerdì 13.09.2013.

A seguito della ricezione della documentazione così richiesta, la Commissione ha quindi proceduto a valutare l'offerta presentata dalla suddetta ditta ed ad effettuare, quindi, la nuova aggiudicazione provvisoria relativa al lotto 3 della gara in oggetto.

L'impresa Lorenzoni Flaviano per il lotto di gara n. 3 ha formulato un'offerta con uno sconto sulla base d'asta pari al 1,50%.

Dall'analisi dell'offerta risulta confermata quale migliore offerta quella presentata dall'impresa Ecology Coop. S.p.A. la quale ha offerto uno sconto sulla base d'asta pari al 5,10%.

Premesso quanto sopra, ad integrazione del verbale di gara redatto in data 02.09.2013, si riporta il prospetto finale riepilogativo delle offerte ammesse in gara:

Denominazione Impresa	Lotto di Gara	Percentuale di ribasso su base d'asta di € 20.000,00 IVA esclusa	Corrispondenza del prezzo offerto IVA esclusa
FRANCESCHETTI PAOLO & C. -	N. 1	0,16%	€ 19.968,00 (€ 831,99/mese)
ECOLOGY COOP. SPA	N. 1	NESSUNA OFFERTA	
Denominazione Impresa	Lotto di Gara	Percentuale di ribasso su base d'asta di € 13.000,00 IVA esclusa	Corrispondenza del prezzo offerto IVA esclusa
FRANCESCHETTI PAOLO	N. 2	14,72%%	€ 11.086,40 (€ 461,93/mese)
ECOLOGY COOP. SPA -	N. 2	NESSUNA OFFERTA	
Denominazione Impresa	Lotto di Gara	Percentuale di ribasso su base d'asta di € 30.500 IVA esclusa	Corrispondenza del prezzo offerto IVA esclusa
FRANCESCHETTI PAOLO	N. 3	1,59%	€ 30.015,05 (€ 1.250,62 /mese)
ECOLOGY COOP. SPA -	N. 3	5,10%	€ 28.944,50 (€ 1.206,02 /mese)
LORENZETTI FLAVIANO	N. 3	1,50	€ 30.042,48 (€ 1.251,77/mese)

La Commissione preso atto dei risultati sopra riportati conferma che l'offerta al prezzo più basso con riferimento a ciascun lotto di gara è quella formulata rispettivamente per il:

Lotto di Gara N. 1 dall'impresa Franceschetti Paolo & C. S.n.c. con sede in Occhiobello (RO) via Poazzo Superiore n. 19/a:

DIREZIONE REGIONALE
DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI
U.C. DEMANIO E PATRIMONIO
Palazzo della Regione, Cannaregio, 23 Venezia
Tel. 041.2795228; Fax 041.2795212

Lotto di Gara N. 2 dall'impresa Franceschetti Paolo & C. S.n.c. con sede in Occhiobello (RO) via Poazzo Superiore n. 19/a;

Lotto di Gara N. 3 dall'impresa Ecology S.p.A. con sede in Scorzè (VE) via Taliercio n. 10.

Non essendovi altre questioni da discutere, l'avv. Enrico Specchio, Dirigente dell'Unità Complessa Demanio e Patrimonio della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi dichiara chiusa la seduta della Commissione ad ore 10.15.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

avv. Enrico Specchio

geom. Antonio De Donatis

sig.ra Sandra Franceschini

(Codice interno: 264161)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 228 del 12 dicembre 2013

Aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa Franceschetti Paolo & C. S.n.c. con sede in Occhiobello (RO) della gara d'appalto mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di pulizia della sedi regionali di cui al lotto di gara n. 1 - Sedi Operative del Servizio Forestale di Padova e Rovigo codice CIG 52000345473 e delle sedi regionali di cui al lotto di gara n. 2 - Sedi Operative del Servizio Forestale di Vicenza codice CIG 5200359002.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Aggiudicazione definitiva della gara d'appalto mediante ricorso al Me.Pa. per l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi regionali di cui al lotto di gara n. 1 - Sedi Operative del Servizio Forestale di Padova e Rovigo codice CIG 5200345473 e delle sedi regionali di cui al lotto di gara n. 2 - Sedi Operative del Servizio Forestale di Vicenza codice CIG 5200359002. Documenti principali del fascicolo: Decreto di indizione della gara d'appalto n.117 del 4 luglio 2013; Verbale di aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto in data 2, 4 e 16 settembre 2013.

Il Dirigente

PREMESSO che:

- con RDO n.. 254745 del 6 luglio 2013 è stata bandita la gara d'appalto a mezzo procedura negoziata di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi regionali di cui al lotto di gara n. 1 - Sedi Operative del Servizio Forestale di Padova e Rovigo codice CIG 5200345473, delle sedi regionali di cui al lotto di gara n. 2 - Sedi Operative del Servizio Forestale di Vicenza codice CIG 5200359002 e della sede regionale di cui al lotto di gara n. 3 Unità Periferica per i servizi Fitosanitari di Buttapietra (VR) codice CIG 5200376E05;
- sono state invitate a presentare la propria migliore offerta, sulla base delle prescrizioni tecniche di cui al capitolato d'appalto, le imprese specializzate nel settore iscritte al MePa nella sezione SIA 104 Servizi di pulizia e di igiene ambientale e nel dettaglio indicate nell'elenco di cui alla RDO medesima (Dati Generali della Procedura pag. 5);
- al fine di addivenire al miglior risultato tecnico-economico per l'Amministrazione si è ritenuto opportuno procedere all'aggiudicazione della gara in base al criterio stabilito all'art. 82 del D.Lgs n. 163/2006, vale a dire a favore dell'offerta al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, con riferimento all'intera durata contrattuale fissata in anni due, stabilito per il:
  - ♦ lotto di gara n. 1 in Euro 20.000,00 IVA esclusa;
  - ♦ lotto di gara n. 2 in Euro 13.000,00 IVA esclusa;
  - ♦ lotto di gara n. 3 in Euro 30.500,00 IVA esclusa.

PRESO ATTO che:

- dalla documentazione in atti dell'Unità Complessa Demanio e Patrimonio, così come esposto nei verbali di gara di esame delle offerte pervenute sul MePa, redatti rispettivamente in data 2, 4 e 16 settembre 2013, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegati "A", "B", "C"**), risulta che per il lotto di gara n. 1 e n. 2 ha inviato la propria offerta unicamente l'impresa Franceschetti & C. S.n.c., la quale ha formulato la propria migliore offerta con il ribasso sul prezzo a base d'asta con riferimento al lotto di gara n. 1 pari allo 0,16% e per il lotto di gara n. 2 pari al 14,72%;
- al punto 13 della lettera invito a presentare offerta è stabilito di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua;
- con i suddetti verbali di gara redatti in data 2, 4 e 16 settembre 2013 la Commissione ha approvato l'aggiudicazione provvisoria della gara in argomento in favore dell'impresa Franceschetti Paolo & C. S.n.c. con sede in Occhiobello (RO).

DATO ATTO che:

- in applicazione dell'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 con nota in data 23.09.2013 prot. n. 398519/62.03 è stata richiesta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Rovigo la certificazione di regolarità fiscale relativa all'impresa risultata aggiudicataria provvisoria;
- con nota in data 21 ottobre 2013 la medesima Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Rovigo provvedeva a comunicare la non esistenza di carichi erariali pendenti nei confronti dell'impresa Franceschetti & C. S.n.c.;

- con nota in data 01.10.2013 prot. n. 415423/62.03 è stata richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia - Ufficio del Casellario Giudiziale, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 313/2002, il rilascio del certificato del casellario giudiziale dei soggetti controllati dell'impresa Franceschetti & C. S.n.c.;
- con successive note in data 4 novembre 2013 prot. n. 475876/62.03 e n. 495440/62.03 del 14 novembre 2013 la medesima richiesta è stata ulteriormente sollecitata.

PRESO ATTO che alla data di adozione del presente provvedimento nulla è pervenuto in ordine alla sopra citata richiesta di rilascio del certificato del casellario giudiziale.

RITENUTO necessario pervenire alla conclusione della procedura di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto d'appalto.

VISTO il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 1/1997 e n. 39/2001;

VISTA la documentazione agli atti

decreta

1. di approvare l'aggiudicazione definitiva della gara formulata in data 6 luglio 2013 con RDO n. 254745, per l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi regionali di cui al lotto di gara n. 1 - Sedi Operative del Servizio Forestale di Padova e Rovigo codice CIG 5200345473 e delle sedi regionali di cui al lotto di gara n. 2 - Sedi Operative del Servizio Forestale di Vicenza codice CIG 5200359002, in favore dell'impresa Franceschetti & C. S.n.c Codice Fiscale e Partita IVA 00948580295 con sede in Occhiobello (RO) Via Poazzo Superiore n. 19/a, in forza dei verbali di gara del 2, 4 e 16 settembre 2013 **(Allegati "A", "B" e "C")**, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, saranno effettuate le verifiche del possesso dei requisiti dichiarati dalla predetta impresa in sede di presentazione della documentazione amministrativa per l'ammissione alla gara, ai sensi dell'art. 11 - comma 8 D.Lgs n. 163/2006;
3. di dare atto che la stipula del contratto avverrà a seguito delle verifiche di cui al punto 2 del presente provvedimento;
4. di riservarsi la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui dovessero pervenire a questa Amministrazione Regionale, in esito alle richieste formulate ex art. 39 D.P.R. n. 313/20002, comunicazioni interdittive nei confronti della succitata impresa Franceschetti & C. S.n.c Codice Fiscale e Partita IVA 00948580295 con sede in Occhiobello (RO), da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia - Ufficio del Casellario Giudiziale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Gian Luigi Carrucciu

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 228 del 12 DIC. 2013 pag. 1/3

DIREZIONE REGIONALE
DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI
U.C. DEMANIO E PATRIMONIO
Palazzo della Regione, Cannaregio, 23 Venezia
Tel. 041.2795228; Fax 041.2795212

OGGETTO: Procedura di gara d'appalto mediante ricorso al Me.Pa per l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi regionali: Lotto n. 1 - Sedi Operative del Servizio Forestale di Padova e Rovigo codice CIG 5200345473; Lotto n. 2 - Sedi Operative del Servizio Forestale di Vicenza codice CIG 5200359002; Lotto n. 3 – Sede dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari di Buttapietra (VR) codice CIG 5200376E05 D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i..

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

Il giorno 02.09.2013, alle ore 09,04, in un locale della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, sito in Venezia, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio n. 23, si è proceduto alla verifica ed approvazione delle offerte di cui alla gara in oggetto, espletata a mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per l'affidamento del medesimo alla presenza dei sigg.ri:

- **avv. Enrico Specchio**, Dirigente dell'Unità Complessa Demanio e Patrimonio della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, in qualità di Presidente del seggio di gara;
- **geom. Antonio De Donatis** Responsabile della P.O. Patrimonio Mobiliare dell'U.C. Demanio e Patrimonio della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, in qualità di testimone;
- **sig.ra Sandra Franceschini**, Collaboratore Professionale dell'U.C. Demanio e Patrimonio della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, in qualità di testimone.

PREMESSO che con RDO N. 254745, sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata le imprese iscritte al MePa nella sezione "Servizi di igiene ambientale (SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale" e nel dettaglio indicate nell'elenco di cui alla RDO medesima (Dati Generali della Procedura - pag. 5).

RILEVATO che le Ditte concorrenti, per partecipare alla gara, avrebbero dovuto allegare alla RDO in parola, a pena d'esclusione, i documenti indicati a pag. 3, 4 e 5 della sopra richiamata RDO n. 254745 (Dati Generali della Procedura).

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, l'avv. Enrico Specchio, Dirigente dell'Unità Complessa Demanio e Patrimonio della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, in qualità di Presidente del seggio di gara dichiara aperta la gara e procede alla verifica dei dati e documenti pervenuti presso il sistema del MePa.

Il Presidente fa presente che sono pervenute entro il termine previsto del 23.08.2013 ore 12,00, le offerte delle imprese di seguito elencate:

Denominazione Impresa	Data Arrivo/ore	Lotto di partecipazione
FRANCESCHETTI PAOLO & C.	21.08.2013 – h. 19:18	Lotto n. 1, 2 e 3
LORENZONI FLAVIANO	09.08.2013 – h. 18:36	Lotto n. 3
ECOLOGY COOP. SPA	22.08.2013 – h. 10:17	Lotto n. 3

DIREZIONE REGIONALE
DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI
U.C. DEMANIO E PATRIMONIO
Palazzo della Regione, Cannaregio, 23 Venezia
Tel. 041.2795228; Fax 041.2795212

La Commissione prende atto che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta anche in presenza di una sola offerta pervenuta purché ritenuta congrua (punto 13 della lettera invito "Modalità di gara".

Ammesse, quindi, le sopracitate ditte, si procede alla verifica della documentazione amministrativa il cui risultato è il seguente:

Denominazione Impresa	NOTA DI VALUTAZIONE
FRANCESCHETTI PAOLO & C	Documentazione conforme
LORENZONI FLAVIANO -	Documentazione non conforme per mancata allegazione della dichiarazione di avvenuto sopralluogo da prodursi obbligatoriamente a pena d'esclusione e mediante invio telematico con firma digitale.
ECOLOGY COOP. SPA -	Documentazione conforme

Preso atto di quanto sopra indicato vengono quindi ammesse alla fase successiva di valutazione dell'offerta economica le imprese Franceschetti Paolo & presentata presso il MePa e che si riportato nel seguente prospetto riepilogativo:

Denominazione Impresa	Lotto di Gara	Percentuale di ribasso su base d'asta di € 20.000,00 IVA esclusa	Corrispondenza del prezzo offerto IVA esclusa
FRANCESCHETTI PAOLO & C. -	N. 1	0,16%	€ 19.968,00 (€ 831,99/mese)
ECOLOGY COOP. SPA	N. 1	NESSUNA OFFERTA	

Denominazione Impresa	Lotto di Gara	Percentuale di ribasso su base d'asta di €	Corrispondenza del prezzo offerto IVA esclusa
FRANCESCHETTI PAOLO	N. 2	14,72%%	€ 11.086,40 (€ 461,93/mese)
ECOLOGY COOP. SPA -	N. 2	NESSUNA OFFERTA	

Denominazione Impresa	Lotto di Gara	Percentuale di ribasso su base d'asta di € 30.500 IVA esclusa	Corrispondenza del prezzo offerto IVA esclusa
FRANCESCHETTI PAOLO	N. 3	1,59%	€ 30.015,05 (€ 1.250,62 /mese)
ECOLOGY COOP. SPA -	N. 3	5,10%	€ 28.944,50 (€ 1.206,02 /mese)

La Commissione preso atto dei risultati sopra riportati e che l'offerta al prezzo più basso con riferimento a ciascun lotto di gara è quella formulata rispettivamente per il:

Lotto di Gara N. 1 dall'impresa Franceschetti Paolo & C. S.n.c. con sede in Occhiobello (RO) via Poazzo Superiore n. 19/a;

Lotto di Gara N. 2 dall'impresa Franceschetti Paolo & C. S.n.c. con sede in Occhiobello (RO) via Poazzo Superiore n. 19/a;

Lotto di Gara N. 3 dall'impresa Ecology S.p.A. con sede in Scorzè (VE) via Taliercio n. 10.

A seguito di quanto sopra, l'avv. Enrico Specchio, Dirigente dell'Unità Complessa Demanio e Patrimonio

DIREZIONE REGIONALE
DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI
U.C. DEMANIO E PATRIMONIO
Palazzo della Regione, Cannaregio, 23 Venezia
Tel. 041.2795228; Fax 041.2795212

della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi dichiara chiusa la gara alle ore 11.40.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

avv. Enrico Specchio

geom. Antonio De Donatis

sig.ra Sandra Franceschini

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 228 del 12 DIC. 2013 pag. 1/2

DIREZIONE REGIONALE
DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI
U.C. DEMANIO E PATRIMONIO
Palazzo della Regione, Cannaregio, 23 Venezia
Tel. 041.2795228; Fax 041.2795212

OGGETTO: Procedura di gara d'appalto mediante ricorso al Me.Pa per l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi regionali: Lotto n. 1 - Sedi Operative del Servizio Forestale di Padova e Rovigo codice CIG 5200345473; Lotto n. 2 - Sedi Operative del Servizio Forestale di Vicenza codice CIG 5200359002; Lotto n. 3 – Sede dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari di Buttapietra (VR) codice CIG 5200376E05 D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i..

VERBALE DI ESAME DEI RILIEVI PRESENTATI DA UNA DITTA PARTECIPANTE. REVOCA PARZIALE DELLA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

Il giorno 04.09.2013, alle ore 10.30, presso i locali della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, sito in Venezia, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio n. 23, si è riunita la Commissione della gara in oggetto, espletata a mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per l'affidamento del medesimo alla presenza dei sigg.ri:

- **avv. Enrico Specchio**, Dirigente dell'Unità Complessa Demanio e Patrimonio della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, in qualità di Presidente del seggio di gara;
- **geom. Antonio De Donatis** Responsabile della P.O. Patrimonio Mobiliare dell'U.C. Demanio e Patrimonio della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, in qualità di testimone;
- **sig.ra Sandra Franceschini**, Collaboratore Professionale dell'U.C. Demanio e Patrimonio della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, in qualità di testimone.

PREMESSO che con RDO N. 254745, sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata le imprese iscritte al MePa nella sezione "Servizi di igiene ambientale (SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale" e nel dettaglio indicate nell'elenco di cui alla RDO medesima (Dati Generali della Procedura - pag. 5).

RILEVATO che in data 02 Settembre us, si è proceduto all'apertura delle offerte ed alla aggiudicazione provvisoria del servizio;

che la ditta Lorenzoni Flaviano ha fatto presente di aver omesso la allegazione dell'autodichiarazione dell'avvenuto sopralluogo per mero errore materiale di inserimento del documento nell'ambito della propria offerta e ha trasmesso via fax la suddetta autodichiarazione, chiedendo, pertanto, di essere ammessa a partecipare alla gara per l'affidamento del lotto 3 in ordine al quale ha presentato la propria offerta

La Commissione, meglio esaminata la lettera d'invito e la RDO n.254745 rileva come la prescrizione della allegazione dell'avvenuto sopralluogo non fosse richiesta a pena di esclusione, ed inoltre come il dettato dell'art.46 bis del D.lg 163/2006 osta a considerare tale prescrizione come da adempiersi a pena di esclusione. In tal senso, della sproporzione della esclusione dalla gara per mancata allegazione dell'avvenuto sopralluogo, materialmente effettuato, si è pronunciata anche l'AVCP con determina n.4 del 10.10.2012.

La Commissione ritiene, quindi, a parziale modifica di quanto precedentemente deciso, di riammettere la ditta Lorenzoni Flaviano alla partecipazione alla gara per il lotto n.3 e di revocare, pertanto, la precedente aggiudicazione provvisoria relativamente al suddetto lotto.
In considerazione del fatto che il sistema operativo del MEPA non consente, una volta effettuata la aggiudicazione provvisoria, di operare a modifica della stessa in via informatica, la Commissione decide di chiedere alla ditta Lorenzoni Flaviano di trasmettere via PEC alla Direzione Demanio Patrimonio e Sedi l'offerta dalla stessa inserita nell'ambito della RDO e che risulta arrivata il giorno 09.08.2013 h.18.36, come

DIREZIONE REGIONALE
DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI
U.C. DEMANIO E PATRIMONIO
Palazzo della Regione, Cannaregio, 23 Venezia
Tel. 041.2795228; Fax 041.2795212

riportato dal MEPA medesimo.
L'offerta dovrà pertanto essere corrispondente a quella inviata al MEPA e riportare la attestazione di avvenuta ricezione dell'invio in via digitale rilasciata dal MEPA.
A seguito della ricezione della documentazione così richiesta, la Commissione procederà a valutare l'offerta presentata dalla suddetta ditta ed ad effettuare, quindi, la nuova aggiudicazione provvisoria relativa al lotto 3 della gara in oggetto.

Non essendovi altre questioni da discutere, l'avv. Enrico Specchio, Dirigente dell'Unità Complessa Demanio e Patrimonio della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi dichiara chiusa la seduta della Commissione ad ore 11.15.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

avv. Enrico Specchio

geom. Antonio De Donatis

sig.ra Sandra Franceschini

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 228 del 12 DIC.2013 pag. 1/3

DIREZIONE REGIONALE
DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI
U.C. DEMANIO E PATRIMONIO
Palazzo della Regione, Cannaregio, 23 Venezia
Tel. 041.2795228; Fax 041.2795212

OGGETTO: Procedura di gara d'appalto mediante ricorso al Me.Pa per l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi regionali: Lotto n. 1 - Sedi Operative del Servizio Forestale di Padova e Rovigo codice CIG 5200345473; Lotto n. 2 - Sedi Operative del Servizio Forestale di Vicenza codice CIG 5200359002; Lotto n. 3 – Sede dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari di Buttapietra (VR) codice CIG 5200376E05 D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i..

VERBALE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA PRESENTATA DA UNA DITTA PARTECIPANTE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA.

Il giorno 16.09.2013, alle ore 09.30, presso i locali della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, sito in Venezia, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio n. 23, si è riunita la Commissione della gara in oggetto, espletata a mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per l'affidamento del medesimo alla presenza dei sigg.ri:

- **avv. Enrico Specchio**, Dirigente dell'Unità Complessa Demanio e Patrimonio della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, in qualità di Presidente del seggio di gara;
- **geom. Antonio De Donatis** Responsabile della P.O. Patrimonio Mobiliare dell'U.C. Demanio e Patrimonio della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, in qualità di testimone;
- **sig.ra Sandra Franceschini**, Collaboratore Professionale dell'U.C. Demanio e Patrimonio della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, in qualità di testimone.

PREMESSO che con RDO N. 254745, sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata le imprese iscritte al MePa nella sezione "Servizi di igiene ambientale (SIA 104 - Servizi di pulizia e di igiene ambientale" e nel dettaglio indicate nell'elenco di cui alla RDO medesima (Dati Generali della Procedura - pag. 5).

RILEVATO che in data 02 Settembre us, si è proceduto all'apertura delle offerte ed alla aggiudicazione provvisoria del servizio;
che la ditta Lorenzoni Flaviano ha fatto presente di aver omesso la allegazione dell'autodichiarazione dell'avvenuto sopralluogo per mero errore materiale di inserimento del documento nell'ambito della propria offerta e ha trasmesso via fax la suddetta autodichiarazione, chiedendo, pertanto, di essere ammessa a partecipare alla gara per l'affidamento del lotto 3 in ordine al quale ha presentato la propria offerta

La Commissione, meglio esaminata la lettera d'invito e la RDO n.254745 rilevava come la prescrizione della allegazione dell'avvenuto sopralluogo non fosse richiesta a pena di esclusione, ed inoltre come il dettato dell'art.46 bis del D.lg 163/2006 osta a considerare tale prescrizione come da adempiersi a pena di esclusione. In tal senso, della sproporzione della esclusione dalla gara per mancata allegazione dell'avvenuto sopralluogo, materialmente effettuato, si è pronunciata anche l'AVCP con determina n.4 del 10.10.2012.

La Commissione ha quindi ritenuto, a parziale modifica di quanto precedentemente deciso, di riammettere la ditta Lorenzoni Flaviano alla partecipazione alla gara per il lotto n.3 e di sospendere, pertanto, la precedente aggiudicazione provvisoria relativamente al suddetto lotto.

In considerazione del fatto che il sistema operativo del MEPA non consente, una volta effettuata la

DIREZIONE REGIONALE
DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI
U.C. DEMANIO E PATRIMONIO
Palazzo della Regione, Cannaregio, 23 Venezia
Tel. 041.2795228; Fax 041.2795212

aggiudicazione provvisoria, di operare a modifica della stessa in via informatica, la Commissione decideva di chiedere alla ditta Lorenzoni Flaviano di trasmettere via PEC alla Direzione Demanio Patrimonio e Sedi l'offerta dalla stessa inserita nell'ambito della RDO e che risulta arrivata il giorno 09.08.2013 h.18.36, come riportato dal MEPA medesimo.

L'offerta in parola è stata trasmessa alla Stazione Appaltante a mezzo posta certificata venerdì 13.09.2013.

A seguito della ricezione della documentazione così richiesta, la Commissione ha quindi proceduto a valutare l'offerta presentata dalla suddetta ditta ed ad effettuare, quindi, la nuova aggiudicazione provvisoria relativa al lotto 3 della gara in oggetto.

L'impresa Lorenzoni Flaviano per il lotto di gara n. 3 ha formulato un'offerta con uno sconto sulla base d'asta pari al 1,50%.

Dall'analisi dell'offerta risulta confermata quale migliore offerta quella presentata dall'impresa Ecology Coop. S.p.A. la quale ha offerto uno sconto sulla base d'asta pari al 5,10%.

Premesso quanto sopra, ad integrazione del verbale di gara redatto in data 02.09.2013, si riporta il prospetto finale riepilogativo delle offerte ammesse in gara:

Denominazione Impresa	Lotto di Gara	Percentuale di ribasso su base d'asta di € 20.000,00 IVA esclusa	Corrispondenza del prezzo offerto IVA esclusa
FRANCESCHETTI PAOLO & C. -	N. 1	0,16%	€ 19.968,00 (€ 831,99/mese)
ECOLOGY COOP. SPA	N. 1	NESSUNA OFFERTA	
Denominazione Impresa	Lotto di Gara	Percentuale di ribasso su base d'asta di € 13.000,00 IVA esclusa	Corrispondenza del prezzo offerto IVA esclusa
FRANCESCHETTI PAOLO	N. 2	14,72%%	€ 11.086,40 (€ 461,93/mese)
ECOLOGY COOP. SPA -	N. 2	NESSUNA OFFERTA	
Denominazione Impresa	Lotto di Gara	Percentuale di ribasso su base d'asta di € 30.500 IVA esclusa	Corrispondenza del prezzo offerto IVA esclusa
FRANCESCHETTI PAOLO	N. 3	1,59%	€ 30.015,05 (€ 1.250,62 /mese)
ECOLOGY COOP. SPA -	N. 3	5,10%	€ 28.944,50 (€ 1.206,02 /mese)
LORENZETTI FLAVIANO	N. 3	1,50	€ 30.042,48 (€ 1.251,77/mese)

La Commissione preso atto dei risultati sopra riportati conferma che l'offerta al prezzo più basso con riferimento a ciascun lotto di gara è quella formulata rispettivamente per il:

Lotto di Gara N. 1 dall'impresa Franceschetti Paolo & C. S.n.c. con sede in Occhiobello (RO) via Poazzo Superiore n. 19/a:

DIREZIONE REGIONALE
DEMANIO, PATRIMONIO E SEDI
U.C. DEMANIO E PATRIMONIO
Palazzo della Regione, Cannaregio, 23 Venezia
Tel. 041.2795228; Fax 041.2795212

Lotto di Gara N. 2 dall'impresa Franceschetti Paolo & C. S.n.c. con sede in Occhiobello (RO) via Poazzo Superiore n. 19/a;

Lotto di Gara N. 3 dall'impresa Ecology S.p.A. con sede in Scorzè (VE) via Taliercio n. 10.

Non essendovi altre questioni da discutere, l'avv. Enrico Specchio, Dirigente dell'Unità Complessa Demanio e Patrimonio della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi dichiara chiusa la seduta della Commissione ad ore 10.15.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

avv. Enrico Specchio

geom. Antonio De Donatis

sig.ra Sandra Franceschini

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA UNITA' DI PROGETTO COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

(Codice interno: 264623)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA UNITA' DI PROGETTO COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA n. 35 del 13 dicembre 2013

Programma Operativo Regionale (POR) obiettivo Competitività Regionale e Occupazione (CRO) parte FESR 2007-2013 Asse 5, Linea di intervento 5.1, Azione 5.1.1 "Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale". Codice Azione 2A511. Bandi approvati con DGR n. 632 del 7 maggio 2013 e DGR n. 2054 del 19 novembre 2013. Adozione degli atti per la gestione della spesa.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si approvano le "linee guida" e la modulistica per la rendicontazione della spesa e il monitoraggio, relativi ai contributi concessi con le deliberazioni in oggetto, a valere sul POR CRO parte FESR 2007-2013 Azione 5.1.1.

Il Dirigente

PREMESSO che:

- il Programma operativo per la Competitività regionale e l'occupazione, parte FESR (2007-2013), di seguito POR , è stato approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 4247 del 7 settembre 2007, di cui la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 3131 del 9 ottobre 2007 e che le successive modifiche del POR risultano dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9310 dell'11 dicembre 2012 e C(2013) 3526 del 19 giugno 2013;

- con deliberazione n. 632 del 7 maggio 2013, la Giunta regionale ha approvato, con l'Allegato A, il Bando (N. 1/2013) finalizzato all'assegnazione di contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale a carattere interregionale, in attuazione dell'Asse 5, Linea di intervento 5.1, Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale" del POR; il Bando contiene - fra l'altro - alcune disposizioni per la rendicontazione delle spese e il monitoraggio (paragrafi n. 14 e n. 15), da integrarsi con successive "linee guida" per la rendicontazione ;

- con decreto della dirigente regionale dell'UP Cooperazione transfrontaliera n. 10 del 11 giugno 2013, come previsto al punto 3 del dispositivo della DGR n. 632/2013, è stata approvata la modulistica obbligatoria per la presentazione delle domande di contributo e sono state fornite alcune istruzioni di dettaglio sia per la presentazione stessa, che per l' esecuzione della spesa;

- con deliberazione n. 2054 del 19 novembre 2013, la Giunta regionale ha approvato un secondo Bando (N. 2/2013) per l'assegnazione di contributi per le medesime finalità e con analoghe modalità rispetto a quello approvato con la DGR n. 632/2013, e ha approvato - contestualmente - la modulistica per presentazione delle domande di contributo e le regole per la corretta esecuzione della spesa e il monitoraggio (paragrafi n. 14 e n.15);

CONSIDERATO che, la DGR n. 632/2013 e la DGR n. 2054/2013 hanno incaricato la dirigente dell'UP Cooperazione transfrontaliera di provvedere all'adozione degli atti inerenti e conseguenti ai Bandi, fra i quali rientrano le "linee guida" per la rendicontazione e il monitoraggio della spesa, il cui rispetto è fra gli obblighi del beneficiario previsti al paragrafo n. 12 di entrambi i Bandi approvati con le citate DDGGRR;

DATO ATTO che, qualora vengano accertate gravi irregolarità ovvero l'inadempimento agli obblighi previsti dai soprarichiamati Bandi, è disposta la revoca parziale o totale dei contributi concessi e il recupero delle somme eventualmente già erogate in proporzione all'inadempimento riscontrato;

RICHIAMATO il D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. il quale prevede che, ai fini dell' erogazione di contributi superiori a Euro 150'000,00, la Regione debba disporre dei dati contenuti nei modelli "Dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A."e "Dichiarazione familiari conviventi" aggiornati, per formulare la richiesta presso le competenti Prefetture;

DATO ATTO che per la liquidazione del contributo spettante è necessario acquisire anche le schede dati anagrafici e posizione fiscale - unitamente ad un documento di identità valido - aggiornate ;

RITENUTO di uniformare in un unico documento denominato "Linee guida per la rendicontazione della spesa e il monitoraggio" le modalità di monitoraggio dell'avanzamento dei progetti e la documentazione per la rendicontazione delle

spese richiesti da entrambi i Bandi ;

VISTI

- il regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006;
- il regolamento (CE) n. 1083 dell'11 luglio 2006;
- il regolamento (CE) n. 1828 dell'8 dicembre 2006;
- il regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008, come successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 5 aprile 2013;
- la DGR n. 1902 del 27 luglio 2010
- il decreto legislativo n. 159/2011 e ss. mm. ii;

RICHIAMATE

- la deliberazione della Giunta regionale n. 632 del 7 maggio 2013;
- il decreto della dirigente dell'UP Cooperazione transfrontaliera n. 10 del 11 giugno 2013;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2054 del 19 novembre 2013;

decreta

1. che il presente atto, comprensivo degli allegati, costituisce esplicita integrazione dei due Bandi approvati con DGR n. 632/2013 e DGR n. 2054/2013, in particolare dei paragrafi n. 14 "Modalità di rendicontazione delle spese" e n. 15 "Monitoraggio", e ne costituisce elemento essenziale;

2. di approvare il documento "Linee guida per la rendicontazione della spesa e il monitoraggio", di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, che contiene disposizioni di dettaglio obbligatorie per i beneficiari dei progetti finanziati con i contributi del Bando N. 1/2013 e N. 2/2013, in merito agli obblighi di monitoraggio, le regole per la corretta esecuzione e rendicontazione della spesa sostenuta per l'attuazione dei progetti, nonché le indicazioni per il caricamento della documentazione sul sistema *on line* denominato "piattaforma GIF", raggiungibile all'indirizzo https://gifweb.venetoinnovazione.it/gifweb, e/o per l'invio tramite PEC alla Regione del Veneto, seguendo le istruzioni riportate alla pagina www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto;

3. di approvare inoltre la seguente modulistica, parte integrante delle "linee guida", relativa alla erogazione del contributo e alla rendicontazione:
   - **Allegato B** "Domanda di erogazione del contributo"
   - **Allegato C** "Timesheet"
   - **Allegato D** "Calcolo del costo orario"
   - **Allegato E** "Dichiarazione ai fini della richiesta DURC"
   - **Allegato F** "Relazione tecnico-economica finale"
   - **Allegato G** "Elenco dei giustificativi di spesa"
   - **Allegato H** "Attestato firmato dal certificatore"
   - **Allegato I** "Dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A."
   - **Allegato L** "Dichiarazione familiari conviventi";

4. di rinviare a successivi provvedimenti eventuali ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie per la migliore attuazione della spesa, come previsto al paragrafo 9 dei Bandi N. 1/2013 e N. 2/2013;

5. di pubblicare il presente decreto in forma integrale, coi relativi allegati, sul Bollettino Ufficiale delle Regione e sul sito internet della Regione del Veneto.

Flavia Zuccon

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 35 del 13/12/2013 pag. 1/18

UNIONE EUROPEA

LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA

POR CRO parte FESR 2007-2013

Asse 5
Linea di intervento 5.1
Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale"

BANDI N. 1/2013 e N. 2/2013
"Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale"

POR VENETO FESR 2007-2013

INDICE ANALITICO

INDICE ANALITICO 2

PREMESSA 3

1. Variazioni progettuali 3

2. Condizioni generali criteri di ammissibilità 4

3. Periodo di ammissibilità temporale delle spese 5

4. Spese escluse 5

5. Descrizione delle spese ammissibili 6

5.1. Personale direttamente impiegato nel progetto 6

5.2. Spese per l'acquisto di strumenti e attrezzature di ricerca 7

5.3. Spese relative alla ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne 8

5.4. Spese generali 8

5.5. Altri costi diretti 9

5.6. Spese di viaggio e soggiorno, organizzazione e partecipazione ad incontri del progetto, anche esteri 9

5.7. Costi per la certificazione della spesa 10

5.8. Fideiussione 11

6. Richiesta di anticipo 11

7. Pubblicità 12

8. La certificazione 12

9. Istruzioni per l'invio della rendicontazione 16

10. Monitoraggio 16

ALCUNE BUONE PRASSI 17

PREMESSA

Questo documento, fatte salve le prescrizioni contenute nei Bandi N. 1 e N.2 approvati con DGR n. 632 del 7 maggio 2013 e DGR n. 2054 del 19 novembre 2013 destinati ai "Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale", costituisce un supporto tecnico ai beneficiari per la rendicontazione e il monitoraggio delle spese relative ai progetti ammessi a finanziamento.

I Bandi stabiliscono ai paragrafi 12, 14 e 15 obblighi e regole per i beneficiari, che con le presenti "linee guida" vengono dettagliati e supportati da appositi moduli e istruzioni obbligatorie.

Scopo delle "linee guida" è guidare il beneficiario nella corretta esecuzione finanziaria degli interventi e della rendicontazione rispettosa delle norme dei Bandi e della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Sono quindi richiamate in questo documento alcune condizioni generali, già previste dai Bandi, affiancate da modalità operative (sono parte integrante del documento alcuni moduli allegati) per procedere nella spesa, la rendicontazione e il monitoraggio delle attività.

Nell'ambito delle attività di controllo che i Bandi richiamano al paragrafo n. 17, quanto rendicontato e certificato sarà oggetto del cosiddetto "controllo di primo livello" disciplinato agli articoli n. 60 del reg.to CE n 1083/2006 e n.13 del reg.to CE n. 1828/2006. Si tratta di verifiche che riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, tecnici e fisici degli interventi realizzati.
I controlli devono essere effettuati sul 100% della documentazione resa disponibile dal beneficiario, anche presso la sua sede, inoltre – a campione - sono organizzati dei controlli *in loco* per la verifica degli output prodotti dal progetto, ossia la verifica della conformità degli elementi fisici e tecnici alle norme. Il controllo documentale si basa sulla certificazione della spesa effettuata da un incaricato esterno al beneficiario. I controlli *in loco* a campione presso il beneficiario, almeno una volta durante l'attuazione del progetto, sono in capo a Veneto Innovazione s.p.a.., ulteriori controlli *in loco*, sempre di primo livello, sono affidati ad AVEPA.

Come principio generale, qualora la rendicontazione sia presentata da un RTI, le "linee guida" devono essere seguite da ciascun componente, per consentire che i costi sostenuti dal singolo beneficiario siano chiaramente ad esso imputabili e verificabili in base al contributo specificatamente spettante.

1. Variazioni progettuali

Se durante la realizzazione del progetto si rendesse necessario apportare delle variazioni nei tempi o costi, anche in riferimento al personale impiegato nel progetto, rispetto a quanto approvato, il soggetto beneficiario dovrà chiederne autorizzazione e motivarla. Secondo quanto previsto nei Bandi (par. 12), le eventuali variazioni devono essere **tempestivamente e preventivamente** richieste tramite apposita comunicazione **ferma restando l'impossibilità che l'intensità di contributo possa essere aumentata rispetto a quanto concesso.**
Non saranno prese in considerazione eventuali variazioni riportate nei monitoraggi non adeguatamente richieste.

La richiesta va formulata compilando il modulo Allegato B approvato con decreto della dirigente regionale della UP Cooperazione transfrontaliera n. 33 del 12 dicembre 2013, e inviandolo, sottoscritto dal legale rappresentante, scansionato via PEC a protocollo.generale@pec.regione.veneto.it e assistenzabandi@pec.venetoinnovazione.it .

Nel primo foglio si inserirà la descrizione e la motivazione della variazione, dettagliandone gli importi nel successivo foglio corrispondente alla categoria di spesa su cui si intende intervenire (es. foglio Personale) ed il foglio "Riepilogo variazioni".

2. Condizioni generali criteri di ammissibilità

Le spese rendicontate, per essere considerate ammissibili e quindi dar luogo a rimborso, devono rispondere ai seguenti criteri generali (par. 5 dei Bandi):

1. essere state sostenute nell'arco temporale di svolgimento del progetto ammesso a finanziamento, nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità, nonché dei regolamenti di contabilità del beneficiario; la data di riferimento dell'ultima fattura **quietanzata** deve essere entro la data di conclusione del progetto, come dichiarata dal beneficiario;
2. essere **riconducibili ad una categoria di spesa** indicata come spesa **ammissibile**;
3. essere **pertinenti,** ovverosia deve sussistere una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l'attività oggetto del progetto finanziato;
4. essere **effettive,** cioè riferite a spese effettivamente e definitivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario, non oggetto di compensazioni o storni;
5. essere **reali**: devono cioè corrispondere ad un'effettiva uscita di cassa, non derivare da un'attività di stima, non essere forfetizzate, ossia devono essere rendicontate in maniera analitica in grado, cioè, di poter essere verificate in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
6. essere **documentate da fatture quietanzate** o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, **intestate al beneficiario** o ai singoli componenti di un RTI, la cui idoneità dovrà essere verificata. I pagamenti devono essere effettuati unicamente con **bonifico bancario/postale (appoggiato su un conto corrente dedicato al progetto, anche non in via esclusiva), carta di credito aziendale o Ri.Ba.** e le relative attestazioni dovranno essere prodotte in copia conforme all'originale. In tutti questi casi occorre produrre l'estratto del conto corrente da cui risulti l'addebito (con l'indicazione specifica dell'importo, della data del pagamento, nonché della causale dello stesso). Nel caso di pagamenti in valuta estera saranno considerati validi soltanto quelli effettuati con le modalità sopra, pertanto, il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento. Nelle fatture quietanzate e nei documenti contabili aventi forza probatoria, deve essere fatto **riferimento al progetto finanziato utilizzando la dicitura riportata al par. 14 dei Bandi:**
   "Spesa cofinanziata da POR CRO Veneto 2007-2013 – parte FESR
   Azione 5.1.1 - Bando N. x/2013 – codice CUP xxxxx".
7. essere **legittime**, cioè comprovate da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile, civilistica vigente, nonché alla contabilità interna del soggetto beneficiario; deve essere soddisfatto il principio di buona gestione finanziaria e di economicità in termini di rapporto costi/benefici;
8. essere **compatibili**, in termini di ammontare e percentuale, **con i massimali** stabiliti dai Bandi e **approvati** nel progetto ammesso a finanziamento,
9. essere **conformi ai documenti giustificativi**;
10. quando non interamente imputabili alle operazioni cofinanziate, essere attribuite ad esse tramite l'applicazione di criteri di imputazione chiari e oggettivi;
11. essere registrate nella specifica **contabilità separata,** dalla quale si evincano le scritture relative al progetto cofinanziato, **o in un sistema equivalente** che permetta l'immediata tracciabilità dei documenti di spesa, anche a fini di eventuali controlli amministrativi che potranno essere esercitati dagli organi competenti;
12. essere rendicontate **utilizzando gli appositi moduli** cartacei e informatici, Allegati da B a L al decreto della dirigente regionale n.35 del 13 dicembre 2013;
13. non aver già fruito di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale o comunitario;
14. derivare da contratti che prevedono la clausola esplicita del rispetto dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni è regolato secondo i principi definiti nei Bandi e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

3. Periodo di ammissibilità temporale delle spese

Il periodo di ammissibilità temporale delle spese decorre dalla data di avvio del progetto finanziato (che non deve essere antecedente alla data di presentazione della domanda di contributo) fino alla data di conclusione, così come dichiarato dal beneficiario (cfr par. 12 dei Bandi).

Nel caso di domanda presentata da RTI, ai fini della ammissibilità temporale delle spese, è inoltre necessario che il Raggruppamento sia già stato formalmente costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata (par. 12 dei Bandi).

Le spese s'intendono sostenute nel periodo di ammissibilità se sono stati soddisfatti i seguenti requisiti:

1. la fattura, la nota d'addebito, la ricevuta, la busta paga e ogni altro documento di spesa probatorio sono datati **entro il periodo di esecuzione del progetto;**

2. il relativo pagamento è stato quietanzato (data della quietanza) entro la data di presentazione della documentazione per la rendicontazione.

N.B. La rendicontazione finale deve essere presentata entro la data ultima specificatamente prevista dal singolo Bando (par. 14).

4. Spese escluse

Sono da considerarsi escluse dal rimborso :

1. tutte le spese che **non rientrano** nelle categorie previste dai Bandi o non sono chiaramente riconducibili ai contenuti specifici del progetto;
2. l'I.V.A. e altre tasse, imposte e bolli;
3. tutte le spese che hanno una **attinenza solo indiretta** con il progetto e/o sono riconducibili a normali attività correnti dell'azienda (es. l'attività amministrativa o di segreteria riferita al progetto, marketing, ecc.);
4. gli ammortamenti di beni già in possesso del beneficiario alla data di inizio del progetto.

Si rammenta infine che:

a) non sono ammessi pagamenti in contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore. Tale principio vale anche per le spese di personale, che devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti dai beneficiari (**non è riconosciuto il lavoro volontario);**

b) non sono ammesse spese di consulenza **senza contratto scritto** ove siano specificati riferimenti al progetto, obblighi e costi;

c) **non** sono ammesse spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario **dal legale rappresentante o da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari del beneficiario e da soci** (persone fisiche e giuridiche);

d) **non** sono ammesse spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; non sono ammesse le spese in cui vi siano elementi di collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità o di parentela). In via d'eccezione, tali spese potranno essere ammissibili **solo a condizione che** il soggetto beneficiario, entro il termine della conclusione del progetto, dimostri che nel mercato tale soggetto (fisico o giuridico) sia unico fornitore di tale strumentazione/servizio;

e) **non** sono ammesse fatture emesse **tra partecipanti di RTI**.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcune tipologie di spese espressamente **non ammissibili**:

- oneri per imposte, concessioni, spese notarili, interessi passivi, collaudi, etc;
- spese inerenti al materiale di arredamento di qualsiasi categoria;
- spese pertinenti a tutti i mezzi targati destinati al trasporto di cose, merci, persone, anche se autocarri/natanti ecc. ad uso promiscuo;
- hardware e software non specialistici (ad es. programmi di *office automation*, sistemi operativi, antivirus, etc.);
- tutte le attrezzature utilizzate per attività amministrative, quali apparecchiature per fotocopie, macchine fotografiche, telecamere, telefax, calcolatrici;
- noleggi ed acquisizioni in leasing;
- spese relative al trasporto dei beni;
- spese inerenti ai beni consegnati/servizi forniti a qualunque titolo ad imprese diverse dall'impresa beneficiaria;
- qualsiasi tipo di onere connesso a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto del contributo;
- costi per servizi esterni amministrativi, contabili, commerciali;
- costi per marchi;
- spese di trasporto, vitto, alloggio, trasferte e diarie per il personale non impiegato nel progetto;
- spese relative alla mera estensione della validità di un brevetto, la cui acquisizione sia antecedente la data di inizio progetto, e spese relative all'acquisizione di brevetti non connessi ai risultati della ricerca realizzata con il progetto.

5. Descrizione delle spese ammissibili

Le categorie di spese ammissibili sono quelle indicate al par. 5 "Ammissibilità della spesa" dei Bandi. Ad integrazione, si specifica quanto segue.

5.1. Personale direttamente impiegato nel progetto

Sono ammissibili le spese relative al personale inquadrato come ricercatore e/o tecnico, nella misura in cui è dimostrato che queste figure sono impiegate nelle attività di ricerca del progetto finanziato e sulla base dei curriculum vitae presentati in sede di invio della domanda o di variazioni in itinere. Non saranno ammissibili spese relative al personale amministrativo e contabile.
Le ore effettivamente imputabili al progetto dovranno essere riportate in un apposito prospetto sintetico (*timesheet* – Allegato C) sottoscritto da dipendente/collaboratore e controfirmato dal legale rappresentante: tale prospetto indicherà il numero di ore lavorate per ogni mese per ogni singolo dipendente/collaboratore.
Per il calcolo del costo orario dovrà essere compilato l'Allegato D.

Le fattispecie contrattuali considerate ammissibili sono:

- contratto a tempo determinato,
- contratto a tempo indeterminato,
- rapporto di collaborazione a progetto specificatamente attivato per il progetto finanziato, come evincibile nell'oggetto del contratto stesso.

Se la persona impiegata è un amministratore, tali costi possono ritenersi ammissibili a contributo qualora:

1. abbiano un profilo professionale coerente con le attività progettuali;
2. siano anche dipendenti iscritti a "Libro Unico del Lavoro" (LUL) del soggetto beneficiario, con regolare busta paga mensile che attesti le ore di presenza e/o assenza giornaliera.

A) Personale con contratto a tempo determinato e indeterminato
Il costo del personale – da contabilizzare distintamente per ciascun singolo addetto coinvolto nelle attività progettuali – è quantificato in base alle **ore effettivamente lavorate sul progetto** e al costo medio orario del singolo addetto, secondo la seguente formula:

dove $\frac{(RAL+DIF+OS) \times hUomo}{hLavorabili}$

RAL:	Retribuzione annua lorda in godimento (retribuzione mensile lorda x 12 mensilità). Comprende gli elementi costitutivi della retribuzione (es. minimo contrattuale + scatti anzianità + superminimo + EDR + eventuali altri elementi fissi corrisposti al dipendente in base alla sua posizione e verificabili da contratto e riscontrabili in cedolino paga). Sono esclusi elementi mobili o variabili, componenti per lavoro straordinario, gli assegni familiari, gli eventuali emolumenti per arretrati, rimborsi, diarie, straordinari, *fringe benefits*, ex festività e festività che ricadono di domenica monetizzate.
DIF:	Retribuzione differita (TFR maturato nell'anno+13esima e 14esima)
OS:	Oneri sociali a carico del datore di lavoro (oneri previdenziali INPS, INAIL ed eventuali fondi assistenziali o previdenziali integrativi)
hLavorabili:	Monte ore lavorabili in un anno. Tale numero è dato dal CCNL di categoria (ore settimanali per settimane) ed è dunque variabile in funzione del contratto di appartenenza oltre che in caso di part-time.
hUomo:	Ore di impegno (ordinarie) dedicate al progetto finanziato (come risultante dal *timesheet* Allegato C)

B) Personale con rapporto di collaborazione a progetto

Il rapporto di collaborazione a progetto dovrà essere specificatamente attivato per il progetto finanziato, come riscontrabile nell'oggetto del contratto stesso. Anche se la legislazione italiana non prevede che sussistano obblighi orari applicabili al collaboratore, per la rendicontabilità e rimborsabilità delle spese sostenute a tal scopo dovrà essere compilato il *timesheet* mensile (Allegato C).
Per i collaboratori a progetto è rendicontabile l'importo del contratto onnicomprensivo degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'azienda.

5.2. Spese per l'acquisto di strumenti e attrezzature di ricerca

Sono considerati ammissibili i costi relativi all'acquisizione di beni materiali strumentali, sia nuovi, sia usati, strettamente ed inequivocabilmente correlati ai fini progettuali, e comprovati mediante contratti di acquisto. Queste spese verranno imputate nella misura e per il periodo di realizzazione dell'intervento; pertanto sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento, solitamente ordinario**,** corrispondenti alla durata della realizzazione dell'intervento calcolati secondo la buona prassi contabile, le norme vigenti e in base a coefficienti definiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
E' consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,45.

L'imputazione in base all'ammortamento dei beni sussiste anche per beneficiari ai quali non ne sia applicabile il procedimento tecnico contabile: in tal caso, le quote di ammortamento da esporre quali costi ammissibili dovranno essere riferite alla vita utile del bene utilizzato.
Il criterio di scelta per le modalità di acquisizione di strumenti e attrezzature deve tener conto del principio di economicità.

Ai sensi dell'art.2, co. 6, del DPR n. 196/2008, "*il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione è considerato spesa ammissibile a condizione che:*

a) il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alla normativa vigente;

b) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione."

In questo caso, la determinazione del costo di beni è quantificato in base alle seguenti modalità:

$$C_{bene} = (B/Af) * D$$

dove

C_{bene} = costo del bene imputabile all'operazione

B = costo totale singolo bene

Af = periodo di ammortamento fiscale

D = durata dell'operazione (si intende dalla data di emissione fattura alla data di conclusione progetto)

Si specifica che la norma del DPR implica il divieto di cumulo fra riconoscimento di costi di acquisto e costi di ammortamento dei medesimi beni.

Nel caso di **acquisto di beni usati**, oltre alla stretta ed inequivocabile correlazione al progetto, devono sussistere anche le seguenti condizioni:
- l'età del bene al momento dell'acquisto non deve superare i 5 anni;
- il venditore deve rilasciare una dichiarazione attestante l'origine e l'età del bene e confermare che lo stesso, nel corso della sua precedente utilizzazione, non ha mai beneficiato di contributi a vario titolo, nonché fornire copia conforme all'originale della fattura di acquisto del bene;
- il prezzo del bene usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di un bene similare nuovo;
- le caratteristiche tecniche del bene acquisito devono risultare adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature si esaurisce con la conclusione del progetto finanziato, è considerata ammissibile un'imputabilità pari al 100% del costo del bene, a condizione che il beneficiario sottoscriva una dichiarazione firmata dal legale rappresentante e controfirmata dal revisore contabile o dal presidente del collegio sindacale (se esistente) attestante le motivazioni dell'imputazione al 100% del bene in oggetto e nella quale si impegni a non avvalersi di tale bene per altre attività.

Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.

Gli strumenti ed attrezzature imputate al progetto dovranno risultare dal libro cespiti per essere considerati beni durevoli. Deve altresì essere indicato il luogo di collocazione/conservazione.

5.3. Spese relative alla ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne

Per tale categoria di spesa si intendono le attività/commesse con contenuto tecnico, di ricerca o progettazione **destinate esclusivamente al progetto e commissionate a professionisti singoli o società.**
Sono rendicontabili le relative spese, esclusivamente se acquisite all'esterno dei soggetti beneficiari e a prezzi di mercato. Il costo rendicontabile è costituito dai compensi e dai relativi oneri previdenziali, se dovuti.

Sono considerati validi contratti/incarichi sottoscritti dalle parti nel periodo di ammissibilità temporale delle spese. Si precisa che i costi relativi a contratti/incarichi che prevedano una conclusione posteriore alla data di conclusione del progetto finanziato saranno riconosciuti proporzionalmente alle attività svolte all'interno del periodo di ammissibilità delle spese.

5.4. Spese generali

Ai sensi dell'art 2. co. 8, del DPR n. 196/2008, le spese generali sono considerate ammissibili per un importo complessivo non superiore al 5% del costo agevolabile a condizione che siano:

- basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione;
- imputate con un calcolo pro-rata secondo un metodo equo, corretto e debitamente giustificato.

A titolo **esemplificativo**, le spese generali si possono riferire alle seguenti voci imputabili pro-quota rispetto ad altre attività inerenti l'operazione cofinanziata:

- spese per affitto immobili
- spese per manutenzioni ordinarie
- spese di cancelleria
- spese postali e telefoniche
- spese di pulizia, riscaldamento, energia, acqua, ecc.
- spese per servizi generali.

La spesa dovrà essere giustificata da documenti ove risulti:

- l'importo complessivo della spesa sostenuta per l'acquisizione del bene o servizio, relativo alla singola voce di costo, comprovato dai relativi documenti giustificativi (fatture quietanzate, con indicazione di: fornitore, data e numero di emissione, importo e data di pagamento);
- criterio di imputazione: il metodo di imputazione dei costi dovrà essere suscettibile di verifica attraverso un prospetto di calcolo ed i relativi giustificativi;
- coefficiente di imputazione (ribaltamento);
- costo imputato al progetto finanziato.

5.5. Altri costi diretti

Possono rientrare in questa categoria le spese per l'acquisizione di materiali e lavorazioni **direttamente imputabili** all'attività di ricerca o alla realizzazione dei prototipi e/o impianti pilota, per un importo **non superiore al 10%** del costo agevolabile. In questa categoria sono inclusi: componenti, semilavorati, materiali commerciali e loro lavorazioni.
Tali spese saranno considerate ammissibili solo se il soggetto beneficiario sarà in grado di attestare e dimostrare il diretto collegamento con il progetto finanziato..

Non sono comunque compresi i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, etc.

5.6. Spese di viaggio e soggiorno, organizzazione e partecipazione ad incontri del progetto, anche esteri

Le spese di viaggio e soggiorno (Allegato G) sono ammissibili esclusivamente se strettamente correlate al progetto e afferenti al personale direttamente coinvolto nel progetto.

Per la loro rendicontazione si dovrà produrre un'autorizzazione alla trasferta a firma del legale rappresentante, o un'autodichiarazione in caso di soci amministratori, in cui si evinca chiaramente il nominativo del partecipante, la data , la destinazione e il motivo della trasferta, da riferire alle attività previste nel progetto .

Costituiscono giustificativi di spesa:

- Fatture o documento contabile di equivalente valore probatorio;
- nota spesa compilata da ciascun soggetto partecipante alla trasferta, per le spese sostenute dal partecipante e poi rimborsate dall'azienda, riportante le firme del legale rappresentante e dell'incaricato alla missione, a cui vanno allegati i documenti giustificativi di spesa, regolarmente rimborsati tramite il pagamento del "cedolino paga" o altro documento equivalente;
- titolo di viaggio (ad es. biglietti aerei accompagnati da carta di imbarco, biglietti treno, ricevute pedaggi, …,).

Per il vitto sono ammessi due pasti a persona per ogni giorno di trasferta; per l'alloggio sono ammessi il pernottamento alberghiero e la prima colazione. Non sono ammissibili spese forfetarie, tariffe business o equivalenti.

Per spese di organizzazione si intendono spese fatturate/acquisizioni dall'esterno di servizi collegati alla realizzazione degli incontri strettamente attinenti al progetto finanziato (es. catering, affitto sale, interpretariato, …).

5.7. Costi per la certificazione della spesa

Il certificatore deve essere un soggetto esterno ed indipendente, iscritto all'albo dei commercialisti e/o dei revisori contabili, e rispondere ai criteri di professionalità, di onorabilità e di indipendenza specificati al par. 14 dei Bandi. Il certificatore dovrà attestare la conformità delle spese sostenute per il progetto prima che il beneficiario trasmetta la rendicontazione.
La spesa sostenuta per la certificazione è un costo ammissibile, l'importo rendicontabile è costituito dai compensi e dai relativi oneri previdenziali, se dovuti.
Il certificatore dovrà presentare al beneficiario e a Veneto Innovazione s.p.a., al fine di consentire l'accertamento dei requisiti, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in base alla quale attesti di possedere i requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza sotto riportati.

Onorabilità
L'incarico di certificatore non può essere affidato a colui che:
- sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche, salvi gli effetti della riabilitazione;
- versi in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- sia stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2 del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
  a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, o dalle norme in materia di strumenti di pagamento; alla reclusione per un periodo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;
  b) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  c) alla reclusione per un periodo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;
- sia stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.

Professionalità
Il controllore incaricato deve:
- essere iscritto da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A o, in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei Revisori Contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

Indipendenza
Il controllore incaricato non deve trovarsi nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico in alcuna delle seguenti situazioni:

1. partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale:
   a) dell'impresa che conferisce l'incarico o della sua controllante;
   b) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa conferente o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;
2. ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;
3. assunzione contemporanea dell'incarico di controllo dell'impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;
4. essere un familiare del Beneficiario che conferisce l'incarico;
5. avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.

Il controllore incaricato, cessato l'incarico, **non può diventare membro degli organi di amministrazione e di direzione generale dell'impresa che conferisce l'incarico prima che siano trascorsi tre anni.**

5.8. Fideiussione

Il costo della fideiussione accesa per la richiesta di anticipo costituisce spesa ammissibile e rendicontabile solo se già prevista nel progetto approvato e adeguatamente stipulata secondo l'Allegato M del DDR n. 10 dell'11 giugno 2013 o l'Allegato O della DGR n. 2054/2013. Il soggetto beneficiario dovrà presentare la relativa quietanza del premio e copia della fideiussione stipulata.

6. Richiesta di anticipo

Il soggetto beneficiario può chiedere l'erogazione di un'anticipazione del contributo nella misura massima del 30% del contributo concesso (par 13 dei Bandi). A garanzia della realizzazione dell'intervento nei tempi e secondo le modalità previste dai Bandi, il richiedente deve accendere una fideiussione di importo uguale all'anticipo richiesto, emessa dai soggetti autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze[1], con validità ed efficacia fino al 31/12/2015.
La documentazione - da produrre ed inviare alla Regione del Veneto via PEC - è la seguente:

- "domanda di anticipo del contributo" firmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, con l'apposizione del bollo dovuto, secondo il relativo modulo;
- garanzia fideiussoria a favore della Regione del Veneto secondo il relativo modello;
- "scheda dati anagrafici" e "posizione fiscale" del soggetto beneficiario e, in caso di RTI, di ciascun componente;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, in caso di RTI di ciascun componente;
- "dichiarazione ai fini della richiesta del DURC" secondo il relativo modulo compilato dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e, in caso di RTI, di ciascun componente (qualora siano intervenute modifiche successive rispetto a quanto indicato nel modulo presentato in fase di domanda);
- in caso di RTI, suddivisione dell'acconto tra i componenti.

[1] La fidejussione può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione indicate nella legge n. 348 del 10 giugno 1982 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (TUB).

A seguito della positiva istruttoria svolta dalla Regione del Veneto sulla documentazione inviata, verrà richiesto l'invio della fideiussione in originale.

Il beneficiario che ha richiesto l'anticipazione dovrà rendicontare la spesa complessiva a conclusione del progetto.

7. Pubblicità

I beneficiari sono tenuti ad informare il pubblico circa il contributo ottenuto secondo le previsioni del capo II del reg.to (CE) n. 1828/2006 *che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.*

Il beneficiario dovrà informare i partecipanti al progetto che tale intervento è finanziato dal Fondo FESR.

In caso di acquisto di attrezzature (macchinari, cellulari, PC, etc), su ogni unità saranno applicati, in un luogo visibile, etichette riportanti le seguenti informazioni: il trittico dei logo dell'Unione europea, dello Stato Italiano e della Regione del Veneto nonché la dicitura "cofinanziato dall'Unione europea - fondo FESR".

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari destinati ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico debbono includere quanto segue:

- l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche e un riferimento all'Unione europea;
- l'indicazione del Fondo FESR "Fondo Europeo di Sviluppo Regionale";
- la frase scelta dall'Autorità di Gestione del POR CRO, che evidenzia il valore aggiunto dell'intervento comunitario "Il Veneto una regione dell'Europa"

Oltre all'emblema della UE, deve essere inserito il logo dello Stato Italiano nonché della Regione del Veneto, l'uso dei quali deve essere conforme a quanto indicato nel Piano della Comunicazione della Regione del Veneto reperibile all'indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/informazione-e-pubblicita.

8. La certificazione

La certificazione consiste nella verifica dell'effettiva esecuzione delle attività e della correttezza e veridicità delle spese dichiarate dal beneficiario, nonché della conformità delle stesse alle norme dei Bandi, comunitarie,e nazionali e regionali.

Le verifiche – in sintesi - devono consentire di appurare che:
- la spese dichiarate abbiano i requisiti di ammissibilità descritti al punto 2 delle "linee guida";
- le domande di rimborso dei beneficiari siano complete e corrette;
- le spese siano state correttamente registrate nella contabilità del contraente e rispondano altresì ai principi contabili aziendali normalmente adottati;
- i costi siano stati sostenuti durante il periodo progettuale;
- non sussista un doppio finanziamento delle spese attraverso altri finanziamenti regionali, nazionali o comunitari.

Il certificatore – individuato fra quelli in possesso dei requisiti previsti al punto 5.7 e debitamente dimostrati – deve:

1. verificare la documentazione riportata nella tabella a seguire, inerente le voci di spesa rendicontate dall'azienda. Tale documentazione dovrà essere conservata dal beneficiario in originale nel luogo indicato

nel modulo "Domanda di erogazione del contributo" ed essere resa disponibile per ogni eventuale controllo (una check list per agevolare le verifiche sarà resa disponibile dalla Regione del Veneto);

2. completare l'Allegato G "Elenco dei giustificativi di spesa" precedentemente compilato dal beneficiario e in caso di RTI da ciascuna azienda componente, nella sezione identificata con "A cura del certificatore esterno";
3. compilare l'Allegato H "Dichiarazione certificatore".

CATEGORIA DI SPESA	**DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE**
Personale direttamente impiegato nel progetto	La spesa relativa al **personale dipendente** dovrà essere giustificata dalla seguente documentazione: - lettera d'incarico o ordine di servizio con l'indicazione delle attività da svolgersi, del periodo in cui la stessa deve essere svolta, dell'impegno massimo previsto sul progetto; - pagine del libro unico del lavoro (LUL) della persona per ogni mese di attività rendicontato nel progetto (sia la parte relativa al cedolino paga che registro presenze), con apposta la dicitura del par. 14 dei Bandi e riportante il numero delle ore/giorni imputate al progetto; - giustificativi di pagamento (ordine di pagamento ed estratto conto) relativi agli stipendi e oneri sociali e fiscali; - *timesheet* a cadenza mensile firmato dalla persona coinvolta nel progetto e controfirmato dal legale rappresentante (Allegato C); - foglio di calcolo del costo orario secondo il relativo modulo firmato dal legale rappresentante (Allegato D). Se si tratta invece di **contratto di collaborazione a progetto,** il soggetto beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione: - contratto relativo al collaboratore a progetto che partecipa al progetto contenente l'indicazione dell'oggetto e della durata del rapporto, della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione; - *timesheet* a cadenza mensile firmato dalla persona coinvolta nel progetto e controfirmato dal legale rappresentante; - pagine del libro unico del lavoro (LUL) della persona per ogni mese di attività rendicontato nel progetto, con apposta la dicitura da par. 14 dei Bandi e riportante il n. delle ore/giorni imputate al progetto; - giustificativi di pagamento (ordine di pagamento ed estratto conto) relativi agli stipendi e oneri sociali e fiscali.
Spese per l'acquisto di strumenti e attrezzature di ricerca	- preventivo/proposta con descrizione del bene e indicazione del relativo costo unitario; - ordine di acquisto/contratto sottoscritto per l'acquisizione del bene, effettuato a prezzi e condizioni di mercato e in assenza di conflitto d'interessi e di condizioni di collusione fra acquirente e

	fornitore; - fatture emesse con apposta la dicitura come da par. 14 dei Bandi; - giustificativi di pagamento (ordine di pagamento ed estratto conto) in cui si evinca chiaramente l'effettiva uscita di cassa della fattura; - calcolo della quota di ammortamento imputata al progetto risultante dalla dichiarazione del legale rappresentante e controfirmata dal revisore contabile o dal presidente del collegio sindacale; - se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature si esaurisce con il progetto e l'imputazione è pari al 100% del costo del bene, dichiarazione firmata dal legale rappresentante e controfirmata dal revisore contabile o dal presidente del collegio sindacale (se esistente) contenente le motivazioni di imputazione al 100% del bene in oggetto e nella quale si attesti di non avvalersi di tale bene per altre attività.
Spese relative alla ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne	- contratto datato e sottoscritto per l'acquisizione del servizio, effettuato a prezzi e condizioni di mercato e in assenza di conflitto d'interessi e di condizioni di collusione fra acquirente e fornitore; - fatture emesse con apposta la dicitura come da par. 14 dei Bandi; In caso di fatture non interamente imputabili alle operazioni cofinanziate: • dichiarazione attestante l'applicazione di criteri di imputazione chiari e oggettivi • specifica dell'importo imputabile al progetto di seguito alla dicitura riportata sulla fattura come prevista al par. 14 dei Bandi; - giustificativi di pagamento quietanzati (ordine di pagamento ed estratto conto in cui si evinca chiaramente l'effettiva uscita di cassa della fattura).
Spese generali	- fatture emesse con apposta la dicitura come da par. 14 dei Bandi; - dichiarazione attestante l'applicazione di criteri di imputazione chiari e oggettivi - specifica dell'importo imputabile al progetto di seguito alla dicitura riportata sulla fattura come prevista al par. 14 dei Bandi; - giustificativi di pagamento quietanzati (ordine di pagamento ed estratto conto in cui si evinca chiaramente l'effettiva uscita di cassa della fattura);
Altri costi diretti	- fatture emesse con apposta la dicitura come da par. 14 dei Bandi; - in caso di fatture non interamente imputabili alle operazioni cofinanziate:

	• dichiarazione attestante l'applicazione di criteri di imputazione chiari e oggettivi • specifica dell'importo imputabile al progetto di seguito alla dicitura prevista dai Bandi riportata sulla fattura - giustificativi di pagamento quietanzati (ordine di pagamento ed estratto conto in cui si evinca chiaramente l'effettiva uscita di cassa della fattura).
Spese di viaggio e soggiorno, organizzazione e partecipazione ad incontri del progetto, anche esteri	- fatture emesse con apposta la dicitura come da par. 14 dei Bandi; - giustificativi di pagamento quietanzati (ordine di pagamento ed estratto conto) in cui si evinca chiaramente l'effettiva uscita di cassa della fattura; - autorizzazione alla trasferta con gli elementi descritti nelle "linee guida" a firma del legale rappresentante, o autodichiarazione in caso di soci amministratori; - nota spese o equivalente riepilogo compilata da ciascun soggetto partecipante alla trasferta per le spese sostenute dal partecipante e poi rimborsate dall'azienda, riportante le firme del legale rappresentante e dell'incaricato alla trasferta, a cui vanno allegati i documenti giustificativi di spesa regolarmente rimborsati ad es. tramite il pagamento del "cedolino paga"; - titoli di viaggio (es. biglietto del treno, biglietto aereo) da allegare alla fattura o nota spese; - prospetto riepilogativo del viaggio eventualmente effettuato con mezzo proprio o aziendale dal quale risultino i km di percorrenza, il rimborso spettante in conformità all'autorizzazione all'utilizzo da inserire nella nota spese; - busta paga nel caso in cui le spese di viaggio vengano rimborsate contestualmente al pagamento dello stipendio e relativi giustificativi di pagamento (ordine di pagamento ed estratto conto).
Costi per la certificazione della spesa	- fatture emesse con apposta la dicitura come da par. 14 dei Bandi; - giustificativi di pagamento quietanzati (ordine di pagamento ed estratto conto in cui si evinca chiaramente l'effettiva uscita di cassa della fattura).
Fideiussione	- copia della fideiussione attivata; - quietanza del premio.

N. B. Qualora la documentazione inviata risultasse parzialmente insufficiente o non chiara, Veneto Innovazione S.p.A., soggetto affidatario dell'assistenza tecnica, può richiedere le necessarie integrazioni che dovranno essere fornite entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

9. Istruzioni per l'invio della rendicontazione

La documentazione amministrativa e contabile relativa alla rendicontazione, previamente certificata da un esperto esterno e indipendente, deve essere firmata e trasmessa con le modalità ed **entro le specifiche scadenze previste dai singoli Bandi (par. 14).**

Caricando sulla Piattaforma GIF la seguente documentazione in pdf:

1. "relazione tecnico-economica finale" redatta dal beneficiario, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e, in caso di RTI, da ciascun componente, secondo il relativo Allegato F;
2. "elenco dei giustificativi di spesa" del progetto, secondo l'Allegato G; in caso di RTI compilato da ciascun componente;
3. copia degli interventi informativi e pubblicitari relativi al progetto;
4. attestato firmato dal certificatore, redatto conformemente al relativo Allegato H.

E inviando via PEC alla Regione del Veneto l'ulteriore documentazione, di cui ai seguenti allegati:

1. Allegato B "Domanda di erogazione del contributo" con l'apposizione del bollo dovuto;
2. Allegato E "Dichiarazione ai fini della richiesta DURC" (in caso di RTI di ciascun componente) aggiornata;
3. Allegato H "Attestato firmato dal certificatore";
4. Allegato I "Dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A." per contributi superiori a €150'000,00 (in caso di RTI di ciascun componente) aggiornata;
5. Allegato L "Dichiarazione familiari conviventi" per contributi superiori a €150'000,00 (in caso di RTI di ciascun componente), aggiornata.

Allegando inoltre:

6. Scheda dati anagrafici (in caso di RTI di ciascun componente) aggiornata;
7. Scheda posizione fiscale (in caso di RTI di ciascun componente) aggiornata;
8. Fotocopia del documento di identità – in corso di validità – del legale rappresentante (in caso di RTI di ciascun componente).

La suddetta documentazione deve essere inviata, **entro le scadenze specifiche indicate dal ciascun Bando** (par. 14) a:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

N.B. Non saranno ritenute valide rendicontazioni presentate su moduli diversi o modificati.

Sugli originali dei documenti contabili giustificativi di spesa, ai fini dell'inequivocabile imputazione della spesa al progetto approvato, deve essere apposta la dicitura di cui al par. 14 dei Bandi.

10. Monitoraggio

Il monitoraggio dell'avanzamento del progetto approvato (par. 15 dei Bandi) avviene con cadenza bimestrale: 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre. Le imprese beneficiarie devono fornire i dati richiesti sino alla conclusione del progetto.

L'inserimento dei dati avverrà tramite la piattaforma GIF, raggiungibile dal sito di Veneto Innovazione[2] utilizzando le medesime credenziali d'accesso utilizzate all'atto della presentazione della domanda. Il documento in formato PDF, generato dall'inserimento dei dati in piattaforma, dovrà essere timbrato e firmato dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e inviato via PEC a Veneto Innovazione

[2] http://www.venetoinnovazione.it

(assistenzabandi@pec.venetoinnovazione.it) entro i successivi 10 giorni dalla data di scadenza. Eventuali variazioni progettuali non autorizzate, ma riportate nel monitoraggio non saranno considerate.

Il monitoraggio riguarda due aspetti:

- finanziario: per ogni categoria di spesa ammessa a contributo si chiede il riepilogo dei costi sostenuti nel bimestre di riferimento e dall'avvio del progetto (nel caso si tratti del primo monitoraggio i due valori coincideranno). Non è necessario allegare i documenti giustificativi della spesa né i *timesheet.*
- fisico-procedurale: con riferimento al cronoprogramma inserito nel progetto approvato, vanno riepilogate le attività svolte per ogni WP, motivando eventuali scostamenti.

Il monitoraggio dovrà essere trasmesso entro 10 giorni successivi dalla relativa scadenza. Il singolo inadempimento da parte del soggetto beneficiario degli obblighi derivanti dal monitoraggio comporta una riduzione del contributo concesso pari allo 0,5%, mentre l'inadempimento reiterato per tre volte comporta la decadenza dal contributo.

ALCUNE BUONE PRASSI

Le buone prassi favoriscono la celerità della procedura istruttoria. I comportamenti scorretti possono dilatare i tempi dell'attività istruttoria, mettendo a rischio la spesa e la stessa liquidazione del contributo.

Errori comuni	Buone prassi
Il contenuto delle fatture è vago (es. consulenza) Saranno richieste spiegazioni e integrazioni	Il contenuto delle fatture è chiaro e ulteriormente precisato nella descrizione sull'allegato "Elenco dei giustificativi di spesa". In particolare per le consulenze viene presentata documentazione adeguata a comprovarne l'esecuzione nella relazione finale di progetto.
Il pagamento non è tracciabile. Non vi sono elementi che consentano di collegare la fattura all'addebito in conto corrente.	Tracciabilità del pagamento. Il documento che comprova il pagamento riporta espressamente il riferimento alla fattura. Il riferimento può essere anche indiretto (alla fattura proforma, all'ordine, alla caparra che però sono riportati sia sulla quietanza che sulla fattura)
Presentazione di documentazione NON in grado di comprovare il pagamento perché: - videata web informale, senza intestazione istituto e senza ufficialità; - stampa o distinta dal sistema contabile dell'azienda; - distinta disposizioni o ordini di pagamento da eseguire o che non è chiaro se siano stati eseguiti (le disposizioni non costituiscono attestazione di pagamento poiché in molti casi, in relazione agli accordi con gli specifici istituti, possono essere modificate o revocate); - documento bancario incompleto, non si evincono il numero e l'intestazione del conto corrente.	I documenti che comprovano il pagamento sono: - emessi da istituto bancario o sono comunque convalidati dalla banca. Si tratta di estratti conto o contabili o RIBA o documenti sottoscritti dalla banca; - successivi al pagamento, generalmente estratti conto o contabili o RIBA che indicano espressamente la data di operazione eseguita; - completi, sono fornite tutte le pagine dell'estratto conto in cui si evince il numero e la titolarità del conto addebitato.
Presentazione del dettaglio del pagamento cumulativo NON in grado di comprovare il	Pagamento cumulativo con adeguato dettaglio: - verso fornitori diversi (nell'estratto conto è

pagamento perché: - videata web informale - distinta dell'impresa - distinta disposizioni da eseguire Non sono presentate le copie fatture comprese nel pagamento non relative al progetto, pertanto non è possibile verificare se la fattura imputata al progetto è stata interamente pagata. Non sono indicati gli estremi delle fatture.	indicato un unico movimento che però si riferisce a più bonifici) oltre all'estratto conto, viene fornito il dettaglio da cui si rileva il pagamento della fattura interessata (con gli estremi fattura). Tale dettaglio è un documento reso dalla banca o un documento convalidato dalla banca ad attestazione dell'avvenuta esecuzione - verso il medesimo fornitore (nel movimento bancario o RIBA sono pagate più fatture dello stesso fornitore) oltre all'estratto conto (o RIBA), che riporta gli estremi delle fatture pagate, sono presentate le copie delle fatture (anche se non imputabili al progetto) che concorrono a formare il totale addebitato. Al fine di accertare che tutta la fattura imputata al progetto sia stata pagata, il totale delle fatture dovrà corrispondere al totale addebitato
Incoerenze tra le ore inserite nel *timesheet* e le presenze in azienda. Le ore inserite nel *timesheet* non sono coperte dalle presenze in azienda registrate nei fogli presenze (Libro Unico del Lavoro) (es. assenze per malattia, giornate festive, ferie, ecc.)	Spese del personale: coerenza tra ore addebitate al progetto e presenza in azienda. Le ore inserite nel *timesheet* del progetto trovano copertura nelle ore di presenza registrate sui fogli presenza dell'impresa (Libro unico del Lavoro), coerentemente con le eventuali assenze per ferie, giornate festive non lavorative, ecc. Copia dei fogli presenza dell'impresa (Libro unico del Lavoro) è allegata alla rendicontazione Copia dei contratti dei collaboratori a progetto, è allegata alla rendicontazione per la verifica di copertura del periodo.
Mancata corrispondenza con il preventivo. Le spese imputate non corrispondono con quanto previsto in fase di concessione del contributo o comunque non sono chiaramente riferite allo stesso.	Corrispondenza tra consuntivo e preventivo Le spese presentate a rendicontazione sono riferite chiaramente al progetto previsto in fase di concessione del contributo oppure rimodulato in sede di variazioni ed è evidente la corrispondenza tra il preventivo e la fattura emessa.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 35 del 13/12/2013

DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Artt 46 e 47 del DPR 445/2000

BOLLO
€16,00

REGIONE DEL VENETO
Unità di Progetto
Cooperazione transfrontaliera
Rio Novo, Dorsoduro 3494/A
30123 VENEZIA

PEC
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

POR CRO FESR 2007-2013 Azione 5.1.1 "Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale".

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____
Nato/a il __/__/____ a _____
residente a _____
nella qualità di legale rappresentante del beneficiario/impresa mandataria dell'RTI
_____
avendo presentato in data __/__/____ la domanda di contributo per il progetto dal titolo _____
CUP num. _____
a seguito della pubblicazione del Bando N. …./2013 di cui alla DGR n. …… del ……..
essendo il proprio progetto tra quelli ammessi con decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Cooperazione transfrontaliera n. ……. del ……..

CHIEDE

l'erogazione di euro _____ (pari al ___% del contributo concesso) a saldo del contributo;

DICHIARA

1. che l'attività è stata avviata il __/__/___;
2. che il progetto oggetto del finanziamento è stato definitivamente ultimato il __/__/___;
3. che il luogo dove è conservata la documentazione in originale di progetto e di spesa è il medesimo indicato all'atto della presentazione della domanda (indicare se diverso)[1];
4. che i documenti prodotti di cui sotto sono conformi all'originale;

ALLEGA

- ❑ Allegato E "Dichiarazione ai fini della richiesta DURC" aggiornata (in caso di RTI di ciascun componente)
- ❑ Allegato H "Attestato firmato dal certificatore";

[1] Se il luogo dove è conservata la documentazione in originale del progetto e di spesa è variata rispetto alla dichiarazione iniziale, si dovrà darne indicazione in questo documento per tutti i componenti della RTI.

- ❑ Allegato I "Dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A." per contributi superiori a €150'000,00 (in caso di RTI di ciascun componente);
- ❑ Allegato L "Dichiarazione familiari conviventi" per contributi superiori a €150'000,00 (in caso di RTI di ciascun componente);
- ❑ scheda dati anagrafici (in caso di RTI di ciascun componente);
- ❑ scheda posizione fiscale (in caso di RTI di ciascun componente);
- ❑ fotocopia del documento di identità – in corso di validità – del legale rappresentante (in caso di RTI di ciascun componente);

E dichiara di aver caricato online nella piattaforma GIF:

1. "relazione tecnico-economica finale" redatta dal beneficiario, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario (in caso di RTI di ciascun componente) secondo il relativo All. F;
2. "elenco dei giustificativi di spesa" del progetto, secondo l'All. G (in caso di RTI di ciascun componente);
3. copia degli interventi informativi e pubblicitari relativi al progetto;
4. attestato firmato del certificatore, redatto conformemente al relativo All. H.

In caso di RTI, dichiara altresì che il saldo verrà così ripartito:

	COSTO AGEVOLABILE	CONTRIBUTO CONCESSO	EVENTUALE ANTICIPO (%)	SALDO
CAPOFILA RTI				€ -
COMPONENTE 1				€ -
COMPONENTE 2				€ -
COMPONENTE 3				€ -
COMPONENTE 4				€ -
COMPONENTE 5				€ -
TOTALE	€ -	€ -	€ -	€ -

_____ _____

(Luogo e data) (timbro e firma del Legale Rappresentante)

Allegato C al decreto n. 35 del 13/12/2013 1/1

REGIONE DEL VENETO

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale". Bando "Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale"

Timesheet attività del personale

BENEFICIARIO
PROTOCOLLO INFORMATICO
TITOLO PROGETTO

Nome e cognome risorsa

Mese di riferimento:

GIORNO	N° ORE LAVORATE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	R/S
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
Ore Totali	0		

Ricerca industriale	R
Sviluppo sperimentale	S

Data

Firma del dipendente

Firma del legale rappresentante

Allegato D al decreto n. 35 del 13/12/2013 1/1

REGIONE DEL VENETO

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale". Bando "Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale"

CALCOLO COSTO MEDIO ORARIO per personale dipendente

Beneficiario	
Protocollo Informatico	
Nome della risorsa	
Categoria	
Livello	
Anno di riferimento	

Retribuzione mensile lorda (€)	€ 0,00
Retribuzione mensile lorda * 12 mesi (RAL)	€ 0,00
Mensilità aggiuntive in € (es. 13esima e 14esima) (DIF)	€ 0,00
+ TFR e rivalutazioni (DIF)	€ 0,00
+ Oneri sociali a carico del datore di lavoro (oneri previdenziali INPS, INAIL ed eventuali fondi assistenziali o previdenziali integrativi) (OS)	€ 0,00

TOTALE COSTO (A)	**€ 0,00**

Ore teoriche lavorabili annue (in base a quanto previsto dallo specifico CCNL di settore)	
- ferie spettanti (ore)	
- ex festività abolite (ore)	
- festività di calendario (ore)	
- riduzione di orario (ore)	

TOTALE ORE (B)	0,00
COSTO ORARIO (A/B)	

Data

Firma e timbro del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato E al Decreto n. 35 del 13 dic 2013 pag. 1/3

POR CRO PARTE FESR 2007-2013 AZIONE 5.1.1 "COOPERAZIONE INTERREGIONALE"

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA RICHIESTA DEL DURC

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____(____) il_____ residente a _____ in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____ con sede legale in _____ e sede operativa in _____

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal proponente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con riferimento all'impresa dallo stesso rappresentata

DICHIARA

codice fiscale dell'impresa _____

partita iva _____

denominazione impresa _____

fax impresa _____

e-mail impresa _____

PEC _____

sede legale: via/piazza_____ n. _____ comune _____ prov. _____ cap _____

sede operativa: via/piazza_____ n. _____ comune _____ prov. _____ cap _____

recapito della corrispondenza: □ sede legale □ sede operativa/indirizzo attività

tipo ditta: □ datore di lavoro □ gestione separata – committente/associante

□ lavoratore autonomo □ gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

CCNL applicato al personale dipendente: □ edilizia □ edile con solo impiegati e tecnici

□ altri settori *_____

n. dipendenti: _____

tot. lavoratori impiegati nell'attività: _____

INAIL: codice ditta/PAT _____

INPS: matricola azienda _____

Allegato E al Decreto n. 35 del 13 dic 2013 pag. 2/3

Cassa Edile (eventuale): codice impresa _____

sezione cassa edile_____

Resta inteso che senza l'inserimento anche di uno solo di tali dati obbligatori non si potrà dare corso all'attivazione della procedura ai fini della richiesta del DURC.

Luogo e data

_____

Timbro e Firma leggibile del legale rappresentante[1]

_____

[1] La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante ed accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido (art. 38 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i)

Allegato E al Decreto n. 35 del 13 dic 2013 pag. 3/3

Altri settori tra:
Abbigliamento
Acquedotti
Aerofotogrammetria
Agenzie Aeree, di assicurazione, ippiche e marittime
Agricoltura con obbligo iscrizione inail
Agricoltura per conto terzi
Alimentari
Allevatori e consorzi zootecnici
Assicurazioni
Autorimesse e noleggio
Autostrade
Barbieri e parrucchieri
Boschi e foreste
Bottoni
Budella e trippa
Calzature
Carta
Case di cura
Cemento
Ceramica e abrasivi
Chimica
Cinematografi e cinematografia
Commercio
Concerie
Consorzi agrari e di bonifica
Contratti diversi
Credito
Dirigenti
Discografici
Elaborazione dati
Emittenti radio – televisive
Energia energia – elettrica
Enti di previdenza privatizzati
Enti pubblici
Ferrovie dello Stato
Formazione professionale
Fotoincisori
Fotolaboratori
Gas e gas liquefatto
Giocattoli
Giornali Quotidiani
Giornalisti
Gomma e materie plastiche
Grafica – grafica editoriale
Interinali
Istituti – consorzi vigilanza privata
Istituti socio assistenziali
Lampade e cinescopi
Lapidei
Laterizi
Lavanderie
Legno e arredamento
Magazzini generali
Maglieria
Marittimi
Metalmeccanica
Miniere
Nettezza urbana igiene ambientale servizi di pulizia
Odontotecnici
Ombrelli
Oreficeria
Organismi esteri
Ortofrutticoli ed agrumari
Palestre ed impianti sportivi
Panificazione
Pelli e cuoio
Pesca marittima
Petrolio
Piloti collaudatori tecnici di volo collaudatori
Pompe funebri
Porti
Proprietari di fabbricati
Recapito
Retifici
Sacristi
Scuderie ippodromi
Suole laiche scuole materne scuole religiose
Servizi in appalto ferrovie di Stato
Servizi in appalto ferrovie secondarie
Servizi in appalto della amministrazione Monopoli
Servizi in appalto per conto della Amministrazione della difesa
Servizi postali in appalto
Servizi sanitari
Soccorso stradale
Spedizione e trasporti merci
Studi professionali
Tabacco
Teatri e trattenimento
Telecomunicazioni
Terme
Tessili
Trasporti
Tributario
Turismo
Vetro
Viaggiatori e piazzisti
Videofonografia

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato F al Decreto n. 35 del 13/12/2013 pag. 1/3

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale"

Bando "Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale"

RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA FINALE

***N.B**. La relazione finale deve illustrare l'attività svolta e i risultati raggiunti, coerentemente con quanto già monitorato bimestralmente durante l'esecuzione del progetto, deve essere allegata al modello di domanda di erogazione del contributo (Allegato B al decreto della dirigente della UP Cooperazione transfrontaliera n. 35 del 13 dicembre 2013).*

SEZIONE A – INFORMAZIONI GENERALI

Beneficiario/RTI	
Protocollo Informatico	
Responsabile del progetto	
Titolo progetto	
Data inizio (gg/mm/aaaa)	
Data fine (gg/mm/aaaa)	
Partner estero coinvolto	
Ambito:	☐ Progetto di ricerca industriale ☐ Progetto di sviluppo sperimentale ☐ Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

SEZIONE B - VALORIZZAZIONE INDICATORI

Secondo quanto richiesto dal sistema di monitoraggio del Ministero dello Sviluppo Economico sull'efficace utilizzo dei Fondi strutturali della UE, le Amministrazioni rilevano i risultati dei progetti realizzati dalle imprese. A tal fine ciascuna impresa è chiamata a quantificare gli indicatori di risultato relativi al progetto realizzato grazie al cofinanziamento dei Fondi Strutturali compilando la seguente tabella:

Indicatore	unità di misura	dato al termine del progetto	di cui femminile
INDICATORE OCCUPAZIONALE: Giornate/uomo prestate	n. giornate		

INDICATORE FISICO: Giornate/uomo complessivamente attivate	n. giornate		
Progetto RSI (ricerca e sviluppo industriale)concernente tematiche ambientali	SI/NO		

- per quantificare le giornate/uomo, si considera che la giornata sia composta da 8 h lavorative;
- il rapporto deve essere così calcolato: sommatoria di tutte le giornate/uomo che ogni persona (soli ricercatori o anche personale amministrativo) ha lavorato per la realizzazione del progetto;
- gli indicatori dovranno considerare solo le giornate/uomo in aggiunta determinatasi al termine della realizzazione del progetto finanziato, cioè attivate solo grazie al progetto (possono comprendere, solo ad esempio, personale assunto ad hoc per la realizzazione del progetto, personale mantenuto grazie alla realizzazione del progetto ….);
- **l'indicatore "giornate/uomo prestate"** fa riferimento al solo personale addetto all'attività del progetto;
- **l'indicatore "giornate/uomo complessivamente attivate**" fa riferimento al personale addetto all'attività di progetto e al personale amministrativo che non eroga il servizio di ricerca o sviluppo;
- se, nel progetto non è stato coinvolto personale amministrativo, il dato dell'indicatore fisico deve uguagliare il valore per l'indicatore occupazionale;
- per entrambi gli indicatori si chiedono anche le giornate che si riferiscono all'occupazione femminile (tale n. di giornate dovrà essere un di cui del dato totale).
- **l'indicatore "Progetto RSI concernente tematiche ambientali**" dovrà essere compilato da tutti i soggetti beneficiari (per tutte le misure): con tale indicatore si chiede se il progetto realizzato e cofinanziato si riferisce a tematiche ambientali (ad esempio se il progetto si riferisce al miglioramento ambientale, oppure alla realizzazione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente, oppure si riferisce ad uno studio per realizzare un prodotto ecosostenibile…..).

SEZIONE C – ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI FINANZIARI

Nella colonna a destra, inserire una breve illustrazione degli eventuali scostamenti fra le spese sostenute e la spesa ammessa a contributo, per ciascuna categoria.

CATEGORIA DI SPESA	SPESA AMMESSA	IMPORTO TOTALE EFFETTIVAMENTE REALIZZATO	ANALISI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI
Personale interno	€	€	
Acquisto di strumenti e attrezzature (quota ammortamento)	€	€	
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche (consulenze) e dei brevetti	€	€	
Spese generali	€	€	
Altri costi diretti	€	€	
Costi per la certificazione della spesa	€	€	
Fidejussione	€	€	
Spese di viaggio e soggiorno	€	€	
TOTALE	€	€	

SEZIONE D: ULTERIORI INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

N.B. Di seguito si fornisce l'elenco delle informazioni che sono obbligatorie per la corretta e completa rendicontazione del progetto. Si tratta di una traccia da seguire per la redazione di una relazione descrittiva da allegare. Il testo dovrà essere redatto su carta intestata del soggetto beneficiario, datato e sottoscritto – per presa visione – dal legale rappresentante, e in caso di RTI da ciascun componente.

1. Facendo riferimento agli obiettivi indicati in fase di presentazione della domanda/variazioni approvate successivamente, e coerentemente con lo stato di avanzamento dichiarato attraverso il monitoraggio finanziario e fisico-procedurale, fornire una sintetica illustrazione *ex post* dei risultati ottenuti attraverso il progetto, motivando eventuali scostamenti dei risultati rispetto a quanto previsioni nel progetto ammesso a contributo.

2. Con riferimento a quanto previsto nel progetto/variazioni approvate descrivere in maniera analitica le attività svolte nelle singole fasi di progetto (Work Packages - WP), evidenziando eventuali criticità incontrate nell'esecuzione del progetto rispetto alle previsioni e come queste sono state affrontate ed eventuali differenze tra quanto programmato inizialmente e quanto realizzato.

3. Descrivere le attività svolte all'interno del progetto dal partner estero, evidenziando - in caso - che si tratti di nuova partnership, sulla base delle informazioni fornite *in itinere* dallo stesso, comprensive dell'importo speso dal partner estero, riferendole anche alle descrizioni dei punti 1. e 2.

4. Descrivere il valore aggiunto generato della cooperazione interregionale.

5. Principali benefici apportati dal progetto in termini di impatto e sfruttamento dei risultati (la descrizione va supportata - se disponibili - da dati quantitativi, qualitativi e organizzativi):
   a) all'azienda (ad esempio: incremento del fatturato; quote di mercato; numero clienti - anche esteri - …)
   b) al settore, distretto o filiera di appartenenza
   c) alle altre aziende/settori collegati o clienti
   d) prospettive di durabilità degli interventi. Indicare possibili futuri sviluppi originati dal progetto realizzato, ad es. le prospettive di applicazione futura del progetto (nuovi prodotti o processi immessi o da immettere sul mercato…).

6. Eventuali brevetti acquisiti o depositati a seguito del progetto (allegare copia) per la valutazione di possibilità di trasferimento tecnologico, o comunque il contributo fornito dal progetto al progresso della conoscenza e della tecnologia.

7. Eventuali ulteriori informazioni, foto, altro materiale prodotto, ritenuti utili dal beneficiario per la valutazione della validità dei risultati raggiunti.

LUOGO E DATA ……	FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E TIMBRO DEL BENEFICIARIO, IN CASO DI RTI DA CIASCUN COMPONENTE …… ……

REGIONE DEL VENETO

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale". Bando "Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale"

Dati Progetto

Bando di riferimento	N. ….. /2013
Beneficiario	
Titolo del progetto	
Protocollo informatico	
Data inizio progetto	
Data fine progetto	
Codice CUP numero	

REGIONE DEL VENETO

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale". Bando "Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale"

Ripartizione delle spese progettuali per progetto

A) Budget approvato (indicare l'ultimo approvato nel caso di variazioni in itinere ed indicare il n. protocollo della lettera di approvazione)

A cura dell'azienda beneficiaria			
Categoria di spesa	**Ricerca industriale**	**Sviluppo sperimentale**	**Costo agevolabile**
Spese del personale			0,00
Spese per l'acquisto di strumenti e attrezzature			0,00
Costi della ricerca contrattuale, competenze tecniche e dei brevetti			0,00
Spese generali supplementari			0,00
Altri costi diretti			0,00
Costi per la certificazione della spesa			0,00
Fidejussione			0,00
Spese di viaggio e soggiorno			0,00
Totale costo agevolabile	**0,00**	**0,00**	**0,00**

B) Spese rendicontate

A cura dell'azienda beneficiaria				A cura del certificatore esterno
Categoria di spesa	**Ricerca industriale**	**Sviluppo sperimentale**	**Costo agevolabile**	**Importo certificato**
Spese del personale			0,00	
Spese per l'acquisto di strumenti e attrezzature			0,00	
Costi della ricerca contrattuale, competenze tecniche e dei brevetti			0,00	
Spese generali supplementari			0,00	
Altri costi diretti			0,00	
Costi per la certificazione della spesa			0,00	
Fidejussione			0,00	
Spese di viaggio e soggiorno			0,00	
Totale costo agevolabile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Data

Firma e timbro del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria

Data

Firma e timbro del certificatore

* In caso di RTI ogni componente dovrà redigere un proprio allegato. Solo il capofila in aggiunta dovrà produrre le tabelle A) e B) di cui sopra comprensive di tutte le spese sostenute dai diversi partner

REGIONE DEL VENETO

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale". Bando "Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale"

Scorporo spese rendicontate per work package per progetto

Protocollo informatico	Acronimo RTI (se applicabile)
Beneficiario/Capofila RTI	
Data inizio progetto	Data fine progetto

CATEGORIE	WP0	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5	WP6	TOTALE
Personale								€ 0,00
Strumenti								€ 0,00
Ricerca contrattuale								€ 0,00
Spese generali								€ 0,00
Altri costi diretti								€ 0,00
Costi certificazione								€ 0,00
Fidejussioni								€ 0,00
Viaggi								€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Data

Firma e timbro del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria

Data

Firma e timbro del certificatore

REGIONE DEL VENETO

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale". Bando "Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale"

Spese di personale in forza all'azienda o al componente del RTI direttamente impiegato nel progetto

A cura dell'azienda beneficiaria							A cura del certificatore esterno	
Misura (Ricerca industriale o Sviluppo sperimentale)	Cognome e nome del dipendente impegnato nel progetto	Cedolino (Mese e anno)	N. ore impegnate nel progetto (come da timesheet)	Costo orario (€) (come da All. D)	Costo imputabile al progetto (€)	Modalità di pagamento	Importo certificato (€)	Motivazioni delle non ammissibilità / Commenti del certificatore
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
Costo imputabile al progetto per Ricerca industriale								
Costo imputabile al progetto per Sviluppo sperimentale								
Costo imputabile al progetto TOTALE					**0,00**		**0,00**	

R Ricerca industriale
S Sviluppo sperimentale

Data

Firma e timbro del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria

Data

Firma e timbro del certificatore

REGIONE DEL VENETO

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale". Bando "Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale"

Spese per l'acquisto di strumenti e attrezzature di ricerca

A cura dell'azienda beneficiaria											A cura del certificatore esterno	
Misura (Ricerca industriale o Sviluppo sperimentale)	N. fattura	Data fattura	Importo del bene (IVA esclusa)	Ammortamento fiscale* (%)	Durata dell'operazione (in giorni)	Costo imputabile al progetto** (€)	Data del pagamento	Modalità di pagamento	Oggetto della spesa	WP	Importo certificato (€)	Motivazioni delle non ammissibilità / Commenti del certificatore
						0,00						
						0,00						
						0,00						
						0,00						
						0,00						
						0,00						
						0,00						
						0,00						
						0,00						
						0,00						
						0,00						
						0,00						
						0,00						
						0,00						
						0,00						
						0,00						
						0,00						
						0,00						
						0,00						
						0,00						
						0,00						
						0,00						
						0,00						
Costo imputabile al progetto per Ricerca industriale												
Costo imputabile al progetto per Sviluppo sperimentale												
Costo imputabile al progetto TOTALE						**0,00**					**0,00**	

R Ricerca industriale
S Sviluppo sperimentale

Data

Firma e timbro del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria

Data

Firma e timbro del certificatore

* Come da normativa fiscale
** Il costo agevolabile va determinato in base ai costi di ammortamento desumibili dalle scritture contabili del richiedente riferite ai beni di cui trattasi per il periodo di durata del progetto.

REGIONE DEL VENETO

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale". Bando "Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale"

Spese relative alla ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne

A cura dell'azienda beneficiaria									A cura del certificatore esterno	
Misura (Ricerca industriale o Sviluppo sperimentale)	N. fattura	Data fattura	Importo imponibile del titolo di spesa (€) (IVA esclusa)	Costo imputabile al progetto (€) (IVA esclusa)	Data del pagamento	Modalità di pagamento	Oggetto della spesa	WP	Importo certificato (€)	Motivazioni delle non ammissibilità / Commenti del certificatore
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Costo imputabile al progetto per Ricerca industriale										
Costo imputabile al progetto per Sviluppo sperimentale										
Costo imputabile al progetto TOTALE				**0,00**					**0,00**	

R Ricerca industriale
S Sviluppo sperimentale

Data

Firma e timbro del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria

Data

Firma e timbro del certificatore

REGIONE DEL VENETO

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale". Bando "Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale"

Spese generali

A cura dell'azienda beneficiaria										A cura del certificatore esterno	
Misura (Ricerca industriale o Sviluppo sperimentale)	N. fattura	Data fattura	Importo imponibile del titolo di spesa (€) (IVA esclusa)	Coefficiente di imputazione	Costo imputabile al progetto (€) (IVA esclusa)	Data del pagamento	Modalità di pagamento	Oggetto della spesa	WP	Importo certificato (€)	Motivazioni delle non ammissibilità / Commenti del certificatore
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
Costo imputabile al progetto per Ricerca industriale											
Costo imputabile al progetto per Sviluppo sperimentale											
Costo imputabile al progetto TOTALE					**0,00**					**0,00**	

R Ricerca industriale
S Sviluppo sperimentale

Data

Firma e timbro del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria

Data

Firma e timbro del certificatore

REGIONE DEL VENETO

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale". Bando "Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale"

Altri costi diretti

A cura dell'azienda beneficiaria									A cura del certificatore esterno	
Misura (Ricerca industriale o [illegible]	N. fattura	Data fattura	Importo imponibile del titolo di spesa (€) (IVA esclusa)	Costo imputabile al progetto (€) (IVA esclusa)	Data del pagamento	Modalità di pagamento	Oggetto della spesa	WP	Importo certificato (€)	Motivazioni delle non ammissibilità / Commenti del certificatore
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Costo imputabile al progetto per Ricerca industriale										
Costo imputabile al progetto per Sviluppo sperimentale										
Costo imputabile al progetto TOTALE				**0,00**					**0,00**	

R Ricerca industriale
S Sviluppo sperimentale

Data — Firma e timbro del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria

Data — Firma e timbro del certificatore

REGIONE DEL VENETO

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale". Bando "Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale"

Costi per la certificazione della spesa

A cura dell'azienda beneficiaria									A cura del certificatore esterno	
Misura (Ricerca industriale o Sviluppo sperimentale)	N. fattura	Data fattura	Importo imponibile del titolo di spesa (€) (IVA esclusa)	Costo imputabile al progetto (€) (IVA esclusa)	Data del pagamento	Modalità di pagamento	Oggetto della spesa	WP	Importo certificato (€)	Motivazioni delle non ammissibilità / Commenti del certificatore
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Costo imputabile al progetto per Ricerca industriale										
Costo imputabile al progetto per Sviluppo sperimentale										
Costo imputabile al progetto TOTALE				**0,00**					**0,00**	

R Ricerca industriale
S Sviluppo sperimentale

Data

Firma e timbro del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria

Data

Firma e timbro del certificatore

REGIONE DEL VENETO

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale". Bando "Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale"

Fidejussione

A cura dell'azienda beneficiaria									A cura del certificatore esterno	
Misura (Ricerca industriale o Sviluppo sperimentale)	N. fattura	Data fattura	Importo imponibile del titolo di spesa (€) (IVA esclusa)	Costo imputabile al progetto (€) (IVA esclusa)	Data del pagamento	Modalità di pagamento	Oggetto della spesa	WP	Importo certificato (€)	Motivazioni delle non ammissibilità / Commenti del certificatore
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Costo imputabile al progetto per Ricerca industriale										
Costo imputabile al progetto per Sviluppo sperimentale										
Costo imputabile al progetto TOTALE				**0,00**					**0,00**	

R Ricerca industriale
S Sviluppo sperimentale

Data

Firma e timbro del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria

Data

Firma e timbro del certificatore

REGIONE DEL VENETO

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale". Bando "Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale"

Spese di viaggio e soggiorno, organizzazione e partecipazione ad incontri del progetto, anche esteri

A cura dell'azienda beneficiaria										A cura del certificatore esterno	
Misura (Ricerca industriale o Sviluppo sperimentale)	Tipo di documento (rimborso spese o fattura)	N. documento	Data documento	Importo imponibile del titolo di spesa (€) (IVA esclusa)	Costo imputabile al progetto (€)	Data del pagamento	Modalità di pagamento	Oggetto della spesa	WP	Importo certificato (€)	Motivazioni delle non ammissibilità / Commenti del certificatore
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
Costo imputabile al progetto per Ricerca industriale											
Costo imputabile al progetto per Sviluppo sperimentale											
Costo imputabile al progetto TOTALE					**0,00**					**0,00**	

R Ricerca industriale
S Sviluppo sperimentale

Data

Firma e timbro del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria

Data

Firma e timbro del certificatore

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato H al Decreto n. 35 del 13 dic 2013 pag. 1/2

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale"
Bando "Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale"

Attestato firmato da certificatore

Certificazione delle spese rendicontate

Il/La sottoscritto/a ……. in qualità di …….. iscritto/a all'Albo …….. (numero e provincia), in esecuzione dell'incarico affidato il ..…. dall'azienda……., (di seguito denominata Azienda), con sede legale in ……, beneficiaria del contributo concesso con decreto n. … del …… per la realizzazione del progetto denominato …….., N. Protocollo Informatico …….., finanziato a valere sul bando approvato con DGR …… nell'ambito del POR CRO FESR 2007-2013 Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale", concernente la certificazione delle spese rendicontate connesse alla realizzazione del progetto suddetto,

dichiara

1. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, così come descritti al par. 5.7 delle "Linee guida per la rendicontazione e il monitoraggio della spesa", **Allegato A** al decreto della dirigente regionale n. 35/2013;
2. di aver preso visione:
   a. del bando di cui all'**Allegato A** della
      - ❑ DGR n. 632 del 07/05/2013;
      - ❑ DGR n. 2054 del 19/11/2013;
   b. delle "Linee guida per la rendicontazione e il monitoraggio della spesa" di cui all'**All. A** al decreto della dirigente regionale n. 35/2013;
3. di aver preso atto e visione del provvedimento di concessione del contributo, di cui al decreto dirigenziale n… del ……;
4. di aver preso visione delle variazioni (se intervenute) relative a modifiche delle attività, dei tempi o del budget, come autorizzate dalla Regione del Veneto/Veneto Innovazione con prot. num. ….. del ……;
5. di aver esaminato la totalità delle spese sostenute per la realizzazione del suddetto progetto dall'Azienda (titoli di spesa, quietanze, autorizzazioni alle variazioni di spesa, ecc), elencate all'**Allegato G** "Elenco dei giustificativi di spesa" al menzionato DDR n. 35/2013, e di averle verificate presso la sede dell'azienda;
6. di aver verificato la presenza e la correttezza – secondo i requisiti posti dal Bando N …. – di tutta la documentazione prevista dalle già menzionate "Linee guida per la rendicontazione e il monitoraggio delle spese" come risulta dallo scorporo allegato;

certifica

1. che la spesa complessiva dichiarata dall'azienda e sostenuta per il progetto denominato …….. (codice CUP ……) ammonta ad € …….,

2. che l'importo risultato ammissibile, in quanto comprovato da spese adeguatamente documentate e conformi alle norme richiamate al punto 2) di questa dichiarazione, ammonta ad € ……;
3. che l'importo di €…….. non è risultato ammissibile, per le motivazioni riportate all'**Allegato G** "Elenco dei giustificativi di spesa"

LUOGO E DATA ……	TIMBRO E FIRMA DEL CERTIFICATORE …… …… ……

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato I al Decreto n. 35 del 13/12/2013 pag. 1/3

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale"

Bando "Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA

DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(Resa ai sensi dell'art. 46 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt_ _____ nat_ a _____ il ___/___/____ residente a _____ Via _____nella sua qualità di _____ dell'impresa _____

DICHIARA

che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di _____

con il numero Repertorio Economico Amministrativo _____

Denominazione : _____

Forma giuridica : _____

Sede : _____

Codice Fiscale : _____

Data di costituzione : ___/___/_____

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica : _____

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi : _____

Allegato I al Decreto n. 35 del 13/12/2013 pag. 2/3

Numero sindaci supplenti : _____

OGGETTO SOCIALE :

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE :

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CARICA

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

RESPONSABILI TECNICI[1]:

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CARICA

_____

_____

_____

_____

[1] Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.

Allegato I al Decreto n. 35 del 13/12/2013 pag. 3/3

_____

_____

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI / PROPRIETARI :

_____

_____

_____

_____

_____

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI :

_____

_____

_____

_____

_____

Dichiara, altresì, che l'Impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

LUOGO E DATA ……	FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E TIMBRO DELL' IMPRESA SINGOLA O IN CASO DI RTI DEL CAPOFILA …… …… ……

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato L al Decreto n. 35 del 13/12/2013 pag. 1/2

POR CRO parte FESR 2007-2013 Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 "Cooperazione interregionale"
Bando "Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a carattere interregionale"

DICHIARAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____

nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente a_____

via/piazza_____n._____

Codice Fiscale_____

in qualità di_____

della società_____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell' art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

Cognome	Nome	Codice Fiscale
Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza

Cognome	Nome	Codice Fiscale
Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza

Cognome	Nome	Codice Fiscale

Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza

Cognome	Nome	Codice Fiscale
Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza

Cognome	Nome	Codice Fiscale
Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ _____

data

firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello
la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA

(Codice interno: 264165)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA n. 254 del 18 novembre 2013

DGR 937 del 22/05/2012. Manutenzione ordinarie e somme urgenze. Accordo Quadro. CUP: H18G12000370002 Nuova aggiudicazione definitiva dei lavori.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento aggiudica in via definitiva la gara per la conclusione di Accordo Quadro 2012-13 dei lavori di ordinaria manutenzione e somma urgenza.

Il Dirigente

PREMESSO che la Regione Veneto con DGR n.937 del 22.05.2012 ha deliberato di ricorrere allo strumento dell'Accordo Quadro per il biennio 2012/13 per l'affidamento, da parte delle Unità di Progetto del Genio Civile fra le quali il Genio Civile di Venezia , dei lavori di manutenzione ordinaria e somma urgenza, approvando lo schema di Accordo Quadro, di Bando di gara, e di Disciplinare di gara con i rispettivi Allegati;

PREMESSO altresì che con la medesima DGR n.937/2012, è stato indicato l'importo massimo impegnabile per l'anno 2012 in Euro 3.100.000,00 (Euro tremilionicentomila,00) per i lavori affidabili da ciascuna U.P. Genio Civile, IVA e compenso ex art.92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. inclusi, con imputazione della spesa in carico all'UPB U0104 - capitolo n.101665 che presenta sufficiente disponibilità;

PREMESSO altresì che la Regione Veneto con Decreto del Direttore del Genio Civile n. 149 in data 19-07-2012 ha adottato gli atti relativi alla conclusione dell'Accordo Quadro, allegati alla DGR n.397 del 22.05.2012, nonché il Capitolato Speciale d'Appalto come redatto e approvato con Decreto 209/2012 del Dirigente della Difesa del Suolo nell'importo complessivo di Euro 6.200.000,00 di cui Euro 4.950.000,00 a base d'asta per l'esecuzione dei lavori di "Ordinaria manutenzione e somma urgenza relativi a opere idrauliche di competenza del Genio Civile di Venezia";

CONSIDERATO che è stata indetta una gara a procedura aperta esperita mediante n.2 sedute pubbliche e n. 3 sedute private, presso la sede di questo Ufficio, per individuare l'offerta tecnicamente più vantaggiosa per la conclusione dell'Accordo Quadro;

VISTI i verbali di gara del 04.09.2012 e del 15.10.2012;

CONSIDERATO che, a seguito della regolare verifica dei requisiti, con Decreto n. 296 del 18.12.2012 la gara per la conclusione dell'Accordo Quadro veniva aggiudicata in via definitiva al R:T:I: Mandataria: Anese srl con sede in Concordia Sagittaria VE; mandanti : Battiston Vittorino snc con sede in Concordia Sagittaria VE; Gregolin Lavori Marittimi srl con sede in Cavallino Treporti VE; Lavori Marittimi e Dragaggi spa con sede in Malcontenta VE; Rossi Renzo Costruzioni srl con sede in Marcon VE; Somit con sede in Valli di Chioggia VE; Zago srl con sede in Ceggia VE;

PRESO ATTO dell'informativa prot n.1369 del 15/05/2013 inoltrata da parte della II° in graduatoria che ha segnalato l'esclusione della mandante Somit srl in una gara presso altra stazione appaltante nonché l'esistenza di un certificato non nullo della Procura della Repubblica relativo ai carichi pendenti di un socio della mandante Somit srl, che ha dato origine al ripristino della verifica requisiti;

PRESO ATTO altresì del ricorso avanti il TAR Veneto del R.T.I. Mandataria : Cantieri Costruzioni Cemento spa con sede in Musile di Piave TV; mandanti: Cazzaro spa con sede in Zero Branco TV; e Pasqual Zemiro srl con sede in Malcontenta VE - II° in graduatoria - avverso il provvedimento di aggiudicazione Decreto n. 296 del 18.12.2012, la cui sospensiva è stata accolta con Ord n.326 del 04.07.2013;

VISTO Il nuovo certificato di carico pendente trasmesso da parte della Procura della Repubblica di Venezia che ha comportato il riconoscimento della non veridicità della dichiarazione inserita nella documentazione di gara relativamente all'assenza di cause d'esclusione ex art 38 Dlgs 163/06, e quindi della successiva adozione del Decreto di auto annullamento n. 201 del 25.09.2013.

ACCERTATO , in seguito alla ripetizione della tabella del calcolo matematico nella quale è stato escluso da ogni singolo raffronto a coppie il ribasso dell'offerta del R.T.I. originariamente aggiudicatario, che l'offerta economicamente più vantaggiosa, prot n 383933 del 23.08.2012, è quella del R.T.I. Mandataria : Cantieri Costruzioni Cemento spa con sede in Musile di Piave TV; mandanti: Cazzaro spa con sede in Zero Branco TV; e Pasqual Zemiro srl con sede in Malcontenta VE pari al 24,75%;

Preso atto della sentenza TAR Veneto n.1256/2013 di rigetto del ricorso presentato dal RTI Anese srl avverso il Decreto di auto annullamento, e della dichiarata caducazione del contratto.

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

1. In base alle risultanze della gara per la conclusione di un Accordo Quadro esperita il giorno 04-09-2012, è aggiudicata in via definitiva al R.T.I. avente capogruppo mandataria l'impresa Cantieri Costruzioni Cemento spa con sede in Musile di Piave TV; mandanti: Cazzaro spa con sede in Zero Branco TV; e Pasqual Zemiro srl con sede in Malcontenta VE con il ribasso del 24,75%.

2. Di concludere l'Accordo Quadro col medesimo R.T.I., a mezzo di stipula di successivo contratto.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito della Regione del Veneto e sul Burvet ai sensi dell'art 23 del Dlvo 14 marzo 2013, n.33 .

Salvatore Patti

(Codice interno: 264166)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA n. 261 del 25 novembre 2013

L.R. 3/2003 art. 45 - L.R. 11/2010 art. 83 Opere di difesa dei litorali marittimi. Interventi di difesa dall'erosione nel tratto di litorale antistante la lama del Revelino e manutenzione delle difese costiere di Bibione e di Porto Baseleghe. VE-M0053.0 CUP: H88G11001920002 CIG: 5094425480. Aggiudicazione definitiva dei lavori Gara N. 490.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento aggiudica in via definitiva la gara a procedura negoziata del 21.05.2013: "Interventi di difesa dall'erosione nel tratto di litorale antistante la lama del Revelino e manutenzione delle difese costiere di Bibione e di porto Baseleghe".

Il Dirigente

PREMESSO che la Regione Veneto con Decreto del Direttore del Genio Civile n. 12 in data 30-01-2013 ha approvato il progetto in data 29-11-2011 relativo ai lavori di INTERVENTI DI DIFESA DALL'EROSIONE NEL TRATTO DI LITORALE ANTISTANTE LA LAMA DEL REVELINO E MANUTENZIONE DELLE DIFESE COSTIERE DI BIBIONE E DI PORTO BASELEGHE. nell'importo totale di Euro 500.000,00 di cui Euro 369.600,00 (comprensivi di Euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza) a base d'asta per l'esecuzione dei lavori medesimi;

CONSIDERATO che il giorno 21-05-2013 è stata indetta presso la sede di questo Ufficio una gara a Procedura Negoziata per l'appalto dei lavori di INTERVENTI DI DIFESA DALL'EROSIONE NEL TRATTO DI LITORALE ANTISTANTE LA LAMA DEL REVELINO E MANUTENZIONE DELLE DIFESE COSTIERE DI BIBIONE E DI PORTO BASELEGHE. - alla quale furono invitate n.14 ditte;

BRESCIANI S.R.L.-PORTO VIRO (RO);
CLODIENSE OPERE MARITTIME srl Marghera VE;
COOPERATIVA SAN MARTINO Soc Coop. Chioggia VE;
COSTRUZIONI CICUTTIN srl loc Fraz Crosere Latisana UD;
COSTRUZIONI GENERALI di BOSCOLO E TIOZZO SCARL Chioggia VE;
F.lli CAPUZZO Lova di Campagna Lupia VE;
GIRARDELLO spa Porto Viro RO;
I.S.L.E.M. SRL Chioggia VE;
LA CITTADELLA snc di Ferrara Andrea & C Conche di Codevigo PD;
NUOVA CO.ED.MAR srl Sottomarina di Chioggia VE;
OPEMAR SRL Margehra VE;
PASQUAL ZEMIRO SRL Malcontenta VE;
TIOZZO F.LLI E NIPOTE srl Sottomarina Chioggia VE;
TIOZZO GIANFRANCO srl Marghera VE.

CONSIDERATO che entro il termine sono pervenute le offerte di n. 7 ditte:

COSTRUZIONI CICUTTIN srl loc Fraz Crosere Latisana UD;
OPEMAR SRL Marghera VE
CLODIENSE OPERE MARITTIME srl Marghera VE
COSTRUZIONI GENERALI di BOSCOLO E TIOZZO SCARL Chioggia VE
PASQUAL ZEMIRO SRL Malcontenta VE
GIRARDELLO spa Porto Viro RO;
COOPERATIVA SAN MARTINO Soc Coop. Chioggia VE.

CONSIDERATO che durante la gara venne esclusa l'offerta della ditta OPEMAR SRL perché la documentazione a corredo non era completa relativamente al rispetto della disciplina del diritto al lavoro per i disabili;

VISTO il verbale di gara in data 21.05.2013 nel quale è dichiarato che venivano ammesse n.6 offerte;

PRESO ATTO che in seguito alla gara, i lavori medesimi sono stati aggiudicati all'impresa CLODIENSE OPERE MARITTIME S.r.l. con sede in MARGHERA-VENEZIA Edificio Lybra - Via Pacinotti 4/1, nell'importo di Euro 247.002,75 sulla base della miglior offerta presentata;

VISTA la nota prot. n. 50138 in data 02.07.2013, con la quale la Prefettura di Venezia ha comunicato che non sussiste, nei confronti della ditta, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del Dlgs 159/11

PRESO ATTO della verifica circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara, effettuata conformemente a quanto previsto dal bando medesimo;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTO il Decreto Legislativo 21 aprile 1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

1. Preso atto delle risultanze della gara mediante procedura negoziata esperita il giorno 21-05-2013 i lavori di INTERVENTI DI DIFESA DALL'EROSIONE NEL TRATTO DI LITORALE ANTISTANTE LA LAMA DEL REVELINO E MANUTENZIONE DELLE DIFESE COSTIERE DI BIBIONE E DI PORTO BASELEGHE. - sono aggiudicati in via definitiva all'impresa CLODIENSE OPERE MARITTIME srl Marghera VE con sede in MARGHERA-VENEZIA Edificio Lybra - Via Pacinotti 4/1 con il ribasso del 34,093% pari all'importo di Euro 247.002,75.

2. I lavori medesimi saranno affidati all'impresa CLODIENSE OPERE MARITTIME S.r.l. a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito della Regione del Veneto e sul Burvet ai sensi dell'art 23 del Dlvo 14 marzo 2013, n. 33.

Salvatore Patti

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 264085)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2271 del 10 dicembre 2013

Nuove disposizioni in tema di "Organizzazione delle aziende UU.LL.SS.SS. e Ospedaliere. Linee guida per la predisposizione del nuovo atto aziendale, per l'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione e per l'organizzazione del Distretto socio sanitario. Articolo 3, comma 1 bis e articolo 7 bis, comma 1 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.e i.. L.R. 29 giugno 2012, n. 23".

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le disposizioni di cui all'oggetto, che recano una disciplina che supera quella introdotta con la D.G.R. n. 975/2013, recependo alcune modifiche di carattere innovativo richieste dalla V Commissione Consiliare.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

L'articolo 3, comma 1 bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, stabilisce che le aziende sanitarie disciplinino la propria organizzazione ed il loro funzionamento con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali.

L'articolo 7 bis del D.Lgs. 502/1992 e s.m. e i. prevede altresì che le Regioni disciplinino l'istituzione e l'organizzazione del Dipartimento della prevenzione secondo i principi contenuti nelle disposizioni dello stesso articolo e dei successivi articoli 7 ter e 7 quater.

L'articolo 23 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56 stabilisce che il Dipartimento di Prevenzione sia la struttura tecnica funzionale dell'azienda ULSS preposta alla promozione, nel territorio di competenza, della tutela della salute della popolazione, individuando i servizi nei quali lo stesso dipartimento deve articolarsi e trasferendo ai suoi servizi le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.

Con deliberazione n. 3415 del 29 novembre 2002 la Giunta regionale, in attuazione delle predette disposizioni legislative, emanava le linee guida per la predisposizione dell'atto aziendale e per l'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione delle aziende UU.LL.SS.SS..

Le Aziende sanitarie conseguentemente adottavano gli atti aziendali che sono stati successivamente monitorati e valutati dai competenti uffici regionali.

Premesso quanto sopra, si evidenzia che negli anni successivi all'adozione della D.G.R. 3415/2002 si sono verificati da un lato importanti mutamenti nei bisogni sanitari della popolazione, che hanno determinato l'individuazione di nuovi obiettivi di salute, e dall'altro interventi normativi nazionali, quali il Patto per la salute 2010 - 2012 e le disposizioni riguardanti la revisione della spesa pubblica (in primis quelle contenute nella L. 135/2012), che impongono necessariamente una revisione dei vigenti modelli organizzativi.

In tale quadro assume poi fondamentale importanza in ambito regionale il PSSR 2012-2016, approvato con L.R. 29 giugno 2012, n. 23, che contiene le linee di programmazione per la ridefinizione dei modelli assistenziali.

In particolare il PSSR 2012-2016 al punto 4.5 prevede che, in un'ottica di rafforzamento dell'azione della Regione nelle funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto alle Aziende ULSS e Ospedaliere, rappresenti indirizzo strategico, tra l'altro, l'adeguamento degli atti aziendali, quali strumenti di attuazione degli indirizzi regionali, sulla scorta dei contenuti dello stesso PSSR.

Con D.G.R. n. 975 del 18 giugno 2013 la Giunta Regionale approvava, pertanto, le linee guida per la predisposizione da parte delle aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto del nuovo atto aziendale, per l'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione e

per l'organizzazione del Distretto socio sanitario. Tale provvedimento individuava, tra l'altro, l'iter procedimentale per l'adozione, l'approvazione e l'aggiornamento dell'atto aziendale.

La predetta deliberazione veniva trasmessa alla Quinta Commissione Consiliare con nota della Segreteria Regionale per la Sanità prot. n. 362235 del 29 agosto 2013.

La Quinta Commissione Consiliare, dopo aver formalmente sentiti in audizione in due successive riunioni l'Assessore Regionale alla Sanità e il Segretario Regionale per la Sanità, con nota del suo Presidente prot. n. 21189 del 27 novembre 2013, a seguito dell'esame della D.G.R. 975/2013, formulava un parere in ordine all'anzidetto provvedimento, proponendo, in particolare, delle modifiche.

Si propone, pertanto, di revocare la D.G.R. 975/2013 disponendo, contestualmente, la riproposizione dei documenti ad essa allegati con alcune modifiche che recepiscono parte delle indicazioni della Quinta Commissione Consiliare.

Pertanto i documenti allegati al presente provvedimento, sono:

- le linee guida per la predisposizione del nuovo atto aziendale **(Allegato A);**
- la dotazione di strutture complesse nell'area non ospedaliera **(Allegato A1)**;
- le linee guida per l'organizzazione del Distretto socio-sanitario **(Allegato B);**
- le linee guida per l'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione delle aziende sanitarie **(Allegato C).**

Le modifiche apportate con il presente provvedimento rispetto alle originarie previsioni della DGR 975/2013 riguardano il documento relativo alla predisposizione del nuovo atto aziendale **(Allegato A).** In particolare sono state formulate delle precisazioni in ordine alla qualificazione delle strutture "Affari Generali", "Controllo di Gestione" e "Sistemi Informativi" che non necessariamente dovranno essere qualificate come Strutture Complesse. E' stato altresì modificato l'**Allegato A1,** contenente la dotazione, suddivisa per azienda, delle strutture complesse non ospedaliere.

In particolare la struttura SERT, configurata come UO complessa laddove il bacino di riferimento sia superiore a 250.000 abitanti, potrà comunque essere prevista come UO complessa utilizzando i maggiori ambiti di flessibilità concessi con il presente provvedimento.

Nell'ambito del Dipartimento di Salute Mentale (DSM), in presenza di particolari esigenze organizzative anche derivanti dal contesto territoriale, potranno essere previste delle UO semplici a valenza dipartimentale, comunque entro il limite numerico complessivo fissato.

Per i servizi veterinari, per i quali si possono prevedere sino a tre strutture complesse, in riferimento al numero delle strutture - macelli - ed al numero dei capi di bestiame presenti sul territorio, i Direttori Generali potranno utilizzare le apicalità genericamente assegnate nell'**Allegato A1** o fare ricorso a UO semplici a valenza dipartimentale secondo le necessità.

Al riguardo, va comunque puntualizzato che, tenuto conto di quanto stabilito dal Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (c.d. Comitato LEA) in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lett. B), del Patto per la Salute 2010-2012, in ordine agli standard che devono essere osservati per la determinazione delle strutture complesse, nonchè del numero delle strutture complesse riferite all'area ospedaliera definito con D.G.R. n. 2122 del 19 novembre 2013, al fine del rispetto del relativo adempimento in nessun caso il numero delle strutture complesse dell'area non ospedaliera potrà eccedere quello stabilito dall'**Allegato A1** alla presente deliberazione.

Premesso quanto sopra,si ritiene ora opportuno evidenziare la procedura definita al punto 3 dell'**Allegato A** per l'adozione, l'approvazione e l'aggiornamento dell'atto aziendale, che dovrà essere osservata dalle aziende sanitarie e dalla Segretaria Regionale per la Sanità:

a) il nuovo atto aziendale o la modifica all'atto aziendale vigente è adottato con provvedimento del Direttore Generale dell'azienda, acquisito il parere del Consiglio dei sanitarie del Collegio di direzione e previa consultazione con le OO.SS.;

b) limitatamente a quanto previsto dall'art.3, comma 3, del D.Lgs 517/99, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona adotta l'atto aziendale d'intesa con il rettore dell'Università di Verona;

c) l'Azienda Ospedaliera di Padova adotta l'atto aziendale previa acquisizione di parere da parte dell'Università di Padova, espresso entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto;

d) il provvedimento è inviato, entro il 31 gennaio 2014, alla Segreteria Regionale per la Sanità, la quale, nei successivi 60 giorni, ne verifica la conformità ai principi ed ai contenuti delle linee guida approvate con il

presente atto;

e) l'approvazione del nuovo atto aziendale o la modifica dello stesso è disposta con decreto del Direttore Generale della Sanità e del Sociale;

f) eventuali richieste di chiarimenti interrompono il suddetto termine di 60 giorni.

Si precisa che l'atto aziendale dovrà definire anche la dotazione strutturale ospedaliera delle aziende sanitarie secondo le previsioni della D.G.R . n. 2122 del 19 novembre 2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

. UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

. VISTA la L.R. 29 giugno 2012, n. 23;

. VISTO l'articolo 3, comma 1 bis e l'articolo 7 bis, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m. e i.;

. VISTO l'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

. VISTO l'articolo 23, della L.R. 14 settembre 1994, n. 56;

. VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;

. VISTO il PSSR 2012-2016 approvato con L.R. 29 giugno 2012, n. 23;

. VISTA la D.G.R. n. 3415 del 29 novembre 2002;

. VISTA la D.G.R. n. 2122 del 19 novembre 2013;

. VISTA la nota del Segretario Regionale per la Sanità prot. n. 362235 del 29 agosto 2013;

. VISTA la nota del Presidente della Quinta Commissione Consiliare prot. n. 21189 del 27 novembre 2013;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

2. di disporre, per le ragioni espresse nelle premesse, la revoca della D.G.R. n. 975 del 18 giugno 2013;

3. di approvare le linee guida per la predisposizione da parte delle aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto del nuovo atto aziendale **(Allegato A),** della dotazione di strutture complesse nell'area non ospedaliera **(Allegato A1)**, dell'organizzazione del Distretto socio sanitario **(Allegato B)** e dell'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione **(Allegato C),** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

4. di stabilire la seguente procedura per l'adozione, l'approvazione e l'aggiornamento dell'atto aziendale:

a) il nuovo atto aziendale o la modifica all'atto aziendale vigente è adottato con provvedimento del Direttore Generale dell'azienda, acquisito il parere del Consiglio dei sanitarie del Collegio di direzione e previa consultazione con le OO.SS.;

b) limitatamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 517/99, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona adotta l'atto aziendale d'intesa con il rettore dell'Università di Verona;

c) l'Azienda Ospedaliera di Padova adotta l'atto aziendale previa acquisizione di parere da parte dell'Università di Padova, espresso entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto;

d) il provvedimento è inviato entro il 31 gennaio 2014 alla Segreteria Regionale per la Sanità, la quale, nei successivi 60 giorni, ne verifica la conformità ai principi ed ai contenuti delle linee guida approvate con il presente atto;

e) l'approvazione del nuovo atto aziendale o la modifica dello stesso è disposta con decreto del Direttore Generale della Sanità e del Sociale. Eventuali richieste di chiarimenti interrompono il suddetto termine di 60 giorni.

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 2271 del 10 dicembre 2013 pag. 1

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO AZIENDALE

1. Premessa.

La programmazione regionale, definita dal Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016 approvato con LR n.23/2012, è finalizzata alla ridefinizione dei modelli assistenziali, nell'intento di adeguare il Sistema ai cambiamenti socio-epidemiologici e, al contempo, di introdurre elementi innovativi sulla scorta delle migliori pratiche realizzate localmente, perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.
L'analisi di contesto evidenzia, infatti, il mutare dei bisogni e l'emergere di nuove sfide assistenziali indotte, ad esempio, dalla crescita dell'aspettativa di vita con progressivo invecchiamento della popolazione e con l'aumento delle patologie cronico-degenerative collegate spesso alla disabilità.
Inoltre alcuni recenti interventi normativi (es. Patto per la Salute 2010-2012, revisione della spesa pubblica attraverso la"spending review") vanno a ridefinire la cornice istituzionale entro cui deve trovare attuazione la programmazione socio-sanitaria regionale.
Con queste premesse il nuovo quadro programmatorio regionale individua le seguenti scelte strategiche e prioritarie:

- confermare e consolidare l'integrazione socio-sanitaria, che costituisce l'elemento distintivo del SSSR veneto e che si fonda sul ruolo svolto dai Comuni e dal Distretto socio-sanitario;
- potenziare l'assistenza territoriale, consolidando il ruolo del Distretto socio-sanitario, ridisegnando la rete territoriale sulla scorta di una filiera dell'assistenza in grado di garantire un sistema di cure graduali;
- completare il processo di razionalizzazione della rete ospedaliera, delineando reti cliniche funzionali ed estendendo modelli ospedalieri in cui la degenza sia definita in base alla similarità dei bisogni (complessità clinica e intensità di cura richiesta);
- assumere iniziative per favorire un impiego appropriato delle risorse professionali, ridefinendo modelli operativi, standard e parametri con cui misurare l'organizzazione del lavoro ed il conseguente fabbisogno di personale.

Questi elementi vengono pertanto a costituire degli indirizzi rispetto cui le Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere devono rivedere i propri modelli organizzativi, aggiornando opportunamente il proprio Atto aziendale. Le stesse Aziende potranno, peraltro, proporre modalità organizzative e gestionali innovative che siano ritenute migliorative ai fini dell'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione.
L'Atto Aziendale riguarda, infatti, le norme di organizzazione e di funzionamento delle Aziende Sanitarie, in particolare:

- costituisce e definisce il modello organizzativo e le relative linee strategiche generali;
- definisce il modello funzionale, cioè gli aspetti dinamici della gestione aziendale.

L'Atto Aziendale disciplina inoltre i livelli di competenza e di responsabilità, le funzioni di produzione e di supporto, le funzioni di indirizzo strategico e di gestione operativa.

2. ORGANI

2.1 – Elementi identificativi e caratterizzanti dell'azienda.

L'atto aziendale deve rendere chiaramente evidenti:

- **sede legale dell'azienda;**

- **logo;**
- **patrimonio.**

Inoltre, al fine di realizzare uno degli obiettivi dichiarati dal presente atto, quello di rendere visibile, leggibile e comprensibile l'azienda sanitaria, esso deve preliminarmente dichiarare:

- **missione, valori e visione**: le aziende sanitarie, quali enti strumentali della Regione, hanno il compito di realizzare le finalità del Servizio Socio-Sanitario Regionale impiegando nel processo di assistenza le risorse ad esse assegnate in modo efficiente. I valori che ispirano l'azione delle aziende sono la tutela della salute quale bene collettivo ed individuale e l'equità di accesso dei cittadini ai servizi socio-sanitari. La visione dell'azienda consiste nell'essere e voler essere parte di un sistema diffusamente orientato al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza per soddisfare bisogni sempre più complessi dei cittadini, avvalendosi dell'evoluzione delle tecniche e delle conoscenze;

- **filosofia dell'assistenza**: è compito delle aziende mantenere elevati livelli di qualità riducendo i costi, perseguire la soddisfazione dei reali bisogni dei singoli e delle comunità, creare un ambiente che favorisca l'espressione del potenziale professionale ed umano degli operatori;

- **principi di assistenza**: l'assistenza è la competenza fondamentale delle aziende, essa deve essere prestata con continuità e secondo criteri di integrazione organizzativa e multidisciplinare. La centralità della persona e l'umanizzazione dell'assistenza sono principi imprescindibili: l'attenzione ai diritti della persona comprende la valutazione di tutti i bisogni fisici, psicologici, intellettuali e spirituali. La pratica professionale e clinica deve essere guidata dalle più aggiornate tecniche e procedure per le quali si disponga di provata evidenza per assicurare gli standard più elevati e secondo criteri di appropriatezza. La formazione continua del personale è strumento di miglioramento dell'assistenza e deve essere finalizzata all'accrescimento del capitale umano dell'Azienda ed all'incremento/aggiornamento delle conoscenze e competenze;

- **obiettivi dell'azienda**: gli obiettivi aziendali, intesi quali risultati concreti che le aziende devono raggiungere per realizzare la propria missione in un dato arco temporale, sono definiti dalla programmazione socio-sanitaria regionale e assegnati ai direttori generali all'atto del conferimento del loro incarico. Tali obiettivi devono essere raggiunti esercitando pienamente l'autonomia imprenditoriale, di cui l'atto aziendale è strumento.

Questi ultimi elementi caratterizzanti l'azienda, non sono autonomamente definibili dalle stesse, a causa della loro natura istituzionale e dei rapporti con la Regione. Essi attengono e discendono dalla definizione delle politiche generali di sistema, la cui competenza è propria della Regione.

2.2 – Organi aziendali.

Sono organi dell'azienda il direttore generale ed il collegio sindacale e, limitatamente alle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art.2 del d. lgs. 517/99, l'Organo di indirizzo.

- **Direttore Generale:** a lui sono riservati tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza legale dell'azienda, di cui ha la responsabilità della gestione complessiva. Egli ha il compito di combinare i fattori produttivi in vista del perseguimento degli obiettivi socio-sanitari posti dalla Regione in condizioni di massima efficienza ed efficacia.

Il Direttore Generale si obbliga al conseguimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi che saranno annualmente indicati ed aggiornati periodicamente, secondo la legislazione vigente.

Al Direttore Generale competono le funzioni di programmazione e controllo e, in definitiva, la leadership dell'intera azienda. Si differenzia, così, all'interno dell'azienda la funzione di

programmazione, allocazione e committenza, propria della direzione generale, dalla funzione di produzione affidata alle strutture tecnico-funzionali.

L'atto aziendale dovrà esplicitare la distinzione tra le attività di indirizzo, programmazione e controllo e quelle di gestione, anche in relazione ad eventuali deleghe attribuite ai direttori amministrativo, sanitario, dei servizi sociali e della funzione territoriale e ai dirigenti di struttura complessa nonché la disciplina degli organismi aziendali, dipartimentali e distrettuali. Tale disciplina dovrà essere coerente con quanto previsto dalle presenti linee guida.

- **Collegio Sindacale:** esercita le competenze previste dall'art. 3-ter del d.lgs. 502/92 e dalle specifiche norme della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, alle quali si fa espresso rinvio.

- **Organo di indirizzo:** esercita le competenze previste dall'art. 4, co. 4 del del d. lgs. 517/99.

2.3 – Componenti la direzione generale ed organismi collegiali.

Sono componenti della Direzione Generale:

- **Il direttore amministrativo;**
- **Il direttore sanitario;**
- **Il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale.**

Ai sensi dell'art. 3, co. 1-quinquies del d.lgs. 502/92, "…partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, …". Sono, quindi, soggetti attori, unitamente al Direttore Generale, di quella funzione di programmazione, allocazione e committenza propria della direzione generale.

Richiamate le funzioni attribuite alla loro competenza dalla l.r. n. 56/94 (artt. 14, 15 e 16), essi le esercitano attraverso il processo di budget, che li vede direttamente coinvolti e responsabili, a partire dalla definizione delle scelte programmatorie aziendali, alla declinazione degli obiettivi di budget ed alla loro negoziazione con i responsabili delle strutture aziendali, al monitoraggio ed all'eventuale revisione dei predetti budget e del budget generale.

- **Collegio di direzione:** sino all'individuazione da parte della legge regionale del collegio di direzione quale organo dell'azienda, ai sensi del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189, e alla definizione di composizione, criteri di funzionamento nonché relazioni con gli altri organi aziendali si prevede che lo stesso sia composto da:

- il direttore generale;
- il direttore amministrativo;
- il direttore sanitario;
- il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale;
- il direttore del distretto unico o i direttori dei distretti;
- il direttore della funzione ospedaliera;
- il direttore del dipartimento di prevenzione;
- un direttore di dipartimento strutturale per ciascuna area (medica, chirurgica, materno-infantile e dei servizi di diagnosi e cura);
- il direttore del dipartimento di emergenza ed urgenza, ove presente;
- il direttore del dipartimento di salute mentale;
- il direttore del dipartimento delle dipendenze;
- il direttore del dipartimento funzionale di riabilitazione Ospedale-Territorio;
- un direttore di dipartimento strutturale dell'area dei servizi professionali, tecnici ed amministrativi;
- il direttore/responsabile della direzione/servizio farmaceutico;

- il direttore/responsabile della direzione delle professioni sanitarie.

E', altresì, invitato a partecipare un rappresentante dei medici convenzionati con il S.S.N. membro dell'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali (UCAD), indicato congiuntamente dai componenti della parte medica convenzionati per la Medicina Generale, la Pediatria di Libera Scelta e la Specialistica Ambulatoriale Interna, dei Comitati aziendali e zonali previsti dai rispettivi AA.CC.NN.

Per quanto compatibili al collegio di direzione sono attribuite le funzioni indicate dall'art.17 del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. ed inoltre svolge le attività previste dalla L.R. del 29.6.2012 n. 23 nell'ambito della *clinical governance*, ivi compreso la gestione del rischio clinico. In particolare per quanto attiene il modello organizzativo per la gestione della sicurezza del paziente si confermano i contenuti della DGR n.1831/2008.

Nulla è innovato per quanto attiene il Consiglio dei Sanitari.

3. Procedure per l'adozione, l'approvazione e l'aggiornamento dell'atto aziendale

L'atto aziendale è lo strumento strategico per la definizione dell'assetto organizzativo delle Aziende Sanitarie Venete e descrive il modello che l'Azienda intende realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e miglioramento continuo dell'assistenza.

In particolare l'atto aziendale è lo strumento per la completa definizione dell'organizzazione aziendale, secondo un'ottica di autonomia del Direttore Generale, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione.

L'atto aziendale non ha in nessun caso funzione autorizzatoria ma programmatoria, e costituisce l'elemento fondamentale sia per la definizione dell'assetto organizzativo aziendale, che – come già detto - delle azioni per il miglioramento della efficienza e della efficacia dei livelli produttivi aziendali.

Il nuovo atto aziendale o la modifica di quello vigente è adottato con provvedimento del Direttore Generale dell'azienda, acquisito il parere del Consiglio dei sanitari e del collegio di direzione e previa consultazione con le OO.SS.

Entro il 31 gennaio 2014, l'Azienda provvede ad inviare la relativa deliberazione alla Segreteria Regionale per la Sanità la quale, nei successivi 60 giorni, ne verifica la conformità ai principi ed ai contenuti delle presenti linee guida.

L'approvazione del nuovo atto aziendale o la modifica dello stesso è disposta con decreto del Direttore Generale alla Sanità e al Sociale. Eventuali richieste di chiarimenti interromperanno il suddetto termine di 60 giorni.

Una volta approvato il nuovo atto aziendale, salvo diverse indicazioni legate ad eventuali necessari adeguamenti alla programmazione regionale, non potranno essere disposte ulteriori modifiche nello stesso anno né negli ultimi sei mesi del mandato del Direttore Generale.

Limitatamente a quanto previsto dall'art. 3, co. 3 del d.lgs. 517/99, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona adotta l'atto aziendale d'intesa con il rettore dell'università.

Per quanto riguarda l'Azienda Ospedaliera di Padova l'atto è adottato previa acquisizione di parere da parte dell'università, espresso entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto.

Nell'atto aziendale dovranno essere specificamente individuati i dipartimenti, le strutture complesse e le strutture semplici a valenza dipartimentale, nonché tutte le strutture semplici espressamente previste dall'allegato B (organizzazione dei distretti).

Per ogni struttura dipartimentale, complessa, semplice a valenza dipartimentale presente nell'area non ospedaliera e non espressamente prevista dall'allegato A1 dovrà essere prevista una scheda di dettaglio delle funzioni attribuite.

In caso di successiva modifica, per facilitare la comprensione delle proposte rispetto all'organizzazione vigente, nella documentazione presentata agli uffici regionali per la necessaria valutazione dovrà essere inclusa una tabella di confronto tra l'assetto organizzativo (comprensivo delle eventuali modifiche

approvate) già vigente e quello proposto, nel quale dovranno essere riportate e motivate sinteticamente le variazioni ed un organigramma rappresentativo di entrambi gli assetti.

4. Razionalizzazione del numero delle strutture

Sono confermate le linee guida per l'istituzione e il funzionamento dei dipartimenti per le aziende ULSS e Ospedaliere approvate con DGR n. 3574 del 21 dicembre 2001 con le seguenti precisazioni.
L'atto aziendale istituisce dipartimenti che aggregano almeno tre strutture complesse. Eccezioni al numero minimo di strutture complesse sono ammesse solo se e quando previste da specifici atti e provvedimenti regionali.
I dipartimenti operano per tutta l'azienda garantendo la qualità delle prestazioni e utilizzando il personale anche su più sedi o strutture.
I dipartimenti sono strutturali o funzionali. I dipartimenti strutturali hanno la responsabilità gestionale diretta delle risorse loro assegnate. I dipartimenti funzionali in ambito sanitario hanno come principale obiettivo quello di migliorare la pratica clinico-assistenziale, la presa in carico del paziente e l'integrazione multi professionale e multidisciplinare.
Il direttore del dipartimento ha un incarico di due anni, sottoposto a verifica, rinnovabile.
I dipartimenti interaziendali sono funzionali e costituiti per la realizzazione di specifici obiettivi, previa autorizzazione della Giunta Regionale.
Pertanto eventuali dipartimenti interaziendali esistenti, se non previsti da specifiche disposizioni, decadono in via automatica dalla data di approvazione dei nuovi atti aziendali. Le aziende che intendono attivare o confermare dipartimenti interaziendali devono prevederli nelle rispettive proposte di atti aziendali. La Segreteria per la Sanità provvederà ad inoltrare la proposta alla Giunta Regionale per la necessaria autorizzazione.
Per quanto attiene alla razionalizzazione del numero delle strutture si deve tenere conto che il Comitato per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza (cd. Comitato LEA) nella seduta del 02.08.2011 ha fissato dei parametri standard per la individuazione di strutture semplici e complesse del SSN ex art.12, comma 1, lett. B), Patto per la salute 2010-2012.
Per le strutture complesse Ospedaliere è stato definito lo standard di 17,5 posti letto per struttura complessa ospedaliera.
Per le strutture complesse non ospedaliere è stato definito lo standard di 13.515 abitanti per struttura complessa non ospedaliera.
Per le strutture semplici è stato definito lo standard di 1,31 strutture semplici per struttura complessa.
Successivamente il Comitato LEA, nella riunione del 26 marzo 2012, ha condiviso i seguenti elementi aggiuntivi per la verifica degli standard approvati:
- Le Regioni e le Province Autonome che soddisfano gli standard individuati, non aumentano il numero di incarichi di struttura complessa e semplice.
- Le Regioni che hanno sottoscritto un accordo con il Piano di rientro dai disavanzi sanitari, sono tenute ad emanare, entro il 31 dicembre 2012, apposite direttive ai fini dell'adozione da parte delle aziende di specifici provvedimenti di riorganizzazione aziendale volti a contenere il numero delle strutture semplici e complesse entro i limiti previsti dai predetti standard, fermi restando comunque i vincoli finanziari ed organizzativi previsti per il personale dai rispettivi Piani di rientro e/o Programmi Operativi ovvero, qualora non ancora approvati dai Ministeri affiancanti, dalla legislazione vigente in materia di personale.
- Per tutte le altre Regioni non sottoposte ai piani di rientro, ai fini della verifica degli adempimenti, a partire dall'anno di valutazione 2012, sarà chiesto di relazionare in merito alle iniziative adottate ai fini di un adeguamento graduale ai predetti standard.
Il Ministero della Salute, con nota in data 16 luglio 2012, prot.n. 17867, ha precisato che lo standard è da intendersi riferito al livello regionale. Ogni regione nell'ambito della propria autonomia gestionale e organizzativa, potrà emanare direttive, fermo restando l'obiettivo del raggiungimento di tale standard su scala regionale.

Tenuto conto delle predette previsioni del Comitato LEA in ordine agli standard che devono essere osservati per la determinazione delle strutture complesse, nonchè del numero delle strutture complesse riferite all'area ospedaliera definito con D.G.R. n. 2122 del 19 novembre 2013, in nessun caso il numero delle strutture complesse dell'area non ospedaliera potrà eccedere quello stabilito nell'**Allegato A1** alla deliberazione che approva il presente documento.
Pertanto il numero complessivo delle strutture complesse previste a livello aziendale è dato dal numero delle strutture disaggregate tra:
- Strutture Ospedaliere (Strutture all'interno dei presidi ospedalieri a gestione diretta delle Aziende ULSS, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona e dell'IRCCS IOV);
- Strutture non Ospedaliere (Strutture dell'area professionale, tecnica ed amministrativa di livello aziendale, strutture in staff alla Direzione Strategica, strutture del dipartimento di prevenzione e dei distretti).
Il numero delle strutture complesse ospedaliere viene definito con le schede di dotazione ospedaliera previste dall'art.9 della L.R. 23/2012.
Il numero delle strutture complesse non ospedaliere viene definito per ciascuna azienda sanitaria nell'allegato A1 alle presenti linee guida.
Le funzioni in cui si articolano le strutture complesse previste nell'allegato costituiscono la configurazione minima che, di norma, l'organizzazione aziendale deve prevedere nell'area non ospedaliera.
In ogni caso, le strutture "Affari Generali", "Controllo di Gestione", e "Sistemi Informativi" non necessariamente dovranno essere qualificate come Strutture Complesse. In tale ipotesi saranno previste come Struttura Semplice o Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale.
Le altre strutture complesse a disposizione nell'ambito dell'area non ospedaliera devono essere previste tenuto conto della programmazione regionale e aziendale. Nella definizione delle strutture stesse dovranno adeguatamente valutarsi le esigenze connesse alla loro razionalizzazione nell'ottica di una gestione unitaria e dell'integrazione delle attività, evitando la frammentazione delle funzioni e tenendo conto dei livelli di attività legati alle ipotesi di sviluppo o di contrazione delle funzioni medesime.
Le aziende ULSS con un bacino di popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e l'IRCCS IOV, nell'ambito del numero massimo di strutture attribuite, possono prevedere anche una diversa articolazione delle funzioni.
Nel caso in cui si rendesse necessario a livello aziendale ridurre il numero delle strutture complesse e/o semplici e ciò non potesse essere effettuato immediatamente, l'atto aziendale dovrà contenere un apposito cronoprogramma, sottoscritto dal Direttore Generale, con le decorrenze delle soppressioni delle strutture (entro il 31.12.2015), tenendo conto delle cessazioni a vario titolo del personale dirigenziale nonché di quanto previsto dall'art.9, comma 32 del D.L. n.78/2010, convertito nella L. n.122/2010 ed eventualmente dall'art.1, comma 18 del D.L. n.138/2011, convertito nella L. n.148/2011. Tale cronoprogramma verrà approvato dalla Segreteria Regionale per la Sanità quale parte integrante dell'atto aziendale.
Il ridisegno dell'assetto organizzativo dell'azienda dovrà avvenire nel rispetto del tetto di spesa annualmente assegnato sul personale (considerando il costo per l'intero anno) e della capienza dei fondi contrattuali delle dirigenze; potranno essere ricoperte unicamente le strutture previste nel nuovo atto aziendale che verrà approvato.
Per quanto concerne la copertura delle strutture complesse comprese nell'ambito dell'atto aziendale, la stessa dovrà essere richiesta nell'ambito dei piani trimestrali delle assunzioni di personale in quanto soggetta ad autorizzazione regionale.
Relativamente al conferimento degli incarichi dirigenziali si ricorda in particolare che ai sensi delle norme contrattuali vigenti:

- i sistemi di valutazione predisposti dalle Aziende definiscono i tempi delle procedure valutative, stabilendo che la verifica finale, al termine dell'incarico, venga effettuata dal Collegio tecnico entro la scadenza dell'incarico stesso, allo scopo di assicurare senza soluzione di continuità il rinnovo o l'affidamento di altro incarico nell'ottica di una efficace organizzazione dei servizi;

- l'esito positivo della valutazione affidata al collegio tecnico al raggiungimento dei 5 anni di attività produce, tra l'altro, l'attribuzione di un diverso incarico fra quelli previsti dall'art.27, comma 1, lett. c) e b) dei contratti delle aree dirigenziali stipulati l'8/6/2000.

Le aziende che, nell'ambito della revisione dei modelli organizzativi, si vedessero necessitate a ridurre il numero di strutture semplici – che non potranno in ogni caso essere previste in numero superiore rispetto a quello risultante dall'applicazione dello standard fissato a livello nazionale -, nell'ambito della propria autonomia organizzativa aziendale valuteranno la possibilità di valorizzare gli incarichi dirigenziali di natura professionale nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti (art. 6 CCNL del 17 ottobre 2008) e sempre nel rispetto dei fondi contrattuali aziendali.

5. CONTROLLI INTERNI

5.1 Missione

Il Sistema di controllo interno è un sistema (quindi un insieme di elementi collegati fra loro che concorrono congiuntamente al raggiungimento di obiettivi comuni e definiti) che coinvolge tutti i livelli dell'organizzazione aziendale ed è finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie:

- ✓ efficacia ed efficienza delle attività operative;
- ✓ adeguata tutela del patrimonio aziendale;
- ✓ attendibilità delle informazioni finanziarie e operative;
- ✓ conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Lo SCI - Sistema di Controllo Interno - a livello aziendale deve:

- ✓ coordinare lo sviluppo del Sistema di Controllo Interno;
- ✓ attuare il monitoraggio del Sistema di Controllo Interno;
- ✓ favorire e promuovere il miglioramento del Sistema di Controllo Interno;
- ✓ mettere le varie strutture che compongono l'azienda nelle condizioni di assumere le migliori decisioni nel rispetto delle regole interne ed esterne in un contesto di crescente complessità;
- ✓ consentire di prevenire, mitigare ed identificare i rischi di natura amministrativo-contabile per l'organizzazione attraverso una attività strutturata di risk management.

5.2 Principali compiti

La funzione Controllo Interno ha il compito di supportare tutte le funzioni aziendali e i responsabili di processo nelle attività di quantificazione e gestione del rischio amministrativo-contabile.
Pertanto tale funzione, non deve avere assolutamente un ruolo ispettivo ma esclusivamente di supporto tecnico/collaborativo rispetto alle funzioni e ai responsabili di processo. E' quindi consigliabile che non sia associata, o assimilata, a funzioni aziendali di ispezione e controllo già presenti precedentemente a livello aziendale.
Nello specifico:

- ➢ deve essere una struttura dedicata, che opera in modo completamente autonomo, rapportandosi direttamente con la Direzione Strategica;
- ➢ gestisce i rapporti con la corrispondente Funzione Regionale afferente alla Direzione Controlli e Governo SSR;
- ➢ supporta lo sviluppo, il mantenimento e il miglioramento del Sistema di Controllo Interno;
- ➢ elabora il Piano di sviluppo del Sistema di Controllo Interno e lo rende sinergico con la programmazione aziendale;
- ➢ allinea il piano di sviluppo del Sistema di Controllo Interno aziendale con le azioni, le progettualità e le tempistiche Regionali;

- attua il monitoraggio e l'avanzamento del piano di sviluppo del Sistema di Controllo Interno Aziendale;
- esegue, in collaborazione con le funzioni aziendali interessate, le fasi di implementazione del Controllo Interno (analisi del processo, identificazione dei rischi definizione dei piani di contenimento, esegue il monitoraggio dell'attuazione dei piani di contenimento, esecuzione dei test e rivalutazione del rischio);
- supporta le articolazioni organizzative aziendali nella valutazione, sviluppo e miglioramento del sistema di Controllo Interno.

5.3 Articolazione della Funzione

- La Funzione Controllo Interno dovrà essere in staff alla Direzione Strategica con afferenza funzionale alla Direzione Amministrativa.

- Al personale che compone la Funzione, si richiede specifiche competenze quali:

  - ✓ conoscenza dei processi aziendali amministrativi, sanitari, socio-sanitari e sociali;
  - ✓ conoscenza delle tecniche di analisi dei processi;
  - ✓ conoscenza delle tecniche del controllo interno.

- La Funzione, partendo dal documento Regionale sull'identificazione dei processi necessari per lo sviluppo del controllo interno, deve esplicitare i processi aziendali propri, ricollegandosi al progetto Regionale per lo sviluppo della Funzione del Controllo Interno.

Allegato A1 Dgr n. del

ALLEGATOA1 alla Dgr n. 2271 del 10 dicembre 2013

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Dotazione di strutture complesse nell'area non ospedaliera

	servizi professionali tecnico amministrativi							servizi in staff	territorio								dipartimento di prevenzione					altre strutture complesse	totale assegnate	
	risorse umane	contabilità e bilancio	affari generali	provveditorato economato gestione della logistica	controllo di gestione	servizi tecnici	sistemi informativi	professioni sanitarie	distretto	cure primarie	infanzia adolescenza famiglia	cure palliative	attività specialistiche	psichiatria	sert	farmacia territoriale	servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione	servizio di Igiene e Sanità Pubblica	servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di	servizi veterinari (almeno una delle tre aree funzionali)	medicina legale			
101 - Belluno	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				2				1	1	1		3	18	101 - Belluno
102 - Feltre	1	1		1		1		1	1	1				1				1	1	1		1	12	102 - Feltre
103 - Bassano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1		3	17	103 - Bassano
104 - Alto Vicentino	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1		3	17	104 - Alto Vicentino
105 - Ovest Vicentino	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1		3	17	105 - Ovest Vicentino
106 - Vicenza	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	6	29	106 - Vicenza
107 - Pieve di soligo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1		4	18	107 - Pieve di soligo
108 - Asolo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		4	23	108 - Asolo
109 - Treviso	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	7	30	109 - Treviso
110 - Veneto Orientale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1		4	18	110 - Veneto Orientale
112 - Veneziana	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	6	29	112 - Veneziana
113 - Mirano/Dolo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		3	22	113 - Mirano/Dolo
114 - Chioggia	1	1		1		1		1	1	1				1				1	1	1		1	12	114 - Chioggia
115 - Alta Padovana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		3	22	115 - Alta Padovana
116 - Padova	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	8	32	116 - Padova
117 - Este	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1		3	17	117 - Este
118 - Rovigo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1		3	17	118 - Rovigo
119 - Adria	1	1		1		1		1	1	1				1				1	1	1		1	12	119 - Adria
120 - Verona	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	8	32	120 - Verona
121 - Legnago	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1		3	17	121 - Legnago
122 - Bussolengo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		4	23	122 - Bussolengo
901 - AO di Padova	1	1	1	1	1	1	1	1													1	7	16	901 - AO di Padova
912 - AOUI di Verona	1	1	1	1	1	1	1	1													1	7	16	912 - AOUI di Verona
952 - IOV	1	1		1				1															4	952 - IOV
999 - Totale	24	24	20	24	20	23	20	24	26	21	9	9	9	29	9	5	9	21	21	21	7	95	470	**999 - Totale**

ALLEGATOB alla Dgr n. 2271 del 10 dicembre 2013

LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

INDICE

1. IL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 2

2. IL MANDATO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 2

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO 5
3.1 Dimensione ottimale del Distretto e Responsabilità 5
3.2 Il modello-tipo di Distretto 5
3.3 L'articolazione organizzativa 6
3.4 I Dipartimenti funzionalmente collegati al Distretto 10

4. IL DISTRETTO COME "SISTEMA INTEGRATO" 11
4.1 L'integrazione socio-sanitaria 11
4.2 L'integrazione con il Dipartimento di Prevenzione 12
4.3 L'integrazione con l'Ospedale 12
4.4 L'integrazione con le risorse della Comunità 13

5. STRUMENTI A SUPPORTO 13
5.1 La Centrale Operativa Territoriale 13
5.2 Il Sistema Informativo Integrato 14
5.3 Il Budget di Distretto 15

6. LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 15
6.1 Aggiustamento per il case-mix e stratificazione del rischio sanitario nelle Cure primarie 15
6.2 Gli strumenti di programmazione 16

1. IL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il Distretto socio-sanitario è l'articolazione dell'Azienda ULSS finalizzata a realizzare l'integrazione tra i diversi servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, in modo da assicurare una risposta coordinata e continua ai bisogni socio-sanitari della popolazione.
L'integrazione si intende riferita anche agli ambiti istituzionali (es. Comuni), agli ambiti professionali (es. team multiprofessionali) e tra le dimensioni sociale e sanitario con particolare riferimento alle aree ad elevata integrazione quali: anziani, disabili, salute mentale, dipendenze, area materno-infantile.

Nel dettaglio afferiscono al livello distrettuale le seguenti attività:
- assistenza medica primaria (medicina/pediatria di famiglia, continuità assistenziale);
- assistenza infermieristica;
- assistenza sociale;
- assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata;
- cure palliative;
- assistenza consultoriale per la promozione e la tutela dell'infanzia e della famiglia, compresi la mediazione, l'affido e l'adozione;
- assistenza neuropsichiatrica e psicologica infantile ed adolescenziale;
- assistenza scolastica e inserimento lavorativo per persone disabili, con dipendenza patologica e con sofferenza mentale;
- assistenza residenziale e semiresidenziale nelle aree della disabilità, delle dipendenze, della salute mentale e dell'età evolutiva;
- assistenza residenziale, semiresidenziale ed intermedia per adulti-anziani non autosufficienti;
- assistenza farmaceutica;
- assistenza specialistica territoriale;
- riabilitazione;
- assistenza protesica;
- assistenza penitenziaria;
- azioni di supporto nell'ambito della prevenzione delle malattie e della promozione della salute.

2. IL MANDATO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Nell'ottica del miglioramento della qualità, e quindi dell'appropriatezza, le caratteristiche a cui deve tendere il SSSR sono:
- la centralità del paziente,
- la sicurezza,
- l'efficacia,
- la tempestività,
- l'efficienza,
- l'equità.

L'implementazione effettiva di queste dimensioni richiede l'adozione di un approccio di Sistema attraverso uno sviluppo complessivo che coinvolga i pazienti, i professionisti, l'organizzazione e tutta la rete degli attori locali, ivi compreso il volontariato.
A tale fine il Distretto socio-sanitario, quale centro di riferimento per l'accesso a tutti i servizi dell'Azienda ULSS, sede di gestione e coordinamento della filiera dell'assistenza territoriale, richiede una ridefinizione dei propri obiettivi e delle competenze.

Rappresentano **obiettivi affidati** al Distretto socio-sanitario:

- analizzare e misurare i bisogni, stratificando la popolazione assistita sulla base delle criticità effettive (*case-mix*), decodificando i bisogni e trasformandoli in domande, definendone livelli di complessità assistenziale e modelli organizzativi più efficaci/efficienti, nonché identificando i luoghi di cura più appropriati (come rappresentato nella Fig.2);
- consolidare l'integrazione socio-sanitaria a garanzia della tutela della salute e del benessere della persona nella sua globalità, assicurando una presa in carico organizzata e coordinata;
- garantire l'assistenza h24, 7gg/7, prevedendo uno specifico modello di integrazione operativa tra le componenti della Medicina Convenzionata ed i servizi distrettuali, ivi compreso un modello di assistenza domiciliare h24;
- implementare in modo diffuso le Medicine di Gruppo Integrate, quali team multiprofessionali finalizzati a gestire efficacemente i bisogni della Comunità di riferimento, perseguendo criteri di qualità relativi a: *globalità, accessibilità e continuità, equità ed attenzione alla persona, sostenibilità economica*;
- definire ed implementare i percorsi assistenziali per le principali patologie croniche e per l'assistenza alle persone fragili, affrontando la comorbosità in maniera integrata non solo a livello distrettuale ma anche con il livello ospedaliero, e prevedendo un sistema di misurazione degli esiti;
- attivare un'offerta adeguata di strutture di ricovero intermedie in grado di accogliere i pazienti per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare o risulti improprio il ricorso all'ospedalizzazione o all'istituzionalizzazione, offrendo una risposta polifunzionale a carattere temporaneo di stabilizzazione, riabilitazione estensiva, palliazione. Per i requisiti specifici di queste strutture, nella fattispecie Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali, si rinvia a quanto disposto dalla DGR n.2718/2012;
- attivare idonei strumenti organizzativo-gestionali per garantire le transizioni del paziente da un luogo di cura ad un altro o da un livello assistenziale ad un altro, per assicurare la presa in carico dei pazienti complessi nell'arco delle 24h, per provvedere al monitoraggio in tempo reale dei percorsi assistenziale e connettere i professionisti (Centrale Operativa Territoriale);
- sviluppare l'integrazione funzionale e gestionale delle strutture residenziali e semiresidenziali con i servizi distrettuali, estendendo l'attività sanitaria specialistica a supporto del Medico Convenzionato, rimodulando le unità di offerta per adeguarle alle esigenze assistenziali, sviluppando l'integrazione informativa attraverso l'implementazione di cartelle integrate con l'Azienda ULSS;
- consolidare il rapporto con i Comuni non soltanto relativamente alle funzioni socio-sanitarie, ma anche per lo sviluppo dell'assistenza territoriale e la partecipazione al benessere della comunità;
- utilizzare il budget come strumento gestionale sistematico, che presuppone un processo di negoziazione degli obiettivi e delle risorse disponibili su più livelli di responsabilità, finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del Sistema.

Per poter assolvere compiutamente a questi obiettivi il Distretto socio-sanitario deve potenziare adeguatamente la *competenza sul governo clinico* inteso come lo sviluppo e l'applicazione dei percorsi assistenziali per patologie a più elevata prevalenza, secondo i principi della *clinical governance*, le cui componenti sono:

- il coinvolgimento degli assistiti,
- le linee guida cliniche e i percorsi assistenziali,
- la collaborazione multidisciplinare e multiprofessionale,
- la medicina e il nursing basati sull'evidenza,
- la gestione del rischio clinico,
- gli esiti e la loro misurazione,
- l'audit clinico, ivi compresi gli aspetti organizzativi ed assistenziali,
- la ricerca e lo sviluppo,
- la formazione continua,
- la valutazione del personale.

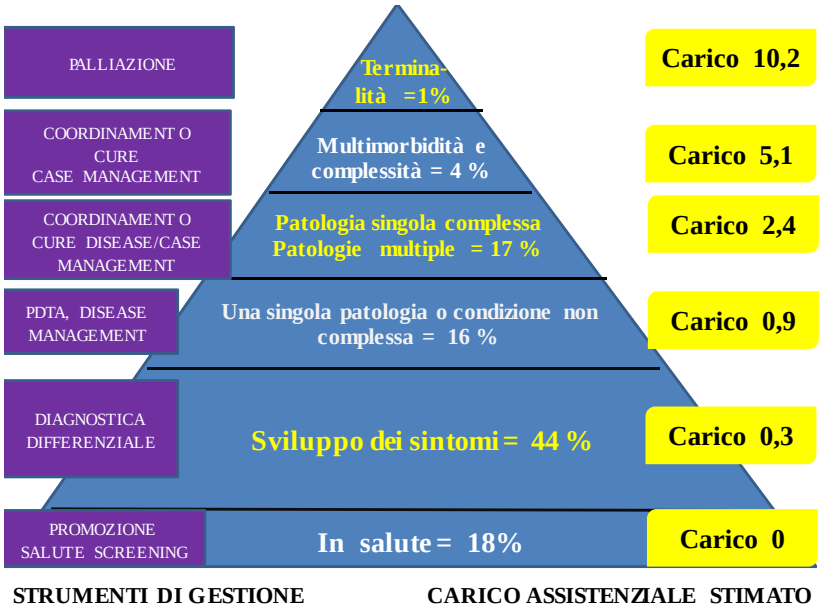
ALLEGATOB alla Dgr n. 2271 del 10 dicembre 2013

Fig. 1
I determinanti della salute in Italia e in Europa



Fonte: adattamento da Dahlgren and Whitehead (1993)

Fig. 2
La piramide del rischio: il case-mix del Distretto



Schematizzazione della piramide del rischio nella popolazione generale con la distribuzione percentuale dei gruppi ad isorisorse (*Resource Utilization Bands* o RUB) e la stima del carico assistenziale (peso locale) elaborati su un campione di un milione di assistiti della Regione Veneto.

La realizzazione delle attività del governo clinico presuppone un approccio di Sistema e, dunque, un contesto bene organizzato. Ciò impone lo sviluppo di una forte *competenza organizzativa* che per il Distretto socio-sanitario si declina:

- nello sviluppo dei servizi distrettuali, implementando connessioni funzionali con le altre macro-strutture aziendali (Ospedale e Dipartimento di Prevenzione), nonché con le strutture del privato accreditato e con la rete degli attori locali;
- nella responsabilità di mettere a disposizione tutte le risorse affinché il medico/pediatra di famiglia possa esercitare il proprio ruolo di referente principale per l'assistito, garantendo una risposta appropriata;
- nella responsabilità di organizzare e presidiare il coinvolgimento funzionale di tutte le componenti della Medicina Convenzionata nel percorso assistenziale e di coordinare i servizi e i professionisti afferenti agli altri ambiti (ospedale, strutture residenziali e semiresidenziali, servizi sociali, ecc.) al fine di garantire una presa in carico coordinata e continuativa;
- nella capacità di favorire, conformemente alla programmazione aziendale, il coinvolgimento responsabile delle Amministrazioni locali nello sviluppo dell'assistenza territoriale, valorizzando le risorse della Comunità locale.

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO

3.1 Dimensione ottimale del Distretto e Responsabilità

Al fine di garantire una maggiore uniformità di offerta agli assistiti e, al contempo, perseguire obiettivi di efficienza del SSSR, il Distretto socio-sanitario deve adeguarsi alla soglia (minima) dei ***100.000 residenti***. Va, comunque, mantenuta una capillare organizzazione dei servizi ed interventi sul territorio, favorendo una maggiore vicinanza ai bisogni della popolazione, indipendentemente dalla dimensione distrettuale.
È opportuno sottolineare che, allo stato attuale, una buona parte delle Aziende ULSS si è orientata verso la costituzione di un *Distretto unico*, indipendentemente dalle dimensioni del bacino di riferimento, privilegiando la dimensione della uniformità gestionale ed organizzativa. Questo orientamento rappresenta un indirizzo auspicabile.

Ciò detto, il nuovo quadro programmatorio, stabilito con la LR n.23/2012, dispone che in ciascuna Azienda ULSS, a prescindere dal numero di Distretti, il ***Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione territoriale***, unico responsabile dell'intera funzione territoriale, in coordinamento con il Direttore Sanitario:

- garantisca il coordinamento dei Distretti socio-sanitari qualora vi siano più Distretti nell'Azienda ULSS;
- formuli la programmazione strategica della rete dei servizi socio-sanitari;
- mantenga i rapporti istituzionali con le Amministrazioni locali attinenti alle linee strategiche ed alla programmazione socio-sanitaria aziendale.

3.2 Il modello-tipo di Distretto

Il nuovo quadro programmatorio pone come obiettivo primario il rafforzamento della struttura distrettuale, con particolare riferimento alla sua ***dimensione organizzativa*** ed alla sua ***dimensione clinico-assistenziale***, privilegiando da un lato un'organizzazione trasversale e dall'altro un approccio fondato su percorsi assistenziali.
Vengono così a delinearsi due livelli di responsabilità:

- l'uno di tipo organizzativo-gestionale inerente alla gestione delle strutture;

- l'altro di tipo clinico-assistenziale inerente alla definizione, applicazione e monitoraggio dei percorsi assistenziali.

Questa visione rappresenta fondamentalmente il punto di innovazione rispetto ai contenuti del modello distrettuale proposto nella DGR n.3242/2001.
Più in dettaglio la caratteristica della trasversalità risponde all'obiettivo di garantire uniformità ed equità nei livelli di erogazione dei servizi e delle prestazioni su tutto l'ambito di riferimento dell'Azienda ULSS, concorrendo anche a ridurre le differenze che si sono sviluppate nel corso degli anni tra le stesse Aziende ULSS. Le funzioni distrettuali vengono, dunque, esercitate mediante un *set minimo di Unità Operative* (UO), orientando il Sistema verso una sorta di unicità gestionale. Al contempo è necessario sviluppare percorsi assistenziali intesi come modalità organizzate di svolgimento dell'assistenza, frutto di una metodologia e di un percorso condiviso, perseguendo obiettivi di miglioramento della qualità assistenziale, degli esiti, della sicurezza e della soddisfazione dei pazienti, nonché di ottimizzazione dell'uso delle risorse.
Costituiscono elementi chiave per garantire la presa in carico coordinata e continuativa:

- l'impostazione di un lavoro in team multiprofessionale;
- il riconoscimento dell'UVMD quale luogo unitario di valutazione dei bisogni della persona nei casi più complessi per i quali è necessaria una valutazione multidimensionale ed una presa in carico multiprofessionale, particolarmente frequente nelle aree ad alta integrazione socio-sanitaria;
- la definizione del Progetto Assistenziale Individualizzato nel quale vengono definiti gli interventi assistenziali ed individuate le responsabilità dei soggetti e delle strutture coinvolte.

Il Direttore di Distretto socio-sanitario
Il Direttore del Distretto garantisce la funzione direzionale di tutte le attività del Distretto mediante i Responsabili delle UU.OO.
Al Direttore di Distretto competono le funzioni di:

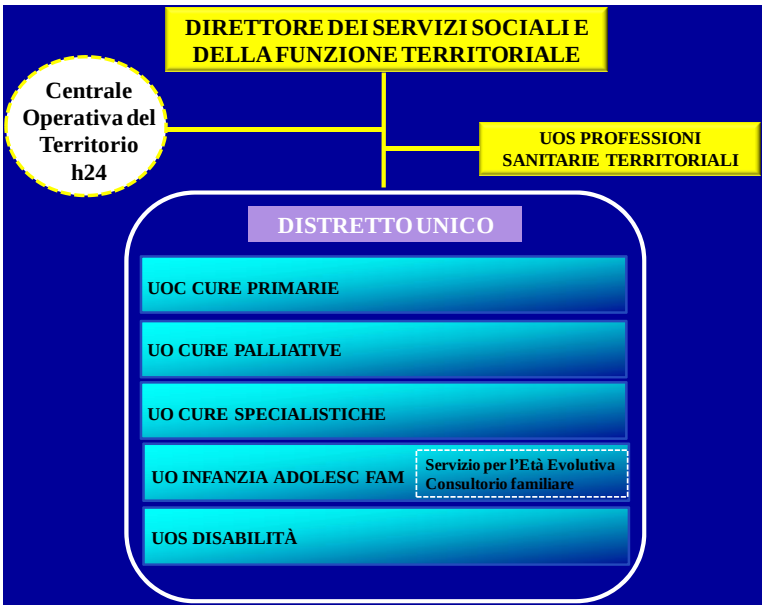
- conseguimento di obiettivi di risultato, di attività e di risorse concordati ed assegnati al Distretto, in sede di contrattazione di budget con la Direzione Generale;
- organizzazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali propri del Distretto;
- coordinamento delle necessarie collaborazioni ed organizzazione delle risorse affinché il medico/pediatra di famiglia svolga il proprio ruolo di referente-unico per l'assistito;
- utilizzo dello strumento del budget per definire gli obiettivi e monitorare i relativi indicatori di risultato attribuiti alle UO distrettuali e alle Medicine di Gruppo Integrate (team multi professionali), organizzando, coerentemente con la programmazione strategica, i servizi e le risorse, nonché monitorandone l'implementazione.

Qualora vi siano più Distretti, ciascun Direttore di Distretto assume le funzioni sopraelencate per l'ambito di riferimento del proprio Distretto.

3.3 L'articolazione organizzativa

Come precedentemente detto, il modello distrettuale individuato dalla nuova programmazione regionale dispone che le funzioni distrettuali vengano esercitate mediante un ***set minimo di UO***, collocate in maniera traversale rispetto a tutti i Distretti in cui può essere articolato il territorio aziendale, orientando il Sistema verso una sorta di unicità gestionale ed operativa.
Per garantire gli altri livelli di assistenza afferenti al Distretto, l'Azienda ULSS, in ragione da un lato della specificità del bisogno assistenziale locale, dall'altro dell'esistenza di modelli organizzativi funzionali, **potrà prevedere specifiche UO secondo i criteri e i vincoli numerici posti dalle presenti Linee Guida sugli Atti aziendali.**

Fig. 3
Esemplificazione del set organizzativo di minima per un Distretto ottimale



A seguito vengono elencate le previste UO trasversali e specificate alcune loro funzioni.

Unità Operativa Complessa di Cure Primarie
Ha funzioni di:
- sviluppo, coordinamento e gestione delle Cure primarie, attraverso l'implementazione delle Medicine di Gruppo Integrate previste dagli specifici atti di indirizzo regionale, coinvolgendo tutte le componenti della convenzionata e organizzando le necessarie risorse commisurate agli obiettivi;
- garanzia della continuità dell'assistenza e delle cure h24, 7gg/7 assicurando l'integrazione funzionale tra la Medicina di famiglia, la Continuità Assistenziale e la Specialistica;
- definizione ed implementazione dei percorsi assistenziali, provvedendo a garantire il coinvolgimento di tutte le competenze e delle strutture anche sviluppando un sistema di monitoraggio dei processi e degli esiti in ogni contesto di vita dell'assistito (ambulatoriale, domiciliare o residenziale);
- implementazione e responsabilità del funzionamento assistenza domiciliare integrata;
- coordinamento sanitario delle strutture di ricovero intermedie, delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere per garantire uniformità di percorsi e di implementazione di procedure condivise e basate sull'evidenza;
- coordinamento e verifica dell'appropriatezza prescrittiva ed erogativa nell'ambito della farmaceutica, della protesica e della specialistica, partecipando al buon governo delle risorse.

Unità Operativa Infanzia Adolescenza Famiglia
Ha funzioni di:
- assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie, a tutela della maternità, per la procreazione responsabile, per la protezione e cura del minore in stato di abbandono o di maltrattamento. Tali finalità andranno perseguite in collegamento con le altre UU.OO. distrettuali ed ospedaliere, con la rete dei servizi sociali dei Comuni, con gli organi giudiziari per la tutela dell'infanzia;
- promozione della salute e del benessere dei minori e degli adolescenti, garantendone il corretto sviluppo e sostenendo il ruolo affettivo, educativo e socializzante della famiglia tramite la

sintonizzazione delle proprie attività preventive, diagnostiche, curative e riabilitative con le altre UU.OO. territoriali ed ospedaliere e con le finalità degli altri soggetti istituzionali quali: i servizi sociali dei Comuni, la scuola, gli organi di giustizia minorile, ecc.;
- sviluppo, coordinamento e gestione delle Cure primarie con riferimento all'area omogenea materno-infantile, età evolutiva e famiglia, attraverso l'implementazione delle forme associative della Pediatria di famiglia previste dagli atti di indirizzo regionali, prevedendo peraltro la loro integrazione nelle Medicine di Gruppo Integrate;
- garanzia della continuità dell'assistenza e delle cure h24, 7gg/7 assicurando l'integrazione funzionale tra la Pediatria di famiglia, la Continuità Assistenziale e la Pediatria ospedaliera;
- definizione ed implementazione dei percorsi assistenziali nello specifico ambito, provvedendo a garantire il coinvolgimento di tutte le competenze e delle strutture anche sviluppando un sistema di monitoraggio dei processi e degli esiti in ogni contesto di vita dell'assistito (ambulatoriale, domiciliare o residenziale);
- coordinamento e verifica dell'appropriatezza prescrittiva ed erogativa nell'ambito della farmaceutica, della protesica e della specialistica, partecipando al buon governo delle risorse.

Questa UO si configurerà come UO Complessa laddove il bacino di riferimento sia superiore ai 250.000 abitanti. Al proprio interno dovrà prevedere il *Servizio per l'Età Evolutiva* sulla base delle Linee Guida approvate con DGR n.1533/2011 e il *Consultorio familiare* sulla base delle Linee Guida approvate con DGR n. 215/2010.

Unità Operativa Cure Palliative

Al fine di garantire l'uniformità assistenziale su tutto il territorio regionale, il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016 conferma e rafforza l'applicazione della LR. n.7/2009, prevedendo una evoluzione dei suoi contenuti anche alla luce degli indirizzi ministeriali.

Pertanto le Aziende ULSS garantiranno l'offerta di cure palliative a livello sovradistrettuale attraverso questa UO, a cui afferiscono tutti i malati candidati a palliazione, verso i quali svolge attività di gestione e programmazione del percorso, garantendo la continuità clinico-assistenziale tra l'Ospedale, le cure domiciliari e le strutture residenziali idonee (nella fattispecie Hospice e Ospedale di Comunità).

Ha funzioni di:
- attivazione e coordinamento del Nucleo di Cure Palliative, specificatamente dedicato, che rappresenta una organizzazione funzionale composta da: medici di famiglia, medici palliativisti, infermieri, psicologi, medici di continuità assistenziale, ai quali si aggiungono altre professionalità socio-sanitarie (es. assistenti sociali, terapisti della riabilitazione, dietisti, ecc.);
- definizione ed implementazione dei percorsi assistenziali nello specifico ambito, provvedendo a garantire il coinvolgimento di tutte le competenze e delle strutture anche sviluppando un sistema di monitoraggio dei processi e degli esiti in ogni contesto di vita dell'assistito (ambulatoriale, domiciliare o residenziale);
- garanzia di una coerenza prescrittiva verso i farmaci a maggiore efficacia antalgica con particolare attenzione all'uso di oppioidi in ogni condizione di dolore.

Questa UO si configurerà come UO Complessa laddove il bacino di riferimento sia superiore ai 250.000 abitanti e conformemente al piano di sviluppo delle cure palliative nell'ambito di riferimento.

Unità Operativa Attività Specialistiche

Ha funzioni di:
- riorientamento della funzione specialistica a supporto del medico/pediatra di famiglia;
- coordinamento degli specialisti (convenzionati e dipendenti) presso le sedi distrettuali, a domicilio, presso le strutture di ricovero intermedie, presso le strutture semiresidenziali e residenziali;
- coordinamento funzionale dell'attività ambulatoriale erogata presso le sedi distrettuali, ospedaliere e le strutture private accreditate nell'ambito del territorio dell'Azienda ULSS, concorrendo anche alla definizione del rapporto con le strutture private accreditate e del relativo budget, secondo criteri di accessibilità per l'assistito e qualità delle prestazioni;

- programmazione e coordinamento dell'attività del Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale, quale strumento gestionale e punto di sincronizzazione dell'attività delle strutture aziendali e del privato accreditato;
- supervisione dell'attività del CUP Manager, coordinatore dei processi di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali, al fine di verificare e di controllare le modalità operative di esecuzione delle prestazioni ambulatoriali, svolgendo un monitoraggio continuo sugli effettivi tempi di attesa;
- supporto alla definizione e partecipazione responsabile alla implementazione dei percorsi assistenziali, provvedendo a garantire il coinvolgimento di tutte le competenze e delle strutture anche sviluppando un sistema di monitoraggio dei processi e degli esiti in ogni contesto di vita dell'assistito (ambulatoriale, domiciliare o residenziale);
- monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e governo delle liste d'attesa, coinvolgendo i medici/pediatri di famiglia, gli specialisti ambulatoriali interni e gli specialisti ospedalieri nella condivisione ed applicazione estesa delle classi di priorità, implementando un monitoraggio sistematico dell'aderenza dei profili prescrittivi ai criteri concordati;
- monitoraggio delle attività svolte dalle strutture e dai soggetti convenzionati in termini di quantità e qualità delle prestazioni erogate rispetto a quanto programmato.

Questa UO si configurerà come UO Complessa laddove il bacino di riferimento sia superiore ai 250.000 abitanti, anche con riferimento al capoluogo ed alle attività connesse.

Unità Operativa Semplice Disabilità

Svolge attività ed interventi relativamente all'area della disabilità in ogni ambiente di vita ed in particolare con riferimento ai servizi residenziali e semiresidenziali per disabili.

Rappresentano azioni qualificanti:

- la definizione e la realizzazione del Progetto Assistenziale Individualizzato, attraverso l'UVDM, così come previsto dai provvedimenti regionali in considerazione delle fasi della crescita e della vita della persona disabile;
- l'individuazione di percorsi riabilitativi per tutte le fasce d'età e di patologia, che abbiano come obiettivo finale l'autonomia, l'inclusione sociale e la partecipazione attiva del disabile nel suo contesto di vita;
- il rafforzamento del Servizio di Integrazione Lavorativa (SIL), svolto a livello aziendale ed in collaborazione anche con gli altri servizi distrettuali, in particolare l'area delle dipendenze e della salute mentale, dei soggetti deboli e svantaggiati;
- il consolidamento dell'attività di integrazione scolastica, svolta a livello aziendale ed in collaborazione anche con gli altri servizi distrettuali, in particolare l'area dell'età evolutiva;
- il consolidamento del rapporto con il privato sociale quale elemento fondamentale della rete dei servizi.

Unità Operativa Semplice Professioni Sanitarie Territoriali

Ha funzione di:

- coordinamento operativo dell'assistenza infermieristica, riabilitativa e tecnico-sanitaria distrettuale, al fine di favorire una efficace e razionale organizzazione, gestione ed integrazione degli infermieri nel team multiprofessionale;
- partecipazione alla programmazione delle attività distrettuali;
- supporto per l'implementazione di modelli assistenziali innovativi coerenti con la metodologia del nursing case management;
- supporto per le sperimentazioni di nuovi modelli organizzativi assistenziali.

Unità Operativa Semplice per la Sanità Penitenziaria

È formalmente istituita in tutte le Aziende ULSS sede di istituto penitenziario ed è preposta alla gestione unitaria di tutte le attività socio-sanitarie, di base e specialistiche, a favore dei detenuti secondo le Linee di indirizzo sull'organizzazione della Sanità Penitenziaria approvate con DGR n. 2337/2011.

Ha funzione di:

- garanzia dell'assistenza sanitaria nei confronti dei detenuti in termini di: prestazioni di medicina generale individuate dai LEA, assistenza specialistica, gestione delle emergenze-urgenze, assistenza infermieristica, fornitura di farmaci e presidi;
- raccordo delle attività con quelle assicurate dal Dipartimento per le Dipendenze e dal Dipartimento di Salute Mentale a favore dei detenuti;
- garanzia dei rapporti fra l'Azienda ULSS e la direzione dell'istituto penitenziario.

Si configura come una UO semplice a valenza dipartimentale, collocata nella struttura Distretto sede dell'istituto penitenziario.

Dipartimento per le Dipendenze

Il Dipartimento per le Dipendenze è formalmente istituito in tutte le Aziende ULSS per coordinare tutte le unità operative pubbliche e private che direttamente o indirettamente si occupano di dipendenze patologiche, che perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità tecnico-funzionale e gestionale.

Il Dipartimento per le Dipendenze è un dipartimento funzionale, collocato nella struttura Distretto, che dipende dalla Direzione dei Servizi Sociali e della Funzione territoriale.

Il Direttore del Dipartimento, nominato dal Direttore Generale fra i responsabili delle UO che compongono il Dipartimento stesso, persegue i seguenti obiettivi:

- applicazione delle direttive nazionali e regionali in materia di dipendenze patologiche;
- coordinamento della rete complessiva dei servizi pubblici e privati convenzionati che operano in materia di dipendenze patologiche nel territorio di propria competenza;
- gestione della quota del budget aziendale destinato alle dipendenze patologiche e perseguimento degli obiettivi assegnati.

3.4 I Dipartimenti funzionalmente collegati al Distretto

Sono funzionalmente collegati al Distretto i servizi facenti capo al Dipartimento di Salute Mentale e al Dipartimento di riabilitazione Ospedale-Territorio: l'obiettivo di un raccordo operativo si pone a garanzia per il paziente di continuità e di coordinamento assistenziale.

Dipartimento di Salute Mentale

Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM), istituito in tutte le Aziende ULSS, rappresenta il riferimento ed il garante clinico per la tutela della salute mentale e si estrinseca nella organizzazione unitaria e coerente delle varie articolazioni strutturali e funzionali in cui si esprime la presa in carico dei bisogni di salute mentale di una popolazione. Pertanto opera per la prevenzione, la cura e la riabilitazione di ogni forma di disagio mentale, privilegiando interventi personalizzati ed intervenendo primariamente sul territorio secondo una logica di psichiatria di comunità. Il DSM coordina sotto un'unica direzione le attività territoriali ed ospedaliere, pubbliche e private convenzionate dell'assistenza psichiatrica.

È un dipartimento strutturale transmurale (ospedaliero e territoriale), dotato di autonomia tecnico-organizzativa, collocato nella struttura Distretto socio-sanitario, che si interfaccia con il Direttore della funzione territoriale e con il Direttore della funzione ospedaliera.

Il DSM comprende una o più UO Complesse finalizzate al completo sviluppo e all'integrazione degli interventi terapeutico-riabilitativi e preventivi in ambito ambulatoriale e domiciliare, semiresidenziale, residenziale ed ospedaliero.

Il Direttore del Dipartimento, nominato dal Direttore Generale fra i Direttori delle UOC di Psichiatria, persegue i seguenti obiettivi:

- applicazione delle direttive nazionali e regionali, con particolare riferimento ai Progetti Obiettivo ed al Regolamento del DSM approvato con DGR n.752/2011;
- coordinamento della rete complessiva dei servizi territoriali ed ospedalieri, pubblici e privati convenzionati dell'assistenza psichiatrica che insistono nel territorio di propria competenza;

- gestione della quota del budget aziendale destinato alla tutela della salute mentale e perseguimento degli obiettivi assegnati.

Nelle sedi in cui insistono le cliniche universitarie, che operano nell'ambito delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende ULSS territoriali, il DSM è un dipartimento interaziendale e il Direttore è nominato dai Direttori Generali delle due Aziende, di intesa con il Rettore e con il Preside della facoltà di Medicina e tenuto conto di eventuali specifiche previsioni contenute nei protocolli di intesa tra Regione ed Università. Alle cliniche psichiatriche universitarie può essere affidata la direzione di una delle UOC del DSM, alla quale può essere assegnata una specifica porzione di territorio e uno specifico bacino di utenza; per gli utenti di questo territorio, le UO a direzione universitaria assicurano la presa in carico, il trattamento, la riabilitazione e il ricovero.

Dipartimento funzionale di riabilitazione Ospedale-Territorio

Data l'importanza di sviluppare una efficiente rete per la riabilitazione, specie con riferimento alla domiciliarità e alle strutture di ricovero intermedie (nella fattispecie l'Unità Riabilitativa Territoriale), si configura strategico prevedere un ***Dipartimento funzionale di riabilitazione Ospedale-Territorio***, quale garante della continuità assistenziale e dell'appropriatezza dell'intervento, sviluppando una collaborazione su base provinciale.

4. IL DISTRETTO COME "SISTEMA INTEGRATO"

4.1 L'integrazione socio-sanitaria

L'integrazione socio-sanitaria si conferma strategia fondante del modello veneto, da perseguire a tutti i livelli del sistema, quale approccio che interpreta in modo completo l'obiettivo di tutelare la salute ed il benessere al di là di logiche settoriali ed autoreferenziali.

Aspetti imprescindibili per realizzare l'integrazione socio-sanitaria sono:

- l'adozione di *un approccio per percorsi assistenziali integrati*, a partire dalla progettazione-programmazione degli interventi, alla realizzazione della presa in carico, alla valutazione degli esisti in termini di risultati conseguiti;
- la *partecipazione della persona* attraverso la personalizzazione degli interventi, valorizzando la relazione interpersonale anche in termini di qualità del tempo dedicato, la facilitazione all'accesso, il coinvolgimento del paziente nei percorsi assistenziali;
- la *multiprofessionalità* quale cardine per formulare una azione integrata e continuativa;
- la *valorizzazione della rete*, non soltanto istituzionale (Aziende ULSS, Comuni, Scuole, ecc.) ma anche informale (rete parentale, amicale, volontariato, privato sociale), costruendo sinergie tra le varie risorse.

L'integrazione socio-sanitaria trova realizzazione laddove è possibile valutare in modo unitario ed uniforme i bisogni sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, che hanno portato alla formulazione di una domanda: questo si realizza di norma attraverso l'UVMD.

Le Medicine di Gruppo Integrate intese come team multiprofessionali che prendono in carico i bisogni di una Comunità rappresentano di fatto i luoghi ideali in cui si può sviluppare operativamente l'integrazione socio-sanitaria.

Inoltre rappresentano obiettivi strategici la promozione dell'esercizio della delega da parte dei Comuni alle Aziende ULSS nella gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, nonché la diffusione della gestione associata dei servizi con eventuale esclusione dei capoluoghi di provincia, anche al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale.

4.2 L'integrazione con il Dipartimento di Prevenzione

Il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016 individua tra gli obiettivi prioritari del Distretto la prevenzione e la promozione della salute. Questo ambito richiede di operare mediante un approccio trasversale che consenta di armonizzare le iniziative in una logica di rete e di favorire la sinergia intersettoriale tra tutti i professionisti coinvolti. Ai fini preventivi è, dunque, strategica una visione integrata, non solo fra i servizi dei Dipartimenti di Prevenzione ma anche in coordinamento con i Distretti, ed in particolare con i medici e pediatri di famiglia e con le strutture a diverso titolo impegnate nella tutela della Salute pubblica.

Rappresentano in particolare ambiti ed azioni rilevanti:
- *prevenire le malattie suscettibili di vaccinazione* individuando strategie per mantenere o migliorare le coperture raggiunte, perseguendo un coinvolgimento attivo dei medici/pediatri di famiglia anche nell'azione di sensibilizzazione ed informazione della popolazione;
- *ridurre la mortalità per carcinoma della mammella, della cervice uterina e del carcinoma del colon-retto*, attraverso i programmi di screening di massa per una diagnosi precoce delle malattie oncologiche. L'integrazione funzionale tra Distretto e Dipartimento di Prevenzione è volta ad incrementare la partecipazione e l'accesso agli screening nella popolazione generale e nei sottogruppi specifici;
- *promuovere la prevenzione primaria e la promozione di stili di vita sani per prevenire le patologie cronico-degenerative e le loro complicanze*, individuando come obiettivi da realizzare in integrazione con le strutture distrettuali:
  - la riduzione della percentuale di fumatori abituali, con particolare riguardo alle fumatrici e a soggetti in età giovane-adulta, anche attraverso azioni di educazione, sostegno ed incentivo alla cessazione del fumo;
  - l'incremento dell'attività motoria, con riguardo alla popolazione giovane-adulta e adulta-anziana;
  - la prevenzione dell'obesità, con particolare riguardo a quella infantile, anche attraverso la realizzazione di adeguate campagne informative;
  - la riduzione del numero di consumatori di alcol a rischio attraverso azioni di prevenzione ed interventi di counselling breve;
- *ridurre l'incidenza e la mortalità per malattie ischemiche del cuore e cerebrovascolari*, attraverso:
  - la valutazione del rischio con il coinvolgimento del medico di famiglia;
  - l'individuazione di percorsi personalizzati per la modifica dello stile di vita.

4.3 L'integrazione con l'Ospedale

Le esperienze sviluppate nel Veneto in tema di continuità dell'assistenza attraverso l'integrazione Ospedale-Territorio portano ad individuare alcune strategie imprescindibili:
- il consolidamento dei modelli di ammissione e dimissione protetta, supportati dalla **implementazione di percorsi** per la presa in carico globale e coordinata del paziente, anche tramite sistemi codificati di corresponsabilità e "figure di riferimento" (*case manager*);
- l'implementazione di soluzioni organizzative, quali le **Centrali Operative Territoriali,** intese come strumenti di raccolta e classificazione del problema/bisogno, di attivazione delle risorse più appropriate, di pianificazione e coordinamento degli interventi, tutelando le transizioni da un luogo di cura all'altro o da un livello clinico/assistenziale all'altro;
- il potenziamento degli strumenti di scambio informativo, nella fattispecie dei **sistemi informativi integrati**, a supporto dell'integrazione professionale, evitando la frammentazione degli interventi e garantendo la continuità informativa del processo assistenziale.

Inoltre, per dare formalizzazione al ruolo dell'integrazione con l'Ospedale, ciascuna Azienda ULSS dovrà istituire un ***Coordinamento*** per la pianificazione e l'organizzazione delle attività relative alla gestione del

paziente tra l'ambito ospedaliero e territoriale, finalizzato alla condivisione dei percorsi assistenziali, alla loro corretta applicazione ed alla responsabilizzazione sulla valutazione degli esiti.
Sono membri del Coordinamento: il Direttore Sanitario, il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione territoriale, il Direttore della funzione ospedaliera, il Direttore/i del Distretto, i responsabili delle UO distrettuali, un farmacista, un assistente sociale, un medico ed un pediatra di famiglia, uno specialista ambulatoriale interno, nominati dai rispettivi comitati aziendali e comitato zonale.

4.4 L'integrazione con le risorse della Comunità

Conformemente alle indicazioni della programmazione regionale, andrà promossa la stipula ideale di un *Patto con la Comunità locale*, finalizzato a responsabilizzare tutti i soggetti alla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). In particolare è necessario:
- promuovere il *coinvolgimento dei pazienti e delle famiglie* dando valore all'esperienza dell'assistenza ricevuta (un tempo dedicato, la valutazione partecipata dei bisogni e della qualità dell'assistenza, la diffusione della Carta dei Servizi in cui siano esplicitati gli standard di qualità), promuovendo la capacità di migliorare la propria salute potenziando le azioni di educazione all'autocura e il sostegno ai gruppi di auto aiuto, sviluppare approcci di condivisione delle decisioni sui trattamenti;
- coinvolgere le *Amministrazioni locali* nello sviluppo delle Cure primarie ed in particolare nella implementazione delle Medicine di Gruppo Integrate, anche attraverso la messa a disposizione di strutture, l'attivazione congiunta di programmi, la messa in sinergia di professionalità;
- coinvolgere le *associazioni di volontariato e le altre organizzazioni*, prevedendo in ogni Azienda ULSS una funzione di interfaccia specifica, quale punto di riferimento per il volontariato, con lo scopo di: favorire la reciproca conoscenza, sostenere percorsi formativi integrati, diffondere le buone pratiche e le opportunità socio-educative, implementare l'audit civico finalizzato al miglioramento dell'assistenza.

5. STRUMENTI A SUPPORTO

5.1 La Centrale Operativa Territoriale

Nell'ambito delle competenze del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione territoriale, in coordinamento con il Direttore Sanitario, andrà sviluppata la ***Centrale Operativa Territoriale*** (unica e quindi a valenza aziendale), interconnessa con la rete dei servizi distrettuali e funzionale a tutte le UO territoriali.
La Centrale Operativa rappresenta l'elemento cardine dell'organizzazione territoriale in quanto svolge una funzione di coordinamento della presa in carico dell'utente "protetto" e di raccordo fra i soggetti della rete assistenziale. Rappresenta, infatti, lo strumento di raccolta e classificazione del problema/bisogno espresso, di attivazione delle risorse più appropriate, di programmazione e pianificazione degli interventi attivando i soggetti della rete assistenziale, tutelando le transizioni da un luogo di cura all'altro o da un livello clinico/assistenziale all'altro.

Vengono a seguito schematizzate le caratteristiche principali.

Tipologia di interventi
- coordina la transizione (dimissione) dei pazienti ricoverati in Ospedale verso il trattamento temporaneo o residenziale o domiciliare protetto;
- coordina la presa in carico dei pazienti in assistenza domiciliare protetta e le eventuali transizioni verso altri luoghi di cura o altri livelli assistenziali;

- coordina la transizione (ammissione/dimissione) e sorveglia sulla presa in carico dei pazienti ricoverati presso le strutture di ricovero intermedie;
- sorveglia sulla presa in carico dei pazienti in assistenza residenziale definitiva o semiresidenziale

Soggetti che la attivano
- Personale distrettuale e ospedaliero;
- Medici/pediatri di famiglia e medici di continuità assistenziale;
- Personale delle strutture di ricovero intermedie, nonché delle strutture residenziali e semiresidenziali;
- personale del Comune (Servizi Sociali)/Familiari di pazienti protetti e critici.

Funzionamento
- è attiva 24h e 7 giorni su 7;
- è supportata da un call center aziendale attivo h24, in grado di ricevere chiamate e, sulla base di precisi criteri di triage telefonico, coordina le azioni per fornire una soluzione/risposta alle richieste;
- è in grado di intercettare i bisogni di cure e/o di assistenza, garantendo la continuità dell'assistenza, interfacciandosi con l'Ospedale, con le strutture di ricovero intermedie (Hospice, Ospedale di Comunità, Unità Riabilitativa Territoriale) e le strutture residenziali, con i medici/pediatri di famiglia, con i medici di continuità assistenziale, con le cure domiciliari, con la Centrale del SUEM 118;
- opera in stretta integrazione con l'equipe delle cure domiciliari e delle cure palliative.

Risorse umane
- Personale infermieristico, socio-assistenziale e amministrativo appropriatamente formato in modo da essere in grado di gestire le chiamate ed attivare e coordinare i suddetti interventi h24.

La Centrale Operativa Territoriale è diretta da un professionista che abbia conseguito la laurea magistrale *in una delle* Professioni Sanitarie di cui alla L.n.251/2000.

Dotazione informatica
- Dotazione di software di registrazione vocale delle chiamate e tracciabilità informatica della apertura e chiusura delle stesse e delle eventuali transizioni effettuate.
- Dotazione di software con accesso ed alimentazione nel Fascicolo Socio-Sanitario Elettronico degli interventi effettuati.
- Dotazione di un data-base che permetta di visualizzare in tempo reale la disponibilità dei posti letto in strutture di ricovero intermedie e residenziali, nonché l'anagrafica dei pazienti in assistenza domiciliare protetta.
- Dotazione di software con possibilità di valutazione strumentale telematica dei pazienti.
- Dotazione di video consultazione per paziente da remoto.

La Centrale Operativa dovrà essere **oggetto prioritario del primo provvedimento organizzativo** formulato, in collaborazione con il Direttore Sanitario, dal Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione territoriale: detto provvedimento dovrà essere trasmesso in Regione per la relativa approvazione, quale presupposto indispensabile per la riorganizzazione dell'assistenza distrettuale.

5.2 Il Sistema Informativo Integrato

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza nelle sue diverse accezioni di continuità informativa, gestionale e relazionale, si rende necessario il potenziamento degli strumenti di scambio informativo, evitando la frammentazione degli interventi, garantendo la continuità del processo assistenziale e, dunque, migliorando l'assistenza erogata.

In quest'ambito diventa indispensabile l'implementazione di un *sistema informativo integrato:*

- tra sociale e sanitario, che metta cioè in rete le informazioni derivanti dai vari ambiti aziendali (pronto soccorso, ospedale, farmaceutica, specialistica, ecc.), sistematizzando anche la parte della domiciliarità, delle cure palliative e della residenzialità extraospedaliera;
- tra Azienda e i software propri della medicina e pediatria di famiglia, per la classificazione delle patologie e dei bisogni di salute a supporto sia della programmazione aziendale che del monitoraggio dei percorsi assistenziali e degli esisti dell'assistenza erogata.

L'obiettivo finale è la realizzazione del *Fascicolo Socio-Sanitario Elettronico* ovvero quell'insieme di servizi applicativi che consentono l'inserimento ed il successivo recupero dei documenti socio-sanitari, al fine di rendere disponibile, agli operatori abilitati o agli assistiti stessi, in ogni momento ed in ogni luogo, la storia clinica e socio-assistenziale individuale. Il concetto e l'utilizzo del Fascicolo sono da intendersi estesi ai diversi ambiti: ospedaliero, territoriale, sociale e di prevenzione e promozione della salute. Lo strumento dovrà, pertanto, essere unico, indipendentemente dall'area dei servizi da cui provengono le informazioni.

5.3 Il Budget di Distretto

Tra gli strumenti manageriali a disposizione del Distretto il più importante è il budget di Distretto, definito sulla base della DGR n.625/2003, come *"… uno strumento operativo aziendale di programmazione e controllo per i Centri di Responsabilità a cui sono assegnati obiettivi quali–quantitativi e correlate risorse sia correnti che di investimenti"*.

L'utilizzo del budget come strumento gestionale presuppone un processo di negoziazione degli obiettivi e delle risorse disponibili su più livelli di responsabilità, finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del Sistema assistenziale.

In particolare andrà favorita la correlazione tra gli obiettivi del budget distrettuale e gli obiettivi del budget ospedaliero, configurandola come prassi, dal momento che molti obiettivi strategici aziendali richiedono processi orizzontali di ricomposizione e di integrazione tra i diversi ambiti che trattano un medesimo paziente.

6. LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE

6.1 Aggiustamento per il case-mix e stratificazione del rischio sanitario nelle Cure primarie

La conoscenza dei bisogni di salute della popolazione è momento fondamentale del processo di programmazione della rete dei servizi socio-sanitari locali.

Data la crescente complessità, comorbidità ed eterogeneità dei bisogni di salute, si evidenzia la necessità di introdurre strumenti di misurazione del case-mix della popolazione che permettano una mappatura accurata della morbidità ma anche una più equa misurazione del carico assistenziale e delle risorse necessarie per rispondere ai diversi bisogni. Questi strumenti permettono di valutare, prima di tutto, la diversa distribuzione delle malattie, come le risorse (assistenziali ed economiche) sono utilizzate in rapporto al carico misurato di malattia, ed inoltre consentono la stratificazione dei bisogni assistenziali in categorie considerate omogenee in termini di utilizzo atteso di risorse assistenziali (*resource utilization bands*, cfr. Fig.2). Dette valutazioni potrebbero concorrere ad una più equa distribuzione delle risorse a livello distrettuale e a livello di Medicina di Gruppo Integrata.

Inoltre, progressivamente andranno introdotti strumenti gestionali che permettano di aggiustare gli attuali criteri di distribuzione delle risorse, basati solo sulla quantità (numero di assistiti o numero di ore), con sistemi validati di misurazione e aggiustamento per il case-mix, valorizzando così anche la qualità dell'assistenza (quali assistiti, quale carico di assistenza).

Queste esigenze palesano, dunque, la necessità di accrescere le competenze del sistema con particolare riferimento:

- al miglioramento delle capacità del medico/pediatra di famiglia di codificare le patologie ed il relativo impatto funzionale all'interno della propria cartella informatizzata, in modo da renderle fruibili anche agli altri colleghi (fase diagnostica) ed impostando, per le patologie croniche, un percorso terapeutico adeguato alla patologia prevalente (fase terapeutica), acquisendo competenze nel campo del disease management;
- all'acquisizione di competenze relazionali e gestionali nella erogazione di assistenza multiprofessionale e multidimensionale ai pazienti con elevata comorbidità, competenze necessarie per un miglior esito assistenziale dei soggetti più fragili, complessi e non inquadrabili in un'unica cronicità (case management);
- all'acquisizione di competenze gestionali sanitarie (health management) da parte sia del personale convenzionato che coordina il team multiprofessionale (es. Medicine di Gruppo Integrate), sia da parte della dirigenza aziendale, competenze atte ad organizzare l'assistenza sanitaria e le relative risorse attraverso strumenti avanzati di analisi, programmazione e controllo, quali l'aggiustamento del rischio, il budget e le misure di efficienza/performance.

6.2 Gli strumenti di programmazione

Perseguendo obiettivi di adeguatezza ai bisogni ed alle esigenze del territorio, nonché di uniformità dei livelli di assistenza e di pluralità dell'offerta, il ***sistema locale di offerta socio-sanitaria*** si identifica attraverso tre strumenti:

- ***Piano Attuativo Locale*** (PAL): è proposto dal Direttore Generale e, previo parere della Conferenza dei Sindaci, è approvato dalla Regione. Si tratta di un piano pluriennale che si uniforma esplicitamente al Piano Socio Sanitario Regionale e agli altri atti della programmazione regionale e ha durata e scadenza pari a quella dei piani della programmazione regionale;
- ***Piano di Zona***: è strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione socio-sanitaria e si configura come "piano regolatore dei servizi alla persona". Elaborato a livello di Azienda ULSS, è promosso dall'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci ed è approvato dalla Conferenza stessa. È coordinato dal Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione territoriale, recepito con deliberazione dal Direttore Generale ed inviato agli uffici regionali competenti per il visto di congruità;
- ***Programma delle Attività Territoriali*** (PAT): è strumento operativo di programmazione annuale del Distretto, è basato sulla intersettorialità degli interventi ed è finalizzato alla realizzazione di obiettivi e di indirizzi contenuti nel PAL. Esso contiene la localizzazione dei vari servizi ed interventi sanitari, sociali aziendali e delegati, nonché la determinazione delle risorse per gli interventi erogati, in integrazione con i Comuni ricompresi nel territorio dell'Azienda ULSS. È proposto dal Direttore del Distretto sulla base delle risorse assegnate e delle indicazioni della Direzione aziendale e, previo parere della Conferenza dei Sindaci, viene approvato dal Direttore Generale d'intesa con la Conferenza stessa limitatamente alle attività socio-sanitarie.

Per favorire una maggiore coerenza nella programmazione il Piano di Zona e il Piano Attuativo Locale possono comporre una sorta di "***Piano di Comunità***". L'orientamento è, infatti, di pervenire alla definizione di uno strumento unitario delle politiche per la salute a livello locale, che garantisca la coerenza tra programmazione, sistema delle responsabilità, allocazione delle risorse e misurabilità delle performance, anche in conformità agli obiettivi definiti attraverso il processo di budgeting.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOC alla Dgr n. 2271 del 10 dicembre 2013 pag. 1/5

LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE ULSS

1. Premessa: i riferimenti normativi.

La Legge n. 833 del 23/12/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), ha individuato, all'articolo 10, le Unità Sanitarie Locali (USL), definendo, agli articoli 20 e 21, le funzioni ad esse attribuite in materia di prevenzione.
Gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.Lgs. n. 229/1999, che ha modificato il D.Lgs. n. 502/1992 e il successivo D.Lgs. n. 517/1993, hanno individuato l'organizzazione e stabilito le funzioni del Dipartimento di Prevenzione, articolando le funzioni del Dipartimento in:

funzioni *garantite "direttamente" dal Dipartimento di Prevenzione:*
- profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
- tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
- tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
- sanità pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie, farmacovigilanza veterinaria, igiene delle produzioni zootecniche, tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;
- tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
- sorveglianza e prevenzione nutrizionale;

f-bis) tutela della salute nelle attività sportive (articolo 8 del D.Lgs. n. 254/2000);

funzioni *che il Dipartimento contribuisce ad assicurare con gli altri Servizi e Dipartimenti aziendali e che sono le attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative.*
L'articolo 7-quater, comma 2 prevede che le Regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative specificamente dedicate.
In attuazione del D.Lgs. n. 502/1992 e D.Lgs. n. 517/1993, come modificati dal D.Lgs. n. 229/1999, la L.R. n. 56/1994, di riordino del Servizio Sanitario Regionale, all'articolo 23, comma 1 ha individuato nel Dipartimento di Prevenzione la struttura tecnico-funzionale dell'Azienda ULSS preposta alla promozione, nel territorio di competenza, della tutela della salute della popolazione. Al comma 2 del medesimo articolo sono stati individuati i servizi nei quali si articola il Dipartimento di Prevenzione, mentre il successivo comma 3 ha trasferito ai servizi del Dipartimento le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria.
In attuazione dell'articolo 31, lett. d) della L.R. n. 56/1994, la Giunta Regionale ha approvato la D.G.R. n. 6107 del 20/12/1994, contenente le direttive relative ai criteri di funzionamento dei Dipartimenti di Prevenzione e dei suoi servizi e alle modalità di raccordo con i distretti e con le altre strutture che si occupano di prevenzione, direttive, poi, modificate dalla D.G.R. n. 3415 del 29/11/2002.
Il Piano Sanitario Nazionale (PSN) 2011-2013, approvato con Intesa del 22/09/2011, ha sottolineato l'importanza degli interventi preventivi a livello individuale, collettivo ed ambientale, individuando gli obiettivi prioritari per il triennio e gli obiettivi di promozione di comportamenti e stili di vita per la salute, di lotta alle principali patologie e di miglioramento del contesto ambientale, di rafforzamento della tutela dei soggetti deboli, secondo strategie condivise a livello europeo.
In particolare, il PSN 2011-2013 ha inteso "*rilanciare la prevenzione mediante interventi che tengano conto che la salute pubblica e delle singole persone oggi largamente influenzata da fattori estranei al sistema*

sanitario, quali i determinanti sociali, economici, comportamentali ed ambientali, che possono causare diseguaglianze sistematiche nello stato di salute della popolazione".
Il Piano Socio-Sanitario Regionale (PSSR), approvato con la L.R. n. 23 del 29/06/2012 e s.m.i., ha individuato, per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, le aree emergenti e prioritarie di intervento a livello regionale, già definite dal Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2010-2012 approvato con D.G.R. n. 3139 del 14/12/2010, che sviluppa quattro macroaree. Tali macroaree sono: la medicina predittiva, la prevenzione universale, la prevenzione della popolazione a rischio e la prevenzione delle complicanze e recidive di malattia, in relazione agli obiettivi generali di salute definiti dal Piano Nazionale Prevenzione (PNP) 2010-2012.
Il medesimo PSSR ha, inoltre, individuato tra le aree prioritarie di intervento la prevenzione delle malattie determinate dagli alimenti, la prevenzione delle zoonosi malattie emergenti, il benessere animale, già definite dal Piano Sanità Animale e Sicurezza Alimentare 2011-2012.
Il D.L. n. 158/2012, convertito con L. n. 189 dell'8.11.2012 ha novellato il comma 4 dell'art. 7quater del D. Lgs. n.502/1992 prevedendo che"*Le strutture organizzative dell'area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare operano quali centri di responsabilità, dotati di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali e internazionali, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite*".

2. Le funzioni dei Dipartimenti di Prevenzione ai sensi dell'articolo 7-bis e 7-ter del D.lgs. n. 229/1999.

Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2 del D.lgs. n. 229/1999, *il Dipartimento di Prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i Distretti, con i Dipartimenti dell'Azienda ULSS e delle Aziende Ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. Partecipa, inoltre, alla formulazione del programma di attività della ULSS, formulando proposte d'intervento nelle materie di competenza e indicazioni in ordine alla loro copertura finanziaria.*
L'azione dei Dipartimenti di Prevenzione sui temi strategici descritti potrà essere impostata secondo i criteri dell'intervento diretto oppure della promozione e del coordinamento di iniziative preventive che coinvolgono altre strutture aziendali. Infatti, ai fini preventivi, è strategica una visione integrata non solo fra i servizi dei Dipartimenti di Prevenzione, ma anche in coordinamento con i Distretti, i medici e i pediatri di famiglia e con le strutture a diverso titolo impegnate nella tutela della salute pubblica.
I Dipartimenti, oltre alle attività ordinarie di prevenzione e tutela della salute dei territori di competenza, svolgono funzioni specifiche di grande rilevanza nell'attuazione di indirizzi nazionali, in rete con altre strutture e/o enti, di emergenze sanitarie territoriali.
Pertanto rappresenta un obiettivo strategico della programmazione regionale la definizione e l'attuazione di un modello organizzativo di rete, che preveda l'individuazione di alcune funzioni ed attività da svolgersi su una dimensione multizonale, con livelli di integrazione intradipartimentale, interdipartimentale, interistituzionale.

3. L'assetto organizzativo.

3.1. Il Direttore del Dipartimento.

Al dipartimento di prevenzione è preposto un responsabile, nominato dal Direttore Generale, con provvedimento motivato e su proposta del direttore sanitario, tra i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa del dipartimento.

L'articolo 6, comma 2 della L.R. n. 23/2012 prevede che il Direttore del Dipartimento di Prevenzione abbia un incarico di durata triennale e non possa effettuare più di due mandati consecutivi nella stessa Azienda ULSS.
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione individua il proprio vicario tra i responsabili di Servizio con incarico di struttura complessa.
Il Direttore risponde alla Direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi del Dipartimento, dell'assetto organizzativo complessivo e della gestione del budget affidatogli. In particolare, esercita le seguenti funzioni e i seguenti compiti:

- negozia, secondo le intese intercorse con i responsabili dei Servizi, il budget di Dipartimento con la Direzione Generale e assegna le risorse finanziarie ed umane a ciascun Servizio, sulla base degli obiettivi e dei piani di attività concordati;
- verifica il perseguimento degli obiettivi, i risultati di attività e la qualità delle prestazioni erogate, nonché i relativi carichi di lavoro del personale;
- mantiene i rapporti con la Direzione Generale, cura le attività di comunicazione esterna e promuove la formazione di tutto il personale;
- promuove e coordina l'attività programmatoria generale e di promozione ed educazione alla salute in ambito aziendale;
- garantisce il coordinamento dei programmi complessi di sanità pubblica, non riconducibili all'operatività dei singoli Servizi;
- promuove livelli di integrazione intradipartimentale, interdipartimentale ed interistituzionale;
- in accordo con i Responsabili di Servizio, detta indicazioni e disposizioni in relazione alla organizzazione interna e alle procedure per il rilascio degli atti a rilevanza esterna;
- esercita le funzioni valutative, previste dalla normativa vigente, nei confronti dei Responsabili dei Servizi afferenti al Dipartimento di Prevenzione;
- assume funzioni di coordinamento in ordine a situazioni di emergenza che investono più Servizi del Dipartimento di Prevenzione.

3.2. I Servizi costitutivi dei Dipartimenti di Prevenzione.

Le strutture organizzative dell'area della sanità pubblica, della sicurezza sul lavoro e dell'area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare sono rappresentate dai Servizi che, ai sensi dell'articolo 7-quater del D.lgs. n. 229/1999, della L. n. 189/2012 e della L.R. n. 23/2012, si articolano in:

- servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione;
- servizio di igiene e sanità pubblica;
- servizio di prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- servizio sanità animale;
- servizio igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati;
- servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- servizio di medicina legale per un bacino di 1.000.000 di abitanti.

Il Servizio di medicina legale, costituito come unità operativa complessa, esercita anche funzione di coordinamento e di direzione funzionale dei servizi di medicina legale (unità operativa semplice) presenti nelle altre Aziende ULSS comprese nel bacino di riferimento.
Inoltre all'interno dei Dipartimenti di Prevenzione è costituito il Servizio di Epidemiologia.
All'interno del dipartimento di prevenzione delle aziende ULSS, viene istituita un'area della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare a cui afferiscono i tre servizi veterinari, della sanità animale (SA), dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (SIAOA) e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ), nonché il servizio di igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN), in linea con l'organizzazione

regionale. A tale area, assimilabile a un dipartimento funzionale, viene preposto un coordinatore, nominato dal Direttore Generale su proposta del direttore del dipartimento tra i responsabili di struttura complessa afferenti all'area stessa.
I servizi veterinari e il servizio di igiene degli alimenti e nutrizione, qualora non vengano qualificati strutture complesse, al fine di garantirne l'autonomia tecnico-funzionale e organizzativa saranno previsti come strutture semplici a valenza dipartimentale.
La qualificazione di tali servizi terrà conto delle risultanze della ricognizione delle prestazioni sanitarie, LEA, erogate dai Dipartimenti di Prevenzione e riferite all'ambito Sicurezza Alimentare e Sanità Animale.

3.3. Il Comitato di Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione è affiancato da un Comitato di Dipartimento, organo collegiale composto dai Responsabili dei Servizi, al fine dell'adozione di criteri uniformi di comportamenti e procedure, particolarmente per quanto riguarda gli atti a rilevanza esterna.
Il Comitato di Dipartimento deve dotarsi di un regolamento di funzionamento.
Il Direttore di Dipartimento ha facoltà di integrare la composizione del Comitato di Dipartimento occasionalmente o stabilmente con figure professionali preposte a funzioni di responsabilità in ordine a specifiche soluzioni organizzative e di integrazione tra i Servizi.

4. La rete dei Dipartimenti di Prevenzione.

Il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016, al paragrafo 3.4.2 (pagina 95) prevede che le funzioni implementabili su scala multizonale provinciale devono essere le seguenti:

- osservazione epidemiologica;
- attività di educazione e di promozione della salute;
- definizione del rapporto ambiente-salute e promozione della salute associabile a fattori ambientali;
- attuazione coordinata di progetti nazionali di prevenzione delle malattie e promozione della salute;
- attività gestionali ed operative in caso di emergenze epidemiche o ambientali;
- raccordo con le reti regionali di controllo delle emergenze territoriali;
- prevenzione dei traumi da incidenti stradali e domestici;
- pianificazione provinciale delle attività di controllo e promozione negli ambienti di lavoro tra pubbliche amministrazioni.

Alle funzioni multizonali precitate vanno inoltre aggiunte:

- screening, cardiovascolare ed oncologico;
- lotta ai vettori;
- area sicurezza alimentare e veterinaria.

Ulteriori funzioni multizonali potranno essere individuate con successivi atti e provvedimenti.
Per le suddette funzioni deve essere individuata una U.O. di coordinamento su base provinciale.

5. I rapporti tra il Dipartimento di Prevenzione e il Distretto.

In base alla legislazione sanitaria vigente, i Distretti, insieme al Dipartimento di Prevenzione e all'Ospedale, rappresentano una struttura tecnico-funzionale dell'ULSS, volta ad assicurare una risposta coordinata e continuativa ai bisogni della popolazione, garantendo i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e socio sanitarie.
Il nuovo PSSR individua gli obiettivi di salute prioritari dei Distretti raggruppandoli nelle seguenti aree:

a) l'area della prevenzione e promozione della salute;

b) l'area dell'assistenza materno-infantile;
c) l'area dell'assistenza al paziente cronico;
d) l'area dell'assistenza paziente fragile.

L'Azienda ULSS è tenuta ad elaborare ed attivare, con il concorso attivo di tutte le strutture tecnico-funzionali, un proprio "Piano strategico della Prevenzione" che sia un documento che organizzi e descriva in modo esplicito e trasparente obiettivi, azioni e risorse ritenuti necessari per affrontare problemi di salute e fattori di rischio prioritari.

(Codice interno: 264124)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2287 del 10 dicembre 2013

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Nuova disciplina regionale per le attività di informazione ed accoglienza turistica. Deliberazione n. 139/CR del 28 ottobre 2013. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 15.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si provvede a definire il nuovo assetto organizzativo a livello centrale e periferico dell'attività di informazione e accoglienza turistica, individuando i soggetti gestori, le innovative modalità operative e le diversificate iniziative che possono essere attuate fra pubblico e privato nelle destinazioni turistiche.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 18 giugno 2013 ed entrata in vigore il 3 luglio 2013 rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, destinata a definire una politica regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa nuova normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

Nel disegno strategico della Giunta regionale, la legge regionale 11/2013 è uno dei tre strumenti normativi con i quale viene completamente rivisitata la normativa regionale in materia di turismo: il primo, appunto la legge regionale n. 11/2013, interessa tutta la disciplina in ordine all'industria turistica; il secondo è relativo alla nuova disciplina relativa al demanio marittimo a finalità turistico- ricreativa che si rinviene con il PDL 225 all'esame del Consiglio regionale; il terzo afferente le professioni turistiche per le quali la Giunta regionale intende intervenire normativamente, non appena lo Stato avrà rivisto la normativa nazionale adeguandola alla direttive comunitarie, considerato che in tal caso si opera in ambito di materia concorrente.

Con l'entrata in vigore della legge n. 11 del 14 giugno 2013, numerosi articoli della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" sono stati abrogati, ed in particolare con l'articolo 15 della legge regionale 11/2013 denominato "Informazione ed accoglienza turistica" è stato completamente rivisto l'assetto organizzativo e le attività inerenti questo importante segmento dell'attività turistica, specificatamente rivolta al turista, già arrivato e presente nella destinazione, che intende acquisire informazioni, notizie e indicazioni per il proprio soggiorno e per la migliore e più soddisfacente fruizione delle occasioni e luoghi di divertimento, di svago, di spettacolo e di attrazione, sia della destinazione che del Veneto nel suo complesso.

Al riguardo va precisato che il sistema della normativa previgente attribuiva la competenza esclusiva ed univoca alle province che la esercitavano direttamente, ovvero avvalendosi di enti e associazioni locali previa convenzione, nel territorio di competenza.

Ora, con la nuova legge regionale n. 11/2013, articolo 15, la funzione di informazione ed accoglienza turistica è di competenza della Giunta regionale, alla quale il legislatore attribuisce il compito di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività in maniera unitaria su tutto il territorio regionale, mentre l'organizzazione operativa e la gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica a livello locale è svolta dai soggetti, anche associati, pubblici e privati.

È necessario, peraltro, precisare che il contesto nel quale si viene a calare il nuovo articolo 15 è completamente diverso da quello precedente che aveva ispirato la legge regionale 33/2002. Innanzi tutto sono cambiati i presupposti operativi: il Veneto deve fare sistema e la suddivisione rigida in amministrazioni provinciali risulta ora completamente superata dalle specifiche esigenze del turismo moderno. In secondo luogo il ruolo dei comuni ha assunto un aspetto determinante anche in relazione a quanto introdotto dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" che consente ai comuni l'introduzione dell'imposta di soggiorno. In questo senso va rilevato che ad oggi risultano essere trentaquattro i comuni che hanno applicato l'imposta di soggiorno per un introito stimato di oltre trenta milioni di Euro,

anche se, in base alle statistiche disponibili, potrebbero essere oltre una cinquantina i comuni potenzialmente interessati in quanto superano, a puro titolo di esempio, le cinquecentomila presenze turistiche annue.

Inoltre, è da rilevare che, nella nuova legge, il sistema di informazione ed accoglienza ha una connotazione particolarmente innovativa e moderna in quanto fornisce, oltre alle consuete informazioni turistiche, i servizi finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta delle risorse turistiche e dei prodotti del territorio. Infine non si può non rilevare la differenza fra la precedente normativa e la nuova legge regionale 11/2013 in ordine alle modalità e sistemi di informazione con una profilatura del servizio con i moderni sistemi informaci, e con l'aumento di efficienza di tale sistema in relazione alla destinazione, alle esigenze degli operatori privati, all'organizzazione che l'ente locale intende adottare.

Con il presente provvedimento quindi, nell'ambito delle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, attribuite dall'articolo 15 della legge regionale n. 11/2013 alla Giunta regionale, si provvede a disciplinare quanto previsto dalla legge in ordine a:

a. gli standard minimi di informazione ed accoglienza turistica, le caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia di servizi offerti;

b. le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del territorio;

c. l'eventuale concessione di contributi;

d. i requisiti e le caratteristiche dei soggetti anche associati, pubblici e privati, che possono gestire le attività di informazione ed accoglienza turistica.

In ordine ai primi due punti l'**Allegato A)** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, esplicita gli standard minimi di informazione ed accoglienza che la Giunta regionale ritiene di ufficializzare lasciando poi agli enti locali la facoltà di optare per una combinazione degli stessi in relazione alla località, ai servizi necessari, alla dislocazione, alle attività affidate, ecc..

Sono sostanzialmente quattro le forme che si ritiene possano essere organizzate a livello locale e che avranno caratteristiche, connotazioni, segni distintivi e servizi di livello analogo in tutto il territorio regionale:

- Informazione ed accoglienza turistica - IAT - di destinazione,
- Informazione ed accoglienza turistica - IAT - di territorio,
- Info-point turistico,
- Dispositivi di comunicazione per l'utilizzo "in mobilità" dell'utente,

e ciò in relazione ai servizi, alle funzioni e alle attività, al grado di coinvolgimento dei soggetti privati, alle caratteristiche stagionali o annuali della località, alla tipologia e grado di esigenze della clientela, dei turisti, alla loro nazionalità, provenienza, ecc..

Le tipologie di servizi relativi agli IAT di destinazione e di territorio, saranno collegate in rete mediante un sistema IDMS che consentirà l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità fra i punti informativi per rispondere al dettato normativo del legislatore regionale che ha inteso consentire la migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta complessiva delle risorse turistiche e della gamma di prodotti turistici rinvenibile nell'intero territorio veneto. Anche gli info-point turistici potranno eventualmente collegarsi al sistema IDMS.

Infatti, i sistemi di IDMS (Internet Destination Management System) rappresentano strumenti di gestione delle destinazioni e di sistemi turistici organizzati e sono stati ideati per la gestione integrata di tutte quelle informazioni, procedure e comunicazioni coordinate quotidianamente dalle organizzazioni di gestione delle destinazioni turistiche. Un sistema di IDMS permette di riunire le informazioni e renderle fruibili per gli utenti, favorisce un maggiore coordinamento, razionalizzazione e sistematizzazione nella presentazione dell'offerta turistica regionale.

Per la realizzazione di questo "sistema di rete" dell'informazione turistica regionale si prevede che la Giunta regionale si faccia carico di individuare, realizzare e porre al servizio di tutti gli IAT di destinazione e di territorio che verranno attivati nel territorio regionale, un sistema informatico di grado di far circolare le informazioni necessarie al turista presente in qualsiasi località del Veneto.

Appare evidente invece che l'info-point turistico e il sistema e circuito di informazione locale sono sistemi organizzati e fortemente informatizzati, in grado di soddisfare le esigenze informative, esplicative e divulgative delle singole località, degli eventi disponibili e delle attività presenti e previste nella specifica località nella quale si trova il turista.

Il sistema di informazione ed accoglienza in "mobilità dell'utente" fa invece riferimento a sistemi informativi del turista che utilizzano le moderne tecnologie informatiche per raggiungere il turista e portarlo a conoscenza di servizi, eventi, opportunità, manifestazioni, ecc. nella sua permanenza nella destinazione. In questo caso si fa riferimento alle potenzialità offerte da dispositivi di comunicazione con caratteristiche simili a quello di un personal computer, ma che ne consentono l'utilizzo "in mobilità dell'utente" quali: smartphone, tablet, pocketPC o palmari, cellulari muniti di browser per la navigazione in rete.

Per loro natura tali sistemi sono destinati ad essere più che sostitutivi, molto spesso, integrativi degli Uffici IAT e degli info-point, e quindi utili per fornire informazioni e servizi aggiuntivi, utilizzando sistemi tecnologici all'avanguardia e sempre più diffusi fra i turisti di nuova generazione.

Inoltre, nello spirito del legislatore di operare a "sistema di rete", con la Giunta regionale che svolge le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento e gli enti locali che si occupano della gestione nei confronti del turista italiano e straniero, appare opportuno che la Giunta regionale si faccia carico di ideare, implementare e realizzare materiale comunicativo ed informativo dei prodotti turistici e delle diverse espressioni turistiche dei territori, con connotazioni e caratteri di unitarietà e di linearità identificativa, da porre a disposizione delle organizzazioni di gestione della destinazione e degli enti locali competenti nella gestione sul territorio veneto delle attività di informazione ed accoglienza.

Quanto sopra si ritiene sia necessario per due sostanziali motivi a cui la Giunta regionale attribuisce particolare rilievo:

- rispettare il principio di un'informazione al turista semplice, comprensibile e uniforme per tutti i tematismi e prodotti turistici presenti nel territorio regionale con materiale documentale, messaggi comunicativi ed informazioni caratterizzati da univoca identità, linearità, omogeneità e continuità;
- realizzare una riduzione della spesa pubblica con un unico "centro di spesa" che consenta un'economia di scala e un risparmio in termini di tempo, lavoro e risorse, umane e finanziarie, per la realizzazione delle attività di produzione e distribuzione del materiale comunicativo e informativo.

Riguardo al servizio reso al turista dell'informazione e accoglienza, necessita precisare che la legge regionale n. 11/2013 all'articolo 51, comma 3, lett. e) ha previsto un periodo di transitorietà nel senso che ha disposto che l'articolo 3, comma 1 della legge regionale 33/2002, che trasferisce, tra l'altro, la funzione di informazione, accoglienza ed assistenza turistica alle province, sia abrogato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 11/2013.

Di fatto quindi si viene a determinare un periodo di transitorietà entro il quale andranno definiti, da un lato, i compiti della Giunta regionale, oggetto di disciplina con il presente provvedimento, e dall'altro, l'applicazione del nuovo articolo 15 della legge regionale 11/2013 in ordine, in particolare al soggetto gestore e quindi al regolare passaggio fra il "vecchio" e il "nuovo" sistema di informazione ed accoglienza che dovrà comunque concludersi entro la data limite del 3 gennaio 2015, definita nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale n. 11/2013.

Sul piano della nuova organizzazione delle attività di informazione ed accoglienza turistica, andrà evidentemente considerata, tra gli altri fattori, anche la professionalità degli addetti maturata sulla base dell'esperienza lavorativa negli uffici IAT durante la vigenza della legge regionale n. 33/2002.

In questo senso quindi, pur nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei soggetti gestori, va considerata la deliberazione n. 45/2013, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 maggio 2013, avente ad oggetto "Ordine del giorno del Consiglio regionale relativo a "Nuova legge regionale sul turismo: non disperdere le professionalità esistenti nelle strutture di informazione, accoglienza ed assistenza turistica" in occasione dell'esame del progetto di legge relativo a "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

In conformità al suddetto ordine del giorno del Consiglio regionale, si ritiene di sottolineare l'importanza e la convenienza per i soggetti gestori delle attività di informazione ed accoglienza turistica, di avvalersi, in via prioritaria, del personale proveniente dalle strutture che hanno gestito le funzioni di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione locale per conto delle province, con qualsiasi tipo di contratto, in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

Va infine rilevato che il comma 3 dell'articolo 15 prevede che le attività di informazione ed accoglienza sono svolte nelle singole località in via prioritaria, ove esistenti, dalle organizzazioni di gestione della destinazione turistica e ciò nella logica di individuare un servizio che sia in grado di soddisfare le esigenze del turista, ma che tenga conto, anche e soprattutto delle specificità del territorio e delle indicazioni, suggerimenti e proposte dei soggetti privati che costituiscono l'organizzazione di gestione della destinazione.

In ordine ai requisiti e alle caratteristiche dei soggetti pubblici e privati, anche associati, che possono gestire le attività di informazione e di accoglienza turistica si ritiene che gli stessi debbano avere una sede stabile nella destinazione e nel territorio nel quale intendono svolgere la funzione, essere in grado di assicurare un servizio adeguato alla valenza turistica della località,

garantire orari e giorni di apertura proporzionati alla presenza di turisti, garantire i servizi minimi essenziali previsti dall'**Allegato A)** alla presente deliberazione per le diverse forme di attività.

Si ritiene quindi che in sede di prima applicazione della legge regionale 11/2013 la Giunta regionale potrà accogliere le manifestazioni di interesse alla gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica da parte dell'amministrazione comunale della destinazione, dell'Unione di comuni del territorio oppure dall'amministrazione provinciale.

Si dà atto che possono gestire il servizio di informazione ed accoglienza previsto dall'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11:

. l'Organizzazione di Gestione della Destinazione - OGD - ove esistente;
. l'amministrazione comunale della destinazione;
. l'Unione di comuni del territorio costituita secondo le vigenti normative statali e regionali;
. la provincia.

Al fine di rispettare il principio espresso dalla legge regionale n. 11/2013, i comuni, le loro unioni, e le province che avviano le attività di informazione ed accoglienza turistica ai sensi della presente deliberazioni potranno poi conferire, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, tale attività alla Organizzazione di Gestione della Destinazione - OGD - che nel frattempo si sarà costituita nella destinazione o nel territorio e tali Organizzazioni potranno quindi subentrare nella gestione delle attività.

Il sopraccitato **Allegato A)** al presente provvedimento riporta le disposizioni procedurali per il riconoscimento dei soggetti gestori pubblici delle attività di informazione ed accoglienza, mentre l'**Allegato B)** fissa e regola i rapporti, mediante accordo di collaborazione, di durata almeno triennale, fra Giunta regionale ed i soggetti gestori di dette attività.

Al fine di sviluppare le opportune sinergie fra pubblico e privato, ovvero definire operatività del pubblico concordate e in sintonia con le strategie più propriamente economico-commerciali, elemento significativo della nuova legge regionale, i soggetti gestori pubblici, firmatari degli accordi di collaborazione, ove non abbiano conferito la gestione dell'attività di cui trattasi l'Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) perché non ancora esistente, possono affidare, con le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto degli standard dell'Allegato A) al presente provvedimento, dandone comunicazione alla Direzione regionale Turismo, la gestione di attività di informazione ed accoglienza ad altri soggetti in possesso dei requisiti di professionalità richiesti, tra cui: consorzi di imprese turistiche, associazioni di rappresentanza del settore del turismo a livello di destinazione o territorio, associazioni Pro Loco.

Si ritiene altresì di precisare che le OGD, tenuto conto della priorità nello svolgimento delle attività di informazione ed accoglienza, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 11/2013, non possano ulteriormente affidare tali attività ad altri soggetti; per gli stessi motivi, è auspicabile che, in assenza di conferimento all'OGD, l'eventuale affidamento delle attività di informazione e accoglienza ad altri soggetti avvenga comunque nell'ambito di un più complessivo programma che preveda la gestione unitaria congiunta della filiera turistica (informazione, accoglienza, promozione, commercializzazione) all'interno delle destinazioni o dei territori di competenza.

In relazione all'eventuale concessione di contributi, previsti dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale in parola, si ritiene che tale aspetto potrà essere considerato in relazione alle effettive disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario 2014 e secondo criteri, procedure e priorità che saranno definite dalla Giunta regionale con specifici provvedimenti.

Si propone di conferire al Dirigente della Direzione regionale Turismo l'incarico di sottoscrivere, nelle forme previste dall'articolo 15 della legge 241/1990 in forma esclusivamente digitale, l'accordo di collaborazione con i soggetti gestori pubblici riconosciuti dalla Giunta regionale, individuando nell'accordo i tempi di avvio delle attività di informazione ed accoglienza, che sono fissati, al più tardi, entro il 3 gennaio 2015 ai sensi della lettera e) del comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale n. 11/2013.

Si ritiene altresì che le Province continuino a gestire dopo il termine del 3 gennaio 2015, previsto dalla citata lettera e) del comma 3 dell'articolo 51, esclusivamente gli uffici IAT, già gestiti ai sensi della legge regionale n. 33/2002, che saranno oggetto degli accordi di collaborazione conclusi con la Regione, ai sensi del presente provvedimento.

Con successivo provvedimento la Giunta regionale provvederà a definire il sistema di IDMS (Internet Destination Management System) per la creazione del sistema di rete degli IAT di destinazione e degli IAT di territorio attivati nelle destinazioni venete per l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità fra i punti informativi e la migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta complessiva delle risorse turistiche e della gamma di prodotti turistici veneti.

Per quanto concerne il segno distintivo, si ritiene di confermare anche per i nuovi uffici di informazione e accoglienza da istituire i caratteri ed i segni distintivi delle sedi ove già si svolge tale attività e definita con la deliberazione n. 2233 del 21

settembre 2010.

Si propone, inoltre, che con successiva deliberazione la Giunta regionale provvederà a definire i segni distintivi degli info-point, nonché a disciplinare l'ideazione, l'implementazione e la realizzazione di materiale comunicativo ed informativo turistico con connotazioni e caratteri di unitarietà e di linearità identificativa, da porre a disposizione delle organizzazione di gestione della destinazione e degli enti locali competenti nella gestione delle attività di informazione ed accoglienza.

Ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 11/2013 che conferisce alla Provincia di Belluno le funzioni in materia di turismo che non sono di stretta competenza e attività della Regione, si ritiene di stabilire che le presenti disposizioni di applichino alla provincia di Belluno con carattere di cedevolezza e perdano per essa efficacia dalla data di entrata in vigore della specifica disciplina adottata dalla Provincia di Belluno, fermi restando i principi definiti dalla legge regionale 11/2013 all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b), e l'utilizzo di IDMS unico regionale.

Il presente provvedimento è stato trasmesso alla competente Commissione consiliare per il parere previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 11/2013, parere che è stato reso in senso favorevole il 5 dicembre 2013, con prescrizioni che vengono integralmente recepite con il presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento;

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 18 giugno 2013 ed entrata in vigore il 3 luglio 2013;

VISTA la legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTA la legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012, "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" e in particolare l'articolo 22;

VISTO in particolare l'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, nonché l'articolo 21 della medesima legge regionale;

VISTA la deliberazione n. 2233 del 21 settembre 2010 in ordine al segno distintivo degli uffici di informazione ed accoglienza;

VISTO il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge il 7 agosto 2012 n. 135.

VISTO il parere espresso dalla VI Commissione Consiliare il 5 dicembre 2013 sulla deliberazione 139/CR del 28 ottobre 2013;

delibera

1. di stabilire, per le motivazioni e le argomentazioni indicate nelle premesse, gli standard minimi di informazione ed accoglienza turistica, le caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia di servizi offerti nonché le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del territorio di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

2. di disporre che le attività di informazione ed accoglienza turistica si esplicano mediante l'implementazione operativa e funzionale di:

- Informazione ed accoglienza turistica - IAT - di destinazione;
- Informazione ed accoglienza turistica - IAT - di territorio;
- Info-point turistico;
- Dispositivi di comunicazione per l'utilizzo "in mobilità" dell'utente;

3. di stabilire che possono gestire le attività di informazione ed accoglienza per ciascuna destinazione o territorio, ferma la priorità di cui all'articolo 15, comma 3, della L.R. n. 11/2013:

- l'Organizzazione di Gestione della Destinazione - OGD - ove esistente;
- l'amministrazione comunale della destinazione;

. l'unione di comuni dei territori costituita secondo le vigenti normative statali e regionali;
. la provincia;

4. di stabilire che le caratteristiche operative, i requisiti minimi, le attività e i servizi che saranno resi per l'informazione e l'accoglienza turistica ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11/2013, nonché le disposizioni procedurali per il riconoscimento dei soggetti gestori delle attività sono indicati nell'**Allegato A)** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5. di stabilire che l'avvio delle attività da parte dei soggetti autorizzati deve intervenire entro il termine massimo del 3 gennaio 2015 e che i rapporti di collaborazione fra Giunta regionale ed i soggetti gestori pubblici delle attività di informazione ed accoglienza turistica sono disciplinati dall'accordo di collaborazione, di durata triennale, secondo lo schema di cui all'**Allegato B)** al presente provvedimento;

6. di disporre, in conformità all'ordine del giorno del Consiglio regionale n. 45/2013 del 30 maggio 2013, sia data priorità nelle assunzioni, nel rispetto della vigente normativa, al personale proveniente dalle strutture che hanno gestito le funzioni di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione locale per conto delle province, con qualsiasi tipo di contratto, in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

7. di stabilire che, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente, i soggetti gestori, sottoscrittori degli accordi di collaborazione di cui al punto 5, ove non conferiscano la gestione all'Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) perché non ancora esistente, possano affidare, per una durata non superiore all'accordo e nel rispetto degli standard stabiliti dal presente provvedimento, la gestione di attività di informazione ed accoglienza ad altri soggetti tra cui i consorzi di imprese turistiche, le associazioni di rappresentanza del turismo a livello di destinazione o territorio, le associazioni Pro Loco;

8. di stabilire che le Province continuino a gestire dopo il termine del 3 gennaio 2015, previsto dalla lettera e) del comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale n. 11/2013, esclusivamente gli uffici IAT che saranno oggetto degli accordi di collaborazione conclusi con la Regione, ai sensi del presente provvedimento;

9. spetta al Dirigente della Direzione regionale Turismo la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione, nelle forme previste dall'articolo 15 della legge n. 241/1990, dell'accordo di collaborazione con i soggetti gestori pubblici riconosciuti; il medesimo può apportare, con propri decreti, marginali modificazioni ed integrazioni agli allegati che si rendessero necessarie, senza alterare i principi e le condizioni generali dagli stessi stabilite;

10. di stabilire che con successivi provvedimenti la Giunta regionale provvederà a definire:

. il sistema di IDMS (Internet Destination Management System) per la creazione della "rete degli IAT" attivati per l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità fra i punti informativi dell'offerta complessiva della gamma di prodotti turistici veneti;
. i segni distintivi degli info-point e provvedere alla ideazione, implementazione e realizzazione di materiale comunicativo ed informativo turistico con connotazioni e caratteri di unitarietà e di linearità identificativa;

11. di confermare anche per i nuovi uffici IAT da istituire i caratteri ed i segni distintivi delle sedi ove si svolge l'attività di informazione ed accoglienza turistica, già individuati con deliberazione n. 2233 del 21 settembre 2010;

12. di stabilire che, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 15 delle Statuto e dall'articolo 21 della legge regionale in parola, le presenti disposizioni di applicano alla provincia di Belluno con carattere di cedevolezza e perdono per essa efficacia dalla data di entrata in vigore della specifica disciplina adottata dalla Provincia di Belluno, fermi restando i principi definiti dalla legge regionale 11/2013all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b), e l'utilizzo di IDMS unico regionale;

13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2287 del 10 dicembre 2013

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto
(Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 15)

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA

Con il presente provvedimento si dà attuazione alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, attribuite dall'articolo 15 della legge regionale n. 11/2013 alla Giunta regionale.
Si provvede quindi a disciplinare quanto previsto dalla legge in ordine a:

a. gli standard minimi di informazione ed accoglienza turistica, le caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia di servizi offerti;
b. le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del territorio;
c. l'eventuale concessione di contributi;
d. i requisiti e le caratteristiche dei soggetti anche associati, pubblici e privati, che possono gestire le attività di informazione ed accoglienza turistica.

Le considerazioni e le disposizioni previste nel dettato deliberativo sono esplicitate nei paragrafi che seguono che saranno da riferimento per le Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni - OGD – e per gli Enti locali che potranno attivare una o più delle forme di informazione ed accoglienza previste dal presente allegato, ovvero optare per una combinazione degli stessi in ordine alla località, ai servizi necessari, alla dislocazione, alle attività affidate, ecc..

1) Definizione dell'attività di informazione ed accoglienza turistica.

L'attività di informazione ed accoglienza turistica si esplica mediante la fornitura al turista di informazioni, notizie, attività, servizi che possono interessare, migliorare e qualificare la sua permanenza nel territorio regionale. Può altresì essere svolta a favore di chiunque richieda informazioni dai luoghi di residenza a mezzo telefono, fax, e-mail, voipe, ecc..
Ogni informazione, notizia, attività o servizio non può avere carattere discriminatorio ed è quindi deve essere svolta a favore di chiunque abbia accesso o richieda la prestazione di un servizio comunque destinato a soddisfare le esigenze del turista.
Parimenti le informazioni, notizie, attività e servizi sono in primo luogo riferiti alla destinazione, ma su richiesta esplicita dell'interessato, concernono anche informazioni, notizie, attività e servizi relativi all'intero territorio regionale e le espressioni turistiche di tutti i tematismi definiti dalla legge regionale, senza quindi esclusione di territorio, di tematismo o di tipologia di informazione disponibile.
L'attività di informazione e accoglienza turistica è in ogni caso associata all'attività di rilevazione statistica e di flusso dei dati informativi dal territorio alla Regione in ordine agli arrivi, presenze e ogni altra informazione utile per la programmazione regionale in materia turistica.

2) Caratteristiche generali dell'attività informativa

Sono utenti del servizio di informazione ed accoglienza turistica tutte le persone che richiedono informazioni, notizie e accoglienza di tipo turistico nelle modalità indicate dalla presente deliberazione: turisti, italiani e stranieri, gli operatori turistici, le associazioni di rappresentanza, gli enti pubblici e tutti coloro che intendano utilizzare le risorse turistiche della destinazione o del territorio.

Gli utenti hanno diritto all'utilizzo dei vari canali di informazione turistica, che sono:

I) canali di informazione attivi durante l'orario di servizio: lo sportello dell'ufficio IAT (Informazione ed Accoglienza Turistica), il telefono, il fax, la posta tradizionale, quella elettronica (e-mail), ovvero qualsiasi altro mezzo elettronico ed informatico;

II) canali di informazione sempre attivi: il sito internet, nonché eventuali terminali elettronici, con schermo attivabile per via tattile, c.d. "*touch screen*", installati nei luoghi di maggiore afflusso turistico.

L'articolo 15 della legge regionale n. 11/2013 prevede che il servizio di informazione ed accoglienza sia operato al fine di:

a) ***Fornire informazioni relative alla destinazione*** e al territorio: risorse locali ambientali, paesaggistiche e storiche, itinerari turistici, luoghi di culto, musei, mostre, pinacoteche ed eventi; strutture ricettive, ivi compresi gli agriturismi e gli ittiturismi, la disponibilità di servizi offerti, prezzi e disponibilità di alloggio, nonché degli stabilimenti balneari, impianti di risalita e dei locali di ristorazione; eventi nel territorio; strutture ricreative e del tempo libero; mezzi di trasporto pubblici e privati; emergenze e notizie utili; attività turistiche connesse al settore primario, ecc..
b) ***Distribuire materiale*** informativo e promozionale prodotto in accordo con la Giunta regionale e relativo alla destinazione e al territorio regionale, quale piantine del luogo, guide con notizie di carattere storico, artistico e culturale, itinerari tematici, ecc., nonché materiale informativo, comunicativo e divulgativo predisposto da altri soggetti e inerente le attività turistiche della destinazione o del territorio;
c) ***Vendere prodotti*** editoriali per i turisti, nonché, eventualmente, altri prodotti tipici locali, dell'artigianato, dell'attività rurale locale, nel rispetto della disciplina di settore; qualsiasi materiale e oggetto di merchandising della destinazione e del territorio;
d) ***Prenotare,*** senza costi di intermediazione a carico del cliente, l'alloggio nelle strutture ricettive, nonché altri servizi di ristorazione, purché nell'ambito regionale, esclusivamente a favore di turisti che accedono agli IAT;
e) ***Vendere biglietti e ticket*** per i servizi della destinazione e del territorio quali musei, mostre, pinacoteche, spettacoli, stabilimenti balneari, impianti di risalita, strutture ricreative e del tempo libero; mezzi di trasporto pubblici e privati, ecc., nonché biglietti e ticket delle principali attività artistiche, culturali, di spettacolo e sportive che si svolgono in Veneto;
f) ***Raccogliere e rispondere*** a segnalazioni di disservizi e reclami, suggerimenti e proposte dei turisti e degli operatori locali per migliorare il servizio turistico e la qualità dell'ospitalità;
g) ***Fornire dati di interesse statistico*** e turistico richiesti dalla Giunta regionale ai fini di una valutazione quantitativa delle attività e per il miglioramento del servizio.

L'attività di informazione ed accoglienza è gestita a livello locale dai soggetti pubblici e privati, singoli ed associati mediante una collaborazione con gli enti locali, la CCIAA e con le associazioni di rappresentanza del settore turismo, nonché con gli altri organismi associativi degli imprenditori, nel rispetto del principio che il servizio è reso all'utente per una migliore fruizione delle strutture

ricettive, dei trasporti e dell'offerta complessiva delle risorse e dei prodotti turistici della destinazione e del territorio.

---

3) Competenze e funzioni

Ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 11/2013, la titolarità della funzione di indirizzo, programmazione e coordinamento dell'attività di informazione e accoglienza turistica è in capo alla Giunta regionale, che definisce le condizioni minime di operatività in funzione della tipologia di servizio offerto, del livello turistico della località, della tipologia delle persone che frequentano la destinazione, ecc.

Sulla base del positivo esperimento avviato negli anni precedenti con il Progetto REGIO-IAT, un circuito di Uffici di informazione ed accoglienza turistica collegati in rete e in grado di fornire informazioni dell'intero territorio regionale, la Giunta regionale assicura:

a) l'indirizzo e la gestione unitaria del servizio nell'intero territorio regionale;
b) il coordinamento dell'attività e il raccordo operativo fra i soggetti locali gestori dell'attività di informazione, assistenza ed accoglienza turistica;
c) la realizzazione periodica di attività informative e formative degli operatori indicati e designati dai gestori locali delle attività (sia di front-office che di back-office);
d) il flusso e la circuitazione delle informazioni, notizie, attività e informazione, mediante il raccordo informatico degli uffici di informazione ed accoglienza turistica;
e) il raccordo operativo e funzionale per il regolare flusso delle informazioni e rilevazioni statistiche ai sensi della legge regionale n. 8/2003;
f) il coordinamento del materiale promozionale definendo una grafica unitaria e un coordinamento nella produzione e gestione del materiale comunicativo e promozionale.

La Giunta regionale non interviene nella gestione diretta sul territorio dell'attività di informazione ed accoglienza, ma si avvale di operatori locali delle singole destinazioni che si fanno carico della gestione diretta del servizio in nome e per conto della Regione.

Possono gestire il servizio:

- l'organizzazione di gestione della destinazione, come definita all'articolo 9 della legge regionale n. 11/2013 ove costituita secondo i criteri e parametri previsti dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3 del citato articolo; l'OGD è il soggetto che ha carattere di priorità generale stabilito dalla legge regionale 11/2013;
- l'amministrazione comunale della destinazione;
- l'associazione di comuni della destinazione, organizzati nelle forme previste dalla legislazione statale e regionale;
- la provincia.

La gestione a livello locale e territoriale dell'attività di informazione ed accoglienza turistica è svolta, in base a quanto previsto dalla legge regionale, da un soggetto pubblico riconosciuto dalla Giunta regionale come gestore, che sottoscrive con l'Amministrazione regionale un Accordo di collaborazione pluriennale ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, salvo il conferimento della gestione, da parte del soggetto gestore riconosciuto, all'organizzazione di gestione della destinazione (OGD) in conformità alla normativa vigente. Lo schema di accordo di collaborazione è quello contenuto nell'Allegato B alla presente delibera.

La Giunta regionale, tramite il Dirigente regionale della Direzione Turismo incaricato, provvede alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con il soggetto gestore pubblico riconosciuto che

si assume la responsabilità e l'onere di provvedere alla regolare erogazione del servizio secondo criteri di efficienza e di efficacia dell'azione.

I soggetti gestori, sottoscrittori degli accordi di collaborazione, possono stipulare in qualsiasi momento di vigenza dell'accordo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto comunque degli standard del presente Allegato, dandone comunicazione alla Direzione Turismo, apposite collaborazioni con soggetti privati per la gestione di attività di informazione ed accoglienza, tra cui i consorzi di imprese turistiche, le associazioni di rappresentanza del settore turismo a livello di destinazione o territorio, nonché le associazioni Pro Loco, definendo criteri di selezione tra cui la qualità del servizio reso, i giorni e orari di apertura, la pluralità dei servizi offerti, la disponibilità di plurilingue, professionalità del personale preposto al servizio, ecc...

---

4) Soggetto gestore e standard minimi

Il soggetto che ha sottoscritto l'Accordo di collaborazione con la Giunta regionale per la gestione~~,~~ in nome e per conto della Regione, delle attività di informazione e accoglienza turistica di cui al presente provvedimento, si impegna ad assicurare i seguenti ***requisiti e standard minimi***:

1. idoneo locale da destinarsi ad ufficio aperto al pubblico, ove è assicurata l'accessibilità ai disabili e l'identificazione dell'ufficio è operata secondo gli standard di riconoscimento stabiliti dalla deliberazione n. 2233 del 21 settembre 2010;
2. localizzazione dell' ufficio, di norma, nei pressi dei luoghi maggiormente frequentati dai turisti oppure nei principali punti di accesso al centro abitato;
3. personale professionalmente preparato e, ove necessario, plurilingue in grado di fornire i servizi richiesti dal turista;
4. l'apertura al pubblico nei periodi definiti nell'accordo di collaborazione;
5. fornitura di materiale informativo e comunicativo e di altro materiale disponibile;
6. impegno a seguire le indicazioni e gli indirizzi operativi e di coordinamento definiti nell'ambito della rete REGIO-IAT;
7. collaborazione con gli operatori turistici della destinazione o del territorio per la fornitura di servizi integrati con le esigenze commerciali e degli imprenditori turistici;
8. supporto agli operatori nella trasmissione dei dati statistici e le informazioni statistiche;
9. consegna ai turisti, che intendano segnalare dei disservizi, di apposite schede per reclami, offrendo assistenza nella compilazione e inoltrando le schede all'ente competente a vigilare sul servizio oggetto del reclamo.

In conformità all'ordine del giorno del Consiglio regionale n. 45/2013 del 30 maggio 2013, si darà priorità nelle assunzioni, nel rispetto della vigente normativa, al personale proveniente dalle strutture che hanno gestito le funzioni di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione locale per conto delle province, con qualsiasi tipo di contratto, in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.

Per questa tipologia di attività si prevedono due tipi di servizi:

I) Informazione e Accoglienza Turistica rivolta alla destinazione - ***IAT DI DESTINAZIONE*** -: nei quali l'informazione e l'accoglienza è altamente specializzata e realizzata per una destinazione turistica di rilevanza sostanziale per il turismo veneto, e riguardano, di norma, comuni ad alta "vocazione turistica";

II) Informazione e Accoglienza Turistica destinata ad un territorio - ***IAT DI TERRITORIO*** -: nei quali l'informazione e l'accoglienza è realizzata al servizio di un territorio con località a minor impatto turistico e diverse da quelle di cui al punto I.

Le due tipologie di Uffici IAT hanno requisiti di base e standard di servizio che sono necessariamente differenziati in relazione agli obiettivi, ai target, alle esigenze dei turisti e quindi alla reale operatività ed economicità.

---

5) Requisiti e standard aggiuntivi

In relazione a quanto previsto nel paragrafo precedente, per gli IAT DI DESTINAZIONE, ***in aggiunta*** ai requisiti e standard minimi di base, si prevedono i seguenti altri requisiti:

1. una o più postazioni internet per gli operatori con collegamento in rete;
2. una o più postazioni internet a disposizione dell'utente collegate a www.veneto.to e agli altri portali della destinazione con possibilità di utilizzo delle applicazioni, informazioni, guide ed itinerari;
3. superficie totale dell' ufficio non inferiore a venti metri quadrati;
4. presenza, di massima, di almeno due addetti plurilingue, con indicazione delle lingue desumibili dalla prevalenza dei turisti stranieri presenti nella destinazione;
5. distribuzione di materiale informativo e comunicativo della destinazione e di materiale informativo degli altri uffici della rete REGIO-IAT;
6. apertura stagionale o annuale con giornate e orari adeguati alle esigenze della destinazione.

Per gli IAT DI TERRITORIO, ***in aggiunta*** ai requisiti e standard minimi di base indicati nel paragrafo 4, si prevedono i seguenti altri requisiti e standard:

1. una o più postazioni internet per gli operatori con collegamento in rete;
2. una postazione internet collegata a www.veneto.to a disposizione dell'utente con la possibilità di utilizzo delle applicazioni, guide ed itinerari ecc. nella disponibilità del portale regionale degli altri portali dell'ambito territoriale;
3. presenza di personale in grado di relazionarsi con il pubblico, fornire le informazioni richieste, orientare il turista nei servizi, alloggi ecc.;
4. distribuzione di materiale informativo e comunicativo del territorio ed eventualmente degli altri territori;
5. apertura stagionale o annuale con giornate ed orari adeguati alle esigenze del territorio.

In relazione ai fattori di turisticità rilevati il soggetto gestore, può attivare degli INFO-POINT turistici, destinati ad assicurare un'ampia e diffusa attività di informazioni e accoglienza del turista nella destinazione o nel territorio.

Gli INFO-POINT turistici sono attivati su iniziativa del soggetto gestore riconosciuto dalla Giunta regionale con i soggetti esercenti pubblici servizi della destinazione o del territorio, e possono essere:

I) **integrativi** del servizio di informazione ed accoglienza degli IAT di DESTINAZIONE, con giorni od orari di apertura che possono essere totalmente o parzialmente contemporanei a quelli dello IAT della stessa località;

II) **sostituitivi** dello IAT di TERRITORIO, nel senso che l'attivazione di uno o più info-point turistici può sostituire l'apertura di uno IAT di territorio.

Per essere classificato come INFO-POINT turistico dal soggetto gestore riconosciuto dalla Regione è necessario che la convenzione sottoscritta dal titolare dell'INFO-POINT, preveda:

1. presenza di personale preparato in grado di relazionarsi con il pubblico, fornire informazioni di base al turista, orientare il turista nei servizi e nelle possibilità di alloggio;
2. distribuzione di materiale informativo e comunicativo messo a disposizione dal gestore;

3. presenza di una postazione internet collegata a www.veneto.to a disposizione dell'utente, ovvero copertura di rete gratuita, e con la possibilità di utilizzo delle applicazioni, guide, itinerari, ecc. del portale regionale e degli altri portali turistici della destinazione e dell'ambito territoriale circostante.

Gli INFO-POINT sono contrassegnati da una scritta "TOURIST INFO-POINT" posizionato negli esercizi pubblici riconosciuti dal soggetto gestore e reso visibile al turista, secondo un modello approvato con delibera di Giunta; gli stessi possono essere collegati in rete con l'IDMS regionale. Il soggetto gestore è tenuto a dare comunicazione alla Direzione Turismo della convenzione istitutiva dell'INFO-POINT, della loro localizzazione e riferimenti al fine di darne ampia informazione e diffusione.

In relazione alle attività, al target di turisti e ai servizi offerti, il soggetto gestore, può attivare il servizio di informazione ed accoglienza turistica mediante i SISTEMI "IN MOBILITA' DELL'UTENTE" facendo riferimento ai sistemi informativi e comunicativi al turista che utilizzano le moderne tecnologie informatiche per raggiungere il turista e portarlo a conoscenza di servizi, eventi, opportunità, manifestazioni, ecc. nella sua permanenza nella destinazione o nel territorio.

Si di fa riferimento, in particolare, alle potenzialità offerte da dispositivi di comunicazione con caratteristiche simili a quello di un personal computer, ma che ne consentono l'utilizzo "in mobilità dell'utente" quali: smartphone, tablet, pocketPC o palmari, cellulari muniti di browser per la navigazione in rete.

Per loro natura tali sistemi sono destinati, di norma, ad essere **integrativi** e non sostitutivi delle tipologie relative agli Uffici IAT e info-point, e quindi utili per fornire informazioni e servizi aggiuntivi, utilizzando sistemi tecnologici all'avanguardia e sempre più diffusi fra i turisti di nuova generazione.

---

6) Principi fondamentali del servizio

Il servizio di informazione e accoglienza turistica erogato dal soggetto gestore che ha sottoscritto l'accordo di collaborazione con la Giunta regionale, ovvero risulta affidatario del servizio in nome e per conto del soggetto gestore, tramite la convenzione di cui al paragrafo 5, si impegna al rispetto dei seguenti principi generali che, pur potendosi considerare degli scontati prerequisiti, si ritiene comunque utile richiamare nel presente provvedimento.

- L'attività di informazione ed accoglienza deve essere sempre orientata a ***soddisfare i bisogni degli utenti*** e concorrere così ad accrescere la reputazione della destinazione o del territorio e l'attività economica delle imprese;
- gli operatori del servizio di informazione ed accoglienza e tutto il personale considerano ***la cortesia e la disponibilità*** un requisito fondamentale della relazione, prestando la massima attenzione all'ascolto costante delle richieste dell'utente;
- gli operatori forniscono le informazioni e l'accoglienza con ***uguaglianza e imparzialità***; eventuali trattamenti differenziati e migliorativi possono essere praticati a fronte di oggettive esigenze e in relazione agli utenti anziani, portatori di handicap e bambini;
- è garantito agli utenti un servizio ***continuo ed affidabile***: il servizio di informazione ed accoglienza è sempre garantito negli orari di apertura degli uffici, a meno di cause di forza maggiore o imputabili a terzi e in tali casi il soggetto gestore si impegna a ridurre al minimo i tempi di disservizio;
- è garantita ***la partecipazione*** alla prestazione del servizio da parte dell'utente attraverso una sistematica raccolta di suggerimenti e proposte per migliorarne l'erogazione e

mediante il monitoraggio della qualità dei servizi erogati attraverso indagini sulla soddisfazione dell'utente;

- gli operatori del servizio di informazione ed accoglienza rispettano le condizioni di legge per quanto concerne ***il riconoscimento del dipendente*** da parte dell'utente nell'esercizio delle proprie attività di ricevimento del pubblico, in conformità all'articolo 12 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il badge od altro supporto identificativo è messo a disposizione dal soggetto gestore;
- gli operatori che svolgono l'attività di informazione e accoglienza turistica presso gli IAT, sia di DESTINAZIONE che di TERRITORIO, e i soggetti titolari di servizi pubblici che svolgono attività di INFO-POINT sono tenuti al pieno rispetto dell'***imparzialità, rotazione e eguaglianza*** nell'indicazione di imprese di servizi, di tipologie e categorie di strutture ricettiva, senza condizionamenti o espressioni di preferenza.

---

7. Sistemi di IDMS (Internet Destination Management System)

I sistemi di IDMS rappresentano strumenti di gestione delle destinazioni e di sistemi turistici organizzati e sono stati ideati per la gestione integrata di tutte quelle informazioni, procedure e comunicazioni coordinate quotidianamente dalle organizzazioni di gestione delle destinazioni turistiche. Un sistema IDMS permette di riunire le informazioni e renderle fruibili per gli utenti, favorisce un maggiore coordinamento, razionalizzazione e sistematizzazione nella presentazione dell'offerta turistica regionale.

Con l'utilizzo di nuove tecnologie, facili ed accessibili all'utente e alla loro applicazione in campo turistico, il sistema consente di offrire un modello metodologico di valorizzazione e promozione naturale e culturale replicabile, applicabile ed estendibile anche ad altri contesti e aree territoriali limitrofe. Da una parte, questi sistemi aiutano il Soggetto gestore della destinazione a raccogliere i dati, a strutturare i suoi servizi e a creare sinergie redditizie sul territorio, dall'altra, aiutano il turista a trovare tutte le informazioni che desidera a livello regionale.

Il sistema IDMS è il centro del sistema modulare di informazioni su base territoriale e propone una soluzione tecnologica per la cooperazione tra le basi dati e la comunicazione tra i portali di destinazione e tra questi ed il portale regionale/nazionale ed altri portali.

Con l'avvio del progetto REGIO-IAT approvato e finanziato dalla Giunta regionale, un sistema IDMS in Veneto, è attualmente adottato dalle Amministrazioni provinciali di Verona, Padova e Rovigo e la piattaforma IDMS Veneto è suddivisa in due grandi aree: la destinazione e l'amministrazione con struttura gerarchica in cui sono inseriti tutti gli uffici e gli operatori.

L'area destinazione contiene informazioni e contenuti e in questa sezione vanno inseriti i *Point Of Interest* (POI), manifestazioni, eventi ed itinerari, ma il sistema così strutturato è in grado di gestire altre informazioni quali strutture ricettive, le loro offerte e proposte commerciali, ed altri contenuti. Attraverso la rete IDMS, è possibile per gli operatori accedere in qualsiasi momento a tutte le informazioni messe dai soggetti gestori ed inoltrarle ad altri operatori per consentire l'accesso alle informazioni delle altre destinazioni e creare quindi un sistema multi-destinazione che rappresenti l'area geografica o che renda al meglio una ripartizione tematica del territorio. Ogni singolo ufficio/destinazione è in grado di creare una collaborazione con altri uffici/destinazioni, con l'obiettivo di fornire un servizio informativo completo ed efficiente.

Per il turismo del Veneto, ma ciò potrebbe essere considerato anche per la rete di eventi culturali, di spettacolo e delle tradizioni regionali, andrà quindi potenziato, strutturato e meglio definito il sistema IDMS adottato, per arrivare, a regime, alla definizione di dell'*Ufficio di informazioni turistiche virtuale* "*REGIO-IAT on line*", che mette in rete gli uffici turistici e di destinazione del *network* per una strutturazione informatizzata dell'organizzazione del territorio in grado di gestire il sistema di cooperazione, creare una sinergia operativa e funzionale tra destinazioni e Regione e con gli altri enti territoriali, attività economiche ed artigianali, strutture agro-alimentari, nonché con aziende di servizi.

L'infrastruttura tecnologica IDMS permette di realizzare infatti il database centrale/strategico a livello di destinazione per raccogliere ed elaborare le informazioni coordinate dagli uffici di redazione e garantire la distribuzione dei dati verso i portali, attraverso le antenne territoriali, gli uffici di accoglienza e i servizi di info-mobilità per il turista.

All'IDMS potrà essere affiancato il TIC Office (*Tourism Information Centre*), ovvero il sistema informativo gestionale che aiuta gli operatori turistici nella gestione, promozione e commercializzazione delle destinazioni. Attraverso il sistema di gestione TIC Office, tutte le richieste sono gestite in rete tra i vari uffici IAT, e ciò consente di individuare specifiche procedure operative per rendere più efficace la gestione crescente di informazioni ottimizzando le risorse a disposizione.

Il *Back Office* TIC adottato dalle rispettive destinazioni permette di raggiungere immediati risultati nella gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica, attraverso un sistema modulare veloce, funzionale e con un sistema di regole condiviso; la gestione integrata delle richieste via mail e telefoniche, nonché la profilazione completa dell'utente, ottimizzando la gestione del contatto e migliorando la qualità delle risposte multilingue; l'archiviazione di risposte tipo e delle Faq o richieste di evasione materiale in formato digitale che possono essere riutilizzate/aggiornate in qualsiasi momento e/o assemblate in base alla richiesta.

Con successivo provvedimento la Giunta regionale provvederà a definire il sistema di IDMS per la creazione del sistema di rete degli IAT di destinazione e degli IAT di territorio attivati nelle destinazioni venete per l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità fra i punti informativi e la migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta complessiva delle risorse turistiche e della gamma di prodotti turistici veneti.

8. Procedura di riconoscimento dei soggetti gestori

La Giunta regionale riconosce, secondo quanto stabilito dal dispositivo della presente deliberazione i soggetti gestori, per ciascuna destinazione o territorio, delle attività di informazione ed accoglienza, di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 11/2013, secondo le seguenti tipologie:

- l'amministrazione comunale della destinazione;
- l'associazione di comuni della destinazione, organizzati nelle forme previste dalla legislazione statale e regionale;
- la provincia.

Entro il termine – meramente ordinatorio – di due mesi dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, gli enti interessati, che rientrano nelle tipologie di cui sopra, presentano alla

Giunta regionale - Direzione Turismo – all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it la manifestazione di interesse alla gestione delle attività di informazione ed accoglienza.

La manifestazione di interesse esprime la richiesta di gestione delle attività a livello di destinazione o territorio, la disponibilità alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, di cui all'allegato B) al presente provvedimento ed è accompagnata da una relazione illustrativa della futura gestione degli IAT, che evidenzi il rispetto in generale degli standard previsti, ed in particolare i seguenti requisiti specifici di gestione:

a. indirizzo dell'ufficio o degli uffici di informazione ed accoglienza;
b. indicazione del periodo annuale o stagionale, giorni settimanali ed orario giornaliero di apertura di ciascun ufficio;
c. indicazione del numero degli addetti allo svolgimento delle attività e le lingue in uso nell'ufficio,
d. indicazione della/e tipologie di sistemi di informazione turistica che saranno adottati.

A seguito dell'istruttoria della Direzione Turismo, da concludersi entro quattro mesi dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, è approvato l'elenco, riferito a ciascuna destinazione e territorio, dei soggetti pubblici riconosciuti gestori delle attività di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e viene data ampia diffusione e comunicazione attraverso i mezzi ufficiali e telematici di informazione ai cittadini e ai turisti dei punti di informazione e comunicazione attivati nelle località turistiche del Veneto.

Tale comunicazione riguarderà anche le altre tipologie di informazione e comunicazione previste dal presente provvedimento di cui il Soggetto gestore provvederà a dare adeguato riscontro alla Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 2287 del 10 dicembre 2013 pag. 1/3

SCHEMA DI CONVENZIONE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990

PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA

TRA

La Regione del Veneto, rappresentata da ……., che agisce in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901 (c.f. 80007580279), nella qualità di Dirigente della Direzione regionale Turismo, autorizzato a sottoscrivere il presente Accordo con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. …… del …/…/2013, esecutiva ai sensi di legge;

E

(Il Comune/ l'Unione di Comuni/ la Provincia) con denominazione …….. e con sede legale in ……., rappresentato da …… codice fiscale ……..; autorizzato a sottoscrivere il presente Accordo con atto di …….. n. …….. in data ……..;

PREMESSO CHE

1) la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "*Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"* all'articolo 15 disciplina le funzioni di informazione ed accoglienza turistica nel Veneto;
2) la Deliberazione di Giunta regionale n……del…….. con oggetto : "*Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Nuova disciplina regionale per le attività di informazione ed accoglienza turistica",* prevede, in sede di prima applicazione della legge regionale n. 11/2013, che la Giunta regionale possa accogliere le manifestazioni di interesse alla gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica da parte dei Comuni, dell'Unione di comuni della destinazione o del territorio, delle Province;
3) in conformità alla citata deliberazione citata, il soggetto gestore con denominazione …….. e con sede legale in …… ha inviato Giunta regionale - Direzione Turismo - la manifestazione di interesse datata …… per la gestione delle attività di informazione e comunicazione ed in particolare per la gestione dell'Ufficio IAT di destinazione/di territorio sito in …….. (o per gli uffici IAT di destinazione/di territorio i cui indirizzi sono individuati nell'elenco contenuto nell'Allegato al presente Accordo);
4) con deliberazione n…….. del …… è stato riconosciuto come soggetto gestore del suddetto ufficio/uffici IAT l'ente che ha presentato la suddetta manifestazione di interesse, d'ora in poi denominato Soggetto gestore;
5) la citata deliberazione n…….. del …….. prevede che i rapporti di collaborazione per le attività di informazione e accoglienza turistica fra la Giunta regionale ed i Soggetti gestori, siano disciplinati da un Accordo di collaborazione;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1. Premesse ed Allegato.

Le premesse, le disposizioni e le indicazioni previste dalla deliberazione n. del…… nonché i requisiti, gli standard e le altre prescrizioni di cui all'Allegato A) motivano e sostanziano gli obiettivi e le finalità del presente Accordo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2. Forma dell'Accordo.

Il presente Accordo ha la forma elettronica, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990.

Articolo 3. Finalità dell'Accordo.

La Regione e il Soggetto gestore concordano sull'esigenza di istituire nel Comune di .....(o nei Comuni elencati) un Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.) di destinazione/di territorio.

Articolo 4. Obblighi del Soggetto gestore.

Il Soggetto gestore si obbliga, a sue spese, per la durata dell'Accordo, a gestire l'ufficio/i di cui all'articolo 3 secondo le modalità definite nella deliberazione di Giunta regionale n……del…….. e precisate nella relazione illustrativa presentata dal Soggetto gestore, contenuta nell'Allegato A al presente Accordo.

Articolo 5 Gestione indiretta.

Il Soggetto gestore può conferire o affidare, secondo quanto stabilito dalla DGR n. _____ del ____, la gestione di attività di informazione ed accoglienza al seguente altro soggetto, avente la seguente denominazione: …….. con sede in ……

Il Soggetto gestore definisce l'affidamento al suddetto soggetto, senza oneri per la Regione, e tramite convenzione tra Soggetto gestore ed Ente affidatario, tenuta agli atti, di durata pari al presente accordo di collaborazione.

Eventuali modifiche sono comunicate alla Direzione Turismo.

Articolo 6. Obblighi della Regione.

La Giunta regionale concede per la durata del presente Accordo al Soggetto gestore il diritto all'utilizzo dei segni distintivi degli uffici IAT come individuati e disciplinati nella deliberazione n. 2233 del 21 settembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'utilizzo del marchio regionale turistico:"*Veneto Tra la terra ed il cielo*", come individuato e disciplinato nella deliberazione n. 2382 del 1 agosto 2006 e successive modifiche e integrazioni.

La Giunta regionale si impegna a pubblicare e a dare diffusione in Italia e all'estero, per la durata dell'Accordo, i dati identificativi dell'ufficio/i IAT di cui all'articolo 3. Fornisce altresì il materiale informativo e documentale realizzato con un'unica veste grafica e prodotto in forma aggregata secondo le disposizioni previste o che saranno definite con successivo provvedimento in accordo con i Soggetti gestori.

Articolo 7. Durata e recesso.

Il presente Accordo ha una durata di tre anni dalla sottoscrizione, rinnovabile con scambio di lettere fra i soggetti sottoscrittori.

Eventuali modificazioni che dovessero intervenire in ordine ai contenuti del presente Accordo o riferiti ai soggetti sottoscrittori sono oggetto di specifiche comunicazioni e adeguamenti integrativi del presente Accordo.

Ciascuna delle parti può notificare all'altra il suo recesso dal presente Accordo con efficacia immediata, qualora abbia precedentemente notificato all'altra parte la motivata contestazione di un inadempimento colpevole dei suoi obblighi disciplinati dal presente Accordo e l'inadempimento contestato si sia protratto per sessanta giorni consecutivi dalla notifica della contestazione.

Articolo 8. Disposizioni fiscali.

Il presente Accordo costituisce un atto amministrativo, disciplinato dalla legge n. 241/1990, posto in essere dalla Regione diverso dalla gestione del patrimonio e come tale è esente dall' imposta di registro ai sensi dell'articolo 1 della tabella B del DPR n. 131/1986.

Il presente Accordo tra enti pubblici è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972.

Articolo 9. Foro competente.

Tutte le eventuali controversie, che possono derivare dall'esecuzione del presente Accordo, sono devolute, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 104/2010, al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto con sede a Venezia.

Il presente Accordo, con ogni Allegato, è letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

In …….. in data …….

Per la Giunta regionale

_____

Per il Soggetto gestore

_____

(Codice interno: 264126)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2297 del 10 dicembre 2013

Corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie organizzato dalla Confagricoltura Veneto, sede di Mestre-Venezia: autorizzazione allo svolgimento (art. 34 L.R. n. 50/93).

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 50/1993, viene autorizzato il corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie proposto dalla Confagricoltura Veneto - sede di Mestre-Venezia - che verrà realizzato in 5 edizioni. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta corso della Confagricoltura Veneto acquisita agli atti con prot. 368.007 del 04/09/2013; Integrazione della Confagricoltura Veneto acquisita agli atti con prot. 481.180 del 06/11/2013.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

L'art. 34 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" detta disposizioni in ordine alla vigilanza venatoria.

Il comma 2 del medesimo articolo 34 prevede che le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute dal Ministero dell'Ambiente possano presentare domanda alla Giunta regionale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole.

Le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di autorizzazione allo svolgimento dei corsi, sono definite dal più volte menzionato articolo 34. Quest'ultimo dispone inoltre sulle modalità di rilascio dell'attestato di idoneità e sulla composizione delle commissioni esaminatrici per lo svolgimento dell'esame conclusivo dei corsi di cui trattasi, al cui superamento è condizionato il rilascio del suddetto attestato. Tali commissioni, istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale in ogni capoluogo di Provincia, sono composte da un esperto nominato dal medesimo Presidente della Giunta Regionale, con funzioni di Presidente, da un esperto designato dalla Provincia e da tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.

Sullo specifico tema la Giunta regionale è recentemente intervenuta, con DGR 1505 del 20 settembre 2011, per fornire disposizioni esecutive concernenti l'operatività delle Commissioni esaminatrici di cui sopra, i compensi ed i rimborsi riconosciuti ai relativi componenti e lo svolgimento degli esami di abilitazione di cui al citato art. 34 c. 3 della L.R. 50/1993.

Con nota del 28 agosto 2013, acquisita agli atti della competente Struttura regionale con prot. 368.007 del 4 settembre 2013, successivamente integrata con nota del 4 novembre 2013 acquisita agli atti con prot. n. 481.180 del 6 novembre 2013, il Presidente regionale della Confagricoltura Veneto - di Mestre-Venezia, con sede in via C. Monteverdi, 15, ha presentato richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di un corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie da effettuarsi in 5 edizioni, corso che la medesima Associazione intende realizzare, ai sensi della norma regionale di riferimento, secondo il programma facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**.

Dato atto che il programma formativo del corso di cui trattasi appare nei contenuti rapportato alle finalità poste dalla normativa di riferimento, nonché dato atto che le attività delle Guardie venatorie volontarie che verranno formate saranno comunque soggette al coordinamento della Provincia territorialmente competente, così come disposto dall'art. 27, c. 7, L. 157/92, si ritiene possa procedersi in questa sede alla formalizzazione della prevista autorizzazione.

A i fini di una corretta realizzazione del corso di preparazione si dà atto:

- che il Direttore del corso designato dall'Associazione proponente è tenuto al rispetto, per quanto di propria competenza, delle disposizioni di cui all'Allegato A alla citata DGR n. 1505 del 20.09.2011 avuto

riguardo all'organizzazione ed all'effettuazione del pertinente esame conclusivo;

- che al medesimo Direttore competono altresì:

  - o la trasmissione alle Amministrazioni provinciali competenti e alla Regione del Veneto, Unità di Progetto Caccia e Pesca, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti al corso oggetto di autorizzazione, prima dell'avvio del corso stesso;

  - o il rispetto del programma del corso, di cui al citato **Allegato A** al presente provvedimento;

  - o la trasmissione, entro 30 giorni dalla chiusura del corso, alla Provincia di competenza, alla Regione Veneto - Unità di Progetto Caccia e Pesca ed al Presidente della Commissione esaminatrice territorialmente competente, di una propria dichiarazione che attesti il regolare svolgimento del corso medesimo, unitamente ai nominativi ed agli indirizzi dei partecipanti ammessi alle prove d'esame.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si procederà alla revoca della presente autorizzazione.

Compete al Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca, così come disposto dalla DGR n. 1505 del 20.09.2011, la determinazione dell'importo delle obbligazioni di spesa nonché l'assunzione degli impegni di spesa e le relative liquidazioni ai fini della corresponsione, ai componenti della competente Commissione esaminatrice, dei compensi e dei rimborsi spese spettanti, a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 3002 'Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e di rimborsi spese' nei limiti della relativa disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA l'istanza presentata dalla Confagricoltura Veneto - sede di Mestre-Venezia, via C. Monteverdi, 15, per il conseguimento dell'autorizzazione allo svolgimento di un corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie (suddiviso in 5 edizioni), nei termini di cui al programma facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 50/1993;

VISTO l'art. 34 della L.R. 50/1993;

RICHIAMATA la DGR n. 1505 del 20 settembre 2011 che detta disposizioni sul funzionamento delle Commissioni esaminatrici di cui al richiamato art. 34 della L.R. 50/93;

VISTA la L.R. n. 4 del 05/04/2013 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015";

VISTA la D.G.R. n. 631 del 7 maggio 2013 "Direttive per la gestione del bilancio 2013";

DATO ATTO dell'esito favorevole dell'istruttoria tecnica presso la competente Struttura regionale;

RIASSUNTO quanto esposto nelle premesse, che fanno parte integrante del presente provvedimento:

delibera

1. di autorizzare la Confagricoltura Veneto - sede di Mestre-Venezia, via C. Monteverdi, 15 all'effettuazione di un corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie da effettuarsi in 5 edizioni che si terranno a partire dal mese di gennaio 2014 ai sensi dell'art. 34 c. 2 della L.R. 50/1993 e secondo il programma facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A;

2. di dare atto che le attività delle Guardie venatorie volontarie che verranno formate sono soggette al coordinamento della Provincia territorialmente competente ai sensi dell'art. 27, c. 7 della Legge 157/92;

3. di dare atto che il Direttore del corso designato dall'Associazione proponente è tenuto al rispetto di quanto disposto dalla DGR 1505 del 20.09.2011;

4. di dare atto che al medesimo Direttore competono altresì:

a. la trasmissione alle Amministrazioni provinciali competentie alla Regione del Veneto, Unità di Progetto Caccia e Pesca, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti al corso oggetto di autorizzazione, prima dell'avvio del corso stesso;

b. il rispetto del programma del corso, di cui al citato Allegato A al presente provvedimento;

c. la trasmissione, entro 30 giorni dalla chiusura del corso, alla Provincia di competenza, alla Regione Veneto - Unità di Progetto Caccia e Pesca ed al Presidente della Commissione esaminatrice territorialmente competente, di una propria dichiarazione che attesti il regolare svolgimento del corso medesimo, unitamente ai nominativi ed agli indirizzi dei partecipanti ammessi alle prove d'esame;

5. di dare atto che, in caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente punto 4, si procederà alla revoca della presente autorizzazione;

6. di dare atto che compete al Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca, così come disposto dalla DGR n. 1505 del 20.09.2011, la determinazione dell'importo delle obbligazioni di spesa nonché l'assunzione degli impegni di spesa e le relative liquidazioni ai fini della corresponsione, ai componenti della competente Commissione esaminatrice, dei compensi e dei rimborsi spese spettanti, a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 3002 'Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e di rimborsi spese' nei limiti della relativa disponibilità;

7. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno in applicazione del presente provvedimento rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 (compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrispondenti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati);

8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Confagricoltura Veneto - sede di Mestre-Venezia, via C. Monteverdi, 15, al Direttore del corso designato dalla medesima Associazione ed alle Amministrazioni provinciali competenti;

9. di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33;

11. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2297 del 10 dicembre 2013 pag. 1/7

SCHEDA AZIONE FORMATIVA

SEZ B – DATI RIASSUNTIVI DELL'AZIONE FORMATIVA PROPOSTA

Identificativo. N. 1.1	Codice azione (riservato ufficio)

1. Titolo dell'azione formativa: **Guardia Venatoria Volontaria**
2. Area formativa della singola azione:
3. Programmazione prevista (MATT./POM./SERA)
4. Durata, in ore, lezioni in aula **24**
5. Ore di stages, se previsto
6. Durata complessiva in ore dell'azione formativa **24**
7. Numero totale edizioni **5**
8. Numero totale di ore (durata X numero edizioni) **120**
9. Numero di allievi partecipanti (zona montana/altre zone) per singola azione formativa
10. Numero di allievi partecipanti (altre zone) per singola azione formativa
11. Totale partecipanti **125** (n° 25 per 5 azioni)
12. Necessita di selezione allievi

SEZ C - DESCRIZIONE SPECIFICA DELL'AZIONE E OBIETTIVI FORMATIVI E PROFESSIONALI ([1])

Fornire le seguenti informazioni:

1. Descrivere in dettaglio l'obiettivo del progetto e la figura professionale da formare;

L'obiettivo del progetto formativo è quello di venire incontro alle esigenze in materia di vigilanza venatoria, in particolare nelle Aziende faunistico Venatorie.

Dette Aziende Faunistico Venatorie, il cui riferimento normativo è individuato nell'art. 29 della L.R. del Veneto n. 50 del 09/12/1993, sono istituti privati ove si esercita attività di caccia.

Il provvedimento di Concessione (Determina) in Azienda Faunistico Venatoria, così come è previsto dalla legge, viene adottato dalla Provincia territorialmente competente e deve, tra l'altro indicare il numero degli Agenti di vigilanza (Guardacaccia) operanti alle dipendenze del Concessionario.

Fino ad oggi gli addetti alla vigilanza che operano all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie possiedono, per la quasi totalità dei casi, lo "status" di Guardia particolare Giurata Privata, qualifica che pur non disattendendo sotto i profili formali quanto prevede la legge, risulta inadeguata ai compiti complessi, delicati ed articolati, affidati agli Agenti di vigilanza Venatoria.

Si tratta pertanto di attivare corsi di preparazione che consentano a coloro che vogliono dedicare a questo servizio del tempo disponibile, ed in particolare alle Guardie Giurate Particolari Privati operanti in continuazione all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie, di arricchire la propria preparazione e di conseguire lo "status" di vere e proprie Guardie Venatorie Volontarie di cui all'art. 27, comma 1, lett. b della Legge statale 157/92.

Tale figura professionale, chiamata con altri agenti a vigilare sul corretto esercizio venatorio, deve possedere una adeguata preparazione nelle specifiche materie almeno pari a quella che dee dimostrare l'aspirante cacciatore in sede di esame di abilitazione all'esercizio venatorio. Ne consegue che detta figura deve essere "modellata" sulla base di requisiti culturali che sottendono il programma d'esame affrontato

[1] In neretto parti del progetto che hanno una relazione con la valutazione dei titoli di merito

dall'aspirante cacciatore (vedere allegato A alla L.R. N. 50/93), prevedendo spazi di approfondimento legati al tipo di utenza.

2. Indicare la tipologia di utenza cui è rivolto il corso e i titoli di studio o professionali richiesti o prioritari;

Come anzidetto al punto 1) l'utenza cui è rivolto il corso è in particolare rappresentata da Guardie particolari Giurate Private al servizio delle Aziende Faunistico Venatorie. Sono questi operatori dotati indubbiamente di una certa preparazione culturale e professionale, ma che necessitano di essere riqualificati professionalmente in relazione alle più complesse problematiche che debbono essere affrontate in sedi di vigilanza venatoria come, questione giuridiche; problematiche tecnico ambientali agricole, oggetto in fase operativa di apprezzamenti di merito, etc. etc.

Il corso di formazione, che consente ai soggetti interessati di conseguire la qualifica di Guardia Venatoria Volontaria di cui all'art. 27, comma 1 lett. b della Legge Statale 157/92, deve consentire a questi agenti una corretta esplicazione dell'attività di vigilanza, la quale implica la capacità di accertare, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni vigenti sull'attività venatoria, di redigere verbali conformi alla legge, nei quali debbono essere specificate tutte le circostanze del fatto accertato, riportate eventuali osservazioni, il tutto con ogni evidenza delicata che richiede il continuo aggiornamento.

E' previsto un numero massimo di 25 allievi per azione , in alcune province saranno realizzate più azioni.

3. Motivare l'intervento proposto in relazione al fabbisogno formativo del contesto socio-economico e territoriale di riferimento e collocare l'iniziativa all'interno di una o più misure del Piano;

L'intervento proposto, che consiste nella realizzazione di corsi di formazione e/o aggiornamento ai sensi dell'art. 34 della L.R. N. 50 del 09/12/1993, verrà realizzato sulla base di una adeguata progettazione del corso stesso, che tenga conto delle finalità generali e specifiche perseguite.

Va evidenziato che questa iniziativa non solo realizzata in modo efficiente ed efficace un disposto legislativo, cioè la vigilanza permanente all'interno degli istituti venatori privatistici, bensì anche consente attraverso una maggiore preparazione culturale e professionale dell'agente, di valorizzare il ruolo che gli istituti venatori di cui sopra hanno nell'ambito della pianificazione faunistico - venatoria del territorio, tenuto conto che nelle Azienda Faunistico Venatorie, pur private in senso giuridico nascendo dalla volontà del privato, risultano comunque prevalenti le finalità di protezione, miglioramento e valorizzazione ambientale e della fauna, così come risultano nell'ambito degli strumenti previsti dai Piani Faunistici venatori provinciali e regionale attualmente in revisione.

4. Collaborazioni previste, come da Sezione D allegata

Gli enti che hanno collaborato e collaboreranno a questo progetto sono i seguenti:
- E.P.S. Associazione Venatoria Ente Produttori Selvaggina

5. Stages previsti, come da Sezione E allegata

Non sono previsti stages

6. Eventuale articolazione in moduli e relative motivazioni

Al fine di perseguire gli obiettivi sopra enunciati il percorso formativo sarà articolato in cinque moduli formativi che avranno lo scopo di fornire le conoscenze di base su tematiche quali:

1. normative nazionali e regionali in materia venatoria
2. tutela delle colture agricole e salvaguardia ambientale
3. concetti generali di biologia della fauna selvatica
4. riconoscimento mammiferi ed uccelli
5. sanzioni amministrative e penali – norme comportamentali
6. compilazione verbale di infrazione

7. <u>Indicare esplicitamente l'eventuale PRIORITÀ attribuibile all'azione formativa secondo quanto previsto dal bando (paragrafo n. 5 - scheda misura)</u>

8. Indicare esplicitamente la/le eventuale/i PREFERENZA/E attribuibile/i all'azione formativa secondo quanto previsto dal bando (paragrafo n. 5 - scheda misura

9. Organizzazione didattica:

- Tempi di esecuzione (data inizio-data fine) dell'azione formativa gennaio 2014 – dicembre 2015

- Sede/i indicative di svolgimento:

SAN DONA' DI PIAVE	Piazza Indipendenza 25
VENEZIA	Via Monteverdi 15 Mestre
VERONA	Via Sommacampagna 65/e
PADOVA	Strada Battaglia 71/b - Albignasego
TREVISO	Via Feltrina 56 – Castagnole di Paese

SEZ D – COLLABORAZIONI

Compilare la seguente scheda, una per ogni soggetto/organismo che collabora al progetto.
Denominazione: Ente Produttori Selvaggina

Indirizzo:

Tel: 041 980000 **Fax:** 041 958398 **e-mail:**

Forma giuridica:

Attività prevalente: assistenza e tutela degli istituti venatori privati

Descrivere inoltre:

RUOLO OPERATIVO ALL'INTERNO DEL PROGETTO

FASI DEL PROGETTO NELL'AMBITO DELLE QUALI INTERVIENE (MODULO, STAGES)

NUMERO DI ORE REALIZZATE IN COLLABORAZIONE

VALORE DELLA COLLABORAZIONE (IN EURO/LIRE)

CONVENZIONE (STIPULATA/STIPULABILE)

ALLEGATOA alla Dgr n. 2297 del 10 dicembre 2013 pag. 4/7

SEZ. E - LO STAGE

- **OBIETTIVI DELLO STAGE**
- **AREA FORMATIVA SPECIFICA (specificare all'interno dell'area formativa il ruolo svolto dallo stage)**
- **SEDE O SEDI DI SVOLGIMENTO GIÀ INDIVIDUATE O PROBABILI**

S E Z . F - ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA MODULARE DEL CORSO

N°	DESCRIZIONE MODULO		
		Ore	Docente
1	Normative nazionali e regionali in materia venatoria	4	
2	Tutela delle colture agricole e salvaguardia ambientale	4	
3	Concetti generali di biologia della fauna selvatica	4	
4	Riconoscimento mammiferi ed uccelli	4	
5	Sanzioni amministrative e penali. Norme comportamentali	4	
6	Compilazione verbale di infrazione	4	

24	
24	

I progetti esecutivi comprendenti le date gli orari delle lezioni saranno comunicati all'avvio delle singole azioni provinciali.

I docenti incaricati potranno essere diversi a seconda della sede del corso, comunque di comprovata professionalita' ed esperienza.

Saranno ammessi all'esame coloro che avranno frequentato il 90% delle lezioni

ALLEGATOA alla Dgr n. 2297 del 10 dicembre 2013

S E Z . G - DESCRIZIONE DEI SINGOLI MODULI

Indicare per ciascun modulo, gli obiettivi, i principali contenuti, le metodologie educative, l'utilizzo di attrezzature e di laboratori, nonché metodologie utilizzate secondo lo schema seguente.

MODULO n° **DESCRIZIONE** Normative nazionali e regionali in materia venatoria

- **OBIETTIVI FORMATIVI**
-

Obiettivo del modulo è quello di concorrere, anche con le autorità competenti e con le altre categorie preposte alla vigilanza, comprese le forze dell'ordine, alla tutela del patrimonio naturale, ambientale e faunistico, degli equilibri biologici e degli ecosistemi; il tutto inquadrato all'interno della attività venatoria secondo le disposizioni di legge vigenti, evidenziando le competenze e responsabilità degli addetti alla vigilanza come le Guardie Giurate Venatorie Volontarie.

- **CONTENUTI**
- Legge 11 febbraio 1992 n. 157
- Legge Regionale 9 dicembre 1993 n. 50
- Piano Faunistico Venatorio vigente nella Regione Veneto
  Quadro normativo di riferimento
  Il calendario venatorio: pre-apertura, orari, carnieri etc.
  Norme specifiche per le AFV

- Compiti delle guardie volontarie, e loro collaborazione con le guardie provinciali.

- **TECNOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI**

MODULO n° 2 **DESCRIZIONE** : Tutela delle colture agricole e salvaguardia ambientale

- **OBIETTIVI FORMATIVI**
-

Questo modulo si propone di fornire alle Guardie Giurate Venatorie Volontarie in formazione, le principali e/o particolari colture agricole praticate nel territorio di competenza ove esse operano, fornendo quelle nozioni utili sui rapporti esistenti fra selvaggina – agricoltura e caccia, nonché i principi di salvaguardia e protezione delle colture agricole stesse.

- **CONTENUTI**

- Le rotazioni agrarie
- Concetto di coltura in atto
- Possibili danni alle colture da parte dell'utenza venatoria
- Nozioni sul rispetto da parte dell'agricoltore nei confronti della selvaggina durante gli sfalci, le mietiture, i trattamenti.

- **TECNOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI**

ALLEGATOA alla Dgr n. 2297 del 10 dicembre 2013

MODULO n° 3 **DESCRIZIONE** : Concetti generali di biologia della fauna selvatica

- **OBIETTIVI FORMATIVI**
-

Obiettivo del modulo è quello rivolto a far conoscere ai partecipanti al corso di formazione gli animali che sono considerati fauna selvatica e quelli che non lo sono; gli animali considerati fauna stanziale e migratoria; le specie predatrici, ed in particolar modo la fauna oggetto di caccia ed il suo equilibrio con l'ecosistema circostante.

- **CONTENUTI**
- Animali costituenti la fauna selvatica locale ed estranea, stanziale e migratoria.
- Riconoscimento dei mammiferi ed uccelli oggetto di caccia
- Interazioni fra fauna selvatica ed ecosistema animale e vegetale.
- Equilibrio della natura

- **TECNOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI**

MODULO n° 4 **DESCRIZIONE** : Riconoscimento mammiferi ed uccelli

OBIETTIVI FORMATIVI

Questo modulo si propone di far riconoscere, nelle varie circostanze i cui opera la Guardia Giurata Venatoria Volontaria, i mammiferi e gli uccelli appartenenti alla fauna selvatica oggetto di caccia nel nostro paese e nella regione, in quanto tutte le altre specie animali non considerate cacciabili sono protette e/o particolarmente protette, quindi oggetto di tutela.

- **CONTENUTI**

- Riconoscimento delle specie selvatiche della provincia di Venezia
- Riconoscimento delle specie migratorie
- Fisiologia e cronologia della riproduzione delle principali specie cacciabili

- **TECNOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI**

MODULO n° 5 **DESCRIZIONE** : Sanzioni amministrative e penali. Norme comportamentali

- **OBIETTIVI FORMATIVI**
-

Il modulo ha lo scopo di istruire, di formare, i partecipanti al corso sul modello comportamentale che gli addetti alla vigilanza debbono tenere nell'esplicazione del delicato compito loro affidato dalla legge e fornire tutti gli elementi utili alla stesura di un verbale di infrazione.

- **CONTENUTI**
- Norme comportamentali del guardiacaccia
- Analisi dei documenti obbligatori di caccia
- Frequenti irregolarità
- Sanzioni amministrative e sanzioni penali

- **TECNOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI**

MODULO n° 6 **DESCRIZIONE** : Compilazione verbale di infrazione

- **OBIETTIVI FORMATIVI**
-

In questo modulo saranno affrontate le problematiche relativa alla rilevazione delle infrazioni, all'uso dei prontuari, ed alla relativa compilazione dei verbali infrazione.

- **CONTENUTI**
- Contestazione verbale e scritta delle infrazioni
- Modalità e tempi di redazione di un verbale
- Gli elementi essenziali di un verbale
- Simulazione di compilazione

S E Z . H - GESTIONE DELL'AZIONE FORMATIVA

Precisare le fasi dell'attività formativa che il soggetto richiedente gestirà in proprio e quelle per le quali intende avvalersi di specifiche collaborazioni.

	In proprio	***Esterno***
Progettazione	☒	☐
Docenze	☒	☒
Coordinamento	☒	
Direzione	☒	
Tutor	☒	☐
Amministrazione	☒	
Attrezzature / locali	☒	☒

Mestre, li 30/10/2013

Timbro e Firma Responsabile di Progetto

(Codice interno: 264622)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2303 del 10 dicembre 2013

Bando a sportello per il finanziamento di iniziative a sostegno del tessuto produttivo dell'area del Polesine. DGR n. 1813 del 3 ottobre 2013 "Area Polesine. Iniziative a sostegno del territorio. Protocollo d'Intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico del 21 marzo 2013. Attuazione. Deliberazione della Giunta regionale n. 113/CR del 12 agosto 2013".

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Il presente bando assegna, in attuazione del Protocollo d'Intesa per il rilancio produttivo e la reindustrializzazione dell'area del Polesine sottoscritto tra Regione del Veneto e Ministero dello Sviluppo Economico e condiviso dai soggetti istituzionali, imprenditoriali e sociali, contributi in conto capitale per spese d'investimento sostenute dalle imprese dei Comuni del territorio della Provincia di Rovigo.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La crisi che ha investito l'economia a livello internazionale si è ripercossa ancora più pesantemente sul territorio del Polesine già interessato, da vari anni, dagli effetti di una grave crisi socio-economica ed occupazionale dimostrata dai principali indicatori di crisi del mercato del lavoro che evidenziano l'aumento delle ore di cassa integrazione, l'aumento delle richieste di collocamento in mobilità, la diminuzione delle procedure di assunzione e la riduzione del tasso di attività. Tale situazione, peraltro, comporta, come conseguenza, l'impoverimento di tutto il territorio nelle sue diversificate realtà. In questo contesto, la Regione, nella consapevolezza che il superamento di tale situazione necessita di strategie condivise e azioni sinergiche tra tutti gli attori coinvolti, ha attivato un Tavolo di Coordinamento che, nell'ambito del Protocollo d'Intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2011, ratificato con DGR n. 697 del 24 maggio 2011, ha individuato qualificate linee di intervento che prevedono iniziative finalizzate a favorire gli investimenti produttivi, gli intervento nel settore dei servizi alle imprese, delle infrastrutture, della intermodalità e della logistica, del turismo e della difesa dell'ambiente anche al fine di favorire il reinserimento dei soggetti espulsi da processi produttivi o in Cassa Integrazione nonché di promuovere iniziative per favorire l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali e l'occupazione. In sintesi, la Regione e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno inteso procedere ad una collaborazione che rafforzi la sinergia delle politiche e degli interventi negli ambiti sopra indicati con lo scopo di favorire iniziative pilota, di interesse nazionale sul territorio regionale, con particolare riferimento all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo delle start-up innovative.
Ai sensi della Legge Regionale 5 aprile 2013, n. 3, articolo 25, con provvedimento n. 375 del 19 marzo 2013, la Giunta Regionale ha approvato il Protocollo con il Ministero dello Sviluppo Economico, sottoscritto il 21 marzo 2013, che prevede le modalità operative per dare concreta attuazione alle linee di intervento.
Con DGR n. 1813 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale, acquisito il parere della competente Commissione Consiliare, ha provveduto all'identificazione delle iniziative da promuovere in attuazione del citato Protocollo. Tra queste, è prevista l'attivazione di un bando a sportello per la concessione di contributi in conto capitale a sostegno delle imprese che operano nell'area del polesine, ovverossia dei comuni della provincia di Rovigo la cui disponibilità finanziaria ammonta ad euro 7.925.000,00, di cui 1.925.000,00 riservati al settore turistico.
Le risorse finanziarie stanziate sul presente bando trovano copertura ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della Legge Regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013" e derivano dal reintroito di parte delle disponibilità sul Fondo di rotazione di cui alla Programmazione Comunitaria 1997-1999, Obiettivo 2 , Misura 5.2. "Fondo di rotazione per il Polesine", in gestione alla finanziaria regionale Veneto sviluppo SpA.
In merito alle specifiche del bando in questione, la concessione dei contributi avverrà nella modalità "a sportello" e fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Il finanziamento è concesso a fondo perduto nella misura del 15% dell'investimento ammissibile, con un massimale di contributo ammontante ad euro 200.000,00. Gli investimenti finanziabili concernono l'acquisto e la costruzione di beni immobili destinati all'attività produttiva e l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature per la produzione.
Con la presente deliberazione si procede, pertanto, a dare concreta attuazione al già citato Protocollo approvando il bando a sportello, di cui all'Allegato A, parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato, dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4° dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità

con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTI le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 697 del 24 maggio 2011, n. 375 del 19 marzo 2013, n. 755 del 21 maggio 2013 e n. 1813 del 3 ottobre 2013;
la propria Deliberazione/CR n. 113 del 12 agosto 2013;
il parere della Terza Commissione consiliare in data 25 settembre 2013;

Delibera

1. di approvare il Bando a sportello per il finanziamento di iniziative a sostegno del tessuto produttivo dell'area del Polesine, Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, quantificando in euro 7.925.000,00, di cui euro 1.925.000,00 riservati alle imprese operanti nel settore turistico, le risorse messe a disposizione, giusta DGR n. 1813 del 3 ottobre 2013;

2. di determinare in euro 7.925.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Industria e Artigianato;

3. di dare atto che l'accertato esaurimento delle risorse di cui al precedente punto comporta la chiusura immediata dello sportello di presentazione delle domande di finanziamento e il conseguente rigetto delle ulteriori e successive domande di partecipazione registrate al protocollo generale della Regione;

4. di demandare al Dirigente regionale della Direzione Industria e Artigianato l'adozione di tutti gli atti di esecuzione derivanti dall'approvazione del presente bando, ivi compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale nonché sul sito internet della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2303 del 10 dicembre 2013

Attuazione del Protocollo d'Intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Bando a sportello per il finanziamento di iniziative a sostegno del tessuto produttivo dell'area del Polesine.

Premessa

La crisi che ha investito l'economia a livello internazionale si è riflessa, ancora più pesantemente, sul territorio del Polesine. Il presente bando a sportello si pone l'obiettivo di aiutare le imprese del territorio a recuperare la propria dimensione competitiva al fine di evitare un ulteriore impoverimento del tessuto produttivo. Il bando dà attuazione al Protocollo d'Intesa di cui all'Allegato A alla DGR n. 375 del 19 marzo 2013 e sottoscritto tra Regione del Veneto e Ministero dello Sviluppo Economico il 21 marzo 2013.

1. Finalità del Bando

1.1 Il presente bando assegna, in attuazione del Protocollo d'Intesa per il rilancio produttivo e la reindustrializzazione dell'area del Polesine sottoscritto tra Regione del Veneto e Ministero dello Sviluppo Economico e condiviso dalle forze sociali e istituzionali locali, contributi a fondo perduto per spese d'investimento sostenute dalle imprese dei Comuni della Provincia di Rovigo.

1.2 Lo stanziamento previsto ammonta ad euro 7.925.000,00, di cui 1.925.000,00 specificamente riservati alle imprese operanti nel settore turistico dell'area polesana.

2. Beneficiari e rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti

2.1 Possono partecipare al presente bando le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, le imprese artigiane e le imprese turistiche aventi sede operativa oggetto dell'intervento situata nei Comuni appartenenti alla Provincia di Rovigo.

2.2 Possono, altresì, partecipare al presente bando le imprese, di cui al precedente comma, che intendono attivare una sede operativa nel territorio dei Comuni della Provincia di Rovigo. Al momento della richiesta dell'erogazione del contributo la sede dovrà essere attiva e regolarmente registrata al Registro delle Imprese.

2.3 Al momento della presentazione della domanda di ammissione a contributo, l'impresa non deve trovarsi in stato di liquidazione, anche volontaria, in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Non sono inoltre ammesse domande presentate da imprese in difficoltà, così come definite all'art. 1, comma 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Sono escluse dai benefici anche le imprese "*che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea*" ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 (c.d. "Impegno Deggendorf").

2.4 I contributi sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato in GUCE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 n. 1998/2006 e del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008, pubblicato in GUCE serie L. n. 214 del 9 agosto 2008.

2.5 La cumulabilità dei contributi pubblici concessi sugli stessi costi ammissibili è ammessa nei limiti di quanto disposto all'articolo 2, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e all'articolo 7, comma 3 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

2.6 L'impresa beneficiaria deve comunicare alla Regione del Veneto, Direzione Industria e Artigianato, ogni variazione riguardante gli elementi soggettivi ed oggettivi previsti dal bando per l'ammissione a

contributo del progetto, nonché eventuali variazioni intercorse nella fase di attuazione dell'intervento finanziato.

3. Modalità di finanziamento, presentazione delle domande e istruttoria

3.1 L'agevolazione, in conto capitale, è assegnata nella quota del 15% della spesa ammessa ed effettivamente sostenuta e quietanzata; il contributo massimo concedibile non può comunque essere superiore ad euro 200.000,00. La spesa minima preventivata e giudicata ammissibile deve essere di almeno euro 25.000,00 per intervento.

A pena di revoca, la spesa rendicontata e ammessa a contributo deve essere pari ad almeno il 60% (sessanta per cento) della spesa ammessa in sede di concessione del contributo e determinata sulla base del preventivo presentato.

3.2 La modalità di presentazione delle domande di ammissione a contributo è a "sportello": l'istruttoria avverrà, pertanto, secondo l'ordine cronologico di ricezione della domanda, solo se completa della documentazione prevista, secondo le modalità di seguito indicate e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso la domanda necessiti di integrazioni si farà riferimento alla data di ricezione di queste ultime ai fini della definizione dell'ordine di arrivo.

3.3 La domanda di partecipazione al bando di finanziamento è presentata esclusivamente via Posta Elettronica Certificata (PEC), allegando l'apposita modulistica di seguito elencata e reperibile sul sito Internet regionale www.regione.veneto.it, nella sezione dedicata al bando.
La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 del giorno venerdì 31 gennaio 2014.
Non sono ricevibili domande inoltrate prima di questa data ed orario; l'orario valido è esclusivamente quello registrato sul server regionale.
L'indirizzo mittente dell'e-mail di Posta Elettronica Certificata (PEC) dovrà corrispondere all'indirizzo PEC dell'impresa che chiede l'agevolazione, così come trascritto sul Registro delle Imprese, pena la non ricevibilità della domanda di ammissione.
L'oggetto e/o il testo dell'e-mail di Posta Elettronica Certificata (PEC) dovrà contenere la seguente dicitura *"Alla Direzione Industria e Artigianato: Domanda di partecipazione al bando a sportello per il finanziamento di iniziative a sostegno del tessuto produttivo dell'area del Polesine*".
In allegato all'e-mail di Posta Elettronica Certificata (PEC) deve essere inserita, pena la non ricevibilità:

- la domanda di partecipazione al bando, opportunamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante l'impresa richiedente l'agevolazione mediante firma digitale. Qualora l'impresa richiedente sia sprovvista di firma digitale è possibile inviare la domanda con sottoscrizione del richiedente apposta sulla documentazione cartacea che dovrà quindi essere opportunamente scansionata nel formato con estensione del file ".pdf";

- il modello di dichiarazione degli aiuti cd. "de minimis" percepiti dall'impresa nell'ultimo triennio ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 con firma digitale del legale rappresentante l'impresa dichiarante o, in alternativa in caso di scelta del Reg. CE. n. 800/2008, dichiarazione relativa alla dimensione dell'impresa (dichiarazione ai sensi del D.M. 18 aprile 2005, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese). Qualora l'impresa dichiarante sia sprovvista di firma digitale è possibile inviare il modello con sottoscrizione del dichiarante apposta sulla documentazione cartacea che dovrà quindi essere opportunamente scansionata nel formato con estensione del file ".pdf";

- "Schede beneficiari" i cui modelli sono reperibili sul sito Internet regionale www.regione.veneto.it, nella sezione dedicata al bando. e, specificatamente, al seguente indirizzo: http://modulistica.regione.veneto.it/modulistica/public/modulistica.aspx ;

- copia del documento d'identità del sottoscrittore la documentazione sopra elencata.

I sopra elencati modelli di domanda di partecipazione al bando e di dichiarazione ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 e n. 800/2008 sono approvati con Decreto del Dirigente della Direzione Industria e Artigianato e disponibili sul sito Internet regionale www.regione.veneto.it, nella sezione riservata al bando, dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del bando.

3.4 Una stessa impresa non può presentare più di una domanda di partecipazione. Nel caso di mancato rispetto di questa prescrizione, si procederà con la valutazione dei requisiti di ammissibilità esclusivamente della prima domanda pervenuta in relazione all'ordine cronologico indicato e pertanto, saranno escluse tutte le domande presentate successivamente.

3.5 Il Dirigente della Direzione Industria e Artigianato, in quanto responsabile del procedimento amministrativo, può richiedere all'impresa istante integrazioni relativamente alla documentazione presentata che risulti incompleta in parti non essenziali, concedendo un termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile. Ogni comunicazione del responsabile del procedimento sarà inoltrata esclusivamente via Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo comunicato dall'impresa e in ogni caso registrato al Registro delle Imprese. La comunicazione s'intende validamente notificata all'impresa quando è accertata la data d'inoltro dell'e-mail Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte della struttura regionale all'uopo preposta.

3.6 Il Dirigente della Direzione Industria e Artigianato, a seguito dell'istruttoria effettuata, ammette gli interventi proposti alle agevolazioni regionali ovvero esclude l'ammissione al finanziamento stesso. Gli interventi ammessi ed esclusi dai benefici sono oggetto di pubblicazione sul sito Internet regionale www.regione.veneto.it, nella sezione dedicata al bando.

4. Avvio e conclusione delle attività

4.1 Sono ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2015. In caso di scelta del Regolamento CE. n. 800/2008 sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di inoltro della domanda di ammissione a contributo. Farà fede la data di emissione della fattura o la data di stipulazione dell'atto pubblico di compravendita immobiliare. Le spese sono considerate sostenute e ammissibili se il pagamento o l'ordine di pagamento inoltrato all'istituto bancario è avvenuto entro e non oltre il termine sopra citato.

4.2 La rendicontazione delle spese sostenute deve essere inviata entro il 30 giugno 2015. Per la presentazione della rendicontazione delle spese si fa riferimento alle modalità di invio telematico a mezzo Posta Elettronica Certificata indicate al paragrafo 3.3.

4.3 La rendicontazione delle spese sostenute deve essere prodotta in conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo 6.

5. Interventi finanziabili

5.1 Sono finanziabili interventi riguardanti:

A) acquisto o costruzione o ristrutturazione di immobile destinato all'attività d'impresa;

B) macchinari, impianti, attrezzature (anche usato se rigenerato), beni immateriali.

5.2 Tutti gli interventi di cui al punto precedente devono essere localizzati e/o installati nel territorio dei Comuni della Provincia di Rovigo.

6. Regole generali sull'erogazione del contributo, sulle spese ammissibili e sulla rendicontazione

6.1 In relazione agli interventi finanziabili di cui al paragrafo precedente, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

A) acquisto e costruzione di bene immobile a destinazione strumentale (edifici e/o fabbricati);

B) spese di progettazione e direzione lavori;

C) opere edili relative ad interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria;

D) impianti tecnologici e spese di allacciamento alle reti tecnologiche;

E) impianti produttivi, macchinari, attrezzature e hardware, e relative spese di installazione e collaudo, autocarri targati ad esclusivo uso aziendale e aventi massimo di 3 posti a sedere;

F) brevetti e licenze d'uso (compresi i software);

G) locazione finanziaria (Leasing) di beni mobili o immobili per contratti perfezionati nei termini di cui al paragrafo 4.1 e per i soli canoni pagati dall'utilizzatore al concedente compresi negli esercizi finanziari ammissibili (Rif. paragrafo 4.1).

Non sono in ogni caso ammissibili le spese per:

a) l'ottenimento della licenza commerciale in qualsiasi modalità acquisita;
b) i contributi di costruzione;
c) gli interessi e altri oneri finanziari;
d) gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
e) le perdite su cambio di valuta;
f) le ammende, penali e spese per controversie legali;
g) le spese già coperte da altre agevolazioni pubbliche;
h) la divulgazione e la pubblicizzazione derivanti da obbligo di bando;
i) le spese forfetarie;
l) l'I.V.A. se recuperabile;
m) la gestione finanziaria corrente e acquisto di materiali di consumo;
n) i costi generali relativi all'impresa (ordinaria manutenzione, canoni di locazione e fitti, utenze, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, etc.);
o) l'avviamento;
p) i beni realizzati in economia;
q) i beni non strettamente funzionali e indispensabili alle attività d'impresa;
r) il franchising;
s) i contributi in natura;
t) ogni altra tipologia di spesa non prevista dal bando.

6.2 Tutta la modulistica inerente la rendicontazione delle spese, di seguito elencata, è approvata con Decreto del Dirigente della Direzione Industria e Artigianato e disponibile sul sito Internet regionale www.regione.veneto.it, nella sezione riservata al bando, dal giorno di apertura dello sportello per l'inoltro delle domande di ammissione a contributo.

La richiesta di erogazione del contributo, comprensiva della relazione finale attestante il raggiungimento dei risultati del progetto e del prospetto riepilogativo delle spese sostenute e pagate riportante, per ciascuna di esse, la denominazione della ditta fornitrice dei beni e/o servizi, il numero, la data, l'importo complessivo dell'imponibile della fattura intestata al soggetto beneficiario ammesso a contributo, la descrizione analitica delle voci relative agli eventuali imponibili parziali che si riferiscono alle spese sostenute per la realizzazione del progetto, la modalità di pagamento con relativo riferimento e data, deve contenere la seguente documentazione relativa alla rendicontazione della spesa:

- copia conforme all'originale della documentazione attestante la disponibilità dell'immobile sul quale è stato realizzato il progetto ammesso ad agevolazione, che deve essere conservata almeno fino al termine dell'esercizio finanziario 2020;
- copia conforme all'originale delle fatture relative alle spese di cui sopra o copia autenticata dell'atto pubblico di compravendita immobiliare;
- attestazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo relativo alla documentazione di cui al precedente punto presentata a giustificazione della realizzazione delle attività. Il giustificativo di pagamento, da produrre in copia conforme all'originale, dovrà essere costituito esclusivamente dall'estratto del conto corrente intestato al soggetto beneficiario da cui risulti l'addebito accompagnato da: bonifico bancario (anche per home banking) o ricevuta bancaria, entrambi con indicazione della relativa causale di pagamento; copia conforme all'originale dell'assegno (bancario o circolare) non trasferibile accompagnato da quietanza di pagamento firmata con riferimento al documento di spesa e il numero dell'assegno. Non viene considerata, ai fini rendicontativi, la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente. Non sono ammessi, in nessun caso, i pagamenti per contanti o per carta di credito. Non sono ammesse altresì compensazioni di debito/credito di alcun tipo. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario;
- "schede beneficiari", debitamente compilate: esse devono essere timbrate e firmate e non devono recare abrasioni, cancellature od omissioni di dati. I modelli sono reperibili sul sito Internet regionale www.regione.veneto.it, nella sezione dedicata al bando. e, specificatamente, al seguente indirizzo: http://modulistica.regione.veneto.it/modulistica/public/modulistica.aspx .

Per l'acquisto di beni immobili di cui al paragrafo 5.1, lettera A), devono essere altresì soddisfatte le seguenti prescrizioni:

- redazione di una perizia giurata di stima, stilata da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- sottoscrizione di atto di costituzione vincolo di destinazione, ai sensi di quanto disciplinato al paragrafo 7.3;
- dichiarazione, rilasciata dal venditore, attestante che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario;
- impegno all'utilizzazione dell'immobile, acquistato o costruito, quale sede operativa dell'impresa mediante notifica della stessa presso il Registro delle Imprese entro i termini di cui al paragrafo 7.2, lettera g).

Per l'acquisto di beni durevoli usati e rigenerati, di cui al paragrafo 5.1, lettera B), devono essere altresì soddisfatte le seguenti prescrizioni:

- dichiarazione, rilasciata dal venditore, attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del contributo attestante che il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di

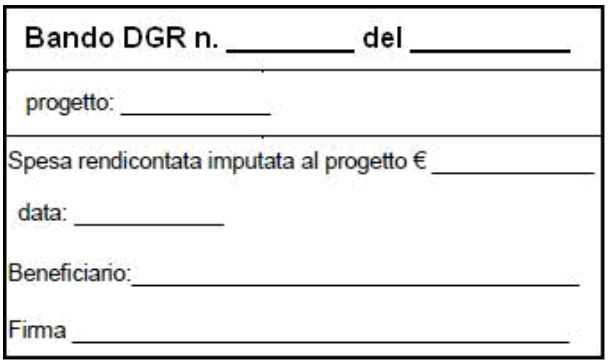
materiale simile nuovo e che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'intervento finanziato e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Per la categoria di spese "Leasing" di cui al paragrafo 6.1 lettera G) il costo rendicontabile è costituito dalla sola quota capitale dei canoni effettivamente pagati, comprovati da relative fatture, al netto dell'IVA, degli interessi, nonché di tutte le spese accessorie (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, etc.) e, in ogni caso, l'importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene in locazione. Non sono ammessi i casi di vendita con contestuale locazione finanziaria (lease-back).

Le spese di manutenzione straordinaria di cui al paragrafo 6.1, lettera C), devono essere capitalizzate ad incremento del valore dell'immobilizzazione cui si riferiscono. Non sono in nessun modo ammissibili spese di ordinaria manutenzione, ossia non capitalizzate.

In merito all'acquisto di autocarri di cui al paragrafo 6.1, lettera E), è ammissibile l'acquisto di mezzi commerciali immatricolati autocarro con massimo 3 posti a sedere e il cui uso sia pertinente all'attività dell'impresa. Non è in ogni caso ammissibile l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Tutte le fatture di spesa devono essere annullate con apposito timbro (oppure con dicitura in stampatello contenente gli stessi elementi) da apporre sull'originale della fattura che deve risultare sulla scansione effettuata ai fini della trasmissione del rendiconto delle spese:
- modello di timbro "annulla fattura":



6.3 Nel caso di rendicontazioni presentate e risultanti carenti dal punto di vista documentale, il Dirigente della Direzione Industria e Artigianato invita l'interessato a integrare le stesse con la documentazione mancante fissando a tal fine un termine non superiore a 30 giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta. Si ribadisce che ogni nota regionale è inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'impresa.

6.4 In sede di rendicontazione, sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa individuate con le lettere di cui al paragrafo 6.1, fino ad un massimo del 20% del costo totale del progetto.

6.5 I soggetti, i cui progetti siano stati ammessi a finanziamento, devono porre in essere azioni informative e pubblicitarie quali avvisi, cartelli, targhe esplicative, manifesti e altro materiale di informazione e comunicazione, che diano visibilità alle iniziative cofinanziate dalla Regione del Veneto. Il predetto corredo informativo dovrà contenere la dicitura: "*Intervento realizzato avvalendosi del contributo concesso dalla Regione Veneto per il sostegno del tessuto produttivo dell'area del Polesine. DGR n._____ del _____ "*, ed il seguente stemma (policromatico) della Regione del Veneto.



Il file riguardante lo stemma sarà disponibile sul sito www.regione.veneto.it, nella sezione dedicata al bando.
Deve essere prodotta documentazione fotografica, da allegare al rendiconto delle spese, attestante il soddisfacimento di questa prescrizione.

6.6 Il contributo concesso all'impresa con provvedimento del Dirigente della Direzione Industria e Artigianato è effettivamente erogato solo a seguito di esperita istruttoria amministrativa e contabile da parte dei competenti Uffici regionali preposti del rendiconto delle spese sostenute. Il rendiconto deve essere inoltrato entro il termine perentorio di cui al paragrafo 4.2.

7. Rinuncia, revoca del contributo concesso, vincoli e controlli

7.1 La rinuncia al contributo assegnato deve essere tempestivamente comunicata dall'impresa nelle modalità di cui al paragrafo 3.3.

7.2 Il provvedimento di concessione del contributo è revocato in caso di gravi ed accertate irregolarità o inadempimenti per fatti anche non imputabili al richiedente e comunque non sanabili ed in ogni caso:

a) per intervenuta comunicazione di rinuncia al contributo da parte del beneficiario;
b) per scostamento tra la spesa ammessa in sede di concessione del contributo e spese effettivamente ammesse al rendiconto nella misura superiore al 40% (cfr. paragrafo 3.1);
c) per omesso invio della rendicontazione nei termini previsti dal paragrafo 4.2;
d) qualora, successivamente alla presentazione della domanda di ammissione a contributo, l'impresa beneficiaria venga a trovarsi in una delle situazioni previste al paragrafo 2.3, o comunque per sopravvenuta mancanza dei requisiti di partecipazione al bando;
e) per accertamento, in qualsiasi momento del rapporto intercorrente con la Regione e/o fase amministrativa del procedimento, di eventuali falsità in dichiarazioni prodotte ai fini dell'ottenimento del contributo.
f) qualora non sia mantenuta attiva nel territorio dei Comuni della Provincia di Rovigo fino al termine dell'esercizio finanziario 2020 la sede operativa di cui al paragrafo 2.1;
g) qualora entro il termine del 30 giugno 2015 non sia resa attiva e regolarmente registrata al Registro delle Imprese la nuova sede operativa di cui al paragrafo 2.2, la quale dovrà essere mantenuta attiva almeno fino al termine dell'esercizio finanziario 2020.

7.3 I beni immobili oggetto del finanziamento sono sottoposti al vincolo di destinazione. Per i beni immobili è vietata la cessione o il cambio di destinazione fino al termine dell'esercizio finanziario 2020. Il vincolo risulta da apposito atto d'obbligo unilaterale reso dall'impresa beneficiaria del contributo a pena di decadenza dello stesso (il riferito modello di dichiarazione è approvato con Decreto del Dirigente Direzione Industria e Artigianato, come previsto al paragrafo 6.2). L'atto non deve comportare aggravio di costo per il beneficiario ed è acquisito agli atti dal responsabile del procedimento in sede di presentazione del rendiconto delle spese. Il vincolo non può essere rimosso anticipatamente pena la revoca dell'intero contributo concesso.
Per quanto riguarda i beni mobili (impianti, macchinari e attrezzature) questi devono essere installati presso la sede operativa localizzata nei Comuni della Provincia di Rovigo e ivi essere mantenuti

operativi per almeno 5 anni dalla data d'acquisto o, se di periodo inferiore, per gli esercizi di ammortamento del bene, pena la revoca dell'intero contributo concesso.

7.4 La Regione Veneto si riserva facoltà di effettuare controlli anche a campione e anche a mezzo di soggetti terzi incaricati, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della regolarità della documentazione presentata dall'istante. A tal fine, presso l'impresa, deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di pagamento del contributo, tutta la documentazione contabile e originale di spesa. Deve quindi essere mantenuta una contabilità separata in merito alle spese sostenute per l'iniziativa finanziata.

7.5 La revoca del contributo concesso, qualora anche già erogato all'impresa, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, articolo 11.

8. Informazioni generali e informativa sul trattamento dei dati personali ed elenco beneficiari

8.1 Copia integrale del bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, sul sito Internet regionale: www.regione.veneto.it, nella sezione dedicata al bando.

8.2 Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione Veneto – Direzione Industria e Artigianato, telefonando ai seguenti numeri: 041 279 5820/5867.

8.3 Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale i dati sono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto.

8.4 E' riservata facoltà al Dirigente della Direzione Industria e Artigianato di impartire altre disposizioni ed istruzioni che si rendano necessarie per l'attuazione del bando.

8.5 Per ogni aspetto non disciplinato dal presente bando si rimanda al DPR 3 ottobre 2008, n. 196.

8.6 Tutta la documentazione deve essere prodotta in conformità al DPR n. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e accompagnata da documento di identità in corso di validità.

8.7 La sottoscrizione della domanda di ammissione a contributo per la partecipazione al bando implica l'accettazione da parte del richiedente di tutte le condizioni contenute nel bando e dell'agevolazione, qualora concessa, salvo espressa rinuncia.

(Codice interno: 264695)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2415 del 16 dicembre 2013

Protezione Civile. Concessione di contributi per il potenziamento delle attività di protezione civile sul territorio regionale.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento individua i criteri per la concessione di contributi per il potenziamento della capacità di intervento delle Organizzazioni di volontariato di recente iscrizione in Albo regionale di Protezione Civile.

L'assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

La Legge regionale n. 58/84 disciplina le attività regionali in materia di protezione civile, ed, in particolare, riconosce un ruolo importante al volontariato organizzato di protezione civile. L'importanza del ruolo del volontariato deriva anche dalle dotazioni in uso che risultano necessarie per garantire la capacità e la qualità di intervento negli scenari emergenziali.

La medesima legge prevede infatti che la Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, possa assegnare un contributo annuale per l'acquisto di mezzi, attrezzature e dotazioni di protezione civile da assegnare alle Organizzazioni iscritte all'Albo dei gruppi volontari di protezione civile.

Coerentemente con quanto disposto dalla citata Legge Regionale 58/84, negli ultimi anni la Giunta Regionale ha sistematicamente provveduto al potenziamento delle dotazioni e dei mezzi necessari all'attuazione degli interventi di protezione civile, erogando contributi sia agli Enti Locali che alle Organizzazioni di volontariato. In tal modo è stato possibile rafforzare il Sistema Regionale di Protezione Civile, garantendo una sempre maggior efficacia e tempestività d'intervento sul territorio.

Risulta ora necessario accrescere, in particolar modo, le capacità di intervento delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile di recente costituzione affinché venga garantita, anche a livello locale, un'azione tempestiva e adeguata allo scenario di operatività, favorendo in tal modo una capillare diffusione degli interventi sul territorio regionale.

Per raggiungere tale obiettivo si propone quindi di assegnare un contributo a favore delle Organizzazioni iscritte in Albo regionale negli anni 2011, 2012 e 2013, destinato all'acquisto di mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti necessari all'implementazione e al potenziamento della capacità operativa di tali Organizzazioni.

Inoltre, con tale provvedimento si favorisce l'attuazione di quanto disposto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 nella parte in cui dispone che le Organizzazioni hanno il compito di curare che i volontari siano dotati di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego nell'ambito degli scenari di rischio e dei compiti svolti.

Le modalità di presentazione delle domande per accedere al contributo, i criteri di partecipazione e i criteri di attribuzione dei punteggi sono disciplinati dal bando **Allegato A** al presente provvedimento, mentre le modalità di erogazione del contributo e di utilizzo delle attrezzature sono normate dallo schema di disciplinare **Allegato B** dei quali si propone l'approvazione.

Il citato bando verrà pubblicato entro il 31.12.2013 e l'assegnazione e l'erogazione dei contributi alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile verrà disposta con successivo provvedimento della Giunta regionale sulla base di una graduatoria formulata dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile previa istruttoria delle istanze ricevute

Si ritiene quindi opportuno - essendo l'obbligazione in corso di perfezionamento con la pubblicazione del relativo bando entro il 31/12/2013 - impegnare la somma di Euro 650.000,00 a valere sulle risorse di cui al Capitolo di spesa 53024 "Contributi alle Associazioni di Volontariato riconosciuto a norma delle vigenti leggi" del bilancio di previsione corrente che presenta sufficiente disponibilità, a favore delle Organizzazioni che risulteranno idonee all'assegnazione del contributo secondo quanto risultante dalla graduatoria di cui sopra.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Legge 225/92 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 58/84 e s.m.i.;

Vista la Legge 388/00 e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 39/01;

delibera

1. di approvare il bando per la concessione di contributi in materia di protezione civile, **Allegato A**, alla presente deliberazione ed il relativo disciplinare **Allegato B**;

2. di impegnare a favore delle Organizzazioni di volontariato validamente inserite in graduatoria l'importo di euro 650.000,00 sul capitolo n. 53024 ad oggetto "Contributi alle Associazioni di Volontariato riconosciuto a norma delle vigenti leggi" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità (codice SIOPE 2.03.03.2332);

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

4. di demandare a successivo provvedimento deliberativo l'approvazione della graduatoria in premessa citata.

5. di incaricare il dirigente dell'Unità di Progetto Protezione Civile dell'adozione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto;

6. di dare atto che i presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 2415 del 16 dicembre 2013

GABINETTO DEL PRESIDENTE
U.P. PROTEZIONE CIVILE

Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.

"Contributi alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per la realizzazione di progetti di potenziamento e incremento delle dotazioni ad uso Protezione Civile"

– BANDO E MODULISTICA –

ALLEGATOA alla Dgr n. 2415 del 16 dicembre 2013

Bando per la concessione di contributi regionali alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per il potenziamento delle dotazioni di Protezione Civile, ai sensi della Legge Regionale 27/11/1984, n. 58 e s.m.

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONI GENERALI

Il presente bando disciplina l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 14 della Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58, come modificata dalla Legge Regionale 16 aprile 1998, n. 17.

In particolare i contributi sono finalizzati al potenziamento delle dotazioni delle Organizzazioni di Protezione Civile di recente costituzione.

BENEFICIARI

Possono presentare istanza le Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte all'Albo regionale dei gruppi volontari di Protezione Civile di cui alla Legge Regione 58/84 e s.m.i. nel periodo 1/1/2011 – 31/12/2013, ivi compresi i Distretti e i Coordinamenti,.
Si specifica che per data di iscrizione deve intendersi la data di godimento dei benefici indicata nel Decreto Regionale di iscrizione in Albo.

Ogni Organizzazione potrà presentare un'unica istanza di partecipazione. Nel caso di istanze multiple, verrà ritenuta valida quella di importo complessivo inferiore.

SOGGETTI ESCLUSI
Non possono partecipare al presente Bando le Organizzazioni destinatarie di contributi pubblici per analoghe finalità nel periodo 2011/2013.

INTERVENTI FINANZIABILI, TIPOLOGIE E PERCENTUALE DI CONTRIBUTO

Sono ammissibili a contributo i progetti finalizzati al potenziamento e all'acquisto di mezzi e attrezzature finalizzate a garantire il tempestivo intervento e la sicurezza in ambito locale

LIMITI DI FINANZIAMENTO
Il contributo massimo concedibile non può essere superiore a € 30.000,00.

Sono inoltre previsti i seguenti limiti massimi di spesa:

Tipologia di acquisti	Importo massimo contributo € (per ciascuna articolo)
Automezzi	30.000,00
Natanti (comprensivi di motore fuoribordo e dotazioni di sicurezza)	10.000,00
Rimorchi stradali	2.500,00
Tende, anche ad uso sociale (mensa, tende sociali, ecc.)	5.000,00
Gruppi elettrogeni e relativi accessori	2.000,00
Motopompe ed elettropompe e relativi accessori	1.000,00

Motoseghe	500,00
Apparecchiature radio e relativi accessori	1.000,00
Dispositivi di protezione individuale completi (giacca, pantalone, giaccone, casco, scarpe) conforme alla DGR n. 2292 del 9/8/2002	1.000,00
Dispositivi di protezione individuale specialistico	1.000,00
Dotazioni di supporto informatico (computer, stampanti e accessori, UPS)	1.000,00
Altre attrezzature non previste nei precedenti punti	5.000,00

L'importo massimo del contributo sarà calcolato tenendo conto dei limiti massimo sopra indicati, applicati ad ogni oggetto appartenente alle diverse tipologie, ad eccezione dei Dispositivi di protezione individuali in cui l'importo massimo si riferisce ad ogni DPI completo ed alla categorie "Altre attrezzature non previste nei precedenti punti" il cui importo è da intendersi complessivamente.

Si riporta a titolo di esempio il calcolo del contributo massimo spettante per un'ipotetica istanza di contributo:
Istanza per acquisto di:

	Importo massimo contributo
2 tende	10.000 = (2 x 5.000)
3 radio portatili	3.000 = (3 x 1.000)
2 motopompe comprensive di tubazioni	1.000 = (2 x 1.000)
1 scala italiana 10 brandine da campo 10 transenne traffico 20 paia di scarpe antinfortunistiche	5.000
10 DPI completi	10.000 = (10 x 1.000)
TOTALE	**29.000**

Fermo restando gli importi massimi indicati, la percentuale di contributo potrà essere pari al 100% delle spese sostenute per l'acquisto delle dotazioni.

Per beneficiare del contributo, gli acquisti e le relative spese devono essere realizzate e sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente bando.

Sono ammesse a rendicontazione esclusivamente le spese sostenute per l'acquisto e l'allestimento o adeguamento delle attrezzature, ivi comprese le spese ed imposte per l'immatricolazione delle vetture e dei rimorchi, con esclusione pertanto di spese rientranti nella generica dicitura "altro", "costi del personale", "costi generali", consulenze o spese di gestione ordinarie (assicurazione, canoni, manutenzioni mezzi)

REQUISITI PARTICOLARI PER AUTOVETTURE
Relativamente agli automezzi, gli stessi dovranno avere le seguenti caratteristiche, a pena di revoca del contributo:

- trazione integrale

- carrozzeria di color bianco con fasce giallo/blu e stemmi regionali, come da fac simile

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato.

Le istanze dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Organizzazione richiedente.

A tal proposito si specifica che per i Gruppi Comunali, la domanda andrà sottoscritta dal legale rappresentante dell'Amministrazione Comunale e controfirmata dal Volontario Coordinatore del Gruppo.

La domanda dovrà indicare, **a pena di inammissibilità**:

- l'elenco delle risorse e dotazioni già in possesso dell'Organizzazione
- il numero dei volontari aderenti

e dovrà avere in allegato

- copia del bilancio dell'ultimo biennio (tale ultimo requisito – per i gruppi comunali – è sostituito da una dichiarazione dell'Amministrazione ove siano riportati gli stanziamenti di bilancio dell'ultimo biennio, per le attività di protezione civile).

SCADENZA DOMANDE

Le domande comprensive degli allegati, devono essere trasmesse **entro e non oltre 60 giorni** a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente bando. Qualora tale termine finale coincida con un giorno festivo o di sabato, lo stesso è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:

Regione del Veneto
U.P. Protezione Civile
Via Paolucci, 34 – 30175 Marghera – VE

o inviate mediante posta elettronica **certificata** indirizzata a:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

In conformità a quanto disposto dalla Legge regionale n. 23/1982 e s.m., le domande si intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito per la presentazione. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Le domande presentate fuori termine non saranno ammesse e verranno escluse dal presente bando.
Nel caso di domande presentate entro il termine, ma che presentino carenze sanabili per quanto riguarda la documentazione richiesta, l'Amministrazione regionale invita i richiedenti ad integrare la domanda con la documentazione mancante, fissando a tal fine un termine non superiore a 20 giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta di integrazione.
Decorso inutilmente tale termine, ovvero se la documentazione integrativa risultasse ancora carente. la domanda verrà esclusa dal presente bando

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'istruttoria delle istanze, è effettuata da una specifica commissione di valutazione nominata con Decreto del Dirigente l'Unità di Progetto Protezione Civile. L'istruttoria accerta la validità amministrativa, tecnica ed economica dei progetti presentati.

Al fine di coordinare le richieste presentate con il presente bando, la Struttura regionale di Protezione Civile, potrà sentire in merito il Dipartimento della Protezione Civile di Roma, i Settori di Protezione Civile delle Province del Veneto, i Servizi Forestali Regionali.
Le istanze per le quali l'istruttoria si sia conclusa positivamente, sono inserite in apposita graduatoria, formulata sulla base dei criteri più oltre indicati, approvata con deliberazione della Giunta Regionale.

La graduatoria rimane in vigore fino al 31 dicembre 2015.

Per quanto riguarda i progetti e le attività giudicati non ammissibili a contributo, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, l'amministrazione regionale provvede a inviare alle Organizzazioni interessate una comunicazione contenente i motivi dell'esclusione.
Entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, le Organizzazioni possono presentare eventuali osservazioni in merito. Col medesimo provvedimento di approvazione della graduatoria, il Dirigente della Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile elenca le Organizzazioni che risultano non ammesse a contributo.

Ai progetti ammissibili, è assegnato, un punteggio dato dalla somma dei fattori di seguito indicati:

Criteri di valutazione delle istanze	**punti**
Percentuale di compartecipazione finanziaria all'iniziativa da parte del richiedente (a maggior percentuale di contribuzione da parte del beneficiario verrà assegnato maggior punteggio).	Fino a punti 10
Valutazione delle dotazioni già in possesso da parte dell'Organizzazione in rapporto ai volontari aderenti (a minor dotazioni pro capite viene assegnato un punteggio maggiore)	Fino a punti 10
Valutazione generale del progetto in relazione ai rischi presenti nel territorio comunale o sovra comunale.	Fino a punti 5
Rilevanza dell'acquisto nell'ambito del Distretto / Coordinamento di Protezione Civile di appartenenza. I progetti presentati saranno valutati con riguardo alle necessità rilevate nel Distretto e alle risorse complessivamente presenti in esso.	Fino a punti 5

In caso di parità di punteggio, la priorità è assegnata all'intervento di importo inferiore.

L'Organizzazione destinataria di contributo comunica entro 15 giorni, con nota formale, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, l'accettazione dello stesso al sottoindicato indirizzo. A tal fine invia altresì, debitamente sottoscritto, il disciplinare approvato con la Delibera di adozione del presente bando.

Regione del Veneto
Unità di Progetto Protezione Civile
Via Paolucci, 34 – 30175 Marghera – VE
Fax 041.279 4712

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Le attività inerenti l'intervento finanziato dalla Regione, nonché le modalità di erogazione del contributo, sono regolate da apposito disciplinare da sottoscrivere congiuntamente, secondo lo schema allegato B.

La mancata sottoscrizione del citato atto, comporta la revoca del contributo assegnato.

INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni sul presente bando è possibile rivolgersi a:
Regione del Veneto
Unità di Progetto Protezione Civile
Via Paolucci, 34 – 30175 Marghera – VE
Tel. 041.279 4780
Fax 041.279 4712 e-mail: protezione.civile@regione.veneto.it

D.LGS. 196/2003 – PRIVACY

Il trattamento di dati forniti dai richiedenti e beneficiari sarà effettuato, da parte della Regione del Veneto, anche con mezzi informatici e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per le finalità e gli adempimenti di cui al presente bando.

Titolare del trattamento dei dati:
Ing. Roberto Tonellato

Regione del Veneto
U.P. Protezione Civile
Via Paolucci, 34 – 30175 Marghera – VE

GRAFICA COORDINATA PER LE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE

Sul corpo delle attrezzature acquistate con il contributo regionale, va applicata una targhetta metallica o adesiva, in linea di massima delle dimensioni di circa 15 cm per 10 cm, come da immagine sotto riportata.
La medesima immagine dovrà essere collocata sulla fiancata degli automezzi. In tal caso le dimensioni minime saranno pari a mm 400 x 200 come specificato nel punto 11.
I colori delle scritte relative, loghi e bande, devono essere concordati con la Regione Veneto affinché risultino in linea con le direttive imposte dalla competente Struttura regionale di Protezione Civile.

ALLEGATOA alla Dgr n. 2415 del 16 dicembre 2013



SPECIFICHE GRAFICHE:

Dimensioni minime: L 410 mm x H 200 mm. La dimensione della targa deve risultare prevalente rispetto a quella di ogni iscrizione riportata sul veicolo.

Collocazione:

- ai lati del mezzo, paralleli al senso di marcia (cioè, in genere, in entrambe le fiancate)
- in corrispondenza della fascia giallo-blu, dove presente
- in prossimità della parte finale, della fiancata (zona piantone laterale, ruota posteriore, serbatoio)

Altri elementi:

Per recuperare lo **scudetto e il logo "Regione del Veneto"** (dimensione minime 400mm x 50mm) si procede cliccando:

http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Comunicazione+e+Informazione/Logo+e+immagine+coordinata/loghi.htm

Altri elementi:

Fascione Giallo Centrale:
Dimensioni minime d'ingombro 410 mm x 100 mm

Fascione Blu in basso:
Dimensioni d'ingombro 410 mm x 50 mm

Testo "PROTEZIONE CIVILE":

Carattere: Font Times New Roman - dim.carattere 70 – colore GIALLO Pantone 123 C
Dimensioni minime d'ingombro (compreso il testo) 240 mm x 15 mm

Logo Protezione Civile Regione Veneto:
Diametro 42 mm - Collocazione: centro fascia inferiore a 148 mm da bordo dx, e 7 mm da bordo inf.

Colore Logo:

GIALLO Quadricromia
Ciano: 2
Magenta: 22
Giallo: 89
Nero:0

GIALLO Pantone 123 C

ARANCIONE Quadricromia
Ciano: 2
Magenta: 80
Giallo: 96
Nero: 0

ARANCIONE Pantone 1655 C

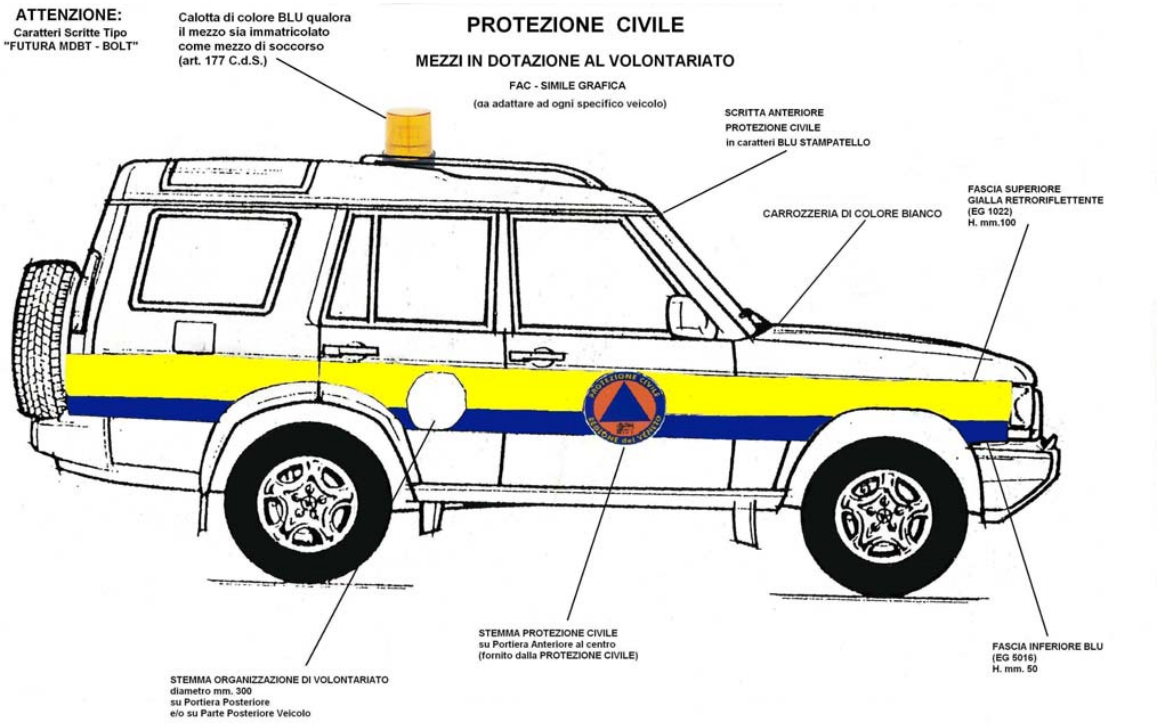
BLU Quadricromia
Ciano: 93
Magenta: 53
Giallo: 7
Nero: 0

BLU Pantone 2945 C

GRAFICA COORDINATA PER MEZZI DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

A titolo di esempio si mostra, di seguito, un fac-simile di allestimento grafico di un mezzo di protezione civile:

ALLEGATOA alla Dgr n. 2415 del 16 dicembre 2013 pag. 9/14



Per quanto riguarda il logo da apporre sui mezzi e sulle dotazioni, deve essere fatto riferimento al marchio grafico sottodescritto:



ALLEGATOA alla Dgr n. 2415 del 16 dicembre 2013

da redigere su carta intestata dell'Organizzazione di Volontariato

MODULO DI DOMANDA

Oggetto: Richiesta di Contributi alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per la realizzazione di progetti di potenziamento e incremento delle dotazioni ad uso Protezione Civile. DGR n. … del…

REGIONE DEL VENETO
Unità di Progetto Protezione Civile
Via Paolucci, 34
30175 Marghera – VE

Il sottoscritto ……..……...……...……

in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione:

……..…….……

Iscritta in Albo Regionale con n. ……...……..

Con sede in ……..……Via ……..……..……..

CAP ……Provincia …… cod. fisc./ P. I.V.A ……..

Tel ……..…… Fax …….. e-mail ……..……

CHIEDE

un contributo regionale per la realizzazione di progetti di potenziamento e incremento delle dotazioni di soccorso ad uso di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lett. c della LR 58/84 e s.m e i. per un importo complessivo di € ……..… come meglio specificato nel prospetto allegato.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall'art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

ALLEGATOA alla Dgr n. 2415 del 16 dicembre 2013 pag. 11/14

1. che l'Organizzazione risulta iscritta in Albo Regionale negli anni 2011/2012/2013;[1]

2. che l'Organizzazione non risulta destinataria di contributi pubblici per analoghe finalità nel periodo 2011/2013[2];

3. la veridicità e completezza dei dati riportati nella scheda di dettaglio allegata alla presente .

Allega:

a) Scheda Dettaglio
b) Copia del Bilancio dell'ultimo biennio [3]
c) Copia del documenti di identità del sottoscrittore;

…… *Timbro* ……..…..…
Luogo e Data Firma del richiedente

LA DOMANDA VA PRESENTATA UNITAMENTE A COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, IN CORSO DI VALIDITA', DEL SOTTOSCRITTORE

[1] Si specifica che per data di iscrizione deve intendersi la data di godimento dei benefici indicata nel Decreto Regionale di iscrizione in Albo.
[2] Si intendono contributi da pubbliche amministrazioni, deliberati o assegnati nel periodo indicato e relativi ad acquisti di attrezzature di intervento o per attività di protezione civile. Sono esclusi dal novero i rimborsi ai sensi del DPR 194/01, art. 10
[3] Per i gruppi comunali è sostituito da una dichiarazione dell'Amministrazione ove siano riportati gli stanziamenti di bilancio dell'ultimo biennio, per le attività di protezione civile.

ALLEGATOA alla Dgr n. 2415 del 16 dicembre 2013

SCHEDA DETTAGLIO

Denominazione Organizzazione
……..….

Referente del progetto Sig. …… tel. …… e-mail …….

Al fine di potenziare la capacità operativa della scrivente Organizzazione, si intende procedere all'acquisto delle seguenti dotazioni, alle indicate condizioni economiche previste:

Tipologia di acquisti	Numero	Importo stimato € complessivo
Automezzi Descrizione acquisto previsto……... …… ……..……		
Natanti (comprensivi di motore fuoribordo e dotazioni di sicurezza) Descrizione acquisto previsto……... …… ……..……		
Rimorchi stradali Descrizione acquisto previsto……... …… ……..……		
Tende, anche ad uso sociale (mensa, tende sociali, ecc.) Descrizione acquisto previsto……... …… ……..……		
Gruppi elettrogeni e relativi accessori Descrizione acquisto previsto……... …… ……..……		
Motopompe ed elettropompe e relativi accessori Descrizione acquisto previsto……... …… ……..……		
Motoseghe Descrizione acquisto previsto……... …… ……..……		
Apparecchiature radio e relativi accessori Descrizione acquisto previsto……... …… ……..……		
Dispositivi di protezione individuale completi (giacca, pantalone, giaccone, casco, scarpe) conforme alla DGR n. 2292 del 9/8/2002. Descrizione acquisto previsto……... …… ……..……		
Dispositivi di protezione individuale specialistici		

ALLEGATOA alla Dgr n. 2415 del 16 dicembre 2013

Descrizione acquisto previsto……... …… ……..……..		
Dotazioni di supporto informatico (computer, stampanti e accessori, UPS) Descrizione acquisto previsto……... …… ……..……..		
Altre attrezzature non previste nei precedenti punti Descrizione acquisto previsto……... …… ……..……..		
Descrizione acquisto previsto……... …… ……..……..		
Descrizione acquisto previsto……... …… ……..……..		
Importo totale		

(Eventuali note).

Dichiara che l'Organizzazione risulta in possesso delle seguenti dotazioni

Tipologia di dotazioni	Quantità
Automezzi	
Natanti (comprensivi di motore fuoribordo e dotazioni di sicurezza)	
Rimorchi stradali	
Tende, anche ad uso sociale (mensa, tende sociali, ecc.)	
Gruppi elettrogeni e relativi accessori	
Motopompe ed elettropompe e relativi accessori	
Motoseghe	
Apparecchiature radio e relativi accessori	
Dispositivi di protezione individuale completi (giacca, pantalone, giaccone, casco, scarpe) conforme alla DGR n. 2292 del 9/8/2002	
Dispositivi di protezione individuale specialistico	
Dotazioni di supporto informatico (computer, stampanti e accessori, UPS)	

Dichiara, a pena di esclusione, che tali attrezzature sono regolarmente inserite nel programma Rfid

Dichiara che l'Organizzazione conta n. …… volontari aderenti alla data odierna.

Dichiara, a pena di esclusione, che l'elenco dei volontari aderenti risulta regolarmente inserito nel programma Rfid

VOCI DI ENTRATA DEL PROGETTO:

Gli acquisti verranno finanziati, oltre al contributo regionale, attraverso:

risorse proprie dell'Organizzazione per € ……....

Contributi Privati

Importo…… da parte di …….

Contributi Pubblici

Importo……. da parte di ……..

…… *Timbro* ……..…..…

Luogo e Data Firma del richiedente

ALLEGATOB alla Dgr n. 2415 del 16 dicembre 2013 pag. 1/4

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

U.P. Protezione Civile

L.R. 27/11/1984, N. 58 e s.m. artt. 13,14 "Contributi agli Enti Locali e al Volontariato per la realizzazione di progetti di potenziamento e incremento delle dotazioni di soccorso ad uso di Protezione Civile"

Schema disciplinare per le Organizzazioni di Volontariato assegnatarie di contributi regionali per il potenziamento delle dotazioni di Protezione Civile.

ALLEGATOB alla Dgr n. 2415 del 16 dicembre 2013 pag. 2/4

D I S C I P L I N A R E

Il presente atto disciplina i rapporti tra
Organizzazione beneficiaria del contributo:…. Con sede in, rappresentata da…., il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto dell'Organizzazione
e
la Regione del Veneto – Unità di Progetto Protezione Civile, rappresentata da….che interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, codice fiscale: 80007580279, nella sua qualità di Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Protezione Civile ai sensi del provvedimento della Giunta Regionale del Veneto n. …, esecutivo ai sensi di legge

relativamente al contributo previsto dalla D.G.R. n. …… del …….:

1) Oggetto del finanziamento:

……

2) Quadro economico
Importo complessivo progetto: € …..
Quota contributo regionale: € …..
Cofinanziamento € …….. di cui:
Con fondi propri € …….
Con finanziamenti privati € ……
Con finanziamenti pubblici € ……..
Percentuale di contribuzione regionale (contributo regionale / importo progetto*100) ……%

3) Realizzazione degli interventi e obblighi del beneficiario

Le attività inerenti all'intervento finanziato, come descritte nel progetto allegato all'istanza di contributo, devono essere interamente realizzate e rendicontate entro il termine di 24 mesi dalla data di versamento dell'acconto, pena la revoca del contributo assegnato, salvo gravi e motivate ragioni.

Con riferimento al termine finale si precisa che le attività inerenti l'intervento finanziato, si intendono interamente realizzate se concluse e fatturate.

Nel caso in cui le spese effettive e ritenute ammissibili risultassero inferiori alle spese preventivate, il contributo è proporzionalmente ridotto, applicando la percentuale di contribuzione regionale sopra riportata.

Le dotazioni, di proprietà dell'Organizzazione, non possono in alcun modo essere cedute a soggetti terzi o utilizzate per finalità diverse da quelle di protezione civile.

L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sull'effettiva realizzazione del progetto e del rispetto delle condizioni previste dal presente disciplinare. Qualora dai

controlli dovesse risultare che il beneficiario non ha rispettato gli obblighi previsti, il contributo è revocato, con obbligo di restituzione delle somme già erogate.

L' Organizzazione di Volontariato beneficiaria del contributo ha l'obbligo di conservazione e manutenzione dei beni acquisiti, e deve garantire, ove necessario, l'idonea copertura assicurativa delle attrezzature, nonché adeguato ricovero e custodia.

L'Organizzazione di Volontariato, si impegna a provvedere al costante mantenimento delle dotazioni in perfetta efficienza operativa, equipaggiate altresì con tutti gli accessori necessari a garantire funzionalità immediata delle dotazioni stesse. La Struttura regionale di Protezione Civile, effettua verifiche e controlli in merito alla gestione e alla funzionalità delle dotazioni stesse.

4) Modalità di erogazione del contributo:

Il contributo è erogato con le seguenti modalità:

acconto del 50% del contributo a seguito della comunicazione di accettazione dello stesso da parte del beneficiario;

saldo del restante 50% del contributo, a conclusione dell'intervento, previa relazione conclusiva e dimostrazione delle spese sostenute

La relazione conclusiva dovrà attestare la completa realizzazione dell'intervento per il quale è stato concesso il contributo regionale, attestare la registrazione nel programma Rfid delle attrezzature acquisite – con esclusione dei DPI e delle piccole attrezzature - e indicare le quote di cofinanziamento introitate. Alla relazione andranno allegate copie conformi delle fatture di acquisto delle attrezzature, nonché le immagini fotografiche delle attrezzature acquistate.

L'Amministrazione si riserva di verificare, anche dopo l'erogazione del saldo, la consistenza e conformità delle dotazioni acquisite, mediante sopralluogo, nonché di verificare l'effettivo pagamento delle fatture mediante esibizione di adeguata documentazione contabile.

5) Modalità di utilizzo delle dotazioni:

I. Le dotazioni in argomento sono destinate esclusivamente ad attività di protezione civile e di emergenza, ivi comprese le esercitazioni, gli addestramenti e le attività formative proprie del settore;

II. In caso di scioglimento dell'Organizzazione di protezione civile, ovvero di sostanziale mutamento dei compiti della stessa, ovvero di altre cause che comunque arrechino pregiudizio per l'espletamento delle attività di protezione civile, le dotazioni dovranno essere restituite alla Regione del Veneto che provvederà ad assegnarle ad altre Organizzazioni con apposito atto amministrativo del Dirigente competente in materia di protezione civile;

III. L'Organizzazione di Volontariato si impegna ad operare secondo le direttive impartite dalla Regione e dagli Organi competenti in materia di protezione civile, in tutti i casi in cui se ne presenti la necessità, nei limiti delle proprie capacità operative;

IV. L'Organizzazione di Volontariato si impegna a provvedere al costante mantenimento delle dotazioni in perfetta efficienza operativa, equipaggiate altresì con tutti gli accessori necessari a garantire funzionalità immediata delle dotazioni stesse, che dovranno altresì essere idoneamente custodite e ricoverate. La Struttura regionale competente in materia di protezione civile potrà effettuare verifiche e controlli in merito alla gestione e alla funzionalità delle dotazioni stesse.

V. Le spese di manutenzione e di gestione delle dotazioni in argomento sono a carico dell'Organizzazione di Volontariato, ivi compresa l'assicurazione R.C. e infortuni.

VI. La Regione può richiedere l'intervento delle dotazioni assegnate, con l'eventuale personale addetto, in caso di emergenza o di esercitazione di protezione civile, anche al di fuori dell'ambito di appartenenza territoriale dell'Organizzazione stessa;

VII. Nell'utilizzo delle dotazioni di protezione civile l'Organizzazione si impegna ad usare la massima cura e diligenza, operando in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza (d.Lgs. 81/08)

VIII. In relazione alle dotazioni assegnate, la Struttura regionale competente in materia di protezione civile può emanare altre direttive finalizzate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi di protezione civile;

IX. Qualora l'efficienza e la funzionalità delle dotazioni fosse compromessa da guasti rilevanti, rotture, incidenti o quant'altro, deve essere data tempestiva comunicazione alla Struttura regionale competente in materia di protezione civile;

X. L'Organizzazione assegnataria delle dotazioni dovrà comunicare il nominativo e i recapiti telefonici del responsabile e del personale in turno di reperibilità, incaricato della gestione operativa delle attrezzature in argomento, che deve essere considerata in disponibilità H 24, attraverso il "programma RFid".

Letto, firmato e sottoscritto a ….., il …..

Per il beneficiario Per la Giunta Regionale

PARTE TERZA

CONCORSI

(Codice interno: 263084)

AZIENDA ULSS N. 1, BELLUNO

Delibera n. 975 del 21.11.2013. Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 dirigenti medici nella disciplina di ostetricia e ginecologia.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 975 del 21.11.2013, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di:

N. 3 DIRIGENTI MEDICI NELLA DISCIPLINA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dalle disposizioni legislative sul pubblico impiego e sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa in quanto compatibili.

Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e al D.P.R. 10.12.1997 n. 483.

Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso al lavoro ed il trattamento del lavoro.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione al concorso sono previsti i seguenti requisiti.

Requisiti generali

1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso:

- i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;

- i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito verrà accertato dalla commissione esaminatrice.

2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S. attraverso la visita medica preventiva in fase preassuntiva.
3. Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
4. Non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Requisiti specifici

1. Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
2. Diploma di specializzazione nella disciplina di ostetricia e ginecologia o in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30.1.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti comporta la non ammissione al concorso.

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (allegato A) e sottoscritta, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno (Via Feltre n. 57 - 32100 Belluno) e deve pervenire al Protocollo Generale **entro il perentorio termine delle ore 12,00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.

La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:

- mediante consegna all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Belluno - Via Feltre n. 57 - 3° piano), negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.45);
- mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante;
- mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.ulss.belluno@pecveneto.it. La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati esclusivamente in formato PDF. Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e cognome del candidato e la procedura alla quale si chiede di partecipare.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ovvero il possesso dei requisiti di accesso previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione. I cittadini stranieri devono dichiarare se godano o meno (e in tal caso, con precisazione dei motivi) dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo deve esserne dichiarata espressamente l'assenza;
- il possesso dei requisiti specifici previsti per l'ammissione al concorso. Con riferimento ai titoli di studio, devono essere indicati la data, la sede e la denominazione completa degli Istituti presso cui i titoli stessi sono stati conseguiti. Nel caso i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero, devono essere indicati i provvedimenti di riconoscimento dell'equipollenza ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in Italia, secondo la vigente normativa;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di tali impieghi;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione relativa al presente avviso;
- il consenso all'utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, se necessario alla procedura.

Qualora il candidato portatore di handicap, per sostenere le prove d'esame, necessiti dell'uso di ausili o di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap, deve farne specificazione nella domanda (art. 20 L. 104/1992).

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. tutta la documentazione relativa ai titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
2. un curriculum formativo e professionale datato e firmato (quanto dichiarato nel curriculum sarà oggetto di valutazione, qualora ne ricorrano i presupposti, se documentato nei modi più avanti precisati);
3. documentazione comprovante l'eventuale diritto a precedenza o preferenza;
4. un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati;
5. copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità personale in corso di validità.

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della L. n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso decreto (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di

atto di notorietà).

La documentazione da allegare alla domanda deve, pertanto, consistere in:

- dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, da utilizzare per autocertificare: titolo di studio, iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione, appartenenza ad ordini professionali, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica e comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46 (vedi modulo allegato C);
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da utilizzare per autocertificare, ad esempio, i servizi prestati, l'attività didattica, le frequenze volontarie, tirocini, stage, ecc. (vedi modulo allegato D);
- originali, copie autenticate o fotocopie di documenti (diplomi, attestati di corsi di studio, attestati di corsi di formazione, pubblicazioni, ecc.) accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che ne attesti la conformità all'originale (vedi modulo allegato B).

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella certificazione che sostituiscono. In particolare:

- le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare la data, la sede e la denominazione completa dell'istituto presso cui il titolo stesso è stato conseguito; per quanto riguarda la specializzazione, deve essere precisato se la stessa sia stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/1999 e la durata del corso;
- le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.; l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data di svolgimento; il numero di ore o giornate di frequenza; se con o senza esame finale; l'eventuale numero di crediti ECM;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l'ente presso il quale il servizio è stato prestato e la sede; la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato; rapporto libero-professionale; collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale e la disciplina; la tipologia del rapporto (orario intero o orario ridotto, con indicazione delle ore settimanali; rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo); la data di inizio e fine del rapporto; eventuali interruzioni del rapporto (aspettativa, sospensioni cautelari, ecc.). Nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, con indicazione della misura della riduzione del punteggio di anzianità;
- le dichiarazioni relative all'eventuale diritto a precedenza o a preferenza devono anche indicare le norme di legge o regolamentari che conferiscono il diritto stesso (ove non allegate o non regolari, dette dichiarazioni non verranno considerate per i rispettivi effetti).

Non saranno prese in considerazione dichiarazione sostitutive incomplete o non redatte in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere presentate in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Eventuali documenti redatti in lingua straniera, ad esclusione delle pubblicazioni, devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale. In mancanza, non si procederà alla relativa valutazione.

La mancata sottoscrizione della domanda e la mancata presentazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione costituisce motivo di non ammissione.

L'Azienda declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati con i criteri e punteggi di cui agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice dispone di 20 punti così ripartiti:

Titoli di carriera	punti 10
Titoli accademici e di studio	punti 03
Pubblicazioni e titoli scientifici	punti 03
Curriculum formativo e professionale	punti 04.

I titoli di carriera ed i titoli accademici e di studio saranno valutati come indicato all'art. 27 del D.P.R. 483/1997.

Le pubblicazioni ed il curriculum formativo e professionale saranno valutati come indicato all'art. 11 del D.P.R. 483/1997. In particolare, nel curriculum formativo e professionale saranno valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni o seminari con finalità di formazione e aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal D.P.R. n. 484/1997. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

PROVE D'ESAME

Le prove d'esame sono le seguenti:

- prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
- prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

I punti per la valutazione delle prove sono così ripartiti:

Prova scritta	punti 30
Prova pratica	punti 30
Prova orale	punti 20.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 21/30 punti; il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20 punti. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta; l'ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.

L'avviso per la presentazione alla prova scritta sarà comunicato ai singoli candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.

L'avviso per la presentazione alle prove pratica e orale sarà comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima dell'espletamento delle stesse. Ove, per il numero esiguo di candidati, la commissione stabilisca di procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove d'esame, data e sede delle stesse saranno comunicate ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dal concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA

Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza. La graduatoria sarà formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

CONFERIMENTO DEI POSTI E ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

All'approvazione degli atti del concorso e della graduatoria, nonché alla dichiarazione dei vincitori, provvederà il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S..

Nel caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, l'Azienda U.L.S.S. provvederà all'utilizzo della graduatoria per le assunzioni previste.

La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla pubblicazione e potrà essere eventualmente utilizzata per ulteriori assunzioni, sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato. La graduatoria potrà eventualmente essere utilizzata anche da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003.

I vincitori del concorso saranno invitati a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti di rito previsti per legge o per regolamento.

A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione in servizio, l'Azienda U.L.S.S. stipulerà con i vincitori del concorso un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Nel contratto individuale di lavoro verrà precisata, tra l'altro, la data di inizio del rapporto di lavoro, dalla quale decorreranno gli effetti economici.

I vincitori del concorso assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo di prova di sei mesi, come disciplinato dalle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.

PRESELEZIONE

In ragione del numero di domande pervenute, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'espletamento di una prova preselettiva, che avrà ad oggetto la risoluzione di quesiti a risposta multipla o a risposta sintetica, vertenti sulle materie delle prove del concorso.

La prova preselettiva ha valore esclusivamente ai fini dell'accesso alle prove di concorso. Alle stesse verranno ammessi i primi n. 10 classificati (e coloro che riporteranno lo stesso punteggio del 10° classificato) nella graduatoria della preselezione.

La data e la sede della prova preselettiva saranno comunicate con raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 10 giorni prima dell'espletamento della stessa.

NORME FINALI

I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione alla procedura saranno trattati - nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quelle contenute nel D.Lgs. 196/2003 - esclusivamente per le finalità di gestione della procedura stessa, dell'eventuale conseguente assunzione e del possibile utilizzo della graduatoria da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003. Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende sanitarie.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, nonché di non procedere alle assunzioni previste, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale www.ulss.belluno.it, a partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per informazioni e per ricevere copia del presente bando, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Personale dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno - Via Feltre n. 57 (Tel. 0437 - 516719).

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE D'ESAME

Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 10,00 del 10° giorno successivo alla chiusura del presente bando, presso la sala riunioni della sede dell'Azienda U.L.S.S. (Via Feltre n. 57 - Belluno).

Qualora i componenti sorteggiati dovessero rinunciare alla nomina o ne fosse accertata la carenza di requisiti, sarà effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori dieci giorni.

ALLEGATO A

SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno
Via Feltre, n. 57
32100 BELLUNO

Il/La sottoscritto/a _____ chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 dirigenti medici nella disciplina di ostetricia e ginecologia (bando prot. n. _____ del _____).

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

1. di essere nato/a il _____ a _____, C.F. _____;
2. di essere residente a _____ via _____ n. __;
3. di essere cittadino italiano o equiparato _____ (1);

ovvero

- di essere cittadino del seguente Paese dell'Unione Europea: _____;

ovvero

- di essere cittadino del seguente Paese non appartenente all'Unione Europea: _____, di essere familiare (indicare vincolo) _____ di _____ (indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, cittadinanza - Paese UE) e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, come da permesso n. _____ rilasciato il _____ dalla Questura di _____ (scadenza _____);

ovvero

- di essere cittadino del seguente Paese non appartenente all'Unione Europea: _____ e di essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. _____ rilasciato il _____dalla Questura di _____ (scadenza _____);

ovvero

- di essere cittadino del seguente Paese non appartenente all'Unione Europea: _____ e di essere titolare del permesso di soggiorno per lo status di rifugiato n. _____ rilasciato il _____ dalla Questura di _____ (scadenza _____);

ovvero

- di essere cittadino del seguente Paese non appartenente all'Unione Europea: _____ e di essere titolare del permesso di soggiorno per lo status di protezione sussidiaria n. _____ rilasciato il dalla Questura di _____ (scadenza _____);

4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali _____ (2);
5. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: _____;
6. di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso (3);
7. di essere in possesso del diploma di laurea in _____, conseguito presso l'Università degli Studi di _____ il _____ (4);
8. di essere in possesso della specializzazione in _____ (durata legale del corso: anni ___) conseguita presso l'Università degli Studi di _____ il _____ , ai sensi del _____(4) (5);
9. di essere iscritto/a all'Ordine dei Medici della Provincia di _____, al n. _____;
10. di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (6);
11. di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni (7);
12. di consentire l'utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, se necessario alla procedura.

Chiede infine che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo:

Sig./Sig.ra ___ Via ___, n. __ C.A.P. ___ Città ____ Prov. __ Telefono ___

Data _____

(firma)

==========

1. In tale ultimo caso, precisare l'equiparazione.
2. In caso affermativo indicare il Comune e in caso negativo i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I cittadini stranieri devono dichiarare se godono o meno dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; in caso negativo devono indicare i motivi.
3. In caso affermativo specificare quali.
4. Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero deve essere indicato il provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titoli di studio rilasciato in Italia.
5. Indicare se la specializzazione è conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/1999;
6. In caso affermativo specificare la denominazione dell'Ente, la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione.
7. in caso contrario indicate i motivi.

Documentazione da allegare alla domanda:

- documentazione relativa ai titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
- un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
- gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza;
- un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati;
- documento di identità personale in corso di validità.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a _____ il _____, residente a _____ (prov. __) in Via _____ n. __,

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la conformità all'originale dei seguenti documenti (elencare documenti):

Data _____

IL DICHIARANTE _____

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a _____ il _____, residente a _____ (prov. __) in Via _____ n. __,

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara:

Data _____

IL DICHIARANTE _____

N.B. Da utilizzare per autocertificare: titolo di studio, iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione, appartenenza ad ordini professionali, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica, tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare la data, la sede e la denominazione completa dell'istituto presso cui il titolo stesso è stato conseguito. Per quanto riguarda la specializzazione, deve essere indicato se la stessa è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 ovvero del D. Lgs. 368/1999, nonché la durata del corso. Nel caso di titoli di studio conseguiti all'estero devono essere indicati i provvedimenti di riconoscimento dell'equipollenza ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in Italia.
Le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.; l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data di svolgimento; il numero di ore o giornate di frequenza; se con o senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM.

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a _____ il _____, residente a _____ (prov. __) in Via _____ n. __,

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara:

Data _____

IL DICHIARANTE _____

N.B. Le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l'ente presso il quale il servizio è stato prestato e la sede; la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato; rapporto libero-professionale; collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale e la disciplina; la tipologia del rapporto (orario intero o orario ridotto, con indicazione delle ore settimanali; rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo); la data di inizio e fine del rapporto; eventuali interruzioni del rapporto (aspettativa, sospensioni cautelari, ecc.). Nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, con indicazione della misura della riduzione del punteggio di anzianità.
Utilizzare un modulo per ogni Azienda o Ente presso cui si è prestato servizio

Il Direttore Generale Dott. Pietro Paolo Faronato

(Codice interno: 260342)

AZIENDA ULSS N. 9, TREVISO

Graduatoria di merito del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Farmacista di Farmacia Ospedaliera.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, si rendono noti i risultati del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Farmacista di Farmacia Ospedaliera.

(Graduatoria approvata con deliberazione del Direttore Generale **24 ottobre 2013**, n. **907**)

Posizione	Candidato	Totale punti
1	DONADI MARTINA	**86,965**
2	BACCHETTO FRANCESCA MARIA	**85,578**
3	LEBBORONI MARIA	**84,790**
4	ZATTONI ELENA	**70,513**
5	MOINO LETIZIA	**69,146**
6	PALLADINO MARIA ASSUNTA	**67,184**
7	STURARO CHIARA	**64,700**
8	DE STRUPPI SILVIA	**61,632**
9	BIN ANNA	**59,147**
10	ESPOSITO LUCIA	**57,742**

Il Dirigente responsabile del servizio gestione del personale dott. Renato Andreazza

(Codice interno: 262579)

AZIENDA ULSS N. 9, TREVISO

Graduatoria di merito del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico di Cardiochirurgia.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, si rendono noti i risultati del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico di Cardiochirurgia.
(Graduatoria approvata con deliberazione del Direttore Generale 22 novembre 2013, n. 981)

Posizione	Candidato	Totale punti
1	BATTAGLIA FRANCESCO	**85,124**
2	CALCARA GIOVANNI BIAGIO	**78,885**
3	HINNA DANESI TOMMASO	**77,881**
4	MICCIOLO MATTEO	**76,677**
5	FRASSETTO GUIDO	**75,890**
6	DE PERINI LORENZA	**73,205**
7	SELLA MASSIMO	**72,764**
8	RENIER VERA	**70,675**

Il Dirigente responsabile del servizio gestione del personale dott. Renato Andreazza

(Codice interno: 262097)

AZIENDA ULSS N. 9, TREVISO

Graduatoria di merito del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico di Radiodiagnostica.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, si rendono noti i risultati del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico di Radiodiagnostica.

(Graduatoria approvata con deliberazione del Direttore Generale **15 novembre 2013**, n. **932**)

Posizione	Candidato	Totale punti
1	PLATAROTI STEFANIA	**86,249**
2	RUGGIERO ALESSANDRO	**85,140**
3	SICA GIACOMO	**75,596**
4	CIET PIERLUIGI	**75,554**

il Dirigente Responsabile del Servizio Gestione del Personale dott. Renato Andreazza

(Codice interno: 262100)

AZIENDA ULSS N. 9, TREVISO

Graduatoria di merito del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista Occupazionale, categoria D.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, si rendono noti i risultati del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista Occupazionale, categoria D.

(Graduatoria approvata con deliberazione del Direttore Generale **15 novembre 2013**, n. **933**)

Posizione	Candidato	Totale punti
1	BUZZI SARA	**64,517**
2	BILLOTTO ALICE	**62,594**
3	DE PRA MANUELA	**58,010**
4	LUCARELLI LETIZIA	**57,404**
5	DOLCETTO FEDERICO	**57,013**
6	DALLA VALLE DEBORA	**56,638**
7	DONADELLO FRANCESCA	**56,213**
8	MARCOLINI VALENTINA	**56,029**
9	SARTOR LAURA	**55,412**
10	DAL CIN AZZURRA	**54,518**
11	TONETTO IRENE	**54,048**
12	BAGATO BARBARA	**53,472**
13	CARLET FEDERICA	**53,015**
14	SCHIPANI MARIA GIOVANNA	**52,189**

il dirigente responsabile del servizio gestione del personale dott. Renato Andreazza

(Codice interno: 262633)

AZIENDA ULSS N. 9, TREVISO

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico di Urologia.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, si rendono noti i risultati del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico di Urologia.

(Graduatoria approvata con deliberazione del Direttore Generale **22 novembre 2013**, n. **982**)

Posizione	Candidato	Totale punti
1	LAMON CLAUDIO	**78,961**
2	TOCCO ANTONELLA	**75,399**
3	VARVELLO FRANCESCO	**72,709**
4	ROCCA GIOVANNI CHRISTIAN	**70,370**
5	ZACCHERO MONICA	**64,230**

Il Dirigente responsabile del servizio gestione del personale dott. Renato Andreazza

(Codice interno: 263684)

AZIENDA ULSS N. 13, MIRANO (VENEZIA)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto a tempo indeterminato di dirigente analista per i servizi socio-sanitari dell'azienda.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 813 del 5.12.2013 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di:

DIRIGENTE ANALISTA PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI DELL'AZIENDA - ruolo tecnico - profilo professionale: analista.

Il posto messo a concorso è individuato per la direzione dei servizi socio-sanitari dell'Azienda per cui si richiedono specifici requisiti professionali e curriculari con i quali il candidato dimostri di aver maturato un'approfondita esperienza sulle attività di pianificazione, programmazione, controllo, capacità di analisi e di costituzione di flussi informativi e di reportistica precipuamente correlati alle attività sociali e socio-sanitarie.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative, dai contratti nazionali di lavoro nonché dagli accordi decentrati sottoscritti presso l'Azienda.

Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994, n. 487 e al D.P.R. 10.12.1997, n. 483, nonché al Regolamento Aziendale in materia concorsuale - Area della Dirigenza - approvato con deliberazione n. 1037 del 28.11.2002.

Si precisa che questa Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell'art. 57 del D.Lgs n. 165/01 garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento di lavoro.

1) REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
2. idoneità fisica all'impiego.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano incorsi nel recesso per licenziamento da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni.

2) REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE

1. - diploma di Laurea in Informatica (vecchio ordinamento) ovvero Laurea Magistrale in Informatica LM-18 o Sicurezza informatica LM-66

oppure:

- diploma di Laurea in Statistica (vecchio ordinamento) ovvero Laurea Magistrale in Scienze Statistiche Classe LM-82

oppure:

- diploma di Laurea in Matematica (vecchio ordinamento) ovvero Laurea Magistrale in Matematica LM-40;

oppure:

- diploma di Laurea in Fisica (vecchio ordinamento) ovvero Laurea Magistrale in Fisica LM-17;

oppure:

- diploma di Laurea in Ingegneria gestionale (vecchio ordinamento) ovvero Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale LM-31;

oppure:

- diploma di Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) ovvero Laurea Magistrale in Scienze dell'Economia LM-56;

2. cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.

L'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di cinque anni di esperienza lavorativa con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

3) DOMANDE DI AMMISSIONE - PRESENTAZIONE

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato e debitamente firmate, indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda ULSS 13 Mirano, devono pervenire **entro il perentorio termine delle ore 12 del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica**. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del 1° giorno successivo non festivo. Le domande possono essere:

- Consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS 13 -Via Mariutto n. 76 - 30035 MIRANO (VE) - orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13;

ovvero

- Spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda ULSS 13 - Via Mariutto n. 76 - 30035 MIRANO (VE), entro il termine indicato. A tal fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante;

ovvero

- Inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.):

ufficioconcorsi.ulss13mirano@pecveneto.it avendo cura di allegare la documentazione richiesta in formato Portable Document Format (.pdf). Nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO PUBBLICO PER .....". L'indirizzo della casella P.E.C. del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all'aspirante candidato; in caso contrario è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale, pena l'esclusione dal concorso. In quest'ultimo caso deve essere utilizzato un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dal DigitPA (già CNIPA) (previsto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'art. 65, del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Non saranno acquisite le domande provenienti da caselle di posta elettronica semplice/ordinaria NON certificate.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (si veda l'allegato fac-simile della domanda di ammissione al concorso), quanto segue:

1. la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, in caso contrario il candidato dovrà elencare i procedimenti o le eventuali condanne. Il candidato:

1. non dovrà essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati per i quali l'art. 19 del CCNL del 3.11.2005 Area della Dirigenza dei Ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo, prevede il recesso dal rapporto di lavoro;
2. non dovrà essere stato condannato, per qualsiasi reato, con sentenza passata in giudicato, per aver subito pena, da sola o complessiva, superiore a due anni;
3. dovrà essere immune da condanne che, ai sensi delle vigenti leggi, ostino all'assunzione ai pubblici impieghi;

5. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data e dell'Istituto presso il quale sono stati conseguiti;
6. il possesso dell'anzianità di servizio richiesta;
7. la lingua straniera oggetto della valutazione nell'ambito della prova orale, scelta tra quelle indicate al paragrafo 6 del presente bando;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari. Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 24.12.86 n. 958 devono essere dichiarati la posizione ed il servizio attestati nel foglio matricolare;
9. di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10. di essere esenti da patologie o problematiche fisiche che possano influire negativamente sul rendimento lavorativo:
11. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione necessaria.

Coloro che hanno titolo alla riserva di posti (a norma delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini) devono indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che conferisce loro detto diritto, nonché allegare la relativa documentazione probatoria, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui sia esattamente specificato il titolo alla riserva.

Nel caso in cui il candidato versi nelle condizioni di cui l'art. 20 della L.5.02.1992, n. 104 deve specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata.

4) DOMANDE DI AMMISSIONE - DOCUMENTAZIONE.

1. Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso decreto (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà). I MODELLI A TAL FINE UTILIZZABILI SONO ALLEGATI AL PRESENTE BANDO.

Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti:

2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dell'anzianità di servizio, maturata secondo quanto previsto al punto 2) lettera b) - requisiti specifici per l'ammissione;
3. Tutte le dichiarazioni relative ai titoli ed ai servizi che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria (mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà così come previsto dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 e dalla Legge 12.11.2011, n. 183). Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà dovranno essere il più dettagliate possibile e dovranno indicare in maniera puntuale ogni elemento relativo ai titoli o ai servizi, trattandosi di documentazione oggetto di valutazione da parte della Commissione. Ai fini dell'esattezza di tali dichiarazioni sostitutive, anche relativamente alla conseguente responsabilità penale, il dichiarante dovrà indicare con precisione: denominazione e sede degli Enti, eventuali periodi di aspettativa o di part-time, esatta posizione funzionale ricoperta, partecipazione all'aggiornamento obbligatorio come previsto dall'art. 46 del DPR 761/79, ed ogni altro elemento essenziale per una corretta valutazione dei titoli presentati;
4. Curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal concorrente. Tale curriculum sarà valutato dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 483 del 10.12.97. Si precisa che dichiarazioni generiche effettuate nel curriculum, non supportate da documentazione o da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, non saranno oggetto di valutazione;
5. Ricevuta in originale comprovante l'avvenuto versamento del contributo per spese concorsuali, non rimborsabile, di Euro 10,33 (dieci/33) precisando la causale del versamento, da versare sul ccp. n. 17895301 intestato a: Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 13 - Gestione Servizi Sanitari, Servizio di Tesoreria, Via Mariutto n. 76 Mirano (VE),

ovvero dichiarazione sostitutiva dell'avvenuto pagamento;

6. I documenti comprovanti l'eventuale diritto alla riserva del posto, a norma delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. Ove non allegati (in originale o copia autenticata oppure mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) o non regolari, i diritti non potranno essere riconosciuti per gli effetti del concorso;
7. Elenco dettagliato in triplice copia e in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

Tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' dovranno essere redatte rispettando le formalità previste dal D.P.R. 445/00 e riportate nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva allegato al presente bando. In caso di mancato rispetto delle suddette formalità la dichiarazione non sarà accolta.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione, relativa al possesso dei titoli di studio, effettuata nella domanda di ammissione ha valore a titolo definitivo in luogo della produzione dei certificati.

Le pubblicazioni (edite a stampa) potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice solo nel caso in cui vengano effettivamente prodotte, in originale o in copia resa conforme mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00.

Tutti i documenti che il candidato ritiene di allegare alla domanda possono essere presentati in fotocopia semplice ed elencati in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale (ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000). Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di documento di identità personale in corso di validità e dovrà contenere la seguente formula:

"Io sottoscritto ..... consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, sotto la mia responsabilità, DICHIARO, che le copie fotostatiche di seguito elencate ed allegate alla presente sono conformi all'originale: .....(data-firma)".

I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda dopo 120 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione della graduatoria ed entro i 12 mesi successivi.

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale o al Presidente della Repubblica, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi. La restituzione richiesta a mezzo del servizio postale, verrà effettuata con spese a carico dell'interessato.

Trascorsi 10 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la documentazione di cui sopra è inviata al macero ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso.

5) VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10.12.1997, n. 483.

Ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 483/97, i 20 punti a disposizione della Commissione per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- titoli di carriera: 10
- titoli accademici e di studio: 3
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3
- curriculum formativo e professionale: 4

Titoli di carriera:

1. servizio di ruolo prestato presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 483/97:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o nel livello superiore, punti 1,00 per anno;

2) servizio in posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno;

2. servizio di ruolo quale analista presso pubbliche amministrazioni:

1) come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;

2) come ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell'ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;

3) come assistente, collaboratore o nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno.

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22 e 23 del D.P.R. 483/97 in merito alle valutazioni ed equiparazioni dei servizi.

Titoli accademici e di studio:

1. specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
2. altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso purché attinenti al posto da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 483/97.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno presi in considerazione documenti non conformi a quanto previsto dal D.P.R. 445/00.

6) COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La Commissione Esaminatrice del presente concorso è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda ULSS ai sensi degli art. 5 e 67 del D.P.R. 483/97. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, si riserva alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 35, comma 3, lettera e del D.Lgs 165/01.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prova Scritta:

vertente su argomenti attinenti la pianificazione, programmazione, controllo, analisi e costituzione di flussi informativi precipuamente correlati alle attività sociali e socio-sanitarie o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle predette materie.

Prova teorico pratica:

concernente l'esame, l'organizzazione e le attività dei servizi sociali delle Aziende ULSS, con relazione scritta.

Prova orale:

colloquio nelle materie delle prove scritte e sull'organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari.

Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco e spagnolo, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato.

In occasione della prova orale è accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.

Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.

Il calendario ed il luogo ove si svolgeranno le prove saranno resi noti ai candidati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con apposito avviso pubblicato all'Albo dell'Ente nonché sul sito Internet www.ulss13mirano.ven. it - concorsi - prove d'esame, almeno venti giorni prima della data in cui debbono essere sostenute. Per i candidati che hanno inviato la domanda via P.E.C. le predette comunicazioni verranno effettuate mediante lo stesso mezzo.

Ove la Commissione non proceda nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'espletamento delle prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni prima della prova orale.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

7) GRADUATORIE, TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati idonei.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.

La graduatoria di merito è formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati (per i titoli e per le singole prove d'esame) ed è compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative.

All'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei nonché alla dichiarazione del vincitore, provvede, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria determinazione, il Direttore del Dipartimento Risorse Umane.

Qualora sia vigente graduatoria precedentemente approvata relativa al medesimo profilo professionale e disciplina, l'utilizzo della graduatoria che conseguirà dal presente concorso, per la copertura di ulteriori posti, rispetto a quello indicato nel presente bando per i servizi socio-sanitari dell'Azienda ULSS 13, avverrà solo ed esclusivamente a decorrere dall'effettivo esaurimento di quella anteriormente approvata, o comunque, alla scadenza prevista ai sensi di legge.

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste dall'art. 5, comma 3 del D.P.R. 487/94.

I posti riservati, che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei, verranno conferiti agli altri candidati idonei.

Coloro che intendano avvalersi della riserva dei posti ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal relativo beneficio.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

8) CONFERIMENTO DEI POSTI

I vincitori del concorso sono invitati, a mezzo raccomandata A.R., ovvero tramite P.E.C. qualora il candidato abbia presentato la domanda mediante posta elettronica certificata, a prendere servizio entro trenta giorni - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.

L'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda U.L.S.S. prima dell'ammissione in servizio. È dispensato dalla visita il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, primo comma, del D.P.R. 20.12.1979, n. 761.

I vincitori del concorso, all'atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165. In caso contrario deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo Ente di appartenenza.

L'Azienda U.L.S.S. - verificata la sussistenza dei requisiti prescritti - procederà alla stipula del contratto di lavoro individuale nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.

La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.

L'assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.

È in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei di effettivo servizio prestato, come disciplinato dall'art. 14 del C.C.N.L. 8.6.2000.

I vincitori del concorso devono permanere in servizio, ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs 165/01, per un periodo non inferiore a cinque anni.

9) UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA

Nel caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, l'U.L.S.S. provvederà alla utilizzazione della graduatoria secondo la normativa in vigore.

La graduatoria, ai sensi dell'art. 3, comma 87, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, rimane efficace per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs 30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 13 - Ufficio Concorsi - Via XXIX Aprile n. 2 - 30031 DOLO (VE), per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.Lgs 196/03.

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 18, capo II del D.Lgs 196/03.

Responsabile del procedimento amministrativo è la Dr.ssa Cristina Gobbi, Dirigente dell'Unità Operativa Semplice "Servizio per la Gestione Giuridica" del Dipartimento Risorse Umane e Materiali dell'Azienda Ulss 13.

11) NORME FINALI

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle UU.LL.SS.SS.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.12.1997, n. 483, al D.Lgs 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D. Lgs 30.3.2001, n. 165, al D.P.R. 445 del 28.12.2000, nonché al Regolamento Aziendale in materia concorsuale - Area della Dirigenza, approvato con deliberazione n. 1037 del 28.11.2002.

In ogni caso l'espletamento del presente concorso è condizionato alla mancata copertura del posto mediante procedura di mobilità prevista dall'art. 34-bis del D. L.vo 165/2001 integrato dall'art. 7 della L. 16/01/2003, n. 3, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per informazioni o per ricevere copia del presente bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi a: Azienda ULSS N. 13 - Dipartimento Risorse Umane e Materiali- Ufficio Concorsi - Via XXIX Aprile, 2 - 30031 DOLO (VE) - Tel. 041/5133369 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13, oppure potranno consultare il sito Internet: www.ulss13mirano.ven. it.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E MATERIALI
F.to Vasco Verì

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Al Direttore Generale
dell'ULSS n. 13

Indirizzo posta ordinaria:
Via Mariutto, 76
30035 MIRANO (VE)

Indirizzo P.E.C.:
"ufficioconcorsi.ulss13mirano@pecveneto.it"

Il sottoscritto .....

C H I E D E

di essere ammesso al CONCORSO PUBBLICO, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE ANALISTA per i servizi socio-sanitari dell'Azienda.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1. di essere nato a ..... (prov .....) il ..... e di risiedere a .....(prov.....) in Via ..... n ..... (cap .....);
2. di essere cittadino (nazionalità) .....;
3. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .....(1);
4. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);
5. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ..... conseguito presso ..... in data .....;
6. di avere maturato l'anzianità di servizio richiesta come di seguito specificato: .....
7. di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di ..... (3);
8. di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4);
9. di scegliere quale lingua straniera oggetto della valutazione nell'ambito della prova orale la seguente: ..... (inglese - francese - tedesco - spagnolo);
10. di essere esente da patologie o problematiche fisiche che possano influire negativamente sul rendimento lavorativo;
11. di avere diritto alla riserva dei posti in quanto ..... (5).
12. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando in merito alla gestione della procedura concorsuale e agli adempimenti conseguenti.

Fa presente di aver diritto all'ausilio di ..... in relazione al proprio handicap nonché alla necessità di tempi aggiuntivi ..... (6)

Ogni comunicazione relativa al presente CONCORSO deve essere fatta:

- al seguente indirizzo di posta ordinaria: ..... (C.A.P. .....) .....

- al seguente indirizzo P.E.C. (solo per coloro che inoltreranno la domanda con tale mezzo): ..... Tel. n. .....

Data .....

FIRMA .....

1. n caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.
2. In caso contrario indicare le condanne penali riportate facendo riferimento alle dichiarazioni di cui al punto 3) del bando.
3. Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel foglio matricolare.
4. Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego.
5. Allegare/autocertificare il titolo che dà diritto alla riserva.
6. Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di handicap, ai sensi della L. 5.2.92, n. 104.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt___ ..... nat__ a ..... il ....., residente a ..... (Prov._____), Via ....., n .....,

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA DI AVER PARTECIPATO

ALLE SEGUENTI INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

- corso di aggiornamento - convegno - congresso - seminario - meeting - altro

sul tema: .....

organizzato da: .....

località dove si è svolto: .....

periodo: dal ..... al ..... con esame finale: - NO - SI

per complessive giornate n. ..... per complessive ore n. ..... crediti n. .....

- corso di aggiornamento - convegno - congresso - seminario - meeting - altro

sul tema: .....

organizzato da: .....

località dove si è svolto: .....

periodo: dal ..... al ..... con esame finale: - NO - SI

per complessive giornate n. ..... per complessive ore n. ..... crediti n. .....

- corso di aggiornamento - convegno - congresso - seminario - meeting - altro

sul tema: .....

organizzato da: .....

località dove si è svolto: .....

periodo: dal .....al ..... con esame finale: - NO - SI

per complessive giornate n. ..... per complessive ore n. ..... crediti n. .....

PER ULTERIORI DICHIARAZIONI, UTILIZZARE COPIE DEL PRESENTE MODELLO

(luogo, data) _____

(firma per esteso in originale del dichiarante) _____

La presente dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità personale in corso di validità.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt___ ..... nat__ a ..... il ....., residente a .....(Prov._____), Via ....., n.....,

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

DI AVER PRESTATO SERVIZIO presso PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Denominazione ed indirizzo completo della P.A. .....

- nel profilo di ..... Categoria ..... disciplina .....;

- Periodo lavorativo (giorno/mese/anno): Inizio ...../..../..... Fine ...../..../.....

Rapporto di lavoro:

- subordinato a tempo indeterminato; - subordinato a tempo determinato;

- Altro ..... (utilizzare nel caso di attività didattica, prestazioni occasionali, frequenza volontaria, stage, tirocini, volontariato, ecc.) ;

- Contratto libero - professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);

- Tempo pieno - A part-time - Indicare sempre n. ore settimanali .....;

- Eventuale aspettativa senza assegni: dal ..... al .....;

Si precisa che non ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 761/79. (In caso positivo, annullare la dichiarazione e precisare la misura della riduzione del punteggio di anzianità).

presso PRIVATI

- Denominazione ed indirizzo completo della ditta .....

- Con la qualifica di ..... categoria .....;

- Periodo lavorativo (giorno/mese/anno): inizio ...../...../..... fine ...../..../.....

Rapporto di lavoro:

- subordinato a tempo indeterminato; - subordinato a tempo determinato; - Altro .....;

- Contratto libero - professionale;

- Tempo pieno - Part-time - Indicare sempre n. ore settimanali .....;

- Eventuale aspettativa senza assegni: dal ..... al .....;

PER ULTERIORI DICHIARAZIONI, UTILIZZARE COPIE DEL PRESENTE MODELLO

(luogo, data) _____

(firma per esteso in originale del dichiarante) _____

La presente dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità personale in corso di validità.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt___ ..... nat__ a ..... il ....., residente a ..... (Prov. ___), Via ....., n .....,

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

(luogo, data) _____

(firma per esteso in originale del dichiarante) _____

N.B. Il presente modello può essere utilizzato per autocertificare titoli di studio, iscrizione in albi tenuti dalla P.A., appartenenza ad ordini professionali, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica nonchè tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare la data, la sede e la denominazione completa dell'istituto presso cui il titolo stesso è stato conseguito.

*****

La presente dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità personale in corso di validità.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

(Codice interno: 255887)

AZIENDA ULSS N. 16, PADOVA

Approvazione delle prime graduatorie provinciali dei Medici Veterinari (graduatorie anno 2012 valide anche per anno 2013) aspiranti ad incarico ambulatoriale nell'ambito provinciale di Padova. Deliberazione del Direttore Generale n. 744 del 29.08.2013.

(omissis)

Il Direttore Generale

(omissis)

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art.21 comma 10 A.C.N. con i Medici Specialisti Ambulatoriali interni, Medici Veterinari ed altre Professionalità Ambulatoriali di cui all'intesa Stato-Regioni Rep. n. 95 del 29.07.2009 e s.m.i, l'allegato elenco, facente parte integrante del presente provvedimento, relativo alle prime graduatorie provinciali dei Medici Veterinari (graduatorie anno 2012 valide anche per anno 2013) aspiranti ad incarico ambulatoriale nella Provincia di Padova;
2) di incaricare la S. C. Medicina Convenzionata e Rapporti con gli Accreditati di trasmettere le suddette graduatorie alla Regione del Veneto per la prevista pubblicazione sul B.U.R., a titolo di notificazione formale ai medici veterinari interessati e alle Aziende sanitarie territorialmente competenti;
3) di prendere atto che la spesa complessiva per l'inserzione degli atti nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica (BURVET), quantificata in euro 193,60 da imputare al conto di costo 4002010304, trova copertura nel budget assegnato per l'anno 2013.

	SANITÀ ANIMALE	*Cap*	*Comune Residenza*	*Punti*
1	*GRIGOLETTO MIRCO*	*35020*	*CODEVIGO (PD)*	*17,909*
2	*MARGOTTA ANTONELLA*	*43014*	*MEDESANO (PR)*	*17,663*
3	*CONTE FABIO*	*30030*	*VIGONOVO (VE)*	*13,985*
4	*PARENTE MONJA*	*80136*	*NAPOLI (NA)*	*9,708*
5	*GRANATA BARBARA*	*84133*	*SALERNO (SA)*	*9*
6	*NIOLI ANNA*	*80026*	*CASORIA (NA)*	*9*
7	*ACIERNO CARMELA*	*80056*	*ERCOLANO (NA)*	*9*
8	*GUERRA ONORINA*	*30121*	*VENEZIA (VE)*	*9*
9	*SILVESTRO SERGIO*	*80022*	*ARZANO (NA)*	*9*
10	*SILVESTRO LAURA*	*80022*	*ARZANO (NA)*	*9*
11	*SEPE GUIDO*	*83020*	*MARZANO DI NOLA (AV)*	*8,46*
12	*RIGOLIN ANTONIO DAVIDE*	*45100*	*ROVIGO (RO)*	*8*
13	*PASCALICCHIO MARIA CARMELA ROSARIA*	*70010*	*TURI (BA)*	*7*
14	*DAL COLLE STEFANO*	*35124*	*PADOVA (PD)*	*7*
15	*MORIELLO SILVESTRO*	*81020*	*CAPODRISE (CE)*	*7*
16	*NERI MARIA GIOIA*	*70124*	*BARI (BA)*	*7*
17	*NEGRI ANTONIO*	*81010*	*DRAGONI (CE)*	*6,102*
18	*MANDI MONIKA*	*35010*	*GRANTORTO (PD)*	*6*
19	*MELE PAOLA*	*81020*	*CAPODRISE (CE)*	*6*
20	*DE NADAI VALENTINA*	*31033*	*CASTELFRANCO VENETO (TV)*	*6*
21	*RAMAGLIA ROSETTA*	*80034*	*MARIGLIANO (NA)*	*5,84*
22	*LA CROCE GIUSEPPE*	*88100*	*CATANZARO (CZ)*	*5,055*
23	*FANTE FABIO*	*35030*	*ROVOLON (PD)*	*5*
24	*PAROLIN ANTONIA*	*35014*	*FONTANIVA (PD)*	*5*
25	*MERMILLOD JEAN LOUIS*	*00060*	*CANALE MONTERANO (RM)*	*5*
26	*DE NARDI ROBERTA*	*31029*	*VITTORIO VENETO (TV)*	*5*
27	*CISCO ALESSANDRA*	*36070*	*CASTELGOMBERTO (VI)*	*5*
28	*GALLOTTI CHIARA*	*35141*	*PADOVA (PD)*	*5*
29	*GEMIGNANI FRANCESCO*	*35043*	*MONSELICE (PD)*	*5*
30	*PATREGNANI TOMMASO*	*37121*	*VERONA (VR)*	*5*
31	*ROMANO MARIO*	*85029*	*VENOSA (PZ)*	*5*

32	*PETRUCCI LUIGI*	*64100*	*TERAMO (TE)*	*5*
33	*MOCERINO DOMENICO*	*80021*	*AFRAGOLA (NA)*	*4,738*
34	*CERRONE PASQUALE*	*84042*	*ACERNO (SA)*	*4,368*
35	*VITELLI FRANCESCO*	*75010*	*PISTICCI (MT)*	*3,345*
36	*MORTARO PIER LUIGI*	*37060*	*SORGÀ (VR)*	*3*
37	*MONTAGNA MARCO GIROLAMO GIANNI*	*36078*	*VALDAGNO (VI)*	*3*
38	*RIGONI ROBERTO*	*35030*	*RUBANO (PD)*	*3*
39	*PIROLO FRANCESCO*	*35124*	*PADOVA (PD)*	*3*
40	*DECASTELLO ANDREA*	*35010*	*CAMPOSAMPIERO (PD)*	*3*
41	*DOBOSZ MAREK*	*31039*	*RIESE PIO X (TV)*	*3*
42	*CAMPAGNOLO ALESSANDRA*	*36063*	*MAROSTICA (VI)*	*3*
43	*MAROSTICA SILVANO*	*31033*	*CASTELFRANCO VENETO (TV)*	*3*
44	*PIVARO ERIKA*	*45038*	*POLESELLA (RO)*	*3*
45	*IEVOLELLA PELLEGRINO*	*80125*	*NAPOLI (NA)*	*3*
46	*CARRARO FABIANO*	*31010*	*MASER (TV)*	*3*
ESCLUSA PER MANCATO POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALL' ART. 21 COMMA 5 LETT.B) ACN 23.03.2005 E S.M.I. E DEI REQUISITI ALTERNATIVI DI CUI ALLA NORMA FINALE N. 2 ACN 01.03.2006				
	BADAN MARA	***35032***	***ARQUÀ PETRARCA (PD)***	
ESCLUSA PER MANCATO POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALL' ART. 21 COMMA 5 LETT.B) ACN 23.03.2005 E S.M.I. E DEI REQUISITI ALTERNATIVI DI CUI ALLA NORMA FINALE N. 2 ACN 01.03.2006				
	MINGARELLI GIOVANNA	***35042***	***ESTE (PD)***	
ESCLUSO PER MANCATO POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 COMMA 5 LETT. B) ACN 23.03.2005 E S.M.I. E DEI REQUISITI ALTERNATIVI DI CUI ALLA NORMA FINALE N. 2 ACN 01.03.2006				
	SANDRI ANGELO	***36030***	***CALDOGNO (VI)***	
ESCLUSA PER MANCATO POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALL' ART. 21 COMMA 5 LETT.B) ACN 23.03.2005 E S.M.I. E DEI REQUISITI ALTERNATIVI DI CUI ALLA NORMA FINALE N. 2 ACN 01.03.2006				
	BASSI PATRIZIA	***35020***	***MASERÀ DI PADOVA (PD)***	
ESCLUSA PER MANCATO POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALL' ART. 21 COMMA 5 LETT.B) ACN 23.03.2005 E S.M.I. E DEI REQUISITI ALTERNATIVI DI CUI ALLA NORMA FINALE N. 2 ACN 01.03.2006				
	BORSETTO ANTONELLA	***30033***	***NOALE (VE)***	
ESCLUSA PER MANCATO POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALL' ART. 21 COMMA 5 LETT.B) ACN 23.03.2005 E S.M.I. E DEI REQUISITI ALTERNATIVI DI CUI ALLA NORMA FINALE N. 2 ACN 01.03.2006				
	BUSON SABRINA	***35032***	***ARQUÀ PETRARCA (PD)***	
ESCLUSO PER MANCATO POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 COMMA 5 LETT. B) ACN 23.03.2005 E S.M.I. E DEI REQUISITI ALTERNATIVI DI CUI ALLA NORMA FINALE N. 2 ACN 01.03.2006				
	GENERO STEFANO	***35010***	***GAZZO (PD)***	
ESCLUSA PER MANCATO POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALL' ART. 21 COMMA 5 LETT.B) ACN 23.03.2005 E S.M.I. E DEI REQUISITI ALTERNATIVI DI CUI ALLA NORMA FINALE N. 2 ACN 01.03.2006				
	PATUMI ILENIA	***35019***	***TOMBOLO (PD)***	
ESCLUSO PER MANCATO POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALL' ART. 21 COMMA 5 LETT.B) ACN 23.03.2005 E S.M.I. E DEI REQUISITI ALTERNATIVI DI CUI ALLA NORMA FINALE N. 2 ACN 01.03.2006				
	PEGORARO MARCO	***35136***	***PADOVA (PD)***	

IGIENE DELLA PROD,TRASF,COMM,CONS E TRASP DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E DERIVATI		*Cap*	*Comune Residenza*	*Punti*
1	*FORNASIERO GIAMPIETRO*	*35028*	*PIOVE DI SACCO (PD)*	*21,946*

2	*VOLPIN MIRCO*	*35020*	*ALBIGNASEGO (PD)*	*17,994*
3	*PASSEGGIO CIRO*	*80147*	*NAPOLI (NA)*	*12,671*
4	*GARGIULO OLIMPIA*	*80061*	*MASSA LUBRENSE (NA)*	*11,084*
5	*MELE PAOLA*	*81020*	*CAPODRISE (CE)*	*10,931*
6	*FERRANTI ANDREA*	*35129*	*PADOVA (PD)*	*9,864*
7	*RUOCCO FERDINANDO*	*80050*	*SANTA MARIA LA CARITÀ (NA)*	*9,364*
8	*MORIELLO SILVESTRO*	*81020*	*CAPODRISE (CE)*	*9,05*
9	*ESPOSITO MARIO*	*80144*	*NAPOLI (NA)*	*9*
10	*GUARNERA SALVATORE*	*96012*	*AVOLA (SR)*	*9*
11	*CAPPIELLO MARIATERESA*	*80063*	*PIANO DI SORRENTO (NA)*	*8,848*
12	*SANTORO CRISTINA*	*59100*	*PRATO (PO)*	*8,284*
13	*SANDRI ANGELO*	*36030*	*CALDOGNO (VI)*	*8*
14	*PATUMI ILENIA*	*35019*	*TOMBOLO (PD)*	*8*
15	*PERILLO SIMONE*	*81013*	*CAIAZZO (CE)*	*8*
16	*GRANATA BARBARA*	*84133*	*SALERNO (SA)*	*7,05*
17	*GENERO STEFANO*	*35010*	*GAZZO (PD)*	*7*
18	*ZAMBON DAVIDE*	*36016*	*THIENE (VI)*	*7*
19	*CEGLIA LAURA*	*39012*	*MERANO (BZ)*	*7*
20	*ROSATI GIANLUCA*	*35030*	*RUBANO (PD)*	*6*
21	*BUSON SABRINA*	*35032*	*ARQUÀ PETRARCA (PD)*	*6*
22	*GIZZI SETTIMIO*	*88900*	*CROTONE (KR)*	*6*
23	*TESTONI ALESSANDRA*	*40064*	*OZZANO DELL'EMILIA (BO)*	*5,501*
24	*PAGAN DANIELA*	*30019*	*CHIOGGIA (VE)*	*5*
25	*MATTANI ANNA IRENE*	*36077*	*ALTAVILLA VICENTINA (VI)*	*5*
26	*PIVARO ERIKA*	*45038*	*POLESELLA (RO)*	*5*
27	*BADAN MARA*	*35032*	*ARQUÀ PETRARCA (PD)*	*5*
28	*PEGORARO MARCO*	*35136*	*PADOVA (PD)*	*5*
29	*OMODEO SARA GISELLA*	*34074*	*MONFALCONE (GO)*	*5*
30	*MINGARELLI GIOVANNA*	*35042*	*ESTE (PD)*	*5*
31	*RIGONI ROBERTO*	*35030*	*RUBANO (PD)*	*3*
32	*DECASTELLO ANDREA*	*35010*	*CAMPOSAMPIERO (PD)*	*3*
33	*RIEDO FEDERICO*	*35044*	*MONTAGNANA (PD)*	*3*
34	*MECCA ANGELA*	*85022*	*BARILE (PZ)*	*3*
ESCLUSO PER MANCATO POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALL' ART. 21 COMMA 5 LETT.B) ACN 23.03.2005 E S.M.I. E DEI REQUISITI ALTERNATIVI DI CUI ALLA NORMA FINALE N. 2 ACN 01.03.2006				
	RIGOLIN ANTONIO DAVIDE	***45100***	***ROVIGO (RO)***	
ESCLUSA PER MANCATO POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALL' ART. 21 COMMA 5 LETT.B) ACN 23.03.2005 E S.M.I. E DEI REQUISITI ALTERNATIVI DI CUI ALLA NORMA FINALE N. 2 ACN 01.03.2006				
	BERTOLIN PAOLA	***35020***	***BRUGINE (PD)***	
ESCLUSA PER MANCATO POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALL' ART. 21 COMMA 5 LETT.B) ACN 23.03.2005 E S.M.I. E DEI REQUISITI ALTERNATIVI DI CUI ALLA NORMA FINALE N. 2 ACN 01.03.2006				
	DE NADAI VALENTINA	***31033***	***CASTELFRANCO VENETO (TV)***	
ESCLUSA PER MANCATO POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALL' ART. 21 COMMA 5 LETT.B) ACN 23.03.2005 E S.M.I. E DEI REQUISITI ALTERNATIVI DI CUI ALLA NORMA FINALE N. 2 ACN 01.03.2006				
	PASCALICCHIO MARIA CARMELA ROSARIA	***70010***	***TURI (BA)***	
ESCLUSO PER MANCATO POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALL' ART. 21 COMMA 5 LETT.B) ACN 23.03.2005 E S.M.I. E DEI REQUISITI ALTERNATIVI DI CUI ALLA NORMA FINALE N. 2 ACN 01.03.2006				
	PATREGNANI TOMMASO	***37121***	***VERONA (VR)***	
ESCLUSO PER DOMANDA PRIVA DI SOTTOSCRIZIONE E NON CORREDATA DA COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ				
	TASSIELLI VITO	***35020***	***ALBIGNASEGO (PD)***	

	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE	Cap	Comune Residenza	Punti
1	MARGOTTA ANTONELLA	43014	MEDESANO (PR)	17,663
2	CONTE FABIO	30030	VIGONOVO (VE)	13,985
3	MELE PAOLA	81020	CAPODRISE (CE)	11,931
4	RIGOLIN ANTONIO DAVIDE	45100	ROVIGO (RO)	11,316
5	GRANATA BARBARA	84133	SALERNO (SA)	11,05
6	BASILE FABRIZIO COSIMO	74015	MARTINA FRANCA (TA)	10,54
7	FERRANTI ANDREA	35129	PADOVA (PD)	9,864
8	PARENTE MONJA	80136	NAPOLI (NA)	9,708
9	NIOLI ANNA	80026	CASORIA (NA)	9
10	ACIERNO CARMELA	80056	ERCOLANO (NA)	9
11	GUERRA ONORINA	30121	VENEZIA (VE)	9
12	SILVESTRO SERGIO	80022	ARZANO (NA)	9
13	SILVESTRO LAURA	80022	ARZANO (NA)	9
14	SANDRI ANGELO	36030	CALDOGNO (VI)	8
15	PATUMI ILENIA	35019	TOMBOLO (PD)	8
16	PASCALICCHIO MARIA CARMELA ROSARIA	70010	TURI (BA)	7
17	NERI MARIA GIOIA	70124	BARI (BA)	7
18	GENERO STEFANO	35010	GAZZO (PD)	7
19	GEMIGNANI FRANCESCO	35043	MONSELICE (PD)	7
20	CEOLIN CHIARA	35020	LEGNARO (PD)	7
21	SATURNINO GIOVANNA	80078	POZZUOLI (NA)	7
22	BUSON SABRINA	35032	ARQUÀ PETRARCA (PD)	6
23	FANTE FABIO	35030	ROVOLON (PD)	5
24	GRIGOLETTO MIRCO	35020	CODEVIGO (PD)	5
25	PAGAN DANIELA	30019	CHIOGGIA (VE)	5
26	PIVARO ERIKA	45038	POLESELLA (RO)	5
27	BADAN MARA	35032	ARQUÀ PETRARCA (PD)	5
28	DE NARDI ROBERTA	31029	VITTORIO VENETO (TV)	5
29	GALLOTTI CHIARA	35141	PADOVA (PD)	5
30	PEGORARO MARCO	35136	PADOVA (PD)	5
31	ROMANO MARIO	85029	VENOSA (PZ)	5
32	PETRUCCI LUIGI	64100	TERAMO (TE)	5
33	VITELLI FRANCESCO	75010	PISTICCI (MT)	3,345
34	FRANCHETTI GIANLUCA	36078	VALDAGNO (VI)	3
35	RIEDO FEDERICO	35044	MONTAGNANA (PD)	3
	ESCLUSA PER MANCATO POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALL' ART. 21 COMMA 5 LETT.B) ACN 23.03.2005 E S.M.I. E DEI REQUISITI ALTERNATIVI DI CUI ALLA NORMA FINALE N. 2 ACN 01.03.2006			
	BASSI PATRIZIA	***35020***	***MASERÀ DI PADOVA (PD)***	
	ESCLUSA PER MANCATO POSSESSO DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALL' ART. 21 COMMA 5 LETT.B) ACN 23.03.2005 E S.M.I. E DEI REQUISITI ALTERNATIVI DI CUI ALLA NORMA FINALE N. 2 ACN 01.03.2006			
	FERRO ANNALISA	***45014***	***PORTO VIRO (RO)***	

Il Direttore Generale Dr. Urbano Brazzale

(Codice interno: 264615)

COMUNE DI LEGNARO (PADOVA)

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo (Cat. C) a tempo pieno e indeterminato.

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo (Cat. C) a tempo pieno e indeteminato.

Termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, è il giorno **27.01.2014.**

Il testo integrale del bando di concorso, unitamente allo schema di domanda, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Legnaro al seguente indirizzo: www.comune.legnaro.pd.it sezione Bandi.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale tel. 049/8838903-952

Responsabile dott. Alessandro Rostellato

(Codice interno: 263982)

COMUNE DI PAESE (TREVISO)

Bando di concorso per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con conducente in comune di Orsago.

E' indetto concorso pubblico per titoli ed esami per il rilascio di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con conducente, secondo le modalità previste dal bando indetto con deliberazione della Giunta comunale del Comune di Orsago, n. 86 in data 15.11.2013.

Le domande, redate su apposito modulo fornito dall'Ufficio Intercomunale, devono essere presentate presso L'Ufficio Intercomunale Attività Produttive del Comune di Paese o presso il Comune di Orsago ENTRO LE **ORE 12.00 DEL 30 DICEMBRE 2013**.

Il Responsabile dell'UIAP Rino Franceschi

(Codice interno: 262620)

IPAB CASA DI RIPOSO "G. A. CAMPOSTRINI", SOMMACAMPAGNA (VERONA)

Concorso pubblico per esami per la formazione di una graduatopria per l'assunzione di "Manutentori" Cat- B, pos. Economica B1 a tempo determinato.

Requisiti di ammissione: Essere in possesso di attestato di formazione professionale attinente al posto messo a concorso (area idraulico-elettrica) con durata del corso di almeno un anno oppure idonea certificazione che attesti lo svolgimento di attività lavorativa per almeno due anni presso enti pubblici o aziende private con mansioni analoghe al posto messo a concorso o comunque di idraulico o di elettricista. Inoltre sono ammessi anche coloro che sono in possesso di diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico elettrico o idraulico o di diploma triennale di qualifica professionale inerente al settore idraulico o elettrico.

Possesso della patente di guida di tipo "B".

Termine di presentazione delle domande: il **trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.**

Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale - tel. 045/8961380 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sito internet: www.cdrcampostrini.com

Sommacampagna, 27.11.2013

Il Segretario-Direttore Dott. Mauro Zoppi

(Codice interno: 264137)

PROVINCIA DI BELLUNO

Bando di indizione per esame di abilitazione ed estensione linguistica per la professione di accompagnatore turistico 2013/2014.

Determina dirigenziale n.2227 del 16.12.2013

Legge Regionale 04.11.2002 n. 33 e successive modificazioni.

Bando di indizione degli esami di abilitazione alla professione di Accompagnatore Turistico e di estensione linguistica 2013-2014

Requisiti d'ammissione per abilitazione completa:

1. cittadinanza italiana o cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea o cittadinanza extra U.E. secondo quanto stabilito nel bando;
2. Età non inferiore ai 18 anni;
3. titolo di studio: diploma di stato (nuovo ordinamento) o diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'accesso all'università (vecchio ordinamento) rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato secondo quanto indicato nel bando;

Requisiti d'ammissione per l'estensione linguistica:

a) iscrizione in un Elenco degli Accompagnatori Turistici;

Termine di presentazione: la domanda dovrà essere compilata in bollo sul fac-simile allegato al relativo bando ed inviata entro e non oltre **LUNEDI 24 FEBBRAIO 2014** a Provincia di Belluno via S. Andrea n. 5 - 32100 Belluno.

Informazioni: Servizio Turismo e Sport

tel.: (0)437 959 355 - (0)437 959334

sito: www.provincia.belluno.it

mail: c.decesero@provincia.belluno.it turismo@provincia.belluno.it

Il Dirigente dott.ssa Gabriella Faoro

(Codice interno: 264617)

VENETO PROMOZIONE SCPA, VENEZIA

Avviso di procedura comparativa per curriculum e colloquio per la selezione del direttore generale di Veneto Promozione s.c.p.a..

La procedura è rivolta a candidati di particolare e comprovata qualificazione professionale maturata con funzioni direttive in ambito internazionale e/o dell'internazionalizzazione.

Requisiti di ammissione

- Cittadinanza italiana o di un Paese membro UE

- Godimento diritti civili e politici

- Non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione di rapporto di lavoro con la P.A.

- Quanto previsto dal DL 95/2012 e Dlgs 39/2013

- Età anagrafica che consenta di permanere in servizio, secondo la normativa vigente, per almeno 5 anni,

- Ottima conoscenza delle lingue italiana e inglese

- Esperienza direttiva almeno decennale in ambito internazionale e/o dell'internazionalizzazione.

- Idoneità fisica alle mansioni

Le candidature dovranno essere presentate entro il **31/01/2014** alla PEC

venetopromozionedg@legalmail.it

Il testo integrale del bando è disponibile su www.venetopromozione.it

Per informazioni: selezione.dg@venetopromozione.it

Il Presidente del CdA

(Codice interno: 264458)

VENETO PROMOZIONE SCPA, VENEZIA

Avviso pubblico per la formazione di una short list di esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione da attivare presso Veneto Promozione s.c.p.a. finalizzati al progetto «Azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio di luoghi e memorie della grande guerra nel Veneto».

Profilo

Esperto in valorizzazione, comunicazione e promozione dei beni culturali

Condizioni di ammissione e requisiti minimi

a. godimento di diritti civili e politici
b. non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti ai fini del conferimento di incarichi
c. non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da P.A.
d. insussistenza di situazioni comportanti incapacità di contrarre con la P.A.
e. Laurea in Lettere ed equipollenti; Storia; Storia e Conservazione dei Beni Culturali; Storia e conservazione dei Beni architettonici e ambientali
f. certificata esperienza pluriennale nella valorizzazione, comunicazione e promozione dei beni culturali
g. esperienza maturata in attività ed eventi connessi ai tematismi della 1^ guerra mondiale
h. conoscenza ottimale italiano e inglese
i. disponibilità a viaggiare in Veneto

Per l'inserimento nella short list del Progetto gli aspiranti dovranno presentare la domanda, il C.V. in formato EuroPass e copia semplice di documento d'identità in corso di validità allaPEC venetopromozione@legalmail.it

Documentazione su www.venetopromozione.it-sezione Bandi e avvisi.

Il Direttore Generale

APPALTI

Bandi e avvisi di gara

(Codice interno: 264686)

REGIONE DEL VENETO

Direzione Affari Generali. Bando di gara per affidamento triennale di servizi postali e invio telematico della corrispondenza. C.I.G. 5503326049.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione del Veneto - Giunta Regionale - Direzione Affari Generali - Fondamenta S. Lucia - Cannaregio n. 23 - 30121 Venezia, Italia. Punti di contatto: Protocollo Generale della Regione del Veneto sito in Venezia, Rio Tre Ponti - Dorsoduro 3494/A Cap 30123 Venezia tel. +39041-2791514, fax +39041-2791562 - e-mail: protocollo.archivio@regione.veneto.it Indirizzo internet: www.regione.veneto.it. La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati e può essere scaricata dal sito www.regione.veneto.it (all'interno del link "Bandi, avvisi e concorsi"). Le offerte vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati, secondo le modalità illustrate nel disciplinare.

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Autorità regionale.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1 DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'Amministrazione Aggiudicatrice: Affidamento triennale di servizi postali e invio telematico della corrispondenza. C.I.G. 5503326049.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi n. 4. Luogo principale di esecuzione: Regione del Veneto, Codice Nuts ITD3.

II.1.3) L'avviso riguarda:appalto pubblico

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: La procedura è finalizzata all'individuazione di un operatore economico cui affidare la gestione dei servizi postali.

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 64110000-0.

II.1.8) Divisione in lotti: Lotto unico.

II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.

II.2 QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore massimo stimato per l'intera durata dell'affidamento: Euro 600.000,00 (seicentomila/00). Non sussistono oneri per la sicurezza.

II.2.2) Opzioni: Possibile rinnovo, in tal caso l'importo dell'affidamento è pari ad Euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00).

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e garanzia di esecuzione secondo modalità descritte rispettivamente nel disciplinare e nel capitolato speciale.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Bilancio regionale.

III.1.3) Forma giuridica dell'operatore economico: secondo le modalità di cui agli artt. 34 e seguenti del D.Lgs n. 163/2006.

III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale. Si rinvia al disciplinare di gara.

III.2.2. Capacità economica-finanziaria Si rinvia al disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica e organizzativa Si rinvia al disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1.1. Tipo di procedura: Aperta.

IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.

IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: **17 febbraio 2014 ore 12.00**.

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza per la ricezione delle offerte.

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 21 febbraio 2014, ore 10,00 in seduta pubblica, presso la sede della Direzione Affari Generali, Fondamenta S. Lucia - Cannaregio n. 23 - Venezia.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre: D.G.R.V. n. 378 del 25 marzo 2013 e D.D.R. Affari Generali n. 173 del 12 dicembre 2013.

Responsabile del procedimento: dott. Loriano Ceroni.

Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara

VI.4 PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277/2278, Venezia - Italia, e-mail: seggen. ve@giustizia.amministrativa.it.

VI.4.2) Presentazione di ricorso: T.A.R. Veneto, nei termini previsti dal D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 13 dicembre 2013.

Regione del Veneto - Direzione Affari Generali

Il Dirigente Regionale: dott. Loriano Ceroni

(Bando costituente parte integrante del Decreto del Dirigente della direzione affari generali n. 173 del 12 dicembre 2013, pubblicato in parte seconda-sezione prima, del presente Bollettino, *ndr*)

AVVISI

(Codice interno: 264618)

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Treviso. T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Soc. Agricola Dotto Giovanni e Gino s.s. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Treviso ad uso irriguo. Pratica n. 5042.

Si rende noto che la Ditta Soc. Agricola Dotto Giovanni e Gino s.s. con sede in via Sant'Angelo a Treviso in data 10.12.2013 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.001 d'acqua per uso irriguo dalla fiume Sile in località Sant'Angelo foglio 37 mappale 1262 nel Comune di Treviso.

(pratica n. 5042)

Ing. Alvise Luchetta

(Codice interno: 264677)

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Verona. Avviso D/12305. Azienda Agricola Rizzi Luigino & Claudio soc. agricola. Uso irriguo antibrina - Comune di Bovolone (Verona).

L'Azienda Agricola Rizzi Luigino e Claudio ha presentato domanda in data 15.05.2013, per ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea tramite n. 1 pozzo, medi moduli 0,02 (l/s 2) e massimi moduli 0,1 (l/s 10), ad uso irriguo antibrina nel Comune di Bovolone in loc. Novarina, sul foglio n. 21 particella 12.

È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da depositare presso la sede dell'Unità di Progetto Genio civile di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.

Pos. N. D/12305

Prot. n. 547324

Verona, 13.12.2013

Il Dirigente responsabile ing. Mauro Roncada

(Codice interno: 264678)

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Verona. Avviso D/12306. Vini Rizzi s.r.l. Uso igienico assimilato (scambio termico) - Comune di Bovolone (Verona).

La società Vini Rizzi s.r.l. ha presentato domanda in data 15.05.2013, per ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea tramite n. 1 pozzo, medi moduli 0,1 (l/s 10) e massimi moduli 0,3 (l/s 30), ad uso igienico assimilato (scambio termico) nel Comune di Bovolone in loc. Dossi, sul foglio n. 22 particella 288.

È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da depositare presso la sede dell'Unità di Progetto Genio civile di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.

Pos. N. D/12306

Prot. n. 547330

Verona, 13.12.2013

Il Dirigente responsabile ing. Mauro Roncada

(Codice interno: 264679)

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Verona. Avviso D/12309. Azienda Agrituristica La Fredda di Perina Costantina. Uso irriguo - Comune di Sommacampagna (Verona).

L'az.agrituristica La Fredda ha presentato domanda in data 15.05.2013, per ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea tramite n. 1 pozzo, medi moduli 0,01 (l/s 1) e massimi moduli 0,06 (l/s 6), ad uso irriguo nel Comune di Sommacampagna in loc. La Fredda, sul foglio n. 31 particella 156.

È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da depositare presso la sede dell'Unità di Progetto Genio civile di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.

Pos. N. D/12309

Prot. n. 547336

Verona, 13.12.2013

Il Dirigente responsabile ing. Mauro Roncada

(Codice interno: 264680)

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Verona. Avviso D/12317. Sometti Lorena. Uso irriguo di soccorso ed antibrina - Comune di Villafranca (Verona).

La ditta Sometti Lorena ha presentato domanda in data 30.05.2013, per ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea tramite n. 1 pozzo, medi moduli 0,0108 (l/s 1,08) e massimi moduli 0,064 (l/s 6,4), ad uso irriguo di soccorso ed antibrina nel Comune di Villafranca di Verona loc. Quaderni, sul foglio n. 70 particella 21.

È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da depositare presso la sede dell'Unità di Progetto Genio civile di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.

Pos. N. D/12317

Prot. N. 547976

Verona, 13/12/2013

Il Dirigente responsabile ing. Mauro Roncada

(Codice interno: 264681)

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Verona. Avviso D/12324. Pluvitec S.p.a. Uso igienico assimilato (antincendio) - Comune di Ronco all'Adige (Verona).

La Pluvitec S.p.a. ha presentato domanda in data 13.06.2013, per ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea tramite n. 1 pozzo, medi e massimi moduli 0,34 (l/s 34), ad uso igienico assimilato (antincendio) nel Comune di Ronco all'Adige, sul foglio n. 18 particella 2181.

È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da depositare presso la sede dell'Unità di Progetto Genio civile di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.

Pos. N. D/12324

Prot. N. 547981

Verona, 13 dicembre 2013

Il Dirigente responsabile ing. Mauro Roncada

(Codice interno: 264673)

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Verona. Avviso. Rif. pratica D/12351. Ditta: Bonazzi Fabio. Uso: irriguo (soccorso). Comune di San Pietro Incariano (VR), S. Lucia.

La ditta Bonazzi Fabio ha presentato domanda in data 18/09/2013 prot.n. 390240, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea medi moduli 0,003 (l/s 0,3) e massimi moduli 0,018 (l/s 1,8) per un volume annuo di 500 m3 d'acqua ad uso irriguo di soccorso per circa 1 Ha, in Comune di San Pietro Incariano (VR), in Loc. S. Lucia, sul foglio 4 mappale n. 885.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURVET, in forma integrale, ai sensi della Legge Regionale 27 dicembre 2011 n. 29.

È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di detta pubblicazione il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, da depositare presso la sede dell'Unità di Progetto Genio civile di Verona, con sede in Piazzale Cadorna n. 2, 37126 Verona.

Prot. n. 509854

Data, 25.11.2013

Il Dirigente responsabile ing. Mauro Roncada

(Codice interno: 264675)

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Verona. Domanda di rinnovo concessione per l'utilizzazione del bene del demanio idrico di competenza della Regione Veneto. Ditta richiedente: Azienda agricola Rugolotto Tiziano e Corrado di Albaredo d'Adige (Vr).

Il Dirigente:

Visto il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 " Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

Vista la L.R. 09 Agosto 1988, n. 41 di modifica alla Legge Regionale 27 Aprile 1979, n. 32 concernente "Norme per la Polizia Idraulica e per l'estraz ione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale",

Vista la Legge 15 Marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti Locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa",

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali";

Vista la Legge Regionale 13 Aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie Locali in attuazione del decreto legislativo n. 31 Marzo 1998, n. 112";

Vista la DGRV n. 2509 dell'08 Agosto 2003 "Legge n. 59/1997 e D.Lgs. n. 112/1998: "Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico";

Vista la domanda per il rinnovo dell'area demaniale di pertinenza idraulica sita in sponda sinistra del fiume Adige nel comune di Bonavigo, da adibire ad uso agricolo - seminativo, della superficie catastale complessiva di ha. 10.81.40, ma effettivamente utilizzabile di ha. 8.11.00, catastalmente censita al foglio 17, mappale n. 68 (tra gli stanti 217 e 220), foglio 20, mappale n. 157 (tra gli stanti 221 e 226), presentata dalla Ditta Azienda agricola Rugolotto Tiziano e Corrado con sede ad Albaredo d'Adige, in persona del legale rappresentante Rugolotto Tiziano, acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 519009 del 28/11/2013, esercitando così il diritto di prelazione sul terreno oggetto di concessione;

RENDE NOTO

che è intenzione di questa Amministrazione Regionale riassegnare in concessione l'area demaniale sita nella sponda sinistra del fiume Adige nel comune di Bonavigo, ad uso agricolo - seminativo, della superficie catastale complessiva di ha. 10.81.40, ma effettivamente utilizzabile di ha. 8.11.00, catastalmente censita al foglio 17, mappale n. 68 (tra gli stanti 217 e 220), foglio 20, mappale n. 157 (tra gli stanti 221 e 226), per un periodo di anni 10 (dieci), al canone annuo di Euro. 223,00 (euro duecentoventitre/00) ad ettaro, con l'obbligo di osservare le prescrizioni che verranno indicate dall'Amministrazione regionale nell'atto di concessione definitivo.

Con riferimento a tale procedimento si informa che:

1. gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Veneto - U.P. Genio civile di Verona - Piazzale Cadorna, 2 - 37126 Verona per il periodo di giorni trenta (trenta) consecutivi, a decorrere dal 20/12/2013 al 21/01/2014;

2. per informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Paola Barbieri, presso l'Ufficio demanio idrico primo - Ufficio concessioni al n. 045/8676559.

DISPONE

la pubblicazione del presente Avviso sul BurVeT del 20 Dicembre 2013, presso l'Albo pretorio del comune di Bonavigo e all'Albo dell'Ufficio del Genio civile di Verona per trenta giorni consecutivi dal 20/12/2013 al 21/01/2014;

INVITA

chiunque fosse interessato ad ottenere la citata concessione a presentare per iscritto ed in carta bollata, al seguente indirizzo: REGIONE VENETO - GENIO CIVILE DI VERONA - Piazzale Cadorna, 2 - 37126 Verona, **entro il termine perentorio**

fissato al 21 Gennaio 2014, domanda concorrente e/o eventuali osservazioni od opposizioni a tutela dei propri diritti con avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si procederà al seguito dell'istruttoria per l'assegnazione dovuta.

I richiedenti dovranno indicare nella domanda l'utilizzo cui intendono destinare l'area demaniale, che dovrà essere compatibile con la natura pubblica del bene demaniale e la salvaguardia di eventuali interessi idraulici.

Nel caso di piu' istanze, sarà esperita licitazione privata tra i soggetti richiedenti, ai quali sarà data opportuna comunicazione, con offerte in aumento rispetto al canone di concessione posto a base d'asta.

Il rilascio della concessione avverrà in caso di mancata accettazione della migliore offerta di gara da parte della ditta Azienda agricola Rugolotto Tiziano e Corrado di Albaredo d'Adige.

Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.

Il Dirigente regionale Ing. Mauro Roncada

(Codice interno: 264676)

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Verona. Domanda di rinnovo concessione per l'utilizzazione del bene del demanio idrico di competenza della Regione Veneto. Ditta richiedente: Azienda agricola Rugolotto Tiziano e Corrado di Albaredo d'Adige (Vr).

Il Dirigente:

Visto il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 " Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

Vista la L.R. 09 Agosto 1988, n. 41 di modifica alla Legge Regionale 27 Aprile 1979, n. 32 concernente "Norme per la Polizia Idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale",

Vista la Legge 15 Marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti Locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa",

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali";

Vista la Legge Regionale 13 Aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie Locali in attuazione del decreto legislativo n. 31 Marzo 1998, n. 112";

Vista la DGRV n. 2509 dell'08 Agosto 2003 "Legge n. 59/1997 e D.Lgs. n. 112/1998: "Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico";

Vista la domanda per il rinnovo dell'area demaniale di pertinenza idraulica sita in sponda sinistra del fiume Adige nel comune di Albaredo d'Adige, da adibire ad uso agricolo, della superficie catastale complessiva di ha. 32.21.60, di cui ha. 26.47.50 a seminativo ed ha. 5.74.10 ad incolto produttivo, catastalmente censita al foglio 30, mappali n. 1, 2, 13 (tra gli stanti 177 e 180), presentata dalla Ditta Azienda agricola Rugolotto Tiziano e Corrado con sede ad Albaredo d'Adige, in persona del legale rappresentante Rugolotto Tiziano, acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 519011 del 28/11/2013, esercitando così il diritto di prelazione sul terreno oggetto di concessione;

RENDE NOTO

che è intenzione di questa Amministrazione Regionale riassegnare in concessione l'area demaniale sita nella sponda sinistra del fiume Adige nel comune di Albaredo d'Adige, da adibire ad uso agricolo, della superficie catastale complessiva di ha. 32.21.60, di cui ha. 26.47.50 a seminativo ed ha. 5.74.10 ad incolto produttivo, catastalmente censita al foglio 30, mappali n. 1, 2, 13 al canone annuo di Euro. 6.658,60 (euro seimilaseicentocinquantotto/60), con l'obbligo di osservare le prescrizioni che verranno indicate dall'Amministrazione regionale nell'atto di concessione definitivo.

Con riferimento a tale procedimento si informa che:

1. gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Veneto - U.P. Genio civile di Verona - Piazzale Cadorna, 2 - 37126 Verona per il periodo di giorni trenta (trenta) consecutivi, a decorrere dal 20/12/2013 al 21/01/2014;

2. per informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Paola Barbieri, presso l'Ufficio demanio idrico primo - Ufficio concessioni al n. 045/8676559.

DISPONE

la pubblicazione del presente Avviso sul BurVeT del 20 Dicembre 2013, presso l'Albo pretorio del comune di Albaredo d'Adige e all'Albo dell'Ufficio del Genio civile di Verona per trenta giorni consecutivi dal 20/12/2013 al 21/01/2014;

INVITA

chiunque fosse interessato ad ottenere la citata concessione a presentare per iscritto ed in carta bollata, al seguente indirizzo: REGIONE VENETO - GENIO CIVILE DI VERONA - Piazzale Cadorna, 2 - 37126 Verona, **entro il termine perentorio fissato al 21 Gennaio 2014**, domanda concorrente e/o eventuali osservazioni od opposizioni a tutela dei propri diritti con

avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si procederà al seguito dell'istruttoria per l'assegnazione dovuta.

I richiedenti dovranno indicare nella domanda l'utilizzo cui intendono destinare l'area demaniale, che dovrà essere compatibile con la natura pubblica del bene demaniale e la salvaguardia di eventuali interessi idraulici.

Nel caso di piu' istanze, sarà esperita licitazione privata tra i soggetti richiedenti, ai quali sarà data opportuna comunicazione, con offerte in aumento rispetto al canone di concessione posto a base d'asta.

Il rilascio della concessione avverrà in caso di mancata accettazione della migliore offerta di gara da parte della ditta Azienda agricola Rugolotto Tiziano e Corrado di Albaredo d'Adige.

Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.

Il Dirigente regionale Ing. Mauro Roncada

(Codice interno: 264674)

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Verona. Domanda di rinnovo concessione per l'utilizzazione del bene del demanio idrico di competenza della Regione Veneto. Ditta richiedente: Rugolotto Lino di Albaredo d'Adige (Vr).

Il Dirigente:

Visto il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 " Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

Vista la L.R. 09 Agosto 1988, n. 41 di modifica alla Legge Regionale 27 Aprile 1979, n. 32 concernente "Norme per la Polizia Idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale",

Vista la Legge 15 Marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti Locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa",

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali";

Vista la Legge Regionale 13 Aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie Locali in attuazione del decreto legislativo n. 31 Marzo 1998, n. 112";

Vista la DGRV n. 2509 dell'08 Agosto 2003 "Legge n. 59/1997 e D.Lgs. n. 112/1998: "Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico";

Vista la domanda per il rinnovo dell'area demaniale di pertinenza idraulica sita in sponda sinistra del fiume Adige nel comune di Bonavigo, da adibire ad uso agricolo - seminativo, della superficie catastale complessiva di ha. 25.06.90, ma effettivamente utilizzabile di ha. 23.23.00, catastalmente censita al foglio 12, mappali n. 2 e 4 (tra gli stanti 201 e 208), foglio 13, mappale n. 84 (tra gli stanti 208 e 210), foglio 15, mappale n. 46 (tra gli stanti 210 e 215) presentata dalla Ditta Rugolotto Lino di Albaredo d'Adige, acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 519004 del 28/11/2013, esercitando così il diritto di prelazione sul terreno oggetto di concessione;

RENDE NOTO

che è intenzione di questa Amministrazione Regionale riassegnare in concessione l'area demaniale sita nella sponda sinistra del fiume Adige nel comune di Bonavigo, ad uso agricolo - seminativo, della superficie complessiva di ha. 25.06.90, ma effettivamente utilizzabili ha. 23.23.00, catastalmente censita al foglio 12, mappali n. 2 e 4 (tra gli stanti 201 e 208), foglio 13, mappale n. 84 (tra gli stanti 208 e 210), foglio 15, mappale n. 46 (tra gli stanti 210 e 215), per un periodo di anni 10 (dieci), al canone annuo di Euro. 223,00 (euro duecentoventitre/00) ad ettaro, con l'obbligo di osservare le prescrizioni che verranno indicate dall'Amministrazione regionale nell'atto di concessione definitivo.

Con riferimento a tale procedimento si informa che:

1. gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Veneto - U.P. Genio civile di Verona - Piazzale Cadorna, 2 - 37126 Verona per il periodo di giorni trenta (trenta) consecutivi, a decorrere dal 20/12/2013 al 21/01/2014;

2. per informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Paola Barbieri, presso l'Ufficio demanio idrico primo - Ufficio concessioni al n. 045/8676559.

DISPONE

la pubblicazione del presente Avviso sul BurVeT del 20 Dicembre 2013, presso l'Albo pretorio del comune di Bonavigo e all'Albo dell'Ufficio del Genio civile di Verona per trenta giorni consecutivi dal 20/12/2013 al 21/01/2014;

INVITA

chiunque fosse interessato ad ottenere la citata concessione a presentare per iscritto ed in carta bollata, al seguente indirizzo: REGIONE VENETO - GENIO CIVILE DI VERONA - Piazzale Cadorna, 2 - 37126 Verona, **entro il termine perentorio fissato al 21 Gennaio 2014**, domanda concorrente e/o eventuali osservazioni od opposizioni a tutela dei propri diritti con

avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si procederà al seguito dell'istruttoria per l'assegnazione dovuta.

I richiedenti dovranno indicare nella domanda l'utilizzo cui intendono destinare l'area demaniale, che dovrà essere compatibile con la natura pubblica del bene demaniale e la salvaguardia di eventuali interessi idraulici.

Nel caso di piu' istanze, sarà esperita licitazione privata tra i soggetti richiedenti, ai quali sarà data opportuna comunicazione, con offerte in aumento rispetto al canone di concessione posto a base d'asta.

Il rilascio della concessione avverrà in caso di mancata accettazione della migliore offerta di gara da parte della ditta Rugolotto Lino di Albaredo d'Adige.

Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.

Il Dirigente regionale Ing. Mauro Roncada

(Codice interno: 264682)

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessone idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Immobiliare Il Tupilano S.r.l. Rif. pratica D/12316. Uso: igienico ed assimilati (antincendio) - Comune di Minerbe.

In data 07/06/2013 (prot. G.C. 243876) l'Immobiliare Il Tulipano S.r.l. ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, all'Unità di Progetto Genio civile di Verona, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 31 mappale n. 696) e la concessione di derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi e massimi mod. 0,066 (l/s 6,6) e m3/annui 380, da destinarsi ad uso igienico ed assimilati (antincendio), in comune di Minerbe, in via del Commercio.

Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica (BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti (obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità di Progetto Genio civile di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.

Prot. n. 549455

Data, 16/12/2013

Il Dirigente responsabile ing. Mauro Roncada

(Codice interno: 264672)

REGIONE DEL VENETO

Genio civile di Vicenza. R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". Istanza della ditta EnBlu S.r.l. per concessione di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal Rio Valle Sterpa, in comune di Valli del Pasubio (VI) località Staro. Moduli medi 0,56 (56 l/s) e massimi 1,34 (134 l/s) - Potenza nominale media 16,63 kW. Pratica n. 532/LE. Ordinanza n. 558791 del 19.12.2013.

Il Dirigente responsabile

Vista l'istanza datata 11.06.2013, acquisita al protocollo in data 17.06.2013 al n. 255884, con cui la ditta EnBlu S.r.l., con sede in San Bonifacio (TN) in via Trento, n. 1/B, chiede la concessione a derivare acqua, ad uso idroelettrico, dal Rio Valle Sterpa in comune di Valli del Pasubio (VI) località Staro, per moduli medi 0,56 (56 l/sec) e massimi 1,34 (134 l/sec). Tale domanda prevede di derivare acqua dal Rio Valle Sterpa per produrre, sul salto di 30,28 m, la potenza nominale media di 16,63 kW con scarico dell'acqua nel medesimo corso d'acqua e Comune.

Considerato che il prescritto avviso, relativo alla presentazione della domanda in oggetto, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 63 del 26.07.2013 e che, nel termine stabilito di trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURVET, non sono pervenute domande in concorrenza;

Vista la nota datata 07.11.2013, acquisita al protocollo in data 18.11.2013 al n. 498899, con cui l'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, esprime parere favorevole con prescrizioni, ai sensi del secondo comma, dell'art. 7, del R.D. 11.12.1933, n. 1775 (così come sostituito dall'art. 96 del D. Lgs 03.04.2006, n. 152) in merito all'impianto di cui trattasi;

Visto il R.D. 11.12.1933, n. 1775 - "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici" e successive disposizioni;

Visto il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 - "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" come modificato dal D. Lgs. 03.3.2011, n. 28;

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale";

Vista la L.R. 23.10.2003, n. 27 - "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche";

Vista la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;

Ritenuto di intesa con la Direzione Difesa del Suolo espressa con nota prot. n. 144194/57.03 del 15.03.2010, nell'ambito dei procedimenti amministrativi previsti dal R.D. n. 1775/33, di disporre la visita locale di istruttoria ai sensi dell'art. 8 del R.D. n. 1775/33;

ordina

che la domanda datata 11.06.2013, acquisita al protocollo in data 17.06.2013 al n. 255884, della ditta EnBlu S.r.l., con sede in San Bonifacio (TN) in via Trento, n. 1/B, sia depositata, unitamente agli atti di progetto, presso il Genio civile di Vicenza per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 27 DICEMBRE 2013 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, durante il seguente orario di apertura al pubblico: martedì/giovedì/venerdì ore 8,30 - 12,30.

Nei termini indicati per il deposito, e quindi entro il 27 GENNAIO 2014 compreso, possono essere presentate eventuali opposizioni e/o osservazioni, in merito alla succitata domanda di concessione, al Genio civile di Vicenza, ovvero al comune di Valli del Pasubio (VI).

Copia della presente ordinanza viene inviata al comune di Valli del Pasubio (VI) affinché venga affissa all'Albo Comunale, nonché all'Albo del Genio civile di Vicenza e nel BURVET, nello stesso periodo di tempo sopraindicato ai fini della presentazione di eventuali osservazioni/opposizioni e trasmessa per opportuna conoscenza ed eventuale intervento alla visita locale d'istruttoria a:

. Regione del Veneto:

- Direzione Difesa del Suolo;
- Direzione Geologia e Georisorse;

. Provincia di Vicenza:

- Settore Caccia e Pesca;
- Settore Risorse Idriche;

. Unità di Progetto Energia - Mestre (VE);

. Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;

. Prefettura di Vicenza (VI);

. Veneto Agricoltura - Legnaro (PD);

. Servizio Forestale Regionale di Vicenza;

. A.R.P.A.V. - Area Tecnico Scientifica - Unità Operativa Idrologia e Idrometria - Belluno;

. U.L.S.S. n. 4 di Thiene (VI);

. Comune di Valli del Pasubio (VI);

. Ditta EnBlu S.r.l. - San Bonifacio (VR);

La visita locale di istruttoria, di cui al primo comma, dell'art. 8, del R.D. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti Elettrici, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2014 con ritrovo alle ore 10,00 presso il Municipio di Valli del Pasubio (VI) in Via Bruno Brandellero, n. 46.

Vicenza, 19.12.2013

II Dirigente responsabile Ing. Gianni Carlo Silvestrin

(Codice interno: 264698)

REGIONE DEL VENETO

Unità di progetto tutela produzioni agroalimentari. Avviso di reperibilità fino al 30 gennaio 2014 sul Portale piave.veneto.it delle schede aggiornate e corrette dei Prodotti agroalimentari tradizionali, in vista di prossima edizione Atlante 2014.

Nel 2014, a cura della Regione Veneto in collaborazione con Veneto Agricoltura, sarà pubblicato il nuovo Atlante Veneto dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali, contenente le schede revisionate per tutti i prodotti inseriti nell'"Elenco nazionale dei prodotto agroalimentari tradizionali", aggiornato al 2013.

Al fine di accogliere eventuali rilievi o suggerimenti avanzati dagli operatori e portatori di interesse regionali, le nuove schede riviste di tutti i prodotti agroalimentari del Veneto sono state inserite nel seguente sito internet, consultabile fino al 30 gennaio 2014:

http://piave.veneto.it/web/temi/schede-dei-prodotti-alimentari-tradizionali

Le segnalazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org.

Dopo la suddetta scadenza, le schede diventeranno definitive e saranno pubblicate nell'Atlante su citato.

(Codice interno: 263061)

CONSIGLIO DI BACINO DOLOMITI BELLUNESI, BELLUNO

Consiglio di bacino "dolomiti bellunesi". Metodo tariffario transitorio - tariffe 2012 e 2013. Delibera n. 506 /2013/R/IDR del 7 novembre 2013.

A seguito della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) n.506/2013/R/IDR, sono state approvate dall'Autorità le tariffe e il correlato piano economico finanziario proposto dal Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi" per il gestore Bim Gestione Servizi Pubblici Spa. I moltiplicatori tariffari approvati sono riportati nelle sottostanti tabelle (Allegato A alla Delibera A.E.E.G. n. 506/2013):

Moltiplicatore tariffario 2013		
	Δ dep	+Δ dep
1,134	0,000	1,134

Moltiplicatore tariffario 2012		
	Δ dep	+Δ dep
1,065	0,000	1,065

Secondo quanto concordato tra Ente d'Ambito e Gestore si è chiesto alla Autorità di poter anticipare già nel 2013 la possibilità, espressa nei paragrafi 5.5. e seguenti del DCO 356/2013/R/IDR, di poter enucleare dal calcolo del VRG la componente relativa ai conguagli delle partite pregresse come evidenziati nel Piano economico Finanziario approvato. Tale richiesta è stata accolta dall'Autorità che ha dichiarato nella delibera n.506/2013/R/IDR che "per quanto concerne il tema delle partite pregresse, possa essere accolta la proposta del Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi" di scorporare e trattare separatamente, per ragioni di trasparenza nei confronti dell'utenza, il tema dei conguagli afferenti alle annualità precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione del settore, rispetto alla componente di costo cui al citato comma 34.1.".

Per quanto riguarda la riscossione delle partite pregresse sono applicate le seguenti modalità operative:

1) il Piano economico-finanziario (PEF) approvato dall'AEEG prevede il rientro del credito comprensivo di interessi in un arco temporale di 8 anni;

2) il PEF è stato predisposto con l'obiettivo di rendere stabile nei prossimi esercizi la tariffa applicata all'utenza dopo l'importante aumento deliberato per l'anno 2013, ferme restando le variabili assunte a base di calcolo del PEF;

3) tale risultato di sostanziale stabilità si ottiene determinando un valore medio per gli 8 anni del valore dell'addizionale da applicare in ogni esercizio, a partire dai consumi di competenza del 2013, come rapporto tra il totale delle partite pregresse da recuperare (come esposto ad AEEG) negli 8 anni citati (30.691.927 euro) ed il corrispettivo dei ricavi da tariffa (183.542.206 euro); tale valore dell'addizionale espresso in termini percentuali vale 16,75%;

4) detta misura sarà annualmente aggiornata per assicurare, ferme restando le altre variabili assunte nel PEF e fatti salvi gli adeguamenti ISTAT, il mantenimento dell'aumento complessivo della tariffe applicate all'utenza rispetto al 2012 nella misura massima del 29,46%, valore che deriva dal calcolo presentato all'AEEG prima della computazione dell'adeguamento tariffario all'esterno del perimetro del VRG.

5) per l'anno 2013, preso atto del moltiplicatore tariffario approvato dall'AEEG con propria delibera n.506/2013, il Gestore applicherà l'addizionale in modo tale che sia rispettato il vincolo di cui al punto precedente; sarà cura del gestore comunicare all'Ente d'Ambito l'articolazione tariffaria con indicazione esplicita della relativa componente addizionale;

6) ogni anno sarà cura del Gestore quantificare e comunicare al Consiglio di Bacino l'ammontare fatturato a titolo di recupero delle partite pregresse, al fine di consentire l'aggiornamento delle stime di rientro del credito e dei relativi interessi (anche per tenere conto di effetti esogeni derivanti da una variazione dei volumi erogati e fatturati rispetto alle previsioni di PEF);

7) data la natura della componente addizionale, resta inteso che tale componente tariffaria sarà addebitata alle componenti tariffarie relative ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, nonché alla quota fissa delle utenze finali. Restano escluse dall'applicazione dell'addizionale le tariffe di cessione all'ingrosso e le prestazioni indicate come "altre attività";

8) Per quanto attiene invece l'aumento approvato dall'AEEG , ovvero l'applicazione dell'aumento del 13,4%, questo va applicato ai sensi dell'art.35, c.1 e c.2 del Metodo Tariffario Transitorio anche alle cessioni all'ingrosso e alle "altre attività", secondo le modalità ivi descritte.

Il Presidente Dott. Guido Bortoni

(Codice interno: 264567)

PROVINCIA DI BELLUNO

Avviso di pubblicazione istanza di rinnovo con variante sostanziale della concessione di derivazione d'acqua dal torrente Tegosa, in località la Mora dei Comuni di Canale d'Agordo e Falcade (BL), ad uso idroelettrico, presentata dal signor Mezzacasa Tiziano.

Il signor Mezzacasa Tiziano (C.F. MZZTZN81L28A083A), residente in via Fades n. 20 di La Valle Agordina (BL), ha presentato istanza in data 07.10.2013, acclarata al protocollo n. 47973 del 08.10.2013, per il rinnovo con variante sostanziale della concessione di derivazione dal torrente Tegosa, in località la Mora in prossimità del confine tra i territori dei Comuni di Canale d'Agordo e Falcade (Fg. 12 Mapp. 30 e 168 del Comune di Canale d'Agordo - Fg. 22 Mapp. 256 del Comune di Falcade), moduli massimi 6 (litri al secondo seicento) e medi 2,788 (litri al secondo duecentosettantotto virgola otto) di acqua, ad uso idroelettrico, con restituzione nel torrente Biois (Fg. 12 Mapp. 85 del Comune di Canale d'Agordo). È fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, il termine perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.

Il Dirigente ing. Luca Soppelsa

PROCEDIMENTI VIA

(Codice interno: 264145)

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE, SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA)

Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (art. 20, D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

- Ditta proponente: Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
- Titolo del progetto: Lavori di adeguamento funzionale delle opere idrauliche a servizio delle aree urbane dei bacini Bandoquerelle-Palù Grande in Comune di Concordia Sagittaria - Potenziamento idrovoro e opere idrauliche connesse
- Localizzazione: Comune di Concordia Sagittaria (area comunale meridionale in prossimità dell'impianto idrovoro Palù Grande)
- Descrizione sommaria dell'intervento proposto: potenziamento dell'impianto idrovoro Palù Grande esistente tramite realizzazione di vasca di aspirazione in calcestruzzo armato per l'alloggiamento di due elettropompe sommerse, tubazioni di mandata in acciaio e relative opere elettriche ed elettroniche e scavo di nuovo canale deviatore con contestuale risezionamento del canale Fosson.
- Data e luogo di deposito degli atti ove possono essere consultati: ....
- Deposito avvenuto in data 26/11/2013 presso Ufficio U.C. VIA - Regione Veneto, Calle Priuli - Cannaregio, 99, 30121 Venezia;
- Deposito avvenuto in data 27/11/2013 presso gli uffici del Comune di Concordia Sagittaria;

A partire dalla data di pubblicazione decorrono 45 giorni solari entro i quali è possibile presentare le proprie osservazioni presso la Regione Veneto - Segreteria Regionale per l'Ambiente - U.C. VIA - Calle Priuli, Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Sergio Grego

(Codice interno: 264705)

PROVINCIA DI PADOVA

ASPIAG SERVICE S.R.L., BOLZANO - Progetto di una "nuova grande struttura di vendita configurata a centro commerciale" in comune di Padova. Estratto del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Padova (ai sensi dell'art. 27 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. di reg. 213 del 2/12/2013 si è conclusa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto di una "Nuova grande struttura di vendita configurata a centro commerciale" in comune di Padova, proposto da Aspiag Service srl sede legale via B. Buozzi n. 30 - 39100 Bolzano.

Il progetto consiste nella realizzazione di un centro commerciale da parte di Aspiag Service s.r.l. a Padova e prevede un'area di vendita complessiva di 13.774 m2 (di cui 2.500 m2 a destinazione Food). Il sito è localizzato tra via San Marco a Nord, il raccordo Gandhi ad Est, via delle Grazie a Sud, in prossimità dell'uscita autostradale (A4) di Padova Est. Il centro commerciale sarà articolato in due unità, caratterizzate da una superficie netta di vendita pari a 11.274 mq e contestuale trasferimento, con ampliamento, di una media struttura di vendita del settore alimentare (esistente ed attualmente operante nel comune di Padova) per ulteriori 2.500 mq di superficie netta di vendita. Il piano terra sarà adibito a parcheggi per una superficie di 11.244 mq, mentre ai piani superiori saranno realizzati parcheggi per una superficie di 16.956 mq, per una capienza complessiva di circa 875 posti auto.

Ai fini della consultazione la documentazione e gli atti sono depositati e consultabili presso l'ufficio n. 12, terzo piano della sede della provincia di Padova in piazza Bardella n. 2, Padova.

Si riportano di seguito l'elenco delle prescrizioni e raccomandazioni del citato provvedimento di valutazione:

Prescrizioni:

a) prima del rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione della grande struttura di vendita, la Ditta dovrà ottenere l'autorizzazione/concessione del Comune di Padova che, qualora non sia stata ancora adottata la variante urbanistica, di cui all'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 334/99 e del D.M. 09/05/2001, può chiedere il parere tecnico all'autorità competente (Comitato Tecnico Regionale), di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 334/1999 e s.m.i., relativamente alla modifica dell'ambito cautelativo delle aree potenzialmente interessate dal massimo danno incidentale relativo agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, al fine di garantire le opportune condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;

b) prima dell'apertura al pubblico della grande struttura di vendita, la Ditta dovrà notificare alla Provincia l'avvenuta presentazione al Comune e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del programma di gestione delle emergenze determinate dalla realtà a contorno, coerente con il Piano di Protezione Civile del Comune di Padova e con l'allegato "Modello di intervento incidenti rilevanti";

c) considerato che l'area di intervento risulta parzialmente compresa (spigolo sud-ovest) nella fascia di rispetto cimiteriale (Art. 12.7.3 NTA del PATI), la Ditta dovrà acquisire il parere favorevole della competente autorità sanitaria locale e trasmetterlo al Comune di Padova;

d) prima dell'inizio dei lavori la Ditta dovrà attuare quanto previsto D.M. n. 161/2012 relativo a terre e rocce di scavo;

e) le zone definite per lo stoccaggio/raccolta dei rifiuti differenziati prodotti dalle attività commerciali, le cosiddette "isole ecologiche", poste nel retro del centro commerciale, oltre ad essere pavimentate dovranno essere protette dagli agenti atmosferici. Affinchè le due aree siano accessibili solo da parte del personale addetto dovranno essere recintate perimetralmente. La Ditta dovrà trasmettere alla Provincia e al Comune di Padova opportuna documentazione attestante l'ottemperanza della prescrizione prima dell'apertura al pubblico della grande struttura di vendita;

f) le specie arboree previste per la mitigazione ambientale del centro commerciale dovranno essere poste a dimora a "pronto effetto" e a fronda fitta. La Ditta, prima dell'apertura al pubblico della grande struttura di vendita dovrà trasmettere alla Provincia e al Comune di Padova documentazione fotografica attestante l'avvenuta piantumazione delle specie arboree e arbustive;

g) per la realizzazione dell'impianto di illuminazione esterna la Ditta dovrà richiedere al Settore Ambiente del Comune di Padova il parere di conformità ai sensi della L.R. 17/09, previa presentazione di un progetto illuminotecnico (da inviare per conoscenza anche alla Provincia e ad ARPAV) che dovrà essere dettagliato per ogni singola area illuminata: strade, rotatorie, parcheggi, aree di carico e scarico, etc. Nello stesso dovranno essere indicati i valori previsti di progetto e di esercizio nonché i riferimenti alle norme UNI utilizzate. Il progetto dovrà documentare i calcoli illuminotecnici eseguiti e i risultati ottenuti, che

dovranno essere contenuti entro la tolleranza del 15% rispetto ai valori previsti per le categorie illuminotecniche di esercizio. Dovrà essere inoltre allegata una dichiarazione di spegnimento e la percentuale della riduzione di flusso. Il progetto illuminotecnico dovrà comprendere anche i mezzi pubblicitari dotati di illuminazione esterna o interna, dei quali dovranno essere dichiarate dimensioni, orari di spegnimento e/o riduzione di flusso secondo le indicazioni della L.R. 17/09;

h) prima dell'inizio dei lavori la Ditta dovrà ottenere il parere del competente Consorzio di Bonifica, qualora non sia già stato acquisito.

Raccomandazioni:

a) a seguito dell'aumento del traffico indotto dalla nuova struttura commerciale il proponente e' invitato a realizzare a proprie spese una fermata del trasporto pubblico in prossimità dell'area, con idonea piazzola di sosta e attraversamenti pedonali, in accordo con il Comune o con il gestore del servizio di trasporto pubblico locale, con l'impegno altresì a contribuire alla spesa sostenuta dagli enti locali per la presenza aggiuntiva di polizia locale nei giorni di maggior afflusso di traffico;

b) con riferimento alla pista ciclabile progettata all'interno dell'area di intervento e alle aree di sosta dedicate alle biciclette previste nei parcheggi della nuova struttura commerciale, la Ditta elabori un progetto in accordo con l'amministrazione comunale, per collegare i percorsi ciclabili del centro commerciale con il centro urbano.

(Codice interno: 264701)

TARGON IVANO E SANDRO, RONCO ALL'ADIGE (VERONA)

Domanda di verifica di assoggettabilità (screening) ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il sottoscritto Targon Ivano, legale rappresentante dell'azienda agricola Targon Ivano e Sandro con sede in Oppeano, via Pezzatonega, 21 - P. IVA 00621070234, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. hanno presentato alla Provincia di Verona (Settore Ecologia, U.O. Valutazione Impatto Ambientale) la documentazione per l'attivazione della verifica di assoggettabilità a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al seguente progetto: "ampliamento allevamento polli da carne"

Localizzazione: Via Canova, 1 Ronco all'Adige (VR)

Luogo di deposito atti nella loro interezza:

- Provincia di Verona - Settore Ecologia, U.O. Valutazione Impatto Ambientale, Via delle Franceschine, 10 Verona;
- Comune di Ronco all'Adige Piazza Roma, 1

Chiunque ne abbia interesse può visionare la documentazione e presentare osservazioni al Servizio V.I.A. della Provincia di Verona entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Targon Ivano

(Codice interno: 264707)

PROVINCIA DI VICENZA

Marostica Giuseppe Rottami Spa - progetto di riorganizzazione ed ampliamento di un impianto esistente di recupero rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi - giudizio di compatibilità ambientale e contestuale approvazione progetto. D.lgs. n. 152/2006, L.r. n. 10/1999, L.r. n. 3/2000 - annullamento e sostituzione della delibera n. 184 del 6/09/2013.

Premesso che:

(omissis)

. il Commissario Straordinario, nell'esercizio dei poteri del Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 21 del 4/06/2013, ha preso atto, ai sensi dell'art.16 della L.R. 11/2010, del parere dell'Osservatorio Rifiuti dell'ARPAV, agli atti con prot. n 30031 del 23/04/2013, dando mandato agli Uffici provinciali di proseguire con l'iter istruttorio della richiesta in questione;

. il procedimento si è concluso con l'adozione della Deliberazione G.P n. 184 del 6/09/2013 di espressione favorevole di compatibilità ambientale e contestuale approvazione progetto, a seguito della quale il Comune di Bressanvido, con nota agli atti n. 70493 del 2/10/2013, ha manifestato l'esigenza che l'approvazione del progetto edilizio e della variante urbanistica venissero svolte in sede di conferenza dei servizi, dando in merito il proprio assenso, e procedendo invece autonomamente per l' aggiornamento del Piano Regolatore Generale ed il rilascio del Permesso di Costruire

(omissis)

Visto e fatto proprio:

il parere favorevole di impatto ambientale n. 05/2013 espresso dalla Commissione Valutazione Impatto Ambientale provinciale integrata (con funzioni di conferenza di servizi) nella riunione del 16/10/2013, ai sensi della L.R. n. 10/1999 e della L.R. n. 03/2000, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

(omissis)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(omissis)

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere favorevole n. 05/2013 espresso nella seduta del 16/10/2013 dalla Commissione Provinciale V.I.A., integrata ai sensi dell'art.23 della L.R. n. 10/99, Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e dell'approvazione del progetto di riorganizzazione ed ampliamento di un impianto esistente di recupero rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi, presentato dalla ditta Marostica Giuseppe Rottami S.p.A, per il sito di Via dell'Artigianato n. 45, in Comune di Bressanvido;

2. di esprimere, ai sensi del del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 10/1999, giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate e previste nel parere n. 05/2013, Allegato A al presente provvedimento;

3. di approvare ed autorizzare l'intervento, ai sensi del del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e l'esercizio provvisorio con le modalità previste dall'art. 25 della L.R. n. 3/2000, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni indicate e previste nel parere n. 05/2013, Allegato A al presente provvedimento ed in conformità alla documentazione presentata;

4. di dare atto che eventuali variazioni del ciclo di lavorazione e dell'attività produttiva dovranno essere preventivamente autorizzate;

5. di annullare e sostituire il precedente provvedimento n. 184/2013, alla luce della esigenza manifestata dall'Amministrazione Comunale di Bressanvido di provvedere all'approvazione del progetto edilizio e della variante urbanistica, in conformità a quanto previsto dalla citata L.R. n. 3/2000;

6. di dare atto che:

a) la realizzazione dell'impianto, il suo esercizio provvisorio e l'autorizzazione definitiva all'esercizio, restano subordinati al rispetto delle condizioni, disposizioni e procedure previste dagli artt.25 e 26 della L.R. n. 3/2000, nonché della D.G.R.V. n. 2229 del 20/12/2011 successivamente modificata con D.G.R.V. n. 1543 del 31/07/2012;

b) la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 3/2000, decade automaticamente qualora i lavori non vengano iniziati entro dodici mesi e la messa in esercizio non intervenga entro trentasei mesi;

c) la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 dovrà essere reiterata qualora il progetto non venga realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione, prevista al successivo punto 8;

d) il presente provvedimento sostituisce, ad ogni effetto, visti/pareri/concessioni/ autorizzazioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali necessari per la realizzazione del progetto, ad esclusione del titolo edilizio che la ditta rimane impegnata ad acquisire, nonché eventuali ulteriori autorizzazioni previste dall'ordinamento in capo ad autorità diverse da quelle richiamate;

(omissis)

8. di informare che:

a) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

b) la documentazione oggetto dell'istruttoria è visionabile presso il Settore Tutela e valorizzazione risorse naturali- Ufficio VIA della Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle n. 1, Vicenza;

(omissis)

Il provvedimento succitato può essere consultato nella sua interezza sul sito web della provincia di Vicenza (www.provincia.vicenza.it) alla sezione "Delibere - Determine".

(Codice interno: 264708)

PROVINCIA DI VICENZA

Progetto: aumento della capacità di trattamento impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi cer 17 03 02 - giudizio di compatibilità ambientale e contestuale Approvazione Progetto. D.lgs. n. 152/2006, L.R. n. 10/1999, L.R. n. 3/2000.

Premesso che:

(omissis)

. il Commissario straordinario, nell'esercizio dei poteri del Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 22 del 4/06/2013, ha preso atto, ai sensi dell'art.16 della L.R. 11/2010, del parere dell'Osservatorio Rifiuti dell'ARPAV, agli atti con prot. n. 34931 del 13/05/2013, dando mandato agli Uffici provinciali di proseguire con l'iter istruttorio della richiesta in questione;

(omissis)

Visto e fatto proprio:

. il parere favorevole di approvazione del progetto espresso dalla Commissione Valutazione Impatto Ambientale provinciale nella stessa riunione del 16/10/2013 n. 06/2013, integrata ai sensi dell'art.23 della L.R. n. 10/1999 con funzioni dell'apposita conferenza prevista dall'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006, allegato al presente come parte integrante e sostanziale;

(omissis)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(omissis)

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere favorevole n. 06/2013 espresso nella seduta dalla Commissione Provinciale V.I.A. del 16/10/2013, integrata ai sensi dell'art.23 della L.R. n. 10/99, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e dell'approvazione del progetto di aumento della capacità di trattamento recupero rifiuti speciali non pericolosi con inserimento del codice CER 17 03 02, presentato dalla ditta SIG S.p.A, per il sito di Via Astico n. 1, in Comune di Sandrigo;

2. di esprimere, ai sensi del del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 10/1999, giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate e previste nel parere Allegato A al presente provvedimento;

3. di approvare ed autorizzare l'intervento, ai sensi del del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, e l'esercizio provvisorio con le modalità previste dall'art. 25 della L.R. n. 3/2000 condizionatamente al rispetto delle prescrizioni indicate e previste nel citato parere Allegato A al presente provvedimento ed in conformità alla documentazione presentata;

4. di dare atto che:

a) la realizzazione dell'impianto, il suo esercizio provvisorio e l'autorizzazione definitiva all'esercizio, restano subordinati al rispetto delle condizioni, disposizioni e procedure previste dagli artt.25 e 26 della L.R. n. 3/2000, nonché della D.G.R.V. n. 2229 del 20/12/2011 successivamente modificata con D.G.R.V. n. 1543 del 31/07/2012;

b) la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 3/2000, decade automaticamente qualora i lavori non vengano iniziati e l'impianto non sia messo in esercizio, entro dodici mesi, per l'inizio dei lavori, ed entro trentasei mesi per la messa in esercizio;

c) la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 dovrà essere reiterata qualora il progetto non venga realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione, prevista al successivo punto 8;

d) il presente provvedimento sostituisce, ad ogni effetto, visti/pareri/concessioni/ autorizzazioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali necessari per la realizzazione del progetto, ad esclusione del titolo edilizio che la ditta rimane impegnata ad acquisire, nonchè eventuali ulteriori autorizzazioni previste dall'ordinamento in capo ad autorità diverse da quelle richiamate;

e) l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'avvenuta emissione del titolo edilizio collegato e l'approvazione del progetto non costituisce variante allo strumento urbanistico comunale;

f) eventuali variazioni del ciclo di lavorazione e dell'attività produttiva dovranno essere preventivamente autorizzate;

5. di prescrivere che:

a) nella fase di realizzazione del progetto dovrà sempre essere garantita la sicurezza per la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente circostante;

b) il proponente, per gli adempimenti di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/06, dovrà trasmettere un resoconto annuale dei monitoraggi, entro il 30/04 a partire dall'anno successivo avvio dell'impianto, redatto secondo modalità da definirsi con il Servizio V.I.A. Provinciale;

6. di informare che:

a) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

b) la documentazione oggetto dell'istruttoria è visionabile presso il Settore Tutela e valorizzazione risorse naturali- Ufficio VIA della Provincia di Vicenza, contra' Gazzolle n. 1, Vicenza;

(omissis)

Il provvedimento succitato può essere consultato nella sua interezza sul sito web della provincia di Vicenza (www.provincia.vicenza.it) alla sezione "Delibere - Determine".

(Codice interno: 264685)

DITTA TONON S.P.A., COLLE UMBERTO (TREVISO)

Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (art. 20, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. n. 4/2008, si comunica il deposito c/o

la Provincia di Treviso UFFICIO VIA della documentazione per l'attivazione della Verifica di assoggettabilità alla Procedura di Valutazione Impatto Ambientale del seguente progetto:

Proponente: TONON S.p.A.

Localizzazione: Comune di Colle Umberto (TV), Loc. Menarè

Descrizione sintetica del Progetto: "È intenzione della ditta TONON S.p.A. di proporre, con la variante n. 4 al progetto concessionato con permesso di costruire n. 5008/6 (variante n. 3) dd 18.10.2013, la modifica della superficie commerciale di cui all'autorizzazione n. 95/2013,ampliando la superficie di vendita complessiva di ulteriori 1.237 mq.

Luogo di deposito documentazione: Provincia di Treviso - Ufficio VIA - Via Cal di Breda n. 116, Sant'Artemio

Comune di Colle Umberto settore Gestione Territorio Ambiente e patrimonio, Via dell'Abbazia 1.

Termini per la presentazione di osservazioni: 45 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso."

Impresa Tonon s.p.a.

(Codice interno: 264157)

PROVINCIA DI VENEZIA

Avviso di non assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale di cui all' art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. del progetto presentato da SAVE S.p.A relativo alla realizzazione di un percorso pedonale assistito di collegamento tra la darsena e il terminal aeroportuale di Venezia.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i si comunica che è stata emessa la determina del dirigente del Servizio Ambiente protocollo n. 103347 del 02.12.2013 di non assoggettamento alla procedura di V.I.A in merito alla realizzazione del percorso pedonale "Moving walkway" di collegamento tra la darsena e il terminal aeroportuale di Venezia.

Il provvedimento è pubblicato e visibile per esteso nel sito www.politicheambientali.provincia.venezia.it.

Il Dirigente dott. Massimo Gattolin

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura

(Codice interno: 263984)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Vicenza n. 321 del 10 dicembre 2013

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013 Misura 331 - Azione 1 - (421) "Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e sul territorio" Progetto "Rural Emotion", Codice progetto T-L-IT-016-003-007. Deliberazione del Consiglio di Amministazione del GAL Terra Berica n. 34 del 19 dicembre 2012. Ammissibilità e finanziabilità delle domande presentate.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l'ammissibilità delle domande presentate ai sensi della misura 331, azione 1, dal GAL Terra Berica a valere sulla misura 331 azione 1 ed indicate nell'Allegato A al presente provvedimento;

2. di approvare la finanziabilità delle domande presentate ai sensi della misura 331, azione 1, dal GAL Terra Berica a valere sulla misura 331 azione 1 ed indicate nell'Allegato B al presente provvedimento, progressivo 1 (stato lettera F);

3. di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica e di renderne disponibili gli allegati nella sezione Pubblicazioni BUR del sito istituzionale dell'AVEPA (www.avepa.it);

4. di rendere disponibili le graduatorie di cui all'allegato A al presente decreto nella sezione "LEADER" del sito istituzionale dell'AVEPA (www.avepa.it);

5. di trasmettere copia del presente atto alla sede centrale di AVEPA - Area Tecnica Competitività Imprese;

6. di trasmettere copia del presente decreto al GAL Terra Berica, con sede in Piazza S. Savina 9 - 36045 - Alonte - VI - Codice Fiscale 95097020242.

Il Dirigente Francesca Musola

(Codice interno: 263985)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Vicenza n. 322 del 10 dicembre 2013

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013 Misura 331 - Azione 1 - (421) "Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e sul territorio" Progetto "Rural Emotion", Codice progetto T-L-IT-016-003-007. Deliberazione del Consiglio di Amministazione del GAL Montagna Vicentina n. 43 del 18 dicembre 2012. Ammissibilità e finanziabilità delle domande presentate.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l'ammissibilità delle domande presentate ai sensi della misura 331, azione 1, dal GAL Montagna Vicentina a valere sulla misura 331 azione 1 ed indicate nell'Allegato A al presente provvedimento;

2. di approvare la finanziabilità delle domande presentate ai sensi della misura 331, azione 1, dal GAL Montagna Vicentina a valere sulla misura 331 azione 1 ed indicate nell'Allegato B al presente provvedimento, progressivo 1 (stato lettera F);

3. di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica e di renderne disponibili gli allegati nella sezione Pubblicazioni BUR del sito istituzionale dell'AVEPA (www.avepa.it);

4. di rendere disponibili le graduatorie di cui all'allegato A al presente decreto nella sezione "LEADER" del sito istituzionale dell'AVEPA (www.avepa.it);

5. di trasmettere copia del presente atto alla sede centrale di AVEPA - Area Tecnica Competitività Imprese;

6. di trasmettere copia del presente decreto al GAL Montagna Vicentina, con sede in Piazza della Stazione 1 - 36012 - Asiago - VI - Codice Fiscale 00946750247.

Il Dirigente Francesca Musola

(Codice interno: 263898)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 521 del 11 dicembre 2013

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 313 - Azione 2/413. Deliberazione del GAL Baldo Lessinia n. 43/2013. Intervento a regia. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l'ammissibilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 313 - Azione 2/413 (Incentivazione delle attività turistiche - Accoglienza) del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 (PSR 2007-2013), presentate ai sensi della deliberazione del GAL Baldo Lessinia n. 43 del 5 agosto 2013 (Allegato A al presente decreto);

2. di approvare la finanziabilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 313 - Azione 2/413 del PSR 2007-2013, presentate ai sensi della deliberazione del GAL Baldo Lessinia n. 43 del 5 agosto 2013 (Allegato B al presente decreto);

3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;

4. di trasmettere copia del presente decreto al GAL Baldo Lessinia;

5. di inviare il presente decreto alla Sede centrale di AVEPA - Area Tecnica competitività imprese - PO Interventi strutturali e PO Interventi territoriali;

6. di rendere disponibile l'Allegato A e l'Allegato B del presente decreto nella sezione "Leader" del sito web istituzionale di AVEPA (www.avepa.it).

Il Dirigente Marco Passadore

(Codice interno: 263899)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 523 del 11 dicembre 2013

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 323/a - Azione 3/421. Deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 37/2013. Intervento a regia. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l'ammissibilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 323/a - Azione 3/421 (Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Patrimonio rurale - Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale) del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 (PSR 2007-2013), presentate ai sensi della deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 37 del 5 luglio 2013 (Allegato A al presente decreto);

2. di approvare la finanziabilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 323/a - Azione 3/421 (Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Patrimonio rurale - Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale) del PSR 2007-2013, presentate ai sensi della deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 37 del 5 luglio 2013 (Allegato B al presente decreto);

3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;

4. di trasmettere copia del presente decreto al GAL della Pianura Veronese;

5. di inviare il presente decreto alla Sede centrale di AVEPA - Area Tecnica competitività imprese - PO Interventi strutturali e PO Interventi territoriali;

6. di rendere disponibile l'Allegato A e l'Allegato B del presente decreto nella sezione "Leader" del sito web istituzionale di AVEPA (www.avepa.it).

Il Dirigente Marco Passadore

(Codice interno: 263970)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 524 del 11 dicembre 2013

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 323/a - Azione 2/421. Deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 41/2013. Intervento a regia. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l'ammissibilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 323/a - Azione 2/421 (Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Patrimonio rurale - Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico architettonico) del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 (PSR 2007-2013), presentate ai sensi della deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 41 del 5 luglio 2013 (Allegato A al presente decreto);

2. di approvare la finanziabilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 323/a - Azione 2/421 del PSR 2007-2013, presentate ai sensi della deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 41 del 5 luglio 2013 (Allegato B al presente decreto);

3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;

4. di trasmettere copia del presente decreto al GAL della Pianura Veronese;

5. di inviare il presente decreto alla Sede centrale di AVEPA - Area Tecnica competitività imprese - PO Interventi strutturali e PO Interventi territoriali;

6. di rendere disponibile l'Allegato A e l'Allegato B del presente decreto nella sezione "Leader" del sito web istituzionale di AVEPA (www.avepa.it).

Il Dirigente Marco Passadore

(Codice interno: 263981)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 526 del 11 dicembre 2013

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 323/a - Azione 2/413. Deliberazione del GAL Baldo Lessinia n. 44/2013. Intervento a regia. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l'ammissibilità delle domande di aiuto a valere sulla Mis. 323/a - Az. 2/413 (Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Patrimonio rurale - Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico) del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, presentate ai sensi della deliberazione del GAL Baldo Lessinia n. 44 del 5 agosto 2013 (All. A al presente decreto);

2. di approvare la finanziabilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 323/a - Azione 2/413 del PSR 2007-2013, presentate ai sensi della deliberazione del GAL Baldo Lessinia n. 44 del 5 agosto 2013 (All. B al presente decreto);

3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;

4. di trasmettere copia del presente decreto al GAL Baldo Lessinia;

5. di inviare il presente decreto alla Sede centrale di AVEPA - Area Tecnica competitività imprese - PO Interventi strutturali e PO Interventi territoriali;

6. di rendere disponibile l'All. A e l'All. B del presente decreto nella sezione "Leader" del sito web istituzionale di AVEPA (www.avepa.it).

Il Dirigente Marco Passadore

(Codice interno: 263983)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 87 del 12 dicembre 2013

Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Ammissibilità e approvazione della graduatoria per la finanziabilità delle domande di aiuto relative alla Misura 133 - Attività di informazione e promozione agroalimentare, attivata con delibera n. 39/2013 dal GAL Baldo Lessinia nell'ambito della Misura 421 azione 1.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l'ammissibilità delle domande presentate ai sensi del bando GAL Baldo Lessinia, misura 133, attivato con la Delibera del C. d. A. n. 39 del 05.08.2013 (allegato A);

2. di approvare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate nelle premesse, la finanziabilità delle domande presentate, per un importo di contributo complessivo pari ad euro 51.373,72 (allegato B);

3. di rendere disponibile la graduatoria di cui all'allegato A, nella sezione "Leader" del sito web istituzionale di AVEPA (www.avepa.it);

4. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica e di rendere disponibili gli allegati nella sezione Pubblicazioni BUR sito web istituzionale dell'Avepa (www.avepa.it);

5. di trasmettere copia del presente decreto al GAL Baldo Lessinia, Piazza Borgo, 52 - Bosco Chiesanuova (VR).

Il Dirigente Luca Furegon

(Codice interno: 264604)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 505 del 18 dicembre 2013

Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità delle domande di aiuto presentate - Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013 - Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche", Az. 1 "Itinerari e certificazione", attivata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal Bassa Padovana n. 39 del 09/11/2012 - Bando a Regia - Misura 421 Cooperazione - Progetto Tur Rivers.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l'ammissibilità della domanda, presentata ai sensi del bando a Regia n. 39 del 09/11/2012 del Consiglio di Amministrazione del GAL Bassa Padovana, Misura 313 az.1, riportata nell'elenco allegato al presente provvedimento (Allegato A);

2. di approvare la finanziabilità della domanda, presentata ai sensi del bando a Regia n. 39 del 09/11/2012 del Consiglio di Amministrazione del GAL Bassa Padovana, Misura 313 az.1, riportata nell'elenco allegato al presente provvedimento (Stato lettera F) (Allegato B);

3. di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica e di renderne disponibili gli allegati nella sezione Pubblicazioni BUR del sito web istituzionale dell'AVEPA (www.avepa.it);

4. di rendere disponibili le graduatorie di cui agli allegati A e B al presente decreto nella sezione "LEADER" del sito istituzionale dell'AVEPA (www.avepa.it);

5. di trasmettere copia del presente atto alla sede centrale dell'Avepa - Area Tecnica Competitività Imprese;

6. di trasmettere copia del presente decreto al GAL Bassa Padovana con sede in via Santo Stefano Superiore, 38, Monselice (PD).

Il Dirigente Pietro Salvadori

(Codice interno: 264129)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 533 del 13 dicembre 2013

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 331 - Azione 1/421. Deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 23/2013. Bando pubblico. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l'ammissibilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 331 - Azione 1/421 (Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali - Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e sul territorio) del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 (PSR 2007-2013), presentate ai sensi della deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 23 del 15 maggio 2013 (Allegato A al presente decreto);

2. di approvare la graduatoria di finanziabilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 331 - Azione 1/421 del PSR 2007-2013, presentate ai sensi della deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 23 del 15 maggio 2013, indicate con Stato "F" e per l'importo riportato a fianco di ciascuna di esse (Allegato B al presente decreto);

3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;

4. di trasmettere copia del presente decreto al GAL della Pianura Veronese;

5. di inviare il presente decreto alla Sede centrale di AVEPA - Area Tecnica competitività imprese - PO Interventi immateriali e PO Interventi territoriali;

6. di rendere disponibile l'Allegato A e l'Allegato B del presente decreto nella sezione "Leader" del sito web istituzionale di AVEPA (www.avepa.it).

Il Dirigente Marco Passadore

(Codice interno: 264130)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente aiuti di stato n. 27 del 16 dicembre 2013

L. r. 7 agosto 2009, n. 16 articolo 2 - Programma regionale di intervento per il credito di esercizio a favore delle imprese agricole del Veneto. Errata corrige al decreto n. 20/2013 di approvazione della graduatoria regionale ed individuazione delle domande finanziabili.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l'errata corrige al decreto n. 20 del 19.09.2013 di approvazione della graduatoria regionale delle domande, intese ad ottenere gli aiuti previsti dall'articolo 2 della L.r. 7 agosto 2009, n. 16 e ritenute ammissibili a seguito dell'attività istruttoria effettuata dalle Strutture in premessa specificate (allegato A);

2. di approvare il riepilogo delle domande finanziate (allegato B);

3. di stabilire, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate dalla DGR n. 886/2013, la finanziabilità di tutte le domande di cui all'Allegato A sopra indicato, per un importo complessivo di Euro 3.219.807,01;

4. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Dirigente Luca Furegon

(Codice interno: 264131)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Venezia n. 268 del 17 dicembre 2013

PSR del Veneto 2007-2013 - Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche" Azione 2 "Accoglienza" attivata a gestione diretta con delibera n. 42 del 24/07/2013 dal GAL Antico Dogado nell'ambito della Misura 421 - progetto di Cooperazione Transnazionale "REM". Approvazione elenco di ammissibilità e graduatoria per la finanziabilità della domanda ID 2571509.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l'ammissibilità e finanziabilità della domanda riportata rispettivamente nell'allegato A e allegato B al presente decreto, presentate ai sensi della Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche" Azione 2 "Accoglienza", attuata con delibera n. 42 del 24/07/2013 nell'ambito del progetto di Cooperazione Transnazionale "REM";

2. di rendere disponibili le graduatorie di cui agli allegati A e B, nella sezione "Leader" del sito web istituzionale di AVEPA (www.avepa.it);

3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica e di rendere disponibili gli allegati nella sezione Pubblicazioni BUR sito web istituzionale dell'Avepa (www.avepa.it);

4. di trasmettere copia del presente decreto al GAL Antico Dogado Via C. Colombo, 4 Campagna Lupia (VE).

Il Dirigente Marilena Trevisin

(Codice interno: 264511)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 540 del 17 dicembre 2013

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 313 - Azione 5/413. Deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 34/2013. Bando pubblico. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l'ammissibilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 313 - Azione 5/413 (Incentivazione delle attività turistiche - Integrazione dell'offerta turistica) del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 (PSR 2007-2013), presentate ai sensi della deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 34 del 5 luglio 2013 (Allegato A al presente decreto);

2. di approvare la graduatoria di finanziabilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 313 - Azione 5/413 del PSR 2007-2013, presentate ai sensi della deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 34 del 5 luglio 2013, indicate con Stato "F" e per l'importo riportato a fianco di ciascuna di esse (Allegato B al presente decreto);

3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;

4. di trasmettere copia del presente decreto al GAL della Pianura Veronese;

5. di inviare il presente decreto alla Sede centrale di AVEPA - Area Tecnica competitività imprese - PO Interventi immateriali e PO Interventi territoriali;

6. di rendere disponibile l'Allegato A e l'Allegato B del presente decreto nella sezione "Leader" del sito web istituzionale di AVEPA (www.avepa.it).

Il Dirigente Marco Passadore

(Codice interno: 264529)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 541 del 17 dicembre 2013

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 313 - Azione 4/421. Deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 42/2013. Intervento a regia. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l'ammissibilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 313 - Azione 4/421 (Incentivazione delle attività turistiche - Informazione) del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 (PSR 2007-2013), presentate ai sensi della deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 42 del 5 luglio 2013 (All. A al presente decreto);

2. di approvare la finanziabilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 313 - Azione 4/421 (Incentivazione delle attività turistiche - Informazione) del PSR 2007-2013, presentate ai sensi della deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 42 del 5 luglio 2013 (All. B al presente decreto);

3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;

4. di trasmettere copia del presente decreto al GAL della Pianura Veronese;

5. di inviare il presente decreto alla Sede centrale di AVEPA - Area Tecnica competitività imprese - PO Interventi immateriali e PO Interventi territoriali;

6. di rendere disponibile l'Allegato A e l'Allegato B del presente decreto nella sezione "Leader" del sito web istituzionale di AVEPA (www.avepa.it).

Il Dirigente Marco Passadore

(Codice interno: 264549)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 542 del 17 dicembre 2013

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 313 - Azione 4/421. Deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 38/2013. Intervento a regia. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l'ammissibilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 313 - Azione 4/421 (Incentivazione delle attività turistiche - Informazione) del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 (PSR 2007-2013), presentate ai sensi della deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 38 del 5 luglio 2013 (All. A al presente decreto);

2. di approvare la finanziabilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 313 - Azione 4/421 (Incentivazione delle attività turistiche - Informazione) del PSR 2007-2013, presentate ai sensi della deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 38 del 5 luglio 2013 (All. B al presente decreto);

3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;

4. di trasmettere copia del presente decreto al GAL della Pianura Veronese;

5. di inviare il presente decreto alla Sede centrale di AVEPA - Area Tecnica competitività imprese - PO Interventi immateriali e PO Interventi territoriali;

6. di rendere disponibile l'Allegato A e l'Allegato B del presente decreto nella sezione "Leader" del sito web istituzionale di AVEPA (www.avepa.it).

Il Dirigente Marco Passadore

(Codice interno: 264591)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Treviso n. 567 del 17 dicembre 2013

Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità Misura 421 Progetti di cooperazione interterritoriale PIAVE LIVE e TURISMO PEDEMONTANO VENETO relativamente le domande di aiuto presentate per le Misure 313 az. 1 "Incentivazione delle attività turistiche", 323 az. 2 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" e 313 az. 4 "Incentivazione delle attività turistiche". PSR del Veneto 2007-2013. Delibere del C.d.a. GAL Terre di Marca e Alta Marca Trevigiana.

Il Dirigente

decreta

1. l'ammissibilità delle domande, di cui agli allegati A, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, presentate ai sensi dei bandi sopra richiamati e specificati negli allegati, relativi ai progetti di cooperazione denominati "PIAVE LIVE" e "TURISMO PEDEMONATNO VENETO";

2. la finanziabilità, per un importo complessivo pari ad euro 933.529,80, di tutte le domande indicate con la lettera "F" nelle tabelle B allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

3. di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica e di renderne disponibili gli allegati nella sezione Pubblicazioni BUR del sito web istituzionale dell'AVEPA (www.avepa.it).

Il Dirigente Alberto Zannol

(Codice interno: 264412)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Treviso n. 568 del 17 dicembre 2013

Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande di aiuto - Misura 313 az. 4 "Incentivazione delle attività turistiche". PSR del Veneto 2007-2013. Delibera del C.d.a. n. 30 del 25/07/2013 GAL Alta Marca Trevigiana.

Il Dirigente

decreta

1. l'ammissibilità delle domande, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, presentate ai sensi del bando n. 30 del 25/07/2013 del CDA del GAL Alta Marca Trevigiana, misura 313 azione 4;

2. la finanziabilità, per un importo complessivo pari ad euro 130.940,55, delle domande indicate con la lettera "F" nella tabella B allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, prevedendo che la domanda n. 2572056 presentata dal Comune di San Zenone Degli Ezzelini (CUAA 83003130263), e collocata nell'ultima posizione utile in graduatoria, venga finanziata parzialmente, con Euro 24.974,25, a fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 24.974,40, causa insufficiente disponibilità dei fondi messi a bando;

3. di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica e di renderne disponibili gli allegati nella sezione Pubblicazioni BUR del sito web istituzionale dell'AVEPA (www.avepa.it).

Il Dirigente Alberto Zannol

(Codice interno: 264384)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Venezia n. 271 del 18 dicembre 2013

Ammissibilità e approvazione della graduatoria per la finanziabilità delle domande di aiuto relative alla Misura 323/a, Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, Azione 4 "Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali", attivata a Regia dal GAL Antico Dogado con delibera n. 34 del 27/06/2013.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l'ammissibilità e finanziabilità delle domande riportate rispettivamente nell'allegato A e allegato B al presente decreto, presentate ai sensi della Misura 323A - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Patrimonio rurale Azione 4: Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali, attivata a Regia con Deliberazione del CdA n. 34 del 27/06/2013 del GAL Antico Dogado;

2. di rendere disponibili le graduatorie di cui agli allegati A e B, nella sezione "Leader" del sito web istituzionale di AVEPA (www.avepa.it);

3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica e di rendere disponibili gli allegati nella sezione Pubblicazioni BUR sito web istituzionale dell'Avepa (www.avepa.it);

4. di trasmettere copia del presente decreto al di trasmettere copia del presente decreto al GAL Antico Dogado, Via C. Colombo, 4 - Campagna Lupia (VE).

Il Dirigente Marilena Trevisin

(Codice interno: 264385)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Venezia n. 274 del 18 dicembre 2013

Ammissibilità e approvazione della graduatoria per la finanziabilità delle domande di aiuto relative alla Misura 323/a "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - Azione 4 "Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali", attuata a regia con delibera n. 59/2013 dal GAL Venezia Orientale.

Il Dirigente

decreta

1. di ammettere e finanziare le domande riportate rispettivamente nell'allegato A e allegato B al presente decreto, presentate ai sensi della misura 323A Misura 323/a "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - Azione 4 " Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali", attuata con procedura a regia con deliberazione n. 59 del 01/08/2013 del GAL Venezia Orientale;

2. di rendere disponibili le graduatorie di cui agli allegati A e B, nella sezione "Leader" del sito web istituzionale di AVEPA (www.avepa.it);

3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica e di rendere disponibili gli allegati nella sezione Pubblicazioni BUR sito web istituzionale dell'Avepa (www.avepa.it);

4. di trasmettere copia del presente decreto al GAL Venezia Orientale, Via Cimetta, 1 - Portogruaro (VE).

Il Dirigente Marilena Trevisin

(Codice interno: 264396)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Venezia n. 276 del 18 dicembre 2013

Ammissibilità e approvazione della graduatoria per la finanziabilità della domanda di aiuto ID 2572970 relativa alla Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche" Azione 1 "Itinerari e Certificazioni", attuata a regia con delibera n. 62/2013 dal GAL Venezia Orientale nell'ambito della Misura 421 - Progetto di cooperazione "Piave Live".

Il Dirigente

decreta

1. di ammettere e finanziare la domanda riportata rispettivamente nell'allegato A e allegato B al presente decreto, presentata ai sensi della Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche" Azione 1 "Itinerari e certificazioni", attuata con procedura a regia con deliberazione n. 62 del 01/08/2013 del GAL Venezia Orientale nell'ambito del progetto di Cooperazione Interterritoriale "Progetto Piave Live";

2. di rendere disponibili le graduatorie di cui agli allegati A e B, nella sezione "Leader" del sito web istituzionale di AVEPA (www.avepa.it);

3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica e di rendere disponibili gli allegati nella sezione Pubblicazioni BUR sito web istituzionale dell'Avepa (www.avepa.it);

4. di trasmettere copia del presente decreto al GAL Venezia Orientale, Via Cimetta, 1 - Portogruaro (VE).

Il Dirigente Marilena Trevisin

(Codice interno: 264461)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Belluno n. 429 del 18 dicembre 2013

PSR 2007-2013, Misura 313, azione 1, attivata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del GAL Alto Bellunese n. 10 del 02.04.2012, a regia GAL. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità.

Il Dirigente

decreta

1. l'ammissibilità della domanda pervenuta ai sensi della Misura 313, azione 1, attivata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del GAL Alto Bellunese n. 10 del 02.04.2012, a regia GAL, indicata nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. la finanziabilità della domanda indicata nell'allegato B al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica e di renderne disponibili gli allegati nella sezione Pubblicazioni BUR del sito web istituzionale dell'AVEPA (www.avepa.it);

4. di comunicare il presente decreto alla Sede centrale Avepa, Area tecnica competitività imprese, al referente di Misura 313 e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 9.5.2 dell'allegato A al decreto del Direttore n. 144 del 24.10.2013.

Il Dirigente Flavio Zeni

(Codice interno: 264462)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Belluno n. 430 del 18 dicembre 2013

PSR 2007-2013, Misura 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, azione 4 Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali, attivata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del GAL Alto Bellunese n. 41 del 02.07.2013, a regia GAL. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità.

Il Dirigente

decreta

1. l'ammissibilità della domanda pervenuta ai sensi della Misura 323, azione 4, attivata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del GAL Alto Bellunese n. 41 del 02.07.2013, a regia GAL, indicata nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. la finanziabilità della domanda indicata nell'allegato B al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica e di renderne disponibili gli allegati nella sezione Pubblicazioni BUR del sito web istituzionale dell'AVEPA (www.avepa.it);

4. di comunicare il presente decreto alla Sede centrale Avepa, Area tecnica competitività imprese, al referente di Misura 323 e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 9.5.2 dell'allegato A al decreto del Direttore n. 144 del 24.10.2013.

Il Dirigente Flavio Zeni

(Codice interno: 264474)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Belluno n. 431 del 18 dicembre 2013

PSR 2007-2013, Misura 313, azione 4, attivata con deliberazione del Consiglio direttivo del GAL Prealpi e Dolomiti n. 22 del 17.09.2013, a regia GAL. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità.

Il Dirigente

decreta

1. l'ammissibilità della domanda indicata nell'allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, pervenuta ai sensi della Misura 313, azione 4, attivata con deliberazione del Consiglio direttivo del GAL Prealpi e Dolomiti n. 22 del 17.09.2013, a regia GAL;

2. la finanziabilità della domanda indicata nell'allegato B al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica e di renderne disponibili gli allegati nella sezione Pubblicazioni BUR del sito web istituzionale dell'AVEPA (www.avepa.it);

4. di comunicare il presente decreto alla Sede centrale Avepa, Area tecnica competitività imprese, al referente di Misura 313 e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 9.5.2 dell'allegato A al decreto del Direttore n. 144 del 24.10.2013.

Il Dirigente Flavio Zeni

(Codice interno: 264480)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Belluno n. 433 del 18 dicembre 2013

PSR 2007-2013, Misura 313, azione 2, attivata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del GAL Alto Bellunese n. 34 del 02.07.2013, a regia GAL. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità.

Il Dirigente

decreta

1. l'ammissibilità della domanda pervenuta ai sensi della Misura 313, azione 2, attivata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del GAL Alto Bellunese n. 34 del 02.07.2013, a regia GAL, indicata nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. la finanziabilità della domanda indicata nell'allegato B al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica e di renderne disponibili gli allegati nella sezione Pubblicazioni BUR del sito web istituzionale dell'AVEPA (www.avepa.it);

4. di comunicare il presente decreto alla Sede centrale Avepa, Area tecnica competitività imprese, al referente di Misura 313 e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 9.5.2 dell'allegato A al decreto del Direttore n. 144 del 24.10.2013.

Il Dirigente Flavio Zeni

(Codice interno: 264490)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Belluno n. 434 del 18 dicembre 2013

PSR 2007-2013, Misura 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, azione 4 Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali, attivata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del GAL Alto Bellunese n. 12 del 18.05.2012, a regia GAL. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità.

Il Dirigente

decreta

1. l'ammissibilità della domanda pervenuta ai sensi della Misura 323, azione 4, attivata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del GAL Alto Bellunese n. 12 del 18.05.2012, a regia GAL, indicata nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. la finanziabilità della domanda indicata nell'allegato B al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica e di renderne disponibili gli allegati nella sezione Pubblicazioni BUR del sito web istituzionale dell'AVEPA (www.avepa.it);

4. di comunicare il presente decreto alla Sede centrale Avepa, Area tecnica competitività imprese, al referente di Misura 323 e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 9.5.2 dell'allegato A al decreto del Direttore n. 144 del 24.10.2013.

Il Dirigente Flavio Zeni

(Codice interno: 264493)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Belluno n. 435 del 18 dicembre 2013

PSR 2007-2013, Misura 313, azione 1, attivata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del GAL Alto Bellunese n. 33 del 02.07.2013, a regia GAL. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità.

Il dirigente

decreta

1. l'ammissibilità delle domande pervenute ai sensi della Misura 313, azione 1, attivata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del GAL Alto Bellunese n. 33 del 02.07.2013, a regia GAL, indicate nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. la finanziabilità delle domande indicate nell'allegato B al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica e di renderne disponibili gli allegati nella sezione Pubblicazioni BUR del sito web istituzionale dell'AVEPA (www.avepa.it);

4. di comunicare il presente decreto alla Sede centrale Avepa, Area tecnica competitività imprese, al referente di Misura 313 e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 9.5.2 dell'allegato A al decreto del Direttore n. 144 del 24.10.2013.

Il Dirigente Flavio Zeni

(Codice interno: 264602)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 503 del 18 dicembre 2013

Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità delle domande di aiuto presentate - Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013 - Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche", Az. 1 "Itinerari e certificazione", attivata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal Bassa Padovana n. 31 del 09/11/2012 - Bando a Regia.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l'ammissibilità della domanda, presentata ai sensi del bando a Regia n. 31 del 09/11/2012 del Consiglio di Amministrazione del GAL Bassa Padovana, Misura 313 az.1, riportata nell'elenco allegato al presente provvedimento (Allegato A);

2. di approvare la finanziabilità della domanda, presentata ai sensi del bando a Regia n. 31 del 09/11/2012 del Consiglio di Amministrazione del GAL Bassa Padovana, Misura 313 az.1, riportata nell'elenco allegato al presente provvedimento (Stato lettera F) (Allegato B);

3. di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica e di renderne disponibili gli allegati nella sezione Pubblicazioni BUR del sito web istituzionale dell'AVEPA (www.avepa.it);

4. di rendere disponibili le graduatorie di cui agli allegati A e B al presente decreto nella sezione "LEADER" del sito istituzionale dell'AVEPA (www.avepa.it);

5. di trasmettere copia del presente atto alla sede centrale dell'Avepa - Area Tecnica Competitività Imprese;

6. di trasmettere copia del presente decreto al GAL Bassa Padovana con sede in via Santo Stefano Superiore, 38, Monselice (PD).

Il Dirigente Pietro Salvadori

(Codice interno: 264603)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 504 del 18 dicembre 2013

Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità delle domande di aiuto presentate - Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013 - Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche", Az. 1 "Itinerari e certificazione", attivata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal Patavino n. 35 del 09/11/2012 - Bando a Regia.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l'ammissibilità della domanda, presentata ai sensi del bando a Regia n. 35 del 09/11/2012 del Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino, Misura 313 az.1, riportata nell'elenco allegato al presente provvedimento (Allegato A);

2. di approvare la finanziabilità della domanda, presentata ai sensi del bando a Regia n. 35 del 09/11/2012 del Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino, Misura 313 az.1, riportata nell'elenco allegato al presente provvedimento (Stato lettera F) (Allegato B);

3. di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica e di renderne disponibili gli allegati nella sezione Pubblicazioni BUR del sito web istituzionale dell'AVEPA (www.avepa.it);

4. di rendere disponibili le graduatorie di cui agli allegati A e B al presente decreto nella sezione "LEADER" del sito istituzionale dell'AVEPA (www.avepa.it);

5. di trasmettere copia del presente atto alla sede centrale dell'Avepa - Area Tecnica Competitività Imprese;

6. di trasmettere copia del presente decreto al GAL Patavino con sede in via Santo Stefano Superiore, 38, Monselice (PD).

Il Dirigente Pietro Salvadori

(Codice interno: 264605)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 506 del 18 dicembre 2013

Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità delle domande di aiuto presentate - Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013 - Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche", Az. 1 "Itinerari e certificazione", attivata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal Patavino n. 44 del 09/11/2012 - Bando a Regia - Misura 421 Cooperazione - Progetto Tur Rivers.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l'ammissibilità della domanda, presentata ai sensi del bando a Regia n. 44 del 09/11/2012 del Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino, Misura 313 az.1, riportata nell'elenco allegato al presente provvedimento (Allegato A);

2. di approvare la finanziabilità della domanda, presentata ai sensi del bando a Regia n. 44 del 09/11/2012 del Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino, Misura 313 az.1, riportata nell'elenco allegato al presente provvedimento (Stato lettera F) (Allegato B);

3. di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica e di renderne disponibili gli allegati nella sezione Pubblicazioni BUR del sito web istituzionale dell'AVEPA (www.avepa.it);

4. di rendere disponibili le graduatorie di cui agli allegati A e B al presente decreto nella sezione "LEADER" del sito istituzionale dell'AVEPA (www.avepa.it);

5. di trasmettere copia del presente atto alla sede centrale dell'Avepa - Area Tecnica Competitività Imprese;

6. di trasmettere copia del presente decreto al GAL Patavino con sede in via Santo Stefano Superiore, 38, Monselice (PD).

Il Dirigente Pietro Salvadori

(Codice interno: 264550)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 547 del 18 dicembre 2013

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 313 - Azione 3/421. Deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 51/2013. Intervento a regia. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l'ammissibilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 313 - Azione 3/421 (Incentivazione delle attività turistiche - Servizi) del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 (PSR 2007-2013), presentate ai sensi della deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 51 del 01 agosto 2013 (Allegato A al presente decreto);

2. di approvare la finanziabilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 313 - Azione 3/421 (Incentivazione delle attività turistiche - Servizi) del PSR 2007-2013, presentate ai sensi della deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 51 del 01 agosto 2013 (Allegato B al presente decreto);

3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;

4. di trasmettere copia del presente decreto al GAL della Pianura Veronese;

5. di inviare il presente decreto alla Sede centrale di AVEPA - Area Tecnica competitività imprese - PO Interventi immateriali e PO Interventi territoriali;

6. di rendere disponibile l'Allegato A e l'Allegato B del presente decreto nella sezione "Leader" del sito web istituzionale di AVEPA (www.avepa.it).

Il Dirigente Marco Passadore

(Codice interno: 264551)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 548 del 18 dicembre 2013

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 323/a - Azione 4/421. Deliberazione del GAL Baldo Lessinia n. 8/2013. Intervento a regia. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l'ammissibilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 323/a - Azione 4/421 (Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Patrimonio rurale - Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali) del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 (PSR 2007-2013), presentate ai sensi della deliberazione del GAL Baldo Lessinia n. 8 del 29 gennaio 2013 (Allegato A al presente decreto);

2. di approvare la finanziabilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 323/a - Azione 4/421 del PSR 2007-2013, presentate ai sensi della deliberazione del GAL Baldo Lessinia n. 8 del 29 gennaio 2013 (Allegato B al presente decreto);

3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;

4. di trasmettere copia del presente decreto al GAL Baldo Lessinia;

5. di inviare il presente decreto alla Sede centrale di AVEPA - Area Tecnica competitività imprese - PO Interventi strutturali e PO Interventi territoriali;

6. di rendere disponibile l'Allegato A e l'Allegato B del presente decreto nella sezione "Leader" del sito web istituzionale di AVEPA (www.avepa.it).

Il Dirigente Marco Passadore

(Codice interno: 264552)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 549 del 18 dicembre 2013

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 323/a - Azione 4/421. Deliberazione del GAL Baldo Lessinia n. 14/2013. Intervento a regia. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l'ammissibilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 323/a - Azione 4/421 (Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Patrimonio rurale - Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali) del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 (PSR 2007-2013), presentate ai sensi della deliberazione del GAL Baldo Lessinia n. 14 del 06 marzo 2013 (Allegato A al presente decreto);

2. di approvare la finanziabilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 323/a - Azione 4/421 del PSR 2007-2013, presentate ai sensi della deliberazione del GAL Baldo Lessinia n. 14 del 06 marzo 2013 (Allegato B al presente decreto);

3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;

4. di trasmettere copia del presente decreto al GAL Baldo Lessinia;

5. di inviare il presente decreto alla Sede centrale di AVEPA - Area Tecnica competitività imprese - PO Interventi strutturali e PO Interventi territoriali;

6. di rendere disponibile l'Allegato A e l'Allegato B del presente decreto nella sezione "Leader" del sito web istituzionale di AVEPA (www.avepa.it).

Il Dirigente Marco Passadore

(Codice interno: 264565)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 550 del 18 dicembre 2013

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 313 - Azione 4/413. Deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 33/2013. Bando pubblico. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l'ammissibilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 313 - Azione 4/413 (Incentivazione delle attività turistiche - Informazione) del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 (PSR 2007-2013), presentate ai sensi della deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 33 del 5 luglio 2013 (Allegato A al presente decreto);

2. di approvare la graduatoria di finanziabilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 313 - Azione 4/413 del PSR 2007-2013, presentate ai sensi della deliberazione del GAL della Pianura Veronese n. 33 del 5 luglio 2013, indicate con Stato "F" e per l'importo riportato a fianco di ciascuna di esse (Allegato B al presente decreto);

3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;

4. di trasmettere copia del presente decreto al GAL della Pianura Veronese;

5. di inviare il presente decreto alla Sede centrale di AVEPA - Area Tecnica competitività imprese - PO Interventi immateriali e PO Interventi territoriali;

6. di rendere disponibile l'Allegato A e l'Allegato B del presente decreto nella sezione "Leader" del sito web istituzionale di AVEPA (www.avepa.it).

Il Dirigente Marco Passadore

(Codice interno: 264566)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA

Decreto del dirigente dello Sportello unico agricolo di Verona n. 551 del 18 dicembre 2013

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Misura 313 - Azione 1/421. Deliberazione del GAL Baldo Lessinia n. 6/2013. Intervento a regia. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e di finanziabilità.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l'ammissibilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 313 - Azione 1/421 (Incentivazione delle attività turistiche - Itinerari e certificazione) del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 (PSR 2007-2013), presentate ai sensi della deliberazione del GAL Baldo Lessinia n. 6 del 29 gennaio 2013 (Allegato A al presente decreto);

2. di approvare la finanziabilità delle domande di aiuto a valere sulla Misura 313 - Azione 1/421 del PSR 2007-2013, presentate ai sensi della deliberazione del GAL Baldo Lessinia n. 6 del 29 gennaio 2013 (Allegato B al presente decreto);

3. di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;

4. di trasmettere copia del presente decreto al GAL Baldo Lessinia;

5. di inviare il presente decreto alla Sede centrale di AVEPA - Area Tecnica competitività imprese - PO Interventi strutturali e PO Interventi territoriali;

6. di rendere disponibile l'Allegato A e l'Allegato B del presente decreto nella sezione "Leader" del sito web istituzionale di AVEPA (www.avepa.it).

Il Dirigente Marco Passadore

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

(Codice interno: 263786)

COMUNE DI BELLUNO

Determinazioni nn. 692, 693, 694, 695 del 10 dicembre 2013 e n. 731 del 12 dicembre 2013
Costruzione di un marciapiede in via Monte Grappa. Pagamento/ deposito indennità di esproprio.

DITTA 1. Terreno censito al C.F. foglio 85, mappale 906 (ex 330) di mq. 22.I

Indennità da pagare: Euro 182,74 a Biglia Antonia, nata a Mel (BL), il 22/05/1948; Euro 73,10 a Biglia Giustina, nata a Mel (BL), il 14/12/1936; Euro 109,64 a Biglia Maria, nata a Mel (BL), il 20/02/1935; Euro 47,51 a Dolce Alberto Guerrino, nato a Milano, il 29/11/1939; Euro 47,51 a Dolce Giovanni, nato a Mel (BL), il 23/10/1943; Euro 47,51 a Dolce Guerrino, nato a Mel (BL), il 05/10/1949; Euro 47,51 a Dolce Marisa, nata a Milano, il 04/01/1935; 47,51 a Fillarini Wanda, nata a L'Aquila, il 18/02/1933; Euro 73,10 a Susana Agnese, nata a Mel (BL), il 06/06/1933; Euro 91,37 a Susana Bruno, nato a Mel (BL), il 15/05/1944; Euro 91,37 a Susana Caterina, nata a Mel (BL), il 10/11/1934; Euro 73,10 a Susana Pia, nata a Mel (BL), il 31/10/1930; Euro 91,37 a Susana Severino, nato a Mel (BL), il 02/11/1936; Euro 23,76 a Tomba Claudia, nata in Svizzera, il 20/8/1968; Euro 23,76 a Tomba Luciano, nato a San Giorgio di Nogaro (UD), l'8/8/1939; Euro 73,10 a Susana Bruno, nato a Mel (BL), il 15/05/1944.

Indennità depositate: Euro 44,63 a Dolce Daniela, nata in Francia, il 22/10/1940; Euro 44,63 a Fillarini Alessandra, nata a Roma, il 28/03/1966; Euro 66,94 a Fillarini Simona, nata a Roma, il 20/07/1972; Euro 66,94 a Fillarini Umberto, nato a Roma, il 20/10/1976, Euro 85,82 a Susana Angela, nata a Mel (BL), il 21/11/1938.

DITTA 2. Terreno censito al C.T. foglio 85, mappale 908 (ex 398) di mq. 34. Indennità da pagare: Euro 85,00 a Pertile Marina, nata a Milano il 12/2/1946. Indennità depositata: Euro 85,00 a Bendi Luigi, nato a Milano il 29/06/1951.

DITTA 3. Terreni censiti al C.T. foglio 85, mappali 910 (ex 215) di mq. 14, 911 (ex 215) di mq. 72,00, 912 (ex 215) di mq. 1. Indennità depositata: Euro 348 a Bendi Luigi, nato a Milano il 29/06/1951.

DITTA 4. Terreno censito al C.F. foglio 85 mappale 913 (ex 299) di mq. 16,00. Indennità da pagare: Euro 173,75.

Il provvedimenti di pagamento diverranno esecutivi, ai sensi dell'art. 26 comma 8 d.P.R. 327/2001, con il decorso di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R. se non è proposta opposizione da parte dei terzi per l'ammontare della indennità.

Il funzionario delegato, ing. A. Venturelli

(Codice interno: 264286)

COMUNE DI CAMPODORO (PADOVA)

Ordinanza n. 12 del 10 dicembre 2013

Lavori di realizzazione nuova pista ciclabile lungo la S.P. 12 dal Km 16+400 al Km 17+828 - Via Municipio - Campodoro (PD). Deposito dell'indennità provvisoria di esproprio ex art. 26 comma 4 del D.P.R. 327/2001.

Si ordina il deposito presso il Dipartimento Provinciale dei Servizi Vari di Padova - Servizio Cassa Depositi e Prestiti, per le motivazioni in premessa indicate, della somma complessiva di Euro 7.835,11 =, a favore delle seguenti ditte e secondo le somme per ognuna in grassetto indicate, a titolo di indennità di esproprio spettante per l'espropriazione dei beni immobili sotto riportati:

DITTA N. 1) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 4, Particella 565, Superficie (mq.) 67,00

Indennità di esproprio (mq. 67,00 x Euro/mq. 5,78) euro 387,26

soggetto a diritto reale di ipoteca a favore di Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona Banca S.P.A.

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) Lago Mara

nata a Padova (PD) il 26/05/1972

C.F. LGA MRA 72E66 G224Y

QUOTA PROPRIETÀ: 1/2 (uno/due)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 28/06/13 n. 3527 di prot.

Quota indennità spettante euro 193,63

B) Bortolamei Andrea

nato a Vicenza (VI) il 07/07/1972

C.F. BRT NDR 72L07 L840N

QUOTA PROPRIETÀ: 1/2 (uno/due)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 28/06/13 n. 3527 di prot.

Quota indennità spettante euro 193,63

DITTA N. 2) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 8, Particella 535, Superficie (mq.) 170,00 - ENTE URBANO

Catasto Fabbricati:

. Foglio 8, Particella 535, Superficie (mq.) 170,00

Indennità di esproprio (mq. 170,00 x Euro/mq. 5,78) euro 982,60

soggetto a diritto reale di ipoteca a favore di Banca Antoniana Popolare Veneta Società per Azioni (PD)

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) De Cristoforo Roberto

nato a Fontaniva (PD) il 19/07/1965

C.F. DCRRRT65L19D679X

QUOTA PROPRIETÀ: 5/12 (cinque/dodici) in regime di comunione dei beni

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/07/13 n. 3583 di prot.

Quota indennità spettante euro 409,42

B) Gemo Monica

nata a Campodoro (PD) il 17/02/1965

C.F. GME MNC 65B57 B531Z

QUOTA PROPRIETÀ: 5/12 (cinque/dodici) in regime di comunione dei beni

QUOTA PROPRIETÀ: 2/12 (due/dodici)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/07/13 n. 3582 di prot.

Quota indennità spettante euro 573,18

DITTA N. 3) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 8, Particella 539, Superficie (mq.) 15,00 - ENTE URBANO

. Foglio 8, Particella 540, Superficie (mq.) 10,00 - ENTE URBANO

Catasto Fabbricati:

. Foglio 8, Particella 539, Superficie (mq.) 15,00

Indennità di esproprio (mq. 15,00 x Euro/mq. 5,78 + iva 22%) euro 105,77

. Foglio 8, Particella 540, Superficie (mq.) 10,00

Indennità di esproprio (mq. 10,00 x Euro/mq. 5,78 + iva 22%) euro 70,52

TOTALE indennità esproprio euro 176,29

soggetto a diritto reale di ipoteca a favore di Banca Popolare di Marostica Società Cooperativa Per Azioni A Responsabilità Limitata

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) EUROTEAM SRL

C.F. 03924880283

QUOTA PROPRIETÀ: 1/1 (uno/uno)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 19/07/13 n. 3919 di prot.

Quota indennità spettante iva compresa euro 176,29

DITTA N. 4) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 8, Particella 541, Superficie (mq.) 9,00 - ENTE URBANO

. Foglio 8, Particella 544, Superficie (mq.) 2,00 - ENTE URBANO

Catasto Fabbricati:

. Foglio 8, Particella 541, Superficie (mq.) 9,00

Indennità di esproprio (mq. 9,00 x Euro/mq. 5,78 + iva 22% su quota di 2/16) euro 53.45

. Foglio 8, Particella 544, Superficie (mq.) 2,00

Indennità di esproprio (mq. 2,00 x Euro/mq. 5,78 + iva 22% su quota di 2/16) euro 11,88

TOTALE indennità esproprio euro 65.27

soggetto a diritto reale di ipoteca a favore di:

– Finecobank S.P.A.;

– Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana - Società Cooperativa;

– Cassa di Risparmio del Veneto S.P.A.;

– BNP Paribas Personal Finance S.P.A..

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) Bastianello Manuela

nata a Padova (PD) il 09/11/1979

C.F. BST MNL 79S49 G224E

QUOTA PROPRIETÀ: 1/16 (uno/sedici) Ditta priva di titolo legale reso pubblico

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/07/13 n. 3588 di prot.

Quota indennità spettante euro 3,97

B) Moretto Tiziana

nata a Bassano del Grappa (VI) il 04/03/1974

C.F. MRT TZN 74C44 A703L

QUOTA PROPRIETÀ: 2/16 (due/sedici) Ditta priva di titolo legale reso pubblico

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/07/13 n. 3587 di prot.

Quota indennità spettante euro 7,94

C) Sclip Marco

nato a Padova (PD) il 21/06/1978

C.F. SCL MRC 78H21 G224C

QUOTA PROPRIETÀ: 2/16 (due/sedici) Ditta priva di titolo legale reso pubblico

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/07/13 n. 3596 di prot.

Quota indennità spettante euro 7,94

D) Spolverato Filippo

nato a Cittadella (PD) il 18/12/1990

C.F. SPL FPP 90T18 C743J

QUOTA PROPRIETÀ: 2/16 (due/sedici) Ditta priva di titolo legale reso pubblico

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/07/13 n. 3585 di prot.

Quota indennità spettante euro 7,94

E) Toso Marco

nato a Camposampiero (PD) il 24/12/1977

C.F. TSO MRC 77T24 B563L

QUOTA PROPRIETÀ: 1/16 (uno/sedici) Ditta priva di titolo legale reso pubblico

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/07/13 n. 3594 di prot.

Quota indennità spettante euro 3,97

F) Zoccarato Luca

nato a Limena (PD) il 25/12/1966

C.F. ZCC LCU 66T25 E592R

QUOTA PROPRIETÀ: 2/16 (due/sedici) Ditta priva di titolo legale reso pubblico

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/07/13 n. 3595 di prot.

Quota indennità spettante euro 7,94

DITTA N. 5) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 8, Particella 542, Superficie (mq.) 7,00 - ENTE URBANO

Catasto Fabbricati:

. Foglio 8, Particella 542, Superficie (mq.) 7,00

Indennità di esproprio (mq. 7,00 x Euro/mq. 30,00) euro 210,00

soggetto a diritto reale di ipoteca a favore di BNP Paribas Personal Finance S.P.A..

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) Zoccarato Luca

nato a Limena (PD) il 25/12/1966

C.F. ZCC LCU 66T25 E592R

QUOTA PROPRIETÀ: 1/1 (uno/uno) bene personale

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/07/13 n. 3595 di prot.

Quota indennità spettante euro 210,00

DITTA N. 6) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 8, Particella 543, Superficie (mq.) 4,00 - ENTE URBANO

Catasto Fabbricati:

. Foglio 8, Particella 543, Superficie (mq.) 4,00

Indennità di esproprio (mq. 4,00 x Euro/mq. 30,00) euro 120,00

soggetto a diritto reale di ipoteca a favore di Cassa di Risparmio del Veneto S.P.A.;

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) Spolverato Filippo

nato a Cittadella (PD) il 18/12/1990

C.F. SPL FPP 90T18 C743J

QUOTA PROPRIETÀ: 1/1 (uno/uno)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/07/13 n. 3585 di prot.

Quota indennità spettante euro 120,00

DITTA N. 7) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 8, Particella 545, Superficie (mq.) 7,00 - ENTE URBANO

Catasto Fabbricati:

. Foglio 8, Particella 545, Superficie (mq.) 7,00

Indennità di esproprio (mq. 7,00 x Euro/mq. 5,78) euro 40,46

soggetto a diritto reale di ipoteca a favore di Unicredit Società Per Azioni

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) Ruggiero Alice

nata a Padova (PD) il 23/11/1983

C.F. RGG LCA 83S63 G224K

QUOTA PROPRIETÀ: 1/2 (uno/due)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 08/07/13 n. 3706 di prot.

Quota indennità spettante euro 20,22

B) Ruggiero Raffaele

nato a Airola (BN) il 08/03/1960

C.F. RGG RFL 60C08 A110H

QUOTA PROPRIETÀ: 1/4 (uno/quattro)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 08/07/13 n. 3704 di prot.

Quota indennità spettante euro 10,12

C) Trevisan Antonella

nata a Rubano (PD) il 28/12/1964

C.F. TRV NNL 64T68 H625Y

QUOTA PROPRIETÀ: 1/4 (uno/quattro)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 08/07/13 n. 3704 di prot.

Quota indennità spettante euro 10,12

DITTA N. 8) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 8, Particella 553, Superficie (mq.) 200,00

Indennità di esproprio (mq. 200,00 x Euro/mq. 10,65) euro 2.130,00

. Foglio 8, Particella 555, Superficie (mq.) 16,00

Indennità di esproprio (mq. 16,00 x Euro/mq. 10,65) euro 170,40

. Foglio 8, Particella 556, Superficie (mq.) 34,00 ENTE URBANO

. Foglio 8, Particella 558, Superficie (mq.) 302,00

Indennità di esproprio (mq. 302,00 x Euro/mq. 10,65) euro 3.216,30

Catasto Fabbricati:

. Foglio 8, Particella 556, Superficie (mq.) 34,00

Indennità di esproprio (mq. 34,00 x Euro/mq. 10,65) euro 362,10

TOTALE indennità esproprio euro 5.878,80

soggetto a diritto reale di ipoteca legale.

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) Brener Giulia

nata a Campodoro (PD) il 29/06/1926

C.F. BRN GLI 26H69 B531X

QUOTA USUFRUTTO per 375/1728

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 25/06/13 n. 3455 di prot.

Quota indennità spettante euro 119,60

B) Facci Francesco

nato a Campo San Martino (PD) il 03/12/1964

C.F. FCC FNC 64T03 B564M

QUOTA NUDA PROPRIETÀ per 375/1728

QUOTA PROPRIETÀ per 1353/1728

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 25/06/13 n. 3456 di prot.

Quota indennità spettante euro 5.759,20.

Il Responsabile ufficio espropriazioni Ramina dott. Mariano

(Codice interno: 264568)

COMUNE DI CAMPODORO (PADOVA)

Ordinanza del dirigente responsabile ufficio espropriazioni n. 13 del 10 dicembre 2013

Lavori di realizzazione nuova pista ciclabile lungo la S.P. 12 dal Km 16+400 al Km 17+828 - Via Municipio - Campodoro (PD). Pagamento a saldo dell'indennità provvisoria di esproprio ex artt. 20, comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001.

Si ordina il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma complessiva di Euro 11.608,71.=, secondo gli importi per ognuna indicati, a titolo di saldo dell'indennità di espropriazione accettata, relativa agli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito indicati:

DITTA N. 1) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 4, Particella 563, Superficie (mq.) 32,00

Indennità di esproprio (mq. 32,00 x Euro/mq. 5,78) euro 184,96

. Foglio 4, Particella 567, Superficie (mq.) 29,00

Indennità di esproprio (mq. 29,00 x Euro/mq. 5,78) euro 167,62

. Foglio 4, Particella 569, Superficie (mq.) 127,00

Indennità di esproprio (mq. 127,00 x Euro/mq. 5,78) euro 734,06

TOTALE indennità esproprio euro 1.086,64

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) Lago Enrico

nato a Padova (PD) il 16.11.1968

C.F. LGA NRC 68S16 G224D

QUOTA PROPRIETÀ: 2/18 (due/diciotto)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 28/06/13 n. 3530 di prot.

Quota indennità spettante euro 120,74

B) Lago Mara

nata a Padova (PD) il 26/05/1972

C.F. LGA MRA 72E66 G224Y

QUOTA PROPRIETÀ: 2/18 (due/diciotto)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 28/06/13 n. 3527 di prot.

Quota indennità spettante euro 120,74

C) Lago Stefania

nata a Padova (PD) il 17/07/1966

C.F. LGA SFN 66L57 G224U

QUOTA PROPRIETÀ: 2/18 (due/diciotto)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 28/06/13 n. 3529 di prot.

Quota indennità spettante euro 120,74

D) Trevisan Caterina

nata a Canale D'Adordo (BL) il 08/02/1941

C.F. TRV CRN 41B48 B574X

QUOTA PROPRIETÀ: 12/18 (dodici/diciotto)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 28/06/13 n. 3528 di prot.

Quota indennità spettante euro 724,42

DITTA N. 2) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 4, Particella 571, Superficie (mq.) 286,00

Indennità di esproprio (mq. 286,00 x Euro/mq. 5,78) euro 1.653,09

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) Lago Annalisa

nata a Camposampiero (PD) il 05/12/1978

C.F. LGA NLS 78T45 B563Z

QUOTA PROPRIETÀ: 1/3 (uno/tre)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/07/13 n. 3581 di prot.

Quota indennità spettante euro 551,03

B) Lago Damiana

nata a Campo San Martino (PD) il 21/12/1973

C.F. LGA DMN 73T61 B564K

QUOTA PROPRIETÀ: 1/3 (uno/tre)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/07/13 n. 3580 di prot.

Quota indennità spettante euro 551,03

C) Lago Filippo

nato a Campo San Martino (PD) il 06/01/1975

C.F. LGA FPP 75A06 B564X

QUOTA PROPRIETÀ: 1/3 (uno/tre)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/07/13 n. 3579 di prot.

Quota indennità spettante euro 551,03

DITTA N. 3) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 4, Particella 573, Superficie (mq.) 162,00

Indennità di esproprio (mq. 162,00 x Euro/mq. 5,78) euro 936,36

. Foglio 4, Particella 575, Superficie (mq.) 64,00

Indennità di esproprio (mq. 64,00 x Euro/mq. 5,78) euro 369,92

. Foglio 4, Particella 576, Superficie (mq.) 1,00 - ENTE URBANO

. Foglio 4, Particella 577, Superficie (mq.) 1,00 - ENTE URBANO

Catasto Fabbricati:

. Foglio 4, Particella 576, Superficie (mq.) 1,00

Indennità di esproprio (mq. 1,00 x Euro/mq. 5,78) euro 5,78

. Foglio 4, Particella 577, Superficie (mq.) 1,00

Indennità di esproprio (mq. 1,00 x Euro/mq. 5,78) euro 5,78

TOTALE indennità esproprio euro 1.317,84

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) Lago Paolina

nata a Campodoro (PD) il 30/06/1933

C.F. LGA PLN 33H70 B531R

QUOTA PROPRIETÀ: 1/2 (uno/due)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 27/06/13 n. 3499 di prot.

Quota indennità spettante euro 658,92

B) Lago Angelo

nato a Campodoro (PD) il 04/12/1929

C.F. LGA NGL 29T04 B531A

QUOTA PROPRIETÀ: 1/2 (uno/due)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 27/06/13 n. 3500 di prot.

Quota indennità spettante euro 658,92

DITTA N. 4) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 8, Particella 534, Superficie (mq.) 70,00 - ENTE URBANO

Catasto Fabbricati:

. Foglio 8, Particella 534, Superficie (mq.) 70,00

Indennità di esproprio (mq. 70,00 x Euro/mq. 5,78) euro 404,60

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) Ceron Gianni

nato a Camisano Vicentino (VI) il 10/05/1962

C.F. CRN GNN 62E10 B485K

QUOTA PROPRIETÀ: 5/6 (cinque/sei) in regime di comunione dei beni

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 26/06/13 n. 3482 di prot.

Quota indennità spettante euro 168,58

B) Gemo Cristina

nata a Campodoro (PD) il 25/03/1966

C.F. GME CST 66C65 B531B

QUOTA PROPRIETÀ: 5/6 (cinque/sei) in regime di comunione dei beni

QUOTA PROPRIETÀ: 1/6 (uno/sei)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 26/06/13 n. 3482 di prot.

Quota indennità spettante euro 236,02

DITTA N. 5) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 8, Particella 537, Superficie (mq.) 125,00

Indennità di esproprio (mq. 125,00 x Euro/mq. 5,78) euro 722,50

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) Brendolin Albina

nata a Campodoro (PD) il 29/04/1929

C.F. BRN LBN 29D69 B531W

QUOTA PROPRIETÀ: 4/12 (quattro/dodici)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 25/06/13 n. 3405 di prot.

Quota indennità spettante euro 240,82

B) Gemo Cristina

nata a Campodoro (PD) il 25/03/1966

C.F. GME CST 66C65 B531B

QUOTA PROPRIETÀ: 2/12 (due/dodici)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 26/06/13 n. 3482 di prot.

Quota indennità spettante euro 120,42

C) Gemo Maria Grazia

nata a Padova (PD) il 29/05/1959

C.F. GME MGR 59E69 G224E

QUOTA PROPRIETÀ: 2/12 (due/dodici)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/07/13 n. 3593 di prot.

Quota indennità spettante euro 120,42

D) Gemo Monica

nata a Campodoro (PD) il 17/02/1965

C.F. GME MNC 65B57 B531Z

QUOTA PROPRIETÀ: 2/12 (due/dodici)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/07/13 n. 3582 di prot.

Quota indennità spettante euro 120,42

E) Gemo Nicola

nato a Campodoro (PD) il 21/07/1967

C.F. GME NCL 67L21 B531G

QUOTA PROPRIETÀ: 2/12 (due/dodici)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 25/06/13 n. 3406 di prot.

Quota indennità spettante euro 120,42

DITTA N. 6) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 8, Particella 538, Superficie (mq.) 178,00 - ENTE URBANO

Catasto Fabbricati:

. Foglio 8, Particella 538, Superficie (mq.) 178,00

Indennità di esproprio (mq. 178,00 x Euro/mq. 5,78) euro 1.028,84

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) Gemo Ilario

nato a Campodoro (PD) il 29/08/1960

C.F. GME LRI 60M29 B531G

QUOTA PROPRIETÀ: 2/9 (due/nove)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/07/13 n. 3591 di prot.

Quota indennità spettante euro 228,63

B) Gemo Silvano

nato a Campodoro (PD) il 11/11/1961

C.F. GME SVN 61S11 B531T

QUOTA PROPRIETÀ: 2/9 (due/nove)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/07/13 n. 3590 di prot.

Quota indennità spettante euro 228,63

C) Gemo Stefania

nata a Campodoro (PD) il 04/09/1964

C.F. GME SFN 64P44 B531C

QUOTA PROPRIETÀ: 2/9 (due/nove)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/07/13 n. 3592 di prot.

Quota indennità spettante euro 228,63

D) Rizzo Agnese

nata a Campodoro (PD) il 26/10/1938

C.F. RZZ GNS 38R66 B531F

QUOTA PROPRIETÀ: 3/9 (tre/nove)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/07/13 n. 3592 di prot.

Quota indennità spettante euro 342,95

DITTA N. 7) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 8, Particella 541, Superficie (mq.) 9,00 - ENTE URBANO

. Foglio 8, Particella 544, Superficie (mq.) 2,00 - ENTE URBANO

Catasto Fabbricati:

. Foglio 8, Particella 541, Superficie (mq.) 9,00

Indennità di esproprio (mq. 9,00 x Euro/mq. 5,78 + iva 22% su quota di 2/16) euro 53.45

. Foglio 8, Particella 544, Superficie (mq.) 2,00

Indennità di esproprio (mq. 2,00 x Euro/mq. 5,78 + iva 22% su quota di 2/16) euro 11,88

TOTALE indennità esproprio euro 65.27

IMPORTO COSÌ RIPARTITO per la parte che può essere saldata:

A) Guerra Rita

nata a Villafranca Padovana (PD) il 14/05/1951

C.F. GRR RTI 51E54 L947N

QUOTA PROPRIETÀ: 2/16 (due/sedici) Ditta priva di titolo legale reso pubblico

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 18/07/13 n. 3871 di prot.

Quota indennità spettante euro 7,94

B) Omenetto Letizia

nata a Montegaldella (VI) il 25/03/1945

C.F. MNT LTZ 45C65 F515J

QUOTA PROPRIETÀ: 2/16 (due/sedici) Ditta priva di titolo legale reso pubblico

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/07/13 n. 3586 di prot.

Quota indennità spettante euro 7,94

C) STUDIO IMMOBILIARE GARDENIA S.R.L

C.F. 01871870281

QUOTA PROPRIETÀ: 2/16 (due/sedici) Ditta priva di titolo legale reso pubblico

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 19/07/13 n. 3917 di prot.

Quota indennità spettante iva compresa euro 9,69

DITTA N. 8) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 8, Particella 546, Superficie (mq.) 8,00 - ENTE URBANO

Catasto Fabbricati:

. Foglio 8, Particella 546, Superficie (mq.) 8,00

Indennità di esproprio (mq. 8,00 x Euro/mq. 5,78) euro 46,24

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) Guerra Rita

nata a Villafranca Padovana (PD) il 14/05/1951

C.F. GRR RTI 51E54 L947N

QUOTA PROPRIETÀ: 1/1 (uno/uno)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 18/07/13 n. 3871 di prot.

Quota indennità spettante euro 46,24

DITTA N. 9) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 8, Particella 548, Superficie (mq.) 34,00

Indennità di esproprio (mq. 34,00 x Euro/mq. 5,78) euro 196,52

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) Pietribiasi Giovanni

nato a Campodoro (PD) il 26/09/1936

C.F. PTR GNN 36P26 B531P

QUOTA PROPRIETÀ: 3/4 (tre/quattro)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 08/07/13 n. 3694 di prot.

Quota indennità spettante euro 147,39

B) Pietribiasi Maria Teresa

nata a Campodoro (PD) il 20/01/1940

C.F. PTR MTR 40A60 B531D

QUOTA PROPRIETÀ: 1/4 (uno/quattro)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 08/07/13 n. 3692 di prot.

Quota indennità spettante euro 49,13

DITTA N. 10) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 8, Particella 551, Superficie (mq.) 483,00

Indennità di esproprio (mq. 483,00 x Euro/mq. 5,78) euro 2.791,74

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) Pietribiasi Giovanni

nato a Campodoro (PD) il 26/09/1936

C.F. PTR GNN 36P26 B531P

QUOTA PROPRIETÀ: 9/15 (nove/quindici)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 08/07/13 n. 3694 di prot.

Quota indennità spettante euro 1.675,05

B) Pietribiasi Leonio

nato a Campodoro (PD) il 13/06/1929

C.F. PTR LNE 29H13 B531R

QUOTA PROPRIETÀ: 2/15 (due/quindici)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 08/07/13 n. 3693 di prot.

Quota indennità spettante euro 372,23

C) Pietribiasi Maria Teresa

nata a Campodoro (PD) il 20/01/1940

C.F. PTR MTR 40A60 B531D

QUOTA PROPRIETÀ: 4/15 (quattro/quindici)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 08/07/13 n. 3692 di prot.

Quota indennità spettante euro 744,46

DITTA N. 11) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 8, Particella 560, Superficie (mq.) 404,00

Indennità di esproprio (mq. 404,00 x Euro/mq. 5,78) euro 2.335,12

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) Michelon Lucia

nata a Campodoro (PD) il 07/05/1948

C.F. MCH LCU 48E47 B531H

QUOTA PROPRIETÀ: 1/1 (uno/uno)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 19/07/13 n. 3931 di prot.

Quota indennità spettante	euro	2.335,12

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul BUR e diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ove non sia proposta da eventuali terzi opposizione.

Dirigente responsabile ufficio espropriazioni Ramina dott. Mariano

(Codice interno: 264569)

COMUNE DI CAMPODORO (PADOVA)

Ordinanza del dirigente responsabile ufficio espropriazioni n. 14 del 10 dicembre 2013

Intervento di ammodernamento e messa in sicurezza di alcune strade comunali via Crosara, Via Rezzonico, Via Molini e via Liminella - II° STRALCIO Via Crosara e Via Molini. Deposito dell'indennità provvisoria di esproprio ex art. 26 comma 4 del D.P.R. 327/2001.

Si ordina il deposito presso il Dipartimento Provinciale dei Servizi Vari di Padova - Servizio Cassa Depositi e Prestiti, per le motivazioni in premessa indicate, della somma complessiva di Euro 2.080,02 =, a favore delle seguenti ditte e secondo le somme per ognuna in grassetto indicate, a titolo di indennità di esproprio spettante per l'espropriazione dei beni immobili sotto riportati:

DITTA N. 1) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 7, Particella 603, Superficie (mq.) 18,00

Indennità di esproprio (mq. 18,00 x Euro/mq. 5,78) euro 104,04

. Foglio 7, Particella 608, Superficie (mq.) 78,00

Indennità di esproprio (mq. 78,00 x Euro/mq. 5,78) euro 450,84

. Risarcimento per piante esistenti da rimuovere

Importo risarcimento (n. 25,00 x Euro/cad. 50) euro 1.250,00

TOTALE euro 1.804,88

soggetto a diritto reale di ipoteca a favore di Centrobanca - Banca Centrale di Credito Popolare S.P.A. (MI)

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) Mezzalira Antonio

nato a Campo San Martino (PD) il 17/08/1964

C.F. MZZ NTN 64M17 B564I

QUOTA PROPRIETÀ: 1/1 (uno/uno)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/09/13 n. 4512 di prot.

Quota indennità spettante euro 1.804,88

DITTA N. 2) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 7, Particella 606, Superficie (mq.) 13,00

Indennità di esproprio (mq. 13,00 x Euro/mq. 5,78) euro 75,14

. Risarcimento per piante esistenti da rimuovere

Importo risarcimento (n. 4,00 x Euro/cad. 50) euro 200,00

TOTALE euro 275,14

soggetto a diritto reale di ipoteca per mutuo

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

B) Mezzalira Elia

nato a Campodoro (PD) il 05/08/1948

C.F. MZZ LEI 48M05 B531D

QUOTA PROPRIETÀ: 1/1 (uno/uno)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 16/09/13 n. 4767 di prot.

Quota indennità spettante euro 275,14.

Il dirigente responsabile ufficio espropriazioni Ramina dott. Mariano

(Codice interno: 264570)

COMUNE DI CAMPODORO (PADOVA)

Ordinanza del dirigente responsabile ufficio espropriazioni n. 15 del 10 dicembre 2013

Intervento di ammodernamento e messa in sicurezza di alcune strade comunali via Crosara, Via Rezzonico, Via Molini e via Liminella - II° STRALCIO Via Crosara e Via Molini. Pagamento a saldo dell'indennità provvisoria di esproprio ex artt. 20, comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001.

Si ordina il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma complessiva di Euro 664,70.=, secondo gli importi per ognuna indicati, a titolo di saldo dell'indennità di espropriazione accettata, relativa agli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito indicati:

DITTA N. 1) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 10, Particella 126, Superficie (mq.) 32,00

Indennità di esproprio cessione gratuita

. Foglio 10, Particella 159, Superficie (mq.) 125,00

Indennità di esproprio cessione gratuita

. Foglio 10, Particella 160, Superficie (mq.) 125,00 - ENTE URBANO

Catasto Fabbricati:

. Foglio 10, Particella 160, Superficie (mq.) 125,00

Indennità di esproprio cessione gratuita

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) Dall'Osto Luigi

nato a Dueville (VI) il 01/11/1921

C.F. DLL LGU 21S01 D379U

QUOTA PROPRIETÀ: 1/1 (uno/uno)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/09/13 n. 4507 di prot.

Quota indennità spettante cessione gratuita

DITTA N. 2) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 10, Particella 161, Superficie (mq.) 65,00 - ENTE URBANO

Catasto Fabbricati:

. Foglio 10, Particella 161, Superficie (mq.) 65,00

Indennità di esproprio cessione gratuita

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) Dall'Osto Luigi

nato a Dueville (VI) il 01/11/1921

C.F. DLL LGU 21S01 D379U

QUOTA USUFRUTTO: 1/1 (uno/uno)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/09/13 n. 4507 di prot.

Quota indennità spettante cessione gratuita

B) Dall'Osto Franco

nato a Villafranca Padovana (PD) il 15/09/1954

C.F. DLL FNC 54P15 L947G

QUOTA NUDA PROPRIETÀ: 1/1 (uno/uno)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/09/13 n. 4506 di prot.

Quota indennità spettante cessione gratuita

DITTA N. 3) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 7, Particella 610, Superficie (mq.) 25,00

Indennità di esproprio cessione gratuita

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) Bertolini Maria

nata a Campodoro (PD) il 25/11/1941

C.F. LGA NLS 78T45 B563Z

QUOTA PROPRIETÀ: 1/2 (uno/due)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/09/13 n. 4510 di prot.

Quota indennità spettante cessione gratuita

B) Zaramella Silvano

nato a Campodoro (PD) il 30/12/1939

C.F. ZRM SVN 39T30 B531U

QUOTA PROPRIETÀ: 1/2 (uno/due)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/09/13 n. 4511 di prot.

Quota indennità spettante cessione gratuita

DITTA N. 4) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 7, Particella 599, Superficie (mq.) 15,00 - ENTE URBANO

Catasto Fabbricati:

. Foglio 7, Particella 599, Superficie (mq.) 15,00

Indennità di esproprio (mq. 15,00 x Euro/mq. 5,78) euro 86,70

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) Marcolongo Maria

nata a Gazzo (PD) il 06/11/1943

C.F. MRC MRA 43S46 D956R

QUOTA PROPRIETÀ: 1/1 (uno/uno)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/09/13 n. 4508 di prot.

Quota indennità spettante euro 86,70

DITTA N. 5) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 7, Particella 600, Superficie (mq.) 8,00 - ENTE URBANO

Catasto Fabbricati:

. Foglio 7, Particella 600, Superficie (mq.) 8,00

Indennità di esproprio (mq. 8,00 x Euro/mq. 5,78) euro 46,24

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) Marcolongo Patrizia

nata a Gazzo (PD) il 13/02/1953

C.F. MRC PRZ 53B53 D956E

QUOTA PROPRIETÀ: 1/1 (uno/uno)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/09/13 n. 4509 di prot.

Quota indennità spettante euro 46,24

DITTA N. 6) BENI IMMOBILI censiti:

Catasto Terreni:

. Foglio 7, Particella 601, Superficie (mq.) 1,00 - ENTE URBANO

. Foglio 7, Particella 602, Superficie (mq.) 84,00 - ENTE URBANO

Catasto Fabbricati:

. Foglio 7, Particella 601, Superficie (mq.) 1,00

Indennità di esproprio (mq. 1,00 x Euro/mq. 5,78) euro 5,78

. Foglio 7, Particella 602, Superficie (mq.) 84,00

Indennità di esproprio (mq. 84,00 x Euro/mq. 5,78) euro 485,52

TOTALE euro 531,76

IMPORTO COSÌ RIPARTITO:

A) Marcolongo Luciana

nata a Gazzo (PD) il 14/05/1950

C.F. MRC LCN 50E54 D956T

QUOTA PROPRIETÀ: 1/1 (uno/uno)

Dichiarazione di cessione volontaria trasmessa in data 02/09/13 n. 4505 di prot.

Quota indennità spettante euro 531,76

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul BUR e diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ove non sia proposta da eventuali terzi opposizione.

Il dirigente responsabile ufficio espropriazioni Ramina dott. Mariano

(Codice interno: 264155)

COMUNE DI PADOVA

Decreto n. 42 del 6 dicembre 2013

Potenziamento fossato a margine della bretella stradale tra S.R. 47 "di Altichiero" e S.P. 2 "Romana Aponense".

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che il Dirigente dell'ufficio per le espropriazioni del Comune di Padova con decreto rep. dir. n. 42 del 06.12.2013 ha pronunciato a favore del Comune di Padova l'espropriazione dell'immobile censito al N.C.T. del Comune di Padova foglio 173 mappale 655 di mq 69 intestato a Baraldo Amelia, Piovan Caterina, Piovan Daniela, Piovan Martino, Piovan Antonio, Piovan Dina per un'indennità pari ad euro 828,00 per il potenziamento del fossato a margine della bretella stradale tra la S.R. 47 "di Altichiero" e la S.P. 2 "Romana Aponense". Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulle predette indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine le indennità restano fissate nelle somme suindicate.

Il Capo Settore Patrimonio Partecipazioni e Lavoro Dott. Giampaolo Negrin

(Codice interno: 263897)

COMUNE DI VILLORBA (TREVISO)

Estratto determinazione n. 760 del 4 dicembre 2013

Sistemazione di via Silvello, da via Everardo a via Giavera acquisizione aree interessate da procedura espropriativa con decreto di esproprio.

Ai sensi dell'art.23 comma 5 DPR 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con il determinazione n° 760 del 04/12/2013 è stato disposto di acquisire al patrimonio comunale le aree interessate dalla sistemazione di Via Silvello tramite emissione di decreto di esproprio di proprietà dei Sig.ri Bernardi Bertilla, Bernardi Dino, Bernardi Vilma, Morellato Milena.

Beni oggetto di esproprio:

Decreto 37027/2013. N.C.E.U. Sez. B Fg. 7 map.le n. 1056 di mq 13 - **n. 1057** di 3 mq = Bernardi Bertilla, nata a Villorba il 12/02/1956 - BRN BTL 56T52 M048M - Proprietà 2/9, Bernardi Dino, nato a Villorba il 11/08/1945 - BRN DNI 45M11 M048H - Proprietà 2/9, Bernardi Vilma, nata a Villorba il 18/09/1943 - BRN VLM 43P58 M048T - Proprietà 2/9, Morellato Milena, nata a Villorba il 09/12/1923 - MTL MLN 23T49 M048V - Proprietà 3/9 indennità complessiva Euro. 800,00.

Il Responsabile del settore IV Arch. Antonio Pavan

(Codice interno: 263967)

COMUNE DI VILLORBA (TREVISO)

Estratto decreto n. 37027 del 4 dicembre 2013

Sistemazione di via Silvello, da via Everardo a via Giavera.

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 DPR 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con il decreto sopra menzionato è stata pronunciata, a favore del Comune di Villorba, Piazza Umberto I, 19 C.F. 80007530266, l'espropriazione degli immobili censiti in Comune di Villorba e di seguito elencati:

Decreto 37027/2013. N.C.E.U. Sez. B Fg. 7 map.le n. 1056 di mq 13 - **n. 1057** di 3 mq = Bernardi Bertilla, nata a Villorba il 12/02/1956 - BRN BTL 56T52 M048M - Proprietà 2/9, Bernardi Dino, nato a Villorba il 11/08/1945 - BRN DNI 45M11 M048H - Proprietà 2/9, Bernardi Vilma, nata a Villorba il 18/09/1943 - BRN VLM 43P58 M048T - Proprietà 2/9, Morellato Milena, nata a Villorba il 09/12/1923 - MTL MLN 23T49 M048V - Proprietà 3/9 indennità complessiva Euro. 800,00.

Il Responsabile del settore IV Arch. Antonio Pavan

(Codice interno: 263704)

COMUNE DI VILLORBA (TREVISO)

Estratto determinazione n. 781 del 6 dicembre 2013

Completamento opere di urbanizzazione primaria di via marconi con realizzazione di un percorso protetto (1° stralcio). Impegno di spesa indennità di esproprio.

Ai sensi dell'art.23 comma 5 DPR 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con il determinazione n° 781 del 06/12/2013 è stata impegnata l'indennità di esproprio a favore delle ditte proprietarie delle aree interessate dalla realizzazione dei lavori di completamento opere di urbanizzazione primaria di Via Marconi con realizzazione di un percorso protetto (1° stralcio).

Beni oggetto di esproprio:

. **Decreto 37094/2013. C.T.: Fg.25 map.le n. 875** di mq. 5,00 = Carniel Ferruccio nato a Villorba il 02/05/1919 - CRNFRC19E02M048M - Proprietà 1/1 indennità complessiva Euro. 275,00; **N.C.E.U. Sez. C Fg. 6 map.le n- 997** di mq 40 = Biasatto Milena Maria nata in Francia il 30/03/1931 - BSTMNM31C70Z110U - Proprietà 1/3, Carniel Antonia Caterina Maria nata in Francia il 08/12/1952 - CRNNNC52T48Z110A Proprietà 1/3, Carniel Marc Albert Louis nato in FRANCIA il 24/09/1956 - CRNMCL56P24Z110A - Proprietà 1/3 - indennità complessiva Euro 2.200,00; **C.T.: Fg. 25 mapp.le n. 994** di 16 mq e **n. 996** di 18 mq = Tecnoedil S.a.S. di Tiziano Zanatta & C. con sede a Villorba - 02327830267 - Proprietà 1/1 indennità a compensazione; **C.T. Fg 25 mapp.le n. 990** di 19 mq **n. 992** di 4 mq e **N.C.E.U. mapp.le 1010** di 41 mq = Lorenzon Dina nata a Villorba il 16/12/1924 - LRNDNI24T56M048V Proprietà 1/1 indennità a compensazione; **N.C.E.U. Sez. C Fg. 6 map.le n. 988** di 74 mq = Casarin Carina nata in Argentina il 15/12/1967 - CSRCRN67T55Z600T - Proprietà 1/9, Casarin Eugenia nata in Argentina il 05/08/1963 - CSRGNE63M45Z600Z - Proprietà 1/9, Casarin Gabriella nata in Argentina il 10/12/1964 - CSRGRL64T50Z600G - Proprietà 1/9, Lamberti Shirley Juana Antoni nata il ARGENTINA il 14/07/1941 - LMBSRL41L54Z600S - Proprietà 6/9 - indennità complessiva Euro 244,20; **C.T. Fg. 25 mapp.le n. 964** di 640 mq, **n. 966** di 100 mq, **n. 968** di 885 mq, **C.T. Fg. 23 mappl.le n. 1428** di 60 mq = Gregory S.r.l. con sede a Villorba - 00486460264 - Proprietà 1/1 indennità complessiva Euro. 5.560,50; **C.T. Fg. 23 mapp.le n. 1424** di 321 mq = Piave Sporting Club S.a.S. di Erri Flavia & C. con sede a Firenze - 00622270262 - Proprietà 1/1 indennità complessiva Euro. 1.059,30.

Il Responsabile del settore IV Arch. Antonio Pavan

(Codice interno: 263702)

COMUNE DI VILLORBA (TREVISO)

Estratto decreto n. 37094 del 6 dicembre 2013

Completamento opere di urbanizzazione primaria di via marconi con realizzazione di un percorso protetto (1° stralcio).

Ai sensi dell'art.23 comma 5 DPR 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con il decreto sopra menzionato è stata pronunciata, a favore del Comune di Villorba, Piazza Umberto I n.19 c.f. 80007530266, l'espropriazione degli immobili censiti in Comune di Villorba di seguito elencati:

. Decreto 37094/2013. C.T.: Fg.25 map.le n. 875 di mq. 5,00 = Carniel Ferruccio nato a Villorba il 02/05/1919 - CRNFRC19E02M048M - Proprietà 1/1 indennità complessiva Euro. 275,00; N.C.E.U. Sez. C Fg. 6 map.le n- 997 di mq 40 = Biasatto Milena Maria nata in Francia il 30/03/1931 - BSTMNM31C70Z110U - Proprietà 1/3, Carniel Antonia Caterina Maria nata in Francia il 08/12/1952 - CRNNNC52T48Z110A Proprietà 1/3, Carniel Marc Albert Louis nato in FRANCIA il 24/09/1956 - CRNMCL56P24Z110A - Proprietà 1/3 - indennità complessiva Euro 2.200,00; C.T.: Fg. 25 mapp.le n. 994 di 16 mq e n. 996 di 18 mq = Tecnoedil S.a.S. di Tiziano Zanatta & C. con sede a Villorba - 02327830267 - Proprietà 1/1 indennità a compensazione; C.T. Fg 25 mapp.le n. 990 di 19 mq n. 992 di 4 mq e N.C.E.U. mapp.le 1010 di 41 mq = Lorenzon Dina nata a Villorba il 16/12/1924 - LRNDNI24T56M048V Proprietà 1/1 indennità a compensazione; N.C.E.U. Sez. C Fg. 6 map.le n. 988 di 74 mq = Casarin Carina nata in Argentina il 15/12/1967 - CSRCRN67T55Z600T - Proprietà 1/9, Casarin Eugenia nata in Argentina il 05/08/1963 - CSRGNE63M45Z600Z - Proprietà 1/9, Casarin Gabriella nata in Argentina il 10/12/1964 - CSRGRL64T50Z600G - Proprietà 1/9, Lamberti Shirley Juana Antoni nata il ARGENTINA il 14/07/1941 - LMBSRL41L54Z600S - Proprietà 6/9 - indennità complessiva Euro 244,20; C.T. Fg. 25 mapp.le n. 964 di 640 mq, n. 966 di 100 mq, n. 968 di 885 mq, C.T. Fg. 23 mappl.le n. 1428 di 60 mq = Gregory S.r.l. con sede a Villorba - 00486460264 - Proprietà 1/1 indennità complessiva Euro. 5.560,50; C.T. Fg. 23 mapp.le n. 1424 di 321 mq = Piave Sporting Club S.a.S. di Erri Flavia & C. con sede a Firenze - 00622270262 - Proprietà 1/1 indennità complessiva Euro. 1.059,30.

Il Responsabile del settore IV Arch. Antonio Pavan

(Codice interno: 263988)

COMUNE DI VILLORBA (TREVISO)

Estratto determinazione n. 813 del 12 dicembre 2013

Lavori di completamento opere di urbanizzazione primaria di via Centa con realizzazione di pista ciclo-pedonale da via C. Battisti a via donizetti - 3° stralcio. Acquisizione aree interessate da procedura espropriativa con decreto di esproprio.

Ai sensi dell'art.23 comma 5 DPR 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con il determinazione n° 813 del 12/12/2013 è stato disposto di acquisire al patrimonio comunale le aree sotto riportate, interessate dalla realizzazione de lavori sopra indicati, tramite emissione di decreto di esproprio.

Beni oggetto di esproprio:

Decreto 37628/2013. N.C.E.U. Sez. A Fg. 9 map.le n. 1187 di mq 5 = Bianchin Ermanno nato a Treviso il 07/11/1962 (BNC RNN 62S04 L407V) - Proprietà 2/9, Bianchin Renzo nato a Villorba il 27/06/1958 (BNC RNZ 58H27 M048R) Proprietà2/9, Bianchin Ermes nato a Villorba il 07/04/1955 (BNC RMS 55D07M048T) Proprietà 2/9, Roveda Iolanda nata a Spregiano il 11/01/1931 (RVDLND31A51I927C) Proprietà3/9 indennità complessiva Euro. 250,00 **C.T. Fg. 9 map.le n. 1189 e 1191** di 21 mq = Fedrigo Albino a Villorba il 25/07/1931 (FDRLBN31L25M048H) Proprietà 1/1 indennità complessiva Euro. 218,61.

Il Responsabile del settore IV Arch. Antonio Pavan

(Codice interno: 263990)

COMUNE DI VILLORBA (TREVISO)

Estratto decreto n. 37628 del 12 dicembre 2013

Lavori di completamento opere di urbanizzazione primaria di via Centa con realizzazione di pista ciclo-pedonale da via C. Battisti a via Donizetti - 3° stralcio.

Ai sensi dell'art.23 comma 5 DPR 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con il decreto sopra menzionato è stata pronunciata, a favore del Comune di Villorba, Piazza Umberto I, 19 C.F. 80007530266, l'espropriazione degli immobili censiti in Comune di Villorba e di seguito elencati:

Decreto 37628/2013. N.C.E.U. Sez. A Fg. 9 map.le n. 1187 di mq 5 = Bianchin Ermanno nato a Treviso il 07/11/1962 (BNC RNN 62S04 L407V) - Proprietà 2/9, Bianchin Renzo nato a Villorba il 27/06/1958 (BNC RNZ 58H27 M048R) Proprietà2/9, Bianchin Ermes nato a Villorba il 07/04/1955 (BNC RMS 55D07M048T) Proprietà 2/9, Roveda Iolanda nata a Spregiano il 11/01/1931 (RVDLND31A51I927C) Proprietà3/9 indennità complessiva Euro. 250,00 **C.T. Fg. 9 map.le n. 1189 e 1191** di 21 mq = Fedrigo Albino a Villorba il 25/07/1931 (FDRLBN31L25M048H) Proprietà 1/1 indennità complessiva Euro. 218,61.

Il Responsabile del settore Arch. Antonio Pavan

(Codice interno: 263993)

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA

Decreto n. 117 prot. n. 18786 del 12 dicembre 2013

Espropriazione di terreni necessari alla realizzazione degli "Interventi di ripristino della funzionalità idraulica dello scolo Brentelle in Comune di Mira (VE) - ID 73".

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI

[Omissis]

DECRETA

Art. 1

Sono definitivamente espropriati, ex art. 20, co. 11, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore del **DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO con sede in Roma - Via Pastrengo, 22 - 00185 ROMA - codice fiscale 80207790587**, ente beneficiario dell'espropriazione, i [seguenti] terreni *[omissis]*:

Catasto terreni Comune di Mira fg. 36 mapp. 909

BALDAN PASQUALE - BLDPQL30D24D325W - Prop. 1/3
BALDAN STEFANO - BLDSFN59P28F241S - Prop. 2/3
Indennità espropriazione Euro 805,00

Catasto Terreni Comune di Mira fg. 31 mapp. 1211-1213-1215

BALDAN ALESSANDRO - BLDLSN29B24D325A - Prop. 309/900
BALDAN DANTE - BLDDNT69A09D325B - Prop. 49/900
BALDAN PASQUALE - BLDPQL30D24D325W - Prop. 309/900
BALDAN STEFANO - BLDSFN59P28F241S - Prop. 49/900
FRATTINA ANTONIETTA - FRTNNT22A56F229B - Prop. 184/900
Indennità espropriazione Euro 24.714,50

Catasto terreni Comune di Mira fg. 31 mapp. 1202-1203-1204-1205

BALDAN ALESSANDRO - BLDLSN29B24D325A - Prop. 129/540
BALDAN DANTE - BLDDNT69A09D325B - Prop. 49/540
BALDAN PASQUALE - BLDPQL30D24D325W - Prop. 129/540
BALDAN STEFANO - BLDSFN59P28F241S - Prop. 49/540
FRATTINA ANTONIETTA - FRTNNT22A56F229B - Prop. 184/540
Indennità espropriazione Euro 42.093,50

[Omissis]

Art. 4

Il presente decreto sarà trascritto senza la condizione sospensiva di cui all'art. 23, co. 1, punto f, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. per l'avvenuta immissione in possesso dei terreni oggetto di espropriazione.

[Omissis]

Art. 6

L'espropriazione comporterà l'estinzione automatica, ex art. 25 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., di tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non produrranno effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

[Omissis]

Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso

(Codice interno: 263994)

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA

Decreto n. 118 prot. n. 18787 del 12 dicembre 2013

Asservimento di terreni necessari alla realizzazione degli "Interventi di ripristino della funzionalità idraulica dello scolo Brentelle in Comune di Mira (VE) - ID 73".

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI

[Omissis]

DECRETA

Art. 1

Sono definitivamente asserviti, ex art. 20, co. 11, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a favore del **DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO con sede in Roma - Via Pastrengo, 22 - 00185 ROMA - codice fiscale 80207790587**, ente beneficiario dell'asservimento, con le specificazioni e i gravami di cui all'art. 2 e 3, i *[seguenti]* terreni *[omissis]*:

Catasto terreni Comune di Mira fg. 36 mapp. 908

BALDAN PASQUALE - BLDPQL30D24D325W - Prop. 1/3
BALDAN STEFANO - BLDSFN59P28F241S - Prop. 2/3
Indennità asservimento Euro 417,47

Catasto terreni Comune di Mira fg. 31 mapp. 783

BALDAN ALESSANDRO - BLDLSN29B24D325A - Prop. 129/540
BALDAN DANTE - BLDDNT69A09D325B - Prop. 49/540
BALDAN PASQUALE - BLDPQL30D24D325W - Prop. 129/540
BALDAN STEFANO - BLDSFN59P28F241S - Prop. 49/540
FRATTINA ANTONIETTA - FRTNNT22A56F229B - Prop. 184/540
Indennità asservimento Euro 1.266,54

Art. 2

La servitù afferente il terreno censito in Comune di Mira, fg. 31, mapp. 783, consiste nel diritto di esercizio di acquedotto mediante condotta di calcestruzzo interrata e nel diritto di passaggio pedonale e carraio su striscia di terreno di larghezza pari a 1,5 metri, posta a cavaliere della condotta medesima *[omissis]*

Art. 3

La servitù afferente il terreno censito in Comune di Mira, fg. 36, mapp. 908, consiste nel diritto di passaggio pedonale e carraio mediante ogni sorta di veicolo su striscia di terreno di larghezza pari a 4 metri *[omissis]*

Art. 6

Questo decreto di asservimento è immediatamente efficace per l'avvenuta immissione in possesso degli immobili da asservire.

[Omissis]

Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso

(Codice interno: 263892)

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA

Decreto n. 116 prot. n. 18748 del 12 dicembre 2013

Espropriazione di terreni necessari alla realizzazione dei "Lavori di ricalibratura e rinaturalizzazione dello scolo Castellaro in Comune di Fiesso d'Artico". (Codice consorziale progetto: 548). Decreto di espropriazione ex artt. 20, co. 11 e 23, co. 1 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. Ditta proprietaria Sarov Mario.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI

Omissis

DECRETA

Art. 1

Sono definitivamente espropriati, ex art. 20, co. 11 e dell'art. 23, co. 1 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., a favore del **DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO con sede in Via Pastrengo, 22 - 00185 ROMA - codice fiscale 80207790587** i seguenti terreni:

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Catasto fabbricati - foglio 5

mapp. 1342, area urbana, consistenza 281 m^2

mapp. 1341, area urbana, consistenza 290 m^2

mapp. 1450, area urbana, consistenza 290 m^2

Rispettivamente individuati al Catasto Terreni - foglio 5 del medesimo Comune agli estremi:

mapp. 1342 ente urbano sup. 281 m^2, mapp. 1341 ente urbano sup. 290 m^2, mapp. 1450 ente urbano sup. 290 m^2

Intestatario: **Sarov Mario** n. il 04/05/1952 a Gorizia c.f. SVRMRA52E04E098V **prop. 1/1**

Indennità liquidata per cessione volontaria: **4.416,40 Euro**

Indennità depositata per cessione volontaria: **6.887,50 Euro**

Immissione in possesso eseguita il 30/11/2009

Omissis

Art. 6

L'espropriazione comporterà l'estinzione automatica, ex art. 25 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., di tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non produrranno effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Omissis

Il Capo Ufficio Catasto espropri p.a. Denis Buoso

(Codice interno: 264383)

CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)

Estratto decreto n. 1148 del 13 dicembre 2013

Lavori di Ripristino efficenza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa ed adeguamento della rete idrica nei bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine: Lotto interventi Bacino del Guà Frassine - Completamento opere irrigue a servizio parte centrale del comprensorio nei comuni di Ospedaletto Euganeo, Saletto, Santa Margherita d'Adige, Ponso e Piacenza d'Adige - Stralcio funzionale. Asservimento ex artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con il decreto sopra menzionato è stata pronunciata, a favore del Demanio dello Stato - ramo bonifica, C.F. 80207790587, l'asservimento dell'immobile censiti in comune di Ospedaletto Euganeo.

ASSERVIMENTO ex artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con il decreto sopra menzionato è stata pronunciata, a favore del Demanio dello Stato - ramo bonifica, C.F. 80207790587, l'asservimento dell'immobile censiti in comune di **OSPEDALETTO EUGANEO** di seguito elencato**:**

Decreto n. 1148 Prot. n. 10195 NCT: fog. 11 map. 169 da asservire per mq 194 - MINARDI Amerina fu Iginio, nato a OSPEDALETTO EUGANEO il 06.04.1884, comproprietario per 1/7 - MINARDI Anna, nata a OSPEDALETTO EUGANEO il 08.02.1891, comproprietario per 1/7 - MINARDI Enrico fu Iginio, nato a OSPEDALETTO EUGANEO il 14.08.1885, comproprietario per 1/7 - MINARDI Francesco fu Iginio, nato a OSPEDALETTO EUGANEO il 21.09.1903, comproprietario per 1/7 - MINARDI Luigi, nato a OSPEDALETTO EUGANEO il 08.01.1899, comproprietario per 1/7 - MINARDI Maria fu Iginio, nato a OSPEDALETTO EUGANEO il 15.05.1887, comproprietario per 1/7 - MINARDI Olga, nata a OSPEDALETTO EUGANEO il 13.02.1897, comproprietario per 1/7.

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Este, lì 18 dicembre 2013

Il Dirigente responsabile ufficio espropri Dr. Stefano Vettorello

(Codice interno: 264382)

CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)

Estratto decreti dal n. 1145 al n. 1147 del 13 dicembre 2013

Lavori di Ripristino efficenza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa ed adeguamento della rete idrica nei bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine: Lotto interventi Bacino del Guà Frassine - Completamento opere irrigue a servizio parte centrale del comprensorio nei comuni di Ospedaletto Euganeo, Saletto, Santa Margherita d'Adige, Ponso e Piacenza d'Adige - Stralcio funzionale. Asservimento ex artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con i decreti sopra menzionati è stata pronunciata, a favore del Demanio dello Stato - ramo bonifica, C.F. 80207790587, l'asservimento degli immobili censiti in comune di Saletto.

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con i decreti sopra menzionati è stata pronunciata, a favore del Demanio dello Stato - ramo bonifica, C.F. 80207790587, l'asservimento degli immobili censiti in comune di **SALETTO** di seguito elencati**:**

Decreto n. 1145 Prot. n. 10192 NCT: fog. 9 map. 151 da asservire per mq 24 - DALLA VILLA Giovanni Battista fu Giacomo, nato a OSPEDALETTO EUGANEO il 01.01.1900, proprieta' per 1000/1000;

Decreto n. 1146 Prot. n. 10193 NCT: fog. 9 map. 153 da asservire per mq 14 - MORELLO Arturo, nato a SALETTO il 06.05.1911, comproprietario per 1/10 - ROSIN ovvero ROSSIN Angelo fu Giovanni, nato ad OSPEDALETTO EUGANEO il 22.06.1911, comproprietario per 1/10 - TRENTIN Guerrina ovvero Guerina, nata a SALETTO il 06.09.1938, comproprietaria per 1/10 - TRENTIN Ines ovvero Ines Rita, nata a SALETTO il 10.02.1930, comproprietaria per 1/10 - TRENTIN Maria, nata a SALETTO il 17.10.1928, comproprietaria per 1/10 - TRENTIN Mario, nato a SALETTO il 22.09.1934, comproprietario per 1/10 - TRENTIN Orlando, nato a SALETTO il 04.03.1927, comproprietario per 1/10 - TRENTIN Rosa, nata a SALETTO il 05.04.1879, comproprietaria per 1/10 - TRENTIN Silvano, nato a SALETTO il 03.07.1942, comproprietario per 1/10 - TRENTIN Vittoria, nata a SALETTO il 28.09.1884, comproprietaria per 1/10;

Decreto n. 1147 Prot. n. 10194 NCT: fog. 9 map. 154 da asservire per mq 29 e map. 155 da asservire per mq 9 - BROGGIO Eufemia, nata a SANTA MARGHERITA D'ADIGE il 08.11.1926, comproprietaria per 1/6 - MORELLO Arturo, nato a SALETTO il 06.05.1911, comproprietario per 1/6 - TRENTIN Orlando, nato a SALETTO il 04.03.1927, comproprietario per 1/6 - MORELLO Antonietta fu Augusto, nata a SALETTO il 01.01.1900, comproprietaria per 1/6 - MORELLO Augusta fu Augusto, nata a SALETTO il 01.01.1900, comproprietaria per 1/6 - MORELLO Maria fu Augusto, nata a SALETTO il 01.01.1900, comproprietaria per 1/6.

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Este, lì 18 dicembre 2013

Il Dirigente responsabile ufficio espropri Dr. Stefano Vettorello

(Codice interno: 263762)

CONSORZIO DI BONIFICA "VERONESE", VERONA

Decreto n. 13/2013 del 9 dicembre 2013

Lavori urgenti ed indifferibili per l'alimentazione idrica di terreni in località Ca' del Lago in comune di Cerea. Decreto regionale n. 178 in data 08.10.2010.

Il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni

omissis

decreta l'espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifica, usuario il Consorzio di Bonifica Veronese, degli immobili qui di seguito catastalmente identificati:

1 PAGLIARINI PAOLA, PGLPLA46M45I105Z, CEREA, F. 9, m.n. 130, Euro 10.902,62

2 BISSOLI GRAZIELLA, BSSGZL42B51I105D, CEREA, F. 9, m.n. 97, Euro 5.272,22

3 BISSOLI SANDRA, BSSSDR53P59I105I, CEREA, F. 9, m.n. 98, 133, 134, 140, 142, 144, Euro 18.158,86

4 LANZA DANIELE, LNZDNL68A29E512O, CEREA, F. 9, m.n. 138, Euro 3.835,71

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il Dirigente dell'ufficio per le espropriazioni dott. Lorenzo De Togni

(Codice interno: 263739)

CONSORZIO DI BONIFICA "VERONESE", VERONA

Decreto n. 17/2013 del 11 dicembre 2013

Progetto per l'ammodernamento e il completamento di opere irrigue - riordino impianto di Dolcè. Decreto ministeriale n. 61042 in data 19.10.2005. Primo elenco di n. 31 ditte.

Il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni

omissis

Decreta la costituzione di servitu' perpetua di acquedotto irriguo, disponendo l'asservimento a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifica, usuario il Consorzio di Bonifica Veronese, degli immobili qui di seguito catastalmente identificati:

1. ADAMI Anna Maria, DMANMR44C44D317X, DOLCE', F. 29, m.n. 43, 165, Euro 603,94

2. ALLEGRI Monica, LLGMNC67S66L013J, DOLCE', F. 27, m.n. 64, 69, 71, 76, 80, 81, 82, Euro 1.205,81

3. ANDREATA Guerrino, NDRGRN41C01L781F, SARTORI Rosanna, SRTRNN43T68D317Q, DOLCE', F. 29, m.n. 37, Euro 313,65

4. ARMANI Albino, RMNLBN59H24H612M, DOLCE', F. 27, m.n. 239, F. 29, m.n. 19, 20, 21, 33, 38, 45, 60, 65, 69, 71, 81, 82, 85, 166, Euro 2.924,55

5. ARMANI Antonio, RMNNTN25T19A116M, DOLCE', F. 29, m.n. 26, 27, 47, 86, Euro 1.612,15

6. AVESANI Franco, VSNFNC58M11L781V, MESSETTI Maria Angela, MSSMNG34P46B709C, DOLCE', F. 29, m.n. 110, Euro 155,27

7. BATTISTOLLI Luciano, BTTLCN39T12D818K, BATTISTOLLI Narciso, BTTNCS26C04B155J, DOLCE', F. 27, m.n. 130, F. 29, m.n. 50, Euro 558,31

8. BETTINAZZI Fernando, BTTFNN33H12D317C, DOLCE', F. 30, m.n. 162, Euro 85,89

9. BETTINAZZI Fernando, BTTFNN33H12D317C, ANDREATA Maria, NDRMRA38E61L781N, DOLCE', F. 30, m.n. 161, Euro 455,90

10. BETTINAZZI Franca, BTTFNC60P61B160O, DOLCE', F. 30, m.n. 590, Euro 16,52

11. BETTINAZZI Graziella, BTTGZL39M63D317S, GIACOPUZZI Elda, GCPLDE70T69F861A, GIACOPUZZI Elena, GCPLNE78B47F861B, GIACOPUZZI Elisabetta, GCPLBT63L68F861X, GIACOPUZZI Eliseo, GCPLMR65D16F861J, DOLCE', F. 30, m.n. 228, 249, 510, Euro 538,65

12. CENTURIONI Pio, CNTPLN39B17L552C, ARCADU Graziella, RCDGZL40M62G224N, DOLCE', F. 27, m.n. 376, Euro 1,82

13. CERADINI Giovanni, CRDGNN70R30B296X, DOLCE', F. 29, m.n. 22, 41, 141, F. 30, m.n. 236, Euro 744,97

14. CERADINI Mario, CRDMRA43H14D317M, DOLCE', F. 29, m.n. 24, 44, 51, 117, 172, Euro 1.522,98

15. COLOMBAROLLI Gabriele, CLMGRL40M25D317Z, DOLCE', F. 27, m.n. 420, Euro 37,00

16. COLOMBAROLLI Sergio, CLMSRG49E12D317X, DOLCE', F. 27, m.n. 79, 93, F. 30, m.n. 196, 202, 203, 204, 205, 213, 214, 259, 521, 534, Euro 697,77

17. FACCI Giovanni, FCCGNN32R19D317W, DOLCE', F. 27, m.n. 154, 155, 157, Euro 604,55

18. GABRIELLI Giancarlo, GBRGCR33T31D317D, DOLCE', F. 29, m.n. 56, 57, 58, Euro 713,58

19. GASPARINI Luigi, GSPLGU40R21D317Z, DOLCE', F. 27, m.n. 234, Euro 92,50

20. GIACOMI Dino, GCMDNI45H20D317Y, DEFANT Gabriella, DFNGRL50S50D317M, DOLCE', F. 27, m.n. 434, 435, Euro 505,45

21. GIACOPUZZI Silvano, GCPSVN42S27F861D, LARCINESE Carmela, LRCCML44E43B985D, DOLCE', F. 29, m.n. 49, Euro 333,66

22. LOREDAN Maria Cristina, LRDMCR39E66L781O, DOLCE', F. 29, m.n. 18, 95, 150, 169, F. 31, m.n. 5, 6, Euro 714,06

23. MAGAGNOTTI Alferio, MGGLFR52H25D317Z, MATTEI Marisa, MTTMRS57C56A116U, DOLCE', F. 30, m.n. 237, 238, 239, Euro 350,19

24. MAGAGNOTTI Amerigo, MGGMRG35H15D317G, OLIVIERI Adele, LVRDLA36T61D317X, DOLCE', F. 27, m.n. 90, Euro 89,20

25. MENDOLIA Antonino, MNDNNN54R18F147Z, PIRRI Maria anna, PRRMNN56C68A638D, DOLCE', F. 29, m.n. 53, Euro 72,68

26. PEDROTTI Ivan, PDRVNI71D22F861V, PEDROTTI Christian, PDRCRS68R04F861I, DOLCE', F. 27, m.n. 87, 88, Euro 114,02

27. PEROTTI Giuseppe, PRTGPP42S08A520M, CRISTOFORETTI Regina, CRSRGN47R48A520M, DOLCE', F. 27, m.n. 133, 500, 503, 505, 507, Euro 1.116,62

28. POLI Fernando, PLOFNN43T14B304M, SEGNA Rosa Anna, SGNRNN45B62D818Z, DOLCE', F. 30, m.n. 160, Euro 62,77

29. RIZZARDI Olimpia, RZZLMP73M46B709O, DOLCE', F. 29, m.n. 10, 83, Euro 1.258,67

30. SIDERGAS S.P.A. , 00226230233, DOLCE', F. 30, m.n. 494, 560, Euro 699,00

31. ZANGRANDI Fausto, ZNGFST53H24D317D, DOLCE', F. 30, m.n. 163, 199, Euro 665,49

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il Dirigente dell'ufficio per le espropriazione dott. Lorenzo De Togni

(Codice interno: 263761)

CONSORZIO DI BONIFICA "VERONESE", VERONA

Decreto n. 18/2013 del 11 dicembre 2013

Progetto per l'ammodernamento e il completamento di opere irrigue - impianto di Bardolino. Decreto ministeriale n. 61042 in data 19.10.2005. Terzo elenco di n. 5 ditte.

Il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni

...omissis...

Decreta la costituzione di servitu' perpetua di acquedotto irriguo, disponendo l'asservimento a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifica, usuario il Consorzio di Bonifica Veronese, degli immobili qui di seguito catastalmente identificati:

1. EDER HERBERT, DREHBR34D06Z112R, BORONOWSKI CHRISTIANE GABRIELE, BRNCRS44T61Z112Z, BARDOLINO, F. 6, m.n. 1244, 1245, Euro 612,00

2. FERRARI ESTER, FRRSTR40B47L781X, BARDOLINO, F. 2, m.n. 121, 625, Euro 251,06

3. HUTTNER HANS JURGEN, HTTHSJ59E24Z112V, BARDOLINO, F. 8, m.n. 113, 115, 366, Euro 232,32

4. MARZARI Attilio, MRZTTL43P30A650M, BARDOLINO, F. 8, m.n. 226, 546, 563, Euro 1.560,00

5. SABAINI ANGELO, SBNNGL40B18A650S, SABAINI LAURO, SBNLRA72R21B709Q, SABAINI LUCA, SBNLCU71L18B709U, BARDOLINO, F. 11, m.n. 133, 136, Euro 320,29

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il Dirigente dell'ufficio per le espropriazioni dott. Lorenzo De Togni

(Codice interno: 263763)

CONSORZIO DI BONIFICA "VERONESE", VERONA

Decreto n. 14/2013 del 9 dicembre 2013

Lavori urgenti ed indifferibili per l'alimentazione idrica di terreni in localita' Ca' del Lago in comune di Cerea. Decreto regionale n. 178 in data 08.10.2010.

Il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni

omissis

Decreta la costituzione di servitu' perpetua di acquedotto irriguo, disponendo l'asservimento a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifica, usuario il Consorzio di Bonifica Veronese, degli immobili qui di seguito catastalmente identificati:

1. LANZA MASSIMO, LNZMSM68M10E512M, CEREA, F. 9, m.n. 1, 33, 80, Euro 611,00

2. LANZA DANIELE, LNZDNL68A29E512O, CEREA, F. 9, m.n. 12, Euro 278,02

3. BISSOLI SANDRA, BSSSDR53P59I105I, CEREA, F. 9, m.n. 2, Euro 90,25

4. LANZA PIERLUIGI, LNZPLG65H02E512A, CEREA, F. 9, m.n. 13, Euro 653,03

5. LANZA ANNA RITA, LNZNRT71M68E512I, LANZA ANTONIO, LNZNTN39H06C498L, LANZA MASSIMO, LNZMSM68M10E512M, LANZA PIERLUIGI, LNZPLG65H02E512A, LANZA SUSANNA, LNZSNN69S47E512P, CEREA, F. 9, m.n. 32, Euro 3.273,58

6. LANZA ANGELA, LNZNGL05R57C498Y, LANZA ANGELO, LNZNGL08C04C498L, LANZA ANNA RITA, LNZNRT71M68E512I, LANZA ANTONIO, LNZNTN39H06C498L, LANZA MASSIMO, LNZMSM68M10E512M, LANZA PIERLUIGI, LNZPLG65H02E512A, LANZA SECONDO, LNZSND03P29C498U, LANZA SUSANNA, LNZSNN69S47E512P, CEREA, F. 9, m.n. 49

7. LANZA ANTONIO, LNZNTN39H06C498L, CEREA, F. 9, m.n. 29, 69, Euro 1.189,67

8. FRACCARO CARLO, FRCCRL54B24C498T, MERLIN LUISA, FRCCRL54B24C498T, CEREA, F. 23, m.n. 70, Euro 818,28

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il Dirigente dell'ufficio per le espropriazioni dott. Lorenzo De Togni

(Codice interno: 264139)

CONSORZIO DI BONIFICA "VERONESE", VERONA

Determinazione n. 22/2013 di pagamento dell'indennità concordata del 17 dicembre 2013

Progetto per l'ammodernamento e il completamento di opere irrigue. Riordino impianto irriguo di Garda. Decreti ministeriali n. 4743 del 04.04.2007 e n. 13210 del 05.06.2009.

Il *Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni*

omissis

determina il pagamento dell'indennità condivisa per la costituzione di servitù di acquedotto irriguo a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifica, alla ditta e nell'importo qui di seguito indicato:

PORTELLE S.R.L. , 01213290230, GARDA, F. 8, m.n. 68, 85, 86, 194, 269, 748, 750, Euro 1.692,00

Un estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e diventerà esecutivo trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in assenza di opposizione di terzi.

Il Dirigente dell'ufficio per le espropriazioni dott. Lorenzo De Togni

(Codice interno: 263969)

SOCIETÀ PASSANTE DI MESTRE SCPA, MESTRE (VENEZIA)

Determinazione Prot. CVE-0041685-P del 26 novembre 2013

Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante autostradale. Variante di Robegano alla Sp Mestrina WBE C21.XX Comune di Salzano. Determinazione conguaglio delle indennità di esproprio accettate e richiesta autorizzazione al pagamento diretto del saldo.

ANAS S.P.A.

Rif.: Prot CVE-0041685-P del 26/11/2013 e Prot. P.D.M. 18233 del 08/11/2013

Autorizza:

Art. 1) L'ammontare dell'indennità di espropriazione per i lavori riportati in oggetto è determinato così come riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto, stralcio allegato A, e va a sostituire ad ogni effetto le indennità provvisoriamente determinate ed offerte ex art.22 bis del D.P.R. n. 327/2001.

Art. 2) E' autorizzato il pagamento diretto agli aventi diritto delle indennità approvate ed accettate, dopo aver accertato che non siano intervenute opposizioni da parte di terzi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di un estratto del presente provvedimento, da eseguirsi ai sensi del settimo comma dell'art.26 del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i. e dopo che gli stessi abbiano prodotto la documentazione di cui all'ottavo comma dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Art. 3) E' autorizzato il deposito dei saldi delle indennità approvate con il presente decreto presso la Cassa Depositi e Prestiti, qualora vi siano le condizioni previste di cui al 12° comma dell'art. 20 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Stralcio Allegato A:

Ditta proprietaria: Baldassa Gemma nata a Piombino Dese il 27/06/1934 , Sottana Mario nato a Salzano il 26/09/1965, comune di Salzano (Ve) foglio 2 particelle 769-746 Indennità di espropriazione Euro 209.621,74 e saldo da corrispondere Euro 43.132,59.

Ditta affittuaria: Baldassa Gemma nata a Piombino Dese il 27/06/1934 , comune di Salzano (Ve) foglio 2 particelle 769-746 Indennità di espropriazione Euro 40.067,20 e saldo da corrispondere Euro 5.982,72.

Ditta proprietaria: Chinellato Giuseppe nato a Salzano il 24/12/1936 , comune di Salzano (Ve) foglio 2 particelle 712-713-717-718 Indennità di espropriazione Euro 353.202,33 e saldo da corrispondere Euro 57.702,65.

Ditta proprietaria: Rosolin Cirillo nato a Salzano il 08/01/1944 , comune di Salzano (Ve) foglio 2 particelle 725-729 Indennità di espropriazione Euro 147.333,94 e saldo da corrispondere Euro 30.233,50.

Ditta proprietaria: Durante Guido nato a Scorzè il 08/12/1942 , comune di Salzano (Ve) foglio 2 particelle 759-760 Indennità di espropriazione Euro 19.048,65 e saldo da corrispondere Euro 3.846,33.

Ditta proprietaria: Longo Giuseppe nato a Salzano il 24/04/1945 , comune di Salzano (Ve) foglio 2 particella 715 Indennità di espropriazione Euro 70.736,01 e saldo da corrispondere Euro 32.611,56.

Ditta proprietaria: Mason Laura nata a Piombino Dese il 09/01/1948 , comune di Salzano (Ve) foglio 2 particelle 733-734-735-738-739-740 Indennità di espropriazione Euro 70.661,98 e saldo da corrispondere Euro 17.849,61.

Ditta proprietaria: Mogno Adelia nata a Martellago il 23/05/1926 , comune di Salzano (Ve) foglio 2 particelle 720-724 Indennità di espropriazione Euro 316.892,73 e saldo da corrispondere Euro 77.028,22.

Ditta proprietaria: Michieletto Paolo nato a Mirano il 23/07/1941 , comune di Salzano (Ve) foglio 2 particella 732 Indennità di espropriazione Euro 9.263,67 e saldo da corrispondere Euro 1.667,77.

Ditta proprietaria: Sottana Mariolino nato a Salzano (VE) il 07/08/1963 , Sottana Guerrino nato a Salzano (VE) il 12/07/1948 , Sottana Giuseppe nato a Salzano (VE) il 23/02/1953, Saccarola Laura nata a Martellago (VE) il 11/12/1952 , Pesce Mirca nata

a Scorze' (VE) il 20/11/1955 , comune di Salzano (Ve) foglio 2 particelle 754-757-741 Indennità di espropriazione Euro 53.402,02 e saldo da corrispondere Euro 13.438,65.

Ditta affittuaria: Sottana Mariolino nato a Salzano (VE) il 07/08/1963 , Sottana Guerrino nato a Salzano (VE) il 12/07/1948 , Sottana Giuseppe nato a Salzano (VE) il 23/02/1953 , Gomiero Osanna nata a Scorzè (ve) il 14/10/1925 , comune di Salzano (Ve) foglio 2 particelle 754-757-741 Indennità di espropriazione Euro 25.054,10 e saldo negativo Euro -2.600,76.

Ditta proprietaria: Durante Guido nato a Scorzè il 08/12/1942 , Trevisan Gina nata a Vedelago il 07/03/1951 , comune di Salzano (Ve) foglio 2 particelle 751-752-765-766 Indennità di espropriazione Euro 235.666,37 e saldo da corrispondere Euro 62.494,58.

Ditta affittuaria: Durante Guido nato a Scorzè il 08/12/1942 , comune di Salzano (Ve) foglio 2 particelle 751-752-765-766 Indennità di espropriazione Euro 57.114,00 e saldo da corrispondere Euro 11.793,68.

Ditta proprietaria: Chinellato Lina nata a MIRANO (VE) il 12/10/1929 , comune di Salzano (Ve) foglio 7 particelle 1220-1292 Indennità di espropriazione Euro 1.034,72 e saldo da corrispondere Euro 674,98.

Ditta proprietaria: Comelato Eledi nata a Noale il 14/10/1969 , comune di Salzano (Ve) foglio 7 particella 1290 Indennità di espropriazione Euro 5.828,15 e saldo negativo Euro -560,29.

Ditta proprietaria: Rosolin Ivano nato a Salzano il 19/04/1939 , comune di Salzano (Ve) foglio 2 particella 737 Indennità di espropriazione Euro 8.930,68 e saldo da corrispondere Euro 2.067,36.

Ditta proprietaria: Torresan Giorgio nato a Mirano (Ve) il 14/07/1950 , comune di Salzano (Ve) foglio 2 particella 745 Indennità di espropriazione Euro 11.759,54 e saldo da corrispondere Euro 1.388,12.

Ditta proprietaria: Massaro Eros nato a Roma il 20/11/1952 , Massaro Giordano nato ad Aosta il 23/01/1976 , comune di Salzano (Ve) foglio 2 particella 730 Indennità di espropriazione Euro 8.400,42 e saldo negativo Euro -601,58.

Il capo compartimento Ing. Fabio Arcoleo

Statuti

(Codice interno: 262897)

COMUNE DI CARBONERA (TREVISO)

Deliberazione Consiglio comunale n. 47 del 27 novembre 2013

Modifiche ed integrazioni allo statuo comunale.

ARTICOLO 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI
Comma 4 - Viene sostituito dal testo seguente:

" Il comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna a' sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e pertanto nella giunta comunale, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi dei propri enti, aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna garantisce un'adeguata presenza di entrambi i sessi.".

ARTICOLO 4 - ALBO PRETORIO
Viene sostituito l'articolo dal testo che segue:

" 1. Il comune individua nella pagina iniziale del proprio sito web istituzionale una apposita sezione, accessibile senza formalità, da destinare ad "Albo pretorio" per la pubblicazione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti amministrativi per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti prevedono che sia data pubblicità legale.".

ARTICOLO 14 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Comma 2 - Viene introdotta la lettera d) :

" d) all'elezione della commissione elettorale comunale".

ARTICOLO 20 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI
Comma 1 - Viene omessa la seguente locuzione alla lettera f):

" nonché a richiedere la trasformazione dello stesso in indennità di funzione".

ARTICOLO 21 - DIMISSIONI, SOSPENSIONE, DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI COMUNALI
Comma 1 - Viene aggiunta la seguente locuzione dopo "Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio":

"devono essere presentate personalmente ed";

Comma 3 - Viene aggiunta la seguente locuzione dopo " Nel caso di sospensione di un consigliere comunale, adottata ai sensi dell'articolo":

"11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235".

ARTICOLO 24 - COMMISSIONI CONSILIARI
Comma 1 - Viene aggiunta la seguente locuzione dopo " Per il miglior esercizio delle funzioni, il consiglio comunale può avvalersi di commissioni, costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale":

" e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.".

ARTICOLO 26 - COMMISSIONI COMUNALI
Comma 1 - Viene aggiunta la seguente locuzione dopo " Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate":
" nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne,".

ARTICOLO 27 - LA GIUNTA COMUNALE
Viene introdotto il comma 6:
" Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.".

ARTICOLO 28 - COMPOSIZIONE E PRESIDENZA
Comma 1, lettera b - Viene sostituita la parola "cinque" con la parola "sei";
Comma 1 - Viene introdotto l'art. 1bis:

"1bis: Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.".

ARTICOLO 35 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
Comma 1, lettera c - Viene omessa la seguente locuzione alla lettera c dopo "impartisce direttive al segretario comunale"

"al direttore generale, se nominato".

Comma 2 - Viene introdotta la lettera abis:

" ha la facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti collaborativi, che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna, su particolari materie o affari di competenza degli amministratori o per l'espletamento di compiti di rappresentanza;"

Comma 2, lettera d, - Dopo le parole "promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società" vengono omesse le parole:

" per azioni".

Comma 2, viene omessa la lettera n).

ART. 36 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
Comma 1, lettera b - Viene omessa la seguente locuzione alla lettera b dopo "impartisce direttive al segretario comunale" :

"al direttore generale, se nominato".

Comma 1, lettera c - Vengono omesse le seguenti parole alla lettera c dopo " può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società ":

"per azioni".
Comma 1, lettera c - Viene omessa la seguente parola alla lettera d dopo "impartisce direttive al servizio di polizia":

"locale".

ARTICOLO 38 - ATTRIBUZIONI PER LE FUNZIONI STATALI
Viene sostituito l'articolo dal testo che segue:

"1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone preventivamente il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo:

a) sovrintende altresì alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone preventiva informazione al prefetto.

3. Il sindaco segnala, inoltre, alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.".

ARTICOLO 42 - SEGRETARIO COMUNALE
Comma 2, viene inserita la seguente parola dopo " Il consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la

gestione":

"associata".

ARTICOLO 43 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
Comma 1, lettera b - Viene omessa la seguente locuzione alla lettera b dopo "sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività," :

" salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale".

Comma 1, lettera e - Viene inserita la seguente locuzione alla lettera e dopo " esercita ogni altra funzione attribuitagli":

" dalla legge,".

ARTICOLO 44 - DIRETTORE GENERALE
Viene omesso.

ARTICOLO 45 - RESPONSABILI DEI SERVIZI
Comma 2 - Viene inserita la seguente parola dopo " Compete al sindaco, alla giunta, ai singoli assessori nonché al":

"segretario";

ARTICOLO 47 - SERVIZI PUBBLICI
Comma 2 - Viene inserita la seguente locuzione dopo "La gestione dei servizi":

"privi di rilevanza economica,".

Comma 2 -Vengono inseriti i seguenti commi:

"6. La gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica è effettuata nelle forme e con i limiti stabiliti dalle leggi di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea.
7. Agli organi di enti, aziende, istituzioni e società costituiti o partecipati dal Comune si applicano le disposizioni concernenti le pari opportunità di accesso tra uomo e donna.".

ARTICOLO 50 - AZIENDA SPECIALE
Comma 1 - Vengono omesse le seguenti parola dopo" La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza":

"economica ed".

Comma 4 - Viene inserita la seguente locuzione dopo: " Il presidente e il consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal sindaco.":

"Fatte salve le inconferibilità e le incompatibilità previste dalla legge, non possono in ogni caso essere nominati alle cariche predette coloro che rivestono nel comune le cariche di consigliere, assessore comunale e di revisore dei conti.".

Viene omessa la seguente locuzione " Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del comune o di altre aziende speciali comunali" ed inserita "Non posso altresì ricoprire".

ARTICOLO 52 - SOCIETA' DI CAPITALI
Viene sostituito il comma 1 dal testo che segue:" Per le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali, pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale il comune può promuovere o partecipare alla costituzione di società di capitali con l'intervento di altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa specifica di settore."

Vengono omessi i commi 2, 3, 4, 5.

ARTICOLO 55 - CONSORZI
Comma 1 - Viene omessa la seguente locuzione dopo "Il consiglio comunale, per la gestione associata di uno o più servizi":

" o per esercizio associato di funzioni".

Comma 1, lettera a - Viene inserita la seguente locuzione dopo " la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio":

" le nomine e le competenze degli organi consortili,".

Comma 1, lettera b - Viene inserita la seguente locuzione dopo " lo statuto del consorzio":
" che, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.".

Viene inserito il comma 5 :

" Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio".

Comma 3 - Viene inserita la seguente parola dopo "Il sindaco, previa":

"definizione" .

Comma 3 - Viene inserita la seguente parola dopo "con proprio atto formale":

"approva" .

Comma 4 - Viene omessa la seguente locuzione dopo " Qualora l'accordo":

" sia adottato con decreto del presidente della regione e".

Comma 5 - Viene inserita la seguente parola dopo " il sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze e all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione previa":

"definizione".

ARTICOLO 68 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI
Comma 2 - Viene sostituito con il seguente testo:

"Presso apposito ufficio comunale, oltre che nell'apposita sezione del sito istituzionale, debbono essere tenuti a disposizione dei cittadini , lo statuto e i regolamenti comunali.".

ARTICOLO 71 - DIFENSORE CIVICO
Comma 1 - Viene sostituita dopo la locuzione " Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, il consiglio comunale può", la locuzione " nominare, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, il difensore civico" con:

" attribuire, mediante apposita convenzione, le funzioni di difensore civico comunale, al difensore civico della provincia."

Commi 2, 5, 6, 7, 9, 10 - Vengono omessi.

ARTICOLO 74 - CONTROLLI INTERNI
L'articolo viene sostituito con il seguente testo:

" 1. L'amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) valutare le prestazioni del personale;
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

2. Apposito regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.".

ARTICOLO 75 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE
Comma 2 - Viene sostituito "articolo 61" con:

"articolo 60".

Comma 4 - Viene inserita la seguente locuzione dopo "I regolamenti, approvati dal consiglio comunale":

" o dalla giunta secondo le rispettive competenze,".

ARTICOLO 77 - ENTRATA IN VIGORE
Comma 1 - Viene omessa la seguente locuzione dopo "Lo statuto":

" dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale,".

Comma 2 - Viene sostituita dopo la locuzione " Entra in vigore decorsi trenta giorni" la parola "affissione" con:

"pubblicazione".

ARTICOLO 78 - NORMATIVA TRANSITORIA
Viene omesso il testo dell'articolo.

Il Sindaco Fabiano Bonato

(Codice interno: 263891)

COMUNE DI LUGO DI VICENZA (VICENZA)

Delibera Consiglio comunale n. 54 del 26 novembre 2013

Modifica articolo 1 e articolo 24 dello Statuto Comunale.

Nuovo testo articolo 1:

Art. 1 POTERI E FUNZIONI

1) Il Comune di Lugo di Vicenza rappresenta la comunità di Lugo di Vicenza. E' Ente autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica ed in conformità al presente Statuto.

2) Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

3) Il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto dei principi di legge e dello Statuto, al fine di affermare il principio di democrazia nella gestione della Comuntà amministrata.

4) Il Comune, nel pieno rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantisce la presenza di entrambi i sessi, nella composizione della Giunta Comunale, delle commissioni consiliari, delle commissioni tecnico-consultive e degli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune o nei quali lo stesso abbia controllo o partecipazione.

Nuovo testo articolo 24:

Art. 24 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1) La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di tre assessori tra cui il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco tra i consiglieri comunali e/o tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il numero degli assessori esterni può coincidere con il numero massimo degli assessori. La nomina ad assessore ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione di accettazione della carica. Gli assessori non consilieri partecipano alle sedute di Consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto.

2) Non possono far parte della Giunta parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Il Sindaco Robertino Cappozzo

(Codice interno: 263593)

PROVINCIA DI VENEZIA

Deliberaizone Consiglio provinciale n. 67 del 28 novembre 2013

Statuto della Provincia di Venezia modificato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 67 del 28 novembre 2013. Modifiche agli articoli 2-9-15-16-18.

STATUTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

TESTO VIGENTE

(*approvato con deliberazione prot. n. 25926/28 di verb. del 8 aprile 2004; integrato all'art. 2 con delibera prot. n. 39187/42 di verb. del 26 maggio 2005; modificato all'art. 33 con delibera prot. n. 26312/28 di verb.del 30 marzo 2006; modificato agli artt. 2-13-15-16-18 con deliberazione prot. n. 7371/6 di verb. del 24.01.2008; soppressione art. 8/bis con deliberazione prot. n. 71172/85 di verb. del 27.10.2009; modificato con deliberazione n. 75/2010 del 21.09.2010; modificato con deliberazioni n. 70/2011 del 27.07.2011 e n. 72/2011 del 2.08.2011); modificato agli artt. 2, 9, 15, 16, 18, con deliberazione n. 67 del 28.11.2013.*

TITOLO I
AUTONOMIA E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 1

1. La Provincia di Venezia è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dalle norme statutarie.

2. La Provincia di Venezia rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo, conforma la propria attività ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati.

Art. 2
(Principi)

1. La Provincia, ispirando la propria azione all'ordinata convivenza sociale, nel valorizzare e promuovere la cultura della responsabilità sociale, assume come obiettivo la difesa e lo sviluppo della persona nella solidarietà, con particolare attenzione alla tutela e promozione dei diritti dei singoli sulla base della parità giuridica, etnica, sociale ed economica senza alcuna distinzione.

2. In particolare la Provincia opererà per:

a) organizzare, mediante la programmazione di area vasta e l'azione di coordinamento, un assetto territoriale ed urbanistico ordinato e vivibile, che rispetti e valorizzi le caratteristiche e peculiarità delle varie zone e nel contempo le loro relazioni;

b) sostenere ogni iniziativa volta a garantire alla Città di Venezia il ruolo di autentica capitale del Veneto, cerniera e riferimento privilegiato dell'intera area del nord-est, salvaguardando il patrimonio storico ed ambientale della città e della laguna;

c) superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nell'ambito provinciale anche al fine della affermazione del diritto al lavoro, della sua valorizzazione e tutela in tutte le possibili articolazioni;

d) risanare e salvaguardare l'ambiente con una strategia volta a prevenire l'inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo;

e) promuovere, sulla base di finalità sociali, le iniziative dell'economia pubblica e privata con attenzione particolare allo sviluppo dell'associazionismo economico e di cooperazione;

f) sostenere la realizzazione di un forte sistema, globale ed integrato, di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona umana, in particolare nei confronti del disagio personale e sociale, ricercando la

collaborazione delle organizzazioni del volontariato;

g) avviare azioni positive per favorire pari opportunità tra donne e uomini nella comunità locale e perseguire il riequilibrio dei ruoli tra i generi nella società, garantendo adeguata rappresentanza nelle nomine delle Commissioni, degli organi istituzionali e degli organi collegiali degli enti, aziende, istituzioni e società;

h) favorire la libera espressione dell'identità culturale e la partecipazione alla vita sociale di minoranze etniche e religiose presenti nella comunità provinciale, contrastando ogni forma di razzismo e promuovendo l'integrazione ed il dialogo tra le diverse culture; promuovere e realizzare politiche dell'accoglienza e del rispetto dei diritti di cittadinanza per gli stranieri, immigrati, esuli e rifugiati politici, anche in collaborazione con enti, e associazioni di volontariato operanti in tale ambito; rispettare le differenze e le diversità contrastando ogni pregiudizio ed assicurare il diritto di pari dignità di trattamento nella società e nel lavoro, intervenendo contro ogni forma di discriminazione;

i) perseguire e promuovere la cultura dell'integrazione europea, favorendo i rapporti di cooperazione con gli stati e le realtà locali dell'Unione Europea.

l) introdurre codici di comportamento e processi di trasparenza all'agire amministrativo ispirati ai principi contenuti nel Codice Etico adottato il 17.06.1999 dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa, e fatto proprio dal Consiglio Provinciale, attraverso nuovi strumenti di rendicontazione idonei a rendere accessibile, trasparente, valutabile e partecipato l'operato dell'Amministrazione da parte dei cittadini.

3. Nell'interesse della comunità e per contribuire ad una sempre più alta qualità della vita, la Provincia si adopererà per garantire il diritto allo studio ed alla cultura e per la tutela e lo sviluppo delle risorse culturali, ambientali e del paesaggio, ed assicurare la valorizzazione del patrimonio linguistico, monumentale e storico.

4. Assume i metodi della programmazione e del coordinamento e della cooperazione come caratterizzazioni della propria azione amministrativa, anche ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 26.

5. La Provincia di Venezia, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali promuovendo la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini, delle comunità e dei Paesi.

A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

La Provincia assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Art. 3
(Sistemi d'intervento)

1. La Provincia organizza le strutture allo scopo di realizzare l'efficienza degli uffici in base a criteri che assicurino la trasparenza ed individuino le responsabilità degli organi e del personale attraverso l'attuazione del principio della separazione dei ruoli di indirizzo e controllo che spettano agli organi elettivi, da quello di gestione amministrativa.

Nella gestione dei servizi la Provincia attua modalità conformi agli interessi dei cittadini e consegue obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; individua gli standards rispetto ai quali commisurare la qualità dei servizi erogati e delle prestazioni assicurate in forma diretta o indiretta; favorisce forme anche organizzate di controllo sui servizi da parte degli utenti.

Attua la consultazione della popolazione, favorisce la partecipazione ed il coinvolgimento attivo dei cittadini nelle scelte amministrative.

2. In modo autonomo la Provincia concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. La Provincia di Venezia, nello spirito della carta europea delle autonomie locali ricerca, tramite gemellaggio o altra forma di relazioni permanenti con le città di tutto il mondo, legami di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia.

Art. 4
(Funzioni)

1. La Provincia esercita le funzioni proprie, e quelle attribuite riguardanti il territorio e la comunità di competenza nei settori previsti dalla legge**,** anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2 La partecipazione, i servizi e gli uffici possono essere organizzati anche d'intesa con i Comuni singoli od associati.

Art. 5
(Sede)

1. L'Amministrazione della Provincia ha la sua sede principale a Ca' Corner in Venezia, che ne è il capoluogo, e sedi decentrate nel territorio provinciale.

Art. 6
(Stemma, Gonfalone, Bandiera, Sigillo)

1. La Provincia di Venezia ha il proprio stemma, il gonfalone, la bandiera ed il sigillo, concessi con D.P.R. del 11.01.2002.

TITOLO II
ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 7
(Organi)

1. Sono organi della Provincia**,** il Consiglio Provinciale, il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio e la Giunta.

Art. 8
(Consiglio Provinciale)

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo politico-amministrativo e di controllo sulla gestione e sulla rispondenza ai piani e ai programmi. L'elezione e la durata del Consiglio Provinciale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri, sono regolati dalla legge.

2. La sede del Consiglio Provinciale è l'aula di Ca' Corner a Venezia.

3. Il Consiglio Provinciale ha autonomia funzionale ed organizzativa e viene dotato di servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture apposite necessari per il funzionamento e per l'esercizio delle funzioni proprie e di quelle dei Gruppi Consiliari. Con norme regolamentari vengono fissate le modalità di fornitura e di gestione delle risorse attribuite.

Art. 9
(Elezione e competenze del Presidente del Consiglio)

1. Il Consiglio Provinciale, dopo la convalida degli eletti, elegge nel proprio seno e con voto palese a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, nelle prime tre votazioni, e a maggioranza semplice nella successiva, un Presidente e un Vice Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'Assemblea Consiliare, convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo, autonomamente o su richiesta del Presidente della Provincia e coordina i lavori delle Commissioni Consiliari permanenti di cui riceve le conclusioni. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. È garante dell'esercizio delle funzioni dei consiglieri e dei gruppi consiliari ed autorizza le missioni fuori sede dei consiglieri, determinate da esigenze istituzionali.

2bis. Il Presidente del Consiglio provvede, in via sostitutiva, al conferimento degli incarichi di competenza del Presidente della Provincia, ove questi sia interdetto ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. L'assunzione dei poteri sostitutivi decorre dalla data di pubblicazione nel sito internet della Provincia dell'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del decreto n. 39 del 2013 e cessa dopo tre mesi dalla stessa data. Il Presidente adotta l'atto di conferimento in sostituzione di quello dichiarato nullo e che ha comportato la sospensione delle competenze in materia dell'organo titolare, entro trenta giorni dall'assunzione dei poteri sostitutivi.

3. Il Presidente del Consiglio esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento.

4. In caso di impedimento le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente o in sua assenza da un Consigliere in ordine di anzianità.

5. Su richiesta motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri**,** il Presidente e il Vice Presidente che non adempiano agli obblighi del loro ufficio, possono essere revocati a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. In tal caso il Consiglio Provinciale è presieduto dal Consigliere Anziano.

6. Al Presidente del Consiglio Provinciale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, é assegnata una dotazione di personale secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione.

Art. 10
(Prerogative dei Consiglieri)

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio dei diritti e delle prerogative dei Consiglieri.

2. I Consiglieri si costituiscono in gruppi e nominano al loro interno un Capogruppo. In mancanza di nomina, le funzioni di capogruppo sono svolte dal più anziano tra i Consiglieri eletti nella medesima lista.

3. Ai Consiglieri spetta un compenso ed un rimborso secondo quanto previsto dalla legge.

4. I Consiglieri Provinciali, unitamente al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio, agli Assessori, al Segretario Generale ed ai Dirigenti, vengono assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni.

5. La Provincia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, amministrativa o penale nei confronti di un suo Consigliere, del Presidente della Provincia, del Presidente del Consiglio, degli Assessori, del Segretario Generale o di altro suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente ripeterà dall'assistito dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

6. I Consiglieri, che non intervengono a quattro sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decadono dalla carica, previa comunicazione al Consigliere Provinciale della contestazione da parte del Presidente del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

Il Consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o presentare giustificazioni per iscritto.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Consiglio delibera definitivamente.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, al Consigliere che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate su iniziativa del Presidente del Consiglio.

Art. 11
(Funzionamento del Consiglio)

1. Per perseguire le proprie finalità secondo criteri di efficienza, il Consiglio disciplina con Regolamento, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte, il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, lo svolgimento dei propri lavori, l'esercizio delle proprie competenze ed il funzionamento delle Commissioni**,** le modalità di espressione del parere da parte delle stesse, nonché la gestione delle risorse attribuite per il proprio funzionamento.

Art. 12
(Conferenza dei Capigruppo)

1. È istituita la Conferenza dei Capigruppo.

2. La composizione, i compiti ed il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo, sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 13
(Commissioni Consiliari)

1. Il Consiglio istituisce Commissioni consiliari permanenti e costituite nel proprio seno con criterio di rappresentanza, anche di genere, proporzionale ai Consiglieri dei rispettivi gruppi, con mansioni preparatorie, referenti, di istruttoria e di proposta circa i regolamenti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio.

2. Il Regolamento disciplina il numero, la composizione, le competenze, le modalità di costituzione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari.

3. Il Consiglio può affidare a Commissioni speciali appositamente costituite, compiti di garanzia, controllo, indagine e di inchiesta su determinate materie che interessino la Provincia di Venezia con facoltà alle stesse di udire gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, anche in contraddittorio tra loro o con altre persone estranee al Consiglio. La presidenza è attribuita ad un Consigliere dell'opposizione eletto dalla commissione nel proprio seno.

Art. 14
(Linee programmatiche di Governo)

1. Entro novanta giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Possono essere proposte dai Consiglieri modifiche o integrazioni delle linee programmatiche.

2. Entro il trenta settembre di ciascun anno il Consiglio verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche ed introduce le modifiche ed integrazioni eventualmente necessarie.

3. I bilanci annuali e triennali e la relazione previsionale e programmatica devono essere coerenti con le indicazioni del documento programmatico.

Art. 15
(Competenze del Consiglio Provinciale)

1. Il Consiglio Provinciale:

- adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza per definire l'indirizzo politico-amministrativo della Provincia, in coerenza con le linee programmatiche di Governo contenute nel documento programmatico presentato dal Presidente della Provincia e discusso, integrato ed approvato dal Consiglio;

- esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione degli indirizzi e dei programmi adottati ed in generale sull'attività della Provincia, anche avvalendosi delle proprie commissioni, attraverso interrogazioni, interpellanze, mozioni e periodiche relazioni della Giunta al Consiglio, avvalendosi altresì della collaborazione del Collegio dei Revisori;

- adotta il Regolamento per la propria organizzazione e funzionamento e per la gestione delle dotazioni dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi Consiliari;

- nomina, anche nel proprio seno, i rappresentanti del consiglio presso enti, aziende, istituzioni e società, nei casi previsti dalla legge, garantendo, in caso di nomine plurime, che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei nominandi;

- conferisce, in via sostitutiva, gli incarichi di competenza della Giunta provinciale, ove la medesima sia interdetta ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. L'assunzione dei poteri sostitutivi decorre dalla data di pubblicazione nel sito internet della Provincia dell'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del decreto n. 39 del 2013 e cessa dopo tre mesi dalla stessa data. Il Consiglio adotta l'atto di conferimento sostitutivo di quello dichiarato nullo e che ha comportato la sospensione delle competenze in materia dell'organo titolare, entro trenta giorni dall'assunzione dei poteri sostitutivi;

- rende i pareri e formula le osservazioni di competenza della Provincia sui progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale regionale o nazionale.

Art. 16
(Composizione e funzionamento della Giunta e attribuzioni degli Assessori)

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente, che la presiede, e da non meno di otto e non più di dodici assessori nominati dal Presidente della Provincia garantendo la presenza adeguata di entrambi i generi, tendendo, con riferimento all'art. 51 della Costituzione, al raggiungimento della parità numerica tra donne e uomini. Nessuno dei due sessi può, in ogni caso, essere rappresentato nella Giunta in misura superiore ai due terzi dei suoi componenti.

2. Gli Assessori devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere.

3. Gli Assessori esercitano le proprie funzioni in relazione agli incarichi ed alle deleghe conferite dal Presidente e relazionano alla Giunta ed al Consiglio sulle proposte di deliberazione concernenti le loro funzioni.

4. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.

5. La Giunta disciplina con Regolamento, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte, il numero dei Componenti necessario per la validità delle sedute, lo svolgimento dei propri lavori, l'esercizio delle proprie competenze.

5bis. La Giunta conferisce, in via sostitutiva, gli incarichi di competenza del Consiglio provinciale, ove il medesimo sia interdetto ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. L'assunzione dei poteri sostitutivi decorre dalla data di pubblicazione nel sito internet della Provincia dell'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del decreto n. 39 del 2013 e cessa dopo tre mesi dalla stessa data. La Giunta adotta l'atto di conferimento sostitutivo di quello dichiarato nullo e che ha comportato la sospensione delle competenze in materia dell'organo titolare, entro trenta giorni dall'assunzione dei poteri sostitutivi.

6. La Giunta adotta tutti gli atti che la legge non riserva ad altri organi.

Art.17
(Pubblicazione degli atti della Giunta)

1. Contestualmente all'affissione all'albo elettronico, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.

2. Copia delle deliberazioni è messa a disposizione dei consiglieri tramite la rete informatica dell'Ente.

Art. 18
(Competenze del Presidente della Provincia)

1. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente anche in giudizio, ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il Presidente sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede all'assunzione di iniziative di promozione, impulso e coordinamento dirigenziale nel suo complesso, dirige l'attività della Giunta, mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo, assicura la rispondenza degli atti agli indirizzi del Consiglio.

3. Compete al Presidente:

a) rappresentare la Provincia nell'Assemblea dei consorzi per la gestione associata di particolari servizi, con facoltà di delegare un Assessore, un Consigliere o un dirigente, informando il Consiglio Provinciale nella prima seduta utile;

b) resistere e promuovere le liti avanti alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, nonché rilasciare a tal fine il relativo mandato e, previa conforme deliberazione del Consiglio o della Giunta, secondo le rispettive competenze, conciliare e transigere;

c) provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alle nomine, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni e società, non attribuite dalla legge e dallo statuto alla competenza del Consiglio, garantendo, in caso di nomine plurime, che la presenza di ciascun sesso non sia superiore ai due terzi dei nominandi.

4. Il Presidente può delegare parte delle proprie competenze, anche per aree organiche, a singoli assessori, fatta eccezione per gli atti a rilevanza esterna che gli siano espressamente riservati dalla legge. Egli ha il potere di sostituzione e di surroga nei confronti degli assessori. L'atto di delega specifica il contenuto della stessa. Il Presidente può delegare l'adozione di atti di propria competenza anche ai Consiglieri, al segretario generale, al direttore generale, se nominato, ed ai dirigenti, ivi compreso in tale ultimo caso, i provvedimenti di cui al precedente comma 3, lettera b). La delega può essere revocata per iscritto dal Presidente e ad essa può rinunciare, nella stessa forma, il delegato.

Art. 19
(Vice Presidente)

1. Il Presidente della Provincia nomina un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

2. In caso di vacanza della carica, assenza od impedimento del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

TITOLO III
DECENTRAMENTO
PARTECIPAZIONE ACCESSO
FORME DI COLLABORAZIONE E ACCORDI DI PROGRAMMA

[Articolo 20 (Circondari) soppresso]

Art. 21
(Valorizzazione e promozione della partecipazione)

1. La Provincia, ai fini di favorire il concorso dei cittadini all'attività politico amministrativa, valorizza le libere forme associative, promuove organismi di partecipazione popolare ed adotta le più opportune forme di consultazione delle organizzazioni sociali, culturali e del volontariato. Il Regolamento garantisce la presenza nelle consulte di rappresentanti delle libere forme associative.

2. La Provincia favorisce lo sviluppo delle libere forme associative anche mediante programmi di intervento in convenzione con i comuni, per la concessione di concorsi e contributi, a favore delle associazioni che operano in ambito provinciale e sovracomunale nei settori delle politiche sociali, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, dell'ambiente. Il Regolamento determina le modalità di concessione dei benefici economici.

3. Al fine di favorire il riequilibrio delle rappresentanze, la valorizzazione dell'esperienza delle associazioni femminili, una maggiore partecipazione alla vita dell'Ente e delle associazioni, è costituita la Commissione per le Pari Opportunità. Le consigliere provinciali sono membri di diritto della Commissione per le Pari Opportunità.

Art. 22
(Conferenza dei Sindaci)

1. È istituita, con funzione consultiva, la Conferenza dei Sindaci della Provincia di Venezia, di cui fanno parte i Sindaci dei Comuni compresi nel suo territorio.

2. La Conferenza viene convocata dal Presidente della Provincia, anche a richiesta di un quinto dei sindaci, almeno una volta all'anno per l'esame di proposte che abbiano ad oggetto deliberazioni con carattere di programmazione e di indirizzo generale.

3. Alla Conferenza dei sindaci si applica, per quanto compatibile, il regolamento di funzionamento del Consiglio.

Art. 23
(Consultazioni, petizioni, proposte)

1. La Provincia attua forme di consultazione, mediante assemblee o altro mezzo idoneo, dei cittadini italiani, dell'Unione europea e degli stranieri, iscritti all'anagrafe dei residenti nel comune o nei comuni del territorio provinciale interessato, in merito agli indirizzi politico-amministrativi inerenti lo svolgimento di una funzione o la gestione di un servizio o di un bene pubblico.

2. La Provincia può istituire consulte quali strumenti di raccordo permanente con enti ed associazioni rappresentative di interessi attinenti le funzioni provinciali. Il Regolamento determina la composizione, le funzioni e le modalità operative delle

Consulte.

3. I residenti, singoli o associati, possono rivolgere alla Provincia petizioni o proposte per la risoluzione di problematiche di carattere generale relative all'intero territorio provinciale o sue parti. La Provincia è tenuta a pronunciarsi e dare risposta entro il termine previsto dal Regolamento.

Art. 24
(Referendum consultivo o abrogativo)

1. Il Presidente della Provincia indice il referendum consultivo o abrogativo quando lo richiedano il Consiglio provinciale, con 2/3 dei suoi componenti, ovvero il 2% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia di Venezia ovvero almeno 5 Consigli comunali che rappresentino comunque il 5% della popolazione residente nella provincia.

2. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo le proposte di revisione dello statuto, gli atti che incidono negativamente sulle minoranze e gli altri atti rientranti nelle materie indicate nel Regolamento.

3. Non possono, inoltre, essere sottoposti a referendum abrogativo, i provvedimenti:

a) concernenti questioni che non siano di esclusiva competenza della Provincia ma richiedano l'azione integrata di altre Amministrazioni provinciali, regionali o statali;

b) concernenti tributi, tariffe o bilanci;

c) concernenti l'adozione di strumenti urbanistici e di progetti definitivi di opere pubbliche;

d) di nomina, designazione o revoca di rappresentanti della Provincia presso enti, aziende o istituzioni;

e) relativi ad attività amministrative interamente vincolate da leggi;

f) relativi ad atti interni.

4. Il quesito sottoposto agli elettori deve rendere esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e deve indicare le modalità di copertura di tali oneri; a tal fine, la ragioneria, nei modi e forme previsti dal Regolamento, presta la propria collaborazione ai soggetti appartenenti e fornisce loro le informazioni necessarie; il responsabile della ragioneria deve comunque attestare l'idoneità della copertura e la congruità del calcolo degli oneri.

5. Prima della raccolta delle firme, la proposta di referendum consultivo è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato tecnico di garanti eletto dal Consiglio provinciale, subito dopo la sua entrata in carica, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti. Il comitato dura in carica quanto il Consiglio provinciale che lo ha eletto, ed è composto, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e la indipendenza dagli organi di governo della Provincia di Venezia.

6. La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi; qualora la proposta sottoposta a referendum consultivo sia stata accolta con la maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio provinciale è tenuto a deliberare in merito, conformandosi all'esito della consultazione o disponendo diversamente, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato.

7. Le proposte di referendum non accolte sono, a richiesta dei promotori, discusse in Consiglio Provinciale, quali petizioni.

8. nel regolamento sono determinati i criteri di formulazione del quesito, le modalità della raccolta e la autenticazione delle firme, e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 25
(Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini)

1. La Provincia garantisce il diritto all'informazione sulla sua attività, programmi e progetti mediante adeguati strumenti di comunicazione.

2. I documenti amministrativi della Provincia sono pubblici e liberamente consultabili da chiunque vi abbia interesse, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del

Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.

3. Il regolamento:

a) individua i mezzi e le modalità per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi anche con mezzi informatici;

b) indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione a tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese;

c) istituisce l'Ufficio per l'informazione dei cittadini, con sezioni distaccate.

Art. 26
(Convenzioni consorzi e accordi di programma)

1. I progetti di convenzione tra la Provincia e uno o più Comuni o altri Enti, per lo svolgimento in modo coordinato di servizi o funzioni, o per la costituzione o l'adesione a un Consorzio, si conformano agli indirizzi di un programma generale di svolgimento di attività in forma associata.

2. La Provincia può promuovere accordi di programma per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione pluriennale e per favorire il coordinamento dei Comuni fra loro e con la Provincia.

TITOLO IV
CONTROLLI E DIFENSORE CIVICO

Art. 27
(Controlli interni)

1. L'Amministrazione Provinciale sviluppa un sistema di controlli interni al fine di:

garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la correttezza dell'azione amministrativa;

verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa ed un adeguato rapporto tra costi e risultati;

valutare le prestazioni del personale;

valutare, attraverso il controllo strategico, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di programmazione e di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Apposito Regolamento di organizzazione, determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.

3. Il difensore civico esercita il controllo sostitutivo sugli atti indicati all'articolo 28-quater, comma 3.

Art. 28
(Funzione del difensore civico)

1. Il difensore civico, quale garante dell'imparzialità, del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, agisce a tutela dei diritti e degli interessi legittimi di cittadini, stranieri, apolidi, enti e formazioni sociali, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il difensore civico opera nei confronti della Provincia, delle aziende speciali, istituzioni ed enti da essa controllati, nonché dei concessionari di pubblico servizio, intervenendo, anche di propria iniziativa, nei casi di inerzie, ritardi, omissioni od illegittimità che si verifichino nel corso del procedimento.

3. Per l'esercizio delle funzioni, il difensore civico si avvale di un apposito ufficio, costituito da personale della Provincia.

4. La Provincia promuove la stipula di convenzioni con i comuni del territorio per l'ufficio del difensore civico provinciale, che in tale caso assume la denominazione di "difensore civico territoriale".

5. Il regolamento, nel rispetto dei principi fissati dal presente articolo, disciplina l'esercizio delle funzioni del difensore civico e l'organizzazione del suo ufficio, nonché le modalità per la presentazione delle candidature e per la stipulazione delle convenzioni di cui al comma 4.

Art. 28 bis
(Requisiti e modalità di elezione)

1. Sono eleggibili alla carica di difensore civico i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità alla carica di consigliere provinciale, con competenza giuridico - amministrativa, comprovata da titoli di studio e da esperienza professionale.

2. Trovano applicazione per il difensore civico le cause di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale. Non possono, inoltre, ricoprire la carica di difensore civico gli amministratori di aziende, consorzi, enti, organismi, comunque denominati, cui partecipano, anche indirettamente, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Il difensore civico per la durata del suo mandato, non può avere cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali né rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con detti organismi. Non può svolgere neppure incarichi di collaborazione autonoma, occasionale o coordinata e continuativa o a progetto con la Provincia.

4. Il difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale, entro sei mesi dalla convalida degli eletti, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Se nella prima votazione nessun candidato raggiunge il quorum dei due terzi, si procede in seduta successiva ad una seconda votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. Qualora non venga raggiunta tale maggioranza, nella medesima seduta si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella precedente votazione e risulta eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

5. Il difensore civico resta in carica per tre anni e può essere confermato una sola volta.

6. Il difensore civico cessa dalla carica prima del termine di cui al comma 5, per le seguenti cause:

a) dimissioni volontarie, che decorrono dalla deliberazione del Consiglio di presa d'atto;

b) decadenza, per sopravvenute cause di ineleggibilità o di incompatibilità;

c) revoca per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, su proposta motivata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, approvata, a scrutinio segreto, con la stessa maggioranza.

7. In caso di cessazione del difensore civico, il Presidente della Provincia provvede entro 30 giorni a dar corso alle procedure per il rinnovo secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 28, comma 5.

Art. 28 ter
(Posizione giuridica e compenso economico)

1. Il difensore civico esercita la funzione in piena autonomia ed indipendenza. Egli non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza organica o funzionale dagli organi della Provincia ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

2. Al difensore civico spetta un compenso, oltre il rimborso spese come per gli Amministratori provinciali, fissato dal Consiglio Provinciale nella deliberazione di nomina, in misura non superiore all'indennità di carica spettante agli assessori provinciali.

Art. 28 quater
(Poteri del difensore civico)

1. Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su richiesta degli interessati.

2. Il difensore civico, per lo svolgimento delle proprie funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, può:

a. chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;

b. accedere direttamente alle strutture dell'amministrazione per compiervi accertamenti e acquisire elementi conoscitivi;

c. chiedere l'esibizione ed ottenere copia degli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento;

d. convocare il responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio competente, al fine di ottenere informazioni sullo stato della pratica e sui motivi che si frappongono alla tempestiva conclusione della stessa, e ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante.

3. Se la Giunta ometta di predisporre, nei termini di legge, lo schema di bilancio, la proposta infrannuale sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e la proposta di rendiconto di gestione, il difensore civico, previa diffida ad adempiere con l'assegnazione del termine di venti giorni, nomina un commissario ad acta. Il commissario ad acta provvede a predisporre d'ufficio lo schema di bilancio, la proposta di salvaguardia degli equilibri di bilancio o lo schema di rendiconto di gestione, entro il termine di venti giorni dalla nomina. In questi casi e quando il Consiglio non abbia approvato, nei termini di legge, lo schema di bilancio, o la proposta infrannuale sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, o la proposta di rendiconto di gestione, adottati dalla Giunta, il difensore civico assegna al Consiglio, con lettera notificata a ciascun consigliere, un termine non superiore a venti giorni per l'approvazione, decorso il quale provvede alla nomina di un commissario. I provvedimenti di cui al presente comma sono comunicati al Prefetto.

Art. 28 quinquies
(Rapporti con gli organi)

1. Il difensore civico ha diritto ad essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre Commissioni consiliari in ordine ad aspetti specifici.

2. Le Commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

3. Il difensore civico invia al Consiglio una dettagliata relazione annuale sull'attività svolta entro i termini per l'approvazione del rendiconto di gestione

4. Il difensore civico segnala se necessario all'organo competente le misure da assumere.

TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 29
(Segretario Generale e Vice Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale è nominato, confermato, revocato dal Presidente della Provincia secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'attività del Segretario Generale è regolata dalla legislazione vigente.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede la figura del vice segretario generale per coadiuvare il segretario generale nelle funzioni di sua competenza e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 30
(Organizzazione degli Uffici e dei servizi)

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dal Regolamento nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo gli indirizzi generali indicati dal Consiglio.

2. La dotazione organica stabilisce il numero dei dipendenti per contingenti complessivi delle varie categorie, in modo da assicurare flessibilità del lavoro e di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture ai compiti ed ai programmi dell'Amministrazione.

3. Il Presidente della Provincia provvede, con proprio atto, sentito il Segretario Generale, ad attribuire gli incarichi dirigenziali a personale con qualifica di dirigente, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente e dell'opportunità di una rotazione periodica.

4. Il Presidente può nominare un direttore generale e può altresì nominare, nei limiti e secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento, dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi e dipendenti in possesso di alta

specializzazione, con contratto a tempo determinato, anche fuori dotazione organica.

Art. 31
(Competenze dei dirigenti)

1. I dirigenti, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni e nell'espletamento degli incarichi ricevuti, collaborano con gli organi politici alla predisposizione del programma di attività e del relativo budget ed alla verifica della sua progressiva attuazione. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo, ed è riconosciuto a tale fine un autonomo potere di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. La Giunta disciplina i criteri per l'esercizio dei poteri di spesa dei dirigenti ed assegna a ciascuno di essi appositi budget, sulla base del piano esecutivo di gestione, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione.

3. I dirigenti sono responsabili dell'attività amministrativa svolta e della gestione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi affidati, nonché dei relativi risultati.

4. Sulla base degli atti di indirizzo e programmazione del Consiglio e della Giunta, spetta ai dirigenti lo svolgimento dei compiti loro affidati dalla legge e l'attuazione dei progetti di attività e di lavori adottati dalla Giunta.

5. I dirigenti, per specifiche ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune competenze a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate, nell'ambito degli uffici ad essi affidati.

[6. soppresso]

7. Gli atti dei dirigenti sono registrati e raccolti in ordine cronologico.

Art. 32
(Servizi pubblici della Provincia)

1. La Provincia, nelle forme e con le modalità previste dalla legge, assume servizi pubblici per la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. La scelta delle forme di gestione è effettuata con provvedimento del Consiglio, in relazione ai concreti interessi pubblici ed alla natura dei servizi da erogare, nel rispetto delle condizioni di uguaglianza nell'accesso ed in base a valutazioni di economicità, efficacia ed efficienza della gestione.

3. I rapporti tra Provincia ed eventuale gestore sono regolati da contratti di servizio e, salvo il caso dell'esercizio in economia, la Provincia svolge attività di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo. I contratti di servizio dovranno contenere norme a tutela della diffusione del servizio nel territorio, nonché delle condizioni di eguaglianza nell'accesso a tutti i cittadini, e norme a tutela dei diritti e doveri sindacali, occupazionali e contrattuali degli operatori del settore.

4. La partecipazione di amministratori e dirigenti della Provincia agli organi di gestione dei soggetti affidatari di pubblici servizi della Provincia, è consentita ove sia opportuno attuare una vigilanza interna

Art. 33
(Istituzioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni è composto da un numero di consiglieri stabilito dal Regolamento dell'Istituzione, non inferiore a due e non superiore a cinque compreso il Presidente, nominati dal Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

2. I requisiti dei consiglieri sono stabiliti dal Regolamento dell'Istituzione, che potrà prevedere una riserva, non superiore a due, di membri nominati su designazione di formazione sociali o associazioni di cittadini e di utenti.

3. Il Direttore è nominato dal Presidente della Provincia, con criteri che verranno definiti nell'apposito regolamento per un periodo di tempo determinato, e può essere confermato.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34
(Revisione dello Statuto).

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto appartiene al Presidente, a ciascun Consigliere, alla Giunta, alla competente Commissione Consiliare.

STATUTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

TITOLO I - AUTONOMIA E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 1

Art. 2 (Principi)

Art. 3 (Sistemi d'intervento)

Art. 4 (Funzioni)

Art. 5 (Sede)

Art. 6 (Stemma, Gonfalone, Bandiera, Sigillo)

TITOLO II - ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 7 (Organi)

Art. 8 (Consiglio Provinciale)

Art. 9 (Elezione e competenze del Presidente del Consiglio)

Art. 10 (Prerogative dei Consiglieri)

Art. 11 (Funzionamento del Consiglio)

Art. 12 (Conferenza dei Capigruppo)

Art. 13 (Commissioni Consiliari)

Art. 14 (Linee programmatiche di Governo)

Art. 15 (Competenze del Consiglio Provinciale)

Art. 16 (Composizione e funzionamento della Giunta e attribuzioni degli Assessori)

Art. 17 (Pubblicazione degli atti della Giunta)

Art. 18 (Competenze del Presidente della Provincia)

Art. 19 (Vice Presidente)

TITOLO III - DECENTRAMENTO PARTECIPAZIONE ACCESSO FORME DI COLLABORAZIONE E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 20 (Circondari) [*Soppresso*]

Art. 21 (Valorizzazione e promozione della partecipazione)

Art. 22 (Conferenza dei Sindaci)

Art. 23 (Consultazioni, petizioni, proposte)

Art. 24 (Referendum consultivo o abrogativo)

Art. 25 (Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini)

Art. 26 (Convenzioni consorzi e accordi di programma)

TITOLO IV - CONTROLLI E DIFENSORE CIVICO

Art. 27 (Controlli interni)

Art. 28 (Difensore civico)

Art. 28 bis (Requisiti e modalità di elezione)

Art. 28 ter (Posizione giuridica e compenso economico)

Art. 28 quater (Poteri del difensore civico)

Art. 28 quinques (Rapporti con gli organi)

TITOLO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 29 (Segretario Generale e Vice Segretario Generale)

Art. 30 (Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

Art. 31 (Competenze dei dirigenti)

Art. 32 (Servizi pubblici della Provincia)

Art. 33 (Istituzioni)

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 (Revisione dello Statuto)

ARTICOLI E RELATIVE NORME DI RIFERIMENTO

TITOLO I - AUTONOMIA E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 1

Art. 2 (Principi)

Art. 3 (Sistemi d'intervento)

Art. 4 (Funzioni)

Art. 5 (Sede)

Art. 6 (Stemma, Gonfalone, Bandiera, Sigillo)

TITOLO II - ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 7 (Organi)

Art. 8 (Consiglio Provinciale) ***art. 38 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000***

Art. 9 (Elezione e competenze Presidente Consiglio) ***art. 39 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000***

Art. 10 (Prerogative dei Consiglieri) ***art. 43 e segg. D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000***

Art. 11 (Funzionamento del Consiglio) ***art. 49 e segg. Regolamento Consiglio e altri Organi istituzionali***

Art. 12 (Conferenza dei Capigruppo) ***artt. 10-11 Regolamento Consiglio e altri Organi istituzionali***

Art. 13 (Commissioni Consiliari) ***art. 12 e segg. Regolamento Consiglio e altri Organi istituzionali***

Art. 14 (Linee programmatiche di Governo)

Art. 15 (Competenze del Consiglio Provinciale) ***art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000***

Art. 16 (Composizione e funzionamento della Giunta e attribuzioni degli Assessori) **artt.47-48 D.Lgs. n. 267/2000**

Art. 17 (Pubblicazione degli atti della Giunta)

Art. 18 (Competenze del Presidente della Provincia) ***art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000***

Art. 19 (Vice Presidente)

TITOLO III - DECENTRAMENTO PARTECIPAZIONE ACCESSO FORME DI COLLABORAZIONE E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 20 (Circondari) [*Soppresso*] ***Regolamento sui Circondari - [soppresso]***

Art. 21 (Valorizzazione e promozione della partecipazione)

Art. 22 (Conferenza dei Sindaci)

Art. 23 (Consultazioni, petizioni, proposte)

Art. 24 (Referendum consultivo o abrogativo)

Art. 25 (Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini) ***L. 7.8.1990, n. 241 e Regolamento accesso documenti amm.***

Art. 26 (Convenzioni consorzi e accordi di programma)

TITOLO IV - CONTROLLI E DIFENSORE CIVICO

Art. 27 (Controlli interni)

Art. 28 (Difensore civico) ***Regolamento per l'Ufficio del Difensore Civico***

Art. 28 bis (Requisiti e modalità di elezione)

Art. 28 ter (Posizione giuridica e compenso economico)

Art. 28 quater (Poteri del difensore civico)

Art. 28 quinques (Rapporti con gli organi)

TITOLO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 29 (Segretario Generale e Vice Segretario Generale) ***art. 97 e segg. D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000***

Art. 30 (Organizzazione degli Uffici e dei Servizi) ***Regolamento di organizzazione uffici e servizi***

Art. 31 (Competenze dei dirigenti) ***art. 107 e segg. D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000***

Art. 32 (Servizi pubblici della Provincia) ***art. 112 e segg. D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000***

Art. 33 (Istituzioni) ***art. 114 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000***

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 (Revisione dello Statuto)

(Codice interno: 262657)

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VAL LEOGRA, TORREBELVICINO (VICENZA)

Deliberazione Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra n. 19 del 10 ottobre 2013

Modifica allo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Istituzione dell' "Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra"

4. Con la presente forma associativa, i due Comuni conferiscono all'Unione, con inizio entro il 1° dicembre 2011 ed attuazione operativa entro il 31 dicembre 2011, l'esercizio in forma associata dei servizi tecnici (LL.PP., edilizia privata ed ecologia) e del servizio finanziario (personale, ragioneria, gestione contabile, bilancio e tributi), con le rispettive funzioni.

5. In seguito, i Comuni partecipanti gestiranno in forma associata tutte le funzioni e i servizi fondamentali previsti dall'art. 19, comma 1, lettera a), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e tutte le funzioni e i servizi comunali non fondamentali, nei termini assegnati dai Comuni medesimi. Parimenti le funzioni e i servizi trasferiti solo in parte all'atto della costituzione verranno esercitati e svolti anche per il residuo, e quindi nella loro totalità, nei tempi concordati.

8. I Comuni aderenti s'impegnano, relativamente alle funzioni ed ai servizi comunali che alla sottoscrizione dell'atto costitutivo vengono gestiti a mezzo dell'Unione e a tutti gli altri che dovranno essere gestiti tramite la stessa, a regolamentare la contestuale appartenenza alle altre forme associative o di collaborazione intercomunali fino allo scadere della durata delle medesime, al fine di evitare situazioni di conflitto o sovrapposizione di funzioni e/o attività; la medesima funzione, infatti, non può essere svolta da più di una forma associativa o di collaborazione intercomunale.

Art. 6 - Funzioni dell'Unione

1. I Comuni attribuiscono all'Unione, in via di primo trasferimento e con efficacia dal 1° dicembre 2011, ovvero dalla data dell'atto costitutivo, la gestione dei servizi tecnici e finanziari.

2. In seguito, l'Unione eserciterà tutte le funzioni e i servizi fondamentali previsti dall'art. 19, comma 1, lettera a), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e tutte le funzioni e i servizi comunali non fondamentali, nei termini assegnati dai Comuni medesimi. Parimenti le funzioni e i servizi trasferiti solo in parte all'atto della costituzione verranno esercitati e svolti anche per il residuo, e quindi nella loro totalità, nei tempi concordati.

Trasporti e viabilità

(Codice interno: 262018)

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA (VERONA)
prot. n.9943 del 15 novembre 2013
Sdemanializzazione/declassificazione e demanializzazione /classificazione di alcuni terreni - c.da dosso scoli-tander.

RICHIAMATI:

- l'art.2 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs n.285/92 e modificato con l'art.1 del D.Lgs 360/93 e s.m.i. e art.2-3-4 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con DPR 495/92 e modificato dal DPR 610/96;

- l'art.94 c.2-3 della LR 11/2011 con la quale la Regione Veneto delega alle Provincie e ai Comuni le funzioni relative a classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di rispettiva competenza;

- la DGRV 2042/2001 e successiva DGRV 1150/2002 di approvazione delle Direttive circa le funzioni delegate a Province e Comuni in materia di classificazione e declassificazione delle strade;

VISTA la Deliberazione CC n.8 del 25-03-2009 esecutiva ai sensi di Legge, per la permuta di alcune aree site in C.da Dosso Scoli-Tander;

DECRETA

DI SDEMANIALIZZARE E DECLASSIFICARE il terreno catastalmente distinto al Fg. 18° Mapp. n.363 della superficie di mq. 970,00;

DI DEMANIALIZZARE E CLASSIFICARE quale strada vicinale, i terreni catastalmente distinti al Fg. 18° Mapp. n.361-358-354-68-249/parte-353 della superficie di mq. 692,00;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art.3 c.3 del DPR 495/1992 e DPR 610/1996, che il presente decreto avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul BURV.

Gli atti relativi al presente decreto sono consultabili presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Campo

Urbanistica

(Codice interno: 263082)

PROVINCIA DI VENEZIA

Delibera Giunta Provinciale n. 163 del 25 novembre 2013

Approvazione della variante parziale al p.r.g. del comune di Fossalta di Piave, per la realizzazione delle attrezzature del Parco golenale del fiume Piave.

La giunta provinciale

(omissis)

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001, la variante parziale al P.R.G. del Comune di Fossalta di Piave, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30 luglio 2013, per realizzare un'attrezzatura del parco golenale del Fiume Piave, con le seguenti prescrizioni:

a) nella tavola di variante del P.R.G., all'interno dell'area interessata dalla variante, dovrà essere riportata anche la grafia dell' "Area di tutela paesaggistica art. 34 N.T.A. del P.T.R.C." essendo comunque una zona di tutela ambientale disciplinata dall'art. 64 delle N.T.A. del P.R.G.;

b) dovrà essere inserito un apposito punto all'art. 65 delle N.T.A. del P.R.G., riguardante l'area in questione, prevedendo quanto segue:

"8. AREA A SERVIZIO DEL PUNTO DI SOSTA COPERTO PER GLI UTILIZZATORI DELL'IPPOVIA

- non possono essere consentiti interventi che riducano l'estensione del biotopo o che possano incidere negativamente sulla qualità ambientale dello stesso;

- l'area è soggetta all'integrale rispetto delle prescrizioni degli artt. 15, 21 e 24 delle N.T.A. del P.T.C.P. vigente.";

c) dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni del parere idraulico della Commissione Tecnica Decentrata del Genio Civile di Venezia espresso nella seduta in data 28/10/2013 con voto n. 149:

- la messa a dimora delle piantine è in contrasto con quanto previsto dall'art. 96 lett. F del R.D. 523/1904 e dovrà essere stralciata dall'intervento richiesto;

- in ogni caso dovranno essere garantite le distanze previste dall'art. 96 lett. F del R.D. 523/1904 dal corpo arginale;

d) la realizzazione di future puntuali opere, all'interno dell'area oggetto di variante, dovrà essere preventivamente autorizzata, dal punto di vista idraulico, dal genio Civile e dal competente Consorzio di Bonifica, oltre ad ottenere le autorizzazioni paesaggistiche di legge, nonchè le ulteriori eventuali autorizzazioni previste dalle normative vigenti in considerazione della natura degli interventi:

e) sono comunque fatti salvi tutti i diritti dei terzi e fatte salve le prescrizioni e/o limiti degli Enti competenti con particolare riferimento alla tutela paesaggistica ed idraulica;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi

Allegato A) *(omissis)*

Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile nell'albo pretorio on - line della Provincia di Venezia: www.provincia.venezia.it

La Presidente Francesca Zaccariotto